

Vincolo sportivo e indennità di formazione

I regolamenti federali alla luce della
sentenza Bernard

a cura di

MICHELE COLUCCI - MARIA JOSÉ VACCARO

con la partecipazione di

**PAOLO AMATO - FELICE ANTIGNANI - MARIO CALENDÀ -
IMMACOLATA MARIA CIARLETTA - FRANCESCO CONTATORE -
LORENZO CUOMO - ROLANDO FAVELLA - FILOMENA FOCCILLO -
ANTONELLA FRATTINI - FRANCESCO LUCREZIO MONTICELLI -
GIAMPIERO PASTORE - ALESSIO PISCINI - ANDREA SCARANO -
GIUSEPPE SILVESTRO - SONIA SINISCALCO**

2010

INDICE

NOTA SUGLI AUTORI	9
PREFAZIONE	11
INTRODUZIONE	
<hr/>	
DA <i>BOSMAN</i> A <i>BERNARD</i> UN PERCORSO NON ANCORA CONCLUSO di <i>Maria Josè Vaccaro</i>	15
CAPITOLO I	
<hr/>	
LA SENTENZA <i>BERNARD</i> DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: ANALISI E PROSPETTIVE di <i>Michele Colucci</i>	31
CAPITOLO II	
<hr/>	
IL VINCOLO SPORTIVO E LE INDENNITÀ DI FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO NEL SETTORE CALCISTICO ALLA LUCE DEL- LA SENTENZA <i>BERNARD</i> : IL FINE CHE NON SEMPRE GIUSTIFICA I MEZZI di <i>Paolo Amato</i>	51
CAPITOLO III	
<hr/>	
IL VINCOLO SPORTIVO NEL BASEBALL di <i>Giuseppe Silvestro</i>	97
CAPITOLO IV	
<hr/>	
GLI EFFETTI DELLA SENTENZA <i>BERNARD</i> SULLE NORMATIVE DELLA FEDERCICLISMO di <i>Rolando Favella</i>	113
CAPITOLO V	
<hr/>	
IL VINCOLO SPORTIVO NELLA GINNASTICA di <i>Sonia Siniscalco</i>	135

CAPITOLO VI

IL VINCOLO SPORTIVO NELLE DISCIPLINE AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO di <i>Filomena Focillo</i>	149
--	-----

CAPITOLO VII

IL VINCOLO SPORTIVO NEL NUOTO di <i>Francesco Contatore</i>	161
--	-----

CAPITOLO VIII

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA PALLACANESTRO di <i>Andrea Scarano</i>	181
---	-----

CAPITOLO IX

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA PALLAMANO di <i>Mario Calenda</i>	209
--	-----

CAPITOLO X

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA PALLAVOLO di <i>Immacolata Maria Ciarletta</i>	255
---	-----

CAPITOLO XI

IL VINCOLO SPORTIVO NEL PUGILATO di <i>Francesco Lucrezio Monticelli</i>	275
---	-----

CAPITOLO XII

IL VINCOLO NEL RUGBY di <i>Lorenzo Cuomo</i>	285
---	-----

CAPITOLO XIII

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA SCHERMA di <i>Giampiero Pastore</i>	301
--	-----

CAPITOLO XIV

COME ABOLIRE IL VINCOLO SPORTIVO E VIVERE FELICI: IL SINGOLARE CASO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI NEL PANORAMA SPORTIVO ITALIANO di <i>Alessio Piscini</i>	311
--	-----

CAPITOLO XV

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE SUL TENNIS di <i>Felice Antignani</i>	325
BIBLIOGRAFIA	339

ALLEGATO I

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 16 MARZO 2010 <i>OLYMPIQUE LYONNAIS SASP C. OLIVIER BERNARD E NEW CASTLE UFC</i>	349
---	-----

ALLEGATO II

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE	363
--	-----

ALLEGATO III

TABELLA SINOTTICA	381
-------------------------	-----

NOTA SUGLI AUTORI

Paolo Amato – Avvocato, Associato dello Studio Legale Monaco (Roma - Milano), Dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l'Università degli Studi di Trento, consulente dell'Associazione Italiana Calciatori, socio fondatore e segretario generale dello *Sports Law and Policy Centre*.

Felice Antignani – Associato dello Studio Legale Monaco (Roma), LL.M. in *International Sport Law* presso l'*Instituto Derecho y Economía* di Madrid.

Mario Calenda – Avvocato, specializzato in Diritto del Lavoro e Diritto Amministrativo, consulente della Regione Campania per la IV Commissione Consiliare, nonché docente a contratto in materia di Diritto Processuale Civile e in materia di Deontologia presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università degli Studi di Salerno.

Imma Ciarletta – Avvocato, Dottore di ricerca in Comparazione e Diritti della Persona, e titolare dell'assegno di ricerca sulle Discriminazioni indirette dei lavoratori comunitari presso la Cattedra di Diritto del Lavoro dell'Università degli Studi di Salerno.

Michele Colucci – Professore di *International and European Sports Law* presso l'Università di Tilburg (Paesi Bassi); è avvocato e membro della *FIFA Dispute Resolution Chamber*; fondatore e direttore della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, socio fondatore e presidente dello *Sports Law and Policy Centre*.

Francesco Contatore – Membro del comitato di redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*.

Lorenzo Cuomo – Avvocato e Professore a contratto presso la Facoltà di Scienza della Formazione dell'Università degli Studi di Salerno.

Rolando Favella – Associato presso lo Studio Legale Monaco (Roma) e dottorando di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica presso l'Università di Udine.

Filomena Focillo – Avvocato, Dottore di ricerca, e Professore a contratto di diritto del lavoro nella pubblica amministrazione presso l'Università degli Studi di Salerno.

Antonella Frattini – Socio fondatore dello *Sports Law and Policy Centre* e assistente di redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*.

Francesco Lucrezio Monticelli – Membro del comitato di redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport.

Giampiero Pastore – Avvocato, atleta della nazionale italiana di scherma e consigliere federale della Federazione Italiana Scherma (FIS).

Alessio Piscini – Avvocato del Foro di Firenze; fiduciario Associazione Italiana Calciatori; Giudice Unico Regionale Toscana Federazione Italiana Sport Invernali (FISI); Consigliere del Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL).

Andrea Scarano – Avvocato, Dottore di ricerca in Comparazione e Diritti della Persona, titolare di Borsa post-dottorato, nonché cultore della materia presso la Cattedra di Diritto del Lavoro dell'Università degli Studi di Salerno.

Giuseppe Silvestro – consulente legale d'impresa presso la *Luiss Business School* e collaboratore della Cattedra di Diritto Fallimentare presso l'Università degli Studi di Salerno.

Sonia Siniscalco – Avvocato del Foro di Salerno e giudice Federazione Ginnastica Italiana.

Maria José Vaccaro – Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno.

PREFAZIONE

Il 16 marzo 2010, nel caso *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC*, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sulla delicata questione dello *status* e dei trasferimenti dei giovani di serie da uno Stato membro all'altro, nonché del pagamento dell'indennità di formazione e di addestramento nel mondo dello sport.

La sentenza *Bernard* è di particolare importanza poiché rappresenta la prima decisione emanata dalla Corte di Giustizia a seguito dell'espresso riconoscimento, nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, della specificità dello sport e della competenza delle Istituzioni Europee ad adottare azioni positive in tale settore; essa, inoltre, desta particolare interesse perché si inserisce nel quadro giuridico già delineato dagli stessi Giudici di Lussemburgo con la sentenza *Bosman*, a seguito della quale le Federazioni sportive furono costrette a modificare i propri regolamenti nella parte relativa alle quote di atleti tesserabili e ad abolire le indennità di trasferimento per i calciatori professionisti a fine contratto.

Con riferimento al caso di specie, la sentenza *Bernard* ha sancito il principio secondo cui le società calcistiche possono richiedere il pagamento di un'indennità per i giovani giocatori di cui abbiano curato la formazione, nell'ipotesi in cui gli atleti sottoscrivano il primo contratto da professionista con una società diversa da quella che li ha formati.

Tuttavia – ed è questo, forse, il principio più importante espresso dalla Corte di Giustizia – l'importo di detta indennità dovrà essere determinato tenendo conto delle spese effettivamente sostenute dalle società ai fini della formazione tanto dei futuri giocatori professionisti, che lasciano la società di appartenenza per trasferirsi altrove, tanto di coloro che – cresciuti nel vivaio della medesima società – non lo diverranno mai.

L'attuazione pratica di questo principio, a livello nazionale, sarà problematica visto che nel rispetto dell'autonomia delle singole federazioni e, in ossequio al principio della specificità dello sport, l'indennità di formazione è regolamentata in maniera differente per ogni singola disciplina sportiva.

In questa contesto, a soli due mesi dalla pubblicazione della sentenza *Bernard*, gli autori del presente volume hanno analizzato i vari regolamenti federali e, in particolare, la disciplina dell'indennità di formazione e quella del vincolo sportivo, alla luce del diritto interno e del diritto europeo, cercando di evidenziarne le principali caratteristiche e gli eventuali profili di criticità o di illegittimità.

L'opera mira difatti ad individuare le eventuali prospettive di riforma delle norme rilevanti delle singole federazioni nazionali, le quali saranno inevitabilmente tenute a confrontarsi con i principi emersi nella sentenza *Bernard*, adeguando la normativa da esse adottata in materia, al pari di quanto già accaduto all'indomani della sentenza *Bosman*.

In tal senso, speriamo che il presente volume possa diventare uno strumento utile per avvocati e studiosi, ma anche per i rappresentanti di federazioni, leghe, società sportive e sindacati.

Infine, l'opera è stata pubblicata in tempi brevissimi grazie alla proficua collaborazione dello *Sports Law and Policy Centre* e, in particolare, alla preziosa opera di revisione redazionale da parte di Antonella Frattini.

Gli autori sono stati davvero encomiabili per l'impegno profuso e per il livello di approfondimento dei singoli contributi: a tutti loro vanno i nostri più sinceri ringraziamenti.

Bruxelles – Salerno, 16 maggio 2010

Michele Colucci

Maria José Vaccaro

INTRODUZIONE

DA BOSMAN A BERNARD UN PERCORSO NON ANCORA CONCLUSO

di *Maria José Vaccaro**

Risale agli inizi del XX secolo, parallelamente allo sviluppo dello sport professionistico, lo spostamento dell'attenzione degli studiosi verso il concetto di dilettantismo sportivo, di cui lo stesso De Coubertin – studioso e padre delle moderne Olimpiadi – si è sempre rifiutato di fissare una nozione, considerandolo piuttosto come un sentimento,¹ una religione.²

Solo nel 1925, dopo l'abbandono della presidenza del CIO, egli elaborò la ben nota definizione di dilettante, identificato come colui che per piacere e per distrazione, o per il proprio benessere fisico e morale, si dà e si è sempre dato alla pratica sportiva senza ricavarne alcun profitto materiale, direttamente o indirettamente e secondo le regole della federazione internazionale dello sport da lui praticato.

Considerata l'applicabilità dei principi di diritto del lavoro esclusivamente nei confronti degli sportivi professionisti, sancita a seguito della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché della sentenza Bosman,³ appare di tutta evidenza come, proprio per la sfumatezza dei contorni che connotano il concetto, la nozione stessa di dilettante si sia rivelata non adeguata alla regolamentazione del fenomeno «lavoro sportivo». Un fenomeno in cui il concetto stesso di dilettantismo, quale svolgimento di attività sportiva per mero scopo ludico, per raggiungere il fine di migliorare il proprio benessere psico-fisico, ha oggi abbandonato ampi spazi dell'attività sportiva (olimpiadi comprese, ove, anche se risulta vietata ogni forma di ricompensa finanziaria per le prestazioni fornite nel corso della manifestazione, è stato rimosso

* Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi di Salerno. L'autore ringrazia il Dott. Andrea Scarano per la preziosa collaborazione.

¹ MAYER, *À travers les anneaux olympiques*, Genève, 1960, 53.

² P. DE COUBERTIN, *Memorie Olimpiche*, Mondadori, Milano, 2003, 95: «Per me lo sport era una religione con chiesa, dogmi, culto, ma soprattutto sentimento religioso, e mi sembrava infantile collegare tutto ciò al fatto che un atleta potesse aver ricevuto un pezzo da cento».

³ Corte di Giustizia Europea, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 541.

il limite della partecipazione aperta ai soli atleti dilettanti⁴), pervadendo con l'onerosità ampia parte della pratica sportiva dilettantistica, rendendo così ulteriormente complessa l'individuazione della linea di demarcazione dal professionismo.

Ciò tanto più ove si concordi, come pare ragionevole fare, con quella parte di dottrina⁵ e di giurisprudenza comunitaria⁶ secondo cui l'onerosità del rapporto sussiste non solo quando sia prevista una retribuzione in denaro o in natura, ma quante volte il soggetto a favore del quale viene prestata l'attività lavorativa si obblighi ad una prestazione comunque economicamente valutabile.

Proprio l'ambiguità della tradizionale nozione di dilettantismo sportivo⁷ può essere di fatto considerata, a causa delle profonde conseguenze che essa ha ingenerato, il punto di partenza per l'esame delle problematiche sottese alla recentissima sentenza della Corte di Giustizia UE, la sentenza *Bernard* del 16 marzo 2010 *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC*.⁸ Con tale sentenza la Corte è tornata ad occuparsi, di calcio e del rispetto della libera circolazione dei lavoratori a quindici anni di distanza dalla ricordata sentenza *Bosman* la quale, come è noto, ha affermato l'illegittimità, per contrasto con l'art. 45 TFUE (ex art. 39 CE), dell'indennità prevista nel caso di passaggio degli sportivi professionisti da una società ad un'altra.

Il principio stesso della libera circolazione, unitamente alle necessità di assicurare agli sportivi dilettanti – specie minorenni – una formazione professionale adeguata e di preservare il ruolo dello sport nel contesto sociale ed economico dell'Unione, hanno costituito la *ratio* ispiratrice della sentenza «Bernard».

Se è vero, ha chiarito la Corte di Giustizia, che una previsione nazionale del tenore di quella francese⁹ risulta ostativa all'esplicazione del principio di libera

⁴ Cfr. art. 45 della Carta olimpica, in particolare il punto 4 del Testo di applicazione. Da tale disposizione si evince come la distinzione tra atleti dilettanti e professionisti non abbia rilievo ai fini della partecipazione ai giochi olimpici e, seppur in modo implicito, viene ammessa la possibilità che un atleta dilettante, al di fuori delle Olimpiadi, sia remunerato per l'attività svolta.

⁵ M. PERSIANI, in Nuove leggi civ., 1982, 568.

⁶ In tal senso v. sentenza *Steymann*, 5 ottobre 1988, causa 196/87, in *Raccolta*, 3205; sentenza *Aegate*, 14 dicembre 1989, causa 3/87, *ivi*, 1989, 4459.

⁷ Per un'ampia riconsiderazione del concetto del dilettantismo sportivo, BARBARITO MARANI TORO, *Sport*, in voce del *Novissimo digesto*, 1971, XVIII, 51 ss..

⁸ Corte di Giustizia, causa C-325/08, non ancora pubblicata in *Raccolta*. Ricordiamo come la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità del principio della libera circolazione dei lavoratori con una disposizione di diritto nazionale (segnatamente della federazione giuoco calcio francese), in forza della quale un calciatore «*joueur espoir*» si rende passibile di condanna ad un risarcimento danni nel caso in cui, al termine del proprio periodo di formazione, questi sottoscriva un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro dell'Unione europea.

⁹ All'epoca dei fatti della causa principale, l'assunzione di giocatori di calcio era disciplinata, in Francia, dalla Carta avente carattere di contratto collettivo. Il titolo III, capitolo IV, di detta Carta riguardava la categoria dei «*joueurs espoir*» (in prosieguo: i giocatori «promessa»), vale a dire i giocatori di età compresa tra i 16 e i 22 anni e assunti da una società calcistica professionistica,

circolazione dei lavoratori, è altresì vero che l'incentivazione del reclutamento e della formazione di giovani atleti professionisti, attraverso la previsione di un indennizzo per la società che li ha formati, costituisce un obiettivo legittimo, anche in considerazione della funzione sociale ed educativa dello sport, a condizione che siffatto sistema sia effettivamente idoneo a conseguire l'obiettivo indicato, non andando al di là di quanto necessario al fine del suo conseguimento.

Ciò che emerge con forza, sin da un primo raffronto della pronuncia in esame con i precedenti giurisprudenziali della Corte, emblematicamente rappresentati dalla sentenza Bosman (oltre che dalle successive sentenze Deliège¹⁰ e Lehtonen¹¹), è che essa ha dato ingresso, attraverso la sua motivazione, ad un elemento di rottura rispetto al passato: un elemento in grado di indirizzare la giurisprudenza europea – ed, in prospettiva, la giustizia nazionale – verso un nuovo orientamento di settore, non più ineluttabilmente influenzato dal diritto alla concorrenza, dal libero mercato e dalla tutela di interessi economici,¹² ma proteso verso un'analisi dello sport operata nel rispetto della sua funzione socio-educativa.

Proprio il nuovo percorso interpretativo ha consentito ai giudici della sentenza Bernard di risolvere il bilanciamento degli interessi in gioco, rispondendo al primo – e più importante – quesito pregiudiziale ad essi posto,¹³ attraverso il riconoscimento dell'ammissibilità di una compressione della libertà di circolazione (certamente limitata dalla previsione di un'indennità di formazione), in nome del superiore obiettivo dell'incoraggiamento dell'ingaggio e della formazione dei giovani atleti.

La Corte è addivenuta, infatti, alla declaratoria di legittimità della previsione di un'indennità di preparazione, nell'interesse di quelle società che, investendo nell'educazione e nell'addestramento dei giovani atleti, rivestono importanza

nell'ambito di un contratto a tempo determinato, in qualità di giocatori in formazione. La Carta obbligava il giocatore «promessa», nel caso in cui la società che ne aveva curato la formazione glielo imponesse, a sottoscrivere, in esito alla formazione, il suo primo contratto di giocatore professionista con la società medesima. A tal riguardo, l'art. 23 della Carta, nel testo applicabile ai fatti della causa principale, prevedeva quanto segue: «Alla normale scadenza del contratto [del giocatore “promessa”], la società può esigere dalla controparte la sottoscrizione di un contratto come calciatore professionista».

¹⁰ Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, cause riunite C 51/96 e C 191/97, *Deliège*, Raccolta, 1999, I 2549.

¹¹ Corte di Giustizia, sentenza del 13 aprile 2000, causa C 176/96, *Lehtonen e Castors Braine*, Raccolta, 1999, I 2681.

¹² Cfr. M. COLUCCI, *La sentenza «Bernard» della Corte di Giustizia: analisi e prospettive*, cap. I della presente opera. Secondo l'autore la mancata valutazione operata in base al diritto alla concorrenza può forse trovare giustificazione nella «Carta dei calciatori professionisti francese», alla quale, pur essendo un regolamento federale, era stato riconosciuto, da parte della Corte di Cassazione francese, il rango di contratto collettivo (dunque, in quanto tale, insuscettibile di analisi se non sotto il profilo della libera circolazione) o, più semplicemente, nel fatto che la questione non era stata posta alla Corte alla luce degli artt. 101 e 102 TFUE.

¹³ Se il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall'[art. 39 CE] osti ad una disposizione di diritto nazionale in forza del quale un giocatore «promessa» che, al termine del proprio periodo di formazione, sottoscriva un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro dell'Unione europea si rende passibile di condanna ad un risarcimento danni.

«considerevole» nella realizzazione della «funzione sociale ed educativa dello sport».

Accade allora che un profilo solo incidentalmente accennato nella sentenza Bosman, relativo alla configurabilità quali attività economiche, ai sensi dell'art. 3 TUE, delle prestazioni retribuite rese da calciatori professionisti o semiprofessionisti, in forma di lavoro subordinato o di libera prestazione servizi, finisca col costituire il vero *trait d'union* della sentenza Bosman con il caso Bernard.

Il richiamo ai calciatori «semiprofessionisti», non rispondente alle normative sportive internazionali ed nazionali vigenti, dalle quali tale categoria sembra essere stata espunta o, nel migliore dei casi, emarginata, appare riconducibile proprio a quegli atleti che, seppur formalmente dilettanti, percepiscono indennità superiori all'importo delle spese sostenute, rendendo prestazioni in nulla differenti da quelle dei professionisti formalmente riconosciuti.

Proprio attraverso il riferimento (immaginiamo non casuale) alla categoria dei semiprofessionisti, i Giudici della sentenza Bosman sembrano aver guardato oltre l'orizzonte dei quesiti ad essi posti, dimostrando coscienza della loro limitata portata (gli effetti della Bosman hanno infatti riguardato solo gli sportivi professionisti¹⁴), ponendo le basi per l'approfondimento di quesiti che, proprio in quanto non sottoposti alla loro analisi, non avrebbero potuto essere in quella sede esaminati.

È lo stesso interstizio regolamentare, lasciato in eredità dalla sentenza Bosman che, a ben vedere, può essere ritenuto il vero punto d'origine del caso Bernard.

L'elemento di maggiore novità introdotto dalla Corte, che costituirà il punto cruciale per gli interpreti, al di là dell'analisi dei principi generali applicati, consiste nella quantificazione dell'importo della riconosciuta indennità, che – hanno statuito i Giudici – dovrà necessariamente essere collegata agli effettivi costi sopportati dalla società di formazione, tenendo conto tanto dei futuri giocatori professionisti, quanto di quelli (la grande maggioranza) che non lo diverranno mai. Diversamente, le società che provvedono alla formazione dei giocatori – specie le piccole società, i cui investimenti operati a livello locale nell'ingaggio e nella formazione dei giovani atleti rivestono importanza considerevole nella realizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport – potrebbero essere scoraggiate dall'investire nella formazione di giovani atleti, qualora non potessero ottenere il rimborso delle somme versate a tal fine, nel caso in cui un giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come professionista con una società diversa.

Si tratta di una affermazione basilare che, posta a confronto con la motivazione della sentenza Bosman, dimostra come la pronuncia Bernard, se da un lato è la naturale appendice della prima, dall'altro ne rappresenta, svincolata da preponderanti esigenze di tutela del diritto alla concorrenza, del libero mercato e degli interessi economici, l'evoluzione in prospettiva socio-educativa.

¹⁴ In argomento, vedi M. ROCCELLA, *La corte di giustizia e il diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 1997, 150; M. ORLANDI, *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di «stranieri comunitari» in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in *Giust. civ.*, 1996, I, 619.

La prima addiveniva alla declaratoria d'illegittimità, in quanto ostativa all'applicazione dell'art. 45 TFUE (ex 39 CE),¹⁵ dell'indennità prevista dagli ordinamenti sportivi per il passaggio dei calciatori professionisti da una società ad un'altra. L'attribuzione di compensi (c.d. indennità di trasferimento, di promozione o di formazione) alle società sportive – concludeva la Corte –, in occasione del passaggio degli atleti da un sodalizio ad un altro, al momento della scadenza del contratto, pur se effettivamente idonea ad incoraggiare le società a cercare calciatori di talento e ad assicurare la formazione dei giovani, si caratterizza per incertezza e aleatorietà (essendo impossibile prevedere con certezza l'avvenire sportivo dei giovani calciatori e poiché solo pochi di essi si dedicano all'attività professionistica) e non ha alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute dalle società per formare sia i futuri calciatori professionisti, sia i giovani che non diventeranno mai tali. Ciò considerato la prospettiva di ricevere indennità del genere non può svolgere un ruolo determinante nell'incentivare l'ingaggio e la formazione dei giovani calciatori, né costituire un mezzo idoneo per finanziare tali attività, soprattutto nel caso delle società calcistiche di piccole dimensioni: gli stessi scopi possono essere conseguiti, in modo almeno altrettanto efficace, con altri mezzi che non intralcino la libera circolazione dei lavoratori.¹⁶

Appare a primo acchito lampante il mutamento di prospettiva avvenuto con la sentenza Bernard, dove la Corte, abbandonata l'osservazione che i medesimi scopi potrebbero essere diversamente raggiunti, ammette¹⁷ una misura che ostacoli la libera circolazione dei lavoratori, a condizione che:

- a) persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato. Sotto tale profilo, considerata la notevole importanza sociale dell'attività sportiva nell'Unione, si deve riconoscere la legittimità degli scopi consistenti nell'incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori;¹⁸
- b) sia giustificata da motivi imperativi d'interesse generale. Al fine di esaminare se un sistema che restringe il diritto alla libera circolazione dei giocatori sia idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non vada al di là di quanto necessario per il suo conseguimento, si deve tener conto delle specificità dello sport in generale e del gioco del calcio in particolare, al pari della loro funzione sociale ed educativa. La pertinenza di tali elementi risulta, inoltre, avvalorata dalla loro collocazione nell'art. 165, n. 1, secondo comma, TFUE.
- c) l'applicazione di una simile misura sia idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo di cui trattasi (proporzionato rispetto allo scopo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, tenendo debitamente conto

¹⁵ Sia consentito un rimando a M.J. VACCARO, *Livelli normativi e fenomeno migratorio*, Giappichelli, Torino, 2008, 69-70.

¹⁶ Vedi punti 108, 109, 110, sentenza *Bosman*, cit..

¹⁷ Vedi punto 38 sentenza *Bernard*, cit..

¹⁸ Vedi punto 106, sentenza *Bosman*, cit..

¹⁹ Cfr., in particolare, sentenze 31 marzo 1993, causa C-19/92, *Kraus*, Raccolta, I-1663, punto 32, nonché citate sentenze *Bosman*, punto 104, *Kranemann*, punto 33, e *ITC*, punto 37.

degli oneri sopportati dalle società per la formazione tanto dei futuri giocatori professionisti quanto di quelli che non lo diverranno mai), senza eccedere quanto sia necessario per conseguirlo.¹⁹

Invero la sentenza Bernard si presta anche ad una lettura parzialmente diversa e meno incoraggiante ma forse più realistica.

Essa realizza e dà anima a quel collegamento funzionale che esiste tra le diverse parti del Trattato ed in particolare quello tra il Titolo IV sulla Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali ed il Titolo XII sull'Istruzione, Formazione professionale, Gioventù e Sport.²⁰ Un collegamento, tuttavia, letto, ancora in chiave economicistica più che sociale, con attenzione alla sola situazione attuale e non rivolta alle potenzialità future dei dilettanti.

Emerge dall'analisi fornita dalla Corte di Giustizia, al di là delle considerazioni tecniche svolte in precedenza, che i giovani sportivi in formazione pur considerati «lavoratori» non sono equiparati ad essi, ragion per cui, la loro libertà di circolazione viene parzialmente compressa a favore della tutela degli interessi economici delle società sportive, sacrificio che viene giustificato dal fine socio educativo da queste svolto.

Ai professionisti, in quanto lavoratori, infatti, la sentenza Bosman, ha garantito la piena libera circolazione eliminando con il vincolo sportivo e l'indennità di preparazione qualunque ostacolo alla sua realizzazione, evidentemente ritenendoli produttori di reddito e quindi da considerare nell'ottica dei principi a cui è finalizzata la stessa comunità, di tutela della libera concorrenza e del libero mercato. Per i dilettanti, invece, ora, si enuncia una loro riconducibilità ai professionisti ed ai lavoratori ma poi, in quanto ancora non inseriti nel mercato del lavoro, si avvantaggiano gli interessi economici delle società a cui sono affiliati.²¹

Nella sentenza del 2010, pertanto, se è importante l'esplicito riconoscimento che l'indennità di formazione prevista per i dilettanti è un ostacolo alla libera circolazione ai sensi dell'art. 45 TFUE, risulta forse meno condivisibile la ricostruzione della ragione attraverso la quale la Corte ha affermato, secondo il suo costante insegnamento, che «una misura che ostacoli la libera circolazione può essere ammessa solo qualora persegua uno scopo compatibile con il Trattato e sia giustificata da motivi imperativi di carattere generale». Come già ricordato, ella infatti ha ritenuto che, nel caso in esame, lo scopo meritevole di particolare tutela sia quello di «incoraggiare l'ingaggio e la formazione dei giovani giocatori» desumibile secondo la Corte dall'art. 165 TFUE n. 1 secondo comma.

Ci sembra, tuttavia, che da tale disposizione non possano farsi derivare le conclusioni a cui è pervenuta la Corte. La norma richiamata recita: «L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle

²⁰ Nel nostro discorso vengono in particolare in rilievo l'art. 47 TFUE che afferma: «Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori» nonché gli artt. art. 165 e 166 TFUE di cui si dirà in seguito.

²¹ Va ricordato che già nel 1986 la Corte di Giustizia aveva equiparato i tirocinanti ai lavoratori. Cfr. sent. *Lawrie-Blum*, 3 luglio 1986, causa 66/85, *Raccolta*, 1986, 2144, nella quale era messo in evidenza che la circostanza che il tirocinio era funzionale alla preparazione alla professione.

sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa».

Va in primo luogo rilevato che la disposizione collega il fine della promozione, e del sostegno esclusivamente «alle strutture fondate sul volontariato» e non stabilisce una generale prevalenza degli interessi delle associazioni sportive su quelli delle persone in formazione.

Dall'interpretazione sistematica dell'intero contenuto degli artt. 165 e 166 TFUE, può ricavarsi, poi, una valutazione sostanzialmente diversa da quella contenuta nella sentenza in esame. L'art. 166 TFUE, infatti, tra l'altro stabilisce che la Comunità è intesa:

- «– a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro,
- a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani».

L'art. 165 afferma, inoltre, l'impegno della Comunità a «favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socio educative».

Da tali disposizioni ci sembra che possa trarsi il convincimento che obiettivo primario della Comunità sia certamente quello di favorire lo sviluppo delle attività socio educative ma lo strumento principe a cui essa affida il raggiungimento di tale risultato è la mobilità dei giovani atleti funzionale anche al miglioramento della loro formazione ed all'inserimento occupazionale.

Nell'interpretazione della Corte, al contrario, le finalità socio-educative, invece di essere la ragione della protezione dei giovani dilettanti diventano la giustificazione della protezione delle società sportive.

Conseguentemente la sentenza finisce per giustificare l'ostacolo all'inserimento nel mercato del lavoro ed alla mobilità. Il tutto poi aggravato dalla valutazione che, come meglio si dirà in seguito, non si rilevano differenze sostanziali tra l'attività svolta dagli sportivi professionisti e dai dilettanti e che, in conseguenza, nelle regolamentazioni nazionali delle singole discipline sportive, le limitazioni alla libera circolazione dei giovani si fondano essenzialmente sul requisito dell'età. In un settore in cui quest'ultima incide in maniera inversamente proporzionale sulla capacità e sull'idoneità allo svolgimento della prestazione sportiva, quella limitazione finisce per ripercuotersi più incisivamente e negativamente che in altri ambiti sulla stessa libertà di lavoro e sulle possibilità di carriera degli sportivi.

Sembra pertanto che ancora stenta a prendere corpo quella riforma in senso sociale dell'Unione europea – favorita anche da altri atti comunitari ed internazionali entrati a far parte del Trattato, come la Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e, soprattutto, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e la Carta di Nizza del 2000. In altri termini non si è realizzata ancora quella trasformazione nel senso di cui al nuovo art. 3 TUE che, nello specificare i principi a cui si ispira la Comunità,

afferma che essa mira a realizzare «uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri».

Sopravvive ancora, invece, nella recente sentenza in esame una visione economicistica, anche se con considerevoli aperture sociali in considerazione delle quali viene posto un tetto, peraltro difficilmente quantificabile, all'indennità di formazione ovvero alla piena realizzazione della libera circolazione.

La sentenza Bernard, in ogni caso, rappresenta una tappa importante nel processo di equiparazione dei dilettanti ai professionisti, destinata ad incidere significativamente sulle varie discipline degli sports dilettantistici che prevedono attualmente consistenti indennità di formazione. Può ritenersi tuttavia, che il cammino non sia ancora concluso e che la Corte possa tornare a pronunciarsi sulla individuazione dell'interesse generale che ispira le disposizioni comunitarie e conseguentemente sulla legittimità dell'indennità ancorché nei limiti ora stabiliti.

Nel valutare se detta indennità sia idonea a perseguire «uno scopo compatibile con il Trattato e sia giustificata da motivi imperativi di carattere generale, potrebbe forse tenersi in maggiore conto anche la circostanza che l'indennità è richiesta nei passaggi che avvengono alla fine del periodo formativo e non durante il suo svolgersi e che quindi, in effetti, sembra «sanzionare» gli sportivi – siano essi «jeunes espoirs» o «giovani di serie» – nel momento in cui diventano una «realtà».

Nella situazione attuale, l'indennità posta a carico delle società acquirenti, e quindi indirettamente sui non più dilettanti, a favore dei futuri dilettanti sembra ispirata più che a finalità socio-educative a principi di solidarietà.

E proprio dagli importanti principi affermati dalla Corte muove il piano espositivo del presente volume, ponendo particolare interesse alla carenza di protezione giuridica dei giovani sportivi non professionisti, che in quanto tali restano esclusi da quell'unico strumento di tutela degli sportivi riconosciuto dal nostro ordinamento, concretantesi nella legge 23 marzo 1981, n. 91, destinata alla regolamentazione dei rapporti tra società e sportivi professionisti.

Quest'ultima normativa, se da un lato ha offerto una disciplina della materia, prima del tutto mancante, dall'altro lato ha ingenerato un'ulteriore confusione tra il fenomeno del professionismo e quello del c.d. «professionismo di fatto».

Se si parte da un'analisi dell'art. 2 della legge sul professionismo sportivo, il quale afferma che «*sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella*

professionistica», risulta lampante come l'anzidetta definizione di sportivo professionista sia fondata su una valutazione di carattere meramente quantitativo, imperniata su elementi non idonei, di per sé, a fornire una valida distinzione tra il professionismo ed il dilettantismo sportivo.

La richiesta continuità ed onerosità della prestazione sportiva, intese quali elementi tali da non consentire all'atleta lo svolgimento di alcun'altra attività lavorativa, di modo che quella sportiva finisce per assumere i connotati della prevalenza o primarietà,²² non sembrano, infatti, prestarsi ad una idonea identificazione del fenomeno.

Basti pensare che l'ordinamento italiano si presenta affatto privo di una definizione positiva sia di «sportivo dilettante» che di «attività sportiva dilettantistica». Gli interventi legislativi giunti a regolamentare – o, meglio a tentare di regolamentare – il fenomeno,²³ hanno infatti fornito una definizione di dilettantismo unicamente residuale, o per differenza, individuandolo come quel settore sportivo diverso dal professionismo.

Probabilmente consapevole di tale limite, il legislatore ha inserito nella legge n. 91 del 1981, quella che può definirsi come una clausola di salvaguardia per la categoria «atleti professionisti» (il riconoscimento della qualità di professionista a coloro «che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse»), il cui risultato è stato, *a posteriori*, quello di realizzare una gabbia dorata nella quale isolare i professionisti, abbandonando al di fuori tutti gli altri, senza operare alcuna distinzione tra essi.

La non decisività di elementi quali l'onerosità e la continuità dell'attività svolta, posti dall'art. 2, L. 91/1981 al fine di delineare i confini dell'attività sportiva professionistica, ha determinato la centralità dell'ulteriore requisito ivi indicato: la «qualificazione federale».²⁴

L'anzidetto requisito infatti, lungi dall'atteggiarsi a requisito meramente formale, si è rivelato – come attentamente osservato²⁵ – «elemento necessario per la configurabilità del professionismo sportivo» e, dunque, fattore decisivo al fine della distinzione fra atleti professionisti e non.

²² Cfr. A. FONTANA, *Osservazioni sulla natura giuridica del contratto di lavoro sportivo*, in *Temi genovese*, 1964, 227; D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, I, 708.

²³ Segnatamente, ci si riferisce ai seguenti provvedimenti: legge 25 marzo 1986, n. 80, legge 16 dicembre 1991, n. 398, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

²⁴ G. VALORI, *Il diritto nello sport*, Giappichelli, 2005, 200 ove: «non è lo svolgimento dell'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità a conferire alla prestazione sportiva la qualificazione di attività professionistica o dilettantistica, quanto il riconoscimento ufficiale da parte delle Federazioni sportive dell'esercizio dell'attività sportiva professionistica per i propri tesserati».

²⁵ In tal senso, vedi G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. Civ.*, 1993, 209, il quale rileva come «oltre all'assunzione dell'obbligo a svolgere con carattere di continuità l'attività sportiva dietro un corrispettivo professionale, ulteriore elemento necessario per la configurabilità del professionismo sportivo è dunque la qualificazione attribuita dall'unico soggetto a ciò legittimato: la federazione competente per il singolo sport».

Siffatta previsione ha finito con l'incorrere però, nel corso del tempo, in numerose quanto vibranti critiche da parte della dottrina, a causa dell'inevitabile disparità di trattamento che è venuta a determinare tra quegli sportivi che, pur erogando una prestazione lavorativa qualitativamente identica, hanno finito con l'essere assoggettati ad una disciplina diversa, a seconda del possesso o meno – in base ai regolamenti della rispettiva federazione di appartenenza – della qualifica di professionista formalmente riconosciuto.²⁶

Ma, se elemento necessario per il conferimento dello *status* di professionista (con la conseguente applicazione delle relative tutele) è la qualificazione attribuita dall'ente a ciò legittimato – la federazione nazionale competente –, non si può fare a meno di osservare come, per tale via, rischia di crearsi una situazione abnorme, in contrasto con basilari principi lavoristici. Una situazione che finisce col privilegiare, nel momento qualificatorio del rapporto lavorativo, un elemento meramente formale (il riconoscimento della federazione, appunto), giungendo a fornire del professionismo sportivo una nozione ancorata alla «presenza di elementi che escludono l'acquisizione di fatto del relativo *status*».²⁷

Già da una prima analisi, dunque, appare evidente che l'opzione legislativa rischia di porsi in contrasto con quel generale principio, elaborato da costante giurisprudenza, sia dei giudici interni che di quelli comunitari, che ritiene indispensabile l'individuazione del tipo di rapporto lavorativo in essere, sulla base delle sue effettive modalità di svolgimento ed indipendentemente dal *nomen iuris* ad esso conferito.

Come chiarito infatti dalla Corte di Giustizia,²⁸ oltre che dalla nostra Corte Costituzionale,²⁹ la qualificazione da parte delle federazioni di atleti come dilettanti non esclude che questi possano esercitare attività economica ai sensi dell'art. 3 TUE.

Da ultimo nella sentenza Bernard, la Corte di Giustizia ha avuto modo di ribadire che, «considerati gli obiettivi dell'Unione europea, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto dell'Unione solo in quanto sia configurabile come attività economica. Conseguentemente, quando un'attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, come nel caso dell'attività degli sportivi professionisti o semiprofessionisti, essa ricade, in particolare, nell'ambito di applicazione degli artt. 45 TFUE e seguenti o degli artt. 56 TFUE e seguenti».³⁰

²⁶ Cfr. L. MERCURI, *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, voce del *Novissimo digesto*, appendice, Torino, 1980, VII, 519; D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, cit. 706.

²⁷ Così F. BIANCHI D'URSO e G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 7.

²⁸ Corte di Giustizia, 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, in *Foro It.*, Rep. 2000, voce Unione europea, n. 911 e Cons. Stato, 2000, II, 725.

²⁹ Corte Costituzionale, 29 marzo 1993, n. 121, e 31 marzo 1994, n. 115, in *Foro It.*, 1993, I, 2432, e 1994, I, 2656.

³⁰ Vedi punti 27-28 sentenza Bernard.

Già in precedenza la Corte, con la ricordata sentenza dell'11 aprile 2000, aveva abbandonato la sbrigativa enunciazione secondo cui «è dilettante chi è qualificato dilettante», spostando il baricentro del problema verso le concrete caratteristiche dell'attività svolta dall'atleta, accertandone il rilievo economico e la configurabilità quale prestazione di servizi, ai sensi degli artt. 45 TFUE e 56 TFUE, in modo da giungere all'applicabilità della normativa comunitaria anche al cosiddetto settore del professionismo di fatto.

La giurisprudenza comunitaria ha già avuto modo di affermare, infatti, che l'individuazione del lavoro subordinato prescinde dalle qualificazioni derivanti dalla normativa dei singoli stati membri (o tantomeno, come nel caso del lavoro sportivo, dalla regolamentazione di settore): diversamente, «ciascun stato potrebbe modificare la portata della nozione di lavoratore ed escludere a suo piacimento determinate categorie di persone dalle garanzie del Trattato».³¹

La nozione di lavoratore deve essere allora «definita in base a criteri obiettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate»,³² individuabili nella circostanza che un atleta fornisca, per un dato periodo di tempo, prestazioni esclusive e remunerate in favore di una determinata società sportiva. Se così è, non si vede come si possa persistere nel ritenere dilettante finanche l'atleta che percepisca indennità di importo superiore alle spese sostenute per l'esercizio della sua attività.³³

Pare allora ampiamente lecito, se non dovuto, domandarsi se, anche indipendentemente dalla presenza di una qualifica formale della federazione di appartenenza, ed in considerazione dell'inequivoco riconoscimento da parte della giurisprudenza della Corte di Giustizia circa l'applicabilità dei principi comunitari anche all'attività sportiva economicamente valutabile, sia possibile continuare a ritenere dilettanti quegli atleti che, in un arco di tempo ben definito (solitamente un decennio circa), si dedicano alla pratica sportiva in via esclusiva, con continuità ed a titolo oneroso, traendo da questa la fonte del loro sostentamento.

Il quadro normativo e giurisprudenziale esistente, accompagnato dalla perdurante assenza di una precisa posizione del Coni, con riguardo a direttive effettivamente volte alla distinzione tra attività dilettantistica e professionistica³⁴ (nonostante l'espressa previsione di legge in tal senso³⁵), ha condotto giocoforza le

³¹ Corte di Giustizia, 19 marzo 1964, causa 75/63, *Unger*, in *Raccolta*, 1964, 364.

³² In tal senso, vedi Corte di Giustizia, 3 luglio 1986, causa 66/85, *Lawrie-Blum c. Land Baden Wuttemberg*, in *Raccolta*, 1986, 2144, punto 17 motivazione.

³³ Corte di Giustizia, 4 dicembre 1974, causa 41/74, *Foro It.*, 1975, IV, 88.

³⁴ L'art. 6, comma 4, lett. d) dello Statuto Coni adottato il 23 marzo 2004, si limita a statuire che il Consiglio Nazionale «stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale e delle Discipline Sportive associate, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica».

³⁵ L'art. 5, 2 lett. d) del D. lgs. 23 luglio 1999, n. 242 prevede, infatti, che il Consiglio Nazionale del Coni «stabilisca in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica».

single federazioni sportive ad emanare ognuna la propria specifica disciplina interna, fornendo risposte tra loro molto differenti alle problematiche connesse ai c.d. «professionisti di fatto» ed al vincolo sportivo che li lega (in alcune ipotesi quasi indissolubilmente) alle società di affiliazione.

L'esame di tali aspetti e di tutte le tematiche connesse, specie alla luce dei principi dettati dalla Corte di Giustizia in occasione della pronuncia sul caso Bernard, ha portato gli Autori a verificare quali prospettive di tutela si pongono nei confronti degli sportivi c.d. dilettanti.

Emerge un panorama regolamentare quanto mai poliedrico: connotato da differenze quantitative (come il numero degli iscritti) e qualitative (distinzione tra professionismo e dilettantismo; valore degli interessi economici in gioco) tali da tracciare un solco notevole, sotto numerosi profili, tra le varie discipline sportive, ma nel quale si evidenzia come le problematiche prese in esame dalla sentenza Bernard – vincolo sportivo ed indennità di formazione in particolare – accomunino tutte le quattordici discipline sportive esaminate.

Così, a partire da una situazione del tutto eccezionale, caratterizzata da assoluta libertà per i tesserati propria della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), la quale ha espressamente soppresso ogni sorta di vincolo sportivo attraverso l'abolizione di indennità o premi conseguenti al trasferimento e la facoltà del dilettante, al termine di ogni anno, di rinnovare o meno la propria adesione alla federazione e/o al sodalizio, passando attraverso le norme regolamentari predisposte dalla FIP (Federazione Italiana pallacanestro) dove, pur con ampi chiaroscuri affioranti dalle complessive disposizioni regolamentari,³⁶ troviamo un sistema piuttosto moderno o con un regime di svincolo automatico al compimento dei 21 anni di età³⁷ e criteri prefissati di indennizzo in caso di acquisizione del c.d. cartellino del dilettante da parte di una società professionistica, giungiamo ad ipotesi del tutto limite, sotto il profilo dell'invasività del vincolo e della carenza di tutela per i tesserati, quali indubitabilmente si configurano i regolamenti della pallavolo e del baseball.

Nella pallavolo riscontriamo un quadro regolamentare caratterizzato da un vincolo a contenuto temporale di fatto indeterminato, dove (fatta eccezione per gli atleti di età inferiore ad anni 14 e per quelli di età superiore ad anni 33, nonché per gli atleti in prestito e per gli stranieri, per i quali è previsto un vincolo di durata annuale) sussiste un legame nei confronti della società di affiliazione che va dai 14 ai 24 anni; al compimento del 24° anno, gli sportivi vincolati con la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) non saranno liberi di spostarsi presso una nuova società per la durata contrattuale più opportuna. Essi, diversamente, potranno ritesserarsi con il proprio sodalizio o tesserarsi per altra società sportiva, solo attraverso vincoli di durata quinquennale, che nella sostanza configurano legami a

³⁶ Specie con riferimento alla disciplina riguardante il vincolo dei c.d. «giovani di serie», legati quasi indissolubilmente alla società professionistica presso la quale sono affiliati.

³⁷ Tale regime entra effettivamente in vigore dal 1° luglio 2010, ma è già di fatto operativo attraverso norme transitorie.

tempo indeterminato. Vincoli che per la loro intensità, si manifestano estranei alla tutela di quegli interessi generali ed al perseguimento di quegli scopi compatibili con il Trattato, che soli possono giustificare – secondo la Corte di Giustizia – misure limitative della libera circolazione dei lavoratori nei limiti di quanto sia necessario per il conseguimento dello scopo.

Ancor più anacronistica si presenta la situazione nel baseball, dove, se è vero che viene previsto un premio di addestramento e formazione tecnica a carico della società cessionaria delle prestazioni sportive dell'atleta, la quale deve versare al sodalizio di provenienza il valore economico del processo formativo portato a compimento (valore determinato in base a complessi criteri e parametri specificati nell'allegato al Regolamento Organico della FIBS), è altresì vero che la restante normativa di settore sconfessa ogni velleità di perseguire l'obiettivo dell'incentivazione della formazione dei giovani, rivelando per converso un contenuto quanto mai vessatorio nei confronti degli affiliati alla federazione.

L'art. 12, comma 2, dello statuto della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS) dispone, infatti, che: «Il vincolo sportivo degli atleti presso le società inizia con il tesseramento dell'anno in cui viene compiuto il 14° anno di età ed ha termine con il tesseramento dell'anno in cui viene compiuto il 32° anno per le donne ed il 38° anno per gli uomini ed è sottoscritto dagli stessi nel rispetto dei regolamenti e delle norme federali.» Appare di tutta evidenza che una disposizione siffatta si pone non solo su un piano di assoluta difformità rispetto ai più generali principi di diritto, italiani (artt. 2, 3, 18 Cost.) ed europei (art. 45 TFUE), ma risulta altresì svuotata di qualsiasi tentativo di contemperamento delle riconosciute esigenze di «realizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport», che sole, ha ribadito la sentenza Bernard, possono giustificare un sistema indennitario in favore delle società.

Anche il sistema calcistico, di particolare interesse ai fini in discorso, in quanto punto di origine dei problemi analizzati dalla sentenza Bernard, presenta incontestabili limiti regolamentari.

La durata del vincolo sportivo del calciatore verso la società di tesseramento, infatti, risulta variabile a seconda della singola fattispecie: così, nel caso degli atleti «non professionisti» (*i.e.* dilettanti, nel linguaggio comune), il legame verso la società dilettantistica di appartenenza permane sino al compimento del 25° anno di età; nella particolare ipotesi dei giovani di serie (per tali intendendosi i giovani tesserati presso società professionistiche, vale a dire l'equivalente dei «*joueur espoir*», i giovani «promessa» oggetto dei regolamenti francesi analizzati dalla Corte nel caso Bernard), poi, le disposizioni federali denotano la sussistenza di un legame tendenzialmente indissolubile, analogamente a quanto avviene nel settore pallacanestro, delle giovani speranze con la società di primo tesseramento.

Il club titolare del cartellino del giovane di serie, infatti, dispone di un diritto soggettivo, esercitabile al compimento del 19° anno di età dei propri «*joueur espoir*» (età minima per la sottoscrizione del primo contratto professionistico in Italia), di ottenere da questi la sottoscrizione del primo contratto da professionista, senza che

alcuna alternativa di scegliere una diversa (e magari più conveniente) proposta contrattuale residui in capo all'atleta, obbligato di fatto ad accettare le condizioni contrattuali, unilateralmente predisposte da parte datoriale.

Affiora in modo lampante che siffatta previsione, analogamente ad altre disposizioni regolamentari proprie delle federazioni sportive prese in considerazione quali, ad esempio, agli esaminati regolamenti FIP, fondanti una posizione vessatoria dei giovani di serie nei confronti dei club di appartenenza, confligge apertamente con i principi affermati dalla Corte nella sentenza Bernard. Se è vero, infatti, che – a mente della motivazione depositata – spetta alla società di provenienza la richiesta di un'indennità di formazione nei confronti della squadra, anche di altro Stato membro dell'UE, con la quale il giovane calciatore stipula il suo primo contratto da professionista, è altresì inequivocabile che la statuizione secondo cui i giovani atleti non sono obbligati a stipulare il loro primo contratto da professionista con la società che ne ha curato la formazione o preparazione e non devono provvedere al risarcimento del danno nei confronti della stessa.

Dalle cennate problematiche emergono evidenti sperequazioni nel vincolo (spesso a tempo indeterminato) che lega società ed atleti. Tali tematiche costituiscono fulcro dell'indagine degli Autori del presente volume. Essi, confortati da un'attenta e documentata analisi dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha investito la *subiecta materia*, cercano una risposta alla più moderna esigenza, ribadita da ultimo dalla Corte di Giustizia con la sentenza Bernard, di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori da parte dei club, senza perdere di mira la realizzazione di quella funzione sociale ed educativa che rappresenta il fine ultimo dello sport.

CAPITOLO I

LA SENTENZA *BERNARD* DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ANALISI E PROSPETTIVE

di *Michele Colucci**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Genesi e contesto storico – 2. I fatti all’origine della controversia – 3. La (mancata) analisi della Corte – 4. L’esistenza di un ostacolo alla libera circolazione e sue giustificazioni – 5. Come stabilire i costi relativi alla formazione? – 6. L’indennità di formazione nel regolamento FIFA – 7. Le «potenziali» implicazioni delle questioni pregiudiziali sul rapporto di lavoro in generale – 8. L’impatto sulla disciplina del vincolo sportivo italiano – Conclusioni: la sentenza *Bernard*, un’opportunità per tutti!

Introduzione

Per la prima volta il 16 marzo 2010 la Corte di Giustizia nel caso *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC*¹ (di seguito *Bernard*) ha emanato una sentenza in materia di sport sulla base dell’art. 165 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito *TFUE*).

Finalmente la specificità dello sport – qualunque sia il significato che ad essa si voglia attribuire² – è stata riconosciuta in una fonte primaria di diritto europeo.

Infatti a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, con l’art. 165 TFUE, paragrafo 2, l’Unione ha la competenza a «*promuovere i profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture*

* Professore di *International and European Sports Law*, Università di Tilburg (Paesi Bassi). Avvocato e membro della *FIFA Dispute Resolution Chamber*. Fondatore, Direttore della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*.

¹ Corte di Giustizia Europea, sentenza del 16 marzo 2010, causa C-325/08, *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Sports Law and Policy Centre, vol. 6, n. 1, 2010, 141-152.

² Cfr. M. COLUCCI, *Sport in the EU Treaty: in the name of Specificity and Autonomy*, in *The Future of Sports Law in the European Union: Beyond the EU Reform Treaty and the White Paper*, (a cura di R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx), luglio 2008, Kluwer Law International, 21-35; J. ZYLBERSTEIN, *The Specificity of Sport: a concept under threat*, in *The Future of Sports Law in the European Union: Beyond the EU Reform Treaty and the White Paper*, (a cura di R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx), luglio 2008, Kluwer Law International, 95-106.

fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa».

Così la specificità che, in passato, era stata menzionata solo nel Trattato di Amsterdam con una dichiarazione dal mero valore politico³ e nelle Conclusioni della Presidenza del Consiglio di Nizza nel 2000,⁴ riveste ora un valore giuridico vincolante.

Lo stesso articolo 165 TFUE, paragrafo 4, crea finalmente la base per una vera e propria politica europea sullo sport laddove afferma che «*il Parlamento europeo e il Consiglio, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, mentre il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni*».

A distanza di poco più di 15 anni dalla sentenza *Bosman*⁵ in cui la Corte dichiarava l'illegittimità dell'indennità di trasferimento e delle quote dei calciatori provenienti da Paesi europei nei vari campionati nazionali, nel caso *Bernard* i giudici di Lussemburgo si sono pronunciati sull'indennità di formazione degli atleti alla luce del principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea.

Essi hanno emanato una sentenza che – a seconda dei punti di vista – potrebbe definirsi equilibrata ma anche ambigua nel difficile tentativo di contemperare le esigenze (di tipo finanziario e sportivo) delle società di calcio incoraggiandole a cercare e a formare calciatori di talento, da una parte, e quello di garantire ai calciatori le libertà previste nel Trattato, dall'altra.

La Corte ha deciso che, tenuto conto anche della specificità dello sport, i costi per la formazione degli atleti devono riflettere quelli effettivi sostenuti dalle società.

Si tratta di un principio generale che – è bene sottolinearlo sin da subito – deve essere implementato nella legislazione di tutti gli Stati dell'Unione e, soprattutto, nei regolamenti di ogni federazione sportiva a livello internazionale e nazionale.

Esso avrà sicuramente un impatto importante nell'ordinamento italiano poichè la situazione di *Bernard* è paragonabile a quello di un calciatore «giovane di serie», soggetto al «vincolo sportivo»,⁶ o a un dilettante, che voglia cambiare squadra.⁷

Di seguito verranno analizzati brevemente i fatti all'origine della controversia,

³ Trattato di Amsterdam, Dichiarazione n. 29 sullo Sport, *Gazzetta ufficiale n. C 340* del 10 novembre 1997, 1–144.

⁴ Conclusioni della Presidenza del Consiglio di Nizza nel 2000, Allegato IV, disponibile *on line* all'indirizzo web www.europarl.europa.eu/summits/nice2_it.htm (5 maggio 2010).

⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C 415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL e a. – Jean-Marc Bosman*, in *Raccolta*, 1995, I 4921; Per un'analisi approfondita della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea cfr. M.J. VACCARO, *Livelli normativi e fenomeno migratorio*, Giappichelli, Torino, 2008, 44.

⁶ Per un'analisi dettagliata sul vincolo sportivo cfr. P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, capitolo II della presente opera.

⁷ In particolare per un'analisi del regime giuridico del vincolo sportivo nelle federazioni dilettantistiche cfr. F. CONTATORE, *Il vincolo sportivo nel nuoto*, capitolo VII della presente opera.

il ragionamento seguito della Corte e dall'Avvocato Generale Eleanor Sharpston,⁸ richiamando laddove opportuno la sentenza *Bosman* e le conclusioni dell'Avvocato Generale Otto Lenz⁹ dal momento che tanti sono i punti in comune fra i due casi.

Infine, si cercherà di comprendere quale potrà essere il possibile impatto del principio sull'assetto normativo interno delle varie federazioni sportive internazionali e nazionali, e quale il ruolo di tutte le parti interessate (istituzioni, federazioni, leghe, società, sindacati) nel definire l'indennità di formazione.

1. *Genesi e contesto storico*

Per poter meglio rendersi conto della portata della sentenza occorre capire la sua genesi, il momento storico nonché il contesto in cui essa è stata emanata.

Dopo la sentenza *Bosman*¹⁰ il mondo dello sport è stato stravolto: le federazioni sono state costrette a modificare i propri regolamenti per adeguarli ai principi europei, le società hanno dovuto imparare a sopravvivere (e sono sopravvissute!) senza gli introiti garantiti dall'indennità di trasferimento. Dopo quell'intervento deciso e, per certi versi rivoluzionario, della Corte di Giustizia sul mondo dello sport, l'autonomia e la specificità sono diventate le rivendicazioni principali di tutte le organizzazioni sportive a livello europeo.¹¹

Le federazioni e le leghe sono «autonome» nel senso che esse godono di discrezionalità nella gestione della propria organizzazione e nella redazione delle regole del gioco cui fanno riferimento. Tuttavia è da sottolineare che la loro autonomia è «condizionata» poichè è soggetta al rispetto delle norme di diritto nazionale e di diritto comunitario.

Peraltro tale autonomia era stata già accettata dal Consiglio europeo nella Dichiarazione di Nizza del 2000¹² e dalla Corte di Giustizia che, nella sentenza *Deliège*,¹³ riconosceva alle federazioni le conoscenze e l'esperienza necessarie per emanare delle norme sportive.

L'autonomia seppur condizionata al rispetto di libertà fondamentali è

⁸ Corte di Giustizia, Conclusioni dell'avvocato generale Eleanor Sharpston, presentate il 16 luglio 2009, Causa C 325/08, *Olympique Lyonnais c. Olivier Bernard e Newcastle United*, allegato II della presente opera.

⁹ Corte di Giustizia, Conclusioni dell'avvocato generale Carl Otto Lenz del 20 settembre 1995, Causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL c. Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA c. Jean-Marc Bosman e altri e Union des associations européennes de football (UEFA) c. Jean-Marc Bosman*, in *Raccolta*, 1995, I-4921.

¹⁰ Corte di Giustizia, *Bosman*, cit.

¹¹ M. COLUCCI, *L'Union européenne et le sport: au-delà du Livre Blanc*, in *Revue du Droit de L'Union Européenne*, Editions Clément Juglar, 3-2007, 633.

¹² Consiglio Europeo, Dichiarazione sullo sport, cit., punti 7-10. In particolare, i capi di Stato e di Governo degli Stati membri riconoscevano il diritto delle associazioni sportive a organizzarsi autonomamente per mezzo di adeguate strutture associative e nel modo da esse ritenuto più conforme ai loro obiettivi.

¹³ Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Deliège*, in *Raccolta*, 1999, I-2549, punto 68.

ovviamente correlata alle caratteristiche e alle funzioni proprie dello sport che lo differenziano da altri settori e che ne costituiscono i tratti «specifici»;¹⁴ l'Unione da parte sua ne ha sempre tenuto conto «[...] *al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale*».¹⁵

In passato, però, non essendovi un articolo sullo sport nel Trattato, le istituzioni europee hanno valutato le regolamentazioni sportive esclusivamente alla luce delle regole di diritto comune del mercato interno. Un'analisi attenta della giurisprudenza della Corte di Giustizia mostra come da sempre essa abbia emanato le proprie sentenze a tutela delle libertà e dei diritti sanciti dal Trattato, prendendo in considerazione la specificità dello sport.¹⁶

Così in alcuni casi essa non ha esitato a riconoscere la legittimità di alcune regolamentazioni sportive alla luce del diritto comunitario, in ragione del loro contenuto, del fine perseguito e del loro carattere “puramente sportivo”.¹⁷

Tuttavia un nuovo indirizzo interpretativo è emerso con la sentenza *Meca Medina*,¹⁸ nella quale la Corte ha affermato che anche una regolamentazione puramente sportiva, come quella in materia di antidoping, è da considerarsi in contrasto con il diritto comunitario, in particolare con le norme disciplinanti la concorrenza, qualora le sanzioni da essa previste non siano giustificate e proporzionate all'obiettivo perseguito.

A seguito di questa giurisprudenza e di fronte alla richiesta di maggiore chiarezza giuridica,¹⁹ la Commissione europea ha pubblicato il Libro Bianco sullo

¹⁴ La Commissione ne ha individuate cinque: l'attività sportiva è un ottimo strumento per equilibrare la formazione individuale e lo sviluppo umano a qualsiasi età (funzione educativa); l'attività fisica rappresenta un'occasione di migliorare la salute dei cittadini e di lottare in modo efficace contro alcune malattie, quali le affezioni cardiache o il cancro; può contribuire a preservare la salute e la qualità della vita fino ad un'età inoltrata (funzione di sanità pubblica); lo sport è uno strumento appropriato per promuovere una società più solidale, per lottare contro l'intolleranza e il razzismo, la violenza, l'abuso di alcol o l'assunzione di stupefacenti; lo sport può contribuire all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro (funzione sociale); la pratica sportiva consente ai cittadini di radicarsi maggiormente nel rispettivo territorio, di conoscerlo più a fondo, di integrarvi meglio, e, per quanto riguarda l'ambiente, di proteggere tale territorio in modo più efficace (funzione culturale); la pratica sportiva è una componente importante del tempo libero e dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo (funzione ludica). Commissione europea, *Evoluzione e prospettive dell'azione comunitaria nel settore dello sport*, documento di lavoro dei servizi della Commissione (1998), disponibile *on line* all'indirizzo web http://ec.europa.eu/sport/action_sports/historique/docs/doc_evol_it.pdf (consultato il 30 aprile 2010).

¹⁵ Consiglio europeo, Dichiarazione di Nizza, cit., punti 7-9.

¹⁶ M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 15-33.

¹⁷ M. COLUCCI, *ibidem*.

¹⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, Causa C-519/04 P, *David Meca-Medina e Igor Majcen c. Commissione delle Comunità europee*, in *Raccolta*, 2006, I-6991.

¹⁹ G. INFANTINO, *Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport*, disponibile *on line* all'indirizzo web http://it.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/480395_DOWNLOAD.pdf, (consultato il 30 aprile 2010).

Sport al fine di proporre idee per azioni comunitarie e fornire linee guida per gli operatori del settore. In esso, per la prima volta, si trova la definizione della «specificità» dello sport che, secondo la Commissione, può essere vista sotto due angolazioni, ovvero:

« – la specificità delle attività e delle regole sportive, come le gare distinte per uomini e donne, la limitazione del numero di partecipanti alle competizioni e la necessità di assicurare un risultato non prevedibile in anticipo, nonché di mantenere un equilibrio fra le società che partecipano alle stesse competizioni;
– la specificità della struttura sportiva, che comprende in particolare l'autonomia e la diversità delle organizzazioni dello sport, una struttura a piramide delle gare dal livello di base a quello professionistico di punta e meccanismi organizzati di solidarietà tra i diversi livelli e operatori, l'organizzazione dello sport su base nazionale e il principio di una federazione unica per sport».

Particolarmente forte, poi, è la posizione della Commissione quando ritiene che la specificità dello sport «continuerà a essere riconosciuta, ma non può essere intesa in modo da giustificare un'esenzione generale dall'applicazione del diritto dell'UE».²⁰

Il Libro Bianco, ad ogni modo, ha un valore politico importante ma non può essere considerato un atto giuridico né tantomeno potrà servire di per sé come strumento per creare nuove norme in questa materia. Infatti, dal 2006 in poi, le federazioni sportive internazionali hanno intensificato l'attività di lobbying al fine di vedere riconosciute le «caratteristiche specifiche» dello sport come fonte di diritto primario europeo; obiettivo raggiunto con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel novembre 2009.

Dopo appena dopo due mesi, nel gennaio 2010, il Movimento Olimpico Internazionale e le maggiori federazioni sportive hanno adottato una «posizione comune sul concetto di specificità alla luce del Trattato».²¹

In esso le parti hanno sostenuto il loro ruolo fondamentale nell'identificazione delle regole «specifiche» allo sport e, per questo stesso motivo, di loro competenza esclusiva; ovviamente, le norme sull'indennità di formazione erano fra quelle.

²⁰ COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Bianco sullo Sport*, 2007, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 2, 2007, par. 4.1.

²¹ Olympic Movement, Common position of the Olympic and Sports Movement on the implementation of the new Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) on sport (Lisbon Treaty) pubblicato *on line* all'indirizzo web www.euoffice.euolympic.org/cms/getfile.php?98 (consultato il 30 aprile 2010). Con riferimento all'indennità di trasferimento, in esso si legge *inter alios*: The issue related to free movement of persons, whether it concerns team club competitions (professional or amateur) or national teams' competitions (release of national players), should not be assessed exclusively in accordance with EU principles concerning free movement of workers or persons. The issue would need to be considered as a whole. Referring to education and training of athletes – whether it concerns training provided by professional clubs, amateur clubs or in the framework of national team selections. The free movement of persons should not be assessed exclusively in accordance with the relevant EU principles. The issue should be considered as a whole by taking into account issues such as «fairness of sports competitions», «training and education of young athletes» or mechanisms agreed within each sport.

Alla posizione del Movimento Olimpico si è contrapposta – dopo poche settimane – quella dei sindacati degli atleti maggiormente rappresentativi in Europa che, a sorpresa (ma non troppa), non si sono identificati nel Movimento Olimpico Internazionale. Essi – a loro volta – hanno reclamato un proprio concetto di specificità²² e hanno sottolineato l'importanza di decidere questioni sportive nell'ambito del cosiddetto «dialogo sociale».²³

In un clima di grande fibrillazione «politico-sportiva», quindi, la Corte ha emanato la sentenza Bernard richiamandosi anche alla nozione di specificità dello Sport come menzionata nel Trattato.

Lo ha fatto decidendo in Grande Sezione poiché la sentenza avrebbe potuto produrre effetti importanti sul mercato del lavoro al di là dei confini sportivi, in particolare nel caso in cui un qualsiasi datore di lavoro formi un lavoratore pretendendone un'indennità per la formazione fornita.

Il procedimento, infine, è stato molto lungo:²⁴ basti pensare che è incominciato a livello nazionale ben 10 anni prima (nel 2000) e, particolarità di non poco conto, giudice relatore è stato lo sloveno Marko Ilešič, il quale vanta sicuramente delle competenze nel settore del calcio dal momento che – ancora oggi – è membro della corte d'appello della UEFA e della FIFA.

2. *I fatti all'origine della controversia*

Nel 1997 Olivier Bernard firmava un contratto di formazione di tre anni come «*joueur espoir*» con la società di calcio francese Olympique Lyonnais. Al termine del contratto il calciatore rifiutava l'offerta di un contratto da professionista con la società francese per accettare invece quello proposto dalla società inglese Newcastle United.

All'epoca la «Carta dei calciatori professionisti francese» prevedeva che i «*joueurs espoir*» – ovvero le promesse del calcio di età compresa tra i 16 ed i 22 anni assunti come tirocinanti da una società professionista – fossero tenuti a sottoscrivere un contratto con la stessa società che li aveva formati qualora essa gliene avesse offerto uno al termine della loro formazione. Se avessero scelto di declinare tale offerta essi non avrebbero potuto, per ben tre anni, concludere un contratto con un'altra società francese senza il consenso della società che li aveva formati.

²² Cfr. European Elite Athletes Association and SPORT PRO – UNI europa, COMMON POSITION PAPER on the effects of the Lisbon Treaty in the area of sport, disponibile *on line* all'indirizzo web www.spinbb.net/fileadmin/eua/EU_ATHLETES_Common_Position_Paper_FINAL.pdf (marzo 2010).

²³ R. BLANPAIN e M. COLUCCI, «*Il dialogo sociale europeo nello sport*», *Oltre il Gioco. Opportunità occupazionali e sviluppo delle competenze nello sport* (Di Cola G., a cura di), ILO, Geneva, 2006, 159-167.

²⁴ Per un'analisi più dettagliata del procedimento a livello nazionale nella causa Bernard cfr. F. BUY, *Le jeu de football en formation et le principe de libre circulation des travailleurs*, Recueil Dalloz, 13 maggio 2010, 1189-1991.

L'Olympique Lyonnais citava dinanzi ai giudici francesi sia Bernard sia il Newcastle United chiedendo la somma di Euro 53.357,16, a titolo di risarcimento danno sulla base delle disposizioni rilevanti del Codice del Lavoro francese; tale somma era equivalente alla retribuzione che Bernard avrebbe percepito in un anno se avesse sottoscritto il contratto con l'Olympique Lyonnais.

In primo grado, all'Olympique Lyonnais veniva riconosciuta «solo» la metà della somma richiesta; poi, dopo l'appello proposto con successo dal calciatore e dal Newcastle United, l'Olympique Lyonnais faceva ricorso presso la Corte di Cassazione francese.

Nel 2008 quest'ultima poneva ai giudici comunitari due questioni pregiudiziali, chiedendo innanzitutto se fosse contraria al principio della libera circolazione dei lavoratori la disposizione di diritto nazionale (francese) in forza della quale un giocatore «promessa» che, al termine del proprio periodo di formazione, sottoscrive un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro dell'Unione europea si renda passibile di condanna ad un risarcimento danni. Con la seconda questione pregiudiziale, poi, i giudici erano chiamati a valutare se tale ostacolo – qualora fosse stato acclarato – potesse essere giustificato sulla base della necessità di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti e costituisse un obiettivo legittimo o una ragione imperativa di interesse generale tale da giustificare una siffatta restrizione.

3. *La (mancata) analisi della Corte*

Come in ogni sentenza sullo sport, la Corte ha anzitutto sottolineato che l'attività sportiva è disciplinata dal diritto dell'Unione solo in quanto sia configurabile come attività economica.²⁵

In particolare, nel momento in cui essa riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, come nel caso dell'attività degli sportivi professionisti o semiprofessionisti, essa ricade nell'ambito di applicazione degli artt. 45 TFUE e ss. o degli artt. 56 TFUE e ss.²⁶

In realtà la Corte avrebbe potuto comunque estendere l'ambito di applicazione del diritto europeo e, quindi, la sua analisi allo sport, semplicemente facendo un riferimento esplicito e diretto all'art. 165 TFEU la cui applicazione attualmente trascende dalla natura economica o meno, professionista o dilettantistica, dell'attività sportiva.

Una particolarità nel ragionamento della Corte è rappresentata dal fatto che

²⁵ Cfr. Corte di Giustizia, sentenze del 12 dicembre 1974, Causa 36/74, *Walrave e Koch*, in *Raccolta*, 1405, punto 4; del 14 luglio 1976, Causa 13/76, *Donà*, in *Raccolta*, 1333, punto 12; del 15 dicembre 1995, Causa C 415/93, *Bosman e a.*, cit., punto 73; dell'11 aprile 2000, Cause riunite C 51/96 e C 191/97, *Deliège*, in *Raccolta*, I 2549, punto 41, e del 13 aprile 2000, Causa C 176/96, *Lehtonen e Castors Braine*, in *Raccolta*, I 2681, punto 32; sentenza del 18 luglio 2006, causa C 519/04 P, *Meca-Medina e Majcen c. Commissione*, in *Raccolta*, 2006, I 6991, punto 22.

²⁶ Corte di Giustizia, in particolare, sentenza *Meca-Medina e Majcen c. Commissione*, cit. *supra*, punto 23 e giurisprudenza ivi richiamata.

essa ha giudicato la controversia esclusivamente alla luce delle disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori.

In altri termini, nessun riferimento è stato fatto al diritto della concorrenza, al contrario di quanto avvenuto nelle sentenze *Bosman*,²⁷ *Deliège*²⁸ e *Lethonen*:²⁹ forse perché alla «Carta dei calciatori professionisti francese», pur essendo un regolamento federale era stato riconosciuto il valore di contratto collettivo da parte della Corte di Cassazione e, in quanto tale, poteva essere analizzata solo sotto il profilo della libera circolazione e non quello della concorrenza³⁰ o, forse, semplicemente perché la questione non era stata posta alla luce degli artt. 101 e 102 TFEU.

Del resto, lo stesso Avvocato Generale ricorda come «*sebbene la controversia tra l'Olympique Lyonnais e la Newcastle United possa ben riguardare questioni di diritto della concorrenza, tali questioni non sono state sollevate dal giudice del rinvio, così che gli Stati membri e la Commissione non hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito. Peraltro, anche qualora la controversia sollevasse questioni di diritto della concorrenza, ciò non osterebbe di per sé all'applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di libertà di circolazione*».³¹

Nella sentenza manca, poi, una vera e propria analisi empirica, ovvero l'esame della disciplina regolamentare sull'indennità di formazione in altri ordinamenti e settori sportivi, contrariamente a quanto aveva fatto, invece, l'avvocato generale Lenz nelle sue conclusioni relative al caso *Bosman*.³²

Ciò avrebbe permesso innanzitutto di rendersi conto delle misure eventualmente adottate dalle varie federazioni internazionali e nazionali, delle alternative a qualsiasi forma di indennità di formazione – laddove esistano – per incentivare le società a formare i propri atleti lasciando intatti i diritti di questi ultimi.

In questa sede basta evidenziare che solo a livello internazionale, ad esempio, emerge un panorama regolamentare molto variegato dal momento che – nel nome dei principi dell'autonomia e della specificità dello sport – ogni federazione ha adottato regole proprie sul calcolo dell'indennità di formazione.

In tal modo si sarebbe potuto rilevare che l'Italia è il solo Paese in Europa a

²⁷ Corte di Giustizia, cit.

²⁸ Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, Cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Deliège*, in *Raccolta*, 1999, I 2549.

²⁹ Corte di Giustizia, sentenza del 13 aprile 2000, Causa C-176/96, *Lehtonen e Castors Braine*, in *Raccolta*, 1999, I 2681.

³⁰ Corte di Giustizia, sentenza del 21 settembre 1999, Causa C-67/96, *Albany*, in *Raccolta*, 1999, I-5751, nella quale la Corte ha stabilito che Accordi tra imprese che restringono la concorrenza sono quindi, in linea di principio, vietati. In tre importanti sentenze la Corte ha ritenuto che tale divieto non si applica, in linea di principio, a contratti collettivi settoriali in materia di condizioni lavorative conclusi tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Contratti di questo tipo sono infatti visti con favore dalle disposizioni del Trattato in materia sociale.

³¹ Cfr. paragrafo 43.

³² Cfr. Conclusioni Avvocato Generale, Causa 415/93, in *Raccolta*, 1995, I-4921.

prevedere un vincolo sportivo come quello cui era soggetto *mutatis mutandis* il calciatore Bernard nel 1997.

Allo stesso tempo, a livello di federazioni sportive internazionali, nessuna indennità di formazione è prevista in discipline quali il baseball, il ciclismo, la scherma, l'hockey, il nuoto e la pallavolo. Nel regolamento rilevante della FIFA, invece, espresso riferimento è fatto ai costi collettivi dei calciatori (fattore calciatore), nel basket si fa menzione a una indennità di «formazione ragionevole»³³ e, soprattutto, a un «fondo di solidarietà»; nella pallamano, l'indennità è negoziata direttamente fra le società altrimenti è riconosciuta una indennità di 2500 euro;³⁴ infine nel rugby, il regime regolamentare appare più articolato dal momento che in esso si fa riferimento ai costi effettivi sostenuti dalle società, alla qualità e alla regolarità della formazione data agli atleti, ma anche al valore di mercato acquisito dagli atleti.³⁵

La stesso quadro variegato si riflette ovviamente nelle varie discipline sportive a livello nazionale.³⁶

4. *L'esistenza di un ostacolo alla libera circolazione e sue giustificazioni*

Nella sua analisi, la Corte ha rilevato che il regime francese, per effetto del quale Bernard in quanto «*joeur espoir*» era tenuto a concludere, al termine del periodo di formazione e a pena di esporsi al risarcimento del danno, il suo primo contratto come giocatore professionista con la società che ne aveva curato la formazione, era idoneo a dissuadere il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione.

In quanto tale, esso costituiva una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 45 TFEU.

Acclarata l'illegittimità della misura francese alla luce di questo principio fondamentale, la Corte ha esaminato eventuali sue giustificazioni in forza della sua giurisprudenza sulle «esigenze imperative»,³⁷ per soddisfare le quali gli stessi

³³ FIBA Regulation, *H. Rules governing players, coaches, support officials and players' agents*, disponibili *on line* all'indirizzo web www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/ruleRegu/p/openNodeIDs/897/selNodeID/897/baskOffiRule.html (30 aprile 2010).

³⁴ Cfr. Art. 5 delle EHF rules on procedure for Transfer, disponibili *on line* all'indirizzo web http://cms.eurohandball.com/PortalData/1/Resources/1_ehf_main/11_downloadsregulations_forms/1_regulations/5_transfer/gesamt_englisch.pdf (30 aprile 2010).

³⁵ Cfr. Art. 4.7. e ss. delle IRB Regulations on Players status, Players Contracts and Player movement, disponibili *on line* all'indirizzo web www.irb.com/mm/document/lawsregs/0/091209_gfirbhandbooksectionfreg4_9525.pdf.

³⁶ Vedi Tabella sinottica, allegato III della presente opera.

³⁷ Per un'analisi dettagliata e completa della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di esigenze imperative cfr. A. MATTERA, *L'arrêt "Cassis de Dijon": une nouvelle approche pour la réalisation et le bon fonctionnement du marché intérieur*, *Revue du Marché Commun*, 1980, 505-514; COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE: *Comunicazione della Commissione sugli effetti della sentenza della Corte di Giustizia emanata il 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 (Cassis de Dijon)*, in *GUCE*, 1980, n° C 256, 2-3; J-C. MASCLLET, *Les articles 30, 36 et 100 du traité CEE à la lumière de l'arrêt "Cassis de Dijon"*, *Revue trimestrielle de droit européen*, 1980, 611-634;

ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria possono essere accettati. Tuttavia le esigenze imperative devono perseguire un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato e devono soddisfare quattro ulteriori condizioni: devono essere applicate in modo non discriminatorio; trovare la loro giustificazione in ragioni primarie di pubblico interesse; occorre, poi, che siano idonee ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo che perseguono e non devono andare oltre ciò che è necessario per ottenere tale obiettivo.³⁸

La Corte ha giudicato idonea la norma francese oggetto del suo esame facendo un riferimento diretto alla specificità dello sport in generale e del calcio in particolare, nonché alla loro funzione sociale ed educativa, così come citate, nell'art. 165, TFUE para. 1, secondo comma.³⁹

Ovviamente essa sarebbe potuta arrivare alle stesse conclusioni anche solo richiamandosi alla sua giurisprudenza precedente in materia di sport o di esigenze imperative.

Ad ogni modo i giudici hanno ritenuto che *«le società che provvedono alla formazione dei giocatori potrebbero essere scoraggiate dall'investire nella formazione di giocatori giovani qualora non potessero ottenere il rimborso delle somme versate a tal fine nel caso in cui un giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa. Ciò vale, in particolare, per le piccole società che provvedono alla formazione di giovani giocatori, i cui investimenti operati a livello locale nell'ingaggio e nella formazione dei medesimi rivestono importanza considerevole nella realizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport»*.⁴⁰

E ancora: *«un sistema che preveda un'indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa da quella che ne abbia curato la formazione può essere giustificato, in linea di principio, dall'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori»*.⁴¹

In realtà, già a questo punto, è lecito domandarsi se le società possano sentirsi «incoraggiate» a formare calciatori ricevendo *solo* il corrispettivo di un rimborso spese senza poter contare su un guadagno economico (seppur minimo) sugli atleti che hanno coltivato calcisticamente.

E' interessante rilevare come i giudici, abbiano richiamato alla lettera il paragrafo 108 e la prima parte del paragrafo 109 della sentenza *Bosman*, tralasciando completamente l'ultima parte del paragrafo 109 e l'intero paragrafo 110 nei quali era stato affermato che *«le norme sull'indennità di trasferimento*

D. WYATT, *Article 30 EEC and Non-Discriminatory Trade Restrictions*, in *European Law Review* 1981, 185-193; A. MATTERA RICIGLIANO, *La sentenza Cassis de Dijon: un nuovo indirizzo programmatico per la realizzazione definitiva del mercato comune*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1981, 273-286.

³⁸ Cfr. para. 38 della sentenza e giurisprudenza ivi richiamata.

³⁹ Cfr. Corte di Giustizia, sentenza *Bernard*, para. 40, cit.

⁴⁰ Cfr. Corte di Giustizia, sentenza *Bernard*, para. 44, cit.

⁴¹ Cfr. Corte di Giustizia, sentenza *Bernard*, para. 45, cit.

non potevano costituire un mezzo adeguato per conseguire obiettivi legittimi, come la conservazione dell'equilibrio finanziario e sportivo fra le società e il sostegno della ricerca di calciatori di talento e della formazione dei giovani calciatori. Esse infatti non impedivano alle società economicamente più forti di procurarsi i servizi dei migliori calciatori né impedivano che i mezzi finanziari disponibili costituissero un elemento decisivo nella competizione sportiva e che l'equilibrio fra le società ne risultasse notevolmente alterato.

In secondo luogo, le indennità previste dalle dette norme (sull'indennità di trasferimento) si caratterizzavano per incertezza e aleatorietà e, comunque, non avevano alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute dalle società per formare giovani calciatori. Da ultimo, gli stessi scopi potevano essere conseguiti in modo altrettanto efficace con altri mezzi che non intralciavano la libera circolazione dei lavoratori».

Infatti l'avvocato Generale Lenz, nelle sue conclusioni nel caso *Bosman* aveva analizzato in maniera molto dettagliata diverse alternative all'indennità riconosciuta alle società, come ad esempio il *salary cap* (ritenuto però non praticabile), un sistema di mutua ripartizione delle entrate tra le società derivanti dalla vendita dei biglietti allo stadio o, ancora di redistribuzione degli introiti frutto della cessione dei diritti televisivi.⁴²

E' chiaro, quindi, che se i giudici avessero seguito fino in fondo il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza *Bosman* sarebbero forse arrivati a delle conclusioni differenti.

5. Come stabilire i costi relativi alla formazione?

L'indennità di formazione «*dev'essere effettivamente idonea a conseguire tale obiettivo (la formazione degli atleti) e deve risultare proporzionata rispetto al medesimo, tenendo debitamente conto degli oneri sopportati dalle società per la formazione tanto dei futuri giocatori professionisti quanto di quelli che non lo diverranno mai*».⁴³

E' questo, probabilmente, il passaggio più importante dell'intera sentenza ma, al tempo stesso, quello che causa i maggiori problemi di natura esegetica e pratica.

Per poter meglio capire la portata di questo principio è opportuno far riferimento alle conclusioni dell'avvocato generale che *inter alios* aveva fatto una distinzione fra quelli che potremmo definire i costi «collettivi» di formazione e quelli «individuali», prevedendo anche la possibilità – non ritenuta però dalla Corte – che a pagare i costi di formazione fosse lo stesso tirocinante.⁴⁴

⁴² Cfr. Conclusioni dell'Avv. Generale Carl Otto Lenz del 20 settembre 1995, Causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL e altri contro Jean-Marc Bosman e altri*, in *Raccolta*, 1995, I-4921, punto 226.

⁴³ Corte di Giustizia, sentenza *Bernard*, para. 45, cit.

⁴⁴ Cfr. Avvocato Generale, Conclusioni, para. 52-53, 56.

In particolare l'Avvocato Generale riteneva corretto e proporzionato che l'indennità di formazione si basasse sui costi collettivi perché «*se è necessario formare un numero n di giocatori per averne uno destinato ad avere successo professionalmente, allora il costo sopportato dalla società di formazione (ed il risparmio della nuova società) sarà pari al costo di formazione di quel numero n di calciatori. Sembra corretto e proporzionato che l'indennità tra società si basi su tale costo. Per il singolo calciatore, tuttavia, solo i costi individuali della sua formazione sembrano rilevanti*».

In realtà tale enunciato non sembra tener conto dei principi basilari dell'economia di scala secondo cui aumentando la produzione i costi totali si riducono perché quelli fissi si ripartiscono su un volume di prodotto più ampio.⁴⁵

Come già sottolineato, la Corte non ha esplorato la possibilità che i costi di formazione fossero a carico degli stessi atleti, e nemmeno il fatto che l'indennità dovesse essere pagata in maniera proporzionale fra tutte le società che formano gli atleti.

Essa ha fatto riferimento in maniera piuttosto generica ai costi collettivi della formazione. Ma tali costi, a ben vedere, si presentano di difficile quantificazione, specie ove si consideri la decisiva incidenza di una moltitudine di variabili, quali ad esempio, la disponibilità di strutture sportive o l'impiego di personale più o meno specializzato. A ciò si aggiunge, la prassi – diffusa tra le società – di far «lievitare» le spese relative alla formazione al fine di ammortizzare o nascondere altre voci di bilancio o, ancora, il fatto che alcune di esse impongono il pagamento di una somma annuale a carico degli stessi giovani calciatori per poter usufruire dei centri di formazione e addestramento.

Il principio enunciato dalla Corte è senza dubbio vago e, come tale, il rischio che venga «strumentalizzato» dalle varie federazioni per legittimare i propri calcoli è reale, ma si tratta di una scelta precisa da parte dei giudici che, del resto, non potevano fare altrimenti.

Essi, infatti, proprio nel rispetto dell'autonomia delle varie federazioni sportive e nell'ottica della specificità dello sport, ma anche perché non ne hanno le competenze, hanno lasciato agli *stakeholders* (federazioni, leghe, e sindacati di categoria), il compito di negoziare al loro interno i regolamenti federali o i contratti collettivi in materia di indennità di formazione.

Del resto, la stessa FIFA aveva invitato le federazioni nazionali a consultare leghe e sindacati nazionali per meglio definire i costi e per rendere davvero credibile ed efficace il sistema.

6. *L'indennità di formazione nel regolamento FIFA*

La sentenza Bernard ha rappresentato l'occasione per portare all'attenzione

⁴⁵ S. WEATHERILL, *The Olivier Bernard case: how, if at all, to fix compensation for training young players?*, *International Sports Law Journal*, n. 1/2 2010, Asser Instituut, The Hague (Paesi Bassi).

della Corte il Regolamento FIFA sullo Status e sui trasferimenti dei calciatori⁴⁶ (di seguito «il regolamento FIFA») così come modificato a seguito dell'Accordo fra Gentiluomini fra FIFA e Commissione europea nel 2001.⁴⁷

Il regolamento FIFA si applica ai trasferimenti tra società di calcio tra federazioni diverse e contiene disposizioni sull'indennità di formazione qualora un calciatore firmi il suo primo contratto da professionista o venga trasferito prima della fine della stagione in cui cade il suo 23° compleanno.

In base all'art. 20 del Regolamento della FIFA e all'allegato n. 4 del medesimo, l'indennità di formazione è corrisposta alla società o alle società di formazione del calciatore quando egli sottoscrive il suo primo contratto da professionista e, successivamente, ogni volta che viene trasferito come professionista fino al termine della stagione in cui cade il suo 23° compleanno.

Al primo tesseramento come professionista, la società con la quale l'atleta è iscritto corrisponde un'indennità di formazione ad ogni società che abbia contribuito alla sua formazione, in proporzione al periodo trascorso presso ciascuna società. Per i trasferimenti successivi, l'indennità di formazione è dovuta alla società di provenienza solo per il periodo durante il quale egli è stato effettivamente formato da quella società. Il calcolo tiene conto dei costi che la nuova società avrebbe dovuto sostenere se avesse formato essa stessa il calciatore.

In ogni federazione le società sono suddivise in categorie in base all'investimento finanziario nella formazione dei giocatori; per l'Europa sono i seguenti: prima categoria, 90.000 euro; seconda categoria 60.000 euro; terza categoria, 30.000 euro; quarta categoria 10.000 euro.⁴⁸

Tali parametri possono essere rivisti dall'organo competente, ovvero dalla Camera per la Risoluzione delle Controversie in sede di giudizio.

Si tratta di importi indicativi che la FIFA ha elaborato tenendo conto delle informazioni fornite, su base confederativa, dalle associazioni nazionali. In realtà la FIFA aveva richiesto tali informazioni a tutte le 204 federazioni nazionali membri – invitandole peraltro a consultare sia le leghe sia i sindacati dei calciatori per stabilire i costi effettivi della formazione nei propri campionati, valutando stipendi, benefits, contributi assicurativi, tasse, rette scolastiche, viaggi, spese relative all'utilizzo di strutture, stipendi per allenatori, medici, nutrizionisti, ecc. – ricevendo però risposta solo da 23 di esse.

Ai fini dell'analisi della sentenza *Bernard* rileva il fatto che, secondo il meccanismo della FIFA, i costi di formazione per ciascuna categoria corrispondono alla spesa necessaria per formare un calciatore per un anno, moltiplicato per un

⁴⁶ Il testo in lingua italiana del Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori è stato pubblicato in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 5, n. 2, 2009, 163-200.

⁴⁷ Per un'analisi critica R. BLANPAIN, *The Legal Status of Sportsmen and Sportswomen under International, European and Belgian National and Regional Law*, Kluwer Law International, The Hague, 2002.

⁴⁸ Circolare FIFA n. 826 sull'indennità di formazione, disponibile *on line* all'indirizzo web www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/ps%5f826%5fen%5f87.pdf (30 aprile 2010).

«fattore giocatore» medio – ovvero per il rapporto di giocatori che è necessario formare per avere un calciatore professionista.

Tuttavia, per i giocatori che si trasferiscono all'interno dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, da una società di categoria inferiore ad una di categoria superiore, il calcolo è basato sulla media dei costi di formazione delle due società; se si sposta da una categoria superiore ad una inferiore, il calcolo è basato sui costi di formazione della società della categoria inferiore.

Infine è previsto anche un «meccanismo di solidarietà» disciplinato dall'art. 21 e dall'allegato n. 5 del Regolamento FIFA. Se un professionista viene trasferito prima della scadenza del suo contratto, ogni società che ha contribuito alla sua istruzione e formazione nel periodo compreso tra il suo 12° e 23° compleanno riceve una percentuale dell'indennità pagata alla sua società di provenienza. Essa ammonta complessivamente ad un massimo del 5% dell'indennità totale, distribuita nelle diverse stagioni e tra le società interessate.

Nella causa *Bernard* la Commissione europea – sostenuta però anche dai governi francese, italiano e del Regno Unito, – ha fatto espresso richiamo al regolamento FIFA ritenendolo proporzionale all'obiettivo da esso perseguito.⁴⁹ Sebbene, poi, le parti in giudizio, avessero richiesto «esplicitamente o implicitamente che la Corte dia il suo placet alle norme attualmente in vigore»,⁵⁰ opportunamente l'Avvocato Generale ha ritenuto che una specifica approvazione in tal senso non sarebbe stata corretta nel contesto del caso *Bernard*, che concerneva una situazione alla quale le suddette norme non si applicavano all'epoca dei fatti.

Nonostante la Corte non si sia pronunciata sulla compatibilità del Regolamento FIFA in maniera esplicita, essa ha emanato un principio importante sul calcolo dell'indennità di formazione che riflette nella pratica il metodo adottato dalla FIFA nel suo regolamento. Per il futuro ciò non vuol dire, comunque, che quest'ultimo non possa essere considerato illegittimo dalla Corte di giustizia sia alla luce delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori sia in ragione del diritto della concorrenza.

7. *Le «potenziali» implicazioni delle questioni pregiudiziali sul rapporto di lavoro in generale*

La sentenza avrebbe potuto avere degli effetti importanti sul mondo del lavoro in generale dal momento che come rilevato dall'Avvocato Generale nelle sue conclusioni:⁵¹ «*se i principi e le regole del diritto comunitario si applicano a situazioni come quella del calciatore Bernard, allora, di conseguenza, la decisione della Corte avrebbe potuto avere implicazioni maggiori – almeno in teoria – per*

⁴⁹ Corte di Giustizia, *Bernard*, cit., para. 25.

⁵⁰ Corte di Giustizia, Avvocato Generale, Conclusioni, cit., para. 61.

⁵¹ Cfr. punto 29 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale Eleanor Sharpston presentate il 16 luglio 2009, Causa C 325/08, *Olympique Lyonnais c. Olivier Bernard e Newcastle United*, allegato II della presente opera.

i lavoratori e i datori di lavoro in tutti i settori interessati da tali principi e regole».

Dinanzi alla Corte, però, solo il governo dei Paesi Bassi ha evidenziato questa possibilità ovvero che la decisione nella fattispecie avrebbe inevitabilmente interessato qualsiasi datore di lavoro che, avendo investito nella formazione di un dipendente, non fosse disposto poi a vederlo lasciare la sua azienda; ciò al fine di non vedersi privato di quelle abilità nel frattempo acquisite, per metterle al servizio di un datore di lavoro concorrente. In effetti, tale questione concerne il diritto comunitario perché, come ogni restrizione posta alla libertà di un lavoratore di cercare o accettare un altro impiego, potrebbe restringere la sua libertà di circolazione all'interno dell'Unione.

Purtroppo l'Avvocato Generale prima, e la Corte poi, non hanno approfondito, *rectius* non hanno potuto approfondire, la questione per «*la mancanza di sufficienti argomenti*» e «*perché nessuna delle parti presenti in udienza si è soffermata sulla questione, pur essendo stata sollecitata dalla Corte*». ⁵²

In un certo senso, il problema è stato evitato già dall'Avvocato Generale quando ha rilevato che le caratteristiche peculiari dello sport in generale, e del calcio in particolare, non sembrano di estrema importanza per valutare se si sia in presenza di una restrizione vietata alla libertà di circolazione. Tuttavia, esse devono essere considerate attentamente quando si esaminano le possibili giustificazioni nella stessa misura in cui debbano essere considerate anche le specifiche caratteristiche di qualsiasi altro settore. ⁵³

In altre parole lo sport è speciale ma lo è nella stessa misura di altri settori.

In senso opposto si è espressa, invece, parte della dottrina secondo la quale lo sport non si differenzia da altri campi come, ad esempio, quello universitario, in cui ricercatori vengono formati, ma nessuna indennità di formazione è prevista nel caso in cui lascino il proprio posto e si rechino in un'altra università. ⁵⁴

8. *L'impatto sulla disciplina del vincolo sportivo italiano*

Il principio stabilito dalla Corte di Giustizia avrà sicuramente un impatto importante nel nostro ordinamento dal momento che la situazione di Bernard è paragonabile

⁵² Cfr. punto 31 Conclusioni, cit..

⁵³ Cfr. punto 30 Conclusioni, cit..

⁵⁴ S. WEATHERILL, *The Olivier Bernard case: how, if at all, to fix compensation for training young players?*, in *International Sports Law Journal*, n. 1/2, 2010, Asser Instituut, The Hague (Paesi Bassi). L'autore in particolare afferma «*The prospect of receiving training fees might be equally likely to encourage universities or supermarkets to seek new talent and train young workers – but no one suggests that it should accordingly be permitted that universities and supermarkets set up collectively enforced arrangements that inhibit the exercise of contractual freedom by employees once they have been trained. Universities and supermarkets train young talent and try to keep good workers by offering them attractive contractual terms and conditions, whereas, it seems, in football some kind of supplementary industry-wide compensation system may be maintained to benefit the training club. Why is professional football different? Why, in particular, are professional footballers not treated as any other employee would be?*».

mutatis mutandis a quella di un calciatore «giovane di serie» italiano, soggetto al «vincolo sportivo», o a un dilettante, che voglia cambiare squadra.

Limitandoci al calcio, le Norme Organizzative Interne Federali (di seguito NOIF)⁵⁵ della Federazione Italiana Giuoco Calcio statuiscono che, al di fuori dei professionisti, i calciatori tesserati sono suddivisi in «giovani» – ripartiti in varie categorie – e «non professionisti» (comunemente definiti «dilettanti»).

In particolare, i «giovani» che al compimento del 14° anno di età siano tesserati per una società affiliata ad un lega professionistica assumono la qualifica di «giovani di serie».⁵⁶

Con il tesseramento, essi sono vincolati sino al compimento del 19° anno di età alla società di appartenenza alla quale, in virtù dell'art. 33, comma 2, NOIF è riconosciuta un diritto potestativo di sottoscrivere il primo contratto da professionista con il giovane di serie; tale diritto deve essere esercitato nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento. I dilettanti, invece, sono vincolati con il loro sodalizio di appartenenza fino ai 25 anni di età.⁵⁷

Volendo applicare il principio sancito dalla sentenza Bernard al caso italiano con riferimento agli atleti dilettanti la disciplina federale potrebbe essere ritenuta legittima in funzione dello scopo perseguito (tutela dei vivai) in quanto consente al club di procedere alla formazione ed all'addestramento dei giovani atleti.

Tuttavia, dal compimento del 18° anno di età in poi, il vincolo è senz'altro sproporzionato ed irragionevole, in funzione della sua durata, e limita ingiustificatamente la libertà contrattuale dell'atleta a tutto vantaggio del club di appartenenza.

Nell'ipotesi in cui al dilettante sia offerto un contratto da professionista da una società in un diverso Stato membro dell'Unione europea, il vincolo costituisce senz'altro un ostacolo alla sua libera circolazione.

L'art. 32 NOIF, quindi, potrebbe essere ritenuto contrario all'art. 45 TFUE ed all'art. 1 del Regolamento CEE 1612/68,⁵⁸ in quanto ostativo sia alla libera circolazione dello sportivo sia al suo diritto di accedere ad un'occupazione retribuita (come professionista) in un diverso Stato membro.

Non è un caso, infine, che il vincolo è previsto solo nell'ordinamento sportivo italiano e non in quello degli altri Paesi europei, ma la speranza è che venga abolito presto.

⁵⁵ Le Norme Organizzative Interne Federali della Federazione Italiana Giuoco Calcio sono consultabili *on line* sul sito www.figc.it/it/86/3827/Norme.shtml (30 aprile 2010).

⁵⁶ Per un'analisi critica delle NOIF, cfr. P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, cit.

⁵⁷ Cfr. P. AMATO, *ibidem*.

⁵⁸ Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, GU L. 257 del 19 ottobre 1968, 2–12.

Conclusioni: la sentenza Bernard, un'opportunità per tutti!

La Corte di Giustizia ha emanato la sentenza Bernard in un momento storico particolare ovvero a soli quattro mesi dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel quale si trova un riferimento esplicito alla specificità dello Sport.

Per certi versi non si tratta di una sentenza innovatrice perché la Corte di Giustizia, ancora una volta, ha ribadito che lo sport non esula dall'ambito di applicazione del diritto europeo. In quest'ottica il riferimento all'art. 165 TFUE non muta l'orientamento della Corte che, infatti, continua a prendere in considerazione le peculiarità di questo settore sempre nel rispetto delle libertà fondamentali dei cittadini europei.

La specificità dello sport può costituire una giustificazione alle eventuali restrizioni contenute in determinate misure nazionali purché tutte le condizioni previste dalla ormai consolidata giurisprudenza europea in materia di esigenze imperative siano soddisfatte.

Con riferimento alla legittimità dell'indennità di formazione, il principio che richiama i costi effettivi della formazione in un certo senso è semplice e logico ma la sua implementazione sarà piuttosto difficile per le questioni lasciate inevitabilmente aperte circa il metodo e il calcolo dell'indennità di formazione.

Del resto i giudici hanno potuto dare solo delle indicazioni generali lasciando alle singole federazioni il compito di quantificare i costi nel rispetto della loro autonomia e tenendo conto delle peculiarità di ciascuna disciplina.

Indipendentemente dallo sport interessato, però, nel momento in cui sia prevista un'indennità di formazione, essa deve essere adeguata ovvero deve riflettere i costi *effettivi* della formazione, secondo dei criteri determinati in anticipo. Inoltre l'indennità deve distribuirsi – in maniera proporzionale – fra tutte le società che hanno contribuito alla formazione degli atleti (quindi, non solo all'ultima società dilettantistica come prevede, invece, la risalente ed ormai inadeguata legislazione italiana⁵⁹); soprattutto, essa deve essere ragionevolmente quantificata in modo da non ostacolare le libertà dei calciatori da una parte, e l'interesse delle società ad acquisire calciatori di talento sul mercato dall'altra.

Ovviamente un meccanismo sull'indennità di formazione che possa essere dichiarato legittimo alla luce del diritto europeo e che, allo stesso tempo, possa definirsi anche credibile deve essere concepito di comune accordo con leghe e sindacati di categoria.

⁵⁹ In particolare l'art. 6, comma 1, della Legge 91/81 sul professionismo sportivo statuisce – in via generale – che, nel caso di primo contratto «*deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile*». Il comma 2 del medesimo articolo afferma che «*alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta*».

In questi termini, la sentenza della Corte – seppur non rivoluzionaria – va intesa come un’opportunità per tutte le parti interessate per modificare in maniera concertata i regolamenti federali al fine di uniformarsi ai principi stabiliti a livello europeo.

Nei capitoli che seguono saranno analizzati – a livello nazionale – i regolamenti delle principali federazioni sportive, al fine di verificare se, ed in che misura, la sentenza *Bernard* potrà incidere sugli aspetti relativi alle indennità di formazione e di addestramento, o sugli eventuali istituti del vincolo sportivo e sulle limitazioni, ove previste, imposte agli atleti nelle diverse discipline.

CAPITOLO II

**IL VINCOLO SPORTIVO E LE INDENNITÀ DI FORMAZIONE E DI
ADDESTRAMENTO NEL SETTORE CALCISTICO ALLA LUCE
DELLA SENTENZA *BERNARD*: IL FINE CHE NON SEMPRE
GIUSTIFICA I MEZZI**

di *Paolo Amato**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La suddivisione tra sportivi professionisti e dilettanti: la causa di tutti i mali? – 3. L'esatto *modus procedendi* nella qualificazione del rapporto di lavoro sportivo – 3.1 (Segue) L'esatta qualificazione degli sportivi alla luce dei principi dell'ordinamento giuslavoristico – 4. Classificazione degli atleti ed imposizione del vincolo sportivo – 4.1 Le ipotesi di trasferimento dei giovani atleti e dei dilettanti – 4.2 Le ipotesi di svincolo e le restrizioni alla libertà dell'atleta – 5. Brevi riflessioni sulla natura del vincolo sportivo – 5.1 I profili di illegittimità del vincolo sportivo – 5.1.1 L'illegittimità alla luce del diritto interno – 5.1.2 L'illegittimità alla luce del diritto comunitario – 6. Le ipotesi relative al diritto di opzione riconosciuto alla società di appartenenza – 6.1 Le limitazioni nell'accesso dei giovani di serie al mercato dei «professionisti»: il caso *Bernard* – 6.2 L'illegittimità della fattispecie *sub art.* 116 delle NOIF – 7. Le indennità di formazione e di addestramento nella normativa FIGC – 7.1 L'impatto della sentenza *Bernard* sul sistema di indennità previsto dalle NOIF – 7.2 Una breve analisi della *training compensation* e del *solidarity mechanism* introdotti dalla FIFA – 8. Conclusioni

1. Introduzione

Oggetto del presente contributo è l'analisi giuridica del «vincolo sportivo» imposto dalla normativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) agli sportivi, ed in particolare alla categoria degli atleti classificati dalla stessa FIGC come giovani (nelle categorie che vedremo), giovani di serie e dilettanti, nonché delle indennità di formazione e di addestramento, oggetto di recente esame da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Nell'accingermi a scrivere – prima ancora di rileggere le norme da

* Avvocato, Monaco Studio Legale. Dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università degli Studi di Trento. Consulente dell'Associazione Italiana Calciatori.

commentare – mi sono interrogato sul reale significato della parola vincolo, al di là dello stesso senso che il diritto voglia attribuire a tale termine.

Vi sono alcuni termini di inequivocabile significato, i quali – seppur utilizzato in contesti differenti – non mutano nella loro sostanza, come nel caso del vocabolo «vincolo», ovvero, letteralmente, «*laccio, legame o catena*».¹

E' proprio nell'ottica di una limitazione dei diritti dell'atleta – e nel caso di specie dei calciatori – che sarà analizzata sia la normativa sul vincolo sportivo sia quella relativa all'indennità di formazione e di addestramento, disciplinati dalla legge. 23 marzo 1981, n. 91,² dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF)³ e, per quanto concerne il sistema di indennità a livello internazionale, dalla stessa regolamentazione FIFA in materia.⁴

Saranno quindi posti degli interrogativi in relazione alla stessa *ratio* e necessità di un istituto giuridico, quale il vincolo sportivo – ostativo alla piena esplicazione dei diritti fondamentali dell'atleta – nonché alla stessa disciplina dell'indennità di formazione nel settore calcistico, evidenziandone gli eventuali profili di illegittimità alla luce sia del diritto interno sia del diritto comunitario.

Da un punto di vista metodologico, si procederà prima all'analisi della normativa in materia di qualificazione dello sport dilettantistico, dalla quale discende l'imposizione del vincolo ai giovani atleti ed ai calciatori dilettanti, esaminando poi le disposizioni in materia di indennità di formazione, attraverso i dovuti riferimenti, ove del caso, alla normativa FIFA rilevante ed ai fondamentali principi del diritto comunitario, così come applicati dalla Corte di Giustizia al settore sportivo.

Infine, alla luce della sentenza *Bernard*,⁵ ampiamente commentata nel capitolo introduttivo, saranno analizzate le disposizioni federali che necessitano di essere riformate per adeguarne i contenuti ai principi espressi dalla medesima sentenza.

2. *La suddivisione tra sportivi professionisti e dilettanti: la causa di tutti i mali?*

Correva l'anno 1981 e il Parlamento Italiano adottava la (oramai) ben nota legge n. 91 sul «professionismo sportivo», mediante la quale si decideva di «classificare»

¹ Cfr. LO ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, a cura di N. Zingarelli, voce «Vincolo».

² Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, pubblicata in *Gazz. Uff.* del 27 marzo 1981, n. 86.

³ FIGC, Norme Organizzative Interne, disponibili *on line* all'indirizzo web www.figc.it (aprile 2010).

⁴ Ci si riferisce, in particolare, al Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, disponibile *on line* all'indirizzo web www.fifa.com (aprile 2010) ed alle rilevanti circolari FIFA in materia; sull'argomento si veda M. BAKKER, *The training compensation system*, in *The International Sports Law Journal*, n. 1-2, 2008, 29; J. SOEK, *The prize for freedom of movement: the Webster case*, in *The International Sports Law Journal*, n. 1-2, 2008, 24.

⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2010, C-325/08, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 6, n. 1, 2010.

e di «suddividere» – per via normativa – gli sportivi in due categorie fondamentali: «professionisti» e «dilettanti».

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 91/1981 sono definiti professionisti «*gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica*».

Lo stesso art. 7 dello Statuto della FIGC⁶ riprende, in parte, le disposizioni dell'art. 2 della L. n. 91/1981 ed afferma che «*I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani [...]*», senza però indicarne le caratteristiche peculiari.

La legge definisce (almeno in parte) l'atleta professionista, come colui che esercita l'attività sportiva a titolo oneroso, delegando contestualmente le diverse Federazioni (nell'ambito della propria sfera di competenza) a qualificare – per ogni singola disciplina e nell'ambito delle direttive stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) – gli atleti professionisti e quelli dilettanti.

Tutto ciò che non è ricompreso nella definizione di professionista rientra, di conseguenza, nella sfera dilettantistica, poiché la stessa legge n. 91 non definisce (e non potrebbe, trattandosi di un atto circoscritto al solo «professionismo sportivo») la categoria degli atleti dilettanti; è quindi spettato alle Federazioni, discrezionalmente, il compito di «elevare» a professionisti o «declassare» a dilettanti l'una piuttosto che l'altra categoria di atleti; nel calcio, ad esempio, tale differenziazione è operata sulla base della mera partecipazione a certi campionati piuttosto che ad altri.

In tale contesto, le singole Federazioni hanno agito con arbitrio, anche alla luce del fatto che il CONI si è ben guardato dall'adottare precise direttive in materia,⁷ così come richiesto, invece, dall'art. 2 della Legge n. 91/1981. Ed è così che, ad esempio, laddove un calciatore militante in serie C2 italiana è stato qualificato dalla FIGC come professionista, un pallavolista di serie A1 (ben più remunerato e con un apporto di energie psicofisiche di maggiore intensità rispetto a quella di un calciatore di Serie C2) è stato definito dalla Federazione di appartenenza (i.e. la FIPAV), come dilettante, nonostante egli sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare del club di appartenenza, sia obbligato a partecipare ad intense sedute di allenamento, sotto la direzione ed il controllo dell'allenatore e quindi della società, partecipi a ritiri pre-campionato e sia tenuto a garantire un'adeguata attività preparatoria alla prestazione resa nelle competizioni cui lo stesso club partecipa.⁸

⁶ FIGC, Statuto, disponibile *on line* all'indirizzo web www.figc.it, voce «Norme».

⁷ Il CONI, difatti, con Delibera del 22 marzo 1988, n. 469 si è limitato ad affermare che «*L'attività sportiva professionistica è quella definita o inquadrata come tale dalle norme statutarie delle federazioni sportive nazionali, approvate dal CONI, in armonia con l'ordinamento delle rispettive federazioni internazionali interessate*».

⁸ Per approfondimenti: G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in L. Cantamessa,

Allo stesso modo, paradossale ed emblematica è la discrasia esistente nell'ambito del calcio: un atleta di serie D è qualificato dalla FIGC come dilettante, mentre un calciatore che milita nella Serie C2 (divisione immediatamente superiore) è un professionista, il tutto senza alcun riguardo all'effettivo svolgimento dell'attività dell'uno piuttosto che dell'altro atleta o alla remunerazione da essi percepita (in alcuni casi coincidente o addirittura superiore in Serie D rispetto alla Serie C2).

Gli esempi che precedono sono *self-explanatory* e non richiederebbero ulteriori commenti (o critiche, se si preferisce) ma si rendono necessarie alcune considerazioni in merito alla irrazionalità ed insensatezza della suddivisione tra professionismo e dilettantismo.

Nel tentativo di fare (si spera) chiarezza sul punto, l'analisi che si intende condurre – e che trova fondamento sia nell'ordinamento interno sia in quello comunitario – passa attraverso la corretta qualificazione dell'attività dilettantistica e muove da un assunto fondamentale: «ogni attività umana economicamente rilevante può essere espletata nelle forme del rapporto di lavoro subordinato ovvero di quello autonomo, in relazione alla scelta liberamente compiuta dalle parti circa lo schema maggiormente idoneo a soddisfare i loro rispettivi interessi».⁹

Pertanto, la qualificazione di un atleta come «professionista» o «dilettante» è diversa e distinta da quella di uno sportivo come «lavoratore subordinato» o «lavoratore autonomo»; ne discende che una corretta operazione interpretativa deve, *in primis*, stabilire se una certa attività sportiva rappresenti – nei fatti – un'attività lavorativa, salvo poi decidere se essa rientri nella categoria del lavoro autonomo o subordinato.

L'art. 2 della Legge n. 91/1981, come in parte sopra accennato, prova a rispondere a tale esigenza interpretativa, con risultati non condivisibili. Da un lato, difatti, si afferma che atleta professionista è colui che esercita «a titolo oneroso» e con carattere di «continuità» l'attività sportiva, mentre dall'altro si minimizza la portata degli stessi criteri da esso identificati, delegando alle Federazioni l'arduo compito di operare tale distinzione.

Ma tale non è (e non potrebbe essere) il modo corretto per stabilire se ed in che misura una prestazione sportiva possa essere qualificata come professionistica o dilettantistica, tanto più se da tale suddivisione ne deriva un disconoscimento, per quanto concerne l'atleta dilettante, di buona parte dei diritti fondamentali dei quali godono, invece, i professionisti.

La principale conseguenza di tale suddivisione – e che attiene, in particolare, all'oggetto del presente lavoro – è la seguente: non essendo qualificabile l'attività

G. M. Riccio, G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 171.

⁹ L. MENGONI, *Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi (studio critico)*, in *Riv. Dir. Comm.*, I, 1954, 185 e ss.; Cfr. G. SANTORO PASSARELLI, G. PELLACANI, *Subordinazione e lavoro a progetto*, in L. Galantino, G. Perone, G. Prosperetti, P. Sandulli, G. Santoro Passarelli, *Il nuovo diritto del lavoro*, Utet, 2008, 206; M. RINALDI, *Lavoro subordinato*, in AA.VV., *Nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, Vol. 4, Utet, 2008, 7. In giurisprudenza si veda sul punto: Cass. Civ., sentenza del 23 novembre 1998, n. 11885, in *Mass. Giur. It.*, 1998, 2435; Cass. Civ., sentenza del 9 giugno 1998, n. 5710, in *Mass. Giur. It.*, 1998.

del dilettante come lavorativa e, per l'effetto, non potendo lo sportivo dilettante sottoscrivere un valido contratto di lavoro (facoltà riconosciuta, invece, ai professionisti) la Federazione ha introdotto nell'ordinamento sportivo l'istituto del vincolo, che lega l'atleta – indissolubilmente, salvo alcune eccezioni – alla società per la quale è tesserato, comprimendo il fondamentale diritto della persona ad esercitare liberamente l'attività sportiva nelle forme ritenute più opportune o soddisfacenti.

In altre parole, il vincolo sportivo è diretta conseguenza della qualificazione dell'atleta come dilettante e nasce dall'esigenza di sopperire alla necessità di giustificare il rapporto che, conseguentemente al tesseramento, si instaura tra lo sportivo ed il *club* di appartenenza e che, in molti casi, altro non è che un vero e proprio rapporto di lavoro.

Risulta quindi necessario chiarire cosa si intenda nell'utilizzare il termine «lavoratore» – che, nella formulazione della legge n. 91/1981 è assimilabile, se non addirittura sinonimo, di professionismo – e cosa significhi esattamente la parola «dilettante».

Da un punto di vista etimologico, per «lavoratore» deve intendersi la persona che (in forma autonoma o subordinata) impiega le proprie energie fisiche ed intellettuali nell'esercizio di un'attività produttiva di un bene, di un servizio o di un'opera, al fine di trarne profitto e/o i mezzi necessari al sostentamento; il termine «dilettante», invece, individua una persona che pratica un'attività sportiva per pura passione – e, quindi, per *hobby* – senza che l'aspetto economico risulti rilevante o dirimente.

Come vedremo, soprattutto alla luce dei fondamentali principi del diritto comunitario, il senso etimologico dei suddetti termini non si differenzia, nei fatti, dalla qualificazione della figura del lavoratore e dello sportivo, operata nel tempo dalla Corte di Giustizia.

Se quanto sopra affermato è corretto, il legislatore ha imprudentemente utilizzato – ed aprioristicamente ha introdotto nell'ordinamento sportivo, senza alcuna logica o finalità apprezzabili – una categoria (meta-giuridica), ovvero quella del dilettante, nella quale sono state ricomprese situazioni giuridiche estremamente differenti e tra loro inconciliabili, accumulando lo *status* di persone che praticano lo sport per pura e semplice esigenza di svago alla situazione dell'atleta che, seppur qualificato come dilettante, svolge agonisticamente un'attività sportiva per trarne un sostentamento economico.

La qualificazione del rapporto di lavoro sportivo, di contro, deve essere operata sulla base dell'effettiva natura della prestazione resa, nell'intento di liberare gli atleti dilettanti (ma professionisti di fatto) dalle limitazioni che impediscono la piena esplicazione dei loro diritti ed il giusto riconoscimento della libertà professionale.

3. *L'esatto modus procedendi nella qualificazione del rapporto di lavoro sportivo*

Al di là del *nomen juris* utilizzato dalle Federazioni, la corretta distinzione tra professionista e dilettante non può che essere desunta dall'analisi fattualistica della prestazione sportiva, partendo dall'esame riguardante proprio la rilevanza economica (o meno) dell'attività resa dall'atleta, tenuto conto dei fondamentali principi espressi a livello comunitario.

La Corte di Giustizia ci offre il primo spunto per comprendere come debba essere qualificata la prestazione lavorativa e come, in relazione al mondo sportivo, i principi da essa espressi possano essere correttamente applicati.

Nella sentenza *Levin*, essa ha chiarito che la nozione di «lavoratore» e di «attività lavorativa» subordinata, in quanto strumentali all'applicazione di una delle libertà fondamentali del Trattato (i.e. la libera circolazione dei lavoratori), non possano essere oggetto di interpretazione restrittiva, ad opera degli Stati membri; per determinarne il significato è necessario avvalersi di criteri interpretativi generalmente ammessi, assumendo come base il senso che correttamente deve attribuirsi a tali termini.¹⁰

Le espressioni lavoratore e attività subordinata – sempre a giudizio della Corte – non possono essere definite mediante il semplice rinvio alla normativa degli Stati membri, bensì devono essere oggetto di definizione ad un livello più generale, avendo esse «portata» o «valenza» comunitaria.¹¹

Se così non fosse, stante la discrezionalità attribuita al legislatore di ogni singolo Paese, si rischierebbe di compromettere l'efficacia stessa del diritto alla libera circolazione dei lavoratori,¹² poiché «*la portata di queste espressioni potrebbe venir fissata e modificata unilateralmente, eludendo il controllo delle istituzioni comunitarie, dalle norme nazionali, che potrebbero quindi escludere ad libitum determinate categorie di persone dalla sfera d'applicazione del trattato*».¹³

Nella stessa sentenza, infine, la Corte ha sancito un ulteriore concetto, assolutamente non trascurabile: ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro risulta irrilevante l'importo percepito, a titolo di retribuzione, poiché: «*le nozioni di "lavoratore" e di "attività subordinata" vanno intese nel senso che le norme relative alla libera circolazione dei lavoratori riguardano anche coloro che svolgono o che intendono svolgere soltanto un'attività subordinata a orario*

¹⁰ Corte di Giustizia, sentenza del 23 marzo 1982, 53/82, *Levin*, in *Raccolta*, 1982, 1035, punto 9. Cfr., in dottrina, M. ROCCELLA T. TREU, *Diritto del lavoro della Comunità europea*, Cedam, Padova, 2007, 78.

¹¹ Corte di Giustizia, sentenza del 9 giugno 1999, C-337/97, *Meeusen*, in *Raccolta*, 1997, I-3289, punto 13.

¹² Per approfondimenti si veda M. COLUCCI, *Libera circolazione delle persone*, in M. Colucci, S. Sica, *L'Unione Europea, Principi – Istituzioni – Politiche – Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 2005, 168; G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Cedam, Padova, 2008, 492.

¹³ Corte di Giustizia, sentenza del 23 marzo 1982, *Levin*, cit., punto 11; sentenza del 19 marzo 1984, 75/63, *Unger*, in *Raccolta*, 1984.

ridotto e che percepiscono o percepirebbero, per questo motivo, solo una retribuzione inferiore a quella minima garantita nel settore considerato. E' impossibile fare distinzioni in proposito, tra coloro che si accontentano di questi introiti e coloro che li integrano con altri redditi, provenienti da beni patrimoniali o dall'attività lavorativa di familiari con essi conviventi».

In tale contesto, significativa è poi la sentenza *Lawrie-Blum*,¹⁴ ove la Corte si è pronunciata sulla distinzione tra lo *status* di tirocinante e quello di lavoratore, affermando il principio in base al quale «*il solo criterio per l'applicazione dell'art. 48 [art. 45 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea] è l'esistenza di un rapporto di lavoro indipendentemente dalla natura giuridica di tale rapporto e dallo scopo perseguito*»¹⁵, individuando poi le caratteristiche essenziali della nozione di lavoratore «*nell'effettiva corresponsione di prestazioni e il pagamento di una retribuzione*»,¹⁶ indipendentemente anche dalla stessa natura della retribuzione, la quale potrebbe addirittura essere in natura e, come sopra riportato, inferiore ai minimi reddituali previsti dalla legislazione di uno Stato membro¹⁷ o, perfino, con partecipazione agli utili.¹⁸

In buona sostanza, la qualificazione di una certa attività come lavorativa va indagata caso per caso, non vive di definizioni preordinate per legge, ma si basa sulla sussistenza di certi criteri, ovvero la prestazione di un'attività dietro il pagamento di una retribuzione, la quale – come abbiamo visto – non dovrà nemmeno essere sufficiente al sostentamento del lavoratore.

La nozione di lavoratore subordinato, poi, è strettamente legata all'esistenza di alcune condizioni, riferibili sia alla persona sia alla natura dell'attività svolta; per tale ragione è da considerarsi lavoratore dipendente «*la persona che, per un certo periodo di tempo, esegue a favore di un'altra e sotto la direzione di questa prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione*».¹⁹

Elemento pregnante la suddetta nozione è quindi la soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore e la corresponsione – per l'attività resa – di una remunerazione.

Tuttavia, i principi sopra espressi appartengono ad un ordinamento, quello

¹⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, 66/85, in *Raccolta*, 1986, 2121.

¹⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, *Lawrie-Blum*, cit., punto 15.

¹⁶ Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, *Lawrie-Blum*, cit., punto 15.

¹⁷ Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, *Lawrie-Blum*, cit., punto 20; in dottrina si veda M. COLUCCI, *La libera circolazione delle persone*, cit., 168-171; R. BLANPAIN, M. COLUCCI, *Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull'ordinamento italiano*, Cedam, Padova, 2000, 255.

¹⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 14 dicembre 1989, *Agegate*, 3/87, in *Raccolta*, 1989, 4459, punto 36, ove si afferma che «*la mera circostanza che la retribuzione di una persona avvenga "in partecipazione" e sia eventualmente calcolata su base collettiva non è atta ad escludere la sua qualità di lavoratore*».

¹⁹ Corte di Giustizia, sentenza del 12 maggio 1998, C-85/96, *Martinez Sala*, in *Raccolta*, I-2691, punto 32; sentenza del 10 maggio 2001, C-389/99, *Rundgren*, in *Raccolta*, I-3731, punto 32. Per approfondimenti: K. LENAERTS, P. V. NUFFEL, *Constitutional law of the European Union*, Sweet&Maxwell, London, 2006, 174.

comunitario, teoricamente distinto da quello sportivo, tant'è che le Federazioni, sia nazionali che internazionali, hanno da sempre difeso l'autonomia e la specificità dello sport; nella sentenza *Bosman*, ad esempio, la UEFA affermava che «le autorità comunitarie hanno sempre rispettato l'autonomia dell'attività sportiva, che è difficilissimo distinguere gli aspetti economici del calcio da quelli sportivi e che una pronuncia della Corte sulla situazione degli sportivi professionisti potrebbe rimettere in discussione l'intera organizzazione del gioco del calcio».²⁰

Al fine di chiarire meglio gli aspetti connessi alla qualificazione del rapporto di lavoro sportivo, in relazione all'autonomia ed alla specificità dell'ordinamento sportivo, i giudici hanno chiarito – a più riprese – che l'attività sportiva rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario purché essa sia configurabile come attività economica, ovvero come attività retribuita;²¹ ad esempio, l'ipotesi di un calciatore «professionista» o «semi-professionista» che svolge un lavoro subordinato, o effettua prestazioni di servizi retribuite, soddisfa tale esigenza.²²

Conseguenza di quanto appena affermato è che le libertà fondamentali di circolazione trovano applicazione anche agli sportivi che si spostano da uno Stato all'altro per esercitare un'attività lavorativa, in forma autonoma o subordinata, o rispondono ad un'offerta di lavoro concreta proveniente da un diverso Stato membro.²³

Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia è emerso un ulteriore e

²⁰ Corte di giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, C-415/93, *Bosman*, in *Raccolta*, 1995, punto 71.

²¹ Vedi al riguardo Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 1976, causa 13/76, *Donà c. Mantero*, in *Raccolta*, 1976, 1333, punto 12; sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Union Royale belge des sociétés de football association ASBL e a. c. Fean-Marc Bosman e a.*, in *Raccolta*, 1995, I 4921, punto 73; sentenza *Deliège c. Ligue francophone de judo*, causa C-51/96 e *François Pacquéé*, causa C-191/97, in *Raccolta*, 2000, I-2549, punto 41; sentenza del 13 aprile 2000, causa C-176/96, *Lehtonen e Castors Braine*, in *Raccolta*, 1996, I 2681, punto 32; da ultimo Corte di giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, procedimento C-519/04 P, *David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, punto 22. Per approfondimenti in dottrina si veda: M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol.2, n. 2, 2006, 15; P. AMATO, *La libera circolazione degli sportivi*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 197; J. ZYLBERSTEIN, *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 59-61; F. HENDRICKX, *Future direction of Sports Law*, in R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx (a cura di) *The Future of Sports Law in the European Union. Beyond The EU Reform Treaty and the White Paper*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2008, 16-17; M. COLUCCI, *Sport in the EU Treaty. In the name of Specificity and Autonomy*, in R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx, *The Future of Sports Law in the European Union*, cit., 29-32.

²² Corte di giustizia, sentenza del 14 luglio 1976, causa 13/76, *Donà*, in *Raccolta*, 1333, punto 12. Cfr. Per approfondimenti in materia di qualificazione dello sportivo dilettante in relazione alle pronunce della Corte di Giustizia si veda: E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, ESI, Napoli, 2008.

²³ Per approfondimenti si rinvia ai paragrafi 5.1.3 e 6.1 del presente capitolo. In giurisprudenza si veda: Corte di giustizia, sentenza del 27 gennaio 2000, C-190/98, *Graf*, in *Raccolta*, 2000, I-493, punto 23.

fondamentale principio: al di là della qualificazione operata dalle Federazioni (e, quindi, del *nomen juris* da esse utilizzato), ciò che rileva ai fini della corretta valutazione di un'attività sportiva è il concreto atteggiarsi della prestazione resa dall'atleta e la sua rilevanza economica; nulla di più, nulla di meno.

Nella sentenza *Deliège*, si legge che «*la semplice circostanza che un'associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell'art. 2 del Trattato*»; nella sentenza *Lehtonen*, invece, i Giudici affermano che la nozione di lavoratore «*non può essere interpretata in vario modo, con riferimento agli ordinamenti nazionali, ma ha portata comunitaria*» e che essa «*dev'essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate*».²⁴

La stessa attività sportiva è quindi assoggetta alla disciplina relativa alla libera circolazione dei lavoratori nella misura in cui gli atleti partecipino, in maniera economicamente rilevante, al mercato unico.²⁵

L'indagine appena condotta non rappresenta un mero esercizio di stile, bensì un'analisi ineludibile al fine di comprendere a pieno come il diritto comunitario possa incidere sul diritto sportivo e di come anche le norme adottate da associazioni sportive – ed in particolare le disposizioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro – non siano immuni dal diritto comunitario e debbano risultare compatibili con i principi espressi dalla Corte di Giustizia.

3.1 (Segue) *L'esatta qualificazione degli sportivi alla luce dei principi dell'ordinamento giuslavoristico*

Effettuata la disamina dei principi comunitari, è di fondamentale importanza analizzare anche la qualificazione del lavoro sportivo alla luce del diritto interno e delle rilevanti pronunce della giurisprudenza, la quale non si discosta, bensì avvalora le conclusioni dei giudici comunitari.

Il principio fondamentale sul quale basare il corretto inquadramento del rapporto di lavoro è il seguente: ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il «*nomen juris*» utilizzato dalle parti, se costituisce elemento certamente rilevante, non esime l'interprete dall'accertamento delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.²⁶

²⁴ Cfr. L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella Giurisprudenza Comunitaria*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 42; in giurisprudenza si veda Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, *Deliège*, cit., punto 46; sentenza del 13 aprile 2000, causa C-176/96, *Lehtonen e Castors Braine*, cit., punto 45.

²⁵ S. NAPPI, *Libera circolazione dei lavoratori subordinati*, in F. Carinci, A. Pizzoferrato, *Diritto del lavoro dell'Unione Europea*, Utet, Torino, 2010, 259.

²⁶ Trib. Milano, 6 maggio 2009, in *Lav. Giur.*, n. 8, 2009, 848; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 luglio 2004, n. 13884; Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2004, n. 4797; Cass. Civ., Sez. Lav., 28 marzo 2002, n. 1685, in *Lav. Giur.*, 2004, 992; Cass. Civ., Sez. Lav., 28 marzo 2003, n. 4770, in *Mass.*

Dalla stessa giurisprudenza interna è inoltre rilevabile il principio in base al quale «ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo; l'effettiva qualificazione del rapporto dipende da come le parti in concreto riempiono lo schema contrattuale formalmente adottato, non rilevando il "nomen juris" ma il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro [...]».²⁷

La sentenza riportata fornisce un considerevole assist (per rimanere in tema calcistico) in merito al corretto inquadramento della figura dello sportivo dilettante ed alle discrasie rinvenibili nella legge n. 91/1981.

Seppur l'art. 2 della legge n. 91/1981 operi, tassativamente, una distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti, ed al contempo indichi i soggetti ai quali la medesima legge non debba trovare applicazione, il rapporto di lavoro di quest'ultimi può (e deve) essere comunque assoggettato alle norme generali che disciplinano il rapporto di lavoro, sia esso autonomo o subordinato;²⁸ per quanto concerne poi l'accertamento della sussistenza di un vincolo di subordinazione, esso non può che essere accertato di volta in volta, in relazione al caso concreto, in applicazione dei criteri indicati dal diritto comune del lavoro.²⁹

La legge n. 91/1981 suddivide gli atleti in professionisti (tra i quali rientrano, ai sensi dell'art. 2 della stessa legge, «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici», elencazione da intendersi, ad avviso di chi scrive, come tassativa³⁰) e dilettanti, fornisce – nell'ambito del solo sport professionistico – gli indici di subordinazione necessari alla qualificazione del rapporto ed aggiunge che «la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge», ponendo quindi una presunzione di subordinazione per il solo rapporto di lavoro dell'atleta professionista.³¹

Giur. Lav., n. 6, 2004, 7; App. Bari, 18/01/2002, *Lav. Giur.*, 2002, 484; App. Roma, 29 maggio 2000, in *Lav. Giur.*, 2001, 591; Cass. Civ., Sez. Lav., 4 marzo 1998, n. 2370, in *Mass. Giur. It.*, 2008.

²⁷ Trib. Milano, 26 gennaio 2010, disponibile *on line* all'indirizzo web www.plurisonline.it (aprile 2010); Trib. Pordenone, 12 marzo 2009, disponibile *on line* all'indirizzo web www.plurisonline.it (aprile 2010); Trib. Novara, 12 marzo 2009, disponibile *on line* all'indirizzo web www.novaraius.it (aprile 2010).

²⁸ Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 11 aprile 2008, n. 9551, in *Mass. Giur. It.*, 2008; in dottrina si veda R. FAVELLA, *Il rapporto di lavoro dell'arbitro di calcio*, in *Lav. Giur.*, n. 12, 2009, 1256.

²⁹ Cass. Civ., Sez. Lav., 8 settembre 2006, n. 19275, in *Mass. Giur. It.*, 2006.

³⁰ Si veda sul punto: L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 151; E. PICCARDO, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all'art. 2*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, 563. Di diverso avviso (ovvero schierati per la non tassatività dell'elencazione): G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, in *Giust. Civ.*, Fasc. II, 1993, 210; M. DE CRISTOFARO, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all'art. 4*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, 576; A. BARBARITO MARANI TORO, *Problematiche della legge n. 91/1981*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1983, 30.

³¹ Cfr. L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 154; G. VIDIRI, *La disciplina del*

Di contro, la prestazione di lavoro sportivo è (o meglio, secondo la formulazione letterale della norma deve essere) oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei requisiti indicati dalla stessa legge n. 91/1981.³²

Seguendo la lettera della stessa legge:

- il mondo dello sport è da suddividersi in professionisti e dilettanti, secondo la qualificazione offerta dalle singole Federazioni, per quanto concerne l'ambito di loro competenza;
- soltanto ad alcuni atleti è concesso il vantaggio di appartenere alla categoria dei professionisti, con conseguente applicazione dei diritti di cui alla legge n. 91/1981;
- soltanto il rapporto di lavoro dell'atleta professionista si presume essere subordinato;
- in presenza di alcune circostanze, detto rapporto può essere oggetto di un contratto di lavoro autonomo.

Premesso che non si condivide nessuna delle affermazioni appena (e volutamente) riportate, si annota come, pur volendo per fini espositivi seguire la lettera della norma, si rimanga comunque con un interrogativo irrisolto: qual è il destino delle categorie di soggetti che, pur operando nel mondo dello sport (ad esempio, i dilettanti), non rientrano nell'«olimpo» dei soggetti espressamente elencati dalla legge e qualificati come professionisti?

La risposta – che si interseca inevitabilmente con le tematiche relative all'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale,³³ dove il primo non può essere ritenuto immune dalle norme del secondo³⁴ – non può che essere la seguente: l'attività dello sportivo dilettante, così come di tutte le categorie escluse dalla presunzione di subordinazione di cui sopra, devono essere qualificate sulla base dei fatti, secondo le disposizioni del diritto comune del lavoro, a nulla valendo l'esclusione operata dal legislatore, che diviene irrilevante e priva di senso.

lavoro autonomo e subordinato, cit., 210.

³² E' attività autonoma la prestazione resa nel rispetto delle seguenti condizioni: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

³³ Per gli approfondimenti delle quali si rinvia a: E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, in M. Colucci, *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, 2004, 209.

³⁴ Si veda a conforto di tale tesi l'innumerabile interessamento della stessa Corte di Cassazione in materia: Pret. Conegliano, 20 ottobre 1991, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 360; Cass. Civ., Sez. Lav., 24 giugno 1991, n. 7090, in *Nuova Giur. Civ.*, I, 1992, 857; Cass. Civ., Sez. Lav., 17 gennaio 1996, n. 354, in *Mass. Giur. It.*, 1996; Cass. Civ., Sez. Un., 10 luglio 2006, n. 15612, in *Mass. Giur. It.*, 2006; Cass. Civ., Sez. Lav., 8 settembre 2006, n. 19275, cit., 2006; Cass. Civ., Sez. Lav., 11 aprile 2008, n. 9551, cit., 2008; Cass. Civ., Sez. Lav., 12 maggio 2009, n. 10867, in *Lav. Giur.*, 2009, n. 12, 1253, con nota di R. FAVELLA, cit.; Cass. Civ., Sez. Lav., 4 marzo 2009, in *Mass. Giur. It.*, 2009; In dottrina si veda: R. FAVELLA, *Il rapporto di "lavoro" dell'arbitro di calcio*, cit.; T. MARCHESE, *Diritto del lavoro e tutela dei vivai giovanili*, in L. Musumarra, E.

Illuminante, sul punto, è una pronuncia della Corte di Cassazione ove – senza bisogno di alcun commento aggiuntivo – si legge che: «*la legge 23 marzo 1981 n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro*».³⁵

Accertato quanto precede, proviamo ora ad individuare, brevemente, quali siano i criteri, o meglio gli indici, di subordinazione propri del «*diritto comune del lavoro*», applicabili al settore sportivo.

Secondo la dottrina,³⁶ tali indici possono essere suddivisi gerarchicamente in tre categorie: (a) assolutamente prioritari, quali l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; (b) parametri esterni al contenuto dell'obbligazione, quali la collaborazione, l'inserimento nella struttura organizzativa del datore e la continuità, ed utilizzati per sostituire l'indice principale o compensarne l'attuazione; (c) residuali, ovvero il vincolo di orario di lavoro, l'incidenza del rischio, l'oggetto della prestazione, suscettibili di rafforzare i precedenti ma non di sostituirli.

Elemento essenziale nella qualificazione del rapporto di lavoro subordinato è dunque l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro,³⁷ che si può tradurre nella dipendenza gerarchica del prestatore rispetto alle molteplici posizioni di potere in cui si può trovare lo

Crocetti Bernardi, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Experta, Forlì, 2007, 143; L. MUSUMARRA, *Il doping*, in M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, *Diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze, 2008, 293; A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in L. Musumarra, E. Crocetti Bernardi, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, cit., 51; P. AMATO, *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 3, 2005, 39; P. AMATO, *La libera circolazione degli sportivi*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, cit.; A. BELLAVISTA, *Lavoro sportivo e azione collettiva*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, I-II, 2008, 61.

³⁵ Cass. Civ., Sez. Lav., 8 settembre 2006, n. 19275, cit..

³⁶ R. ROMEI, *Prestatore di lavoro subordinato, Commento sub art. 2094*, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, *Il diritto del lavoro, Costituzione, Codice Civile, Leggi speciali*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2007, 571.

³⁷ In giurisprudenza si veda, da ultimo: Trib. Cassino, 19 gennaio 2010, disponibile *on line* all'indirizzo web www.plurisonline.it (aprile 2010); Trib. Pesaro, 9 giugno 2009, disponibile *on line* all'indirizzo web www.plurisonline.it (aprile 2009); Cass. Civ., Sez. Lav., 25 marzo 2009, n. 7260, in *Dir. e Pratica Lav.*, 2009, 35, 2109; Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2009, n. 5645, in *Dir. e Pratica Lav.*, 2009, 39, 2303; Cass. Civ., Sez. Lav., 13 marzo 2007, n. 5826, disponibile *on line* all'indirizzo web www.plurionline.it (aprile 2010); Cass. Civ., Sez. Lav., 7 settembre 2006, n. 19231, in *Mass. Giur. It.*, 2006; Cass. Civ., Sez. Lav., 24 febbraio 2006, n. 4171, in *Foro It.*, n. 1, 2007, 93; Cass. Civ., Sez. Lav., 24 febbraio 2006, n. 4171, in *Dir. e Prat. Lav.*, n. 48, 2007, 2032; Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2005, n. 20659, in *Lav. Giur.*, n. 5, 2006, 498.

stesso datore di lavoro.³⁸

Secondo la giurisprudenza, la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, nonché l'esistenza del vincolo di subordinazione, devono essere valutati dal giudice di merito avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore, ed alle modalità della sua attuazione; ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile – tenuto conto della peculiarità delle mansioni da esso svolte – occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari (i.e. collaborazione, continuità delle prestazioni, osservanza di un orario predeterminato, versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale) che, seppur privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione.³⁹

Ne consegue che, se si eccettua l'ipotesi dell'atleta professionista, per il quale è prevista, come abbiamo visto, una presunzione di subordinazione, per tutte le altre categorie di sportivi si devono confrontare gli indici di subordinazione individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina con il concreto atteggiarsi della prestazione dell'atleta.⁴⁰

Né i parametri offerti dalla Legge 91/1981 possono impedire un simile ragionamento, come evidenziato dalla stessa giurisprudenza amministrativa; il Tar Lazio, difatti, nel ben noto caso *Pollini*, pronunciandosi in materia di vincolo sportivo nel settore del *basket* femminile, ha affermato che «*certamente la mancata applicazione al settore femminile della l. 23 marzo 1981, n. 91, è la vera causa della vicenda quando, come nel caso in esame, appare difficile configurare come "dilettantistico" una attività sportiva comunque connotata dai due requisiti richiesti cui all'art. 2 "remunerazione comunque denominata" e la continuità delle prestazioni) per l'attività professionistica*».⁴¹

L'esclusione operata la legge n. 91/1981, nel definire il professionista (esclusivamente) come colui che esercita a titolo oneroso un'attività sportiva, con carattere di continuità, presta il fianco a diversi spunti di riflessione, soprattutto in

³⁸ F. LUNARDON, *La subordinazione*, in C. Cester (a cura di), *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, Utet, Torino, 2007, 8.

³⁹ Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 17 aprile 2009, in *Mass. Giur. It.*, 2009, n. 9256; Trib. Monza, Sez. Lav., 8 gennaio 2009, disponibile *on line* all'indirizzo web www.plurisonline.it (aprile 2009); Cass. Civ., Sez. Lav., 29 marzo 2004, n. 6214, in *Mass. Giur. It.*, 2004; Cass. Civ., Sez. Lav., 29 marzo 2004, n. 6224, in *Mass. Giur. It.*, 2004; Cass. Civ., Sez. Lav., 18 marzo 2004, n. 5508, in *Mass. Giur. It.*, 2004; Cass. Civ., Sez. Lav., 26 agosto 2000, n. 11182, in *Orient. Giur. Lav.*, I 2000, 648. In dottrina cfr. G. FERRARO, *Il rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2006, 6.

⁴⁰ Cfr. L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, cit., 44; E. C. BERNARDI, *Lo sport tra lavoro e passatempo*, cit., 25-26; R. FAVELLA, *Il rapporto di lavoro dell'arbitro di calcio*, cit., 1261-1262.

⁴¹ Tar Lazio, sentenza del 12 maggio 2003, n. 4103, disponibile *on line* all'indirizzo web www.giustizia-amministrativa.it (aprile 2010); per un commento alla sentenza citata si veda T. MARCHESE, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in L. Musumarra, E. C. Bernardi, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, 55.

relazione alla categoria dei c.d. «professionisti di fatto» (che svolgono un'attività bene retribuita, soggiacciono al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore e con carattere di continuità sono inseriti nell'organizzazione datoriale), i quali svolgono un'attività sportiva in misura assolutamente eguale, da un punto di vista concreto e fattuale, rispetto alla prestazione resa da atleti classificati come professionisti dalle rispettive Federazioni ed assunti con contratto di lavoro subordinato dai rispettivi *clubs* (si pensi all'esempio già proposto circa la comparazione tra atleti partecipanti ai campionati di Serie C nel calcio e gli atleti che militano nella massima serie nella pallavolo).⁴²

E' quindi sostanzialmente condiviso in dottrina⁴³ il ragionamento logico volto alla verifica, *in primis*, della natura onerosa o meno dell'attività sportiva e, conseguentemente, l'accertamento, in concreto, della natura autonoma o subordinata della prestazione sportiva, privilegiando la sostanza del rapporto rispetto ad ogni valutazione – formale ed aprioristica – posta in essere dalle parti o dalle singole Federazioni.

Dall'esatto inquadramento giuridico, inoltre, ne discende, inevitabilmente, l'applicazione anche ai dilettanti (*rectius*, lavoratori sportivi definiti dilettanti dalle singole Federazioni) sia della l. n. 91/1981 sia di tutti i diritti che non sono oggi oggetto di (doveroso) riconoscimento e, aspetto ancor più rilevante, l'inutilità del vincolo sportivo, risultando sufficiente la stipula di mero contratto di lavoro, assoggettato alle norme codicistiche (anche in materia di recesso).

Non si condivide, quindi, la tesi di chi individua nel rapporto di lavoro sportivo una sorta di lavoro atipico⁴⁴ o di chi, ancor di più, vorrebbe individuare, al di fuori del libro V del codice civile, un'ulteriore disciplina «*che meglio si adatti a regolamentare la specificità della relazione de qua*», onde evitare, come è stato affermato, «*illegittime prevaricazioni*» dell'ordinamento statale su quello sportivo.⁴⁵

Tale ultima tesi è assolutamente da respingere, sia perché – se si eccettuano situazioni di effettivo dilettantismo – avalla la discriminazione attualmente in essere nel settore sportivo tra professionisti (i.e. sportivi definiti in tal modo dalla Federazione di appartenenza) e professionisti di fatto (i.e. sportivi definiti come dilettanti dalle Federazioni sportive ma che, nei fatti, svolgono attività professionistica) sia perché essa prova troppo nel definire illegittima l'applicazione dei principi del diritto del lavoro al settore sportivo.

⁴² Per un approfondimento di tale tematica si rinvia all'analisi condotta da: G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, cit., 171; E. C. BERNARDI, *Lo sport tra lavoro e passatempo*, cit., 20.

⁴³ C. ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giust. Civ.*, 1985, 2090; T. MARCHESE, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, cit., 61; cfr. E.C. BERNARDI, *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Comm.*, Utet, 2003, 757; G. MARTINELLI, *Il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico: problematiche e prospettive*, in *Giust. Sport.*, 2, 2005, 39.

⁴⁴ M. SANINO, *Diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2002, 281.

⁴⁵ M. GRASSANI, *L'allenatore dilettante non può essere lavoratore subordinato*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol. 2, n. 2, 2006, 36.

In mancanza di disciplina specifica, non si può che concludere per l'applicazione delle norme comuni in materia di lavoro – e quindi dei principi adottati in fase di qualificazione del rapporto di lavoro – al settore sportivo, senza che tale operazione possa essere ritenuta «prevaricatrice» (non si comprenderebbe, comunque, chi sia il prevaricatore e chi il prevaricato); in assenza di disposizioni normative, ed alla luce delle esclusioni operate dalla l. n. 91/1981, non v'è nulla di scandaloso nell'applicare al settore sportivo, seppur in via sussidiaria, la disciplina propria del libro V del codice civile e, conseguentemente, nell'indagare l'esatta natura di una relazione giuridica tra due soggetti (nel caso di specie, atleti dilettanti e società), al fine di dare una risposta adeguata alle avvertite esigenze di tutela dello sportivo non professionista.

La prestazione sportiva, a certe condizioni, altro non è che una prestazione lavorativa; tale affermazione, che non rappresenta un assioma ma è dimostrabile caso per caso, comporta inevitabilmente l'applicazione – anche agli sportivi non contemplati dalla l. n. 91/1981 – delle norme, dei diritti e delle tutele riconosciuti invece agli atleti professionisti.

A conferma di quanto appena sostenuto, la Corte Costituzionale, con un'importante sentenza – ineccepibile, da un punto di vista logico-giuridico – ha chiarito che: «*spetta al legislatore stabilire la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro, pur non essendo allo stesso consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato*», aggiungendo che «*non è comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato*».⁴⁶

Tale pronuncia è stata seguita da una seconda sentenza, nella quale i giudici hanno ulteriormente chiarito il concetto, affermando che «*non è consentito al legislatore autorizzare le parti ad escludere direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto di lavoro subordinato*».⁴⁷

In altri termini, i principi, le garanzie e i diritti stabiliti dall'ordinamento in materia lavoristica, sono e debbono essere sottratti alla disponibilità delle parti e, al fine di salvaguardare il loro carattere precettivo e fondamentale, debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico-sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti.⁴⁸

⁴⁶ Corte Cost., sentenza del 29 marzo 1983, n. 121 in *CED Cassazione*, 1993.

⁴⁷ Corte Cost., sentenza del 31 marzo 1994, n. 115, in *CED Cassazione*, 1994.

⁴⁸ Cfr. sentenza del 31 marzo 1994, n. 115, cit.; in dottrina si veda sul punto R. SCOGNAMIGLIO, *La*

È quindi evidente ed incontrovertibile che né le Federazioni, né tantomeno le parti possano sovrastare, con la loro volontà, la realtà fattualistica ed il concreto atteggiarsi delle prestazioni sportive, le quali – laddove rilevanti economicamente e rispondenti agli indici propri della subordinazione – non possono restare confinate nel limbo del «*dilettantismo*», qualunque sia il significato che si voglia attribuire a tale termine, ma devono essere oggetto di valutazione e qualificazione specifica, caso per caso, circa l'esatta natura della prestazione resa dall'atleta, con l'eventuale e conseguente applicazione della normativa rilevante, propria sia dell'ordinamento sportivo che statale (quest'ultima ove compatibile), nonostante la preclusione sancita dalla L. n. 91/1981 e/o, eventualmente, dai regolamenti federali.⁴⁹

4. *Classificazione degli atleti ed imposizione del vincolo*

Le NOIF, così come l'art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (LND),⁵⁰ al di fuori dei professionisti, suddividono i calciatori tesserati presso la FIGC in «giovani» – a loro volta classificati in «*giovani tout court*» e «*giovani dilettanti*» – e «*non professionisti*» (comunemente definiti «dilettanti»).

Sono qualificati come «giovani», in senso stretto, i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno di età.

I giovani sono vincolati alla società di appartenenza per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale sono liberi di diritto. Terminata la stagione di riferimento, il calciatore è libero di trasferirsi ad un altro *club*, affiliato alla stessa o a diversa Federazione, senza il nullaosta della società con la quale è stato tesserato (art. 31 NOIF).

I «giovani dilettanti» possono assumere con la LND, per la quale sono già tesserati, a partire dal 14° anno di età, un vincolo sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano compiuto il 25° anno di età. Al compimento del 18° anno di età gli stessi giovani dilettanti sono qualificati come non professionisti.

I giovani che al compimento del 14° anno di età siano tesserati per una società affiliata ad un Lega professionistica assumono la qualifica di «giovani di serie».

Mediante tale forma di tesseramento, essi assumono un particolare vincolo che li lega alla società di appartenenza sino al compimento del 19° anno di età; alla scadenza del vincolo, l'atleta può sottoscrivere un contratto da professionista (in certi casi tale facoltà è già concessa al compimento del 16° anno di età⁵¹).

disponibilità del rapporto di lavoro subordinato, in *Riv. Dir. Lav.*, I, 2001, 95; M. D'ANTONA, *Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel rapporto di lavoro*, in *Arg. Dir. Lav.*, I, 1995, 63; M. MAGNANI, *Diritto dei contratti di lavoro*, Giuffrè, Milano, 2009, 8.

⁴⁹ Cfr. M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in M. Colucci, *Lo sport e il diritto*, cit., 21.

⁵⁰ LND, Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, disponibile *on line* all'indirizzo web www.figc.it, voce «*Norme*» (aprile 2010).

⁵¹ Ai sensi dell'art. 33, comma 3, delle NOIF, I calciatori con la qualifica di «giovani di serie», al

L'art. 33, comma 2, NOIF attribuisce alla società di appartenenza il diritto di sottoscrivere il primo contratto da professionista con il giovane di serie, purché esso venga esercitato nell'ultimo mese di pendenza del vincolo.

A fronte di tale diritto lo stesso atleta non è libero di optare – alla scadenza del vincolo – per il tesseramento con una diversa società, in quanto egli rimane, di fatto, ancora vincolato al sodalizio di appartenenza.⁵²

Ai sensi della normativa di settore,⁵³ il tesseramento per le diverse categorie deve avvenire in periodi dell'anno strettamente regolamentati, sia per quanto concerne il passaggio di un'atleta da un *club* all'altro sia per lo svincolo ed il tesseramento del calciatore.

Il tesseramento rappresenta il momento in cui i calciatori – nelle diverse forme previste – assumono il vincolo con il *club* di appartenenza, per liberarsi dal quale essi dovranno presentare, ove possibile, apposita istanza. Per i trasferimenti da una società all'altra, invece, è necessaria la stipula di un accordo in forma scritta, vietato in corso di campionato, durante il quale il trasferimento dell'atleta non può perfezionarsi (artt. 38 e 39, Regolamento LND).

Ai sensi dell'art. 94 *ter*, per i calciatori tesserati con società partecipanti ai campionati organizzati dalla LND è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici non professionisti, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato, tanto che agli stessi è precluso di sottoscrivere un contratto di lavoro in senso stretto, come già analizzato nei paragrafi precedenti; è previsto, invece, che essi possano sottoscrivere «*accordi economici annuali*», ad eccezione del calcio a 5 (campionati nazionali), ove è consentita la stipula, in deroga, di accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, purché essi abbiano ad oggetto esclusivamente aspetti relativi alle loro prestazioni sportive, quali ad esempio: indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spese e voci premiali, entro limiti massimi previsti dallo stesso articolo.⁵⁴

compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionale. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo, Il calciatore giovane di serie ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di professionista e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1;
- abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2.

⁵² Cfr. FIGC, Comunicato Ufficiale n. 94/A, *Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione sportiva 2008/2009 per società di serie a, b, c1 e c2*, Punto 5, Variazioni di Tesseramento.

⁵³ Cfr. FIGC, comunicato ufficiale n. 137/A, *Termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra le società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2009/2010*, disponibile *on line* all'indirizzo web www.figc.it (aprile 2010).

⁵⁴ Ai sensi dell'art. 94 delle NOIF, ogni accordo economico che deroghi alle disposizioni federali è vietato e le società così come i tesserati che procedano egualmente alla stipula di essi sono sanzionati ai sensi del Codice di Giustizia sportiva.

4.1 (Segue) La ipotesi di trasferimento dei giovani atleti e dei dilettanti

Per quanto concerne il trasferimento degli atleti dilettanti, da un punto di vista strettamente procedurale, l'art. 95 delle NOIF introduce un sistema denominato «*liste di trasferimento*», attraverso il quale e previa compilazione di uno specifico modulo, è consentito il trasferimento dell'atleta sia tra società appartenenti alla LND sia da una società militante in un campionato professionistico ad un *club* affiliato alla stessa LND.

In ogni caso, il modulo che racchiude l'accordo di trasferimento deve essere spedito o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato cui appartiene la Società cessionaria, che procedono così alla registrazione (unico atto che prova il deposito dell'accordo di trasferimento) ed autorizzano il trasferimento (definito altresì come «*variazione di tesseramento*»).

Ogni patto non trasposto nell'accordo è nullo e comporta, a carico delle parti, l'irrogazione di sanzioni da parte degli organismi competenti; sono altresì soggette al regime di nullità tutte le clausole (contenute o meno nell'accordo) in contrasto con la normativa federale (art. 95, comma 11, delle NOIF).

Da un punto di vista sostanziale, invece, i calciatori non professionisti che «*non abbiano compiuto il 19° anno di età*» nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la nuova stagione sportiva, possono essere trasferiti tra società della stessa Lega o da una Lega all'altra, mentre i calciatori dilettanti, di età superiore, possono essere soltanto trasferiti tra società affiliate alla LND (art. 100 NOIF).

In linea generale, il trasferimento a titolo definitivo dei giovani, dei giovani di serie e dei non professionisti (i.e. dilettanti) può concretizzarsi entro periodi strettamente disciplinati dalla normativa di settore (e per un sola volta nell'arco dello stesso periodo, il quale è definito, in gergo, come «*finestra*»)⁵⁵. Parzialmente in deroga a tale sistema, un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere successivamente ceduto a titolo temporaneo, ma comunque entro certi limiti,⁵⁶ ad un altro *club*.

Per i giovani di serie è consentito che l'accordo di cessione – a titolo temporaneo – possa prevedere un «diritto di opzione», in favore della società cessionaria, per l'acquisto a titolo definitivo del calciatore, purché siano rispettate certe condizioni.⁵⁷

⁵⁵ Per l'anno 2010 si veda: FIGC, comunicato ufficiale n. 137/A, *Termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra le società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2009/2010*, cit.

⁵⁶ Il trasferimento a titolo temporaneo dei giovani, dei giovani di serie e dei non professionisti non può avere una durata inferiore all'arco di tempo previsto tra due finestre di mercato e non può superare le due stagioni sportive consecutive. Inoltre, il calciatore giovane dilettante o dilettante non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni consecutive alla stessa società (art. 101, comma 2, delle NOIF). L'accordo di trasferimento a titolo temporaneo dei giovani dilettanti o dei dilettanti non può comunque essere mutato – durante il periodo di cessione – da temporaneo a definitivo.

⁵⁷ L'art. 101, comma 6, delle NOIF, assoggetta infatti l'accordo di opzione alle seguenti condizioni:

Anche in ipotesi di cessione temporanea dei giovani dilettanti è contemplata la possibilità che, nell'accordo tra *clubs*, si preveda un diritto di opzione, al fine di acquisire definitivamente il cartellino del calciatore, purché il trasferimento avvenga da una società affiliata alla LND ad una società professionistica.⁵⁸

Le parti possono, infine, convenire un «*premio di valorizzazione*» in favore della società cessionaria, per l'attività di addestramento e di formazione svolta sul calciatore ceduto a titolo temporaneo, da determinarsi con criteri analitici ed erogato per il tramite della Lega competente.

Gli accordi di cessione temporanea, aventi ad oggetto i giovani di serie, i giovani dilettanti ed i dilettanti possono comunque essere risolti, con il consenso delle società interessate, nei modi e tempi previsti dalla normativa federale.⁵⁹

Sono altresì consentiti accordi «preliminari», aventi natura di contratti con efficacia differita, per espressa previsione dell'art. 105 NOIF, che possono avere ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratti, nuovi contratti o rinnovi di essi, che dovranno comunque essere redatti su moduli prestabiliti.

Di particolare interesse è il comma 3 *bis*, dell'art. 105, delle NOIF, che consente ai *clubs* professionistici di sottoscrivere con i giovani di serie tesserati a titolo definitivo, che abbiano compiuto il 16° anno di età, un accordo preliminare di contratto, che avrà efficacia la stagione successiva a quella della sottoscrizione, consentendo così all'atleta di acquisire lo *status* di professionista ben prima del limite fissato al compimento del 19° anno di età (per il tesseramento da professionista) previsto dalle stesse NOIF.

Dall'elencazione delle norme concernenti il trasferimento si evince chiaramente come il sistema sia strettamente regolamentato e come la classificazione dell'atleta, professionista o dilettante, possa incidere fortemente sulle vicende circolatorie del cartellino dello stesso atleta, il quale – una volta contratto il vincolo – è assoggettato (oltre che all'impossibilità di recedere unilateralmente dal vincolo) a tutta una serie di restrizioni, che limitano il diritto a svolgere la prestazione sportiva in maniera libera ed incondizionata.

4.2 *Le ipotesi di svincolo e le restrizioni alla libertà dell'atleta*

I calciatori dilettanti ed i giovani dilettanti possono essere sciolti dal vincolo che li lega al *club* di appartenenza soltanto nei casi espressamente previsti dalle NOIF e

(a) la pattuizione risulti dallo stesso accordo di trasferimento temporaneo; (b) sia precisato l'importo convenuto per il trasferimento a titolo definitivo; (c) la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

⁵⁸ Le condizioni cui è assoggettata tale opzione sono le seguenti (art. 101, comma 6 *bis*, delle NOIF): (a) che la pattuizione risulti dallo stesso accordo; (b) che sia precisato l'importo convenuto per il trasferimento definitivo.

⁵⁹ Ad eccezione dei giovani di serie, per i quali la risoluzione dell'accordo temporaneo è libera, per le altre categorie summenzionate essa può avvenire soltanto entro limiti temporali previsti dal Consiglio Federale.

riassunti nell'elenco seguente:⁶⁰

- rinuncia da parte della società;
- svincolo per accordo;
- svincolo per inattività del calciatore;
- svincolo per inattività della società, conseguente a rinuncia alla partecipazione al campionato o esclusione dallo stesso ad opera delle competenti autorità federali;
- cambiamento di residenza del calciatore;
- esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di «professionista»;
- svincolo per decadenza del tesseramento (art. 106 delle NOIF).

I giovani di serie, invece, possono essere sciolti dal vincolo, con conseguente decadenza del tesseramento per il club di appartenenza, nei soli casi di rinuncia da parte della società o di inattività per rinuncia o per esclusione della stessa società dal campionato cui essa partecipa.

La rinuncia al vincolo del calciatore non professionista, giovane dilettante o giovane di serie da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato «*lista di svincolo*».

Per i calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie l'inclusione in lista è consentita soltanto ad inizio stagione o nel corso di un periodo suppletivo, secondo modalità e termini prestabiliti (art. 107 delle NOIF).

Le società possono convenire, con i calciatori dilettanti e giovani dilettanti, accordi per lo svincolo da depositare comunque, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della LND entro venti giorni dalla loro stipulazione. In tale ipotesi, lo svincolo si concretizza per intervento degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale (art. 108 delle NOIF).

Il calciatore non professionista, e il giovane dilettante, i quali – tesserati ed a disposizione della società – entro il 30 novembre non abbiano preso parte, per motivi a loro non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, hanno diritto allo svincolo per inattività (salvo che detta inattività non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore della obbligatoria certificazione di idoneità all'attività sportiva) purchè la società abbia proceduto ad inviare all'atleta almeno due inviti a partecipare all'attività agonistica.

Tuttavia, lo svincolo in tale ipotesi non è automatico, tant'è che la società può proporre opposizione al Comitato competente, al fine di evitare che la richiesta presentata dal calciatore sia accolta, con conseguente decadenza del vincolo (art. 109 delle NOIF).

Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali, hanno diritto allo svincolo (art. 110

⁶⁰ Per approfondimenti sull'argomento si veda: A. OLIVIERO, *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 2, 2007, 50.

NOIF).

Il calciatore non professionista o giovane dilettante che trasferisce la propria residenza, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza, oppure novanta giorni se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare. Il calciatore può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso alla Commissione Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno (art. 111 NOIF).

Infine, il calciatore non professionista che, avendo raggiunto il 19° anno di età, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di professionista, nelle modalità seguenti: automaticamente, se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio; con il consenso scritto della società dilettante, se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi prefissati. Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo (art. 113 delle NOIF).

Come per le ipotesi di trasferimento, se si eccettua l'ipotesi di accordo con il *club*, il calciatore rimane strettamente vincolato alla società di appartenenza, senza la possibilità di recedere unilateralmente, nemmeno dietro il pagamento di un risarcimento danni o di un indennizzo; tale legame indissolubile deriva proprio dall'assenza di un contratto di lavoro alla base della relazione giuridica tra *club* e calciatore, che impedisce l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2118 e 2119 del codice civile (in materia di recesso), determinando un impedimento del diritto di accedere al mercato del lavoro professionistico, nonché – a livello transnazionale – del diritto alla libera circolazione dello sportivo.

5. *Brevi riflessioni sulla natura del vincolo sportivo*

Sulla definizione del termine «vincolo» si è già detto e, dopo la disamina condotta nei paragrafi precedenti, si comprenderà probabilmente il perché di tale esordio in premessa. Analizzata la normativa sul vincolo, sul trasferimento dei dilettanti e sulle ipotesi di svincolo, si comprenderà altresì come esso rappresenti un legame indissolubile, a tutto vantaggio delle società, che lede e comprime i diritti fondamentali del calciatore.

Il vincolo sportivo, nel settore calcistico, così come nelle altre discipline, assoggetta – in diverso modo – i dilettanti ed i giovani di serie ai *desiderata* ed alle decisioni adottate dalla società di appartenenza, senza che il calciatore possa disporre, liberamente, delle proprie prestazioni sportive. Sul punto, sia consentita una citazione eloquente, che sembra ritagliata appositamente sullo *status* dei calciatori dilettanti: «nessuno è libero se non è padrone di se stesso». ⁶¹

Il vincolo non deriva da un contratto di lavoro, bensì discende direttamente dal tesseramento dell'atleta e pone degli obblighi a carico di quest'ultimo. Ma qual

⁶¹ EPITTETO, filosofo greco, (circa 50–125 D.C.).

è la fonte e la natura giuridica di tale istituto?

In virtù dell'attribuzione, per via legislativa, della natura di associazione privata alle Federazioni,⁶² e tenuto conto che il contratto associativo ha generalmente struttura aperta, che rende possibile l'ingresso o l'esodo di nuovi associati, la dottrina è concorde nell'attribuire al tesseramento, atto «prodromico» all'assoggettamento dell'atleta al vincolo, una natura di contratto associativo;⁶³ per certi versi il tesseramento potrebbe anche essere inquadrato nella fattispecie del contratto «per adesione», in quanto predisposto dalla Federazione e/o dalla Lega, avente la funzione di disciplinare una pluralità di rapporti contrattuali (senza alcun riferimento al caso specifico) e sottoscritto da parte dell'atleta senza alcuna possibilità di negoziazione.⁶⁴

Dalla natura di contratto associativo per adesione, però, non ne deriva l'applicazione dell'art. 1341 del codice civile, in quanto le clausole in esso contenute – secondo la giurisprudenza – non richiedono una specifica approvazione da parte del contraente.

Sul punto, la Cassazione ha affermato che *«l'efficacia della clausola compromissoria non discende dall'attuazione di condizioni generali di contratto predisposte da una delle parti, ma dall'adesione di entrambi i contraenti all'organizzazione sportiva e alla consequenziale applicazione dei vincoli che ne nascono»*.⁶⁵

La stessa Cassazione ha chiarito che *«l'efficacia della clausola compromissoria è subordinata al requisito formale della specifica approvazione per iscritto solo laddove sia inserita in contratto con condizioni generali predisposte da un solo contraente, ovvero concluso mediante moduli e formulari, e non quando, con l'assunzione della qualità di tesserato, il contraente entri a far parte dell'organismo sociale che abbia previamente adottato lo statuto ed il regolamento contemplanti la clausola medesima»*.⁶⁶

Più in generale, la Cassazione ha ritenuto inapplicabile l'art. 1341 del codice civile all'approvazione di una clausola compromissoria contenuta nello

⁶² Cfr. D. Lgs. del 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. Decreto Melandri); sulla natura giuridica delle Federazioni si veda: M. SIGNORINI, *Le organizzazioni sportive*, in M. Colucci, *Lo sport e il diritto*, cit., 10; G. PASTORE, *Statuti e regolamenti federali e del C.O.N.I.*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 89.

⁶³ Cfr. G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, cit., 172. P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, cit., 67.

⁶⁴ Sulle caratteristiche e sulla definizione di contratto per adesione, si veda R. TROIANO, A. DEL NINNO, *La Conclusione del contratto*, Utet, Torino, 2004, 143 e ss., ove gli autori definiscono il contratto di adesione, sulla base dell'art. 1341 del codice civile, come *«l'ipotesi della predisposizione da parte di un soggetto – normalmente ma non necessariamente, da parte di un imprenditore – di clausole contrattuali destinate a regolare in modo uniforme i suoi rapporti contrattuali. Condizioni generali di contratto sono pertanto quelle destinate a dettare una disciplina generale, in quanto applicabile in una serie uniforme di contratti stipulati dallo stesso soggetto; diversamente dalle clausole c.d. particolari, che vengono negoziate ed inserite in un singolo contratto e si differenziano da quelle degli altri contratti»*.

⁶⁵ Cass. civ., sez. lav., 1° agosto 2003, n. 11751, in *Mass. Giur. Lav.*, n. 6, 2004, 134.

⁶⁶ Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1993, n. 4351, in *Riv. Dir. Sport*, 1993, 484, con nota di CARINGELLA.

statuto di una società di persone, in quanto la fattispecie esaminata non rientrerebbe nelle ipotesi di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, né di contratti conclusi mediante moduli o formulari.⁶⁷

La giustificazione offerta dalla dottrina,⁶⁸ circa l'inapplicabilità dell'art. 1341 del codice civile agli atti costitutivi o agli statuti di associazioni (o di società) – e, conseguentemente, ai regolamenti da esse adottate – deriva da una valutazione inerente all'inesistenza di un'iniziale contrapposizione di interessi, tale da collocare uno dei contraenti in posizione preminente rispetto all'altra parte o agli altri soci; per tale ragione, le clausole inserite in tale tipologie di negozi (quindi gli statuti o i regolamenti federali non necessitano della specifica approvazione per iscritto, prevista dall'art. 1341 del codice civile.⁶⁹

Attraverso il tesseramento, ed avendo esso natura contrattuale,⁷⁰ il calciatore aderisce all'associazione ed entra a far parte del «mondo sportivo»; dalla stipula del contratto associativo discendono diritti e obblighi, tra i quali vi rientra l'impegno a rispettare la normativa federale, avente a sua volta carattere pattizio.

Dal tesseramento, nel settore calcistico, ne discende l'adesione alle norme contenute nelle NOIF e, quindi, l'accettazione del vincolo sportivo, il quale impone al calciatore una «limitazione negativa» e ne lega le prestazioni al *club* di appartenenza, per un periodo di tempo variabile a seconda dei casi.⁷¹

Il vincolo sportivo, in sintesi, deriva dalle NOIF, le quali altro non sono che un regolamento adottato da un'associazione di diritto privato, avente natura pattizia ed assimilabile a quella di uno statuto di qualsivoglia associazione o società.⁷²

Se così è, come evidenziato, il vincolo rappresenta un adempimento del patto associativo, necessario ai fini dell'esercizio dell'attività sportiva del dilettante.⁷³

Dalla natura contrattuale delle NOIF si ricava l'applicazione di un principio importante: ogni negozio atipico (figura nella quale rientrano le stesse NOIF), non coincidente nella sua struttura formale e nella sua identità causale con alcuno dei modelli negoziali contemplati e disciplinati dal legislatore, deve soddisfare un interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 del codice civile, comma 2.⁷⁴

⁶⁷ Cass. civ., 18 febbraio 1985, n. 1367, in *Dir. Fall.*, II, 1985, 344. Si veda, *contra*, Cass. civ., 27 maggio 1988, n. 3638, in *Giur. It.*, n. 1, 1988, 1724, con nota di DEL PRATO.

⁶⁸ R. TROIANO, A. DEL NINNO, *La Conclusione del contratto*, cit., 26.

⁶⁹ Cass. civ., 22 maggio 1995, n. 5601, disponibile *on line* all'indirizzo web www.plurisonline.it (maggio 2010).

⁷⁰ Come precisato da Cass. civ., 9 maggio 1991, n. 5191, in *Mass. Giur. It.*, I, 1992, 308.

⁷¹ Ad avvalorare la tesi e ad escludere la natura contrattuale del vincolo sportivo si veda anche: Trib. Venezia, 14 luglio 2003, in *Gius.*, 2003, 21, 2467. Cfr. P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, cit., ove l'autore sottolinea invece come il vincolo abbia natura di "contratto associativo".

⁷² Cass. civ., 19 maggio 2006, n. 11756, in *Mass. Giur. It.*, 2006; Cass. civ., 10 novembre 1997, n. 11046, in *Mass. Giur. It.*, 1997; Cass. civ., 13 gennaio 1976, n. 89. In dottrina si veda A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, cit., 311; P. BENAZZO, S. PATRIARCA, *Codice commentato delle S.r.l.*, Utet, Torino, 2006, 41; F. GALGANO, R. GENGHINI, *Il nuovo diritto societario*, in F. Galgano, *Trattato di diritto commerciale*, Cedam, Padova, 2006, 71.

⁷³ Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 2009, n. 10967, cit.

⁷⁴ Cass. civ., 26 febbraio 1999, n. 1671, in *Foro Padano*, I, 2000, 155.

Inoltre, il regolamento di un'associazione incontra il limite del rispetto di norme imperative o dei principi sanciti dalla Costituzione, non potendo sancire obblighi a carico degli associati in contrasto con essi.⁷⁵

In caso contrario, la norma federale sarebbe nulla per contrarietà a norme imperative (da valutarsi in relazione all'interesse pubblico tutelato⁷⁶) e/o per illiceità della causa, ai sensi dell'art. 1343 del codice civile.⁷⁷

5.1 I profili di illegittimità del vincolo sportivo

5.1.1 L'illegittimità alla luce del diritto interno

Il vincolo presenta diversi elementi di illegittimità, o comunque di criticità se confrontato con i diritti fondamentali previsti dall'ordinamento giuridico ed in particolare con le norme costituzionali.

In primis, l'art. 2 della Costituzione garantisce alle persone i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove svolge la propria personalità; ne deriva quindi che all'atleta – sia esso giovane, giovane di serie o dilettante – devono essere riconosciuti tutti i diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento, sia in quanto individuo sia nell'ambito delle Federazioni o associazioni sportive (i.e. formazioni sociali) ove egli svolge la propria attività.

Seppur brevemente e rinviando alle trattazioni della dottrina sul punto per eventuali approfondimenti, si evidenzieranno, di seguito, i principali diritti coinvolti nel ragionamento che si sta conducendo, dai quali discende l'illegittimità del vincolo.

Le disposizioni delle NOIF che suddividono gli atleti in professionisti e dilettanti, così come le norme che impongono una limitazione alla libertà degli atleti appartenenti alla categoria dei giovani o dei non professionisti, contrastano con l'art. 3, della Costituzione, il quale vieta ogni discriminazione formale ed al contempo sancisce l'eliminazione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza sostanziale dei cittadini.⁷⁸

Nell'ordinamento sportivo, invece, esiste una palese discriminazione tra atleti dilettanti ed atleti professionisti: mentre i primi non sono liberi di recedere dal vincolo che li lega al *club* di appartenenza, i secondi godono di tale diritto, per effetto – come abbiamo visto – della negazione della giusta qualificazione dell'attività sportiva da essi resa.⁷⁹

⁷⁵ Cass. civ., 9 febbraio 2007, n. 2877, in *Coop. e Cons.*, n. 7, 2007, 469.

⁷⁶ Cfr. Cass. civ., 18 luglio 2003, 11256, in *Mass. Giur. It.*, 2003.

⁷⁷ La norma imperativa, difatti, interviene disciplinando una determinata materia quando il legislatore ritenga fondamentale, categorico ed irrinunciabile, tanto da rimanere esclusa la libera disponibilità delle parti, da valere *erga omnes*, e da dover essere applicato anche d'ufficio, un determinato assetto di interessi; cfr. Cass. civ., 4 gennaio 1995, n. 118, in *Mass. Giur. It.*, 1995.

⁷⁸ In relazione all'applicazione dell'art. 3 della Costituzione in ambito lavorativo si veda E. LAMARQUE, *Commento sub art. 3 della Costituzione*, in G. amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, *Il diritto del lavoro*, cit., 15.

⁷⁹ Cfr. E. C. BERNARDI, *Lo sport tra lavoro e passatempo*, cit., 26; P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, cit., 74.

Le NOIF, ed il vincolo sportivo da esse imposto, violano altresì l'art. 4 della Costituzione, nella misura in cui impediscono, sia al giovane di serie sia al dilettante, una piena e completa esplicazione del diritto al lavoro ed alla crescita professionale, nonché impediscono all'atleta di operare, liberamente, la scelta del *club* per il quale prestare l'attività lavorativa.

L'art. 4 della Costituzione sancisce il diritto all'accesso al lavoro, ovvero il diritto a concorrere – non in assoluto, ma astrattamente, come chiarito dalla Cassazione⁸⁰ – al raggiungimento di una determinata attività lavorativa, avendone i requisiti e superando le eventuali selezioni poste dalla specifica normativa.⁸¹

Le NOIF, nella parte in cui limitano il diritto dell'atleta dilettante allo svincolo dal *club* di appartenenza, o attribuiscono alla società il diritto a sottoscrivere il primo contratto da professionista nelle ipotesi da esse contemplate, ledono il diritto del calciatore di accettare una diversa offerta di lavoro, proveniente da altro *club*, violando l'art. 4 della Costituzione e limitando l'accesso al mercato del lavoro degli atleti (come vedremo in seguito, un simile ostacolo è contrario anche al diritto alla libera circolazione dei lavoratori).

Infine, attraverso il tesseramento, l'atleta contrae il vincolo e si lega, indissolubilmente, al *club* di appartenenza, senza possibilità di recedere unilateralmente. Tale situazione comporta che l'atleta non possa nemmeno recedere liberamente dal contratto di associazione stipulato con la Federazione (associazione di appartenenza).⁸²

Il vincolo, così come il tesseramento, violano quindi l'art. 18 della Costituzione, generalmente interpretato – oltre che come libertà positiva di associarsi e negativa di non associarsi – anche nel senso di garantire all'associato il diritto di recedere liberamente,⁸³ salvo i casi in cui sia stato negoziato un patto di stabilità minima che, comunque, dovrà essere di durata ragionevole, al fine di non ledere il diritto di recesso, così come disciplinato dall'art. 24 del codice civile.⁸⁴

⁸⁰ Cass. civ., sez. un., 13 febbraio 1998, n. 1512, disponibile *on line* all'indirizzo web www.plurisonline.it (maggio 2010).

⁸¹ F. M. CIRILLO, *Commento sub art. 4 della Costituzione*, in G. amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, *Il diritto del lavoro*, cit., 48.

⁸² Cfr. P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, cit.; si veda, a conferma, l'art. 32 *bis*, il quale pone – ai fini del recesso – il calciatore in una situazione di onere eccessivo; la norma afferma infatti che: (a) i calciatori che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità stabilite al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 dell'art. 94 *ter*; (b) le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle Società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

⁸³ Cass. civ., 14 maggio 1997, n. 4244, in *Giust. Civ.*, I, 1997.

⁸⁴ Cass. civ., 9 maggio 1991, n. 5191, cit., ove si afferma che «L'adesione ad un'associazione non

Il vincolo che lega l'atleta dall'età adolescenziale sino al 25° anno di età al club di appartenenza ed il tesseramento che associa il calciatore alla Federazione – per una durata irragionevole – sono da ritenersi contrari all'art. 18 della Costituzione e, quindi, al diritto di recesso così come disciplinato dall'art. 24 del codice civile.

Di particolare interesse, in tale contesto, è la citata pronuncia del TAR Lazio nel caso *Pollini*,⁸⁵ ove il collegio, in materia di vincolo, riteneva «*del tutto recessivo, sul piano dei valori costituzionali, il rilievo della pretesa della società ricorrente di mantenere un vincolo sportivo, successivamente alla scadenza del contratto con l'interessata. La concezione che considerava l'atleta come "proprietà" della Società, appare assolutamente arcaica sotto il profilo dell'equità sostanziale, [...]*», affermazione basata sulla base delle seguenti considerazioni «*una volta scaduto il suo contratto [...] la giocatrice si trovò, nonostante le numerose offerte di lavoro [...] senza stipendio. La società ricorrente, cui "apparteneva" si rifiutò sia di riconoscerle un maggiore ingaggio con un nuovo contratto e sia di autorizzarne lo svincolo a "parametro zero". Inoltre la Pollini dovette subire una squalifica dalla FIP, per aver adito senza autorizzazione la magistratura ordinaria del lavoro al fine di tutelare i propri diritti*». La causa di tale concezione «*proprietaria*» – come abbiamo visto nei paragrafi precedenti – è attribuita dal Collegio proprio alla (a sua volta illegittima, per le ragioni esposte) qualificazione dell'atleta come dilettante.

Rimandando ai paragrafi seguenti l'analisi del vincolo alla luce del diritto comunitario, si può dichiarare che il vincolo, rapportato ai principi costituzionali citati, risulta illegittimo e, ragionevolmente, affetto da nullità, per contrarietà a norme imperative e, parallelamente, si può senza dubbio condividere la tesi del TAR Lazio nel caso *Pollini*, ove la causa dell'imposizione del vincolo, non può che essere ricercata nella sciagurata decisione, adottata dal legislatore del 1981, di operare una aprioristica classificazione tra atleti professionisti e dilettanti, priva di ogni fondamento logico-giuridico.

*riconosciuta, presupponendo l'accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell'associazione stessa ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta l'assoggettamento dell'aderente a siffatte regole nel loro complesso senza necessità di specifica accettazione, anche se implicanti oneri economici (nella specie, quello concernente il versamento di contributi associativi) o deroghe al disposto dell'art. 24 c.c., che è norma derogabile dalla privata autonomia senza l'adozione di speciali forme e con il solo limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso»; Cass. civ., 4 giugno 1998, n. 5476, *Giur. It.*, 1999, 488, ove si sancisce il principio in base al quale: «*La valutazione di validità della clausola che esclude l'esercizio del diritto di recesso da un'associazione per un tempo determinato è subordinata alla verifica, da una parte, della sussistenza di un termine compatibile con la natura e la funzione del contratto associativo, e, dall'altra, alla insussistenza di lesione di diritti costituzionalmente garantiti*»; si veda anche, in materia di libertà di recesso: Trib. Napoli, 10 dicembre 1999, in *Foro Napoli*, 1999, 333; Trib. Trieste, 18 gennaio 2000, in *Foro It.*, I, 2000, 2689.*

⁸⁵ Tar Lazio, sentenza del 12 maggio 2003, n. 4103, cit.

5.1.2 *L'illegittimità alla luce del diritto comunitario*

Nell'analizzare il vincolo sportivo alla luce del diritto comunitario, ed in particolare dell'art. 45 TFUE, è importante procedere ad un breve commento sul diritto alla libera circolazione dei lavoratori, introducendo alcune nozioni fondamentali, necessarie anche a comprendere l'impatto della sentenza *Bernard* sull'assetto regolamentare del settore calcistico.

L'art. 45 TFUE trova applicazione alla sola categoria dei lavoratori subordinati, attribuendo loro il diritto di accesso al lavoro in un altro Stato membro, senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla nazionalità, nonché il diritto di prendervi dimora in funzione dello svolgimento di una simile attività lavorativa, il diritto di circolare (e quindi di spostarsi da uno Stato all'altro) liberamente, nonché il diritto di soggiornare, a certe condizioni, nel Paese di assunzione.

Tali diritti sono stati attuati con il Regolamento CEE 1612/68, ove si afferma che «ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un'attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro». I diritti di uscita dal Paese di origine, di circolazione e di soggiorno nello Stato di destinazione, invece, sono stati oggetto di armonizzazione ad opera della Direttiva 2004/38/CE.⁸⁶

Seppur l'art. 45 TFUE è costruito sul divieto di discriminazione tra lavoratori aventi diversa cittadinanza, come si evince dal Regolamento CEE 1612/68, nonché dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia,⁸⁷ il complesso delle norme del Trattato relative alla libera circolazione assolve il compito di garantire ai cittadini UE l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio della Comunità, ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli o dissuaderli – indipendentemente da ogni effetto discriminatorio – qualora essi intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro.⁸⁸

Per quanto concerne l'attività sportiva, l'applicazione dell'art. 45 TFUE non è incondizionato; la Corte di Giustizia,⁸⁹ difatti, ha sempre affermato che il diritto comunitario non trovi applicazione a norme e questioni «puramente sportive», nelle quali non sia ravvisabile alcun profilo economico.

⁸⁶ Si veda sull'argomento P. AMATO, *Il diritto alla libera circolazione alla luce dell'entrata in vigore della direttiva n. 2004/38/CE: il quadro europeo e il caso italiano*, in *Riv. Dir. Rel. Ind.*, n. 2, 2008; M. J. VACCARO, *Livelli normativi e fenomeno migratorio*, Giappichelli, Torino, 2008.

⁸⁷ Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 3 ottobre 2003, Causa C-18/95, *Terhoeve*, in *Raccolta*, I-345, punto 37; sentenza 7 luglio 1988, causa 143/87, *Stanton*, in *Raccolta*, 3877, punto 3; sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman cit.*, punto 94.

⁸⁸ In dottrina si veda: G. TESAURO, *Diritto comunitario*, cit., 492; K. LENAERTS, P. V. NUFFEL, *Constitutional law of the European Union*, cit., 187; C. BARNARD, *The substantive law of the European Union. The four freedoms*, University Press, Oxford, 2007, 294.

⁸⁹ Corte di Giustizia, sentenza del 12 dicembre 1974, causa 36/74, *B.N.O. Walrave, I. J. M. Koch c. Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wierlen Unie e Federacion Espanola Ciclismo*, in *Raccolta*, 1974, 1405.

Costituisce regola puramente sportiva ogni norma giustificata da motivi non economici e, quindi, inerenti alla sola essenza agonistica dello sport⁹⁰ e di organizzazione delle competizioni, nelle quali i profili di carattere sportivo prevalgono su quelli economici.⁹¹

Di particolare interesse, sul punto, è la sentenza *Meca-Medina*,⁹² la quale ha stabilito in che misura il diritto europeo debba applicarsi anche a regolamenti sportivi, precisando che la natura specifica delle norme puramente sportive non può comportare l'esclusione dalla competenza dell'Unione Europea dell'intero settore sportivo o di un'intera regolamentazione e che, al contempo, le stesse norme puramente sportive dovrebbero limitarsi a quanto strettamente necessario al raggiungimento dello scopo perseguito.⁹³

Tale accertamento è effettuato attraverso l'applicazione del noto *test* di «ragionevolezza» e/o di «proporzionalità», in base al quale soltanto le norme giustificate da un obiettivo legittimo, le quali non eccedano quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, seppur limitative del diritto alla libera circolazione possano essere ritenute comunque compatibili con le disposizioni del trattato.⁹⁴

Inoltre, l'art. 45 TFUE trova applicazione anche alle norme o agli atti emanati da associazioni di natura privata, quali le Federazioni sportive,⁹⁵ in quanto – come affermato dalla Corte di Giustizia – «l'abolizione fra gli stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone ed alla libera prestazione di servizi [...] sarebbe compromessa se oltre alle limitazioni stabilite da norme statali non si eliminassero anche quelle poste da associazioni o organismi non di diritto pubblico nell'esercizio della loro autonomia giuridica».⁹⁶

⁹⁰ Conclusioni dell'avvocato generale, C-519/04 P, *David Meca-Medina, Igor Majcen v Commissione delle Comunità europee*, 23 marzo 2006, disponibili on line all'indirizzo web www.rdes.it/C_519_04_conclusioni.pdf (febbraio 2009). In dottrina si veda M. SANNINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2008, 396.

⁹¹ In dottrina si veda F. HENDRICKX, *Future direction of Sports Law*, in R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx (a cura di) *The Future of Sports Law in the European Union. Beyond The EU Reform Treaty and the White Paper*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2008, 16-17; M. COLUCCI, *Sport in the EU Treaty. In the name of Specificity and Autonomy*, in R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx, *The Future of Sports Law in the European Union*, cit., 29-32.

⁹² Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, *David Meca-Medina e Igor Majcen*, C-519/04 P, in *Raccolta*, 2006, punti 40.

⁹³ Per approfondimenti si veda: M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, cit., 15; P. AMATO, *La libera circolazione degli sportivi*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 197; P. AMATO, *L'effetto discriminatorio della regola del 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 5, n. 1, 2009, 13-28.

⁹⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, C-519/04 P, *Meca-Medina*, cit., punto 31.

⁹⁵ Corte di Giustizia: sentenza del 18 dicembre 2007, C-341/05, *Laval*, punto 98; sentenza del 15 dicembre 1995, C-415/93, *Bosman*, cit., punti 84-87; sentenza del 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave*, cit., 16/19.

⁹⁶ Corte di giustizia: sentenza del 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave*, cit., punti 16/19; sentenza del 13 aprile 2000, C-176/96, *Lehtonen*, cit., punto 4, sentenza del 19 febbraio 2002,

Fatta tale (ineludibile, per completezza espositiva) premessa, si può ora procedere all'analisi del vincolo sportivo e di come esso possa costituire una restrizione alla libera circolazione degli sportivi.

L'art. 45 TFUE trova applicazione soltanto in ipotesi in cui un calciatore lasci un certo Stato membro per rispondere ad un'offerta concreta proveniente da un diverso Stato, a nulla rilevando, di contro, le situazioni c.d. «puramente interne».

Quindi l'ipotesi che potrebbe condurre ad una dichiarazione di illegittimità del vincolo sportivo, per contrarietà alle norme del Trattato, dovrebbe necessariamente passare attraverso un'offerta concreta di lavoro ricevuta dall'atleta vincolato e formulata da un *club* appartenente a diversa Federazione.

In presenza di una simile offerta la fattispecie soddisferebbe l'ipotesi di trans-nazionalità richiesta dal diritto comunitario e ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 45 TFEU.

E' inoltre necessario che il *club* estero formuli all'atleta un'offerta concreta e rilevante economicamente, ovvero proponga al calciatore un contratto di lavoro subordinato – secondo la definizione del termine offerta dalla Corte di Giustizia – indipendentemente da come il rapporto di lavoro sia qualificato in Italia e/o nel Paese all'interno del quale è stabilito il *club* che formula l'offerta.

Il vincolo sportivo lega il calciatore al club di appartenenza e, di fatto, impedisce alla persona di rispondere ad un'offerta concreta proveniente da un diverso Stato membro, non essendo riconosciuto il diritto di recesso unilaterale, determinando così un ostacolo alla libera circolazione dell'atleta.

L'ostacolo potrebbe concretizzarsi qualora la FIGC, in applicazione delle NOIF e nel tutelare i diritti del *club*, neghi il nulla-osta necessario al trasferimento all'estero del calciatore, definito dalla normativa FIFA come «*International Transfert Certificate*» (ITC),⁹⁷ impedendo all'atleta di poter accettare l'offerta pervenuta.

A ciò si aggiunga che l'art. 45 TFUE vieta ogni ostacolo che semplicemente dissuada il lavoratore dall'accettare un'offerta di lavoro concreta proveniente dall'estero, pur se di fatto la circolazione del lavoratore dovesse comunque concretizzarsi; la necessità di presentare istanza all'organo competente della FIGC e l'ipotesi in cui il calciatore, violando le norme sul vincolo, si esponga a sanzioni è quindi sufficiente a far sì che il vincolo sportivo possa essere interpretato come un ostacolo contrario al diritto di cui al medesimo art. 45 TFUE.

Accertata l'illegittimità del vincolo, nell'esempio proposto, è tuttavia necessario verificare se esso possa essere giustificato in funzione dello scopo perseguito (applicando, quindi, alle NOIF il suddetto *test* di proporzionalità).

Wouters, cit., 120.

⁹⁷ L'ITC è previsto dall'art. 9 del citato Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori ed è disciplinato dall'allegato 3 allo stesso regolamento, ove è chiarito il ruolo della Federazione di appartenenza, che deve rilasciare il *transfert certificate* per dare attuazione al trasferimento. Tale procedimento si applica anche ai dilettanti o ai dilettanti che ricevono una richiesta di tesseramento come professionista da un *club* appartenente a diversa Federazione.

Sul punto, una differenziazione tra le diverse fattispecie si rende necessaria.

Con riferimento alla categoria dei «giovani», di cui all'art. 31 NOIF, la fattispecie in esso contemplata non presenta particolari elementi di criticità, poiché il vincolo imposto all'atleta (pari ad una sola stagione sportiva) consente all'atleta di svincolarsi in un lasso di termine breve (senza la necessità che il *club* o la FIGC rilascino il *nulla-osta* dovuto per il perfezionarsi del trasferimento), sicché il vincolo che li lega alla società di appartenenza può essere ritenuto ragionevole e contenuto entro i limiti dello scopo da esso perseguito, che nel caso di specie è senza dubbio ravvisabile nella tutela dei vivai e, più in generale, dello sport giovanile.

La categoria dei «dilettanti» (giovani e non, di cui all'art. 32 delle NOIF), invece, è quella che stride maggiormente se rapportata alla libertà garantita dall'art. 45 TFUE, poiché essa vincola gli atleti al *club* di appartenenza, dal compimento del 14° anno di età sino al 25° anno di età.

Con riferimento ai giovani dilettanti (legati alla società dal 14° al 18° anno di età), il vincolo ad essi imposto potrebbe essere ritenuto proporzionato in funzione dello scopo perseguito (tutela dei vivai) in quanto consente al *club* di procedere alla formazione ed all'addestramento dei giovani atleti, in un'età in cui il calciatore non si accinge ancora ad entrare nel settore professionistico.

Dal compimento del 18° anno di età in poi, invece, il vincolo diviene sproporzionato, sia in funzione della sua durata - che limita ingiustificatamente la libertà contrattuale dell'atleta, a tutto vantaggio del *club* di appartenenza - sia perché esso interviene in una fascia di età (i.e. dal 18° al 25° anno di età) che si potrebbe definire «cruciale» per il futuro professionale dell'atleta, avendo egli raggiunto l'età «professionistica», senza che si possa più sostenere l'utilità del vincolo a fini formativi.

La breve analisi appena condotta, dimostra come non solo a livello interno - bensì e soprattutto a livello comunitario - il vincolo sia affetto da illegittimità, non sempre giustificabile in funzione dello scopo perseguito, rappresentando un'intollerabile compressione del diritto di circolazione dell'atleta e del diritto di ricercare ed accettare proposte di lavoro (sportivo) ritenute più confacenti ed opportune, sia da un punto di vista professionale che economica.

6. *Le ipotesi relative al diritto di opzione riconosciuto alla società di appartenenza*

Di particolare interesse sono le limitazioni alla libertà contrattuale previste dalle NOIF a carico dei giovani di serie e dei dilettanti in ipotesi di promozione da un campionato dilettantistico ad uno professionistico della società di appartenenza, che meritano una trattazione separata, sia perché ipotesi differenti - da un punto di vista normativo - dal vincolo sportivo sia perché strettamente connesse alla pronuncia *Bernard* della Corte di Giustizia.

In primis, vale la pena di ribadire che il *club* (professionistico), per il quale è tesserato il giovane di serie, ha il diritto di sottoscrivere il primo contratto

da professionista al raggiungimento del 19° anno di età da parte dell'atleta o, come abbiamo visto, già al compimento del 16° anno di età, mediante lo strumento degli accordi preliminari.

L'art. 116 delle NOIF, invece, stabilisce che le società affiliate alla LND, in caso di promozione al campionato di Serie C, hanno diritto di stipulare – nel periodo dal 1° al 10 luglio (antecedente la nuova stagione) – un contratto da professionista con tutti i calciatori dilettanti per essa già tesserati, purché gli atleti abbiano raggiunto il 19° anno di età.

In entrambi i casi le società sono quindi legittimate ad imporre la propria scelta ai calciatori, senza che questi possano liberamente decidere e, in alternativa, optare per la stipula di un contratto professionistico con un *club* diverso da quello di appartenenza.

Sia l'art. 33, comma 2, che l'art. 116 delle NOIF devono essere letti contestualmente all'art. 92 delle NOIF, il quale afferma che tutti i tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla FIGC e dalle rispettive Leghe, nonché dell'art. 49 del regolamento LND, il quale prevede, tra l'altro, che i tesserati debbano rispettare lo statuto FIGC, le disposizioni emanate dagli Organi Federali e le stesse norme del regolamento FIGC, che rinviano alle disposizioni NOIF emanate dalla stessa FIGC.⁹⁸

La violazione delle NOIF comporta l'applicazione di sanzioni a carico degli atleti, mentre la violazione delle norme di cui agli artt. 33, comma 2 e 116 determina altresì l'impossibilità, per l'atleta, di ottenere il tesseramento per una società diversa.

L'attivazione del diritto contemplato dall'art. 33, comma 2, delle NOIF e dall'art. 116 avviene mediante comunicazione, da inviarsi alla Lega competente, della c.d. «variazione di tesseramento»; la Lega, effettuate le verifiche del caso, concede il «visto di esecutività», in assenza del quale la società (di appartenenza o altra società) non potranno utilizzare i calciatori nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.⁹⁹

⁹⁸ Ad esempio, il modulo di tesseramento predisposto dalla FIGC – denominato «*Modulo per il tesseramento dei calciatori dilettanti*», disponibile su www.assocalciatori.it (aprile 2010) – da utilizzarsi obbligatoriamente, prevede a carico del calciatore l'accettazione della presente clausola: «*Il calciatore interessato, sottoscrivendo per adesione la presente richiesta, accetta lo Statuto, i Regolamenti della F.I.G.C. ed ogni norma federale presente e futura. Dichiaro altresì di accettare i provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.G.C. in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico comunque attinenti alla attività sportiva o relativi alla sua appartenenza alla F.I.G.C. dichiara infine di accettare e riconoscere che ogni azione tendente ad escludere tale impegno determina sanzioni disciplinari sino alla misura della radi azione*», che si traduce anche nell'accettazione della clausola compromissoria, ovvero della remissione di ogni controversia alla giustizia sportiva.

⁹⁹ FIGC: *Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2009/2010 per società di Serie A. B, 1^ divisione e 2^ divisione*, Com. Uff. n. 138/A, pubblicato in data 14 maggio 2009, disponibile *on line* all'indirizzo web www.figc.it (aprile 2010), ed approvato

Da un punto di vista civilistico e prima ancora di analizzare i profili di illegittimità dell'istituto, è importante chiarire che le fattispecie contemplate dagli artt. 33, comma 2 e 116 delle NOIF attribuiscono al club una sorta di «diritto potestativo», traducibile – in termini generali – nel riconoscimento al soggetto agente del potere di creare, modificare o estinguere una situazione giuridica con una manifestazione unilaterale della sua volontà.¹⁰⁰ La modificazione operata dall'esercizio di un diritto potestativo è soltanto giuridica e non anche materiale e, quindi, non è necessaria un'attiva collaborazione del soggetto passivo, ma è sufficiente la sola manifestazione di volontà diretta a produrre la modificazione stessa.¹⁰¹ Il soggetto passivo si troverà quindi in una posizione di assoluta «irrelevanza», tecnicamente denominata come «soggezione», nel senso che il medesimo soggetto passivo non potrà far nulla al fine di impedire l'effetto giuridico collegato all'esercizio del diritto potestativo.¹⁰²

Con riferimento agli articoli 33, comma 2 e 116 delle NOIF, la società, per il tramite dell'offerta di un contratto da professionista formulata al calciatore, è legittimata ad incidere significativamente nella sfera giuridica di quest'ultimo, il quale risulta obbligato – formalmente – ad accettare l'offerta proveniente dal club di appartenenza.

Tuttavia, il diritto in esame risulta contemplato da una fonte contrattuale (le NOIF) e non da norme imperative (ad esempio, di fonte statutale) volte a tutelare un preminente interesse pubblico (come ad esempio nel caso del diritto di esproprio, riconosciuto alle Pubbliche autorità, per finalità collettive).

La genesi di tale diritto va, pertanto, ricercata nella categoria dei patti di opzione, prevista dall'art. 1331 del codice civile, così che il diritto del club di sottoscrivere il contratto da professionista (nelle ipotesi menzionate) finisce per essere qualificabile come un'opzione riconosciuta alla società di appartenenza.

La giurisprudenza, in riferimento all'istituto citato, chiarisce che «l'opzione si sostanzia in un rapporto in base al quale una delle parti si obbliga a rimanere vincolata alla propria dichiarazione, e l'altra ha facoltà di accettarla o meno».¹⁰³

Gli artt. 33, comma 2, e 116 delle NOIF, attribuiscono al club, letteralmente, il «diritto a stipulare» il primo contratto da professionista (seppur, al verificarsi di certe condizioni, quali – ad esempio – il raggiungimento di un'età minima o la promozione del club ad un campionato superiore), gravando i calciatori dell'obbligo

dalla Lega Pro con delibera n. 193/L del 15 maggio 2009. Per approfondimenti si veda M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, cit., 27.

¹⁰⁰ A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Cedam, Padova, 2009, 73, ove si precisa che i diritti potestativi non attribuiscono al titolare un'immediata signoria sulla cosa, né una posizione di pretesa rispetto a singoli obbligati, bensì essi consentono la realizzazione dell'interesse del soggetto agente, indipendentemente da colui che deve subirne gli effetti. Quest'ultimo, infatti, si legge testualmente «non deve e non può fare alcunché».

¹⁰¹ Cfr. V. CORCIONE, *Procura ad litem e valido esercizio del diritto di riscatto ex art. 39, L. n. 392/1978*, in *Obbligazioni e Contratti*, n. 8, 2008.

¹⁰² F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, ESI, Napoli, 2000, 61-62.

¹⁰³ Trib. Roma, sentenza del 7 gennaio 2008, disponibile *on line* all'indirizzo web www.plurisonline.it (aprile 2010).

a contrarre – qualora essi decidano di divenire professionisti – con il solo *club* di appartenenza, alle condizioni da questo imposte.

Inoltre, al calciatore non è riconosciuta la facoltà di valutare, comparativamente, le eventuali offerte provenienti da altre società (il che significa che se l'offerta proveniente da una società diversa da quella di appartenenza presenti un importo superiore il calciatore sarebbe comunque tenuto ad accettare quella del *club* di appartenenza).

Pertanto, sembrerebbe che sia l'art. 33, comma 2 sia l'art. 116 delle NOIF attribuiscono al *club* un'opzione sul tesseramento dell'atleta, attribuendo alla società un diritto di incidere nella sfera giuridica del giovane di serie o del dilettante, obbligando entrambi – qualora intendano proseguire l'attività sportiva in qualità di professionisti – ad accettare l'offerta formulata dalla società.

Il diritto del *club*, cui corrisponde l'obbligo del calciatore di sottoscrivere il contratto con la società, appare subordinato ad una condizione (l'accettazione da parte del calciatore, il quale potrebbe comunque rifiutarsi, abbandonando l'attività sportiva) qualificabile come meramente potestativa, nella quale il verificarsi dell'evento dipenderebbe dalla pura e semplice volontà dell'atleta e, dunque, dal suo mero arbitrio.¹⁰⁴

Nel caso in esame, invece, le cose stanno diversamente: il verificarsi dell'evento, ovvero l'accettazione del contratto proposto, dipende dal consenso del calciatore, ma la manifestazione della volontà di accettare la proposta ricevuta è rimessa alla valutazione di elementi – quali, ad esempio, i maggiori obblighi derivanti dall'acquisizione dello *status* di professionista, la partecipazione a campionati di rango superiore, il maggiore apporto di energie psico-fisiche, ecc. – e di molteplici ed apprezzabili interessi sottesi alla scelta del calciatore, aventi natura oggettiva, che consentono di qualificare la condizione in esame semplicemente come potestativa, da considerarsi quindi legittima.¹⁰⁵

Accertata la natura dei diritti esaminati, si può procedere alla valutazione della loro legittimità alla luce del diritto comunitario.

6.1 Le limitazioni nell'accesso al mercato dei giovani di serie al mercato dei «professionisti»: il caso Bernard

I diritti di opzione citati sono stati oggetto della citata sentenza *Bernard*, ove la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla normativa francese, all'epoca dei fatti in vigore, che – come nel caso italiano – riconosceva alla società di appartenenza il diritto di sottoscrivere il primo contratto da professionista con il giovane di serie

¹⁰⁴ Sulla nozione di condizione meramente potestativa si veda: F. ALCARO, *La condizione nel contratto, tra atto e attività*, Cedam, Padova, 2008, 69; F. CARRESI, *Il contratto*, in A. Cicu e F. Messineo, *Tratt. Dir. Civ.*, I, Giuffrè, Milano, 1987.

¹⁰⁵ Cfr. F. FERRARA, *La condizione potestativa*, in *Scritti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1954, 423. In giurisprudenza si veda: Trib. Roma, 11/05/2009, disponibile *on line* all'indirizzo web www.plurisonline.it (maggio 2010); Cass. Civ., 21 maggio 2007, n. 11774, in *Mass. Giur. It.*, 2007; Cass. Civ., 24 febbraio 1983, n. 1432, in *Mass. Giur. It.*, 1983.

per essa già tesserato.¹⁰⁶

La fattispecie esaminata, quindi, è assimilabile alle ipotesi contemplate dagli artt. 33, comma 2 e 116 delle NOIF.

Nel caso di specie, la Corte ha affermato, e confermato, il principio in base al quale «*l'insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira ad agevolare, per i cittadini degli Stati membri, l'esercizio di attività lavorative di qualsiasi tipo nel territorio dell'Unione ed osta ai provvedimenti che possano sfavorire questi cittadini, quando essi intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro*».¹⁰⁷

Tal principio era già stato cristallizzato, come abbiamo visto, nella giurisprudenza comunitaria; con riferimento al regime francese esaminato, la Corte – dichiarandone l'illegittimità per violazione dell'art. 45 TFUE – ha affermato che il diritto riconosciuto ai *clubs* risulterebbe «*idoneo a dissuadere il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione*» e, cosa ancora più importante, l'obbligo posto a carico dei giovani di serie «*se è pur vero che non impedisce formalmente al giocatore di sottoscrivere [...] un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, rende nondimeno meno interessante l'esercizio di tale diritto*».¹⁰⁸

Con riferimento alla fattispecie italiana, ovvero agli artt. 33, comma 2 e 116 delle NOIF, il calciatore è obbligato ad accettare l'offerta pervenuta dalla società di appartenenza e, qualora accetti una diversa offerta, egli è esposto a sanzioni (che il calciatore deve scontare, ovviamente, in Italia); inoltre, l'atleta rimane vincolato al diritto di opzione riconosciuto alla stessa società (nel caso intenda esercitare la propria attività professionistica sul territorio italiano) e, infine, in caso di trasferimento all'estero, la FIGC potrebbe comunque rifiutare il rilascio del nulla-osta necessario al perfezionarsi del trasferimento internazionale.

Di conseguenza, l'atleta è ostacolato o comunque dissuaso dall'accettare l'offerta proveniente da un *club* estero.

In passato il calcio italiano si è trovato a confrontarsi con dei casi analoghi, nel quale due giovani serie, in violazione delle NOIF, avevano accettato un'offerta proveniente da una diversa Federazione.¹⁰⁹

Gli stessi casi sono interessanti, poiché la FIFA, nonostante la mancata concessione del nulla-osta da parte della FIGC, ha comunque – d'imperio – proceduto al rilascio dell'ITC dovuto, considerando illegittimo il diritto di opzione previsto dalle NOIF.¹¹⁰ Ciò nonostante, la FIGC ha sanzionato gli atleti per

¹⁰⁶ Per una trattazione specifica della sentenza *Bernard*, si rinvia al primo capitolo del presente libro.

¹⁰⁷ Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2010, C-325/08, *Bernard*, cit., punto 33; cfr. Corte di Giustizia: sentenza *Bosman*, cit., punto 94; sentenza del 17 marzo 2005, causa C-109/04, *Kranemann*, in *Raccolta*, I 2421, punto 25.

¹⁰⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2010, C-325/08, *Bernard*, cit., punti 35-36.

¹⁰⁹ Ci si riferisce ai casi *Camilleri* e *Pacilli*, deferiti dal Procuratore Federale per violazione dell'art. 33 NOIF.

¹¹⁰ Ad esempio, nel caso *Pacilli*, il *Single Judge of the Players' Status Committee* (organo

violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.¹¹¹

Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra esaminata, il fatto che il trasferimento si possa concretizzare, senza impedimenti materiali o formali, non deve trarre in inganno, poiché le NOIF – per il solo fatto di rendere meno attraente o di dissuadere l'atleta dall'accettare un'offerta concreta proveniente dall'estero – pongono un ostacolo alla circolazione dell'atleta e violano comunque l'art. 45 TFUE.

Tale conclusione, oltre ad essere avvalorata dalla stessa sentenza *Bernard*, era già desumibile dalla sentenza *Graf*, ove la Corte rilevava come «*le disposizioni che impediscano ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d'origine per avvalersi del diritto alla libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono quindi ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati*».¹¹²

Ciò detto, è necessario verificare se il diritto di opzione previsto dalle NOIF possa essere giustificato alla luce dello scopo perseguito, applicando quindi il *test* di proporzionalità utilizzato dalla Corte di Giustizia.

Per quanto concerne i giovani di serie, il diritto riconosciuto al *club*, come dichiarato dalla stessa giustizia sportiva, persegue lo scopo di consentire alle società di addestrare e formare il calciatore in vista del futuro impiego nei campionati dalla stessa disputati.¹¹³

Tale scopo, di per sé, risulta legittimo ma occorre anche che la misura in esame sia ritenuta idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo di cui trattasi, senza eccedere quanto necessario per realizzarlo.¹¹⁴

Certamente, nel caso dei giovani di serie, la formazione e l'addestramento impartiti all'atleta deve essere, in qualche modo, compensata; tuttavia, non a caso, le stesse NOIF prevedono il diritto (in favore del *club* di appartenenza) a ricevere di un'indennità pagata dalla società di destinazione.

Nell'ipotesi contemplata dalla NOIF, il calciatore è limitato per ben due volte: *in primis*, risultano ostacolate le opportunità di formazione del giovane atleta,

competente della FIFA), con decisione del 23 ottobre 2007, e nel caso *Camilleri*, con decisione del 23 ottobre 2007 (entrambe disponibili *on line* all'indirizzo web www.fifa.com, visitato in maggio 2010), ha dichiarato illegittimo l'opzione unilaterale concessa ai *clubs* dalle NOIF, in quanto detta opzione: (i) limita la libertà del giocatore, e (ii) determina un ingiustificato indebolimento dei suoi diritti nei confronti della società sportiva.

¹¹¹ FIGC, Codice di Giustizia Sportiva, disponibile *on line* all'indirizzo web www.figc.it (maggio 2010), voce «*Norme*». L'art. 1 afferma che «*Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*».

¹¹² Corte di giustizia, sentenza del 27 gennaio 2000, C-190/98, *Graf*, cit., punto 23.

¹¹³ FIGC, Comunicato ufficiale n. 25/CDN (2008/2009), *Deferimento del procuratore federale a carico del calciatore Vincenzo Camilleri, del 16 luglio 2008*, disponibile *on line* all'indirizzo web www.figc.it (maggio 2010), voce «*Comunicati ufficiali*».

¹¹⁴ Corte di Giustizia, sentenza 16 marzo 2010, C-325/08, *Bernard*, cit., punti 38-39; sentenza del 31 marzo 1993, causa C-19/92, *Kraus*, in *Raccolta*, 1993, I-1663, punto 32.

in virtù del vincolo che persiste durante il periodo di addestramento e che ne impedisce il trasferimento in un diverso vivaio; in secondo luogo, il diritto di opzione previsto in favore della società impedisce l'accesso al mercato del lavoro e limita la crescita professionale del giovane (il quale, in assenza di vincoli, potrebbe optare per un *club* differente e, trasferendosi all'estero, godere di ulteriori esperienze lavorative, acquisendo nuove modalità e mentalità di concezione del calcio e dello sport in generale ed apprendendo tattiche e sistemi di allenamento differenti, ecc.).

Per tali ragioni, l'art. 33, comma 2 non può essere giustificato in funzione dello scopo perseguito, in quanto limita eccessivamente i diritti del giovane di serie e si pone in contrasto con l'art. 45 TFUE.

6.2 *L'illegittimità della fattispecie sub art. 116 delle NOIF*

Alla luce di tutte le considerazioni espresse nel paragrafo precedente, deve ritenersi illegittimo lo stesso diritto di opzione riconosciuto dall'art. 116 delle NOIF.

Se in concomitanza con la promozione del *club* di appartenenza il calciatore ricevesse un'offerta di ingaggio da parte di una società stabilita in un diverso Stato membro, la FIGC potrebbe rifiutare – in applicazione dell'articolo citato – il rilascio dell'ITC.

La negazione dell'ITC – come già detto per i giovani di serie – rappresenterebbe un ostacolo alla libera circolazione dello sportivo e, conseguentemente, l'art. 116 delle NOIF non potrebbe che essere ritenuto contrario all'art. 45 del TFUE.

Un approfondimento merita, in tal caso, l'eventuale giustificazione della norma di cui all'art. 116 delle NOIF, in funzione dello scopo perseguito, che non è la tutela dei vivai o dello sport giovanile, bensì la difesa del *club* contro l'ipotesi di un generalizzato abbandono degli atleti per esso tesserati (poiché, chiaramente, il vincolo esiste e persiste fintanto che la società milita in un campionato dilettantistico).

Ciò detto, se la tutela dello sport giovanile è da ritenersi uno scopo legittimo, per quanto concerne la *ratio* dell'art. 116 delle NOIF, la tutela economica del *club* da esso prevista non risulta sufficiente a garantire la compressione del diritto di circolazione e di accesso al mercato del lavoro degli atleti interessati.

Ogni limitazione del diritto del calciatore a rispondere ad un'offerta concreta proveniente da una diversa Federazione dovrebbe essere giustificata da un interesse generale, suscettibile di tutela da parte dell'ordinamento comunitario e non da un mero fine economico, peraltro a tutto vantaggio del *club*.

Inoltre, lo stesso *club* potrebbe trattenere i propri calciatori mediante la formulazione di offerte vantaggiose o la presentazione di progetto di squadra convincente, senza che possa essere ritenuta giustificabile una limitazione del diritto alla circolazione dell'atleta, così come prevista dalle NOIF.

Non convincerebbe nemmeno l'eventuale argomento, a sostegno dell'art. 116 delle NOIF, secondo il quale la società neo-promossa potrebbe non disporre di risorse necessarie per trattenere i propri calciatori, poiché la promozione

(generalmente) comporta l'incremento dei profitti per la società, che si trova così ad avere un incremento delle risorse a disposizione.

Inoltre, pur volendo sostenere tale tesi, il diritto di opzione si porrebbe comunque in contrasto con i principi della libera concorrenza pregnanti il mercato unico; la società, difatti, operando in un libero mercato è inevitabilmente esposta al rischio che le società concorrenti, mediante offerte più vantaggiose, acquisiscano le prestazioni dei calciatori ad essa appartenenti. L'ipotesi di proteggere i *clubs* contro tale ipotesi, sino al punto di restringere la libertà contrattuale e di trasferimento di tutti gli atleti appartenenti alla società neopromessa risulta invece sproporzionata e contraria ad ogni logica di mercato.

L'art. 116 risulta quindi illegittimo alla luce della sentenza *Bernard* e dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia in materia di libera circolazione dei calciatori; la norma citata, inoltre, non può essere giustificata nemmeno in funzione dello scopo perseguito: spetta alla Federazione il compito di rimuoverla dall'ordinamento sportivo poiché contraria all'art. 45 TFUE.

7. Le indennità di formazione e di addestramento nella normativa FIGC

L'altro aspetto fondamentale toccato dalla sentenza *Bernard* è quello relativo alle indennità di formazione e di addestramento che, nel settore calcistico, sia le NOIF sia la normativa FIFA contemplano.

Ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, le società che richiedano per la prima volta il tesseramento in qualità di giovane di serie, giovane dilettante o non professionista di calciatori che – nella precedente stagione sportiva – siano stati tesserati come giovani, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla società o alle società per la quale o per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un premio di preparazione sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT sul costo della vita (salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale), con applicazione di coefficienti previsti da specifica tabella acclusa allo stesso articolo.

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al premio di preparazione, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

Ai fini del pagamento, le NOIF prevedono che l'indennità debba essere corrisposta alle ultime due Società titolari del vincolo annuale, nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l'intero importo.

Il vincolo del calciatore di durata pari ad almeno un'intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

Ai sensi dell'art. 97 delle NOIF, poi, alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, compete, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da professionista, un premio di

addestramento e formazione tecnica, per un importo massimo predeterminato dalle stesse NOIF; è tuttavia previsto che i *clubs* interessati dal trasferimento possano stipulare un accordo che ne riduca l'importo.

Alle società affiliate alla LND e/o di puro settore giovanile è riconosciuto un compenso forfettario – a carico della società obbligata e pagato per il tramite della Lega – definito «premio alla carriera» (del calciatore), di importo fisso, per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante”, al verificarsi delle seguenti condizioni: (a) il calciatore disputi, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel campionato di Serie A; o (b) il calciatore disputi, partecipandovi effettivamente in qualità di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.

Dalla normativa appena riportata, si evince come le indennità di formazione e di addestramento, così come previste dalle NOIF, stabiliscano il pagamento di importi predeterminati, con l'eccezione dell'art. 96 NOIF, il quale tiene conto di alcuni parametri, quali l'indice del costo della vita o di coefficienti variabili a seconda del campionato al quale partecipa il *club* interessato dal trasferimento.

Non si tiene conto, invece, dell'effettivo costo di formazione dell'atleta o, più in generale, dell'insieme dei costi sostenuti dalla società di provenienza per l'addestramento, così come stabilito dalla sentenza *Bernard*.

Con riferimento proprio alle indennità in esame, la Corte di Giustizia aveva precisato – precedentemente, nella sentenza *Bosman* – che *«considerata la notevole importanza sociale dell'attività sportiva e, specialmente, del gioco del calcio nella Comunità, si deve riconoscere la legittimità degli scopi consistenti nel garantire la conservazione di un equilibrio fra le società, preservando una certa parità di possibilità e l'incertezza dei risultati, e nell'incentivare l'ingaggio e la formazione dei giovani calciatori»*.¹¹⁵

A tale principio veniva aggiunta una importante considerazione: *«essendo impossibile prevedere con certezza l'avvenire sportivo dei giovani calciatori e poiché solo pochi di essi si dedicano all'attività professionistica, le dette indennità si caratterizzano per incertezza e aleatorietà e, comunque, non hanno alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute dalle società per formare sia i futuri calciatori professionisti sia i giovani che non diventeranno mai tali»*.¹¹⁶

Infine, la Corte di Giustizia precisava che le norme emanate anche da Federazioni, le quali obblighino la società di destinazione a corrispondere al *club* di appartenenza un'indennità di preparazione o di formazione *«sono idonee a limitare la libera circolazione dei calciatori che vogliono svolgere la loro attività in un altro Stato membro poiché impediscono loro di lasciare le società cui appartengono, o li dissuadono dal farlo, anche dopo la scadenza dei contratti di lavoro che li legano ad esse»*, dichiarandone quindi l'illegittimità delle stesse per

¹¹⁵ Corte di Giustizia, sentenza *Bosman*, cit., punto 106. Sui principi emersi dalla sentenza *Bosman* si veda in dottrina: S. GARDINER, *Sports Law*, Cavendish, Londra, 2006, 500; R. PARRISH, *Sports law and policy in the European Union*, University Press, Oxford, 2003, 93.

¹¹⁶ Sentenza *Bosman*, cit., punto 109.

violazione dell'art. 45 TFUE (all'epoca dei fatti, art. 39 del Trattato CE).¹¹⁷

Dalla sentenza *Bernard*, invece, si evince come le stesse indennità di formazione e di addestramento non necessariamente costituiscano un ostacolo alla libera circolazione degli sportivi, bensì possano essere ritenute legittime e proporzionate allo scopo da esse perseguito (tutela dei vivai, dello sport giovanile ed equilibrio economico tra *clubs*), purché il sistema di calcolo utilizzato tenga effettivamente conto degli «oneri» – e quindi dei costi – sostenuti dal vivaio di provenienza.

La tesi sostenuta dalla Corte, però, non convince pienamente, per le ragioni che seguono.

Unitamente alla tutela dei vivai e dello sport giovanile, lo scopo delle indennità di formazione e di addestramento è anche quello di garantire la tutela della stabilità finanziaria dei *clubs* che gli atleti, nonché dell'intero sistema dei vivai, dei quali i giovani atleti rappresentano la risorsa principale.

Tuttavia, esisterebbero modalità di finanziamento alternative, assolutamente ignorate nella sentenza *Bernard* (aspetto invece rilevato dall'avvocato generale nel caso *Bosman*¹¹⁸) quali ad esempio: l'attuazione di sgravi fiscali e/o di misure compensative a favore dei *clubs* che investono nella formazione di atleti; l'istituzione di un fondo di perequazione, co-finanziato dalle Istituzioni competenti e dalle società sportive, in proporzione agli introiti ed al fatturato da esse prodotti.

A ciò si aggiunga, soprattutto in relazione alla formazione dei giovani di serie, che la liberalizzazione del sistema potrebbe stimolare sia il miglioramento della qualità nella formazione dei giovani sia apportare benefici ai *clubs*, i quali potrebbero avvantaggiarsi del più facile reperimento di atleti, liberi di circolare sul territorio comunitario; contestualmente, le società – per compensare i costi sostenuti dai vivai – potrebbero contribuire al summenzionato fondo di perequazione, senza la necessità di mantenere in vita un sistema limitativo della libera circolazione degli stessi.

¹¹⁷ Sentenza *Bosman*, cit., punti 99-100.

¹¹⁸ Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-415/93, *Bosman* al punto 248, ove si sostiene che «la disciplina dei trasferimenti finora in vigore non può essere giustificata da alcun motivo connesso all'interesse generale. Gli scopi legittimi che vengono perseguiti mediante questa disciplina possono essere raggiunti altresì con mezzi alternativi meno lesivi, o addirittura per nulla lesivi, del diritto dei calciatori alla libera circolazione. La disciplina dei trasferimenti non è quindi un presupposto indispensabile per il conseguimento di questi obiettivi. Il più importante di questi mezzi alternativi consiste nella ripartizione di una parte delle entrate realizzate dalle società calcistiche. Questo metodo viene già oggi applicato dalle federazioni e dalle società interessate in determinati ambiti. E' quindi escluso che si tratti di un'alternativa ipotetica o priva di precedenti, imposta al mondo calcistico dall'esterno. La scelta del sistema da adottare al posto della disciplina dei trasferimenti attualmente vigente, con il suo sistema di indennità di trasferimento, resta in ogni caso di competenza delle stesse federazioni e società interessate. L'unica prescrizione posta al riguardo dal diritto comunitario consiste nell'esigenza di garantire il diritto dei calciatori alla libera circolazione, tutelato dall'art. 48 del Trattato»; per approfondimenti in dottrina si veda: S. VAN DEN BOGAERT, *Practical regulation of the mobility of sportsmen in the EU post Bosman*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2005, 231.

Inoltre, nelle conclusioni generali nel caso *Bernard*,¹¹⁹ con riferimento alla ricerca di soluzioni alternative nel finanziamento della formazione dei giovani atleti, si evidenziava come lo stesso atleta potrebbe contribuire ai costi della sua formazione, salvo poi essere libero di tesserarsi con la società ritenuta più opportuna. Anche tale aspetto è stato ignorato dai giudici, nonostante – se si eccettua lo sport – in tutti gli altri settori i giovani finanzino la propria formazione direttamente, senza che i relativi costi siano addebitati, per legge, al datore di lavoro.

Da un punto di vista metodologico, poi, la logica imporrebbe che, nell'analizzare la compatibilità di una disposizione federale (nel caso in esame, delle norme relative alle indennità di formazione e di addestramento) con il diritto comunitario si accerti, *in primis*, la legittimità della stessa e, soltanto in seguito, si verifichi se la norma, eventualmente ritenuta illegittima, possa essere ritenuta giustificata in funzione dello scopo perseguito.

Nella sentenza *Bernard*, invece, non v'è traccia di un simile approccio, tanto che la Corte si preoccupa di individuare il migliore sistema di calcolo delle indennità, da essa ritenuto proporzionato e compatibile con l'art. 45 TFUE, senza procedere ad alcuna analisi degli effetti restrittivi che le stesse indennità possono generare sul diritto alla libera circolazione degli atleti.

Nella sentenza *Bosman*,¹²⁰ invece, i giudici affermavano – applicando un corretto metodo di ragionamento – che «*le norme che impongono il pagamento di un'indennità di trasferimento, di formazione o di sviluppo tra società all'atto del trasferimento di un calciatore professionista costituiscono, in linea di principio, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. È probabile che limitino la libera circolazione dei calciatori che intendono proseguire la propria attività in un altro Stato membro persino quando si applicano anche ai trasferimenti tra società dello stesso Stato membro*».¹²¹

Soltanto in seguito a tale analisi, la Corte procedeva all'accertamento della possibilità di giustificare le norme in esame in funzione dello scopo da esse perseguito.¹²²

La sentenza *Bernard*, inoltre, non fornisce criteri di calcolo certi e/o determinabili, e forse non poteva fare altrimenti,¹²³ lasciando così ampia discrezionalità e libertà alle Federazioni di scegliere le regole ritenute più opportune, a discapito dell'armonizzazione del sistema a livello europeo.

¹¹⁹ Conclusioni dell'avvocato generale *Eleanor Sharpston* nella causa C-325/08, punti 56-57 e ss., disponibili *on line* all'indirizzo web www.rdes.it (maggio 2010).

¹²⁰ Corte di giustizia, sentenza *Bosman*, cit., punti 98 e ss.

¹²¹ Conclusioni dell'avvocato generale *Eleanor Sharpston* nella causa C-325/08, cit., punti 40 e ss. In dottrina si veda R. BLANPAIN, *European Labour Law*, Kluwer Law International, 2010, 331.

¹²² Corte di Giustizia, sentenza *Bosman*, cit., punto 121.

¹²³ Cfr. M. COLUCCI, capitolo introduttivo del presente libro.

7.1 *L'impatto della sentenza Bernard sul sistema di indennità previsto dalle NOIF*

Pur confermando le critiche espresse nel paragrafo precedente, non v'è dubbio che la sentenza *Bernard* produrrà degli effetti sostanziali sulla normativa delle diverse Federazioni, per quanto concerne gli aspetti connessi alle indennità di formazione e di addestramento.

E' meno prevedibile, di contro, quali saranno i criteri di calcolo utilizzati dalla FIGC, in fase di adeguamento delle NOIF al sistema individuato dalla Corte di Giustizia. Nella formulazione attuale le NOIF si limitano a stabilire importi fissi, senza alcun riferimenti ai reali costi sostenuti dai vivai.

Ciò che si può affermare con certezza è, quindi, che le indennità di cui all'art. 96, così come i coefficienti da esso stabiliti, dovranno essere riparametrati in funzione dei costi di formazione di tutti i giovani calciatori appartenenti al vivaio del *club* di provenienza, sostituendo gli attuali criteri con quelli indicati dalla Corte di Giustizia. Per le stesse ragioni, anche l'art. 98 dovrà essere rivisto, modificando il sistema attuale con criteri variabili e riferibili ai costi indicati dalla sentenza *Bernard*.

Infine, il citato premio alla carriera (espresso in termini di *una tantum*) probabilmente dovrà essere abrogato ed inglobato all'interno di un'unica indennità, compatibile con i principi emersi nella sentenza *Bernard*.

Contestualmente alla modifica delle norme suindicate, dovranno essere abrogati anche gli art. 33, comma 2 e 116, nella parte in cui riconoscono alle società un diritto di opzione sul tesseramento del calciatore, ritenuto illegittimo per violazione dell'art. 45 TFUE, che dovranno essere sostituiti con un sistema di sola compensazione dei costi di addestramento, per il tramite di un'indennità compatibile con il diritto comunitario.

7.2 *Una breve analisi della training compensation e del solidarity mechanism introdotti dalla FIFA*

In ipotesi di trasferimento all'estero del calciatore (quindi, in caso di accordo tra società appartenenti ad una diversa Federazione) le NOIF – regolamento interno ad un'associazione di natura privata che, quindi, trova applicazione soltanto alle società affiliate – divengono irrilevanti e la fattispecie ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.¹²⁴

L'art. 20 del suddetto Regolamento, prevede il pagamento di una *training compensation*, a carico del *club* di destinazione, qualora un calciatore professionista si trasferisca – sino al compimento del 23° anno di età – da una società all'altra o

¹²⁴ Per un approfondimento sulla materia si veda: R. BLANPAIN, *The Legal Status of Sportsmen and Sportswomen under International, European and Belgian National and Regional Law*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2003, 51; VAN DEN BOGAERT, *Practical regulation of the mobility of sportsmen in the EU post Bosman*, 252; R. PARRISH, S. MIETTINEN, *The sporting exception in European Union law*, Asser Press, The Hague, 2008, 180.

nell'ipotesi in cui il calciatore sottoscriva, per la prima volta, un contratto da professionista con un *club* differente da quello di appartenenza. Il pagamento deve avvenire nei modi e tempi stabiliti dall'allegato 4 al medesimo Regolamento.¹²⁵

In relazione ai costi di formazione, il Regolamento prevede che le Federazioni debbano classificare le loro società in un massimo di quattro categorie, a seconda degli investimenti finanziari sostenuti per la formazione dei calciatori. I costi relativi alla formazione sono stabiliti per ciascuna categoria e corrispondono alla somma necessaria per formare un calciatore per un anno, moltiplicata per un fattore, definito «fattore calciatore medio», che prova a stabilire quale sia il corretto rapporto tra il calciatore tesserato come professionista e ed il numero di atleti necessari alla formazione del professionista.

Per calcolare l'indennità di formazione – dovuta alla società o alle diverse società che hanno proceduto all'addestramento – è necessario considerare i costi che sarebbero stati sostenuti dalla società di destinazione se questa avesse dovuto provvedere alla formazione del calciatore.¹²⁶

Speciali misure sono poi previste per i trasferimenti all'interno del territorio comunitario; in tale ipotesi, il Regolamento precisa che il valore dell'indennità di formazione sarà stabilito sulla base dei seguenti criteri: (a) se il calciatore viene trasferito da una società di categoria inferiore ad una di categoria superiore, il calcolo è fondato sulla media dei costi di formazione delle due società; (b) se il calciatore viene trasferito da una società di categoria superiore a una di categoria inferiore, il calcolo è fondato sui costi di formazione della società appartenente alla categoria inferiore.

Accanto a tale indennità, l'art. 21 del Regolamento introduce un *solidarity mechanism*, il quale interviene nell'ipotesi in cui un calciatore professionista –

¹²⁵ Quando un calciatore viene tesserato come professionista per la prima volta, la società per la quale viene tesserato deve corrispondere l'indennità di formazione entro 30 giorni dal tesseramento, a tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato (in base alla carriera del calciatore risultante dal passaporto del calciatore) e che abbiano contribuito alla sua formazione a partire dalla stagione del suo 12° anno di età. La somma da corrispondere è calcolata in modo proporzionale tenendo conto del periodo di formazione ricevuto in ciascuna società. Nel caso di trasferimenti successivi del calciatore professionista, l'indennità di formazione è dovuta esclusivamente alla società di provenienza del calciatore per il periodo in cui egli è stato effettivamente formato da quella società.

¹²⁶ Quanto al metodo di calcolo, il Regolamento prevede che la prima volta che il calciatore si tesserà come professionista, l'indennità di formazione dovuta si calcola considerando i costi di formazione della società di destinazione moltiplicati per il numero di anni di formazione che sono intercorsi, in linea di principio, dalla stagione del 12° anno di età del calciatore fino alla stagione del suo 21° anno di età. In caso di trasferimenti successivi, l'indennità di formazione è calcolata sulla base dei costi di formazione della società di destinazione moltiplicati per il numero di anni di formazione presso la società di provenienza. Per garantire che l'indennità di formazione dei giovani calciatori non sia fissata ad un livello irragionevolmente elevato, i costi di formazione per le stagioni tra il 12° e il 15° anno di età (ovvero 4 stagioni) sono calcolati in base ai costi di formazione e di istruzione stabiliti per la 4ª categoria. Tuttavia, questa eccezione non si applica nel caso in cui l'evento che dà diritto all'indennità di formazione (cfr. Allegato 4, Art. 2, paragrafo 1) si verifichi prima della stagione in cui il calciatore compie il suo diciottesimo anno di età.

sino al compimento del suo 23° compleanno di età¹²⁷ – si trasferisca, nel corso del contratto, tra società affiliate a differenti Federazioni.

Per il calcolo di tale contributo, si deduce un importo, pari al 5% di quanto pagato ai fini del trasferimento dal club di destinazione a quello di provenienza, ad eccezione dell'indennità di formazione; detto importo (dedotto) è distribuito al club di provenienza e a tutti i club che hanno contribuito alla formazione del calciatore, secondo percentuali predeterminate dall'allegato 5 allo stesso Regolamento FIFA.

Analizzando la *training compensation* alla luce della sentenza *Bernard*, emerge una similitudine tra il sistema FIFA e quello individuato dalla Corte di Giustizia, laddove l'art. 20 già tiene conto dei reali costi di formazione dell'atleta e dei costi sostenuti dalla società di provenienza per l'addestramento di tutti i giovani appartenenti al vivaio.

Il *solidarity mechanism*, invece, presenta un sistema di calcolo basato su di un parametro fisso che dovrà essere dedotto dal prezzo del cartellino pagato dal club di destinazione, senza alcun riferimento ai costi effettivamente sostenuti per l'addestramento dal vivaio di provenienza dell'atleta; per tale ragione, è plausibile che esso debba essere oggetto di revisione o di abrogazione, per adeguare i contenuti dell'art. 21 al sistema delineato dalla Corte di Giustizia.

Infine, sia consentita una riflessione: l'indennità prevista dall'art. 20 del Regolamento FIFA avrebbe già dovuto armonizzare le diverse normative adottate in materia dalle singole Federazioni a livello nazionale; la FIGC (nonostante gli obblighi derivanti dall'affiliazione alla FIFA) – in violazione delle disposizioni esaminate – ha invece optato per un sistema differente, ignorando completamente le disposizioni contenute nel citato art. 20.

Gli artt. 96 e 97 risultano quindi illegittimi, per violazione sia del diritto comunitario, alla luce dei principi emersi nella sentenza *Bernard*, sia dello stesso Regolamento FIFA e, nell'immediato futuro, dovranno essere oggetto di revisione da parte della FIGC.

8. Conclusioni

Come ampiamente chiarito nell'analisi condotta, il settore sportivo non può ritenersi immune delle disposizioni proprie dell'ordinamento statale così come dai principi che governano il diritto comunitario.

Per troppo tempo la figura dello sportivo è stata immaginata e, conseguentemente, qualificata come un soggetto a sé stante, una sorta di *tertium genus* rispetto alle comuni categorie del diritto del lavoro, interno o comunitario.

Lo stesso legislatore, nel suddividere il mondo sportivo in professionisti e dilettanti ha ingenerato un effetto negativo nel sistema, sancendo definitivamente l'impossibilità, per l'atleta dilettante, di acquisire uno *status* dignitoso e di godere

¹²⁷ Tale limite di età non si deduce dall'art. 21 né dall'allegato 5 citati, bensì dal Commentario ufficiale della FIFA al Regolamento sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, disponibile *on line* all'indirizzo web www.fifa.com (maggio 2010).

dei diritti fondamentali riconosciuti invece agli atleti professionisti.

Grazie all'intervento della Corte di Giustizia, che a più riprese si è cimentata nella corretta e necessaria qualificazione dell'attività sportiva abbiamo appreso (qualora ve ne fosse stato effettivamente bisogno) che lo sportivo, oltre ad essere un atleta, è anche un lavoratore, al quale spetta il riconoscimento di tutti i diritti che le Federazioni negano a livello nazionale.

Per tale ragione, risulta oggi anacronistico mantenere in vigore ogni forma di suddivisione predeterminata a livello normativo tra dilettantismo e professionismo, laddove invece la corretta qualificazione dell'attività sportiva deve essere desunta dai fatti, ovvero dal concreto svolgimento della prestazione sportiva.

Allo stesso modo, risulta anacronistico il mantenimento in vigore del vincolo sportivo, introdotto per soddisfare esigenze ad oggi inconcepibili, ed oltretutto nullo per violazione di norme imperative e contrario al diritto alla libera circolazione dei lavoratori.

Dalla sentenza *Bernard*, inoltre, consegue anche l'illegittimità del sistema di indennità e di formazione, così come concepito dalla FIGC, fondato su criteri incompatibili con il diritto comunitario e, unitamente al vincolo sportivo, ostativo del diritto alla libera circolazione degli atleti. Dalla stessa sentenza è emersa l'illegittimità del diritto di opzione sancito dagli artt. 33, comma 2 e 116 delle NOIF, a sua volta restrittivo del diritto al lavoro dei giovani di serie e dei dilettanti.

La citata sentenza, seppur criticabile in alcuni aspetti, deve quindi rappresentare lo stimolo necessario a procedere ad una radicale riforma dei regolamenti federali, al fine di attribuire la giusta dignità agli sportivi che, seppur qualificati dalle Federazioni come dilettanti, prestano una vera e propria attività lavorativa, nell'ambito della propria disciplina, ma sono costretti a subire una costante limitazione della loro libertà professionale e contrattuale.

E' evidentemente giunto il momento di eliminare dall'ordinamento sportivo ogni residuo normativo derivante da una concezione arcaica ed inopportuna dell'attività sportiva.

I tempi sono maturi, manca forse la sola volontà della Federazione di procedere in tale senso; si spera davvero, in futuro, di non dover più commentare casi di atleti costretti – letteralmente – a «fuggire» dai vivai di appartenenza o a dover adire un giudice per ottenere il riconoscimento dei più elementari diritti della persona.

CAPITOLO III

IL VINCOLO SPORTIVO NEL BASEBALL

di *Giuseppe Silvestro**

SOMMARIO: 1. Introduzione. Sport e vincolo sportivo – 2. Il tesseramento: funzione, struttura, effetti – 3. Il vincolo sportivo nel Baseball – 4. Le categorie di atleti – 5. La cessazione del vincolo sportivo – 6. L'indennità di formazione: calcolo e disciplina – 7. Analisi e prospettive alla luce della sentenza Bernard

1. Introduzione. Sport e vincolo sportivo

Lo sport è parte integrante della cultura della società e si sviluppa in simbiosi con i cambiamenti che la contraddistinguono; l'importanza socio-culturale di questo fenomeno e la sua notevole attitudine a veicolare l'integrazione comunitaria, hanno fatto sì che ricevesse anche un esplicito riconoscimento nella legislazione europea, divenendo oggetto di una specifica politica della Comunità, basata sull'integrazione con altre discipline.¹

Nell'art. 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea² si legge che “L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa”.

La specificità e l'autonomia dello sport valgono esclusivamente per gli aspetti di carattere tecnico e ludico, in quanto non può parlarsi di un ordinamento sportivo autonomo rispetto all'ordinamento giuridico. L'ordinamento sportivo altro non è che un complesso di norme, apparati e soggetti che costituiscono un ordinamento in senso tecnico,³ che non è sovrano ma è riconosciuto dallo Stato.

L'esplicito riconoscimento in campo europeo si traduce ora – grazie al Trattato di Lisbona – in una politica di incentivi nel pieno rispetto delle libertà fondamentali come quella sulla libera circolazione dei lavoratori che, purtroppo, a causa del

* Dottore in Giurisprudenza, consulente legale d'impresa presso la Luiss Business School e collaboratore alla Cattedra di Diritto Fallimentare presso l'Università degli Studi di Salerno.

¹ M. DI FILIPPO, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1996, II, 232.

² Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* C 115 47, 9 maggio 2008.

³ BIANCHI D'URSO – VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Dir. Lav.*, 1989, 72.

fenomeno del vincolo sportivo corre il rischio di essere disattesa almeno in Italia.

Il vincolo sportivo è il legame associativo intercorrente tra atleta e società di appartenenza, caratterizzato da una durata eccessiva e dall'impossibilità di essere sciolto se non con il consenso della società di appartenenza. Per lo sportivo professionista, ossia colui che esercita attività sportiva a favore di una società sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità, dopo la sentenza Bosman⁴ che ha stabilito i principi su cui attualmente sono regolate le vicende relative al contratto di lavoro e alla circolazione e trasferimento degli sportivi professionisti, non esiste la soggezione al vincolo sportivo, in quanto questo viene definito come «limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta professionista».⁵

Per lo sportivo dilettante, invece, a causa della mancanza di una disciplina giuridica compiuta, sia nell'ordinamento sportivo sia in quello nazionale, la problematica del vincolo sportivo è sprovvista di un valido sostegno giuridico causando un'ingiustificata compressione sia della libertà di circolazione, sia della libertà agonistica di ogni singolo atleta, che è ostacolato nello svolgere liberamente l'attività sportiva in forma non professionistica. La mancanza di una disciplina giuridica ad hoc, oltre a compromettere seriamente la libertà del singolo atleta, è causa di un assoluto vuoto di tutela e di una palese discordanza tra i principi comunitari e l'ordinamento nazionale.

Nonostante il diritto dell'Unione prevalga su quello nazionale, con conseguente imposizione anche sulle norme di natura privatistica, e nonostante il diritto alla libera circolazione degli atleti è stato oggetto di numerose decisioni dei giudici statali e della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,⁶ le singole federazioni non si sono adeguate all'abolizione del vincolo sportivo per gli sportivi dilettanti. La presenza del vincolo sportivo per i dilettanti non pare trovare alcuna giustificazione, anche perché vi è una notevole difficoltà ricostruttiva di un convincente discrimen tra professionismo e dilettantismo⁷ sportivo, che paiono divergere solo alla luce di elementi di natura squisitamente formale.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza comunitaria, la quale pone come condizione necessaria per la soggezione dell'attività sportiva al diritto comunitario, la sola rilevanza economica dell'attività stessa⁸ ai sensi dell'art. 3 del Trattato CE, senza che contasse la distinzione tra professionisti o semiprofessionisti che avessero ugualmente un lavoro retribuito.

Alla luce di quanto sopra brevemente argomentato, nel presente lavoro, si cercherà di ricostruire la struttura e la disciplina del vincolo sportivo con particolare

⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL e a. – Jean-Marc Bosman*.

⁵ Legge 23 marzo 1981, n. 91, art. 16, c. 1.

⁶ R. BLANPAIN – M. COLUCCI, *Europa, Diritto e Sport*, 1998, 60.

⁷ P. D'ONOFRIO, *Manuale operativo di diritto sportivo Casistica e responsabilità*, Rimini, 2007, 52.

⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 12 dicembre 1974, causa 36/74, *B.N.O. Walrave, I. J. M. Koch c. Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wierlen Unie e Federacion Espanola Ciclismo*, in *Raccolta*, 1974, 1405.

attenzione all'accezione che assume all'interno della Federazione Italiana Baseball e Softball (di seguito FIBS).

2. *Il tesseramento: funzione, struttura, effetti*

Nel momento in cui un atleta decida di voler svolgere la propria attività sportiva in modo programmatico, prendendo parte a competizioni organizzate permanentemente e continuamente in base a regole ben precise, deve fare ingresso nell'ordinamento sportivo.⁹

Il Comitato Olimpico Nazionale (di seguito CONI), ha fra le sue prerogative, quella di garantire la presenza di un'organizzazione stabile e permanente per la quale necessita di alcune informazioni fondamentali, come un censimento di tutti i soggetti operanti nel settore. L'elenco preciso di tutti i soggetti operanti nell'ordinamento sportivo si realizza mediante il tesseramento, inteso quale atto formale obbligatorio per tutti coloro i quali intendano acquistare lo status di membro della relativa federazione.¹⁰

L'art. 12 dello statuto della FIBS fa un elenco di tutte le persone fisiche che devono tesserarsi se intendono far parte della federazione: a) gli atleti; b) i dirigenti federali; c) i dirigenti sociali; d) Arbitri e Classificatori; e) i tecnici; f) i giudici ed il Procuratore Federale; g) i medici, i massaggiatori ed i preparatori atletici federali e quelli degli Affiliati; h) il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore della FIBS. Ovviamente ogni soggetto, in seguito al tesseramento assumerà una propria posizione giuridica, che per gli atleti (dei quali esclusivamente ci occuperemo nella presente trattazione) comprenderà il c.d. vincolo sportivo. Infatti al secondo comma del medesimo articolo si legge «Il vincolo sportivo degli atleti presso le società inizia con il tesseramento dell'anno in cui viene compiuto il 14° anno di età ed ha termine con il tesseramento dell'anno in cui viene compiuto il 32° anno per le donne ed il 38° anno per gli uomini ed è sottoscritto dagli stessi nel rispetto dei regolamenti e delle norme federali».

Per meglio far luce sugli effetti che scaturiscono dal tesseramento, occorre analizzare la natura giuridica dell'atto stesso, che è stato oggetto di diverse interpretazioni: atto amministrativo di ammissione, licenza *sui generis*, adesione a due contratti associativi (l'atleta al momento del tesseramento si lega in un duplice vincolo, l'uno con la federazione per la partecipazione al circuito agonistico internazionale, e l'altra con una società sportiva per la quale si impegna a gareggiare).

2.1 *Struttura*

Sotto l'aspetto meramente formale, il tesseramento rappresenta un atto tramite il

⁹ R. FOGLIA, *Il tesseramento dei calciatori e libertà di circolazione nella Comunità europea*, in *Dir. Lav.*, 1989, I, 300.

¹⁰ BIANCHI D'URSO – VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport*, 1982, 2.

quale si entra a far parte di una Federazione sportiva conseguendo lo status di atleta, che da diritto a praticare l'attività sportiva all'interno di un circuito di manifestazioni organizzate. L'atto in se è regolato dalla normativa delle singole Federazioni che per mezzo delle associazioni sportive attribuiscono lo status di atleta: per la struttura dell'atto-tesseramento c'è la necessaria presenza di tre soggetti ossia l'atleta, l'associazione sportiva e la federazione di appartenenza. A tale conclusione oltre che dall'esame della normativa positiva¹¹ si giunge anche dalla semplice lettura del modulo di richiesta tesseramento atleta, predisposto dalla FIBS, dove l'atleta, dopo aver preso visione dei regolamenti vigenti, degli articoli del regolamento organico (art. 31.08) della FIBS che disciplinano il vincolo sportivo e del regolamento antidoping che prevede l'obbligo di sottoporsi ai controlli previsti, «Chiede di essere tesserato dalla FIBS per la Società» (a sua volta affiliata alla federazione), che diviene parte coinvolta nella stipula visti il timbro e la firma del Presidente in calce al modulo. L'art. 12 dello statuto della FIBS fissa la scadenza del tesseramento al 31 dicembre di ciascun anno con la possibilità di essere rinnovato automaticamente dalla società stessa.

¹¹Art. Statuto FIBS «Le persone fisiche che possono far parte della F.I.B.S., con le modalità ed i termini previsti dal R.O., sono:

- a) gli atleti;
- b) i dirigenti federali;
- c) i dirigenti sociali;
- d) Arbitri e Classificatori;
- e) i tecnici;
- f) i giudici ed il Procuratore Federale;
- g) i medici, i massaggiatori ed i preparatori atletici federali e quelli degli Affiliati;
- h) il Presidente Onorario ed i Soci d'Onore della FIBS.

12.2. Il vincolo sportivo degli atleti presso le società inizia con il tesseramento dell'anno in cui viene compiuto il 14° anno di età ed ha termine con il tesseramento dell'anno in cui viene compiuto il 32° anno per le donne ed il 38° anno per gli uomini ed è sottoscritto dagli stessi nel rispetto dei regolamenti e delle norme federali. L'atleta soggetto al vincolo, privo del nullaosta, può avvalersi della facoltà di svincolo unilaterale, seguendo la procedura indicata nel Regolamento Organico. Il tesseramento scade il 31 dicembre di ciascun anno e può essere automaticamente rinnovato dalla società entro i termini previsti dal Regolamento Organico.

12.3. Gli atleti sono inquadrati presso le società e sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive.

12.4. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI, della IBAF, della ISFe della FIBS.

12.5. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FIBS nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

12.6. I Tecnici, inquadrati presso le società o comunque iscritti nei quadri tecnici federali, devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività osservando principi, norme e consuetudini sportive e tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

12.7. Gli Ufficiali di Gara e i Giudici fanno parte della FIBS senza vincolo di subordinazione e assicurano la regolarità dello svolgimento delle gare; svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di imparzialità e indipendenza di giudizio.

12.8. E' sancito il divieto di essere tesserati alla FIBS per quanti si siano sottratti volontariamente

Analizzando la normativa della FIBS, si vede come mancano quegli adempimenti che in altri sport sono previsti per il tesseramento degli atleti professionisti, come per esempio il deposito per il calciatore del contratto di assunzione con la società presso la Lega calcio. Tale adempimento è da giustificarsi in base al rapporto di lavoro alla base del vincolo associativo, che nello sport professionistico consiste in un rapporto di lavoro subordinato.¹² Nel Baseball manca tale tipo di adempimento in quanto in Italia non esiste una sua organizzazione in forma professionistica.

2.2. Effetti del tesseramento

a) Teoria pubblicistica

La pluralità di soggetti nell'atto di tesseramento si traduce in una pluralità di effetti nel rapporto tra atleta e Federazione e nel legame tra atleta e società.¹³

Tra atleta e federazione nasce un legame di sottomissione della persona nei confronti dell'ente, che si manifesta attraverso il c.d. vincolo sportivo e si realizza per mezzo dell'associazione. La natura di tale assoggettamento è da alcuni definita come «pubblicistica», perché le singole Federazioni ricevono la potestà di tesserare solo ed in quanto precedentemente riconosciute dal CONI che è un ente pubblico. Tale ricostruzione è stata avvalorata dall'art. 15 del D.L. 23 luglio 1999 n. 242, che stabilisce che le singole federazioni agiscono in conformità agli indirizzi impartiti dal CONI anche per quello che riguarda gli aspetti pubblicistici della loro attività; del resto anche l'art. 23 dello statuto CONI sancisce che l'attività di tesseramento è uno degli aspetti pubblicistici di interesse federale. Nella stessa direzione si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che in una pronuncia nella sua più autorevole composizione,¹⁴ nel qualificare la natura giuridica della pretesa di un atleta professionista di basket che voleva tesserarsi con un'altra società, la qualifica come interesse legittimo e non come diritto soggettivo, in quanto non vi è una norma che riconosce il diritto soggettivo di ottenere il tesseramento, ma solo l'indicazione dei soggetti che possono richiederlo.

La ricostruzione del rapporto fatta dalla giurisprudenza non merita di trovare pieno accoglimento in quanto ci sarebbe un interesse legittimo oggetto di una *protezione secondaria*,¹⁵ visto che il provvedimento amministrativo di ammissione da parte delle federazioni è caratterizzato da ampia discrezionalità riguardo la valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto in capo al singolo.

con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti».

¹² Legge 23 marzo 1981 n. 91, art. 3.

¹³ C. PASQUALIN, *Giustizia sportiva e giustizia ordinaria*, in *RDS*, 1980, 286.

¹⁴ Cass., sez. un., 9 giugno 1986, n. 3091.

¹⁵ C. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella Giurisprudenza*, Milano, 1995, 107.

b) Teoria privatistica

Una ricostruzione più efficace sembra essere quella fatta dalla teoria privatistica che, avendo sempre come punto fermo il potere discrezionale da parte delle federazioni, qualifica l'atto di tesseramento come una licenza in senso tecnico, premettendo che nell'ordinamento sportivo ci si trovi in presenza esclusivamente di un interesse legittimo. Il fondamento normativo di suddetta teoria risiede nel D.L. 23 luglio 1999 n. 242, che qualifica le Federazioni Sportive nazionali come soggetti di diritto privato, aprendo le porte ad una ricostruzione in ottica privatistica dei rapporti che nascono in seno all'ordinamento sportivo, alias il tesseramento.

Minimo comune denominatore dei diversi filoni dottrinali della concezione privatistica, è la qualificazione del rapporto intercorrente tra singolo e federazione come rapporto di diritto privato informato al principio dell'autonomia contrattuale.¹⁶ Le ricostruzioni più risalenti, concepite in un'epoca dove all'interno del rapporto obbligatorio quello economico era l'unico interesse concepito, il tesseramento veniva inteso in due dichiarazioni, una del singolo e una dell'associazione che decide di ammetterlo,¹⁷ senza che esse formassero un contratto.

Altro orientamento,¹⁸ partendo dalla medesima premessa, affermava che gli effetti del tesseramento non derivavano dalle manifestazioni di volontà, ma erano una conseguenza della legge sportiva, con la qualifica del tesseramento come un mero atto. Le successive correnti dottrinali,¹⁹ muovendo i passi dalla possibilità che alla base di un rapporto obbligatorio vi è anche un interesse non patrimoniale, quindi un'evoluzione rispetto alle precedenti concezioni, hanno strutturato la teoria privatistica del tesseramento sul modello contrattuale, come contratto di associazione che trae origine dalla natura ideale dello scopo che accomuna gli associati.²⁰ Una simile qualificazione porta però alla problematica se si tratti di una adesione in senso stretto²¹ o di un contratto associativo a struttura aperta.²²

¹⁶ Art. 1322 c.c.

¹⁷ W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, in *Riv. It. Sc. Giur.*, 1933, 53.

¹⁸ G. MINERVINI, *Divisione contrattuale ed atti equiparati*, Napoli, 1990.

¹⁹ F. RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1952, 66.

²⁰ M.V. DE GIORGI, in *Riv. Dir. Civ.*, 1999, I, 293, «Il codice civile è muto circa gli scopi perseguibili dalle associazioni: in base all'analisi dei dati civilistici si è formata l'opinione comune che la normativa civilistica ad ogni organizzazione caratterizzata in negativo dall'assenza di distribuzione degli utili, non assumendo rilievo la natura del particolare fine dell'attività svolta. Ne emerge perciò un modello neutro di ente, adattabile ad ogni tipo di attività e di scopo, purché non di lucro».

²¹ L'adesione secondo alcuni costituirebbe un'accettazione successiva; secondo altri, sarebbe invece da qualificare come atto formativo post-negoziale (R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in gen.*, in *Comm. Scialoja-Branca*, 160; A. ORESTANO, *Schemi alternativi*, in *Tr. Roppo*, I, 280); in ogni caso non rappresenta un negozio unilaterale e ha natura recettizia (G. MIRABELLI, *Dei Contratti in generale*, *Comm. Utet*, 61).

²² Nei contratti a struttura aperta la possibilità di nuove adesioni costituisce un essenziale negozi e le nuove parti possono aggiungersi a quelle originarie indipendentemente da una preventiva deliberazione del gruppo nel senso dell'incremento del numero dei suoi componenti (F. GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Comm. Scialoja-Branca*, 50).

In caso di adesione si ha un' accettazione incondizionata, da parte del nuovo membro, del quadro normativo di un rapporto contrattuale già operante in base ad una precedente offerta negoziale: il numero degli associati è limitato alle frazioni di capitale sociale precedentemente previste. Nel caso del contratto associativo a struttura aperta,²³ l' adesione costituisce la stipula del medesimo contratto originario con l' inclusione dell' associato in un rapporto già esistente.

In base a dette ricostruzioni, la richiesta di adesione si qualifica come una mera proposta contrattuale, la cui adesione è un atto autonomo e insindacabile per l' autorità giudiziaria la quale potrà porre il sindacato solo in mancanza di un diniego ingiustificato, con la conseguente negazione in un diritto del terzo all' ingresso in un' associazione già costituita. Il tesseramento, quindi, si configura come un contratto associativo a formazione progressiva, che ha come premessa la complementarietà tra due rapporti: il tesseramento in senso stretto e il vincolo, dove la mancanza del primo presuppone il venir meno anche del secondo.

3. *Il vincolo sportivo nel Baseball*

L' atto giuridico del tesseramento, a prescindere dalla concezione pubblicistica o privatistica, è produttivo di effetti per i soggetti che prendono parte alla procedura. L' effetto principale è il vincolo sportivo consistente nel legame, senza ragionevoli limiti di tempo, tra atleta e società, legame che non può essere sciolto se non con il consenso della società stessa.

Con la firma del c.d. cartellino, l' atleta intraprende un rapporto di tipo contrattuale con l' associazione sportiva e accetta le clausole statuarie e regolamentari della singola federazione, il cui richiamo nel caso del Baseball, viene operato nello stesso modulo di tesseramento predisposto dalla FIBS.

Il punto controverso e per certi aspetti perverso del rapporto dell' atleta con l' associazione e la federazione, è dato dalla sproporzionata limitazione della libertà contrattuale dell' atleta stesso, che allo stesso tempo vede compromessa anche la propria libertà di circolazione. Il II comma dell' art. 12 dello statuto della FIBS fissa il vincolo sportivo a 32 anni per le donne e a 38 anni per gli uomini: una soglia temporale che non trova alcuna palese giustificazione nella realtà giuridica, economica e soprattutto sportiva.

Sotto il piano giuridico vi è una palese compressione della libertà contrattuale dell' atleta, che si sostanzia in una violazione di interessi pubblici tutelati. L' odierna concezione dello Stato come Stato-comunità, che vede nei soggetti di diritto le comunità intese quali aggregazioni di cittadini, sia come singoli che come membri di formazioni sociali, impone un' accurata tutela dei singoli in ogni loro comportamento che contribuisca alla valorizzazione della propria persona.

Nella nostra Carta Costituzionale, vi è un esplicito riconoscimento da parte

²³ I contratti aperti hanno come norma di riferimento l' art. 1332 c.c. e vengono concepiti solo nel momento in cui le parti perseguano il medesimo scopo (F. REALMONTE, *Adesione di altre parti al contratto aperto*, Tr. *Bessone*, XIII, 2, 110).

della Repubblica dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.), ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.) e promuovere e tutelare la libertà di associazione dei singoli cittadini (art. 18).

In tali articoli sono elencati tutti interessi caratterizzati da rilevanza pubblica che non possono essere violati da alcun tipo di contratto. L'art. 1418 c.c. *Cause di nullità del contratto*, sancisce espressamente che il contratto è affetto da nullità quando è contrario a norme imperative e la natura imperativa della norma va individuata in base all'interesse pubblico tutelato.²⁴ Nel caso del vincolo sportivo imposto dalla FIBS, vi è una palese violazione della libertà di associazione in quanto l'atleta, a causa del vincolo sportivo, vede compromessa la propria libertà di associazione perché condizionata dal placet dell'associazione di appartenenza.

Sotto il piano economico, il vincolo sportivo si pone come una limitazione alle regole della concorrenza, intesa nella contemporanea presenza sul mercato di una pluralità di operatori economici, in competizione tra loro e con una piena mobilità dei fattori produttivi.²⁵ La libertà di concorrenza oltre che ricevere tutela all'interno della nostra Carta Costituzionale²⁶ e del nostro Codice Civile,²⁷ è disciplinata anche a livello Comunitario a testimonianza dell'esigenza di un mercato libero e regolamentato.

Lo sport dilettantistico, in quanto dotato di rilevanza economica, deve essere regolamentato e disciplinato anche a fini concorrenziali in modo tale da garantire un serena interazione tra i soggetti del mercato al fine di realizzare sia una libera circolazione (art. 45 TFUE), sia una libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE).²⁸ Ma se un giocatore di Baseball è vincolato alla propria squadra sino al compimento del 38 anno di età se uomo e 32 anno se donna, è impossibilitato dal prestare liberamente la propria attività presso altre associazioni sportive, falsando in tal modo l'equilibrio tra domanda e offerta di mercato. L'art. 12 dello statuto della FIBS si pone in contrasto con le regole basilari della concorrenza, regole alle quali il baseball, per quanto voglia essere dotato di una propria specificità, deve inevitabilmente informarsi, dati gli interessi economici che comporta.

Sotto il piano meramente sportivo basta ricordare l'impatto che ha generato la sentenza BOSMAN, la quale ha portato all'abolizione dell'indennità di formazione nello sport professionistico, perché è stato definito dalla legge come una limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta professionista. Ebbene, alla luce di quanto sopra fin qui argomentato e soprattutto, in ragione della differenza meramente formale tra sportivo professionista e sportivo dilettante, risulta difficile comprendere la soggezione degli sportivi dilettanti al vincolo sportivo, i quali

²⁴ Cass. civ., 18 luglio 2003, n. 11256, in *Comm. al Cod. civ.*, a cura di G. Cian, A. Trabucchi.

²⁵ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale I*, Utet, 2008, 216.

²⁶ Art. 41 Costituzione.

²⁷ Art. 2595 ss. c.c.

²⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL e a. – Jean-Marc Bosman*.

malgrado svolgano un'attività sportiva con rilevanza economica, non possono usufruire delle stesse tutele dei professionisti.

4. *Le categorie di atleti*

Il baseball in Italia è organizzato esclusivamente in forma dilettantistica quindi non è possibile disquisire della differenza tra atleti professionisti e dilettanti il che, come abbiamo visto, annulla i termini di paragone nel caso del vincolo sportivo che per tutti gli sportivi professionisti è stato abolito, almeno in teoria, dalla legge 91/81.²⁹ L'unica differenza fatta all'interno del Regolamento Organico della FIBS (art. 31.10) è quella tra atleti di scuola italiana e atleti stranieri. L'atleta di scuola italiana³⁰ è colui il quale è nato ed è residente in Italia e si tesserava per la prima volta nel nostro paese; gli altri sono atleti stranieri. Il discrimen tra queste due tipologie di atleti dilettanti sta nel numero massimo degli atleti stranieri tesserabili nei vari campionati, che viene stabilito annualmente dal Consiglio Federale sulla scorta sia del numero di visti per lavoro subordinato-sport concessi dal CONI, sia in base alle disposizioni di legge vigenti.³¹ Pur mancando un'organizzazione del Baseball in forma professionistica, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali³² e dottrinali,³³ la qualifica di un rapporto di lavoro sportivo come professionistico o dilettantistico prescinde da qualsiasi qualificazione formale, avendo rilevanza esclusivamente la concretezza del rapporto di lavoro in questione. Il problema della qualificazione di uno sportivo come professionista o dilettante assume una rilevanza in quelle discipline, come il Baseball, che nonostante la significativa organizzazione di mezzi e strutture e l'elevato livello tecnico degli atleti, sono strutturate esclusivamente in forma dilettantistica. In questo caso, per la mancanza di un puro e semplice riconoscimento formale, i giocatori di Baseball non possono fare affidamento su di una disciplina giuridica compiuta.

5. *La cessazione del vincolo sportivo*

Il Regolamento Organico della FIBS dall'art. 31.13 all'art. 31.15 disciplina le ipotesi, i termini e le modalità per ottenere lo svincolo unilaterale per gli atleti che sono legati ai club in forza del vincolo sportivo, così come sancito dall'art. 12 dello statuto della FIBS.

La domanda di svincolo deve essere inviata dall'atleta alla segreteria federale ed alla società di appartenenza; non sono richieste motivazioni, ma deve esserci

²⁹ Legge 23 marzo 1981, n. 91, art. 16.

³⁰ Art. 31.09 Regolamento Organico FIBS.

³¹ Art. 31.11, b) Regolamento Organico FIBS.

³² Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Christelle Delière c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo*, in *Foro it., Rep.*, 2000, voce *Unione Europea*, n. 911.

³³ L. CANTAMESSA, G. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, cit., 187.

una dichiarazione della nuova società con la quale l'atleta intende tesserarsi, che si impegnerà a corrispondere la c.d. indennità di formazione³⁴ alla vecchia società. L'indennità viene determinata in base ad una serie di parametri elencati nel regolamento organico, parametri legati ai risultati conseguiti dall'atleta lungo tutto il corso della sua carriera, che sono funzionali a formule di tipo matematico spesso insufficienti ad individuare l'effettivo valore del giocatore.

Per accedere allo svincolo occorrono 2 anni dal primo tesseramento se si tratta di atleti minorenni, e 3 anni se si tratta di atleti maggiorenni. Inoltre l'art. 31.14 al II comma, prevede la possibilità che possano intervenire accordi limitativi del periodo di vincolo fra tesserati e società, ma l'efficacia di tali accordi è subordinata al loro deposito presso la segreteria federale. Da quanto brevemente esposto è chiaro come la FIBS abbia predisposto un'accurata disciplina del vincolo sportivo e delle ipotesi di cessazione. È senza dubbio una regolamentazione analitica, ma lo svincolo è disciplinato in maniera tale che risulta assai difficile il suo esercizio, compromesso nella maggior misura dall'indennità di formazione. Un esercizio vessatorio dello svincolo unilaterale da parte dell'atleta, oltre che essere avverso alla appartenenza volontaria che contraddistingue l'ordinamento sportivo,³⁵ è limitativo della libertà contrattuale del singolo atleta e si pone in antitesi alle garanzie di rango costituzionale come la libertà di associazione (art. 18 Cost.) e una pratica libera della propria attività agonistica (art. 2 Cost.).

L'art. 6 dello Statuto del CONI stabilisce che è compito del Consiglio Nazionale sancire i criteri generali sulla regolamentazione del vincolo sportivo degli atleti non professionisti. Il consiglio nella deliberazione del 23 marzo 2003 ha previsto che ciascuna Federazione Sportiva dovrà stabilire la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità dello svincolo.

Nella disciplina predisposta dalla FIBS, così come per tutte le altre federazioni, vengono formalmente rispettate le prescrizioni imposte dal CONI, ma ciò non toglie che le relative discipline possano essere viziate da un punto di vista sostanziale. La procedura di svincolo della FIBS è informata a rigide prescrizioni, che in ogni caso necessitano del nulla osta da parte della società sportiva di appartenenza, che lo concederà solo dietro pagamento dell'indennità di formazione da parte del nuovo club che intende tesserare il giocatore. Se ciò non accade il giocatore non può svincolarsi dal vecchio club e dovrà attendere la cessazione naturale del vincolo che, si ricorda, è fissato a 38 anni per gli uomini e a 32 anni per le donne.

Soglie temporali che non sono affatto commisurate alla durata media della carriera agonistica del giocatore. Ciò non fa altro che limitare la libertà di praticare attività sportiva, in quanto la volontà dell'atleta di tesserarsi con un altro club è subordinata alla volontà della squadra con la quale risulta tesserato.

³⁴ L'indennità di formazione rappresenta il valore economico che viene riconosciuto alla società che ha provveduto alla formazione e all'educazione dell'atleta.

³⁵ A. OLIVIERO, *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 2, 2007, 45-47.

A questo punto è lecito domandarsi del perché una simile situazione non sia considerata dal legislatore come una limitazione della libertà contrattuale dell'atleta, così come è stato fatto per gli atleti professionisti nella legge n. 91/81. Una simile differenziazione di tutela risulta difficile da comprendere sia per le ragioni precedentemente esposte, che hanno evidenziato la sostanziale inutilità della differenza professionista-dilettante, sia per la eccessiva e palese limitazione della libertà di praticare attività sportiva.

Nella procedura di svincolo disciplinata dalla FIBS per i propri tesserati, non vi è un corretto bilanciamento di interessi sotto il piano giuridico-costituzionale, sia per il mancato rispetto di libertà fondamentali,³⁶ sia per la violazione della disciplina sulla concorrenza. La pluralità di operatori in un dato mercato deve essere informata al principio della libertà di concorrenza che presuppone l'assenza di impedimenti, per gli operatori stessi, nella conquista del mercato.³⁷ I limiti temporali e la complessità della procedura di svincolo predisposti dalla FIBS, sono in contrasto con un mercato concorrenzialmente regolamentato precludendo, di fatto, il diritto dell'atleta di recedere e di svincolarsi.

6. *L'indennità di formazione: calcolo e disciplina*

Con il vincolo sportivo i club hanno sostanzialmente limitato e condizionato il trasferimento degli atleti, che può avvenire in due diversi modi: trasferimento o prestito.

Il prestito è il trasferimento dell'atleta a tempo determinato, al termine del quale l'atleta ritornerà nella squadra di appartenenza, mentre il trasferimento è un passaggio definitivo.

La FIBS dispone³⁸ che le società che intendono acconsentire al trasferimento dell'atleta rilasciano, oltre al modulo di trasferimento sottoscritto, anche il nulla osta per il passaggio dello sportivo all'altra società. Nel caso in cui la società si rifiuti di concedere il nulla osta, l'atleta maggiore di quattordici anni può avvalersi della procedura di svincolo unilaterale; per i minori di quattordici anni non c'è bisogno della nulla osta perché non opera il vincolo sportivo, il quale vale per tutti gli atleti che abbiano superato tale età.

Il vincolo sportivo ha una sua giustificazione economica, ossia preservare i notevoli costi sostenuti dalla società per garantire la formazione dell'atleta: la durata temporale del vincolo è in grado di far recuperare le spese sostenute dalla società che può usufruire per lungo tempo delle prestazioni sportive dell'atleta.

Il significato economico del vincolo sportivo ha indotto le singole federazioni a disciplinare in maniera accurata la procedura di svincolo e di garantire i costi sostenuti dalle società per la preparazione dell'atleta.

³⁶ Libertà di associazione ex art. 18 Cost; principio personalistico ex art. 2 Cost.

³⁷ V. BUONOCORE, *Manuale di Diritto Commerciale*, Giappichelli, Torino, 2004, 574.

³⁸ Art. 31.12 Regolamento Organico FIBS.

In caso di svincolo, la FIBS³⁹ riconosce alla società presso la quale è tesserato l'atleta il diritto di richiedere alla nuova società l'indennità di formazione per l'atleta di cui ha curato la formazione e l'educazione. Tale indennità rappresenta il valore economico del processo formativo ed educativo portato a termine fino a quel momento dall'associazione sportiva, e viene calcolata sulla base di criteri e parametri specificati nell'allegato al Regolamento Organico della FIBS. Per poter essere svincolato l'atleta deve inviare, nel periodo che va dal 1 al 30 novembre di ogni anno, una comunicazione alla società di appartenenza e alla segretaria federale della FIBS allegando, oltre alla dichiarazione della società presso la quale intende tesserarsi che si impegna a versare l'indennizzo, il calcolo dell'indennizzo stesso. Il metodo di calcolo tiene conto di diversi elementi.⁴⁰ Il livello dell'atleta, che rappresenta la capacità tecnica ed è indicato dalla serie nella quale l'atleta gioca. Il livello necessita di un minimo di partecipazione che si differenzia a seconda del ruolo, e nel caso siano stati ricoperti più ruoli vale quello che comporta il parametro maggiore. Il parametro così calcolato assegna un valore numerico al livello. Poi ci sarà il coefficiente economico indicativo del valore economico assegnato al livello, e rispetta il valore dell'impegno della società nella formazione tecnica. Il parametro, così come sopra calcolato, può essere incrementato da dei bonus, come per esempio aver giocato nelle rappresentative nazionali, la frequenza all'accademia italiana di Baseball e Softball. Il tutto viene poi rapportato al coefficiente d'età espresso in percentuali nelle tabelle allegate, che sono differenti per il Baseball e per il Softball.

Una volta ottenuti tali parametri si procede al calcolo dell'indennità mediante una formula algebrica. L'allegato successivo disciplina l'indennità di preparazione, rappresentativa del contributo che la società che tesserò un atleta under 18 riconosce alla società che lo ha tesserato in precedenza.

L'indennità va calcolata anno per anno a decorrere dal quattordicesimo anno, età da cui inizia il vincolo sportivo. Il meccanismo di calcolo è simile al precedente, e bisogna attenersi ai valori e alle formule così come riportati nelle tabelle. Il calcolo dell'indennità disciplinato dal regolamento organico non è di facile applicazione, in quanto bisogna tenere conto di una molteplicità di parametri che, oltre a rendere il calcolo laborioso, di certo non sono di incentivo allo svincolo.

7. *Analisi e prospettive alla luce della sentenza Bernard*

La Corte di Giustizia, il 16 marzo 2010, ha emanato la tanto attesa sentenza nella causa *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC*.

La pronuncia dei giudici comunitari non ha messo in discussione i fondamenti del vincolo sportivo, ma ha definito gli aspetti dell'indennità di formazione, che per essere legittima non deve essere eccessivamente afflittiva, ma deve presentare le caratteristiche strutturali dell'indennizzo,⁴¹ effettivamente idoneo a garantire

³⁹ Art. 31.13 Regolamento Organico FIBS.

⁴⁰ Art. 31.15 Regolamento Organico FIBS.

⁴¹ L'indennizzo è il pagamento dovuto ad un soggetto per il pregiudizio da lui subito che, però,

l'incoraggiamento dell'ingaggio.

La proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti e la determinatezza dell'indennità di formazione, rappresentano una tutela alla libera circolazione dei calciatori, i quali possono ugualmente sottoscrivere un contratto con una società diversa, a patto di indennizzare la società precedente dei costi sostenuti per la loro formazione.

Il vincolo sportivo continua ad operare, ma con la sentenza Bernard è stata data un'altra piccola certezza alla tutela dello sportivo dilettante che con il tempo, forse, riuscirà a conquistare le medesime certezze giuridiche del professionista.

non nasce da un fatto illecito come nel caso della responsabilità civile. Il fatto illecito non dà luogo ad un indennizzo, bensì ad un risarcimento che comprende il ristoro dell'insieme delle condizioni pregiudizievoli derivanti dall'azione qualificata come illecito. Altra differenza di carattere strutturale sta nella mancanza di illiquidità del diritto all'indennità, mancanza di illiquidità che esclude la mora, caratteristica invece del risarcimento.

CAPITOLO IV

GLI EFFETTI DELLA SENTENZA BERNARD SULLE NORMATIVE DELLA FEDERCICLISMO

di *Rolando Favella**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Normative rilevanti – 2. Tesseramenti – 3. Categorie di atleti. Ciclisti professionisti – 3.1 Sul contratto dei ciclisti professionisti e sul trasferimento dei medesimi – 4. Sul professionismo di fatto. Il contratto di lavoro sportivo per cicliste dilettanti – 4.1 Il contratto di lavoro sportivo per cicliste dilettanti – 5. Il vincolo dei ciclisti dilettanti – 5.1 Sull’istituto del vincolo sportivo – 6. Cessazione del vincolo. Regole sul trasferimento dei corridori dilettanti – 6.1. La cessazione del vincolo – 6.2 Il trasferimento del ciclista dilettante – 7. Premio di addestramento e formazione tecnica. Il trasferimento del ciclista da società dilettantistica a società professionistica – 7.1 (Segue) Il trasferimento del ciclista da società dilettantistica a società dilettantistica – 7.1.1 Categorie di ciclisti dilettanti – 7.1.2 Il premio di addestramento e formazione tecnica – 8. Effetti della sentenza Bernard sulle normative relative al ciclismo dilettantistico – 9. Effetti della sentenza Bernard sulle normative relative al ciclismo professionistico – Conclusioni – Appendice

Introduzione

All’inseguimento del sogno di tagliare il traguardo per primo, chi per passione e chi per lavoro, si lanciano le migliaia di tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana (di seguito, FCI o Federciclismo).

Il ciclismo è una delle sei discipline sportive cui, in Italia, è riconosciuto anche il carattere professionistico.¹ Afferma, infatti, l’art. 4 dello Statuto² della

* Monaco Studio Legale. Dottorando di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica presso l’Università di Udine.

Appare doveroso dedicare queste poche pagine al compianto Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Franco Ballerini.

¹ Federazione Ciclistica Italiana; Federazione Italiana Giuoco Calcio; Federazione Pugilistica Italiana; Federazione Italiana Pallacanestro; Federazione Italiana Golf; Federazione Motociclistica Italiana.

² Tutti i riferimenti normativi della Federazione Ciclistica Italiana qui richiamati sono reperibili *on line* all’indirizzo web www.federciclismo.it (*aprile 2010*).

Federciclismo che «*l'attività ciclistica in seno alla FCI si articola in attività dilettantistica e professionistica. Nell'attività dilettantistica è inclusa l'attività amatoriale e quella giovanile*».

Come nel calcio, dunque, sono presenti sia atleti professionisti sia atleti dilettanti. Per questi ultimi, ovviamente, si pongono i medesimi problemi legati all'istituto del vincolo, il quale può costituire un ingiustificato limite posto in capo a tali soggetti.³

1. Normative rilevanti

Al fine di meglio delineare i contorni, ed i relativi riferimenti, della questione in questa sede esaminata, procediamo brevemente ad individuare le diverse fonti che disciplinano l'esercizio dell'attività professionistica o dilettantistica svolta dai ciclisti in seno alla FCI.

Per quel che concerne gli sportivi professionisti, oltre alla legge 23 marzo 1981 n. 91, trovano applicazione il D.Lgs. 242/99 e le regolamentazioni dell'UCI.

Inoltre, in conformità al potere di ogni singola Federazione di emanare discipline interne, la materia del professionismo è regolata, per quel che concerne il ciclismo, dal Regolamento Organico e dal Regolamento Organizzativo 2010 della Federciclismo, nonché dalla Normativa per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di corridore professionista emanata dalla Federazione stessa.

Va, infine, segnalato il Regolamento Organizzativo per Gruppi Sportivi Continentali 2010, applicabile in relazione a professionisti legati contrattualmente a *Team* registrati con tale *status* all'UCI.

In riferimento al settore dei dilettanti, invece, a rilevare, in tema di vincolo sportivo, è il Regolamento Tecnico Attività su Strada - Settore Dilettanti, il cui Allegato 10 enuncia le Norme Trasferimento Atleti. Inoltre, è da menzionare lo Statuto della Federazione, ed in particolare l'art. 4. di tale ultimo.

2. Tesseramenti

L'art. 3 dello Statuto della Federciclismo, intitolato appunto «*Tesserati*», dispone che «*sono tesserati alla FCI gli atleti, italiani e non, che svolgano attività sia dilettantistica che professionistica per un soggetto affiliato*».

Sempre a norma di tale disposizione, per il tramite del tesseramento gli atleti entrano a far parte della Federazione e si obbligano ad osservare lo Statuto e tutta la normativa federale, ivi comprese le decisioni assunte dai diversi organi interni.

I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo ed al rispetto delle norme e discipline del CONI, dell'UCI⁴ e della FCI. Inoltre, essi sono obbligati ad attenersi

³ Afferma E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, 130, che nel ciclismo «*la discriminazione operata*» dal vincolo sportivo «*nei confronti dei dilettanti in senso lato è decisamente grave*».

⁴ Union Cycliste International.

al Codice di Comportamento Sportivo redatto dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico.

A tal fine, sempre l'art. 3 dello Statuto dispone che non possano essere tesserati coloro i quali si siano sottratti ai procedimenti disciplinari instauratisi nei loro confronti ed alle relative sanzioni irrogate a loro carico.

Quanto alla cessazione del tesseramento, questa può aver luogo per decadenza o perdita della qualifica che aveva determinato il tesseramento stesso, oppure per ritiro della tessera a seguito di sanzione disposta dai competenti organi federali. Parimenti, il tesseramento può venir meno per recesso, per mancata riaffiliazione annuale, per scioglimento volontario o, infine, per revoca deliberata dagli organi interni alla Federazione.

3. Categorie di atleti. Ciclisti professionisti

Come detto, quindi, le normative della Federciclismo distinguono la figura, e le relative discipline, del ciclista professionista da quella del ciclista dilettante.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto federale, infatti, è atleta dilettante colui che sceglie liberamente di praticare il ciclismo nell'ambito della FCI con il solo ed esclusivo vincolo di natura sportiva. Viceversa, è individuato quale ciclista professionista l'atleta che, tesserato per una società sportiva affiliata alla Federazione, intrattiene con il proprio gruppo sportivo un rapporto professionale regolato da contratto di lavoro.

Per i corridori professionisti, dunque, come statuisce l'art. 10 del Regolamento Organico della FCI, trovano applicazione la legge 23 marzo 1981 n. 91 e le regolamentazioni dell'UCI, nonché il D. Lgs. 242/99 e le ulteriori disposizioni vigenti in materia di rapporti di lavoro.⁵

In conformità alle suddette normative, l'art. 2 della Normativa per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di corridore professionista subordina l'acquisizione dello *status* di professionista da parte di un ciclista ad una proposta contrattuale di lavoro formulata da parte di un club affiliato alla Federciclismo.

Affinché tale proposta contrattuale venga poi depositata dai competenti uffici federali, è necessario che alla stessa sia allegata, oltre che la richiesta di licenza, anche la ricevuta del versamento alla società dilettantistica di provenienza del premio di valorizzazione, individuato nella misura descritta nei paragrafi che seguono.

Per i corridori neo-professionisti, inoltre, è obbligatorio l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività professionistica ed il rilascio, da parte della società sportiva dilettantistica di provenienza, del nulla-osta.

⁵ Per la disciplina del lavoro sportivo professionistico e per un'analisi delle forme giuridiche e contrattuali attraverso cui questo trova realizzazione si veda, fra i vari, L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 147-169.

3.1 *Sul contratto dei ciclisti professionisti e sul trasferimento dei medesimi*

Per quanto concerne, poi, lo specifico contratto che vincola i corridori alle società, il Regolamento Organizzativo 2010 prevede un rinvio alla contrattazione collettiva.

Nel ciclismo, infatti, analogamente a quanto accade nel calcio,⁶ sono presenti associazioni di categoria dei corridori, rappresentative degli iscritti sia a livello nazionale (Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani) che continentale (*Cyclistes Professionels Associés* - CPA).

Ai sensi dell'art. 4 del summenzionato Regolamento, quindi, il contratto relativo ai corridori deve essere conforme al contratto-tipo previsto dal Regolamento UCI⁷ e prevedere almeno le condizioni minime stabilite dall'Accordo paritetico⁸ siglato da CPA e AIGCP⁹ nel 2001, come successivamente modificato, sulle condizioni di lavoro dei gruppi sportivi professionistici.

Le clausole lesive dei diritti dei corridori, diverse da quelle previste nello schema di contratto-tipo, sono considerate nulle e si hanno come non apposte.

Conformemente a tali accordi internazionali di categoria, quindi, sono previste – per il 2010 – le seguenti retribuzioni minime: per i gruppi sportivi Protour, Euro 33.000,00 per i corridori professionisti ed Euro 26.700,00 per i neo-professionisti; per i gruppi sportivi Continentali Professionali,¹⁰ Euro 27.500,00 per i corridori professionisti ed Euro 23.000,00 per i neo-professionisti.

Quanto, invece, alla circolazione dei ciclisti professionisti, le ipotesi di trasferimento ad altra società, mediante cessione del contratto,¹¹ sono regolate dalla L. 91/81.

L'art. 5 di detta legge afferma che «è ammessa la cessione del contratto (di lavoro sportivo), prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali».

La cessione, quindi, si caratterizza per essere un negozio plurilaterale, il cui perfezionamento è subordinato alla partecipazione, e relativo consenso, di tre soggetti: cedente, cessionario e ceduto.

⁶ Nel calcio l'associazione di categoria che rappresenta i giocatori è l'Associazione Italiana Calciatori.

⁷ Reperibile *on line* all'indirizzo web www.uci.ch (aprile 2010). Il Regolamento «establishes the standards governing the working conditions of rider employed by a team registered or intending to register with the International Cycling Union».

⁸ Reperibile *on line* all'indirizzo web www.acppi.it/accord_paritaire.asp (aprile 2010).

⁹ Associazione Internazionale dei Team Professionistici.

¹⁰ Per i Gruppi Sportivi Continentali la Federciclismo adotta un apposito regolamento - *Regolamento Organizzativo per Gruppi Sportivi Continentali 2010*. In tema di contratto di lavoro dei corridori, l'art. 3 di detto Regolamento riporta sostanzialmente il contenuto degli artt. 3 e 4 del sopramenzionato *Regolamento Organizzativo 2010*. In particolare, sono previsti i minimi salariali (Euro 27.500,00 ed Euro 23.000,00) e si rinvia al contratto-tipo UCI.

¹¹ Sulla natura della cessione del contratto di lavoro sportivo si veda L. CANTAMESSA, *La cessione di contratto dei calciatori professionisti*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 235-241.

Tale negozio può aver luogo a titolo oneroso oppure a titolo gratuito.

4. *Sul professionismo di fatto. Il contratto di lavoro sportivo per cicliste dilettanti*

I ciclisti che svolgono la loro attività all'interno di un gruppo sportivo, ma senza vincolo di subordinazione e senza un legame contrattuale di lavoro col gruppo stesso, rientrano nella categoria degli sportivi dilettanti.

In riferimento ad essi, quindi, non trovano applicazione le normative che disciplinano lo sport professionistico, tra le quali, evidentemente, la L. 91/81.

Ciò può determinare, come sottolineato in dottrina,¹² situazioni di disparità intollerabili, stante la circostanza che spesso e volentieri l'assenza di tutele in capo ai dilettanti assuma risvolti patologici.

Si registra, comunque, nel periodo più recente, un'apertura della giurisprudenza, in particolare comunitaria, volta al riconoscimento di istituti, la cui applicazione è pacifica per quel che concerne il settore dello sport professionistico, in favore di atleti qualificati formalmente come dilettanti ma svolgenti, di fatto, un'attività agonistica avente rilevanza economica e lavoristica. Si pensi, ad esempio, al principio della libera circolazione dei lavoratori, il quale è stato garantito, in sede comunitaria, anche in relazione a determinati settori dello sport dilettantistico.¹³

Tali disparità, ad ogni modo, trovano residenza solo in riferimento a situazioni, per così dire, *border line*, ove, cioè, alla qualificazione formale di "dilettante" non consegua un'effettiva realtà dei fatti in tal senso (si parla, allora, di professionismo di fatto).

Una siffatta distonia tra dato formale e dato sostanziale si realizza, per esempio, nell'attività agonistica svolta in seno ad una Federazione sportiva la quale

¹² Da tale distonia derivano conseguenze, normative e sostanziali, spesso patologiche. Al riguardo, si consultino A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in L. Musumarra, E. Crocetti Bernardi (a cura di), *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Experta, Forlì, 2007, 56-64; L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 39-44; G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 171-184, in cui l'autore sottolinea come «l'esperienza del vincolo sportivo» ponga «questioni a tutt'oggi non risolte, tanto in relazione alla natura giuridica, quanto, soprattutto, in rapporto a principi costituzionalmente garantiti dall'ordinamento giuridico». Afferma, poi, D. ZINNARI, *Atleti dilettanti, sportivi non professionisti?*, in *Giust. Sport.*, 2007, n. 1, che tutto il settore dello sport dilettantistico è escluso, «in ragione di discutibili valutazioni, da quell'apparato di garanzie contrattuali e d'ordine assicurativo, previdenziale, di sicurezza sociale, riservato, alla luce dei vigenti assetti normativi, ad una elitaria cerchia di soggetti».

¹³ Il mero dato formale della qualificazione come dilettantistica dell'attività sportiva è stato, ad esempio, ritenuto non rilevante ai fini del riconoscimento del principio di non discriminazione nel caso del campione olimpico di pallanuoto, Hernandez Paz. Si veda, al riguardo, L. MUSUMARRA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, in M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, *Diritto dello sport*, Le Monnier Università, Firenze, 2008, 239-240.

non preveda al proprio interno il settore, e la relativa disciplina, del professionismo. Così, ad esempio, nella pallavolo, dove i campionati svolti sotto l'egida della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) hanno carattere dilettantistico, nonostante per impegno, legame, sinallagma contrattuale e retribuzione i pallavolisti delle massime serie siano in tutto e per tutto equiparabili a qualsiasi altro sportivo professionista.¹⁴

Così ancora situazioni di sostanziale vuoto normativo trovano compimento nell'ambito del c.d. dilettantismo di vertice. Il caso più eclatante è quello dei calciatori che giocano nei massimi campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. Un giocatore che svolge la propria attività in favore di una società, ad esempio, di Serie D profonde un impegno pari, per intensità e quotidianità, rispetto a quello di un calciatore di Serie A, e percepisce emolumenti non di rado maggiori rispetto a quelli corrisposti a tesserati delle Serie professionistiche.¹⁵

In riferimento ai c.d. «professionisti di fatto», quindi, la situazione che si delinea, e le relative normative federali di riferimento, assumono, a detta della dottrina unanime, connotati di palese invalidità.

4.1 *Il contratto di lavoro sportivo per cicliste dilettanti*

Una tale disparità si potrebbe appalesare nella scelta, posta in essere anni or sono dalla FCI, di prevedere un contratto/accordo di lavoro sportivo per ciclista dilettante.¹⁶

All'origine, tale contratto tipo è stato previsto in relazione a tutte le diverse

¹⁴ Di illegittime conseguenze, in particolare riferendosi alla realtà della pallavolo italiana ed ai contrasti potenzialmente registrabili tra le normative dettate in materia di vincolo contrattuale dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e la stessa carta costituzionale, parla E. CROCETTI BERNARDI, *Lo sport tra lavoro e passatempo*, in L. Musumarra, E. Crocetti Bernardi (a cura di), *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Expert, Forlì, 2007, 26-35. Del pari, J. TOGNON, *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in *Rivista giuslavoristi.it*, 2005, 10, nonché M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in M. Colucci (a cura di), *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, 2004, 21-22.

¹⁵ La somma che una società sportiva può riconoscere ad un calciatore dilettante, a titolo di rimborso spese, può raggiungere, ai sensi dell'art. 94 *ter* delle Norme Organizzative Interne della FIGC, l'importo di Euro 25.822,00 annui. Viceversa, il minimo salariale che un calciatore tesserato con una società professionistica di Serie B ha diritto a percepire è pari a Euro 23.288,00 annui, come previsto dall'Accordo Collettivo concluso da FIGC e Lega Nazionale Professionisti, da una parte, ed Associazione Italiana Calciatori, dall'altra (accordo consultabile *on line* all'indirizzo web www.assocalciatori.it - aprile 2010). Ne deriva, quindi, che un giocatore dilettante può percepire somme, pur se a titolo di rimborso spese e non di retribuzione, superiori rispetto a quelle riconosciute a tesserati professionisti, come sottolineato da P. AMATO, *Profili di diritto sindacale e contrattazione collettiva*, in L. Musumarra, E. Crocetti Bernardi (a cura di), *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Expert, Forlì, 2007, 104-105. Vedi anche P. AMATO, S. SARTORI, *Gli effetti del nuovo accordo collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista. Primi commenti e principali innovazioni rispetto al testo 1989/1992*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 2, n. 1, 2006, 75-100.

¹⁶ C. DE STEFANIS, *Formulario dei contratti*, La Tribuna, Piacenza, 2008.

categorie dilettantistiche. Ad oggi, invece, tale *master* trova applicazione per il solo settore del ciclismo femminile, per il quale comunque non si può parlare di professionismo in senso stretto, quanto piuttosto di professionismo di fatto.

Sono vari gli elementi, insiti in tale contratto, che descrivono una realtà lontana da quella meramente ludica.¹⁷

Innanzitutto, è previsto che le prestazioni delle atlete siano fornite a titolo oneroso. Non si parla, quindi, di rimborsi spese, ma di vera e propria retribuzione. Traspare implicita, allora, la sussistenza del classico sinallagma lavoro/retribuzione.

Ed è addirittura previsto, in allegato al contratto, un prospetto retributivo dettagliato.

In secondo luogo, il contratto prevede la possibilità, riconosciuta alla ciclista, di farsi assistere da un procuratore sportivo.

Orbene, risiede in una siffatta disposizione un paradosso: ai sensi dell'art. 1 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo, emanato dalla FCI, i procuratori possono prestare la propria assistenza ai (soli) «*corridori che svolgono o intendono svolgere attività ciclistica alle dipendenze di un gruppo sportivo professionistico*».

La circostanza che un contratto tipo adottato per le cicliste (che non rientrano, come visto, nella categoria del professionismo) preveda una facoltà riservata, da regolamenti federali, ai soli corridori professionisti determina una situazione quanto meno dubbia.

5. *Il vincolo dei ciclisti dilettanti*

Una siffatta situazione di disparità, ovviamente, non ha ragion d'essere nel settore del dilettantismo vero e proprio, quello in cui l'ideale del Barone de Coubertin – «*il dilettantismo non è un regolamento, è un sentimento, uno stato d'animo*» – trova compiuta realizzazione.¹⁸

Così è, quindi, anche per i ciclisti dilettanti, per tutti quanti coloro che, saliti in sella alla propria due ruote, scalino vette di montagna o macinino chilometri di strada per il solo fine di provare l'ebbrezza della vittoria, propria e del gruppo di cui indossano i colori.

Per i corridori dilettanti, si è detto, è previsto l'istituto del vincolo sportivo, il quale, ai sensi del quarto articolo dello Statuto federale e dell'art. 26 del Regolamento Tecnico dell'Attività Agonistica - Settore Dilettanti, può avere una durata massima di quattro anni.

¹⁷ Tant'è che A. DE SILVESTRI, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in *Giust. Sport.*, 2006, n. 2, parla di «*conclamata natura lavoristica*».

¹⁸ Lo sport come attività esclusivamente ludica e dilettantistica era negli intendimenti di tutti coloro i quali si riunirono nel Congresso Internazionale degli Sport presso l'Università della Sorbona di Parigi e che, sotto la spinta di Pierre de Fredi, barone de Coubertin, approvarono l'organizzazione dei primi Giochi Olimpici dell'era moderna.

Il vincolo che lega i ciclisti, così come disciplinato dalle normative della FCI, appare comunque sicuramente meno stringente – è doveroso sottolinearlo – rispetto al legame che si instaura in riferimento a tesserati appartenenti ad altre Federazioni sportive.¹⁹

I corridori dilettanti, infatti, sono vincolati alla propria società d'appartenenza solo fino al passaggio dal primo al secondo anno della categoria *allievi*, a cavallo, cioè, fra i quindici ed i sedici anni. A partire da tale termine, il vincolo ha effetto esclusivamente annuale, in concomitanza, cioè, con la stagione agonistica, al termine della quale l'atleta è libero di trasferirsi ad un diverso gruppo sportivo.

5.1 Sull'istituto del vincolo sportivo

Ad ogni modo, nonostante le regolamentazioni della Federciclismo prevedano un vincolo sportivo pluriennale solo fino ai sedici anni, non va sottaciuta l'illiberalità di tale istituto.

Infatti, riguardo a quest'ultimo – con riferimento a tutti gli sport – la produzione dottrinale è vivace ed univoca nell'affermazione dell'illiceità dello stesso. A parere degli autori, il vincolo sportivo, oltre ad essere nella sostanza illiberale,²⁰ sarebbe nullo, *ex art.* 1418 c.c., poiché in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.²¹

Il concetto stesso di vincolo sportivo, quale istituto pacifico, e le conseguenze pratiche che lo stesso determina (si parla addirittura, fra gli autori, di «cattività» degli atleti)²² appaiono «preistorici»,²³ un «relitto del sistema». ²⁴ Ritenere legittima la circostanza che, a titolo esemplificativo, un ciclista dilettante sia vincolato coattamente alla propria società d'appartenenza anche per quattro anni risulta esercizio complicato.

Ecco allora, come visto, che la dottrina più attenta rileva che le diverse normative federali che regolamentano l'istituto, appunto, del vincolo sono affette da nullità di diritto ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, in quanto contrastanti con una copiosa congerie di norme imperative e di ordine pubblico.²⁵

Tali profili di invalidità sono invocabili sia di fronte al giudice ordinario

¹⁹ A titolo meramente esemplificativo, basti ricordare che nel calcio il vincolo sportivo operi fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

²⁰ L. MUSUMARRA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, cit., 214.

²¹ P. MORO, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali del minore*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Euro 92, Pordenone, 2002, 9; M. RUOTOLO, *Giustizia sportiva e Costituzione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1998, 408; M. DE CRISTOFARO, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Dir. Lav.*, 1989, 96; M. PERSIANI, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi commentate*, 1982, 567.

²² P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol. 1, n. 1, 2005, 76.

²³ A. SCARCELLO – A. TOMASSI, *Il tramonto del vincolo sportivo. Nota alla decisione del Tribunale di Venezia, Giudice del lavoro, 13 agosto 2009*, in *Giust. Sport.*, 2009, n. 3.

²⁴ J. TOGNON, *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, in *Riv. Amm.*, 2003, 670.

²⁵ P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, cit., 73.

interno sia, nelle forme della questione pregiudiziale, avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.²⁶

In definitiva, la criticità di tale istituto risiede nella circostanza che le normative sportive sul vincolo, sulla durata dello stesso e sulle modalità di esercizio dello svincolo siano state redatte, *ictu oculi*, nell'ottica delle società di preservare il proprio patrimonio sportivo, piuttosto che in quella dell'atleta di poter scegliere con assoluta libertà il club presso cui tesserarsi.

In tal senso è da leggersi, ad esempio, la disposizione contenuta all'art. 10 dell'Allegato 1 al Regolamento Tecnico dell'attività Agonistica - Settore Dilettanti della FCI, la quale impone al corridore, durante il periodo in cui è legato ad una determinata società, di astenersi da alcun tipo di contratto con altra società ciclistica affiliata alla Federciclismo senza la previa autorizzazione del proprio *Team*.

Tutto ciò è a maggior ragione rilevante se messo in comparazione con l'*iter* che, nel settore del professionismo, ha condotto all'abolizione dell'istituto del vincolo sportivo, il quale, come rimarcato dall'art. 16 della L. 91/81, costituisce una limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta.

6. Cessazione del vincolo. Regole sul trasferimento dei corridori dilettanti

Come visto, quindi, i ciclisti dilettanti sono legati al proprio gruppo sportivo di appartenenza in virtù del vincolo sportivo. Il quale, come disposto dalle menzionate norme della FCI, può, su disposizione del Consiglio Federale, avere durata anche di quattro anni, ove il Consiglio stesso ravveda particolari esigenze di carattere tecnico.²⁷

Di conseguenza gli atleti dilettanti, in pendenza degli effetti del vincolo, pur se intenzionati ad esercitare la propria attività agonistica in favore di un *Team* diverso rispetto al proprio gruppo di appartenenza, sono sostanzialmente impossibilitati a farlo, salvo ricorrano determinati presupposti. I quali, come di seguito si vedrà, sono oggetto di specifica disciplina da parte delle normative federali.

6.1 La cessazione del vincolo

Il vincolo viene meno, ovviamente, in caso di compiuto trasferimento dell'atleta da un gruppo sportivo ad un altro.

I medesimi effetti, in termini di libertà associativa del corridore, si producono poi nell'ipotesi di cessazione *tout court* del vincolo.

Questa si verifica nel caso in cui la società sportiva comunichi al corridore

²⁶ P. MORO, *Vincolo sportivo e rimedi giudiziali*, in *Giust. Sport.*, 2009, n. 3, 22-24; J. TOGNON, *La libera circolazione degli sportivi in ambito comunitario*, in P. Mennea (a cura di), *Normativa e tutela dello sport*, Giappichelli, Torino, 2007, 169-172.

²⁷ Con il solo limite, previsto dallo stesso art. 26, del rispetto, in linea prioritaria, delle norme del diritto di famiglia. Quest'ultima precisazione assume rilievo, in particolare, in riferimento ad atleti che non abbiano raggiunto la maggiore età.

interessato ed al Comitato regionale competente, entro il termine del 30 settembre di ogni anno, l'intenzione di non rinnovare l'affiliazione federale e/o di non tesserare il ciclista stesso.

Come visto, quindi, è nella (sola) discrezionalità del *Team* la possibilità, o meno, che il vincolo cessi per mancato rinnovo.

Ove la suddetta comunicazione sia stata effettuata (a mezzo raccomandata A.R., pena la nullità), questa comporta la libertà assoluta per il corridore di tesserarsi per altro gruppo, prescindendo, dunque, dal vincolo sportivo.

Assimilabile, poi, alla cessazione del vincolo è la fattispecie che si registra nell'ipotesi in cui il ciclista intenda passare dalle categorie del dilettantismo, e quindi comunque agonistiche, a quelle amatoriali.²⁸ Bisogna sottolineare, ad ogni modo, come tale passaggio sia consentito esclusivamente in fase di rinnovo annuale della tessera.

Infine, gli effetti sostanziali dello svincolo si realizzano nelle ipotesi, individuate dall'art. 30 del summenzionato Regolamento, in cui la società sportiva, entro il termine del 1° gennaio di ciascun anno, non abbia rinnovato l'affiliazione alla Federazione, oppure non abbia tesserato il direttore sportivo o il medico sociale, ovvero infine non abbia proceduto al pagamento di ammende inflitte nella precedente stagione agonistica.

6.2 Il trasferimento del ciclista dilettante

Al di là dell'ipotesi di cessazione del vincolo sportivo, gli effetti di tale ultimo istituto vengono meno in caso di trasferimento del corridore.

Si deve precisare che un ciclista dilettante possa essere tesserato da una società diversa da quella di appartenenza solo nella misura in cui sussistano determinati presupposti, i quali, come detto, sono oggetto di disciplina da parte della regolamentazione della FCI.

La Sezione Quarta del menzionato Regolamento Tecnico - Settore Dilettanti è intitolata «*Trasferimento Corridori*» e fornisce, appunto, la disciplina federale operante nelle ipotesi in cui un ciclista tesserato per una determinata società si trasferisca presso un altro *Team* affiliato alla Federazione.

Il ciclista che intenda gareggiare con un gruppo diverso da quello di appartenenza deve manifestare tale intenzione alla società cui è legato, mediante formale richiesta di trasferimento, entro il termine del 31 ottobre di ogni anno. In concomitanza, cioè, con l'intervallo intercorrente tra le stagioni agonistiche.

Tuttavia, stanti gli effetti restrittivi del vincolo, in pendenza dei quali la libertà del tesserato è di fatto rimessa alla discrezionalità del gruppo sportivo, la

²⁸ Alla luce di ciò, si potrebbe ipotizzare la seguente via di uscita al fine di aggirare i limiti derivanti dal vincolo sportivo: un ciclista dilettante, al fine, a titolo esemplificativo, di poter perfezionare il proprio trasferimento presso un diverso *Team*, potrebbe ottenere lo svincolo mediante il passaggio alla categoria amatoriale, salvo poi, appena possibile, legarsi al nuovo gruppo sportivo.

società di appartenenza può opporre il proprio diniego a tale richiesta del corridore. Dispone, infatti, il Regolamento Tecnico che *conditio sine qua non* al fine del perfezionamento del trasferimento è il nulla-osta della società «cedente», ovvero il reciproco e scritto consenso di *Team* ed atleta in tal senso.²⁹

In caso di mancato riscontro o di rifiuto al trasferimento da parte del gruppo sportivo, comunque, il corridore acquisisce il diritto di adire il Comitato Regionale competente o, in ultima istanza, la Corte Federale.

Diverrebbe rilevante, allora, individuare quale sia la discrezionalità riconosciuta agli organi federali e quale, almeno a livello di tendenza, sia la predisposizione di detti organi nel fornire o meno il proprio avvallo alle ragioni dei ciclisti ricorrenti. In linea di principio, comunque, i Comitati locali ed i componenti della Corte Federale si pronunciano avendo a riguardo i peculiari profili di ogni singolo caso, ponderando di volta in volta, ed in maniera equidistante, le ragioni del tesserato e quelle del gruppo sportivo.

7. *Premio di addestramento e formazione tecnica. Il trasferimento del ciclista da società dilettantistica a società professionistica*

In ogni caso, il trasferimento del ciclista dilettante ad una società diversa da quella di appartenenza è subordinato, oltre che al *placet* di quest'ultima o al sussistere delle condizioni appena menzionate, anche al versamento del premio di addestramento e formazione tecnica.

In riferimento a quest'ultimo, è necessario distinguere due fattispecie, a seconda che il passaggio del corridore avvenga in favore di un gruppo professionistico oppure dilettantistico.

Qualora il trasferimento si realizzi da una società dilettantistica verso una squadra professionistica le disposizioni federali prevedono il riconoscimento, in favore della cedente, di un importo fisso, individuato in Euro 5.000.

Tuttavia, va specificato che tale somma non sempre è dovuta, poiché le parti della transazione potrebbero accordarsi per la corresponsione di un importo inferiore, ovvero per la totale gratuità del passaggio.

Tale previsione è figlia della situazione creatasi nel settore del ciclismo giovanile, in cui sovente militano società c.d. satellite di squadre professionistiche, le quali ultime investono – in termini di strutture, materiali, risorse e *know-how* – nelle dette compagini giovanili in un'ottica di interscambio investimenti / formazione di giovani atleti.

²⁹ Per la sola ipotesi di trasferimento relativa ad un corridore appartenente alla categoria *giovannissimi*, non è richiesto il formale nulla-osta della squadra cedente, ma una dichiarazione di quest'ultima che attesti il rispetto, da parte dell'atleta, dei doveri sociali relativi ai rapporti tra tesserato e gruppo sportivo.

7.1 (Segue) Il trasferimento del ciclista da società dilettantistica a società dilettantistica

In caso di trasferimento di un corridore dilettante in favore di una società non professionistica, invece, il premio di formazione va corrisposto in favore della cedente nella misura e con le modalità stabilite dal menzionato Regolamento Tecnico - Settore Dilettanti, ed in particolare dalle Norme Trasferimento Atleti.

L'importo di tale premio, come si vedrà, è graduato secondo parametri correlati alla categoria di appartenenza dell'atleta. L'attività dilettantistica svolta dai ciclisti sotto l'egida delle normative FCI è, infatti, suddivisa in categorie collegate all'età dei corridori.

Va inoltre precisato che, qualora il trasferimento del ciclista avvenga in favore di una società sportiva affiliata ad un diverso Comitato Regionale, dovrà essere versato alla Federazione Ciclistica, dalla società alla quale il corridore è trasferito, il 50% del premio di addestramento e formazione tecnica, salva la sola ipotesi in cui ad esser trasferito sia un corridore appartenente alle categorie, di seguito menzionate, di *giovannissimo* o di *under 23 s.c.*

Tale ultimo importo, poi, verrà destinato dalla Federciclismo all'attività istituzionale dei Comitati locali.

7.1.1 Categorie di ciclisti dilettanti

Si è detto che le normative della FCI suddividono i ciclisti dilettanti in categorie, riferite all'età degli atleti.

Le categorie in cui sono raggruppati i tesserati sono le seguenti:

- *giovannissimo*, dai 7 ai 12 anni, sia maschile che femminile;
- *esordiente*, dai 13 ai 14 anni, sia maschile che femminile;
- *allievo*, dai 15 ai 16 anni, sia maschile che femminile;
- *juniores*, dai 17 ai 18 anni, sia maschile che femminile;
- *under 23*, dai 19 ai 22 anni, solo maschile;
- *élite s.c.*, dai 23 anni in poi, solo maschile;
- *élite*, dai 19 anni in poi, solo femminile.

7.1.2 Il premio di addestramento e formazione tecnica

A seconda della categorie, è graduato l'importo del premio di addestramento e formazione tecnica che deve essere corrisposto alla società «cedente».

La somma, poi, è parametrata ai risultati sportivi conseguiti dall'atleta trasferito nelle stagioni precedenti.

Lo schema che si realizza, quindi, non è di immediata lettura.³⁰ Nel dettaglio:

³⁰ Le Norme Trasferimento Atleti, consultabili sul sito internet della Federciclismo, contengono, in allegato, un prospetto riassuntivo, il quale schematizza la disciplina dei trasferimenti dei ciclisti dilettanti in favore di società dilettantistiche e dei relativi premi di addestramento e

- in caso di passaggio dalla categoria *giovanissimi* alla categoria *esordienti*, è stabilito un *bonus* pari ad Euro 250. Permangono comunque l'obbligo di tesserarsi ed il vincolo societario con la propria società qualora la stessa svolga attività per la categoria *esordienti* e tesseri tutti i ciclisti che chiedono di passare alla categoria superiore;
- in caso di passaggio dal primo anno al secondo anno di *esordienti*, è stabilito un *bonus* pari ad Euro 250, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione;
- in caso di passaggio dalla categoria *esordienti* alla categoria *allievi*, è stabilito un *bonus* pari ad Euro 250, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione. Permane comunque il vincolo societario con il proprio gruppo qualora lo stesso tesseri tutti i ciclisti che chiedono di passare alla categoria superiore;
- in caso di passaggio dal primo anno al secondo anno di *allievi*, è stabilito un *bonus* pari ad Euro 250, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione. Come visto, da questo momento il vincolo societario ha efficacia esclusivamente annuale;
- in caso di passaggio dalla categoria *allievi* alla categoria *juniores*, è stabilito un *bonus* pari ad Euro 250, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione. Ciascuna società della categoria superiore, comunque, non potrà tesserare più di due atleti che abbiano conseguito, nell'ultimo anno di *allievi*, determinati risultati,³¹ ad esclusione dei ciclisti provenienti dal proprio vivaio;
- in caso di passaggio dal primo al secondo anno di *juniores*, bisogna distinguere tra atleta che non abbia conseguito certi risultati³² (in tal caso dev'essere riconosciuto alla «cedente» il pagamento del miglior punteggio ottenuto tra la stagione in corso e quella precedente) ed atleta che abbia conseguito tali risultati (in tale ipotesi è previsto il pagamento del punteggio ottenuto nell'anno in corso più la corresponsione di un *bonus* pari ad Euro 2.000);
- in caso di passaggio dalla categoria *juniores* alla categoria *under 23*, è previsto il pagamento del punteggio conseguito nell'ultima stagione, nonché un *bonus* pari ad Euro 500 o ad Euro 250 a seconda che la società «cedente» svolga o meno attività nella categoria *under 23*. Ciascuna società della categoria superiore, comunque, non potrà tesserare più di due atleti che abbiano conseguito, nell'ultimo anno di *juniores*, determinati risultati,³³ ad esclusione dei ciclisti provenienti dal proprio vivaio;
- in caso di passaggio dal primo al secondo anno di *under 23*, ai fini del premio di valorizzazione, si fa riferimento al migliore tra i punteggi acquisiti nelle due ultime stagioni agonistiche (cioè, ultimo anno *juniores*, primo anno *under 23*);
- in caso di passaggio avvenuto dal secondo anno di *under 23* in poi, è previsto il pagamento del punteggio ottenuto nell'ultima stagione agonistica.

formazione tecnica. Il prospetto è riportato in Appendice al presente capitolo.

³¹ La soglia è individuata in 30 punti in gare su strada.

³² La soglia è individuata in 10 punti in gare su strada o 20 punti nelle altre specialità.

³³ La soglia è individuata in 30 punti in gare su strada.

Ad ogni modo, l'importo massimo che può essere corrisposto in favore della società cedente, in caso di trasferimento di un ciclista ad un gruppo dilettantistico, è pari ad Euro 8.500. Tale massimale, tabelle alla mano, può essere configurato solo in relazione a corridori che, nella categoria *juniores*, abbiano conseguito determinati risultati.

Tale somma, pur se astrattamente superiore a quella riconosciuta alla società che ha formato l'atleta in caso di passaggio di quest'ultimo ad un gruppo professionistico, appare ad avviso di chi scrive ragionevole.

Non va inoltre tralasciata la circostanza che, anche in riferimento al trasferimento di un corridore da una compagine dilettantistica ad un'altra parimenti dilettantistica, così come visto nell'ipotesi di passaggio alle categorie del professionismo, la società cedente e quella acquirente si possano accordare per il riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello individuabile in base ai parametri federali.

Infine, brevemente, in riferimento al settore femminile sono previste regole e premi analoghi. Va tenuto ovviamente conto che le categorie, ed i requisiti di età per appartenere alle stesse, sono diverse per le cicliste rispetto a quelle previste per i corridori. Ad ogni modo, l'importo del premio, comprensivo di bonus, non può superare Euro 1.500.

8. *Effetti della sentenza Bernard sulle normative relative al ciclismo dilettantistico*

Come visto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel pronunciarsi in merito alla vicenda del calciatore Olivier Bernard,³⁴ ha affermato alcune rilevanti statuizioni di diritto che incideranno sui regolamenti delle singole federazioni sportive nel medio e forse lungo termine.

Indiscutibilmente, per quel che concerne il calcio – sport che costituisce il teatro entro cui il *casus* si è sviluppato – le conseguenze di tale sentenza saranno immediate.

Tuttavia, per quanto riguarda le altre discipline sportive, ritengo che effetti concreti si produrranno indirettamente, poiché le diverse Federazioni dovranno comunque tener conto delle massime e dei principi enunciati dai giudici comunitari ed adeguare di conseguenza le proprie normative interne in tema di indennità e premi di formazione.

Così avverrà, verosimilmente, anche nel ciclismo.

In questo sport, con particolare riferimento alla situazione italiana, la portata della pronuncia, ad avviso di chi scrive, si manifesterà soprattutto per quel che riguarda il settore del professionismo. Ciò in quanto la fattispecie che emerge dalla controversia Bernard è riferita al passaggio di un atleta da una società dilettantistica

³⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2010, causa C-325/08, *Olympique Lyonnais SASP v Olivier Bernard and Newcastle United FC*, disponibile on line all'indirizzo web www.curia.eu (aprile 2010).

ad una che esercita la propria attività in forma professionale.

Tuttavia, volendo ritenere che i principi di diritto enunciati dalla Corte Europea debbano trovare applicazione anche nel settore dello sport dilettantistico (e, quindi, in riferimento all'ipotesi di trasferimento di un corridore da un gruppo dilettantistico ad un altro parimenti dilettantistico), bisogna sottolineare come le attuali normative della Federciclismo possano essere considerate già ad oggi ragionevoli.

Certo, non si può sottacere la criticità di un vincolo sportivo, quale quello previsto dalla FCI fino al secondo anno della categoria *allievi*, avente durata superiore ai dodici mesi.

Ed è altresì vero che l'importo dell'indennità dovrebbe essere correlato agli effettivi costi di formazione e non, come è disposto nelle normative della Federciclismo, all'età dell'atleta ed ai risultati conseguiti dallo stesso.

Ciò nonostante, a mio avviso, le regolamentazioni federali dettate in materia di indennità di formazione, ed i relativi parametri di calcolo, s'appalesano come proporzionate e idonee a conseguire lo scopo perseguito.

Proporzionate in quanto l'importo massimo riconoscibile, pari ad Euro 8.500, è rilevante ma ragionevole.

E idonee poiché il sistema di calcolo del premio di formazione e addestramento tiene in considerazione la specificità di ogni determinato caso, rendendo la somma da riconoscere a titolo di indennità realmente connessa al singolo atleta. Al contempo, un siffatto sistema, pur non essendo strettamente correlato all'effettività dei costi, riconosce e valorizza economicamente l'attività di addestramento nel concreto svolta dalla società sportiva, incentivando di fatto la formazione continua di giovani sportivi.

9. *Effetti della sentenza Bernard sulle normative relative al ciclismo professionistico*

Come sopra detto, ad ogni modo, la portata rivoluzionaria della sentenza Bernard si avvertirà in particolar modo, per quel che concerne il ciclismo, nel settore del professionismo.

Non tanto in riferimento alle normative della FCI, le quali prevedono, in caso di trasferimento di un corridore da un gruppo dilettantistico ad uno professionistico, il riconoscimento di un'indennità fissa quantificata in Euro 5.000, e sulle quali, in termini di proporzionalità e idoneità a perseguire lo scopo, possono valere le considerazioni appena esposte per il settore dilettantistico.

Quanto, piuttosto, in relazione alla disciplina dell'UCI.

Le regolamentazioni dell'*Union Cycliste Internationale*, infatti, da qualche anno non prevedono più il premio di formazione in caso di passaggio di un corridore ad un *Team* appartenente alle categorie del professionismo. Tale situazione ha determinato la seguente circostanza: non di rado, società sportive professionistiche straniere hanno potuto tesserare ciclisti dilettanti italiani senza che alcuna norma

prescrivesse loro di riconoscere un'indennità in favore del gruppo che aveva formato il giovane.

Da tale circostanza conseguiva il fatto che una squadra italiana fosse tutelata, in termini di premio di addestramento, nei confronti di società italiane ma non nei confronti di società vincolate al solo rispetto delle normative UCI e non anche di quelle della Federciclismo.

Orbene, conseguenza della pronuncia Bernard sarà che i principi di diritto in essa insiti dovranno trovare applicazione nelle diverse discipline sportive. *Ergo*, anche l'*Union Cycliste International* dovrà uniformare le proprie normative a quanto statuito dai giudici comunitari, prevedendo, in tal senso, un'indennità di formazione in favore delle società sportive che abbiano addestrato un atleta poi tesseratosi con un diverso club professionistico.

Conclusioni

Si è visto, quindi, che per quel che concerne il ciclismo sarà il settore del professionismo ad esser maggiormente investito dagli effetti della sentenza Bernard. In particolare, le normative internazionali in tema di indennità di formazione dovranno subire, a mio avviso, una piccola rivoluzione.

Quanto al dilettantismo, si ha già avuto modo di sottolineare come le normative della FCI appaiano già ad oggi conformi ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea.

Ciò nonostante si potrebbe ipotizzare che la pronuncia Bernard possa costituire l'occasione, per la Federciclismo, di porre in essere un *restyling* delle proprie normative, con particolare riferimento ad alcuni istituti e profili relativi all'attività dilettantistica.

Così, ad esempio, si dovrebbe passare gradualmente ad un vincolo sportivo avente durata esclusivamente annuale. Inoltre, le cicliste appartenenti alla categoria *élite* femminile potrebbero essere maggiormente tutelate ove fosse pienamente riconosciuto alle loro prestazioni il carattere professionistico.

Tuttavia, questi sono solo appunti e suggerimenti rivolti ad una Federazione, quella ciclistica, che come abbiamo visto si è segnalata per aver adottato regolamentazioni che, ove confrontate con le discipline previste in altri sport, manifestano un concreto interesse rivolto alle ragioni dei tesserati.

Perché i diversi sistemi di indennità previsti dalla FCI sono proporzionati ed idonei a conseguire lo scopo prefissato. E perché è sì vero che un vincolo di durata pluriennale ha natura vessatoria nei confronti dell'atleta, ma è altresì corretto rilevare che il percorso normativo, che la Federciclismo ha intrapreso, e che ha condotto alla previsione del vincolo solo fino al primo anno della categoria *allievi*, è comunque lodevole.

Allora, forse, ciò che potremmo auspicare è che gli organi federali, già dimostratisi solerti nel prevedere gradualmente discipline regolamentari attente al rispetto dei principi comunitari e delle libertà degli atleti in essi insite, si lancino

all'attacco dell'ultima salita, impervia come l'ascesa sullo Zoncolan.

Si tratta della «tappa» che conduce all'abbattimento del vincolo sportivo pluriennale, al riconoscimento, cioè, del diritto degli atleti a poter svolgere liberamente l'attività agonistica.

Queste poche pagine, ed il vivace dibattito dottrinale nelle stesse riportato, potrebbero allora assumere le vesti del gregario che, convintamente partecipe dei destini della squadra e del capitano, lancia la fuga di quest'ultimo.

Non sarebbe male immaginare che, al termine di tale scalata, sia proprio la Federciclismo quel capitano in fuga, pronto ad indossare la maglia rosa al traguardo dell'abbattimento del vincolo sportivo.

Appendice

**PROSPETTO RIASSUNTIVO
TRASFERIMENTO CICLISTI DILETTANTI – 2009/2010**

CATEGORIA	ANNO	VINCOLO		BONUS Euro	PUNTEGGIO VALORIZZ.	50% reg.
		Societario	Regionale			
Maschile						
GIOVANISSIMI G6 (m/f)	97	SI ⁽¹⁾	SI	250	Non previsto	NO
ESORDIENTE I anno	96	SI	SI	250	Punteggio ultima stagione	SI
ESORDIENTE II anno	95	SI ⁽²⁾	SI	250	Punteggio ultima stagione	SI
ALLIEVO I anno	94	SI	SI	250	Punteggio ultima stagione	SI
ALLIEVO II anno ⁽³⁾	93	NO	SI	250	Punteggio del biennio (somma)	SI
JUNIORES I anno	92	NO	SI	2.000 ⁽⁴⁾	Punteggio ultima stagione ⁽⁵⁾	SI
JUNIORES II anno	91	NO	NO	500 o 250 ⁽⁶⁾	Punteggio ultima stagione	SI
UNDER 23 I anno	90	NO	NO		Miglior punteggio delle ultima due stagioni	NO
UNDER 23 dal II anno in poi / ELITE S.C.	da 89 in poi	NO	NO		Punteggio ultima stagione	NO

⁽¹⁾ Solo se la società tesserava tutti i ciclisti che passano alla categoria superiore.

⁽²⁾ Solo se la società tesserava tutti i ciclisti che passano alla categoria superiore.

⁽³⁾ Ciascuna società della categoria superiore (da Allievo II° anno a Juniores) non potrà tesserare più di due atleti che abbiano superato nell'ultimo anno più di 30 (trenta) punti in gare su strada (con esclusione dei punteggi per titoli). Da questa formula sono esclusi gli atleti provenienti dai vivai delle Società. La medesima regola vige anche per il passaggio da Juniores II anno a Under 23.

⁽⁴⁾ Solo se ha ottenuto più di 10 (dieci) punti su strada nell'anno o 20 (venti) nelle altre specialità.

⁽⁵⁾ Se ha ottenuto meno, oppure 10 (dieci) punti su strada o 20 (venti) nelle altre specialità, è previsto il pagamento del migliore punteggio ottenuto tra la stagione in corso e quella precedente.

⁽⁶⁾ A seconda che la società svolga o meno attività nella categoria Under 23.

CATEGORIA	ANNO	VINCOLO		BONUS Euro	PUNTEGGIO VALORIZZ.	50% reg.
Femminile						
ESORDIENTE I anno	96	SI	SI	250	Punteggio ultima stagione	NO
ESORDIENTE II anno	95	SI	SI	250	Punteggio ultima stagione	NO
ALLIEVA I anno	94	SI	SI	250	Punteggio ultima stagione	NO
ALLIEVA II anno	93	NO	SI	250	Miglior punteggio di una delle ultime due stagioni ⁽⁷⁾	NO
JUNIOR I anno	92	NO	NO	500	Punteggio ultima stagione ⁽⁸⁾	NO
JUNIOR II anno	91	NO	NO	250	Punteggio ultima stagione ⁽⁹⁾	NO
ELITE dal I anno in poi	90 in poi	NO	NO		Punteggio ultima stagione ⁽¹⁰⁾	NO

⁽⁷⁾ Il valore del punteggio comprensivo del bonus non potrà superare Euro 1.000.

⁽⁸⁾ Il valore del punteggio comprensivo del bonus non potrà superare Euro 1.500.

⁽⁹⁾ Il valore del punteggio comprensivo del bonus non potrà superare Euro 1.500.

⁽¹⁰⁾ Il valore del punteggio comprensivo del bonus non potrà superare Euro 1.500. Inoltre, il premio è dovuto solo nell'ipotesi in cui la ciclista si tesserò con un'altra *Team* che gareggia nella categoria Elite. Viceversa, l'importo non è dovuto se il tesseramento avviene in favore di una società femminile UCI.

CAPITOLO V

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA GINNASTICA

di *Sonia Siniscalco**

SOMMARIO: 1. Introduzione. Vincolo sportivo: storia e inquadramento giuridico rinvio – Conflitto di interessi tra società e sportivo – 2. Regolamentazione disposta dalla FGI: Tesseramento e categorie – 3. Vincolo sportivo nella ginnastica – 4. Ipotesi di svincolo – 5. Indennità di preparazione – 6. Analisi e prospettive alla luce della sentenza Bernard. Conclusioni

1. Vincolo sportivo: storia e inquadramento giuridico: rinvio. Conflitto di interessi tra società e sportivo

Per brevità di esposizione, si ritiene opportuno non ripercorrere l'evoluzione storica e l'indagine sulla natura giuridica del vincolo sportivo nella diversa regolamentazione per l'atleta dilettante ovvero per il professionista e per tali tematiche si rinvia a quanto autorevolmente già riferito dai coautori della presente pubblicazione.

A seconda della angolazione di riferimento – società e/o atleta – e quindi in relazione ai contrapposti e discordanti interessi, si evidenzia che per la società sportiva il vincolo sportivo costituisce una condizione essenziale e necessaria.

Il vincolo è originato con il tesseramento alla Federazione anche per un atleta non qualificato quale professionista affinché quest'ultimo possa praticare la propria attività sportiva a livello agonistico ed in modo programmatico.

Con il sodalizio sportivo, la società ovvero l'associazione sportiva ha il diritto di utilizzare le prestazioni del giocatore per raggiungere i risultati ambiti, ma anche il potere di inibire all'atleta di prestare la propria attività a favore di un'altra squadra o associazione per un determinato periodo di tempo.

Questo istituto risponde quindi alle necessità organizzative proprie dell'agonismo federale.

Si garantisce infatti al ginnasta un regolare e costante allenamento ed una preparazione tecnica che gli permetteranno il raggiungimento di una buona forma fisica e soprattutto l'acquisizione di tutte quelle abilità specifiche della disciplina sportiva praticata.

Il vincolo per la società in realtà tutela l'interesse a mantenere l'affiliazione

* Avvocato e giudice FGI.

del suo ginnasta ed a garantire, quale contropartita dell'impegno versato, il prestigio degli auspicati risultati sportivi.

In ogni caso il vincolo e l'indennità di prestazione garantiscono alla società anche una forma di tutela economica poiché la società, allenando l'atleta, investe su di lui impegno e esperienza nonché supporto logistico (come ad esempio l'utilizzo ed il costo degli impianti sportivi e dei tecnici) e nel caso l'atleta voglia cambiare società, avrà diritto al rimborso delle spese fino a quel momento sostenute per l'addestramento: c.d. indennità di preparazione.

Nell'ambito della ginnastica ed in tutte le sue diverse specialità, le società affiliate alla Federazione Ginnastica d'Italia sono Associazioni Sportive Dilettantistiche. Quasi tutte si sostengono con la quota di iscrizione degli allievi praticanti e quindi aspirano a lavorare verso determinati livelli quantitativi (c.d. vivai) in modo da supportare, poi, anche i costi per l'allenamento dei pochi e selezionati atleti per l'attività agonistica che ricopriranno il ruolo di simbolo e quindi di attrazione per gli altri.

Ma per raggiungere buoni risultati agonistici, la «ginnastica» impegna i suoi atleti sin da giovanissimi al fine di potenziare le capacità fisiche innate e far acquisire la tecnica specifica della disciplina. Come innanzi specificato, si inizia la preparazione sin da piccoli e attraverso un impegno ed allenamento costante e continuo si arriverà ancor molto giovani agli auspicati risultati nazionali e internazionali.

Occorre precisare che sia l'alta specializzazione che la preparazione olimpica viene supportata dal CONI ed, ultimamente, grazie alle convenzioni che la stessa FGI è riuscita a concludere con i gruppi sportivi delle Forze Armate nonché dai pochissimi sponsor che si interessano ai c.d. sport minori, si è riusciti a raggiungere ottimi risultati in campo internazionale gratificando maggiormente gli atleti (si pensi a ginnasti come Cassina o la squadra di ginnastica ritmica) che sono riusciti ad ottenere prestigiosi obiettivi a livello internazionale ed olimpico.

Al contrario per l'atleta la posizione è diametralmente opposta e, in estrema sintesi, viene limitata per diversi aspetti la sua libertà nel senso che con il tesseramento l'atleta istaura un rapporto contrattuale con la società ed accetta la regolamentazione della federazione attraverso la sottoscrizione dei moduli e riceve la tessera personale che lo abilita alla partecipazione delle attività sportive e alle manifestazioni agonistiche organizzate dalla Federazione stessa a livello nazionale o internazionale.

Questa tesi è suffragata da argomenti rinvenibili sia nella legislazione, sia nella giurisprudenza che in dottrina.¹

¹ Si vedano tra gli altri: AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di Paolo Moro, Editrice, Pordenone, 2002; E.Crocetti Bernardi, *Le discriminazioni nei confronti degli atleti stranieri*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di Paolo Moro, Editrice, Pordenone, 2002; A. De Silvestri, *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in *Riv. Dir. Sport*, 1991, 297; A. De Silvestri, *Enfatizzazione delle funzioni e "infortuni giudiziari" in tema di sport*, in *Riv. Dir. Sport*, 1993, 2-3, 370; P. Lombardi, *Il vincolo degli atleti nel diritto dello sport internazionale*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di Paolo Moro, Editrice,

Attualmente in Italia il vincolo sportivo è da ritenersi applicabile solo alla categoria degli atleti dilettantistici in quanto per i professionisti è stato abolito poiché di ostacolo alla mobilità lavorativa: in tal senso la legge del 23 marzo 1981 n. 91, successivamente modificata dalla legge 18 novembre 1996 n. 586 all'art. 16 dispone espressamente l'abolizione del vincolo sportivo definito come «*limitazione della libertà contrattuale dell'atleta professionista*».

Il vincolo per quanto riguarda la FGI è limitato temporalmente ad un solo anno sportivo, salvo diverse eccezioni che si indicano in seguito; deve esser visto come stretta e diretta conseguenza del tesseramento di un atleta presso una società sportiva affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale e per il quale non è possibile il libero trasferimento ad una diversa società senza ottenere il preventivo nulla osta della società di appartenenza ovvero attendere il determinato arco temporale.

Nell'attuale disciplina che regola la ginnastica è prevista una precisa limitazione temporale del vincolo sportivo, sono previste diverse ipotesi di «svincolo» nonché è dettagliatamente quantificata la indennità di preparazione.

2. *Regolamentazione disposta dalla FGI: Tesseramento e categorie*

È forse utile preliminarmente illustrare brevemente le diverse discipline svolte dagli atleti tesserati con la Federazione Ginnastica d'Italia e come essa si regola.

La Federazione Ginnastica d'Italia² è stata fondata nel 1869 ed eretta ad Ente Morale nel 1896.

La FGI, affiliata agli organismi internazionali competenti quali la FIG – Federazione Internazionale di Ginnastica e la UEG – Unione Europea di Ginnastica, è riconosciuta dal CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal CIO – Comitato Olimpico Internazionale.

In Italia la FGI è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi internazionali della Ginnastica Artistica maschile, Ginnastica Artistica Femminile, Ginnastica Ritmica, Trampolino elastico, Ginnastica Aerobica e Ginnastica per Tutti.

Da alcuni anni, tra le attività svolte annovera il Fitness e in via sperimentale l'Acrosport.

Gli scopi principali della FGI sono di promuovere l'educazione fisica e per salvaguardare il benessere fisico e sportivo degli italiani e lo sviluppo delle attività ginnastiche dilettantistiche, curare la preparazione degli atleti ed approntare mezzi adeguati per la partecipazione ai Giochi Olimpici ed a tutte le competizioni internazionali e nazionali; sostenere tutti gli associati nel perseguimento delle finalità federali, riconoscendone e potenziandone l'operato di entità autonome.³

Pordenone, 2002; E. Lubrano, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Roma, 2003.

² Statuto in documenti reperibile *on line* all'indirizzo web www.Federginnastica.it (consultato il 16 aprile 2010).

³ Reperibile *on line* all'indirizzo web www.Federginnastica.it, in documenti (consultato il 16 aprile 2010).

All'articolo 5 dello Statuto rubricato "Soggetti della Federazione" si legge che:

La FGI è costituita da società e associazioni sportive dilettantistiche di seguito denominate AS ad essa affiliate, che in Italia praticano le attività ginnastiche dilettantistiche, di cui all'art. 1, che non hanno scopo di lucro, sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati ai principi democratici e di pari opportunità e le cui finalità sono riconducibili alla promozione, allo sviluppo ed al potenziamento delle discipline sportive praticate.

L'affiliazione delle AS polisportive è effettuata per le sole attività sportive disciplinate dalla FGI.

Possono, inoltre, far parte della FGI, in qualità di aderenti, le organizzazioni sportive degli enti pubblici che esplicano, nel settore della ginnastica, un'attività promozionale e propedeutica.

Le AS sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del CONI o, su delega dello stesso, da parte del CDF.

I Gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fermo restando quanto previsto dalle apposite convenzioni con il CONI e dai regolamenti attuativi.

Nel Regolamento Organico sono chiaramente specificati, all'articolo 1, i principi fondamentali e cioè che la FGI promuove, organizza e disciplina tutte le attività sportive dilettantistiche, olimpiche, di Ginnastica Aerobica e di Ginnastica Generale riconosciute dalla FIG, nonché l'attività sportiva ginnastica finalizzata alla Salute e al Fitness.

Le discipline di ginnastica praticate dalla Federazione Ginnastica d'Italia sono:

- Ginnastica Artistica maschile (GAM)
- Ginnastica Artistica femminile (GAF)
- Ginnastica Ritmica (GR)
- Trampolino Elastico (TE)
- Ginnastica Aerobica (GA)
- Ginnastica Generale (GG).

All'articolo 4 si precisa quali sono i soggetti federali: sono soggetti della FGI le AS dilettantistiche regolarmente affiliate.

La Federazione Ginnastica d'Italia non prevede alcuna distinzione tra atleti professionisti e atleti dilettanti. È previsto un unico tesseramento con rinnovo annuale che impegna il tesserato per le sole attività federali.⁴

Infatti nel Regolamento Organico (Capitolo III, «DEI TESSERATI» Art. 9) si precisa che la tessera è l'unico documento comprovante l'appartenenza alla Federazione Ginnastica d'Italia ed impegna il tesserato per le sole attività federali.

⁴ Regolamento organico capito III art. 9.

Deve essere rinnovata annualmente nei termini e con le modalità previste dal CDF.

All'atto del primo tesseramento l'interessato o, in caso di minore, l'esercente la potestà genitoriale, deve depositare agli atti della AS o presso la FGI nel caso di aspirante tecnico, aspirante giudice o ufficiale di gara per gli effetti di cui all'art. 8, commi 6 e 7 dello Statuto:

- dichiarazione di adesione incondizionata al Regolamento Antidoping federale per la prevenzione e la tutela della salute degli atleti e di osservanza dei principi, delle norme e consuetudini sportive e del codice di comportamento sportivo, deliberato dal CONI;
- l'autorizzazione al tesseramento, solo in caso di atleta minore, da parte dell'esercente la potestà genitoriale;
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

La Federazione, per lo svolgimento delle proprie attività tecniche, organizzative e di promozione rilascia tessere alle seguenti persone fisiche: atleta; dirigente, socio; tecnico; giudice e ufficiale di gara.

Maggiori puntualizzazioni riguardano il tesseramento dell'atleta .

L'atleta, per poter svolgere attività federale ad ogni livello in una delle discipline ginnastiche previste dall'art. 1, comma 4, dello Statuto, deve essere munito della tessera valida per l'anno sportivo in corso rilasciata dalla Federazione tramite la propria società sportiva.

L'età minima richiesta per essere tesserati alla FGI è di tre anni compiuti per attività ginnico-ludiche previste nei programmi federali (1° livello di attività), mentre per poter gareggiare come "agonista" nelle discipline sportive (2° e 3° livello di attività) occorre aver compiuto otto anni.

L'inquadramento dell'atleta è stabilito in base all'attività sportiva svolta in 1° livello per le Categorie: Giovanissimi anni 3-4; Giovani anni 5-7, Under 18 e Over 18; inoltre la categoria dei ginnasti è rapportata alla disciplina sportiva svolta (2° e 3° livello) e si suddividono in: Allievi, Junior e Senior con fasce di età leggermente diverse in base alle specialità (GAM, GAF, GR, TE, GA, GG)

Per quanto riguarda le età diverse da quella minima (tre e otto anni compiuti) si fa comunque riferimento per il computo degli anni all'anno solare di nascita.

3. *Vincolo sportivo nella ginnastica*

Il Regolamento Organico precisa che entro la scadenza del 31 dicembre di ogni anno l'atleta ha facoltà di confermare il tesseramento presso la AS di appartenenza o di comunicare alla stessa che dal 1° gennaio successivo intende tesserarsi con altra AS.

Se l'atleta che ha partecipato a gare del 3° livello cioè interregionali e/o nazionali, individuali o nella rappresentativa sociale, nelle discipline olimpiche e nella Ginnastica Aerobica nel corso dell'anno sportivo, è vincolato alla AS di appartenenza fino al 31 dicembre dell'anno sportivo successivo.

4. *Ipotesi di svincolo*

L'atleta che si ritrova nelle suindicate condizioni può richiedere il trasferimento ad altra AS, se in possesso del nulla osta al trasferimento stesso rilasciato dalla AS di appartenenza.

Ma l'atleta soggetto al vincolo e privo del nulla osta può avvalersi della facoltà di svincolo unilaterale, seguendo la precisa procedura che lo rende automaticamente libero.

La procedura è la seguente: la richiesta di svincolo unilaterale deve pervenire, entro il 20 dicembre, alla AS di appartenenza. Una copia della richiesta deve pervenire al C.R. o D.R. di giurisdizione ed alla FGI entro la medesima data.

Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione della società che acquisisce l'atleta con la quale la stessa si impegna a versare alla AS di provenienza la indennità di preparazione stabilita dall'allegato (sub. A) al regolamento, che comunque dovrà essere messa a bilancio della società ed investita per il perseguimento di fini sportivi.

La mancanza di uno degli adempimenti o documenti sopra specificati rende l'atto nullo.

Sono previste ipotesi in cui non è necessario il nulla osta.

Infatti l'atleta o l'esercente la potestà genitoriale:

- può richiedere alla AS di appartenenza il trasferimento senza necessità di nulla-osta, presentando il certificato di stato di famiglia comprovante che il nucleo familiare dell'atleta minorenni ha cambiato comune di residenza rispetto a quello indicato al momento del tesseramento. In tal caso l'atleta è vincolato alla AS di appartenenza sino al 31 dicembre dell'anno in corso;
- è autorizzato implicitamente allo svincolo quando la A.S. di appartenenza non ha rinnovato e/o regolarizzato economicamente nei termini previsti (31 dicembre di ogni anno) il suo tesseramento;
- è libero di trasferirsi, in qualunque periodo dell'anno, ad altra A.S. quando quella di appartenenza cessa di far parte della FGI per i motivi di cui all'art. 7 dello Statuto. In tal caso il ginnasta deve presentare domanda alla FGI, la quale, accertata la ricorrenza del caso, concede d'ufficio il trasferimento;
- è libero di trasferirsi in qualunque periodo dell'anno ad altra AS quando quella di appartenenza partecipa ad una «fusione».

Regolamentazione specifica è prevista per l'atleta tesserato alla Ginnastica Generale e alla Ginnastica Aerobica, al termine di ogni anno sportivo, può trasferirsi ad altro sodalizio, salvo che il tesserato alla Ginnastica Aerobica rientri nel caso previsto dal comma 6.

L'atleta soggetto a vincolo che, direttamente o per i minori tramite l'esercente la potestà genitoriale, fa pervenire entro il 31 dicembre alla AS di appartenenza, al CR o DR di giurisdizione e alla FGI la comunicazione di rinuncia a partecipare alla attività agonistica federale nell'anno sportivo successivo, può essere tesserato per tale anno presso altra AS, ma non può svolgere attività agonistica. Dall'inizio del secondo anno di iscrizione alla nuova Società può riprendere con essa la propria

attività agonistica.

L'inosservanza dell'impegno assunto comporta l'automatico deferimento agli organi di disciplina federale.

Una disciplina specifica è prevista per il tesseramento dei militari.

L'atleta militare in servizio effettivo o in arruolamento volontario può essere inquadrato presso un Gruppo sportivo militare o equiparato, avente sezione di ginnastica regolarmente affiliata, durante tutto il corso dell'anno.

Il trasferimento dalla Società di appartenenza verrà autorizzato attraverso la presentazione di un attestato ufficiale di arruolamento rilasciato dalle Autorità militari competenti. L'atleta sarà tesserato presso il Gruppo sportivo militare per l'intero periodo di servizio effettivo o di arruolamento volontario.

L'atleta militare o equiparato è considerato in rafferma e può ottenere di essere trasferito ad altro Gruppo sportivo militare o equiparato, per il quale sarà tesserato.

L'atleta che, nello stesso anno agonistico nel quale ottiene il trasferimento ad un Gruppo sportivo militare, ha partecipato o sta partecipando ai Campionati individuali e/o di squadra continua, per quell'anno, a prendere parte a tali attività per la Società di provenienza, che ne acquisisce i relativi diritti di voto, anche dopo il trasferimento. Deve comunque indossare la divisa del Gruppo sportivo militare di appartenenza.

Gli atleti/e appartenenti ad un Gruppo sportivo militare non utilizzati per i Campionati di squadra, su richiesta, potranno essere messi a disposizione della Federazione Ginnastica d'Italia, che ne consentirà l'impiego esclusivamente presso la Società di provenienza, in prestito singolo o plurimo, per la partecipazione a tutte le attività di squadra. Anche in questo caso l'atleta deve comunque indossare la divisa del Gruppo sportivo militare di appartenenza. Tale prestito si intende in soprannumero rispetto a quanto regolamentato nel comma 12.

Al termine del servizio di leva o a conclusione della ferma prolungata o del servizio effettivo, l'atleta è tenuto a rientrare presso la Società a cui apparteneva prima dell'arruolamento fatto salvo quanto previsto dal successivo capoverso.

Alla Società di provenienza dell'atleta militare, inquadrato nel Team Italia, verrà assegnata a titolo di indennità di preparazione, ed in deroga alla relativa tabella, per tutto il periodo di ferma e a decorrere dalla data di trasferimento, la eventuale quota del fondo di accantonamento annuale prevista dalla FGI in riferimento alla attività dell'atleta. In questo caso, se tale assegnazione ha superato i tre anni, anche non consecutivi, alla fine del periodo di ferma l'atleta è libero da ogni vincolo societario e può tesserarsi con qualsiasi altra Società.

È disciplinato il c.d. «prestito».

Una AS può richiedere in prestito un/una atleta ad altra Società affiliata per la partecipazione ai Campionati di Serie A1, A2 e B (GAM/GAF/GR), al Campionato di Squadra (insieme) di Ginnastica Ritmica, alle gare di Coppia, Trio e Gruppo di Ginnastica Aerobica. Per quanto concerne la partecipazione ai Campionati di Serie A1, A2 e B (GAM/GAF/GR) e al Campionato di Squadra (insieme) di Ginnastica Ritmica, si stabilisce quanto segue:

- a) il prestito ha validità per i Campionati ed è consentito un solo prestito per Campionato;
- b) la richiesta di prestito, in originale e formulata sugli appositi moduli federali e secondo le norme del presente Regolamento, deve pervenire alla FGI a partire dal 1° settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e sino a 15 giorni prima della 1^ prova del rispettivo Campionato;
- c) per le sezioni di Ginnastica Artistica maschile e femminile il ginnasta in prestito deve svolgere tutta l'attività agonistica individuale solo con la Società di appartenenza. Per la sezione di Ginnastica Ritmica la ginnasta in prestito può svolgere per la propria Società tutta l'attività agonistica individuale e di squadra serie A1/A2/B o di insieme per la quale non è stata prestata.
- d) il prestito vincola il/la ginnasta alla Società richiedente per l'intero Campionato, anche se non gareggia.

Per quanto concerne la Ginnastica Aerobica è stabilito un solo prestito da utilizzare nella categoria Coppia o Trio o Gruppo e una procedura specifica.

Al termine dello svolgimento dei rispettivi Campionati automaticamente l'atleta prestato rientra nella Società di origine.

Un disciplina specifica si ha anche per gli stranieri.

La AS può richiedere il tesseramento di atleta straniero/a (proveniente da Federazione Straniera o della Unione Europea) per i soli Campionati di Serie A1 e A2 in numero non superiore ad uno per ogni sezione delle attività olimpiche, purché presenti la documentazione comprovante che l'interessato è in regola con le leggi, e le norme in vigore in Italia e nel Paese di appartenenza e nel rispetto delle disponibilità numeriche e delle direttive del CONI e delle specifiche disposizioni tecniche che il CDF emana in merito alla partecipazione dell'atleta straniero/a ai citati Campionati.

Il possesso della tessera consente all'atleta straniero di prendere parte alla attività agonistica federale come componente della rappresentativa societaria. Il rilascio della tessera all'atleta straniero/a avviene secondo le normative federali previste e la validità della stessa è limitata esclusivamente al periodo di svolgimento dei Campionati.

L'atleta straniero/a non può essere prestato/a ad altro sodalizio.

Le Società che abbiano ingaggiato, nel rispetto delle norme previste, un/una ginnasta straniero/a e/o un/una atleta in prestito, non possono sostituirlo, indipendentemente dalle cause che hanno determinato l'impedimento.

Le AS possono tesserare ginnasti stranieri residenti in Italia anche se nello stesso anno sportivo hanno tesserato un/una ginnasta non residente in Italia, proveniente da una Federazione straniera o della Unione Europea, nel rispetto di quanto disposto dal presente comma.

Il/la ginnasta straniero/a residente in Italia può partecipare a tutta l'attività federale individuale e di rappresentativa societaria purché residente in Italia da almeno 12 mesi con il proprio nucleo familiare e nello stesso periodo non abbia partecipato ad attività internazionale per il Paese di origine.

Vi è poi la disciplina del tesseramento del tecnico: esso avviene direttamente presso la FGI ed inserito nell'elenco federale per gli aspiranti tecnici e nell'albo federale nelle varie qualifiche (Tecnico Nazionale, Istruttore Federale, Tecnico Regionale, Istruttore di base e Assistente istruttore) per gli altri tecnici. Il Tecnico straniero deve tesserarsi direttamente presso la FGI. La tessera è rilasciata dalla FGI e può essere rinnovata annualmente, sempre dietro presentazione della documentazione comprovante che il tecnico straniero è in regola con le leggi e le disposizioni vigenti. Una AS può richiedere l'utilizzo di un tecnico proveniente da una Federazione straniera purché sia in regola con le leggi e le disposizioni federali in vigore.

Per il tesseramento del giudice e/o ufficiale di gara è disciplinato che, per poter adempiere al proprio mandato, deve essere tesserato presso la FGI ed essere inserito nell'elenco federale degli aspiranti giudici e nell'albo federale nelle varie qualifiche (Internazionale, Nazionale, Regionale) per gli altri giudici, ufficiali di gara. Il giudice e l'ufficiale di gara, partecipano allo svolgimento delle manifestazioni nella qualifica attribuita dalla FGI e con autonomia operativa per assicurarne la regolarità. Il tesseramento è rinnovato di anno in anno, con la qualifica acquisita a norma del «Regolamento di giuria», se non viene presentata la rinuncia al mandato. Questa può essere inoltrata dall'interessato in qualsiasi periodo dell'anno, dandone contestualmente comunicazione, al Comitato o Delegazione regionale di giurisdizione ed alla Federazione.

Sono infine previste norme specifiche relative al tesseramento dei dirigenti e benemeriti.

5. *Indennità di preparazione*

Tale indennità⁵ è stata prevista dalla Federazione Ginnastica.

Essa è indicata nell'art. 9 del regolamento, comma 8, laddove si prevede che la società si impegna a versare alla AS di provenienza la indennità di preparazione stabilita secondo l'allegato A al Regolamento Organico.

Tale compenso dovrà essere messo a bilancio della società ed investito per il perseguimento di fini sportivi.

L'indennità è poi disciplinata e quantificata in una apposita tabella, per il vero, con indicazione di importi pressoché irrilevanti se rapportate ad altre Federazioni Sportive .

Si pensi che per un ginnasta che ha partecipato al campionato del mondo o alle Olimpiadi il limite massimo fissato per l'indennità non può superare Euro 5.500,00.

Sono previste ipotesi che consentono di non versare tale indennità come ad esempio nel caso di mutamento della residenza dell'atleta soggetto a vincolo.

Si precisa infine che in calce alla tabella sono riportate importate note limitative

⁵ Regolamento Organico art. 9 e allegata Tabella A.

e cioè, ad esempio, sono esclusi dalla suddetta tabella gli atleti che svolgono l'attività solo nella fase regionale; la tariffa intera è in riferimento solo per la partecipazione alla fase nazionale, mentre è dimezzata per la fase degli interregionali.

L'anzianità utile per il calcolo della indennità è riferita esclusivamente al tesseramento con la società cedente e si prende in considerazione il miglior risultato agonistico negli anni previsti.

In ogni caso le indennità di preparazione non sono cumulabili.

Inoltre, nei casi in cui è eventualmente dovuta per il trasferimento degli atleti, l'indennità di preparazione può essere definita autonomamente tra le Società interessate poiché la FGI indica importi che devono considerarsi solo quale limite massimo per l'importo esigibile nel caso di richiesta di svincolo unilaterale.

6. *Analisi e prospettive alla luce della sentenza Bernard . Conclusioni*

Con la sentenza resa nella causa C-325/08 *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC*, la Corte di Giustizia ha dichiarato che:

«L'art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.

Per garantire la realizzazione di tale obiettivo non è necessario un regime, come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore "promessa" il quale, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro si esponga alla condanna al risarcimento del danno determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione».

Lodevolmente la Corte perviene a tale importate decisione dopo aver esaminato un caso concreto, ma esponendo nel corso della motivazione una importante serie di commenti che ben si collegano ad una pluralità di ipotesi distinte.

Ad esempio la Corte afferma che:

«... le società che provvedono alla formazione dei giocatori potrebbero essere scoraggiate dall'investire nella formazione di giocatori giovani qualora non potessero ottenere il rimborso delle somme versate a tal fine nel caso in cui un giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa. Ciò vale, in particolare, per le piccole società che provvedono alla formazione di giovani giocatori, i cui investimenti operati a livello locale nell'ingaggio e nella formazione dei medesimi rivestono importanza considerevole nella realizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.

45 Ne consegue che un sistema che preveda un'indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto

come giocatore professionista con una società diversa da quella che ne abbia curato la formazione può essere giustificato, in linea di principio, dall'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori. Tuttavia, un siffatto sistema dev'essere effettivamente idoneo a conseguire tale obiettivo e deve risultare proporzionato rispetto al medesimo, tenendo debitamente conto degli oneri sopportati dalle società per la formazione tanto dei futuri giocatori professionisti quanto di quelli che non lo diverranno mai (v., in tal senso, sentenza *Bosman*, cit. *supra*, punto 109)».

Seguendo tale impostazione sembra valido quanto già previsto dalla Federazione Ginnastica d'Italia in relazione all'indennità di preparazione ed alla già prevista finalizzazione e cioè di investire nel perseguimento di fini sportivi.

Questa definizione, forse un po' generica, deve essere intesa come attuazione dei principi generali e degli scopi che la stessa FGI si prefigge e che specifica all'art. 3 dello Statuto e cioè che la FGI ha lo scopo di disciplinare, promuovere ed attuare programmi per la formazione sportiva e l'aggiornamento tecnico, propagandare e curare tutte le attività ginnastiche dilettantistiche e le forme ad esse correlate; di sostenere le A.S. affiliate nel perseguimento delle finalità federali, riconoscendone e valorizzandone la funzione sociale; di recepire ed attuare le misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività ginnastiche, in conformità a quanto stabilito dagli organi competenti; di curare la preparazione degli atleti e la predisposizione dei mezzi idonei alla partecipazione ai Giochi Olimpici ed alle altre competizioni nazionali ed internazionali.

In tal senso, la disciplina prevista dalla Federazione Ginnastica non può trovare giudizi negativi, ma al contrario trovare supporto e conferma nelle considerazioni svolte dalla Corte nella suindicata pronuncia.

In realtà, essendo la ginnastica una disciplina sportiva che non coinvolge, in nessuna delle sue specialità, rilevanti investimenti economici ma vive, o meglio, sopravvive grazie al grande impegno ed al sacrificio personali sia degli atleti che delle stesse società, così come altri sport. c.d. minori, invero non offre ampia tutela né in senso positivo, ma nemmeno in senso negativo, ai soggetti interessati ed in particolar modo ai suoi ginnasti.

Quindi, in riferimento all'indennità di formazione e/o preparazione, si ritiene che, per come regolamentata dalla FGI, la stessa non risentirà degli effetti o delle modifiche derivanti dalla applicazione di tale importante decisione della Corte di Giustizia in quanto già operativa solo entro limiti residuali e ben definiti e con una determinazione economica pressoché simbolica.

CAPITOLO VI

IL VINCOLO SPORTIVO NELLE DISCIPLINE AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

di *Filomena Focillo* *

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio: le discipline – 3. Procedure per ottenere lo svincolo dalla Società – 4. Criteri di calcolo dell'indennità di formazione nell'anno 2009/2010 – 5. Conclusioni

1. *Premessa*

Il presente contributo, facente parte del più ampio testo riguardante il vincolo sportivo nelle diverse discipline, non tratterà, proprio in quanto inserito in un contesto più ampio, né della natura né dei limiti del cosiddetto vincolo sportivo, ma fermerà la sua attenzione sulle problematiche riguardanti tale istituto nell'ambito delle discipline ricollegabili alla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.

Solo per brevemente rammentare a se stessi, più che a chi legge, in che cosa consiste il vincolo sportivo è necessario sviluppare, se pur come detto succintamente, il concetto di svolgimento di attività agonistica.

Riprendendo un interessante scritto di Paolo Moro¹ possiamo dire che «*il diritto fondamentale dell'atleta di svolgere liberamente in Italia l'attività agonistica in forma non professionistica è tuttora gravemente compromesso dal vincolo sportivo, al quale egli si assoggetta tutt'ora per un tempo indeterminato o comunque irragionevole con la famigerata sottoscrizione del cartellino che ne certifica la relazione con una società*».

Questa affermazione in maniera concisa ma chiara ci dà conto della situazione oggi presente in Italia e soprattutto della circostanza per cui tutti coloro che ancora oggi svolgono attività agonistica in forma non professionistica necessitano, in maniera inderogabile, del cosiddetto tesseramento e quindi della detenzione del cartellino che ne certifichi, appunto, la relazione con una società.

È evidente che l'utilizzo di questo cartellino è necessario per una serie di motivazioni, non da ultimo quello del controllo anche della salute degli atleti che svolgono attività sportiva in maniera agonistica ma non professionistica; se questo

* Avvocato, dottore di ricerca, professore a contratto di diritto del lavoro nella pubblica amministrazione presso l'Università degli Studi di Salerno.

¹ P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 1, 2005, 67-84.

è vero, è vero però che ci sono dei termini irragionevoli per la liberazione dal vincolo sportivo associativo e vincoli che comunque comprimono la libertà di espressione del singolo.

Per quello che riguarda, invece, lo svincolo degli sportivi professionisti, dopo un periodo di tempo e con l'elaborazione di vari strumenti di calcolo, la Legge n. 91/1981 modificata poi dalla legge 586/1996, ha stabilito l'abolizione del vincolo sportivo relativamente all'area contrattuale dell'atleta professionista.

Permane però il problema relativamente, appunto, a un grande numero di soggetti che svolgono l'attività in maniera agonistica ma non professionistica e che risultano essere sicuramente in numero preponderante rispetto agli atleti professionisti.

Sostanzialmente il vincolo sportivo assume la natura di un contratto associativo e quindi per potersi liberare da tale vincolo è necessario, come per tutti i contratti, rifarsi a quanto stabilito nella sottoscrizione del contratto stesso. Ecco perché è interessante verificare federazione per federazione quali sono i limiti e le condizioni per poter accedere al cosiddetto «svincolo».

2. *La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio: le discipline*

La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio raggruppa sotto la sua sigla una serie di discipline che, seppure accomunate dall'essere svolte sostanzialmente su pattini, ha in sé una serie di diversificazioni che determinano discipline diverse fra loro.

Fanno capo alla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio quindi le discipline di artistico, corsa, hockey su pista, hockey in line, skiroll, freestyle e skateboard.

Ovviamente, il rinvenimento delle norme relative allo scioglimento del vincolo sportivo non può che partire dall'analisi del regolamento organico della Federazione.

La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio prevede e disciplina le norme sullo scioglimento del vincolo sportivo dall'art. 23 in poi.

Quali sono i casi specifici previsti? Essenzialmente fanno capo a tre ipotesi:

- a) lo scioglimento del vincolo per decadenza;
- b) lo scioglimento del vincolo in sé;
- c) il mancato rinnovo da parte dell'atleta.

Ovviamente ci sono procedure distinte.

La decadenza dal vincolo è abbastanza evidente laddove si pensa che l'attività dell'atleta non potrebbe essere negata in nessun modo laddove la società fosse cessata o sospesa; quindi il nuovo tesseramento per un'altra società può essere richiesto al verificarsi dell'evento che ha causato la decadenza del vincolo.²

Ipotesi più complessa, invece, riguarda lo scioglimento del vincolo sportivo non per decadenza, ma per richiesta dell'atleta. L'atleta potrà richiedere il rilascio del nulla osta alla società di appartenenza, chiedere il rilascio del nulla osta per cambio di residenza o chiedere il rilascio del nulla osta nell'ipotesi di mancata

² Le ipotesi di scioglimento per decadenza del vincolo sono previste nell'art. 27 del R.O. della FIHP.

assistenza tecnica da parte della società. Nella prima ipotesi l'atleta potrà chiedere il rilascio del nulla osta alla società di appartenenza e potrà essere nuovamente tesserato con altra società a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo o dal 1° agosto dell'anno successivo se si tratta della disciplina dell'hockey; questo sempre che l'atleta abbia svolto attività federale, in mancanza della quale la decorrenza potrà essere immediata. Ovviamente, il rilascio del nulla osta è conseguenza dello scioglimento del vincolo che viene operato dalla società di appartenenza, che potrà richiedere il «premio di addestramento e formazione tecnica» che dovrà essere corrisposto alla società ricevente.

Come fare a calcolare questo premio di addestramento? Verrà calcolato secondo una specifica tabella, utilizzando alcuni parametri, che poi vedremo, e secondo le indicazioni previste dall'art. 25 del regolamento organico.

Per quello che riguarda, invece, il cambio di residenza, l'atleta che trasferisce la propria residenza in un comune diverso da quello nel quale ha sede la società di appartenenza, e sempre che questo trasferimento costituisca un effettivo ostacolo allo svolgimento presso la società originaria, può chiedere lo scioglimento del vincolo. Anche qui sarà richiesto una sorta di nulla osta; quindi la procedura prevista sarà quasi sostanzialmente identica a quella per il nulla osta stesso.³

Per quello che riguarda l'hockey, invece, c'è, come già per la richiesta di nulla osta *sic et simpliciter* una specificazione, ed infatti, per il settore dell'hockey il cambio di residenza costituirà valido motivo di scioglimento del vincolo sportivo esclusivamente per gli atleti minorenni, residuando, invece, la disciplina ordinaria per gli atleti maggiorenni.⁴

Ipotesi ancora diversa è quella che riguarda la mancata assistenza tecnica da parte della società. In questo caso, vedremo che vi è una carenza da parte della società che detiene sostanzialmente i cartellini che legittima la richiesta dello scioglimento del vincolo sportivo. Da notare, però, che anche in questa ipotesi l'atleta che voglia ottenere lo scioglimento per mancata assistenza da parte della società (assistenza che, tra l'altro, deve avvenire a mezzo di istruttori in possesso di una delle qualifiche rilasciate dalla Scuola Italiana di Pattinaggio a Rotelle) dovrà provare il mancato addestramento, e quindi la mancata assistenza tecnica, protratti per almeno un anno sportivo e dovrà comunque riconoscere un'indennità di formazione e addestramento che verrà determinata non in base alle tabelle previste dal regolamento stesso, bensì verrà determinata da un Giudice Unico nazionale del settore competente. In questo caso è evidente la mitigazione del riconoscimento dell'indennità di addestramento in quanto la determinazione dell'entità della stessa viene demandata a un soggetto terzo, e quindi si riconosce che non v'è stato pieno addestramento; sorgono, però, dubbi perché anche nell'ipotesi di carenza di assistenza tecnica da parte della società, il Giudice Unico potrebbe riconoscere un'indennità.

³ La procedura per il rilascio del nulla-osta è prevista dall'art. 26, comma 1, lett a) del R.O. della FIHP.

⁴ Art. 26, comma 1, lett. b) del R.O. della FIHP.

Nell'ipotesi, invece, di mancanza di rinnovo di tesseramento per volontà dell'atleta senza alcuna richiesta di nulla osta o per altre mancanze, il vincolo sarà sciolto dopo un intero anno sportivo di inattività, e in questo caso non è dovuto il premio di addestramento e formazione tecnica (riteniamo, però, che non sia dovuto soltanto nel caso in cui ci si sciolga dalla società ma non si svolga attività in favore di altra società; in tal caso sarebbe necessaria comunque la presenza del nulla osta), mentre per il settore dell'hockey viene comunque previsto il pagamento di un premio di formazione e addestramento così come previsto nelle tabelle soltanto nel caso del primo anno di inattività e in misura ridotta per il 20%.

3. *Le procedure per ottenere lo svincolo dalla società*

A meno che non vi sia il rilascio spontaneo del nulla osta da parte della società di provenienza, qualsiasi atleta che intenda ottenere lo scioglimento del vincolo dovrà farne domanda scritta alla società stessa in termini prefissati, che sono: dal 1° al 31 ottobre per le discipline che rientrano nell'artistico e nella corsa, dal 1° al 30 giugno per quelle che riguardano l'hockey.

Tale domanda dovrà contenere, oltre a tutti gli elementi identificativi dell'atleta stesso, anche l'impegno dell'atleta a versare alla società di appartenenza le somme a questa dovute, a qualsiasi titolo e riferite all'anno del tesseramento in corso; quindi dovrà impegnarsi a versare anche le somme che riguardano il cosiddetto svincolo sportivo. Questa domanda dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R alla società di appartenenza (o con altro mezzo idoneo a far conoscere tale volontà, certificandone l'autenticità e la data), un'altra copia dovrà essere inviata alla Segreteria Federale unitamente alla copia della ricevuta comprovante l'invio alla società di appartenenza. Entro 7 giorni dal ricevimento di questa istanza di scioglimento anticipato del vincolo, la società potrà proporre le proprie eccezioni e deduzioni con una memoria che andrà inviata anch'essa con raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale dovrà essere contenuta anche la richiesta del premio di preparazione e addestramento. Una copia di questa memoria nello stesso termine va inviata anche alla Federazione.

Nell'ipotesi in cui la richiesta di scioglimento del vincolo sia stata determinata dalla mancata assistenza tecnica da parte della società, l'atleta potrà chiedere l'intervento del Giudice Unico nazionale di settore per verificare se e in che misura è dovuta l'indennità d'addestramento e formazione tecnica.

Una volta istruita la pratica, la Segreteria Federale trasmetterà tutto al Giudice Unico nazionale, il quale verificherà la sussistenza della causa di scioglimento e, se ricorrono i presupposti, l'ammontare del premio di addestramento in misura piena o in misura ridotta. Avverso la decisione del Giudice Unico nazionale è ammesso appello alla Commissione di Appello Federale.

Da tutto quanto detto, emerge con estrema chiarezza l'inclinazione del regolamento della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio a tutelare comunque la posizione delle società affiliate alla Federazione stessa. Questo, se da un lato è

sicuramente auspicabile perché, come dicevamo, è necessario che l'attività agonistica pur se non professionistica venga svolta rispettando determinati criteri e principi, e soprattutto rispettando le persone degli atleti che attraverso appunto la società possono ottenere maggiori garanzie anche a livello di tutela della salute, è anche vero che il prevedere necessariamente il pagamento di questa indennità di formazione anche laddove si riscontrino o si possano riscontrare delle mancanze da parte della società rivolte proprio alla carenza di assistenza tecnica, di formazione e addestramento, sinceramente desta qualche dubbio.

Vero è che, in questo caso, l'indennità può essere ridotta, ma comunque non viene eliminata.

La particolare attenzione che la stessa Federazione dà all'ipotesi di scioglimento del vincolo a titolo oneroso e dalla necessaria presenza del pagamento di questa indennità, è data anche dalla precisione con la quale in una breve circolare la Federazione specifica tutti gli elementi e tutti i documenti da allegare alla domanda, nonché i parametri per la determinazione di quest'indennità di scioglimento.

Con la circolare della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio n. 2⁶ il Consiglio Federale ha stabilito le modalità di invio della domanda e i documenti da allegare.

La Federazione si è poi specificamente occupata di stabilire delle regole relative al trasferimento definitivo a titolo oneroso nonché lo scioglimento del vincolo sportivo, con ciò chiaramente facendoci intendere che il problema non si pone nel momento in cui un atleta vuole sciogliere il vincolo, ma quando vuole ottenere il nulla osta per potersi iscrivere in altra società sportiva, perché in definitiva il fine dell'atleta che svolge attività agonistica non professionistica è quello non solo di mantenersi in attività, ma soprattutto di avere una vetrina che lo possa far conoscere su palcoscenici nazionali e internazionali. Il Consiglio Federale, quindi, nella riunione del 13 giugno tenutasi a Roma, ha stabilito con deliberazione n. 94.6/2009 le modalità di invio della domanda per il trasferimento definitivo a titolo oneroso con il pagamento dell'indennità di formazione e tutti i documenti necessari da allegare a tale domanda.⁷

Le modalità di invio della domanda, per quello che riguarda specificamente la Federazione Hockey, sono sostanzialmente quelle che abbiamo accennato e la richiesta dovrà essere inviata dalla società richiedente (quindi dalla società che intende avvalersi dell'atleta) alla società originaria, nonché alla Segreteria Federale. La ricevuta della raccomandata indirizzata alla società originaria dovrà essere allegata alla copia della domanda inviata alla Segreteria Federale; così com'è per le ipotesi di scioglimento del vincolo sportivo anche nell'ipotesi di trasferimento.

Alla domanda dovranno essere allegati:

⁶ Circolare FIH n. 2 (anno sportivo 2009/2010) CD/PG prot. n. 3376 Roma 19 giugno 2009 oggetto R.O. art. 28 *bis*, *Scioglimento del vincolo a titolo oneroso*, tale circolare si riferisce in particolare alla disciplina dell'hockey, in quanto per tutte le altre discipline la regolamentazione è sensibilmente diversa.

⁷ Circolare FIH cit..

- a) una cedola di attestazione di un versamento pari a Euro 50.00 per una tassa federale per il trasferimento, che verrà maggiorata del 5% del valore dell'assegno circolare non trasferibile, che dovrà essere determinato in base ai parametri validi per l'anno in corso;
- b) l'assegno circolare non trasferibile intestato alla società originaria per la cifra che dovrà essere calcolata utilizzando i parametri validi per l'anno in corso ed inseriti nell'ambito del regolamento organico;
- c) la scheda esplicativa dell'indennità di formazione su carta intestata della società richiedente, firmata dal legale rappresentante, dove dovranno essere indicate: il nominativo dell'atleta di cui si chiede il trasferimento completo di tutti i dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico e nome della società originaria; gli elementi che possono essere desunti dalla tabella e che riguardano la categoria, l'anno e i vari parametri a), b) e c); bisognerà poi specificare se si tratta di straniero, e in questo caso dovrà essere aggiunto il parametro d) e il parametro e) e la somma che risulta;
- d) copia della scheda esplicativa e una fotocopia dell'assegno circolare dovranno essere trasmessi alla società originaria;
- e) i tempi potranno essere abbreviati qualora la società che potremmo definire cedente, e quindi detentrica del vincolo dell'atleta interessato, firmi l'accettazione del trasferimento sulla base del parametro oneroso presentato dalla società richiedente.

La decisione, poi, in ordine allo scioglimento è di competenza del Giudice Sportivo Nazionale che si pronuncerà con un apposito provvedimento al termine dell'istruttoria.

Potrà essere fatta opposizione alla richiesta di trasferimento da parte della società originaria nel termine di 15 giorni, ma esclusivamente per valutare l'indennità di formazione, ossia per valutare se il calcolo della indennità di formazione e addestramento stabilito dalla società che chiede il trasferimento dell'atleta sia stato effettuato in maniera congrua o meno.

4. *I criteri di calcolo dell'indennità di formazione nell'anno 2009/2010*

Per determinare l'indennità di formazione dovuta dalla società che richiede l'atleta alla società che ha formato e addestrato l'atleta, è necessario distinguere gli atleti di nazionalità italiana o stranieri equiparati a quelli italiani e gli atleti di nazionalità straniera e gli atleti di nazionalità extracomunitaria.

In particolare, per ciò che riguarda la disciplina dell'hockey esiste una specifica modalità di calcolo per stabilire l'ammontare dell'indennità di formazione dei singoli giocatori di nazionalità italiana o stranieri equiparati ad atleti italiani: tale cifra non è altro che il prodotto dell'aliquota base moltiplicata per il numero degli anni di tesseramento (tenendo conto anche di eventuali anni di prestito per altre società) moltiplicata per i parametri A, B e C della tabella di riferimento (riportata in prosieguo), tenendo presente le seguenti precisazioni:

- aliquota base di Euro 150,00 per atleti di ambo i sessi;
- anni di tesseramento (anche per i nati nel 1997);
- età del tesserato (nati tra il 1997 e il 1975);
- fondamentale è la classe di età, non l'aver compiuto o meno il decimo anno al momento della richiesta di trasferimento;
- i parametri da prendere in considerazione sono quelli dell'anno sportivo precedente a quello in cui viene effettuata la richiesta di trasferimento;
- il parametro B, cioè quello relativo ai campionati obbligatori, va applicato alle società che durante la stagione precedente hanno partecipato ai campionati obbligatori giovanili;
- il parametro C, è quello concernente le cosiddette «qualità del tesserato», ovvero la sua disponibilità a seguire i corsi di specializzazione e/o perfezionamento previsti dal Settore Squadre Nazionali, i raduni della Nazionale, le convocazioni alle selezioni riservate all'area Giovani Azzurri (tutti gli atleti che nella stagione sportiva precedente abbiano preso parte ad una delle nazionali giovanili e ad almeno due raduni nazionali o decentrati) e quelle invece per le rappresentative U.21 ed Assolute.
Si considerano «atleti nazionali» coloro i quali nelle due stagioni sportive precedenti hanno disputato almeno due incontri internazionali.

Nel caso in cui ad uno stesso atleta risultino applicabili più moltiplicatori, dovrà essere applicato solo quello più alto.

Per quanto riguarda, invece, gli atleti di nazionalità straniera vanno applicati i medesimi parametri, ma limitatamente a quelli A e B, in aggiunta ai seguenti importi quali «indennità di prima sistemazione»:

- parametro D, «atleti comunitari»:
 - al 1° non cedibile (prestito e/o cessione);
 - al 2° anno di tesseramento in Italia 2400,00 Euro;
 - al 3° anno 1800,00 Euro;
 - al 4° anno 1200,00 Euro;
 - al 5° anno 600,00 Euro;
 - dal 6° anno nulla.
- parametro E, «atleti extracomunitari»:
 - al 1° non cedibile (prestito e/o cessione);
 - al 2° anno 3200,00 Euro;
 - al 3° anno 2400,00 Euro;
 - al 4° anno 1600,00 Euro;
 - al 5° anno 800,00 Euro;
 - dal 6° anno nulla.

Per le altre discipline afferenti alla FIHP i trasferimenti definitivi – ferma la modalità di comunicazione già indicata nel precedente paragrafo – sono ripartiti in trasferimenti definitivi con vincolo e trasferimenti definitivi senza vincolo.

In particolare:

- gli atleti che presentano richiesta di trasferimento definitivo presso altra

- Società sono tenuti ad inviarla all'Ufficio Trasferimento della Segreteria Federale, allegando la seguente documentazione: a) copia di versamento della quota di tesseramento con la nuova Società; b) mod. AT/2 («nuovi tesserati») regolarmente compilato e firmato; c) duplice copia firmata sia dall'atleta che dalla Società accettante del mod. AT/5 (nulla osta) rilasciato dalla Società di provenienza – tale nulla osta può avere effetto immediato nel caso in cui l'atleta non abbia svolto attività federale nell'anno in corso; in caso contrario ha effetto dall'anno successivo a quello del rilascio;
- gli atleti che presentano richiesta di trasferimento definitivo presso altra Società non essendo soggetti al vincolo sportivo secondo quanto afferma l'art. 14 del Regolamento Organico devono inviare la documentazione all'Ufficio Tesseramento della Segreteria Federale includendo: a) copia del versamento della quota di tesseramento con la nuova Società; b) nuovo modello di «tesseramento atleti senza vincolo» scaricabile dal sito federale.

5. Conclusioni

Il principio consolidato per cui non è possibile frapporre ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori⁸ – quali sono ritenuti comunque gli sportivi – può essere comunque mitigato dalla formazione che gli atleti ricevono, purché tale limitazione sia effettivamente funzionale alla realizzazione e al conseguimento dell'obiettivo formativo.

È evidente, quindi, che una valutazione generalizzata, su tutte le discipline e per tutti gli stati membri dell'Unione non è proponibile.

Dalla lettura del testo della sentenza emerge con chiarezza la necessità di una valutazione per «giustificare» e ritenere congrua l'indennità di formazione.

Se da un lato tale interpretazione ha il pregio di poter dare una valutazione quanto più possibile aderente alla realtà – sia sociale che economica del Paese di riferimento – dall'altra potrebbe generare effetti discriminatori e poco valutabili.

Peraltro, anche una valutazione del caso concreto nell'hockey è abbastanza complessa, visto che le somme sono tra loro assolutamente variabili e l'importo non valutabile in termini economici se non prendendo in considerazione il territorio di incidenza.

Probabilmente delle linee guida potrebbero dirimere qualche dubbio e dare maggiori garanzie ai tesserati.

⁸ Qui non ci troviamo di fronte ad attività lavorativa; ricordiamo infatti che stiamo trattando di attività sportiva agonistica non professionale.

1 e 2	Parametro A Categoria Società			Parametro B Campionati Obbligatori				Parametro C Qualità del tesserato				
	Camp. Maggiore di Rifer.			Assoluzione dell'obbligo				Giov. Azzurri		Atleti Naz.		
Categoria e Classe atleta	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	A1 AF	A2	BM A2F	Obb Ass 1Sq	Obb Ass 2Sq A1F A2F	Giov. Oltre A1M A2M BM	Obb NON Ass	CTH U16	CTH U18	Naz U16 U18	Naz U21	Naz Sen

Ragazzi	1997	0.800	0.850	0.900	1.10	1.15	1.25	0.75	1.2	1.5	3.1	3.4	3.7
Ragazzi	1996	0.960	1.063	1.170	1.10	1.15	1.25	0.75	1.2	1.5	2.8	3.1	3.4
Juniiores	1995	1.114	1.275	1.463	1.10	1.15	1.25	0.75	1.2	1.5	2.5	2.8	3.1
Juniiores	1994	1.270	1.466	1.755	1.10	1.15	1.25	0.75	1.2	1.5	2.1	2.5	2.8
Juniiores	1993	1.422	1.642	1.931	1.10	1.15	1.25	0.75		1.4	2.0	2.2	2.5
Juniiores	1992	1.564	1.806	1.986	1.10	1.15	1.25	0.75		1.4	1.9	2.1	2.3
Seniores	1991	1.689	1.951	1.986	1.10	1.15	1.25	0.75			1.9	2.0	2.2
Seniores	1990	1.791	1.781	1.781	1.10	1.15	1.25	0.75				1.9	2.1
Seniores	1989	1.862	1.682	1.602	1.10	1.15	1.25	0.75				1.8	2.0
Seniores	1988	1.899	1.749	1.649	1.10	1.15	1.25	0.75				1.8	2.0
Seniores	1987	1.918	1.818	1.718	1.10	1.15	1.25	0.75					2.0
Seniores	1986	1.920	1.770	1.620	1.10	1.15	1.25	0.75					1.9
Seniores	1985	1.918	1.768	1.618	1.10	1.15	1.25	0.75					1.9
Seniores	1984	1.880	1.780	1.680	1.10	1.15	1.25	0.75					1.9
Seniores	1983	1.805	1.705	1.575	1.10	1.15	1.25	0.75					1.85
Seniores	1982	1.715	1.615	1.515	1.10	1.15	1.25	0.75					1.8
Seniores	1981	1.577	1.477	1.377	1.10	1.15	1.25	0.75					1.8
Seniores	1980	1.372	1.272	1.182	1.10	1.15	1.25	0.75					1.8
Seniores	1979	1.125	1.035	0.955	1.10	1.15	1.25	0.75					1.8
Seniores	1978	0.844	0.764	0.694	1.10	1.15	1.25	0.75					1.8
Seniores	1977	0.591	0.521	0.461	1.10	1.15	1.25	0.75					1.8
Seniores	1976	0.354	0.294	0.244	1.10	1.15	1.25	0.75					1.8
Seniores	1975	0.142	0.092	0.072	1.10	1.15	1.25	0.75					2.5

1974 e oltre

Senza vincolo e parametro

CAPITOLO VII

IL VINCOLO SPORTIVO NEL NUOTO

di *Francesco Contatore**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Tesseramento atleti – 1.1 Tesseramento atleti agonisti – 1.2 Tesseramento atleti agonisti stranieri – 1.3 Tesseramento atleti agonisti comunitari – 1.4 Tesseramento atleti non agonisti – 2. Categorie di atleti – 3. La qualifica di atleta dilettante – 4. La normativa FIN sul vincolo sportivo – 5. Cessazione e verifica di legittimità del vincolo sportivo – 6. Trasferimenti – Conclusioni

Introduzione

*«Posto che l'interesse a far pratica sportiva non rientra tra le libertà fondamentali, la sua eventuale lesione non legittima il ricorso alla tutela prevista dagli artt. 43 e 44 D.Lgs. 286/98 per far cessare comportamenti discriminatori nei riguardi di cittadini stranieri anche comunitari».*¹

La sentenza del Tribunale di Pescara del 14 dicembre 2001 nella nota vertenza che ha visto opposti la Federazione Italiana Nuoto (FIN) al pallanuotista spagnolo Hernandez Paz, evidenzia il grado di profonda incertezza che da sempre ha caratterizzato la natura fenomenica dei rapporti d'interesse legati al diritto dello sport, alla specificità dell'attività sportiva e al rapporto di lavoro sportivo.² La trasversalità, cioè l'attitudine del diritto sportivo ad essere ricompreso in ragione della molteplicità di valori di cui è portatore in differenti proposizioni normative, nonché l'eterogeneità delle fonti, basculanti nel rapporto osmotico tra produzione endoassociativa, legata alla natura autonoma ed auto-posta di ordinamenti d'interesse privati gestiti da federazioni sportive e produzione normativa statale e sovrastatale, hanno contribuito a favorire la riflessione a volte troppo incerta del giurista contemporaneo.

* Membro del comitato di redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport.

¹ Trib. Pescara, 14 dicembre 2001, in *Il Foro it.*, 2002, 898.

² In particolare al giocatore spagnolo, campione olimpico e mondiale, era stata preclusa la possibilità di essere tesserato da una squadra del massimo campionato, poiché già dotata di tre giocatori non italiani. È palese l'illegittimità della sentenza del Tribunale abruzzese il quale non sembra aver tenuto conto delle più elementari norme sulle libertà fondamentali in ambito nazionale

4. I criteri di calcolo dell'indennità di formazione nell'anno 2009/2010

Per determinare l'indennità di formazione dovuta dalla società che richiede l'atleta alla società che ha formato e addestrato l'atleta, è necessario distinguere gli atleti di nazionalità italiana o stranieri equiparati a quelli italiani e gli atleti di nazionalità straniera e gli atleti di nazionalità extracomunitaria.

Non può non evidenziarsi, sia pure solo nella fase introduttiva di questo studio, come nei differenti contesti legislativi e nei differenti ambiti regolamentari il legislatore sia sempre intervenuto nel merito con provvedimenti dettati da logiche di settore peraltro del tutto scoordinate tra loro, nonché nelle molte occasioni in cui le diverse magistrature sono state chiamate a pronunciarsi, hanno finito, sul piano sostanziale, con il legittimare definitivamente il monopolio della giustizia endoassociativa, osteggiata in particolare, dalla conseguente corsa dello Stato alla regolamentazione e alla conquista da parte della magistratura ordinaria di una materia diventata improvvisamente cruciale sotto il profilo economico.

I problemi interpretativi sono aumentati soprattutto in relazione allo sport professionistico e in particolar modo dal momento in cui esso ha manifestamente

e comunitario. I principi generali di non discriminazione, con riferimento a giocatori comunitari ed extracomunitari, possono ormai dirsi acquisiti nella coscienza giuridica comune nonché nella giurisprudenza di merito più attenta, tuttavia la decisione del tribunale di Pescara può essere considerata esempio del difficile percorso di affrancamento e riconoscimento delle libertà fondamentali poste a garanzia dei rapporti di lavoro sportivo. In riferimento al caso Hernandez Paz tra gli altri F. AGNINO, *Statuti sportivi discriminatori ed attività sportiva: quale futuro?*, in *Foro It.*, 2002, 898; J. TOGNON, *Diritto europeo dello sport*, Libreria Internazionale Cortina, Padova, 2008, 57; «È di tutta evidenza che tali motivazioni non possono essere condivise. Innanzitutto perché una discriminazione dovuta a ragioni di sesso, razza, etnia, colore della pelle, credo religioso viola per definizione il diritto umano a non essere discriminato per queste stesse ragioni; non è dunque possibile una discriminazione così configurata che non leda almeno questo diritto fondamentale»; M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI, *Diritto dello sport*, Le Monnier Università / Economia e Diritto, Milano, 2008, 240. Sulla condizione dei cittadini di stati extracomunitari cfr. fra gli altri, M. ORLANDI, *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di "stranieri comunitari" in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in *Giust. Civ.*, 1996, I, 619; A. ADINOLFI, *La circolazione dei cittadini di Stati terzi: obblighi comunitari e normativa nazionale*, in B. Nascimbene (a cura di) *La libera circolazione dei lavoratori*, Giuffrè, Milano, 1998, 123-155; L.S. ROSSI, *Gli stranieri*, in A Tizzano (a cura di), Torino, 2000, 129; E. CROCETTI BERNARDI, *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Dig. Disc. Priv.*, 2003, 757; L. MUSUMARRA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, in AA.VV., *Diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze, 2004, 159; M. TORTORA, *L'ordinamento sportivo* in C.G. Izzo, A. Merone, M. Tortora (diretto da), G. Guarino (con la collaborazione di), G. MERONE, *Il diritto dello sport*, Milano, 2007. In ogni caso in tale sede è sufficiente sottolineare che l'illegittimità del divieto di tesseramento di più di tre giocatori non italiani non può essere esclusa dalla natura privatistica endoassociativa delle normative federali, tuttavia pur riconoscendo alla norma federale espressione di autonomia privata, il suo contrasto con una disposizione di legge imperativa costituisce causa di nullità della stessa. M. BASILE, *L'autonomia delle federazioni sportive*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata* 2008, 307; F. AGNINO, *Statuti sportivi discriminatori ed attività sportiva: quale futuro?*, cit.; JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, Barcellona 18 novembre 1991, in *Riv. Dir. Sport*, 1992, 392, con nota di COCCIA.

sviluppato una crescente malcelata attenzione verso interessi economico-finanziari, ciò che peraltro trovò supporto formale nella legge n. 91/81.³ Sebbene tale cambiamento fu nella sostanza cagionato dalle forti motivazioni con cui l'imprenditoria ed il movimento sportivo dell'epoca poterono far fronte alle esigenze del crescente impatto economico e finanziario di tutto il settore sport,⁴ con la disciplina normativa del 1981 di fatto si è eliminato l'ultimo ostacolo che impediva anche allo sport professionistico nazionale, di trasformarsi definitivamente in industria dell'*entertainment*. Prima conseguenza diretta fu pertanto la progressiva attrazione delle varie federazioni sportive, formalmente mere associazioni prive di finalità lucrative, all'interno dell'area dell'economicamente rilevante, tant'è che la giurisprudenza comunitaria oltre a qualificare come economica la loro attività di organizzazione di manifestazioni sportive e di sfruttamento commerciale delle medesime, ha finito ben presto anche per qualificarle come vere e proprie imprese ai sensi della disciplina comunitaria.⁵

L'interesse economico più o meno rintracciato in ogni attività comunque pertinente, sebbene indiretta o estranea alle organizzazioni sportive, può essere considerato la discriminante storica della riconduzione della disciplina sportiva sotto logiche di mercato, dunque economicamente e giuridicamente regolate anche a livello comunitario. La scelta da parte di dottrina e giurisprudenza, specialmente di matrice comunitaria, di ricondurre l'analisi interpretativa dei fenomeni sportivi sotto il giogo dell'«economicamente rilevante» ha comportato per lungo tempo ed in particolare a livello europeo, la messa al bando dello sport, inteso come espressione della personalità umana, dal novero dei rapporti giuridici tutelabili.

Il timore e l'espresso divieto di fare dello sport una nuova frontiera dell'economia moderna ha provocato ampie lacune di tutela ed evidenti distorsioni interpretative. Le disomogenee interpretazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea si sono inevitabilmente riflesse nelle corti nazionali, alimentando tra gli altri il falso problema legato alla qualificazione del rapporto sportivo tra atleti professionisti e dilettanti risolto, o quasi, dopo anni, con l'analisi caso per caso del concreto vincolo di subordinazione e con la concreta verifica dell'interesse patrimoniale sotteso al rapporto di lavoro sportivo.

«L'ordinamento sportivo ha visto perdere così la sua originaria valenza assiologia, acquisendo una nuova dinamica all'interno della quale è venuto meno quell'atteggiamento di apparente disinteresse da parte dello Stato e dell'unione

³ M. PERSIANI, *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982.

⁴ I.S. BLACKSHAW, *Mediating Sports Disputes*, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2002; M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto, profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, in M. Colucci (a cura di), Jovene editore, Napoli, 2004, 17-35.

⁵ R. CAFFERATA, *Tendenze strutturali della crescita dello sport come business*, in *Economia e diritto del terziario*, 1998, 7-27; A. CIARROCCI, *L'evoluzione dei rapporti tra società sportive e atleti professionisti e il suo influsso sulla crisi economica del calcio*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2004, 55.

*Europea che ne ha condizionato e limitato il suo ambito d'azione e competenza».*⁶ Dalla natura ludica dell'agonismo occasionale, in cui predominava infatti nell'atleta la qualifica di dilettante, si è passati quindi col tempo e l'evolversi del fenomeno sportivo, alla natura essenzialmente economica dell'agonismo programmato, ed in particolare alla figura dell'atleta professionista che pratica lo sport traendone un profitto materiale, decisamente lontano dagli ideali del vecchio *sport-ludus* caratterizzante la struttura e i principi dei primi ordinamenti sportivi.⁷

Il clima d'incertezza dell'ordinamento sportivo ha generato un notevole sviluppo delle federazioni sportive maturato in tutti i settori della loro attività, in particolare nell'organizzazione interna e nella disciplina del rapporto con gli affiliati. In questo processo di attrazione dell'attività sportiva, o meglio di alcune forme di essa verso le comuni attività economiche, significativo è il D.L. 20 settembre 1996 n. 485 (convertito nella L. 18 novembre 1996 n. 586) che ha reso possibile per le società sportive professionistiche le finalità di lucro, limitando il potere delle federazioni alla verifica della gestione amministrativa prima dell'inizio dei campionati, allo scopo di evitare che nel corso degli stessi si verificassero eventi tali da alterarne la regolarità. Le federazioni sportive si presentano dunque nel mercato del lavoro quali veri e propri soggetti di diritto ed enti autonomi, con i quali bisognerà sempre dividere poteri gestori e sanzionatori.⁸

Deve essere chiaro, in conclusione, che il quadro giuridico che si delinea nei prossimi paragrafi dovrà essere considerato il frutto di una evoluzione assai contrastata e tutt'altro che lineare, favorita da una generale sottovalutazione del fenomeno sportivo a livello scientifico e dalla generale disorganicità e frammentarietà dei vari contributi dottrinali con fatica al seguito dei confusi interventi delle diverse magistrature.

1. *Tesseramento atleti*

1.1 *Tesseramento atleti agonisti*

Così come espressamente disposto dall'articolo 5 dello Statuto Federale FIN⁹ e dall'articolo 11 del Regolamento Organico FIN gli atleti entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento.

Possono tesserarsi alla FIN come atleti, persone d'ambo i sessi e di qualsiasi età di nazionalità anche non italiana, con il rispetto delle specifiche norme federali

⁶ A. OLIVERIO, *I limiti all'autonomia dell'ordinamento giuridico*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 2, 2007, 49.

⁷ M. COLUCCI, R. BLANPAIN, *Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull'ordinamento giuridico sportivo*, Cedam, Padova, 2002.

⁸ E. CROCETTI BERNARDI, A. DE SILVESTRI, P. AMATO, L. MUSUMARRA, T. MARCHESI, N. FORTE, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Experta, Forlì, 2007.

⁹ Statuto Federale FIN, approvato dalla XVII Assemblea Straordinaria del 23 ottobre 2004, approvato ed autenticato dalla Giunta Nazionale del CONI il 17 dicembre 2004.

e sanitarie,¹⁰ le quali si estendono anche ad atleti non italiani. Per poter svolgere attività federale gli atleti devono essere muniti della tessera FIN valida per l'anno in corso, rilasciata in favore di una società a tempo indeterminato per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Il tesseramento è annuale e ogni rinnovo si intende richiesto sotto la responsabilità e senza possibilità di successivo annullamento della società di appartenenza tuttavia, su istanza motivata dell'atleta e della società di appartenenza è possibile chiedere l'annullamento del tesseramento purché l'atleta non abbia partecipato ad alcuna attività agonistica. In caso di svincolo entro il 31 maggio ogni atleta potrà tesserarsi per la stessa società o per un'altra affiliata, trascorso tale termine il tesseramento sarà possibile dal successivo 1° ottobre e avrà tutte le caratteristiche di primo tesseramento.

Il tesseramento impegna reciprocamente le parti soltanto per le attività determinate e segnate nelle apposite caselle della tessera le quali valgono ai soli fini vincolistici tra la società di appartenenza e gli atleti, per tale ragione, potranno essere aggiornate previo consenso scritto dell'atleta depositato presso il Comitato Regionale competente. La *circolare normativa 2009-2010 Affiliazione e Tesseramenti* ha ribadito come nessun atleta possa prendere parte ad attività agonistica, federale od extrafederale, se privo di cartellino di tesseramento, il quale deve considerarsi come l'unico documento valido che dà diritto a partecipare all'attività agonistica federale. Ex art. 13 del Regolamento Organico con la sottoscrizione del suddetto modulo di richiesta di tesseramento, l'atleta si impegna a rispettare i regolamenti e le normative della FIN. L'accertamento dell'osservanza dei predetti obblighi per il rilascio del cartellino è del Presidente del Comitato competente per territorio, che si assume la responsabilità del tesseramento. Dopo la validazione del cartellino da parte del Comitato, il tesseramento è vincolante fino al 30 settembre successivo e le società sportive non potranno in alcun modo rinunciarvi.

Ogni atleta tesserato ha l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti federali, le delibere e le disposizioni dei competenti organi federali nonché di rispettare le regole del dilettantismo emanate dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), dalla Federazione Internazionale Nuoto Amatoriale (FINA) e dagli altri organismi internazionali a cui la FIN aderisce.

In base al combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento Organico e l'art. 6 dello Statuto federale l'atleta assume l'obbligo di:

1. accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti organi federali, evitando qualsiasi forma pubblica di protesta o l'intervento di qualsiasi autorità, ente o persona estranea alla Federazione. Egli non può avvalersi della stampa o dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure agli organi federali, alle persone che li rappresentano

¹⁰ D.M. 18 febbraio 1992 pubblicato sulla GU del 5 marzo 1982, n. 63 e D.M. 28 febbraio 1983 pubblicato sulla GU del 15 marzo 1983 n. 72; Regolamento Sanitario FIN approvato dal Consiglio Federale in data 8 maggio 1982.

- o agli Ufficiali di gara;
2. accettare ed eseguire prontamente e correttamente tutte le disposizioni impartite dagli Ufficiali di gara, eventuali reclami dovranno essere posti nei termini e modi prescritti dalle norme federali tramite la società d'appartenenza;
3. tenere una condotta morale ineccepibile;
4. presentarsi alle gare od agli allenamenti cui venga convocato dalla propria società.

In relazione alle procedure relative al tesseramento di atleti eventualmente in possesso di doppia nazionalità è intervenuto un parere della Corte Federale del 9/5/2008 riferito alle interpretazioni delle norme sportive in ordine ai diritti di partecipazione all'attività federale di tali atleti. In via preliminare si deve considerare «Atleta Italiano», e dunque tesserabile come tale, esclusivamente l'atleta che, in possesso di cittadinanza italiana, sia anche titolare della nazionalità sportiva del nostro Paese, non rappresentando altra nazione o squadra nazionale nelle competizioni. In base alla normativa FINA gli atleti che abbiano una doppia nazionalità devono scegliere una nazionalità sportiva ed essere affiliati ad una sola Federazione. In riferimento a quanto già previsto nel provvedimento del Consiglio Federale del 10/5/2008 in merito all'utilizzo da parte delle società sportive di atleti di nazionalità sportiva non italiana in possesso di cittadinanza italiana, si conferma l'adesione alle prescrizioni contenute nell'articolo GR 2 del *FINA Handbook*.

In particolare il Consiglio di Presidenza del 28/02/2009 ha stabilito, che si possa procedere direttamente al tesseramento come atleta italiano:

1. per tutti gli atleti residenti in Italia dalla nascita o da un'età non superiore agli otto anni, comunicando alla FINA l'intervenuta opzione per la nazionalità sportiva italiana;
2. per gli atleti residenti in Italia da almeno un anno, che rilascino formale dichiarazione di non essere mai stati tesserati per altro club affiliato ad altra Federazione.

Per tutti gli atleti già tesserati per club di altre Federazioni, il tesseramento è subordinato al formale assenso della FINA.

Per tutti gli atleti che la FINA intende tesserare nelle squadre nazionali, la normativa federale impone la formale certificazione di attribuzione della nazionalità sportiva emessa dalla FINA.¹¹

1.2 Tesseramento atleti agonisti stranieri

Per gli atleti stranieri il tesseramento è ammesso previo nullaosta della Federazione di provenienza e purché residenti in Italia da almeno 12 mesi. Gli atleti non italiani

¹¹ Nei campionati di Pallanuoto di serie A/1, A/2, B e C sia Maschili che Femminili è consentito alle società di tesserare, oltre agli eventuali atleti non italiani nel numero massimo indicato nei regolamenti dei medesimi campionati, un solo atleta in possesso di doppia cittadinanza il quale sia in attesa di ricevere dalla FINA il riconoscimento della nazionalità sportiva italiana. Gli atleti che non abbiano ancora ricevuto tale riconoscimento sono tesserati quali atleti «stranieri», previa sottoscrizione da parte della Società interessata di polizza fidejussoria in favore della FIN.

sono esclusi dalle gare a squadra ad eccezione dei soli atleti della pallanuoto preventivamente autorizzati dalla FIN.¹² Per le altre gare di carattere individuale è consentita la partecipazione degli atleti non italiani solo se preventivamente autorizzati dalla FIN, fermo restando la loro esclusione da qualsiasi classifica o graduatoria ufficiale e dalla partecipazione ai Campionati Nazionali.¹³

Importante sottolineare che per entrambe le categorie analizzate, per gli atleti già in stato di vincolo definitivo nella stagione 2008/2009 la società titolare del cartellino può richiedere il rinnovo del tesseramento presentando il relativo modulo, anche in caso di rifiuto formale o meno da parte dell'atleta di procedere alla sottoscrizione del medesimo, è evidente come l'intenzione societaria di coartare la volontà dell'atleta raggiunga proprio in questa occasione e come si vedrà non solo in questa, gravissimi livelli di illegittimità.

1.3 Tesseramento atleti agonisti comunitari

Per il tesseramento di atleti comunitari valgono le medesime procedure previste per il rilascio da parte della Lega Europea Nuoto (LEN) dell'*International Transfer Certificate (ITC)* alle società affiliate che intendono tesserare atleti che provengono dai Paesi facenti parte della Unione Europea è fatto obbligo di produrre copia del documento di identità e della dichiarazione anagrafica di residenza nel territorio italiano.

¹² I giocatori stranieri di società partecipanti ai Campionati Nazionali di Pallanuoto serie A e serie B possono tesserarsi: in numero non superiore ad un atleta per società purché munito di nullaosta della Federazione sportiva d'origine la quale dovrà certificare lo stato di dilettante dell'atleta. Il tesseramento dell'atleta straniero avrà luogo con le stesse modalità previste per gli atleti di nazionalità italiana. L'atleta deve essere tesserato almeno dieci giorni prima dell'inizio del campionato, il tesseramento ha validità di un anno e scade il successivo 30 settembre. Se alla scadenza del tesseramento l'atleta straniero rientra nella propria federazione sportiva nazionale non può essere ritesserato da altra società della stessa categoria affiliata alla FIN per un periodo di due anni. Alla scadenza del tesseramento l'atleta straniero avrà facoltà di trasferirsi ad altra società affiliata FIN purché di categoria diversa da quella di provenienza ovvero, se della stessa categoria, previo nullaosta della società di appartenenza.

¹³ Il CONI ha provveduto a comunicare, con lettera della Segreteria Generale del 20 giugno 2008, il limite di 70 atleti extracomunitari tesserabili dalla FIN per la stagione 2008/2009. Sono tuttora vigenti le circolari del CONI del 19/6/2006, parzialmente modificata con successiva circolare del 9/3/2007, che stabilisce le procedure da osservarsi per il rilascio del permesso di soggiorno. Si rammenta che, oltre alle procedure stabilite dalle suddette circolari del CONI e della FIN, il tesseramento di atleti stranieri provenienti da Federazione affiliata alla LEN è subordinato al rilascio da parte della stessa Lega Europea dell'*International Transfer Certificate (ITC)* richiesto dalla FIN a seguito del ricevimento del «Modulo di tesseramento di atleta non italiano». All'esito delle procedure di verifica disposte dalla LEN, la FIN provvede solo in caso di esito positivo a comunicare alla società interessata il rilascio del suddetto ITC che rimane subordinato al versamento da parte della società della tassa richiesta dalla LEN la cui ricevuta dovrà essere trasmessa tramite fax alla LEN. In caso di mancato invio dell'ITC da parte della LEN entro un termine massimo di 15 giorni dalla data di invio della richiesta inoltrata dall'Ufficio Tesseramenti alla Federazione competente, sarà rilasciato il *Provisional International Transfer Certificate* dalla stessa LEN con la validità di un anno in attesa del Certificato definitivo. L'atleta potrà

1.4 Tesseramento atleti non agonisti

Gli atleti non agonisti possono essere tesserati nel settore Propaganda e nel settore Master. In base alle Norme Organizzative Interne Federali a tali atleti non può direttamente estendersi la disciplina federale prevista per gli atleti agonisti.

In particolare la partecipazione alle attività del Settore Propaganda è rivolta agli allievi non agonisti di tutte le fasce di età, la partecipazione al programma di attività e manifestazioni è subordinata allo specifico tesseramento nominativo da richiedersi a cura delle società interessate, al Comitato Regionale competente per territorio. Per gli atleti del settore propaganda è concessa la possibilità di tesserarsi con altra società affiliata, per qualsiasi categoria ad esclusione del settore Propaganda, entro il termine massimo del 15 luglio 2010.

La normativa generale affiliazioni e tesseramenti 2009/2010 prescrive la possibilità di prevedere, entro la data del 31 maggio 2010, previo consenso della società sportiva e dell'atleta, il passaggio dalla categoria Propaganda a quella Agonistica a seguito dell'annullamento del tesseramento iniziale. Inoltre, per il primo anno assoluto di tesseramento alle categorie agonistiche della FIN, è previsto il passaggio del tesserato con il consenso della società dalla categoria Agonistica a quella Propaganda anche qualora l'atleta abbia preso parte a manifestazioni ufficiali della FIN.

Il tesseramento del Settore Master, come indicato dalla normativa FINA a cui le norme federali interne fanno espresso riferimento, deve effettuarsi attraverso le società affiliate al conseguimento del limite di età, diversificati per disciplina sportiva, prescritto per il tesseramento nei settori agonistici. In deroga alle limitazioni del vigente Regolamento Organico, il tesseramento nel settore Master è inoltre consentito sempre tramite una società affiliata a Tecnici, agli Ufficiali di gara ed ai Dirigenti.

2. Categorie di atleti

Al di fuori delle categorie Master e Propaganda alle quali non può direttamente applicarsi la normativa sull'attività sportiva agonistica, la disciplina normativa della Federazione Italiana Nuoto suddivide i propri tesserati in diverse categorie agonistiche in rapporto all'età e alle diverse discipline.¹⁴

In merito alle norme riguardanti l'età minima di accesso per lo svolgimento di attività sportiva agonistica, così come recentemente disposto dalla Circolare del CONI sul *Coordinamento delle Attività Politiche e Istituzionali* del 28/5/2008,¹⁵

essere tesserato per il nuovo Club italiano solo dopo aver ottenuto il suddetto Certificato, provvisorio o definitivo.

¹⁴ In relazione all'età di tesseramento per le singole categorie si faccia integrale riferimento alla Tabella Sinottica in allegato.

¹⁵ Tale circolare ha richiamato quanto già stabilito dal Ministero della Salute con propria circolare del 24 maggio 2008, contenente il prospetto riassuntivo relativo alle specifiche dell'età d'inizio dell'attività agonistica.

i limiti di età per l'accesso all'attività agonistica variano per le diverse discipline natatorie.

In particolare l'età minima per il tesseramento nei settori agonistici in riferimento all'anno in corso è indicata in 8 anni per il Nuoto, 10 anni per il Nuoto Sincronizzato, 9 anni per la Pallanuoto, 10 anni per la disciplina Tuffi, l'età minima per il Nuoto Salvamento varia invece, dagli 8 anni per il settore femminile ai 9 anni per il settore maschile. Per quanto concerne il tesseramento per i settori non agonisti è previsto quanto segue.

Il tesseramento Propaganda è consentito per gli allievi non agonisti di tutte le fasce di età delle società affiliate, mentre per il settore Master è consentito al momento del conseguimento dei limiti di età previsti per il tesseramento degli atleti agonisti in rapporto alle diverse discipline sportive. In particolare il tesseramento per il settore Nuoto, Tuffi e Nuoto Salvamento è prevista dai 25 anni, per il Nuoto Sincronizzato dai 20 anni e per la Pallanuoto dai 30 anni.

3. *La qualifica di atleta dilettante*

Sebbene il percorso di affrancamento per gli atleti professionisti ha assunto ormai contorni più certi dopo la sentenza *Bosman*,¹⁶ gli effetti della definitiva abolizione del indennità di preparazione e promozione in riferimento al trasferimento di atleti professionisti non sembra aver prodotto risultati considerevoli per tutti i rapporti di lavoro sportivo non protetti dalla specifica qualifica di atleta professionista. La problematica del vincolo si è riproposta infatti in forme se vogliamo più subdole per gli atleti che svolgono l'attività sportiva in forma dilettantistica.¹⁷

Stando all'interpretazione della stessa sentenza *Bosman* solo l'attività sportiva semplicemente amatoriale dovrebbe sfuggire alla normativa comunitaria, nella misura in cui risulti caratterizzata dall'assenza di un apprezzabile interesse economico nel rapporto di lavoro tra società sportiva e atleta dilettante.¹⁸ L'inspiegabile assenza di un intervento legislativo in materia è stata oggetto nel tempo di un ampio dibattito e di aspre critiche le quali tuttavia non hanno distolto il CONI dal demandare il potere di qualificare l'attività dilettantistica in funzione discrezionale alle singole federazioni nazionali. Ai sensi dell'art. 5 Statuto Federale FIN: «*Gli atleti tesserati alla FIN devono essere dilettanti, in conformità alle norme della FINA alle quali si fa integrale riferimento*», inoltre in base all'art 11

¹⁶ Corte di giustizia, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL e altri c. Jean Marc Bosman e altri*, Raccolta, I-4921, punto 94; si confronti inoltre la sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2003, Causa C-18/95, *Terhoeve*, Raccolta, I-345, punto 37; sentenza 7 luglio 1988, causa 143/87, *Stanton*, Raccolta, 3877, punto 3.

¹⁷ J. TOGNON, *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, in *Riv. Am. Rep. it.*, 2002, 655-674.

¹⁸ L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 39-44; G.C. IZZO, *Le società sportive dilettantistiche* cit.; A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, cit.

del Regolamento Organico: «è considerato dilettante chi pratica il nuoto, i tuffi, la pallanuoto, il nuoto sincronizzato, il nuoto per salvamento per amore dello sport e come mezzo di ricreazione e perfezionamento fisico e morale, senza lo scopo di ricavarne un qualsiasi guadagno o vantaggio materiale».

L'assenza di criteri qualificatori validi per tutti i rapporti di lavoro sportivo si pone in evidente contrasto con l'art. 5 comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.15/2004 il quale ribadisce con chiarezza che tra i compiti del Consiglio Nazionale del CONI vi è quello di stabilire «in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica». ¹⁹ Nonostante l'art. 1 della legge 23 marzo 1991 n. 81, prescriva come libero l'esercizio dell'attività sportiva per tutti gli atleti siano essi dilettanti o professionisti, il vincolo sportivo di fatto permane immutato per tutti gli atleti tesserati nelle categorie dilettantistiche. L'aver limitato l'applicazione delle disposizioni contenute nella suddetta legge ai soli professionisti, ha infatti comportato la perdita, che come si comprenderà sarà solo formale, della possibilità per i dilettanti di beneficiare dell'abolizione del vincolo.

In particolare l'art. 2 della legge 81/91 definisce «professionista» l'atleta che esercita l'attività sportiva a titolo oneroso, percependo dunque un corrispettivo patrimoniale con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalle Federazioni Sportive Nazionali. ²⁰ In base al portato normativo tutti gli atleti che non rientrano in tale definizione sono da considerarsi come dilettanti, dunque anche l'attività resa ai massimi livelli è sempre considerata come dilettantistica, ²¹ con un'evidente discriminazione nella partecipazione all'attività sportiva di chiunque in condizioni di parità di trattamento, in netta violazione dell'art 16, comma 1, del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242. Ben si comprenderà il paradosso giuridico che vede coinvolte tutte quelle federazioni come la Federazione Italiana Nuoto che in via autonoma e legittimata estendendo la qualifica di dilettante a tutti gli atleti agonisti, ripropone di fatto l'ostacolo alla libera circolazione dello sportivo lavoratore, dando vita a ricadute importanti sulla qualificazione soggettiva del rapporto di lavoro sportivo, superate in via interpretativa solo in sede giurisprudenziale dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. ²²

La stessa Corte nel famoso caso della judoka Deliège, ha infatti statuito con

¹⁹ Anche il CIO, eliminando dal proprio statuto il termine dilettante, ha superato in via sostanziale i problemi qualificatori che insistono sui rapporti di lavoro sportivo degli atleti dilettanti a dimostrazione dell'equiparazione giuridica sostanziale tra dilettante e professionista.

²⁰ M. COLUCCI, *Sports law in Italy*, Kluwer Law International, 2004.

²¹ Il CONI, con delibera del 22 marzo 1988, n. 469, si è semplicemente limitato a stabilire che l'attività professionistica sia quella definita o inquadrata come tale dalle norme statutarie delle federazioni sportive nazionali.

²² G. MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993; M. COLUCCI, R. BLANPAIN, *Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull'ordinamento giuridico sportivo*, cit.

decisione dell'11 aprile 2000²³ la diretta applicabilità del diritto comunitario alle attività sportive dilettantistiche.²⁴ Il giudice comunitario nell'accogliere la tesi della judoka Delière ha sostenuto che la mera legittimazione di una federazione a qualificare i propri membri come dilettanti non può significare che l'attività dei tesserati non possa avere rilevanza economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato UE.²⁵ Come si può notare la Corte in via pregiudiziale, piuttosto che aderire a una classificazione preordinata delle norme federali, ha preferito una valutazione specifica dell'attività svolta con una valutazione rivolta al singolo caso concreto. La motivazione si è basata sostanzialmente sulla qualificazione dell'interesse patrimoniale sotteso al rapporto di natura contrattuale intercorrente tra un atleta tesserato in categorie dilettantistiche e società sportiva.²⁶ Nel caso specifico il giudice ha ritenuto che l'attività della Delière si inserisse in un'attività economica, soggetta in ogni caso a gratificazioni economiche, risulta inutile, dunque, l'eventuale qualifica «professionistica» o «dilettantistica» unilateralmente assegnata dalle federazioni sportive, la quale «non è di per sé tale da escludere che gli atleti esercitino attività economiche ai sensi dell'art. 2 del Trattato».²⁷

²³ Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, cause riunite C 51/96 e C 191/97, *Christelle Delière contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) e François Pacquée (C-191/97)*, Raccolta, 2000, I-2549; Sull'immediata applicabilità dell'economicità della prestazione lavorativa cfr. la decisione 26 ottobre 1996 della Commissione d'appello federale della FGIC, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 583; P. Luiso, *Gli effetti della sentenza Bosman su rapporti pendenti*, in *Riv. Arb.* 1997, 842 e Coll. Arbitrale Roma, 7 maggio 1997, Soc. Scaligera Basket v/Soc. Benetton Treviso Pallacanestro.

²⁴ In particolare la signora Delière aveva agito contro la federazione di appartenenza, perché impossibilitata per mezzo della stessa federazione a partecipare ad un torneo internazionale con conseguenti vantaggi economici in favore di altri tesserati meno qualificati.

²⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 12 dicembre 1974, causa 36/74, *B.N.O. Walrave, I. J.M. Koch c. Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wierlen Unie e Federacion Espanola Ciclismo*, Raccolta, 1974, 1405; sentenza del 14 luglio 1976, causa 13/76, *Donà c. Mantero*, Raccolta, 1976, 1333, punto 12; sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, cit., punto 73; sentenza dell'11 aprile 2000, cause C 51/96 e C 191/97, *Christelle Delière c. Ligue francophone et judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Unione Européene de judo e François Pacquéé*, Raccolta, 2000, I-2549, punto 68.

²⁶ F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 371.

²⁷ La corte ha peraltro ribadito che il diritto di autoregolamentazione riconosciuto alle federazioni sportive in ragione della specificità dei rapporti di natura sportiva sono riconosciuti dal diritto comunitario il quale ammette limitazioni sul rapporto tra sport e cittadinanza dell'atleta, purché funzionalmente coesenziali all'organizzazione dei criteri tecnici di selezione sportiva. Secondo la Corte, infatti, «Una norma di un regolamento di una federazione sportiva che impone ad un atleta professionista, semiprofessionista o candidato a divenire tale di essere selezionato dalla propria federazione nazionale per poter gareggiare in competizioni internazionali di alto livello in cui non sono in gara squadre nazionali non costituisce di per se stessa una restrizione alla libera prestazione di servizi». Il giudice comunitario ha evitato una lettura eccessivamente estensiva dei principi fissati dalla sentenza Bosman non applicando gli stessi acriticamente alle disposizioni delle federazioni sportive, nazionali ed internazionali, per ovviare a problemi di natura tecnica-organizzativa, nonché per evitare possibili ingerenze in questioni prettamente tecniche quali le convocazioni per le gare. In merito si faccia particolare attenzione alla sentenza Lehtonen del 13 aprile 2000, causa C 176/96, *Lehtonen e Castors Braine*, Raccolta, 2000,

Sebbene con alcune riserve sulla concreta diretta applicabilità dei principi comunitari agli atleti dilettanti, ad oggi, «*la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostra priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante*».²⁸

4. *La normativa FIN sul vincolo sportivo*

Sulla base di quanto stabilito dalla normativa federale FIN il vincolo sportivo può avere duplice natura, temporanea e definitiva.

Si intendono tesserati a vincolo temporaneo tutti gli atleti del Settore Nuoto, Tuffi, Nuoto sincronizzato e Salvamento, sino al primo anno della categoria Ragazzi, corrispondente al 13° anno di età per il settore femminile e al 14° anno per la categoria maschile di tutte le discipline sportive FIN ad eccezione del Settore

I-02681; La Suprema Corte di Cassazione, conformemente a tale impostazione, ha affermato che l'imposizione del rispetto delle norme fondamentali e la tutela sistemi d'interessi regolati dall'ordinamento sportivo non ammettono che «*l'ingerenza dell'ordinamento generale sia tale da coprire ogni aspetto dell'attività normativa dell'ordinamento sportivo, posto che esistono norme interne, che, pur dotate di rilevanza nell'ambito dell'ordinamento che le ha espresse, sono insuscettibili di inquadramento giuridico nell'ambito dell'ordinamento generale: tali sono le norme meramente tecniche*», Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, *Foro it.*, 1990, I, 899. Uniformità di vedute sul punto si registra anche nella giurisprudenza amministrativa, ove si afferma chiaramente che «*il concetto di autonomia sportiva acquisisce la sua consistenza e la sua specifica valenza soltanto con riguardo agli atti di natura tecnico-organizzativa di competenza delle varie federazioni sportive*», Tar Sicilia, sede Catania, sez. III, ord. 29 settembre 1993, n. 929, id., 1994, III, 512, con nota di VIDIRI, *Il «caso Catania»: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*.

²⁸ Trib. Pescara, Ord., 18 ottobre 2001, in *Foro it.* 2002, c. 897; Tale opzione ermeneutica è stata confermata tra le altre dalla Corte Costituzionale con sentenza del 31 marzo 1994, n. 115, secondo cui: «*allorquando il contenuto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento – eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il nomen iuris enunciato – siano propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest'ultima può essere la qualificazione da dare al rapporto*». Si noti inoltre come parte della dottrina ha risolto il conflitto interpretativo attraverso la nozione di lavoratore subordinato, individuato in chiunque svolga la propria prestazione lavorativa in condizione di subordinazione e dietro il pagamento, quale contropartita, di un compenso superiore al mero rimborso delle spese, in particolare E. CROCETTI BERNARDI, *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Dig. Disc. Priv.*, 2003, 755; M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in M. Colucci (a cura di), *Lo sport e il diritto*, cit., 17; M. MARCHESE, *Diritto al lavoro e tutela dei vivai giovanili*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Forlì, 2007. Nel caso *Lawrie-Blum* è stato affermato che «*caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca prestazioni di indiscusso valore economico ad un'altra persona e sotto la direzione della stessa, ricevendo come contropartita una retribuzione*»; tale nozione assume una valenza comunitaria e non può quindi essere interpretata in maniera restrittiva da uno Stato membro, al fine di limitare l'applicazione dell'art. 45 TFUE. Posto che il principio di non discriminazione ha portata generale, valendo per tutte le prestazioni di lavoro o di servizi, non sarà possibile accordare rilevanza alla qualifica, prettamente formale, di professionista. Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 23 marzo 1982, causa 53/81, *D.M. Levin v Staatssecretaris van Justitie*, in *Raccolta* 1982, 1035; sentenza del 3 luglio 1986, causa 66/85, *Lawrie-Blum*, in *Raccolta* 1986, 2121.

Pallanuoto i cui atleti sono tesserati a vincolo temporaneo sino all'età riferita al primo anno della categoria Under 13 corrispondente all'11° anno d'età in entrambi i settori, femminile e maschile.

Le vigenti norme dello Statuto e del Regolamento Organico prescrivono inoltre il vincolo temporaneo-provvisorio per gli atleti di tutte le categorie al loro primo tesseramento, intendendosi per tale anche quello effettuato dopo un anno di interruzione di tesseramento.

Per quanto concerne il vincolo definitivo la normativa generale affiliazioni e tesseramenti 2009/2010 estende il tesseramento a vincolo definitivo a tutti gli atleti che non rientrano tra quelli aventi diritto al tesseramento a vincolo provvisorio. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 comma 9 dello Statuto Federale *«il vincolo definitivo è valido per una durata pari a otto intere stagioni agonistiche. Detto vincolo si rinnova automaticamente per un periodo di pari durata del primo in assenza di manifestazioni di volontà contraria da parte dell'atleta da comunicarsi almeno nell'arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche di regime di vincolo»*.

La disciplina del vincolo è stata così modificata nell'ambito della revisione dello Statuto federale approvato ed autenticato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 17/12/2004, in occasione della approvazione dei nuovi principi informativi degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI del 23 Marzo 2004, il quale ha introdotto il principio di «temporaneità» del vincolo sportivo.²⁹ A seguito di tale modifica il regime del vincolo se pur descritto e nominato come definitivo risulta caratterizzato dalla temporaneità dello stesso commisurata ad otto stagioni agonistiche, in tale ottica si deve analizzare l'art. 39 dello Statuto FIN il quale in sede di prima applicazione della normativa statutaria prevede che il vincolo sportivo per tutti gli atleti già in stato di tesseramento definitivo decorre dalla stagione agonistica 2005/2006. In base alla normativa federale per gli atleti già in stato di vincolo definitivo nella stagione 2008/2009 la società titolare del cartellino potrà richiedere il rinnovo del tesseramento presentando il relativo modulo, anche in caso di rifiuto da parte dell'atleta di procedere alla sottoscrizione del medesimo. Con riferimento alle vigenti norme federali, la società sportiva affiliata è tenuta ad inviare al Comitato competente, la dichiarazione di voler procedere al rinnovo del tesseramento al fine dell'interruzione dei termini di decadenza del vincolo stesso anche qualora non disponesse, perché rifiutato dall'atleta, il certificato di idoneità sportiva. Per l'utilizzo effettivo dell'atleta, la società è tenuta al perfezionamento della richiesta di tesseramento non appena in possesso del certificato di idoneità sportiva prodotto dall'atleta. Il rifiuto a produrre il certificato di idoneità sportiva da parte dell'atleta può costituire infrazione disciplinare valutabile, previo esposto, al Procuratore Federale.

²⁹ Cfr. Trib. Padova, 28 aprile 2004, n. 1676, il quale nel riconoscere espressamente all'atleta il diritto di dissociazione dal vincolo sportivo con effetto dalla domanda giudiziale in un caso che riguardava una giocatrice di volley, ha affermato il principio di temporaneità del vincolo, dichiarando invalida la possibilità di recesso esclusivamente mediante adesione dell'associazione

5. Cessazione e verifica di legittimità del vincolo sportivo

In base all'art. 12/6/b del Regolamento Organico FIN il 30 settembre di ogni anno decade senza possibilità di rinnovo unilaterale della società titolare del cartellino, il vincolo di tesseramento per le seguenti categorie sportive:

1. atleti della categoria esordienti;
2. atleti tesserati per la prima volta nella categoria ragazzi;
3. atleti tesserati per la prima volta, i quali sono vincolati alla società per la quale sono tesserati per la sola durata della stagione sportiva.

Tali categorie di atleti a partire dal 1 ottobre di ogni anno sono libere di tesserarsi per la stessa società o per un'altra società affiliata con le modalità fissate dalle norme integrative di anno in anno emanate dalla FIN.³⁰

Tale ipotesi non presenta particolari elementi di criticità in quanto il vincolo imposto all'atleta può essere ritenuto ragionevole e contenuto entro i limiti dello scopo da esso perseguito in quanto consente alle società sportive di procedere alla formazione ed all'addestramento dei giovani atleti compatibilmente con la disciplina comunitaria e nazionale.

La fattispecie di vincolo definitivo, temporalmente condizionato alla durata di otto stagioni agonistiche, a nostro avviso, presenta i maggiori elementi di criticità in quanto non pare giustificato da un obiettivo legittimo e sproporzionato in funzione della sua durata. È evidente come la durata pari ad otto stagioni agonistiche limita ingiustificatamente la libertà contrattuale dell'atleta a tutto vantaggio del club di

e censurando, altresì, le complesse modalità di scioglimento del vincolo prescritte dal regolamento federale.

³⁰ Secondo la *Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti, Stagione 2009-2010, approvata dal consiglio federale del 30/6/2009* «L'atleta al quale non sia stato concesso il nullaosta dalla Società di appartenenza ovvero d'ufficio, o la cui pratica sia stata dichiarata decaduta, può inoltrare alla Segreteria Federale, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dal ricevimento del rifiuto della società o del provvedimento con il quale la pratica viene dichiarata decaduta un reclamo contenente i motivi della richiesta e le eventuali documentazioni. Il reclamo, a pena di inammissibilità, deve essere trasmesso in copia alla Società di appartenenza a mezzo raccomandata a/r, la cui ricevuta, deve essere allegata al reclamo inoltrato alla FIN. La società interessata ha facoltà di inoltrare alla Segreteria Federale, a mezzo raccomandata a/r da spedire entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo le proprie controdeduzioni che, a pena di irricevibilità, devono essere spedite per raccomandata anche all'atleta. Anche la ricevuta di tale raccomandata a/r deve essere allegata a pena di irricevibilità alle contro deduzioni inviate alla FIN. Il Giudice deve decidere entro il successivo 21 ottobre. La decisione adottata va notificata alle parti interessate e da tale data decorrono i termini per il ricorso in appello da proporre alla Commissione Tesseramenti e Trasferimenti. La Commissione decide, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni di primo grado adottate dal Giudice per i Tesseramenti e Trasferimenti. Il ricorso alla Commissione deve essere depositato presso la Segreteria Federale ovvero inviato alla stessa a mezzo raccomandata a/r entro cinque giorni dalla notifica della decisione di primo grado e inviato a mezzo raccomandata a/r, a pena di inammissibilità, anche alla controparte che può far pervenire alla Segreteria Federale, entro i dieci giorni successivi al ricevimento, le proprie osservazioni trasmettendole anche alla parte ricorrente. La Commissione decide dopo aver esperita l'attività istruttoria ritenuta necessaria».

appartenenza.³¹

Risulta, inoltre, sproporzionalmente coartato il diritto di associazione e dissociazione, tutelato dall'art. 18 della Costituzione nonché il diritto dell'atleta di recedere dal rapporto associativo secondo quanto previsto dall'art.24 c.c..³² Si deve altresì ravvisare secondo l'art. 2119 c.c., la probabile violazione del diritto dell'atleta di recedere dal rapporto di lavoro a tempo determinato qualora si verifichi una causa, anche se estranea dal rapporto contrattuale, che non consenta la prosecuzione dello stesso. In ogni caso la modalità di recesso attraverso l'obbligatoria comunicazione dello stesso nell'arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche di regime di vincolo non risulta compatibile con la natura e la funzione del contratto associativo così come condiviso dalla stessa Corte di Cassazione, la quale subordina «*la valutazione di validità della clausola che esclude l'esercizio del diritto di recesso da un'associazione per un tempo determinato alla verifica, da una parte, della sussistenza di un termine compatibile con la natura e la funzione del contratto associativo e, dall'altra, all'insussistenza di lesioni di diritti costituzionalmente protetti*».³³

Il vincolo definitivo così come disciplinato dalle norme federali della Federazione Italiana Nuoto può altresì ritenersi nullo di diritto ai sensi dell'art. 1418 c.c. ed in quanto realizzi interessi immeritevoli di tutela da parte dell'ordinamento ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c..³⁴

Per quanto concerne l'analisi di legittimità in rapporto al sistema comunitario il vincolo se pur di natura temporanea potrebbe risultare illegittimo alla luce dell'art.45 TFUE, costituendo di fatto un ostacolo alla libera circolazione dello sportivo, in quanto contrario al diritto alla libera circolazione dei lavoratori comunitari nonché contrario all'art. 1 del Regolamento CEE 1612/68, in quanto ostacolo per l'accesso ad un'occupazione retribuita in un diverso Stato membro nella misura in cui il mancato rilascio del nullaosta, da parte del sodalizio di appartenenza, impedisca di fatto il perfezionamento del trasferimento.

Così come impone la giurisprudenza comunitaria il vincolo definitivo come descritto, sembra non reggere il test di ragionevolezza e di proporzionalità, in base al quale soltanto le norme proporzionate in funzione all'interesse specifico dell'attività sportiva seppur limitative del diritto alla libera circolazione, possono essere ritenute comunque compatibili con le disposizioni di cui all'art. 45 TFUE.³⁵

³¹ Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, *David Meca-Medina e Igor Majcen/Commissione delle Comunità Europee*, punto 31.

³² Cfr. Cass. civ., sez. I, 14 maggio 1997, n. 4244, in *Giur. It.*, 1998, 639, secondo cui il principio della libertà di associazione implica la libertà di recesso per qualunque tipo di associazione. Per quanto concerne il diritto di dissociazione cfr. Trib. Padova, 28 aprile 2004, n. 1676.

³³ Cass. civ., sez. I, 4 giugno 1998, n. 5476, in *Giur. It.*, 1999, 488.

³⁴ L'art. 1418 c.c. prescrive la nullità del contratto quando questo sia contrario a norme imperative e all'ordine pubblico, mentre l'art. 1322, comma 2 c.c. ammette la possibilità che le parti, nell'ambito dell'autonomia contrattuale loro riconosciuta dall'ordinamento, possano concludere contratti atipici, sempre che questi siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

³⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, *David Meca-Medina e Igor*

6. *Trasferimenti*

Salvo i casi di decadenza automatica del vincolo, di cui all'art. 12/6/b³⁶ del Regolamento Organico, le richieste di trasferimento ad altra società devono essere presentate direttamente dagli atleti interessati. Entro il 10 settembre di ogni anno l'atleta deve richiedere esplicitamente alla propria società di appartenenza il nullaosta per il trasferimento, di tale decisione l'atleta dovrà dare notizia anche alla federazione. Entro il 20 settembre la Società deve spedire all'atleta, a mezzo raccomandata a/r, il modulo federale con la dichiarazione del nullaosta concesso o rifiutato previa rinuncia o accordo di svincolo.

Comportano la concessione d'ufficio del nullaosta da parte della Commissione Tesseramenti e Trasferimenti:

1. la mancata restituzione da parte della società sportiva del modulo federale di richiesta del nullaosta o la mancata comunicazione alla FIN della dichiarazione del nullaosta concesso o rifiutato;
2. il reiterato rifiuto di nullaosta. L'atleta, al quale è rifiutato per due anni consecutivi il nullaosta richiesto, può essere autorizzato a trasferirsi ad altra società qualora presenti richiesta per il terzo anno consecutivo, sempre che i motivi addotti siano ritenuti validi, documentati ed attuali. L'atleta che, in carenza di espressa concessione di nullaosta, sia stato autorizzato dalla FIN a trasferirsi ad altra Società, deve perfezionare il trasferimento entro 30 giorni dalla data del provvedimento federale di svincolo, scaduto tale termine egli si intende di nuovo vincolato con la società di origine;
3. la mancata concessione alla prima richiesta del nullaosta per il cambio residenza ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Regolamento Organico FIN. In tale occasione l'atleta ha diritto allo svincolo d'ufficio nell'anno successivo alla prima richiesta, limitatamente al tesseramento per una società avente sede nella provincia di nuova residenza.

Gli atleti tesserati per una società di pallanuoto, la quale rinuncia per qualsiasi motivo ad iscriversi e a prendere parte al campionato dovrà dare tempestiva comunicazione ai propri atleti, i quali sono liberi di tesserarsi per un'altra società. Di tale facoltà possono beneficiare solamente quegli atleti che nell'anno precedente abbiano disputato non meno di tre partite; essi dovranno chiedere il nuovo tesseramento entro 20 giorni dalla comunicazione della società e scaduto tale termine si intenderanno vincolati di nuovo per la medesima.³⁷

Majcen/Commissione delle Comunità Europee, punto 31.

³⁶ Un'ulteriore causa di decadenza automatica del vincolo limitatamente alla disciplina della pallanuoto è prevista dall'art. 15, comma 8, del Regolamento Organico in caso d'inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società.

³⁷ Non comporta la decadenza del vincolo sportivo, bensì la sua sospensione, la decisione di un atleta di rinunciare alla attività agonistica, la società sportiva titolare del cartellino in caso di successiva determinazione dell'atleta di riprendere l'attività sportiva agonistica, conserva infatti il diritto di ripristino del tesseramento.

Conclusioni

L'esito della disamina circa la legittimità e le modalità di svincolo degli atleti impegnati nelle categorie agonistiche regolate dalla Federazione Italiana Nuoto, non può lasciare il lettore pienamente convinto riguardo la legittimità del rapporto giuridico che lega atleta, federazione e società sportiva.

Sebbene si possa apprezzare la costante funzione nomofilattica della Corte di Giustizia che in via pregiudiziale nel caso Bernard³⁸ ha aperto ancora una volta nuove prospettive interpretative e nuovi possibili spazi di legittimità nei rapporti endoassociativi e contrattuali per tutti gli atleti dilettanti, la portata innovativa legata agli effetti del caso Bernard, auspicata da gran parte della dottrina,³⁹ sembra solo interessare in minima parte la Federazione Italiana Nuoto. Proprio la mancanza di una disciplina specifica diretta a regolare l'indennità di formazione così come la qualifica di dilettante per tutti gli atleti tesserati alla FIN, non permette l'applicazione diretta del campo di tutele offerte dalla disciplina sportiva professionistica, problema del resto di cui soffrono già dai tempi della sentenza *Bosman* tutti gli atleti impegnati nelle discipline natatorie, campioni del mondo inclusi.

Se è vero che gli effetti della sentenza Bernard possano estendersi anche alle discipline dilettantistiche, è verosimile aspettarsi un difficile percorso applicativo all'interno dei regolamenti federali. Se teoricamente in via giurisprudenziale le strade per l'equiparazione possano considerarsi aperte, in concreto le diverse corti, in particolare quelle nazionali già riluttanti ad un'estensione analogica delle tutele professionistiche, potrebbero non trovare parametri univoci di qualificazione volti a distinguere e contemperare i diversi gradi d'interesse dei singoli casi concreti.

In conclusione non ci si può esimere dal sottolineare una latente incoerenza ed incapacità riformatrice del sistema dilettantistico, votato e condizionato da

³¹ Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, *David Meca-Medina e Igor Majcen/Commissione delle Comunità Europee*, punto 31.

³² Cfr. Cass. civ., sez. I, 14 maggio 1997, n. 4244, in *Giur. It.*, 1998, 639, secondo cui il principio della libertà di associazione implica la libertà di recesso per qualunque tipo di associazione. Per quanto concerne il diritto di dissociazione cfr. Trib. Padova, 28 aprile 2004, n. 1676.

³³ Cass. civ., sez. I, 4 giugno 1998, n. 5476, in *Giur. It.*, 1999, 488.

³⁴ L'art. 1418 c.c. prescrive la nullità del contratto quando questo sia contrario a norme imperative e all'ordine pubblico, mentre l'art. 1322, comma 2 c.c. ammette la possibilità che le parti, nell'ambito dell'autonomia contrattuale loro riconosciuta dall'ordinamento, possano concludere contratti atipici, sempre che questi siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

³⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, *David Meca-Medina e Igor Majcen/Commissione delle Comunità Europee*, punto 31.

³⁸ Corte di giustizia, sentenza del 16 marzo 2010, causa C-325/08 *Olympique Lyonnais SASP v. Olivier Bernard e Newcastle UFC*, nata su impulso di richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta dinanzi alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour de Cassation francese.

³⁹ In particolare, M. COLUCCI, P. AMATO, E. CROSETTI BERNARDI, L. MUSUMARRA, in occasione della conferenza *L'indennità di formazione nel mondo dello sport. Prima analisi della sentenza "Bernard" della Corte di Giustizia e il suo impatto sul mondo dello sport*, Roma, 12 aprile 2010.

medesimi interessi economici delle federazioni «professionistiche» ma da tutele indirette e meno efficaci.

Si impone, dunque, una generale modifica legislativa della disciplina dilettantistica atta a riqualificare lo status di atleta dilettante non più sul presupposto di una discrezionale qualificazione soggettiva del rapporto di lavoro sportivo, ma piuttosto sulla concreta incidenza economica che l'attività svolta ha nel sistema del diritto sportivo. In attesa di un atto comunitario direttamente efficace negli Stati membri, capace di adeguare il regime di tutela apprestato in via generale per i lavoratori dipendenti alle specifiche e peculiari condizioni del rapporto di lavoro sportivo, è la specificità del fenomeno sportivo riconosciuta già da anni in via giurisprudenziale, a costituire oggi, il vero oggetto del contendere.

I continui discussi interventi legislativi sullo sport dilettantistico, non sembrano dunque aver in ogni caso risolto la problematica in esame, proprio perché non sufficientemente coordinati con le necessarie riforme nell'organizzazione federale interna delle singole discipline natatorie. In via conclusiva si deve rilevare con assoluta certezza che il regolamento d'interessi che lega la Federazione Italiana Nuoto e i propri tesserati non si è mostrato indifferente all'altalenante vacillare giuridico che da sempre sembra aver accompagnato la tendenza autoriflessiva di sistemi d'interessi privati e la vocazione transazionale del diritto del lavoro sportivo europeo. Come paradigma profondo di autonomia privata il vincolo sportivo rimane ancora baluardo di un interesse negoziale che sul piano dell'autonomia privata, culmina nel contratto, ma che in esso non si potrà mai esaurire.

CAPITOLO VIII

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA PALLACANESTRO

di *Andrea Scarano**

SOMMARIO: 1. Il tesseramento – 2. La tutela applicabile ai cestisti dilettanti: la legge n. 91/1981 ovvero il complesso normativo posto a tutela degli ordinari rapporti di lavoro? – 3. Valutazione dei concreti elementi connotanti il rapporto lavorativo tra cestisti non professionisti e sodalizi sportivi – 4. Il vincolo sportivo e le ipotesi di cessazione – 5. La natura giuridica del c.d. «svincolo» – 6. Il vincolo sportivo degli atleti dilettanti al di sotto dei 21 anni – 7. La particolare situazione dei c.d. «giovani di serie» e l'ulteriore aggravamento del vincolo sportivo nei loro confronti – 8. Le altre ipotesi di cessazione del vincolo (quale conseguenza dello scioglimento del tesseramento) contemplate dal regolamento esecutivo – 9. L'indennità di formazione: della disparità di trattamento tra sportivi professionisti e dilettanti – 10. La stipula da parte del dilettante under 21 del primo contratto da professionista: l'ostacolo del premio di addestramento formazione tecnica, anche alla luce della sentenza Bernard – 11. Conclusioni

1. Il tesseramento

L'inserimento di un atleta nell'ambito dell'ordinamento sportivo avviene, di regola, attraverso un atto formale, detto tesseramento, che normalmente consiste nella semplice apposizione di una firma da parte dell'atleta, accompagnata nel caso di minori¹ dalla firma dell'esercente la patria potestà,² nonché da quella del legale rappresentante della società, su moduli predisposti dalle Federazioni. La volontà manifestata con l'apposizione della firma costituisce un negozio giuridico complesso, nel quale possono individuarsi due dichiarazioni, distinte ma concomitanti, per effetto delle quali l'atleta diviene titolare di due distinti rapporti, entrambi di natura

* Avvocato, Dottore di Ricerca in Comparazione e Diritti della Persona, titolare di Borsa post-dottorato, nonché cultore della materia presso la Cattedra di Diritto del Lavoro dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ Per il tesseramento minorile, cfr. P. MORO, *Questioni di diritto sportivo. Casi controversi dell'attività dei dilettanti*, Pordenone, 1999; A. DE SILVESTRI, *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 297.

² La Corte Federale ha chiarito che «la sottoscrizione del modulo di tesseramento va poi considerato atto di ordinaria amministrazione, talché per gli atleti di minore età il relativo modulo può essere sottoscritto da uno o da entrambi i genitori». Vedi CU n. 647 del 14 aprile 2003 – C.F. n. 28.

tendenzialmente associativa: 1) il vincolo sportivo³ che, da quel momento, lo lega al sodalizio affiliante e 2) il tesseramento con la federazione.

Sotto il primo profilo, che meglio esamineremo in seguito, il vincolo, che si sostanzia in un obbligo di esclusiva (tendenzialmente a tempo indeterminato) del giocatore a favore dell'associazione sportiva per cui è tesserato, determina in capo all'atleta il dovere (positivo) di fornire le proprie prestazioni in favore della società per cui è vincolato ed il contestuale obbligo (negativo) di non prestare la propria attività per alcun'altra società, senza il consenso del sodalizio per il quale egli è vincolato.

Con il tesseramento, contestualmente, l'atleta instaura un vero e proprio rapporto contrattuale con la federazione di appartenenza della società affiliante, accettandone le clausole statutarie e regolamentari.

Non fa eccezione a tali regole l'ordinamento federale della pallacanestro, il quale prevede, nella norma d'esordio del proprio Regolamento Esecutivo, che «chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una società affiliata alla FIP. Con la firma della richiesta di tesseramento, il giocatore si vincola nei confronti della società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della Federazione e le varie disposizioni da questa emanate». La norma prosegue statuendo disposizioni specifiche sulle modalità di tesseramento, sui requisiti necessari per ottenerlo, sulla disciplina da esso derivante.

I regolamenti federali, regolanti dunque i rapporti tra federazione, società affiliate e tesserati, sono da qualificarsi come atti di autonomia privata, perché sia le società che gli sportivi, con l'aderire alle federazioni, manifestano la volontà di sottostare per il futuro alle disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell'ambito dell'organizzazione sociale.⁴

Conferma di questa qualificazione si rinviene nella disciplina dedicata dal capo I della l. n. 91 del 1981 agli interventi delle federazioni sui rapporti negoziali tra società ed atleti: la relativa regolamentazione avviene attraverso disposizioni plasmate sulla base di principi tipicamente privatistici che, ricalcando la generale tendenza ad attribuire carattere convenzionale agli statuti ed ai regolamenti di ogni organismo associativo, giustificano la vincolatività di tali interventi sulla base dell'affiliazione (delle società) e del tesseramento (degli sportivi), quali momenti di libera ed autonoma accettazione della normativa federale.⁵

³ L'istituto del vincolo sportivo è sorto in Inghilterra alla fine del XIX secolo, con l'originario fine di riequilibrare i tornei, a causa della prassi, diffusasi già all'epoca tra i club più ricchi, di reclutare gli atleti (calciatori) più validi. Esso fu visto come una sorta di accordo consortile tra le varie società, volto ad autolimitare, regolandola, la possibilità di concorrenza tra le stesse in tema di ingaggio degli atleti. P. BIAGI, *Storia del vincolo*, in *Calcio Bollettino FIGC*, 1981, n. 7, 6.

⁴ Cass. civ., sez. III, 5 aprile 1993, n. 4063, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 493.

⁵ Di contro, osserva G. VIDIRI, «si colloca nel capo II della l. n. 91 l'attribuzione alle federazioni di specifici poteri di natura pubblica, tra i quali va in primo luogo annoverato quello di affiliazione ex art. 10, che, fungendo da presupposto per la qualifica della società come «sportiva» e per

Per effetto dell'accettazione, che prende il nome di tesseramento, il cestista non professionista assume, di fatto, un vincolo associativo – il c.d. vincolo sportivo⁶ – che potrà esser sciolto esclusivamente nelle ipotesi, di seguito esaminate, tassativamente statuite dalle norme organizzative federali, ineluttabilmente accettate in sede di tesseramento.

2 La tutela applicabile ai cestisti dilettanti: la legge n. 91/1981 ovvero il complesso normativo posto a tutela degli ordinari rapporti di lavoro?

La situazione normativa e regolamentare della pallacanestro ha portato alla distinzione formale – operata dai regolamenti della federazione – degli atleti professionisti da quelli non professionisti.

I «non professionisti», identificabili in tutti quegli atleti che rendano le proprie prestazioni in favore di società partecipanti a campionati diversi dalla serie A e dalla Legadue (gli unici campionati riconosciuti quali professionistici), sono qualificati ora attraverso un'apposita disposizione,⁷ a mente della quale questi atleti, pur potendo percepire, *ex art. 4 bis* del regolamento esecutivo, erogazioni per l'attività svolta, sulla base di accordi contrattuali, sono esclusi da «ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato».

Ma una cosa sono le previsioni regolamentari, tutt'altra cosa la concreta realtà fattuale dei rapporti lavorativi che vengono a formarsi. La partecipazione della società di affiliazione ad un determinato campionato, formalmente non qualificato come professionistico, non esclude che i connotati del rapporto di lavoro sportivo degli atleti tesserati di quella società (o di alcuni di essi) possano assumere le fattezze di un vero e proprio professionismo, in nulla differente, quanto agli elementi che lo caratterizzano ed alla esclusività o, quanto meno, prevalenza dell'attività svolta quale unica fonte di sostentamento, dall'attività professionistica *stricto sensu* intesa.

Avendo specifico riguardo alla casistica del settore pallacanestro, ed alle norme in esso vigenti, ben può accadere – e, in effetti, non di rado accade – che atleti partecipanti al campionato nazionale dilettanti godano di un trattamento economico superiore a quello previsto per i professionisti dotati di regolare contratto

l'acquisto della capacità a stipulare contratti di lavoro con atleti professionisti, comprova l'efficacia esterna che assume l'assetto organizzativo delle federazioni». Così in nota a Cass. civ., 5 aprile 1993, n. 4063, in *Foro It.*, 1994, I, 136.

⁶ Appare opportuno dar conto altresì di quella posizione dottrinale che individua la genesi dell'istituto del vincolo sportivo nell'ambito di un patto che limita la possibilità di concorrenza in materia di assunzione di lavoratori. Si verterebbe, secondo tale dottrina, in una sorta di accordo di non concorrenza tra datori di lavoro (le associazioni sportive) destinato a riverberarsi indirettamente sul lavoratore-atleta, circoscrivendone la facoltà di trasferimento e disciplinando la dinamica dei rapporti tra le associazioni sportive, per tale via obbligate a non stipulare contratti con atleti tesserati per altra associazione sportiva. Cfr. F. BIANCHI D'URSO, *Riflessioni sulla natura giuridica del vincolo*, in *Dir. Giur.*, 1979, 1.

⁷ Art. 4bis del Regolamento esecutivo FIP.

depositato.⁸

Ora, se è vero che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo,⁹ viene spontaneo domandarsi quale valore si possa attribuire alla previsione dell'art. 4 *bis* del regolamento esecutivo, e quale forma di tutela debba conseguentemente assistere tali giocatori: se, cioè, debba trovare applicazione in via analogica la L. n. 91 del 1981¹⁰ ovvero il complesso normativo posto a tutela degli ordinari rapporti di lavoro, in grado di fornire una disciplina senza dubbio più incisiva e protettiva, anche se probabilmente non adeguata alle specifiche caratteristiche del lavoro sportivo.

Partendo dalla considerazione che la L. n. 91, derogando alla disciplina generale in materia di lavoro subordinato, è a tutti gli effetti una legge speciale, come tale insuscettibile di trovare applicazione analogica anche per gli atleti non professionisti perchè, in forza dell'art. 14 delle preleggi, le leggi eccezionali non operano oltre i casi e i tempi in essa considerati, la dottrina e la giurisprudenza si sono poste il problema della opportunità o meno di applicare ai rapporti lavorativi dei giocatori non professionisti le generali norme giuslavoristiche.

Sul punto, si potrebbe obiettare che in materia trova applicazione il principio dell'autonomia sportiva ed una disciplina normativa parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria per il rapporto di lavoro,¹¹ con il rischio di far sorgere problemi di disparità di trattamento,¹² ma è altrettanto indiscutibile, come ribadito dalla giurisprudenza, che siffatta autonomia «acquisisce la sua consistenza e la sua specifica valenza soltanto con riguardo agli atti di natura tecnico-organizzativa di competenza delle varie federazioni sportive»,¹³ allorchè entrano in discorso quelle norme c.d. meramente tecniche, in quanto tali «insuscettibili di inquadramento giuridico nella cornice dell'ordinamento generale».¹⁴

Al di fuori dello stretto campo di applicazione di tali norme, va accertato in

⁸ A. DE SILVESTRI, *La riforma del calcio dilettantistico*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002, 31.

⁹ In tal senso, vedi Cass., sez. lav., 11 febbraio 2004, n. 2622, in *Mass.*, 2004.

¹⁰ L. MERCURI, *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, voce del *Novissimo digesto*, appendice, Torino, 1987, VII, 511.

¹¹ In tal senso, G. MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 13, spec. 19-20, il quale osserva che obiettivo della legge «non era quello di discriminare i professionisti dai dilettanti. La legge contiene soltanto una disciplina normativa parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria per il rapporto di lavoro, in conseguenza della tipicità dell'attività sportiva, oggetto della prestazione. Il lavoratore sportivo, sia esso professionista o eventualmente dilettante, è una *species* nell'ambito del *genus* lavoratore subordinato e autonomo».

¹² F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 374, osserva che, ammettendo l'applicabilità della disciplina di diritto comune, «ci si troverebbe nella non facile posizione di spiegare la ragione per la quale agli atleti esclusi dall'ambito della l. n. 91 si finisca per riservare una tutela qualitativamente più intensa».

¹³ Così Tar Sicilia, Catania, sez. III, ord. 29 settembre 1993, n. 929, id., 1994, III, 512, con nota di VIDIRI, *Il «caso Catania»: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*.

¹⁴ Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Foro It.*, 1990, I, 899.

concreto, avuto riguardo anche alla volontà delle parti, se lo sportivo svolge un'attività realmente dilettantistica in quanto connotata da scopi ludici,¹⁵ oppure un'attività che si differenzia da quella professionistica solamente sotto il profilo formale (per l'assenza del riconoscimento della federazione competente), integrando per ogni altro aspetto una fattispecie rientrante nell'ambito di applicazione dei principi generali in materia di rapporto di lavoro.

Ciò che conta verificare, dunque, è che le prestazioni del cestista si inseriscano nel contesto di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, finendo per assoggettarlo al potere direttivo e gerarchico dell'ente sportivo. In presenza di questi presupposti, in uno schema normativo e regolamentare indiscutibilmente al di fuori del campo di applicazione di quelle norme «meramente tecniche», non si vede come si possa giungere ad escludere i rapporti anzidetti dalle tutele riconosciute a tutti i lavoratori.¹⁶

Il principio che, riteniamo, dovrebbe governare, è quello dell'imposizione del rispetto delle norme fondamentali e della tutela delle posizioni giuridiche gravanti nell'orbita dell'ordinamento sportivo predisposto dalla FIP, viceversa del tutto sprovviste di adeguate garanzie allorchè non facenti parte del settore professionistico.

Un tipico esempio di affermazione del generale principio di superiorità della normazione statale rispetto alla normazione dell'ordinamento sportivo può rinvenirsi nel caso del cestista Sheppard.¹⁷ In quell'occasione, la *ratio decidendi* seguita dal giudicante di merito¹⁸ ha condotto ad affermare che l'applicazione del regolamento posto dalla federazione¹⁹ avrebbe rischiato di frustrare le potenzialità atletiche e sportive del giocatore, semplicemente a causa della sua condizione di extracomunitario, attraverso un'ordinanza che dichiarava l'illegittimità della delibera federale in discussione in quanto in contrasto con disposizioni di legge.²⁰ Detta delibera, si legge in motivazione, risultava «tendente ad attuare un comportamento discriminatorio nei confronti del ricorrente, pregiudizievole del suo diritto a svolgere attività sportiva in Italia in condizioni di parità».

Se preponderante risulta, inequivocabilmente, il principio dello svolgimento dell'attività sportiva e dell'esercizio del proprio lavoro in condizioni di parità, non sembra si possa addivenire ad escludere, in assenza del mero riconoscimento di una qualifica formale (lo status di cestista professionista), non solo l'attuazione delle disposizioni della legge speciale (la L. 91 del 1981), ma altresì l'applicazione

¹⁵ In argomento, Trib. Milano, 3 aprile 1989, in *Foro It.*, 1989, I, 2951.

¹⁶ In senso favorevole, tra gli altri, F. BIANCHI D'URSO e G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 3.

¹⁷ Trattasi di Jeffrey Kyle Sheppard, cestista americano che ha militato in Italia tra il 1999 ed il 2001, noto principalmente per la vicenda del c.d. «Lodo Sheppard», un contenzioso tra la Lega e Roseto (l'ultimo team per il quale è stato tesserato) per impiegarlo come terzo extracomunitario in campo.

¹⁸ Trib. Teramo, sez. distaccata di Giulianova, ordinanza del 30 marzo 2001.

¹⁹ Il regolamento faceva riferimento al divieto di disporre in campo nello stesso momento più di due giocatori extracomunitari.

²⁰ Nel caso di specie, l'art. 43 D.lgs. 286/98.

delle norme generali in tema di lavoro subordinato e autonomo, nei riguardi di quei cestisti che, pur espletando attività sportiva in nulla differente dai professionisti formalmente riconosciuti, non siano dichiarati tali dalla federazione.

3. *Valutazione dei concreti elementi connotanti il rapporto lavorativo tra cestisti non professionisti e sodalizi sportivi*

Sulla base delle suesposte considerazioni, appare opportuno convenire con quella parte di dottrina che ritiene necessario risolvere le questioni relative agli atleti non professionisti – ma che svolgono la propria attività lavorativa a titolo oneroso e con carattere di prevalenza – facendo ricorso alle generali norme regolanti il diritto del lavoro; il che impone un imprescindibile, breve richiamo alle diverse tipologie di rapporto di lavoro che possono venire a delinearsi tra cestisti non professionisti e sodalizi sportivi.

Come recentemente sottolineato da attenta dottrina, infatti, ciò che incide, al fine della individuazione della natura del rapporto è, anzitutto, la comune volontà contrattuale delle parti al momento della costituzione del rapporto lavorativo;²¹ qualora, poi, questa appaia inidonea, o comunque non dimostrabile, perché non risultante da alcun documento in grado di comprovare la anzidetta volontà, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che vanno valutate le effettive modalità di svolgimento del rapporto e, dunque, la regolamentazione giuridica del tipo di rapporto le cui caratteristiche appaiono prevalenti.

Questo significa che, anche in presenza di un vincolo cui le parti abbiano attribuito un *nomen iuris* diverso, escludendo l'applicabilità delle norme sul lavoro autonomo o subordinato, ciò cui occorre aver riguardo, ai fini della qualificazione del rapporto tra i giocatori e le rispettive società di affiliazione, sono le effettive modalità svolgimento di questo, in relazione alla particolare tipologia della prestazione degli atleti.²²

Se si considera, infatti, che colui che svolge lavoro autonomo, anche continuativo e coordinato, è libero di dirigere la propria prestazione, per il raggiungimento di quell'opera o di quel servizio cui si è obbligato, mentre il lavoratore subordinato, assoggettato alla direzione del datore, è eterodiretto e, dunque, potrà svolgere la propria prestazione solo attenendosi agli ordini impartiti dal datore,²³ che provvede al coordinamento spaziale e temporale della prestazione

²¹ G. MARTINELLI, *Il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico: problematiche e prospettive*, in *Giust. Sport.*, 2005, I, 102.

²² A tal riguardo, appare opportuno ricordare come, con sentenza n. 518 dell'11 settembre 2003, il Tribunale del Lavoro di Grosseto (edita in AA.Vv., *Diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze, 2004) abbia equiparato i calciatori dilettanti a lavoratori subordinati, sulla base di alcuni elementi caratterizzanti la prestazione, quali ad esempio la previsione di una retribuzione fissa, indipendentemente dall'insorgenza di malattie o infortuni, di benefit in caso di promozione, di rimborso totale delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché la disponibilità di idoneo alloggio o, in alternativa, l'accollo, da parte del club, dei costi documentati.

²³ Per una puntuale ricostruzione delle caratteristiche del lavoro subordinato, con particolare

lavorativa, non si potrà omettere di rilevare come le caratteristiche dell'obbligazione, che lega i cestisti c.d. professionisti di fatto ai sodalizi sportivi titolari del cartellino, vanno indubitabilmente ad inserirsi nell'alveo dei rapporti di lavoro subordinato.

Atteso che l'elemento maggiormente connotante il rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c., è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale,²⁴ ci si domanda come possano residuare dubbi di configurabilità in tal senso delle prestazioni in discorso.

L'inserimento in complesse strutture organizzate sotto il profilo economico, tecnico e lavorativo; la quotidianità degli allenamenti (eseguiti, nel rispetto degli accordi contrattuali, sotto il controllo e la direzione del datore o di suoi delegati, quali allenatori, preparatori, ecc.); la sottoscrizione di un codice disciplinare, col conseguente assoggettamento al relativo potere datoriale; la corresponsione di una retribuzione economicamente valutabile (seppur sotto la forma di un mero «rimborso spese», spesso ben eccedente gli esborsi sostenuti dall'atleta), quale corrispettivo dell'attività svolta, sono tutti indici inequivoci della sussistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti della società di affiliazione.

Qualora, poi, i tipici elementi caratterizzanti la fattispecie appaiano insufficienti alla configurabilità del concreto tipo di rapporto lavorativo instaurato e si voglia far ricorso a quei criteri sussidiari elaborati dalla giurisprudenza, intendendosi per tali quegli elementi che, pur privi di valore determinante, hanno comunque carattere indicativo della natura del rapporto,²⁵ ebbene anche in tal caso la connotazione del legame tra atleta non professionista e società sportiva si riporta al medesimo paradigma strutturale. Tali criteri, pur privi ciascuno di valore decisivo, «possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione»,²⁶ connotando in modo decisivo la natura del rapporto di lavoro. Tra questi, anche per la più stretta attinenza alle caratteristiche proprie dei rapporti in discorso, appare opportuno prenderne in considerazione alcuni: a) la forma e la periodicità della retribuzione che, se ripetuta con cadenza regolare ed in misura fissa può

riferimento alle caratteristiche della direzione, cfr. F. MAZZIOTTI, *Manuale di diritto del lavoro*, Napoli, 2009, 209.

²⁴ Cass., sez. lav., 29 aprile 2003, n. 6673, in *Mass.*, 2003; Cass., sez. lav., 28 settembre 2006, n. 21028, in *Mass.*, 2006, 1685; Trib. Roma, 31 luglio 2008, in *Argomenti dir. lav.*, 2009, 143, nota V. ANIBALLI.

²⁵ Da ultimo, vedi Cass., sez. lav., 21 gennaio 2009, n. 1536, in *Riv. Giur. Lav.*, 2009, II, 324, nota SALVAGNI, secondo la quale: «nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore».

²⁶ Cass., sez. lav., 17 aprile 2009, n. 9256, in *Mass.*, 2009, 540.

indicare la sussistenza di un vincolo di subordinazione,²⁷ mentre se corrisposta in base al risultato raggiunto sarà indice di autonomia;²⁸ b) la continuità della prestazione sportiva resa,²⁹ consistente nella messa a disposizione, da parte del giocatore, delle proprie energie lavorative attraverso la partecipazione ad allenamenti e partite, con un'assunzione di un obbligo in nulla diverso dall'osservanza di un orario predeterminato;³⁰ c) l'osservanza, da parte dell'atleta, delle direttive altrui (impartite, a seconda delle situazioni, da allenatori, preparatori, tecnici, dirigenti, ecc.),³¹ estrinsecantesi nell'assoggettamento al potere disciplinare esercitato da parte del datore di lavoro o dei suoi preposti, nell'obbligo di giustificare le eventuali assenze, nonché nell'ottemperanza agli incentivi (i cosiddetti premi, in genere corrisposti in dipendenza del conseguimento di risultati sportivi).

La FIP, trovandosi a dover fronteggiare un problema di difficile soluzione quale quello in discorso, anche a causa della vacuità della legge speciale sul punto, ha risposto modificando il proprio Regolamento Esecutivo, ed introducendo il ricordato art. 4 bis, dedicato ai giocatori non professionisti. La norma prevede la possibilità che ad essi siano riconosciuti erogazioni per la fase di preparazione e per l'attività relativa a gare, nonché rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali relative alle loro prestazioni sportive, ma al contempo esclude «ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato», contravvenendo ai ricordati principi regolatori della materia. Se si considera, poi, che nella giurisprudenza di merito³² ha iniziato da tempo a farsi strada l'idea che debbano essere gli effettivi elementi caratterizzanti la prestazione sportiva, svolta in modo continuativo ed a titolo oneroso nell'ambito delle discipline sportive regolamentate dal CONI – indipendentemente dalla qualificazione operata dai regolamenti federali – ad identificare la natura dilettantistica o professionistica del singolo rapporto, ci rendiamo ancor più conto di come i regolamenti abbiano lasciato ampio campo per un dibattito tuttora aperto ed irrisolto.

4. *Il vincolo sportivo e le ipotesi di cessazione*

Il Consiglio Nazionale del CONI, cui spetta fissare i criteri generali sulla regolamentazione del vincolo sportivo per gli atleti non professionisti,³³ con

²⁷ Cass., sez. lav., 17 luglio 2003, n. 11203, in *Mass.*, 2003.

²⁸ Cass., sez. lav., 1 marzo 2001, n. 2970, in *Mass.*, 2001; Trib. Milano, 27 luglio 2005, in *Orient. Giur. Lav.*, 2005, I, 563, secondo il quale: «Sono tipici indici di subordinazione: l'esclusività del rapporto; l'assenza di indicazione circa l'*opus* da fornire, che esclude una obbligazione di risultato (tipica del lavoro autonomo) e concretizza un'obbligazione di mezzi (tipica del lavoro subordinato); l'uso da parte del lavoratore dei locali, degli strumenti e delle attrezzature della società; la pattuizione di un compenso fisso mensile, il rimborso di tutte le spese sostenute».

²⁹ Cass., sez. lav., 26 agosto 2000, n. 11182, in *Orient. Giur. Lav.*, 2000, I, 648; da ultimo, Cass., sez. lav., 09 marzo 2009, n. 5645, in *Mass.*, 2009, 363.

³⁰ Cass., sez. lav., 17 aprile 2009, n. 9256, in *Mass.*, 2009, 540.

³¹ Cass., sez. lav., 14 maggio 2009, n. 11207, in *Mass.*, 2009, 649.

³² In tal senso, Trib. Grosseto, 11 settembre 2003, cit.

³³ Come previsto dall'art. 6, comma 4 lett. i) dello statuto CONI.

deliberazione del 23 marzo 2003, previa enunciazione di alcuni principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, ha stabilito che gli Statuti ed i Regolamenti organici (di ciascuna Federazione sportiva) dovranno prevedere la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo.

Nella pallacanestro, le norme di riferimento sono rinvenibili all'interno delle leggi e dei regolamenti FIP (federazione italiana pallacanestro), comprendenti – nel corpo della complessiva ed articolata regolamentazione – uno statuto, un regolamento organico, un regolamento esecutivo, un regolamento esecutivo per il settore professionistico.³⁴

Ai sensi dell'art. 5 dello statuto FIP il tesseramento può avvenire a partire dal compimento del 12° anno di età: con tale atto, il cestista si vincola contestualmente tanto alla F.I.P. (che avrà il compito di detenere e controllare i trasferimenti e i tesseramenti), recependone il relativo *corpus* normativo, quanto alla società affiliante, dando luogo a quel rapporto tra più parti – atleta, società e federazione – che viene definito vincolo sportivo e che trae la sua fonte e, dunque, i suoi effetti, proprio nell'iniziale atto di tesseramento.³⁵

Nel settore sportivo di nostro interesse, il vincolo sportivo presenta gli aspetti maggiormente problematici nell'ambito del dilettantismo giovanile: ciò a causa di quella prassi consolidata, che involve il nostro ordinamento, di considerare il tesseramento dei dilettanti, specie dei giovani dilettanti, quale fonte di un legame associativo scevro da limiti temporali e, di fatto, nelle mani della società tesserante. Questa, infatti – a partire dal momento della sottoscrizione del «cartellino» –, avrà il potere di decidere unilateralmente la durata del rapporto, senza possibilità per il giocatore, in difetto di consenso della società di appartenenza, di trasferirsi presso altro sodalizio sportivo.

In realtà, un temperamento di tale problematica si è iniziato ad avvertire grazie al citato art. 5 dello statuto FIP, che al comma 2 prevede, seppur con decorrenza dal 1° luglio 2010,³⁶ che «lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 21° anno di età».³⁷

La stessa disposizione, al successivo comma 3, sancisce che «lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nella quale compie il 26° anno di età», innalzando dunque la soglia di svincolo per le giocatrici donna di 5 anni rispetto agli uomini.

Anzitutto, l'aspetto che maggiormente risalta e colpisce concerne le modalità

³⁴ Leggi e regolamenti sono reperibili *on line* agli indirizzi web www.fip.it/regolamenti.asp e www.giba.it/index.php/leggi-regolamenti.

³⁵ In tal senso, G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di Cantamessa L., Riccio G.M., Sciancalepore G., Giuffrè, 2008, 172.

³⁶ Prima norma transitoria, comma 1, statuto FIP.

³⁷ Occorre segnalare come, fino alla data indicata del 1 luglio 2010, la federazione ha introdotto un regime di «svincolo» immediato per gli atleti che, a partire dal 30 giugno 2006, abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero i nati nel 1985, fatti salvi, per un periodo di transizione di 4 anni, gli atleti che in quella data abbiano compiuto i 22 e i 32 anni.

previste per lo svincolo. Queste si presentano piuttosto complesse, considerato come la prima norma transitoria dello statuto, ai commi 2 e 3, chiarisce che: «Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per scioglimento del tesseramento, con le modalità stabilite dal Regolamento Organico, gli atleti che nel corso degli anni solari 2006, 2007, 2008, 2009 compiono rispettivamente il 21° anno e il 32° anno di età. Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per scioglimento del tesseramento, con le modalità stabilite dal Regolamento Organico, le atlete che nel corso degli anni solari 2006, 2007, 2008, 2009 compiono rispettivamente il 30° anno e successivi, il 29° anno e successivi, il 28° anno e successivi il 27° anno di età e successivi».

Estremamente articolato si presenta, inoltre, il sistema apprestato dalla federazione per il caso di acquisizione delle prestazioni sportive di un atleta sciolto dal legame con la precedente società, ex art. 5 statuto, dettagliatamente specificato negli artt. 175-180 del Regolamento Organico. Infatti, una società che intenda tesserare un atleta sciolto dal proprio tesseramento, ex art. 5 dello statuto, deve versare alla FIP (che provvederà a ripartirlo all'85% alla società di ultimo tesseramento ed al 15% alla società di primo tesseramento) un indennizzo parametrato al campionato di appartenenza della medesima, secondo un sistema a scalare, dettato dall'art. 179 R.O., che riportiamo di seguito, anche a scopo esemplificativo:

Campionato	Contributo		Maggiorazione	
Serie A	Euro	10.000,00		
Legadue	Euro	8.500,00		
Serie A dil.	Euro	8.000,00	Euro	3.500,00;
Serie B dil.	Euro	6.500,00	Euro	3.000,00;
Serie C dil.	Euro	3.500,00	Euro	2.500,00;
Serie C reg.	Euro	1.200,00	Euro	1.000,00;
Serie D	Euro	600,00	Euro	500,00;
Altri campionati		Normale tesseramento		

Così, «se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" è presentata dalla stessa società per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP solamente il contributo per il tesseramento».³⁸ Diversamente, «se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" è presentata da una società diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP il contributo per il tesseramento comprensivo

³⁸ Art. 176, comma 2, Regolamento Organico FIP.

³⁹ Così, art.176, comma 3, Regolamento Organico FIP.

della somma riferita al campionato cui partecipa, secondo i conteggi contenuti nell'art. 179». ³⁹

5. *La natura giuridica del c.d. «svincolo»*

Stante la fin troppo articolata disciplina della materia, emerge spontanea la consapevolezza che non ci si trova di fronte ad un vero e proprio «svincolo» (o, meglio, ad un effettivo «scioglimento del tesseramento», come recitano le disposizioni federali), bensì, più propriamente, ad una sorta di riconoscimento al dilettante della possibilità di trasferimento «a parametro», dietro versamento delle sopradescritte, prefissate, indennità.

Ma, a prescindere dal *nomen* utilizzato dalle disposizioni federali per regolamentare l'istituto, occorre analizzare la particolare natura dello «scioglimento del tesseramento» introdotto. Questo, a ben vedere, rappresenta un accordo «*inter partes*» che, in deroga al diritto di recesso dall'associazione, ⁴⁰ introduce – per il tramite della stipula del cartellino e, dunque, dell'implicita approvazione dei regolamenti federali approvati dalla società tesserante – il mantenimento del vincolo associativo «per un tempo determinato».

Una volta operato l'inquadramento della fattispecie, sembra inevitabile domandarsi se il regime apprestato dai regolamenti federali sia idoneo a garantire l'effettività del godimento del diritto di praticare liberamente l'attività sportiva. Per rispondere a tale quesito, va necessariamente compiuta un'operazione ermeneutica, volta a chiarire se possa ritenersi compatibile con il disposto codicistico e costituzionale, nonchè rispondente alla funzione del contratto associativo in ambito sportivo, una normativa tendente al differimento dell'efficacia dell'atto di recesso per un arco temporale eccessivamente ampio, per quanto predeterminato.

Poiché il profilo temporale del vincolo rappresenta pur sempre un corollario del diritto di recedere dal contratto associativo, appare inevitabile prendere le mosse dal disposto dell'art. 24 c.c., a sua volta speculare al diritto di associazione di cui all'art. 18 della Costituzione. In particolare, il secondo comma dell'art. 24 c.c., dopo aver stabilito che l'associato «può sempre recedere», prevede la possibilità di un accordo «*inter partes*» diretto al mantenimento del vincolo associativo «per un tempo determinato», in deroga all'enunciato diritto di recesso.

La validità ed operatività di tale «patto in deroga» devono ritenersi subordinate, oltre che alla delimitazione temporale espressamente introdotta dalla citata norma, all'ulteriore presupposto, proprio degli atti di abdicazione o rinuncia ad un diritto, della non interferenza (diretta od indiretta) su posizioni indisponibili, ovvero, in altre parole, al requisito della assenza di lesioni di diritti costituzionalmente garantiti.

La lontananza nel tempo della scadenza prevista dall'art. 5 dello statuto se, di per sé, non inficia la validità della clausola, merita comunque una più attenta analisi. L'art. 24 c.c. infatti, esigendo un termine pur senza specificarne la durata

⁴⁰ P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2002, 352.

massima, rinvia di fatto, seppur implicitamente, alla compatibilità del termine stesso con la causa negoziale, cioè con la natura e con la funzione del contratto associativo.

Se è vero, dunque, che la sproporzione del termine di recesso dall'associazione, rispetto agli scopi associativi, non sussiste «*in re ipsa*», ma deve essere valutata in rapporto alla natura ed alla funzione del contratto associativo stesso, è altresì indubitabile che un vincolo della durata di 9 anni (dai 12 ai 21, età a partire dalla quale l'atleta viene «svincolato»), quale quello vigente per i cestisti, appare difficilmente giustificabile, sia sotto il profilo della compatibilità con gli scopi perseguiti da una società sportiva che opera con i giovani sia, ancor più a monte, con il diritto di praticare la propria attività sportiva agonistica – rinvenibile nel dettato dell'art. 2 della Costituzione –, sollevando evidenti dubbi di legittimità dei limiti federali riguardanti il c.d. «svincolo».

Una simile conclusione, peraltro, sembra ulteriormente avvalorata dalla enunciazione fornita dalla Corte comunitaria, la quale – in occasione della epocale sentenza *Bosman*⁴¹ – ha esplicitato il principio secondo cui l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone sarebbe compromessa se l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica. In altre parole, l'inderogabilità e l'inviolabilità del principio costituzionale europeo della libera circolazione dei lavoratori non può subire una compressione per fare prevalere il valore dell'autonomia degli ordinamenti sportivi, pena la creazione di un bilanciamento di valori irragionevole e incostituzionale.

6. *Il vincolo sportivo degli atleti dilettanti al di sotto dei 21 anni*

Acclarato che la soglia minima per lo «scioglimento dal tesseramento» è rappresentata dai 21 anni e che, ai sensi dell'art. 5 dello statuto FIP, l'età minima per il tesseramento è rappresentata dal compimento dei 12 anni, non si può fare a meno di constatare che per i giovani atleti di età compresa nell'arco temporale descritto si paventa la persistenza di un vincolo dilettantistico del tutto immutato nella sua (quasi) indeterminatezza temporale.

Per gli atleti in discorso, infatti, le norme federali⁴² prevedono che, in caso di trasferimento del giocatore dilettante da una società sportiva ad un'altra, anche solo a titolo di prestito, condizione indefettibile del nuovo tesseramento sia rappresentata dal rilascio, da parte della società di appartenenza, del nulla osta incluso nel modulo di tesseramento. Il mancato rispetto di tali formalità, chiariscono le disposizioni vigenti, «impedisce il trasferimento» (per tale intendendosi, in modo alquanto generico, la compravendita del cartellino del giocatore) o «il prestito».

Il vincolo che viene a crearsi tra il cestista e la società di formazione è così

⁴¹ Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL e a. – Jean-Marc Bosman*.

⁴² Vedi artt. 9, 12, 13, Regolamento Esecutivo FIP.

forte che, anche nel caso in cui un giocatore non professionista, che sia stato tesserato per una società professionistica, decida, una volta rescisso il contratto con quest'ultima, di tesserarsi per una nuova società non professionistica, potrà farlo «solo dietro “nulla osta” rilasciato dalla società non professionistica di origine, se diversa».⁴³

Se, pertanto, la normativa federale sembra consentire all'atleta, al termine della stagione sportiva, di liberarsi dal club per il quale ha giocato, occorre altresì rilevare che le condizioni e le procedure di realizzazione del passaggio da un club ad un altro appaiono particolarmente restrittive. L'obbligo di tesseramento presso la società sportiva dilettantistica di appartenenza finisce, per tale via, col dare luogo ad un vincolo del giovane avente comunque una durata talmente ampia da risultare pressoché indeterminata.

In tale quadro complessivo affiora un ineludibile interrogativo: il contesto regolamentare attuale non rischia, così come strutturato, di creare situazioni abnormi proprio nei confronti di quei ragazzi che, pur svolgendo attività agonistica, lo fanno quali autentici «amatori»? Questi giocatori, infatti, non solo svolgono la propria attività senza fine di lucro, ma, soventemente, pagano essi alla società che li allena un contributo annuale (comunemente tra i 300 ed i 400 euro), col rischio concreto di vedersi poi ostacolati dalla stessa società affiliante, nel momento in cui dovessero manifestare la propria volontà di «giocare» altrove: questa, infatti, avrà sempre dalla propria l'«arma» del rifiuto al rilascio del nulla osta, costringendo magari il giovane di turno (o forse, sarebbe meglio dire, il padre di turno) a rilevare egli stesso il proprio cartellino, se vuole acquisire una vera libertà contrattuale.

La disciplina federale, inoltre, specie nei confronti di quegli atleti esclusi o comunque lontani, per ragioni anagrafiche, dal neointrodotta regime di «svincolo» previsto dall'art. 5 statuto FIP, desta notevoli perplessità sotto il profilo della compatibilità con una serie di garanzie poste dal nostro ordinamento, tra le quali possiamo ricordare:

- a) il diritto di praticare la propria attività sportiva agonistica, rinvenibile sia nel dettato dell'art. 2 Cost. (che tutela i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità), sia nel disposto del primo articolo della legge 23 marzo 1981, n. 91, secondo il quale: «L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero»;
- b) la libertà di associazione ex art. 18 Cost., la quale evidentemente deve ricomprendere anche la libertà negativa, ossia il diritto di dissociazione;
- c) il diritto di recesso dalle associazioni, riconosciuto dall'art. 24 c.c., per cui «l'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato»;
- d) la trama delle problematiche si infittisce qualora le pregresse valutazioni vengano compiute nella prospettiva di coloro che oggi – alla luce del nuovo

⁴³ Vedi art. 10, comma 3, Regolamento Esecutivo FIP.

regime di «svincolo» – sono da considerarsi i destinatari principali delle disposizioni federali: i minori di età. Siffatta ipotesi impone che il giudizio di compatibilità venga effettuato anche rispetto a quei diritti del fanciullo,⁴⁴ al riposo, al tempo libero, al gioco ed alle attività ricreative proprie della sua età, riconosciuti dall'art. 31 della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989.⁴⁵

Può, alla luce delle considerazioni esposte, l'esigenza di preservare l'equilibrio economico del sistema sportivo e di incentivare quelle società che sulla cura e sulla valorizzazione dei vivai giovanili fondano le proprie basi essere ritenuta preponderante, in un giudizio di proporzione, rispetto alla tutela di tali diritti?

7. *La particolare situazione dei c.d. «giovani di serie» e l'ulteriore aggravamento del vincolo sportivo nei loro confronti*

Non pare esservi dubbio, a opinione di chi scrive, che i rapporti tra sportivi e società, esulanti dal campo del mero scopo ludico, vadano qualificati come rapporti di lavoro subordinato, ex art. 2094 c.c., aventi ad oggetto una «prestazione sportiva professionistica di fatto», connotata sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo dagli elementi tipici della subordinazione. Non si può omettere di rilevare, *a fortiori*, come tali elementi risultino tanto più riscontrabili nei confronti dei cosiddetti «giovani di serie».⁴⁶

A norma dell'art. 4, comma 1, Regolamento Esecutivo settore professionistico FIP, per tali si intendono quei giovani atleti che, compiuto il 15° anno di età, siano tesserati per società appartenenti al settore professionistico, pur non essendo formalmente riconosciuti quali cestisti professionisti.

La posizione di tali atleti appare tanto più peculiare, in considerazione di alcuni elementi, quali: il lungo vincolo che dai 15 ai 21 anni li lega col club professionistico presso il quale sono tesserati (che non solo ne utilizza le prestazioni sportive, ma esercita altresì nei loro confronti un effettivo potere direttivo e disciplinare); il diritto a percepire una retribuzione (sia pure sotto la forma di un mero rimborso spese) negoziabile con il club; lo stabile inserimento in una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, quale indubabilmente si configura

⁴⁴ Per tale intendendosi, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo, «ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile».

⁴⁵ Per una valutazione di conformità delle discipline federali a convenzioni internazionali ed alle specifiche normative nazionali ed internazionali in tema di tutela dell'infanzia, nell'ambito del tesseramento di atleti minorenni, vedi P. MORO, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali del minore*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002, 9.

⁴⁶ Vedi art. 4, comma 1, Regolamento Esecutivo settore professionistico FIP, ai sensi del quale si intendono giovani di serie «tutti gli atleti di categoria giovanile italiani, comunitari ed extracomunitari tesserati per società appartenenti al settore professionistico che abbiano compiuto il 15° anno di età», il cui vincolo permane con la società tesserante «fino al 30 giugno dell'anno solare nel quale compie il 21° anno di età».

la struttura di un club professionistico di pallacanestro.

Ad un più attento esame delle disposizioni federali disciplinanti il rapporto tra i giovani di serie ed i sodalizi professionistici, si evidenzia *ictu oculi* come la normativa federale, lungi dal riconoscere una qualche forma di professionismo nei confronti dei giovani di serie, ha finito – di fatto – col gravarne ulteriormente il vincolo verso le società di affiliazione, facendo di tali giovani una sorta di ostaggio dei rispettivi club.

La norma, scavando ancor più nettamente il già profondo solco tracciato dall'art. 6, legge n. 586 del 1996, modificativa della legge n.91 del 1981, dispone infatti che solo ed esclusivamente la società per la quale l'atleta giovane di serie è tesserato ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico, a partire dal momento del compimento del 15° anno di età dell'atleta, precisando ulteriormente che, in caso di mancata accettazione della proposta formulata dalla società (e, dunque, di fatto non negoziabile dall'atleta), come pure in caso di mancata formalizzazione del contratto per fatto imputabile all'atleta, quest'ultimo non potrà essere tesserato, né come professionista, né come non professionista per alcuna società affiliata alla FIP, per le tre (!!!) successive stagioni sportive.

Ora, se è vero che in tal modo – sotto il profilo sportivo – si preserva il settore giovanile e si tutelano maggiormente quelle società che sulla crescita e sulla formazione dei propri giovani hanno puntato, appare ben evidente, d'altro canto, come le prospettive di carriera che si stagliano di fronte al giovane, affiliato ad una società professionistica, che termini la propria formazione (ed abbia la possibilità e la capacità di confrontarsi col mondo professionistico), siano non esattamente eque. Egli potrà infatti scegliere tra: a) la sottoscrizione del primo contratto da professionista col club di formazione e b) il rifiuto della proposta ricevuta, con la conseguente ed inevitabile inibizione dall'attività per un triennio.

Di fronte ad una simile sperequazione, emerge con evidenza la sperequazione sussistente in capo alle posizioni contrattuali delle parti in discorso. Il giovane di serie che intenda proseguire la propria carriera, avrà di fatto un unico e non negoziabile tragitto percorribile lungo la già impervia strada che conduce al professionismo, consistente nella stipula del contratto alle condizioni proposte; la società, dal canto suo, avrà invece l'inoppugnabile possibilità (sempre che decida di puntare su quel giocatore, il quale accetta chiaramente anche il rischio di potersi ritrovare senza squadra e, dunque, senza lavoro) di fargli sottoscrivere il primo contratto da professionista alle condizioni che essa unilateralmente detterà, per poi magari rivenderne immediatamente dopo il cartellino, locupletandone il più possibile le prestazioni.

Da un punto di vista più strettamente giuridico, poi, l'attenta analisi della disposizione in esame ci conduce anche alla necessaria valutazione della sua compatibilità sia con le norme generali del nostro ordinamento, sia con i principi enucleati dalla Corte di Giustizia, in occasione dell'esame del recentissimo caso Bernard.

La lettera dell'art. 4 del Regolamento Esecutivo settore professionistico, in

particolare nella formulazione contenuta nei commi 2,⁴⁷ 3,⁴⁸ 6,⁴⁹ sembra esulare dall'alveo della legittima applicazione della normativa speciale. Esso pare infatti dare inequivocabilmente luogo – per il tramite della approvazione dei regolamenti federali – ad un'illecita apposizione, al negozio originariamente fatto sottoscrivere all'atleta all'atto del tesseramento, di una condizione comportante l'acquisizione di un diritto (le prestazioni sportive dell'atleta da parte della società) e la contestuale assunzione di un obbligo (o di obblighi, da parte del neo cestista-professionista nei confronti della società e della federazione), in dipendenza della mera volontà della società titolare del cartellino.

Se si considerano, infatti, le descritte modalità attraverso cui i regolamenti federali consentono alla società per la quale l'atleta giovane di serie è tesserato (cioè la società di formazione) di esercitare il proprio «diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico», appare evidente come un momento pur fondamentale in un contratto sinallagmatico (quale è senza dubbio il negozio in discorso), vale a dire le trattative contrattuali e precontrattuali, sia del tutto pretermesso dalla norma in discorso.

La stessa sanzione di una lunga ed invasiva inibizione da ogni attività sportiva (addirittura anche quella non professionistica!) sancita dall'art. 4, comma 6, del Regolamento esecutivo a carico del giovane, a fronte della semplice decadenza (disposta dall'art. 4 comma 2 del Regolamento esecutivo) della società dal diritto di contrattualizzare il giovane atleta,⁵⁰ testimonia come l'efficacia globale del negozio proposto dipenda unicamente dalla mera volontà della parte datoriale.

A tal riguardo, operando un confronto con la generale disciplina codicistica, si osserva come il disposto dell'art. 1355 c.c. – che prevede la nullità dell'atto di assunzione di un'obbligazione se subordinato ad una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà del debitore (c.d. condizione meramente potestativa) – trova applicazione anche nel caso in cui l'efficacia globale di un negozio a prestazioni corrispettive dipenda unicamente dalla mera volontà della parte che ne tragga il vantaggio principale.⁵¹

⁴⁷ «Solo ed esclusivamente la società per la quale l'atleta giovane di serie è tesserato ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico dal compimento del 15° anno di età dell'atleta (a.s. 2006/2007 tutti gli atleti nati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991)».

⁴⁸ «Tale diritto si esercita inviando all'atleta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una proposta di contratto nella quale deve essere obbligatoriamente indicata la durata ed il compenso annuo fisso per ciascuna stagione che non potrà comunque essere inferiore al minimo contrattuale stabilito dall'accordo collettivo di categoria sottoscritto dalla FIP, dalla Lega competente e dalla GIBA».

⁴⁹ «In caso di mancata accettazione, come pure in caso di mancata formalizzazione del contratto per fatto imputabile all'atleta, quest'ultimo per le tre successive stagioni sportive non potrà essere tesserato né come professionista né come non professionista per alcuna società affiliata alla F.I.P. Nel corso della terza di tali stagioni sportive il tesseramento potrà avvenire unicamente con il consenso scritto della società titolare del diritto al primo contratto».

⁵⁰ Infatti, l'art. 4, comma 2, del Regolamento Esecutivo non prevede alcun provvedimento o conseguenza a carico della società, limitandosi ad accertarne la relativa volontà negativa di non proseguire il rapporto lavorativo con quell'atleta.

⁵¹ Pare opportuno fare riferimento a Cass., 8 settembre 1988, n. 5099, in *Mass.*, 1988. In tale

Rebus sic stantibus, la configurabilità della clausola contrattuale descritta quale condizione meramente potestativa determinerebbe, evidentemente, la nullità parziale del contratto stipulato dal giovane. Questo, ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2, sarebbe da ritenersi nullo solo nella parte in cui prevede l'applicazione delle norme federali disciplinanti la *subiecta materia*, restando invece in vita nel suo complesso.

Sotto il profilo, poi, della compatibilità di tale previsione regolamentare con i principi affermati dalla Corte europea con la sentenza del 16 marzo 2010 (*Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC* – causa C-325/08), occorre operare una precisazione. Se, infatti, è stato riconosciuto legittimo l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, attraverso la previsione di un indennizzo per il caso che il giocatore sottoscriva il primo contratto da professionista con una società diversa da quella che ne ha curato la formazione, è stato altresì specificato che un siffatto sistema deve essere effettivamente idoneo a conseguire tale obiettivo e deve risultare proporzionato rispetto al medesimo, tenendo conto degli oneri sopportati dalle società per la formazione tanto dei futuri giocatori professionisti quanto di quelli che non lo diverranno mai.

Se, pertanto, la Corte ha rilevato che il regime francese vigente al momento del trasferimento Bernard (per effetto del quale un calciatore «promessa» è tenuto, al termine del periodo di formazione, a concludere, a pena di esporsi al risarcimento del danno, il suo primo contratto come giocatore professionista con la società che ne ha curato la formazione), è idoneo a dissuadere il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione, concludendo che un siffatto sistema costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, ci si domanda quale tipo di giudizio potrebbe operare la Corte medesima, qualora fosse chiamata a vagliare la compatibilità con i medesimi principi europei della disposizione regolamentare *de quo*. Che esito potrebbe avere, sorge spontaneo chiedersi, un giudizio di compatibilità di una norma federale che, al fine di indurre un giovane a concludere il primo contratto professionistico con la società che lo ha formato, lo minaccia di inibirgli l'esercizio di qualsiasi attività sportiva per tre anni, con principi quali la libera circolazione dei lavoratori e l'incentivazione degli investimenti delle società nella formazione dei giovani, ammissibili – per espressa lettera della sentenza della Corte – solo nei limiti in cui ciò non ecceda quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo?

Null'altro sul punto appare doversi aggiungere.

ipotesi la suprema corte ha fatto applicazione di un principio analogo, dichiarando la nullità di un contratto di collaborazione professionale che prevedeva l'obbligo per il lavoratore di proseguire la collaborazione dopo il periodo di tirocinio, non predeterminato dalle parti, per una durata non inferiore a tale periodo, con l'esplicita clausola penale secondo cui, in caso di inadempimento, avrebbe dovuto rimborsare al datore di lavoro quanto percepito durante il tirocinio stesso.

8. *Le altre ipotesi di cessazione del vincolo (quale conseguenza dello scioglimento del tesseramento) contemplate dal regolamento esecutivo*
- a) *Art. 14 (ex Art. 12) Tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione della società dal campionato*

Per completezza espositiva e ricostruttiva, appare opportuno darsi conto altresì di quegli ulteriori casi, contemplati dal regolamento esecutivo FIP, in cui il verificarsi di determinate condizioni determina lo scioglimento del tesseramento dalla società di appartenenza dell'atleta e la conseguente possibilità di chiedere il tesseramento ad altra società.

- 1) Nel caso in cui la società non si iscriva al campionato seniores cui aveva diritto, oppure a quelli giovanili per i quali ha tesserato giocatori nell'età prevista da tale categoria, rinunci a partecipare o venga esclusa per cause non imputabili ai giocatori, i giocatori per la stessa tesserati possono chiedere il tesseramento ad altra società nel rispetto dei termini previsti dalle DOA per la partecipazione ai vari campionati. Il provvedimento di mancata iscrizione, di rinuncia o di esclusione, emanato dall'Organismo competente è pubblicato a comunicato ufficiale.
- 2) Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a campionato già iniziato, i giocatori che ne abbiano facoltà, possono tesserarsi per altra società subito dopo la pubblicazione del provvedimento nel rispetto dei termini previsti dalle DOA per la partecipazione ai vari campionati.
- 3) I giocatori già prestati ad altra società, a norma dell'art. 13 R.E. – e che si trovino in una delle condizioni dianzi indicate – possono esercitare tale facoltà solo dopo il termine dell'anno sportivo.
- 4) Il tesseramento per altra società avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) invio della richiesta alla Commissione Tesseramento Nazionale, con ogni possibile ed opportuna documentazione;
 - b) copia, per raccomandata, alla società di appartenenza;
 - c) modulo di tesseramento sottoscritto a favore della nuova società prescelta dal giocatore;
 - d) termini di tesseramento non scaduti.
- 5) La società di appartenenza dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata, alla Commissione Tesseramento Nazionale destinataria dell'istanza, allegando quanto occorrente.
- 6) Le controdeduzioni non presentate da parte della società costituiscono tacita adesione alla richiesta del giocatore e di conseguenza la Commissione Tesseramento Nazionale accoglie la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione a mezzo comunicato ufficiale.
Le controdeduzioni non presentate nei modi e nei termini sopra prescritti saranno ritenute improponibili in sede di eventuale ricorso.

- 7) Nel caso di opposizione della società alla richiesta del giocatore, la Commissione Tesseramento Nazionale, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione a mezzo comunicato ufficiale. Le parti possono proporre ricorso secondo le norme previste dal presente Regolamento.
- 8) La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento Nazionale.

b) Art. 15 (ex Art. 18) Trasferimento conseguente a mancata utilizzazione

- 1) La mancata utilizzazione di un giocatore «non professionista» (senior o giovanile) per un intero anno sportivo, purchè non sia imputabile a sua colpa, determina lo scioglimento del tesseramento dalla società di appartenenza, salvo che questa sia dipesa dal servizio militare ovvero dal servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione, da parte del giocatore, della prescritta certificazione di idoneità alla pratica sportiva sia essa agonistica che non agonistica.
- 2) La mancata utilizzazione consiste nella non convocazione o definitiva esclusione dagli allenamenti per fatti esclusivamente dipendenti dalla società con conseguente impossibilità di partecipazione effettiva a gare di qualsiasi campionato cui la società stessa abbia partecipato.
- 3) Per ottenere il tesseramento ad altra società, il giocatore deve presentare, nel periodo 1° luglio – 30 settembre di ciascun anno sportivo, all'Ufficio Tesseramento Nazionale, motivata istanza la cui copia integrale deve essere inviata, a mezzo raccomandata, alla società da cui si richiede lo scioglimento del tesseramento.
All'istanza deve essere allegato, oltre alla copia della ricevuta della raccomandata di cui sopra, il modulo di tesseramento sottoscritto a favore della società prescelta e l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita.
- 4) La società di appartenenza dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata inviata all'Ufficio Tesseramento Nazionale e per conoscenza al giocatore, allegando quanto occorrente.
- 5) Le controdeduzioni non presentate da parte della società costituiscono tacita adesione alla richiesta del giocatore e di conseguenza l'Organismo competente provvede al tesseramento come richiesto.
Le controdeduzioni non presentate nei modi e nei termini sopra prescritti saranno ritenute improponibili in sede di eventuale ricorso.
- 6) Nel caso di opposizione della società alla richiesta del giocatore, la Commissione Tesseramento, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di tesseramento dandone comunicazione a mezzo comunicato ufficiale. Le parti possono proporre ricorso secondo le norme previste dal

- presente Regolamento.
- 7) La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
 - 8) Nel caso in cui la mancata utilizzazione del giocatore sia dipesa dalla omessa presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva, la società dovrà produrre almeno due solleciti all'osservanza di quanto dovuto inviati al giocatore a mezzo raccomandata entro cinque giorni dalla data fissata per la presentazione della certificazione. Tali contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dell'obbligo da parte del giocatore.
 - 9) Nel caso in cui la mancata utilizzazione sia dipesa dalla ingiustificata assenza del giocatore ad almeno due gare per le quali era stato regolarmente convocato, la società dovrà dimostrare di aver fatto rilevare l'inosservanza mediante lettera raccomandata inviata entro cinque giorni dalla data di effettuazione delle gare.
Tali contestazioni costituiscono prova dell'inadempienza da parte del giocatore.
- c) *Art. 16 Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore*
- 1) Il giocatore «non professionista» o di categoria giovanile che trasferisce la propria residenza per motivi di studio, familiari o di lavoro, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e/o di altra Provincia non limitrofa a quella precedente, può ottenere un nuovo tesseramento quando sia trascorso almeno un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di giocatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.
 - 2) Il giocatore può richiedere il nuovo tesseramento inoltrando domanda all'Ufficio Tesseramento Nazionale in qualunque periodo dell'anno. Alla domanda va allegato il modulo di tesseramento sottoscritto a favore della società prescelta, la documentazione comprovante il diritto al trasferimento e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia della domanda e della documentazione e dell'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita.
 - 3) La Commissione Tesseramento provvede al nuovo tesseramento dando decorrenza come previsto al punto [1]. Le parti possono proporre ricorso secondo le norme previste dal presente Regolamento.
9. *L'indennità di formazione: della disparità di trattamento tra sportivi professionisti e dilettanti*

Sembra irrinunciabile partire, nell'analisi del problema dell'indennità di formazione, dall'art. 6 legge 23 marzo 1981, n. 91 (rubricato «Premio di addestramento e formazione tecnica»), come modificato, a seguito dell'emanazione della sentenza

Bosman, dall'art. 1 della legge 18 novembre 1996, n. 586, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche. Questa dispone infatti che:

1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.
2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.
3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.

Con riferimento alla norma in questione, occorre preliminarmente rilevare che l'analisi del reale contenuto dell'articolo rivela una certa carenza di carattere sistematico insita nell'ordine dei commi di cui si compone e, ancora più a monte, un'incoerenza della rubrica sotto cui viene collocato.

Principiando da tale ultimo aspetto, infatti, se si parte dalla considerazione che tale norma, «recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche», è stata emanata all'indomani della sentenza Bosman, per recepirne i principi e modificare il precedente dettato della L. 91/1981, si dovrà giungere alla conclusione che essa è stata condizionata dalla sua stessa funzione di adeguamento ad un sistema nuovo, fortemente penalizzante i diritti dei club sportivi professionistici, costretti a rinunciare alla precedente e remunerativa indennità stabilita dall'art. 5, L. 91/1981, per i propri tesserati.

Ora, se si valutano le perdite economiche subite dai club, appare immaginabile che scopo mal celato della previsione del nuovo testo dell'art. 6 sia stato presumibilmente quello di individuare, nell'alveo tracciato dalla rivoluzionaria pronuncia della Corte di Giustizia (con la nota sentenza Bosman del 15 dicembre 1995, n. 415/93), dei residui margini di tutela dei diritti (economici) dei club.

Infatti, se è vero che l'articolo è rubricato «Premio di addestramento e formazione tecnica», è altresì vero che il contenuto dello stesso risulta palesemente incentrato sul vincolo, imposto nei confronti del giovane atleta, alla stipulazione del primo contratto professionistico con l'originaria società che lo ha formato.

Sulla scorta di questa considerazione, appare lampante che il premio previsto – in contrapposizione alla stessa rubrica della norma – non costituisce punto focale della disposizione, bensì mera conseguenza dell'ipotesi di mancata stipulazione del primo contratto con la squadra che ha provveduto all'addestramento del giovane atleta.

A ben vedere, quindi, l'articolo avrebbe potuto più propriamente essere

rubricato «vincolo del giovane atleta (alla stipulazione del primo contratto professionistico) con la società che lo ha formato», poiché il 2° comma (che, ribadiamo, a opinione di chi scrive avrebbe dovuto essere il 1° in ordine logico-sistemico) parla espressamente di «diritto di stipulare il primo contratto professionistico con l'atleta», da parte della società che ha provveduto all'addestramento.

La norma si presenta così tutta sbilanciata verso la tutela dei diritti della parte forte del contratto, la società datrice di lavoro, in contrapposizione ai più generali principi giuslavoristici, intesi a fornire un'equa tutela ai lavoratori subordinati, considerati parte debole del rapporto di lavoro.

Se si valuta l'art. 6 in combinato disposto con l'art. 2, l. n. 91, norma definitoria dello sportivo professionista, non ci si può esimere dal muovere alcuni rilievi in ordine alla disparità di trattamento che, per effetto della anzidetta qualificazione formale ivi contenuta e del ricordato testo dell'art. 6, si viene a determinare nei confronti di quegli sportivi (i cosiddetti «professionisti di fatto») che svolgono una prestazione quantitativamente e qualitativamente identica ai professionisti riconosciuti dalla federazione.

Anzitutto, è essenziale sottolineare che la l. n. 91 del 1981 non ha in alcun modo escluso, con riguardo agli atleti dilettanti (*rectius*, non professionisti), l'applicazione dei principi e delle norme di diritto del lavoro ove, naturalmente, il contratto stipulato dallo sportivo e l'attività dallo stesso svolta lo consentano.⁵²

Obiettivo della legge non era quello di discriminare i professionisti dai dilettanti, bensì solo di fornire una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria regolante il rapporto di lavoro, in conseguenza della atipicità dell'attività sportiva, oggetto della prestazione.

Il lavoratore sportivo, sia esso professionista o dilettante, è pur sempre una *species* nell'ambito del *genus* lavoratore subordinato: se, dunque, stando anche alla previsione del successivo art. 3, L. n. 91/1981, per l'atleta professionista, che svolge la propria attività ai sensi dell'art. 2, si presume sussista un rapporto di lavoro subordinato, per l'atleta dilettante occorrerà, quanto meno, verificare in concreto, avuto riguardo anche alla volontà delle parti, se egli svolge un'attività realmente dilettantistica, in quanto connotata meramente da scopi ludici,⁵³ oppure un'attività che si differenzi da quella professionistica esclusivamente sotto il profilo formale (per l'assenza del riconoscimento della federazione competente), integrando per ogni altro aspetto una fattispecie rientrante nell'ambito di applicazione dei principi generali in materia di rapporto di lavoro.

Elementi quali l'onerosità, la continuità,⁵⁴ nonché la prevalenza dell'attività sportiva svolta (nel senso di lavoro esercitato con prevalenza rispetto ad altri e dal quale il soggetto ricava un reddito), qualora sussistenti, non possono che essere

⁵² G. MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 13, spec. 19-20.

⁵³ In argomento, cfr. Trib. Milano, 3 aprile 1989, cit.

⁵⁴ Intesa nel senso di prestazione sportiva resa in modo «tale da non consentire all'atleta lo

indici rivelatori di un vero e proprio rapporto di lavoro e, dunque, di un «finto dilettantismo» dell'atleta, indipendentemente dal *nomen iuris* utilizzato per la qualificazione del rapporto,⁵⁵ con la conseguenza di creare una palese disparità di trattamento, non consentita dall'identità delle situazioni concrete da disciplinare.

10. *La stipula da parte del dilettante under 21 del primo contratto da professionista: l'ostacolo del premio di addestramento formazione tecnica, anche alla luce della sentenza Bernard*

Nel caso, poi, in cui il giovane atleta non ancora professionista attiri l'attenzione di sodalizi professionistici, interessati alle sue prestazioni sportive, appare doveroso segnalare ed, anzi, sottolineare il permanere dell'efficacia di quello che, a norma dei regolamenti federali, si presenta tuttora come un ostacolo di dimensioni tali da impedire a molti giovani promesse il passaggio al professionismo.

L'art. 4 del Regolamento Esecutivo settore professionistico FIP – a norma del quale, «a seguito della stipula da parte dell'atleta “non professionista” o “giovane dilettante” del primo contratto professionistico, la Società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere un premio di addestramento e formazione tecnica alla Società dilettantistica per la quale l'atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo» – pur temperato dall'introduzione dell'art. 5 statuto FIP, in ordine ai potenziali destinatari di esso, resta tuttavia ancora fortemente vincolante nei confronti di quei giovani cestisti al di sotto della prevista soglia di «svincolo», vale a dire gli under 21.

Il premio in questione, lungi dal consistere – come sarebbe stato più equo ipotizzare, specialmente alla stregua della sentenza Bernard – in un mero riconoscimento economico verso la società dilettantistica che ha «forgiato» il giovane atleta, creando un sistema che valutasse gli oneri sopportati dalla società che ha provveduto all'addestramento, in proporzione ai costi totali sostenuti per la gestione di quel settore, «tenendo conto tanto dei futuri giocatori professionisti quanto di quelli che non lo diverranno mai»⁵⁶ appare, diversamente, dare luogo ad un vero e proprio corrispettivo di un contratto di compravendita, il cui oggetto sono le prestazioni sportive di quel determinato cestista.

Conferma di quanto asserito può riscontrarsi ponendo mente alle somme che i sodalizi professionisti, interessati a compiere il primo tesseramento di un atleta dilettante, devono corrispondere in favore della Società dilettantistica per la quale l'atleta era in precedenza tesserato. Queste risultano infatti ricomprese, in base

svolgimento di alcun'altra attività lavorativa, di modo che quella sportiva finisce per assumere i connotati della prevalenza o primarietà». In tal senso, vedi SIMONE, nota a Trib. Milano, 3 aprile 1989, in *Foro It.*, 1989, I, 2951.

⁵⁵ Vedi CASSÌ, *Il finto dilettantismo*, reperibile *on line* all'indirizzo web: <http://issuu.com/gibapress/docs/gibapress5?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundcolor=FFFFFF&showFlipBtn=true>.

⁵⁶ V. sentenza *Bernard*, punto 45, laddove viene operato un rimando alla sentenza *Bosman*, cit., punto 109.

alle disposizioni del Regolamento Esecutivo settore professionistico FIP,⁵⁷ in un *range* economico variabile (in base al duplice criterio dell'età dell'atleta e del campionato di appartenenza della società acquirente) tra 20.000 e 100.000 euro, secondo la seguente tabella, allegata alle disposizioni federali:

ANNATE ATLETI SOGGETTI AL PAGAMENTO	SOCIETÀ PROFESSIONISTICA CHE NE ACQUISISCE IL DIRITTO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI:	IMPORTO PREMIO DI ADDESTRAMENTO DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ DILETTANTISTICA:
atleti nati nel 1992-93-94	Lega Società Pall. Serie A	Euro 70.000,00
atleti nati nel 1992-93-94	Legadue	Euro 50.000,00
atleti nati nel 1989-90-91	Lega Società Pall. Serie A	Euro 100.000,00
atleti nati nel 1989-90-91	Legadue	Euro 75.000,00
atleti nati nel 1983-84	Lega Società Pall. Serie A	Euro 30.000,00
atleti nati nel 1983-84	Legadue	Euro 20.000,00

Ciò che nel nostro caso desta ulteriori perplessità, come sottolineato in più occasioni dalla stessa associazione di categoria (la GIBA), è che la discriminazione determinata dall'istituto in discorso opera alla rovescia: discriminato non è l'atleta straniero in favore di quello locale, bensì proprio il contrario.

Infatti, i club professionistici possono tesserare con scarse limitazioni atleti provenienti da federazioni straniere, senza oneri di sorta che eccedano il mero costo dell'ingaggio (quale, ad esempio, avrebbe potuto essere l'imposizione del pagamento di un contributo da ridistribuire poi alle società che si distinguono nell'attività di formazione giovanile), laddove per tesserare atleti italiani provenienti dai campionati dilettantistici sono costretti a sborsare somme enormi, sotto forma di premio di addestramento e formazione. Non stupisce, quindi, che il sistema di regole federali abbia finito con il favorire l'ingaggio di giocatori non italiani, a scapito di quegli atleti locali dilettanti, la cui assunzione finisce col diventare notevolmente più onerosa.

11. Conclusioni

Appare a tal punto evidente che il sistema delineato, se da un lato pare idoneo a tutelare quei club dilettantistici che del settore giovanile fanno la loro stessa linfa vitale contro lo strapotere economico dei grandi club, dall'altro lato contrasta con i più basilari principi di diritto comunitario. Non solo, infatti, ostacola alla libera circolazione dei lavoratori,⁵⁸ nonostante l'esplicito riconoscimento dell'«abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati

⁵⁷ Vedi art. 4, Regolamento Esecutivo settore professionistico FIP, nella sezione dedicata alla «normativa atleti non professionisti».

membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro», invocata dall'articolo 39 (ex articolo 48) del Trattato UE, ma confligge apertamente con i principi e con i criteri sanciti dalla Corte di Giustizia in occasione della pronuncia sul caso Bernard.

Come ricordato dalla Corte, infatti, «l'insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira ad agevolare, per i cittadini degli Stati membri, l'esercizio di attività lavorative di qualsiasi tipo nel territorio dell'Unione ed osta ai provvedimenti che possano sfavorire questi cittadini, quando essi intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro». ⁵⁹ Per converso, il sistema indennitario descritto è sufficiente a dissuadere il giocatore stesso dall'esercizio del diritto alla libera circolazione e ben distante da quella finalità di rimborso delle somme versate per la formazione di giovani cestisti, idonea a conseguire, «in linea di principio» (come afferma la Corte), quell'obiettivo «di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori».

Se, infatti, la Corte di Giustizia ha invocato il cennato principio di incentivazione degli investimenti nella formazione di giovani giocatori quale presupposto per il riconoscimento, in favore della società che ha curato l'addestramento dell'atleta, di un «rimborso delle somme versate a tal fine, nel caso in cui un giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa», ⁶⁰ essa ha altresì chiarito che «un siffatto sistema deve essere effettivamente idoneo a conseguire tale obiettivo e deve risultare proporzionato rispetto al medesimo, tenendo debitamente conto degli oneri sopportati dalle società per la formazione tanto dei futuri giocatori professionisti quanto di quelli che non lo diverranno mai». ⁶¹

Di conseguenza, se da un lato si dovrà porre attenzione a che tale principio non costituisca un «cavallo di troia» utile per dare ingresso ad indennizzi sempre più cospicui nei confronti delle società di formazione – giustificati da spese elevate –, dall'altro i chiari limiti pecuniari posti dalla previsione di «indennità di formazione» nei regolamenti federali, evitano che la stessa possa risolversi in un momento meramente lucrativo in favore dei club.

Quanto alla ricordata posizione dei «giovani di serie», occorre fare alcune osservazioni. Se è vero, infatti, che la Corte ha ritenuto compatibile con il principio della libera circolazione un sistema che preveda un rimborso delle effettive spese sostenute dal club di formazione, allo scopo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, va tuttavia rilevato che essa, come accennato, ha temperato la portata di tale affermazione, introducendo la necessità che tale sistema sia a) idoneo a conseguire tale scopo e b) proporzionato rispetto al medesimo.

⁵⁸ Per una attuale ed approfondita analisi delle problematiche connesse alla libertà di circolazione dei lavoratori sia in ambito interno che comunitario, vedi M.J. VACCARO, *Livelli normativi e fenomeno migratorio*, Giappichelli, Torino, 2008, 44 ss.

⁵⁹ Vedi punto 33, sentenza *Bernard*, Allegato I della presente opera.

⁶⁰ Vedi punto 44, sentenza *Bernard*, cit.

⁶¹ Vedi punto 45, sentenza *Bernard*, cit.

Con riferimento precipuo al regime sanzionatorio previsto dalla normativa riguardante i giovani di serie (che prevede la ricordata inibizione da ogni attività sportiva, anche dilettantistica, per un triennio), l'intera *ratio* posta alla base della decisione della Corte viene a cadere.

Appare *ictu oculi* evidente come la regolamentazione federale dia luogo non ad un'incentivazione dell'ingaggio e della formazione dei giovani, invocata dalla Corte quale presupposto stesso della possibilità di riconoscere un indennizzo alla società di formazione, bensì ad un'illecita forma di coazione psicologica esercitabile sui giovani affiliati da parte del club di formazione. Una coercizione che, svuotata di ogni scopo di finanziamento dell'attività di formazione svolta,⁶² si pone non solo in totale antitesi con la funzione sociale ed educativa che la Corte ha ribadito essere propria delle società che investono nella formazione dei giovani cestisti,⁶³ ma costituisce terreno fertile per un sistema che nella prassi applicativa va ben al di là del confine del mero incoraggiamento all'ingaggio ed alla formazione dei giovani atleti.

⁶² Vedi punto 48, sentenza *Bernard*, cit.

⁶³ Vedi punto 44, sentenza *Bernard*, cit.

CAPITOLO IX

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA PALLAMANO

di *Mario Calenda**

SOMMARIO: 1. Il tesseramento – 2. Il vincolo sportivo – 3. Trasferimenti di atleti – 3.1 Disciplina nazionale del trasferimento ed il tesseramento degli atleti comunitari, extracomunitari e naturalizzati – 3.2 La Disciplina internazionale del Trasferimento – 3.3 La risoluzione del vincolo e l'indennità di preparazione – 3.4 Lo Svincolo per giusta causa – 4. La sentenza Bernard e il suo impatto sul mondo della Pallamano – 5. Conclusioni

1. *Il tesseramento*

Il gioco della Pallamano è organizzato in Italia attraverso la Federazione Italiana Gioco Handball (FIGH), che ha quale proprio scopo fondamentale di «*promuovere, organizzare e disciplinare lo sport della pallamano in tutte le sue forme e manifestazioni, ivi compreso il beachhandball*». ¹ La FIGH aderisce al CONI, ² alla International Handball Federation (IHF), alla European Handball Federation (EHF), nonché alla Mediterranean Handball Confederation (MHC), ³ di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti.

Le norme dettate dalla FIGH prescrivono per l'esercizio dell'attività sportiva, sia agonistica sia amatoriale, da essa organizzata quale condizione

* Avvocato, specializzato in Diritto del Lavoro e Diritto Amministrativo, è Consulente della Regione Campania per la IV Commissione Consiliare, nonché Docente a contratto in materia di Diritto Processuale Civile e in materia di Deontologia presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ Art.1, comma 1, Statuto Federale FIGH (approvato dalla Giunta Nazionale del CONI nella riunione del 30 ottobre 2008).

² Art. 1, comma 2, Statuto cit.: «*La FIGH è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI*»; art. 2, comma 2, Statuto cit.: «*La FIGH applica i principi fondamentali del CONI per la disciplina delle attività sportive e le Norme Sportive Antidoping del CONI per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare e dei campionati*».

³ Art. 1, comma 4, Statuto cit. «*La FIGH aderisce alla International Handball Federation (IHF), alla European Handball Federation (EHF), nonché alla Mediterranean Handball Confederation (MHC), delle quali riconosce, accetta ed applica i regolamenti. La FIGH, quale rappresentante esclusiva dell'attività sportiva di pallamano in Italia, non può delegare ad altri organismi le attività sportive che fanno capo alla IHF, alla EHF ed alla MHC*».

necessaria ed essenziale il tesseramento dell'atleta a una società sportiva affiliata o aderente alla Federazione Nazionale.⁴

Lo Statuto Federale della FIGH indica quali «*affiliati*» le società e le associazioni sportive che praticano, sotto qualunque forma sociale, attività sportiva di pallamano sia agonistica, che promozionale e/o amatoriale; sono «*aderenti*», invece, le società e le associazioni sportive che praticano, sotto qualunque forma sociale, attività sportiva esclusivamente promozionale e/o amatoriale di pallamano. Entrambe le tipologie devono essere senza scopo di lucro e rette da uno Statuto che ha l'obbligo di osservare i principi indicati dalla FIGH, e dalle altre organizzazioni cui la Federazione aderisce.⁵

In particolare l'art. 6 dello Statuto Federale, nel prescrivere i doveri degli affiliati e degli aderenti, statuisce per loro l'obbligo di osservare e far osservare ai propri iscritti, che vengono qualificati come tesserati alla FIGH, lo statuto ed i regolamenti della FIGH.

Lo Statuto Federale della FIGH esplicitamente prevede che alle attività

⁴ Art. 1, comma 6, Statuto cit.: *La FIGH inquadra le società, le associazioni sportive e le persone fisiche che svolgono le attività dalla stessa organizzate*. Art. 5 Statuto cit.: 1. Sono **affiliati** alla FIGH le società e le associazioni sportive che intendano praticare, sotto qualunque forma sociale, attività sportiva agonistica di pallamano, oltre che promozionale e/o amatoriale, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale accoglierà le richieste di affiliazione delle Società e delle Associazioni Sportive conformi alle leggi vigenti in materia di Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche. 2. Sono **aderenti** alla FIGH le società e le associazioni sportive che intendano praticare, sotto qualunque forma sociale, attività sportiva esclusivamente promozionale e/o amatoriale di pallamano, le cui domande di adesione siano state accolte dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale accoglierà le richieste di adesione delle Società e delle Associazioni Sportive conformi alle leggi vigenti in materia di Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche. 3. Le società e le associazioni sportive di cui ai precedenti comma e che di seguito sono indicate come «*affiliati*» o «*aderenti*», sono soggette, ai fini sportivi, al riconoscimento del Consiglio Nazionale del CONI, salvo delega al Consiglio Federale, e devono essere rette da uno Statuto, approvato dall'organo societario o associativo competente nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente Statuto. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo statuto. 4. Qualora si dovesse scegliere la forma della Società per azioni o della Società a responsabilità limitata, lo statuto e l'atto costitutivo delle stesse devono uniformarsi, a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione, a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

⁵ Tale assunto si ricava dagli artt. 1, comma 6, e 5, comma 3, dello Statuto Federale: Art. 1, comma 6, Statuto cit.: «*Essa è costituita dalle società e dalle associazioni sportive aventi sede in Italia, che, senza scopo di lucro, svolgono lo sport della pallamano nelle forme e con le modalità previste dai regolamenti federali. Le società e le associazioni sportive, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal CONI, sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità. La FIGH inquadra le società, le associazioni sportive e le persone fisiche che svolgono le attività dalla stessa organizzate*»; Art. 5, comma 3 «*Le società e le associazioni sportive di cui ai precedenti comma e che di seguito sono indicate come "affiliati" o "aderenti", sono soggette, ai fini sportivi, al riconoscimento del Consiglio Nazionale del CONI, salvo delega al Consiglio Federale, e devono essere rette da uno Statuto, approvato dall'organo societario o associativo competente nel rispetto dei principi di cui all'art.1 del presente Statuto. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo statuto*».

organizzate dalla stessa possono partecipare le società, le associazioni e le persone fisiche da essa inquadrate⁶ e l'obbligo di tesseramento per gli atleti delle affiliati e delle aderenti ad essa⁷ per la partecipazione sia all'attività agonistica che all'attività amatoriale.

L'attività agonistica si espleta attraverso la partecipazioni ai campionati organizzati dalla FIGH, mentre per attività amatoriale si intende l'attività sportiva relativa ai tornei, organizzata dalla FIGH o da singoli affiliati.

Non deve trarre in inganno l'art. 1, comma 3, dello Statuto Federale il quale statuisce che *«L'ordinamento statutario e regolamentare è ispirato al principio democratico e di partecipazione alla attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI»*, anche perché l'art. 31 dello Statuto del CONI, approvato con D.M. 7 aprile 2008, cui le normative FIGH si devono conformare, nel disciplinare la figura dell'atleta, prevede che *«gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alla Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva»* e poi che *«gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive»*, ed infine statuisce l'obbligo a carico degli atleti di *«praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e delle Federazioni nazionali di appartenenza»*, e l'obbligo di *«rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI»*.

Lo sportivo, quindi, per partecipare alle attività organizzate dalla Federazione deve tesserarsi ad una società o associazione affiliata o aderente alla FIGH.

Il tesseramento dello sportivo si realizza con l'iscrizione dell'atleta in un'associazione sportiva affiliata o aderente che provvederà a sua volta a tesserarlo presso la Federazione.⁸ Come previsto in generale nel nostro ordinamento, con il

⁶ Art. 1, Statuto cit.

⁷ Art. 10, comma 1, Statuto cit.: *«Fanno parte della Federazione e devono essere tesserati: (...)b) gli atleti degli affiliati e degli aderenti; (...)»*.

⁸ Art. 10, commi 2 e 3, Statuto Federale cit.: *«2. Le persone predette entrano a far parte della FIGH all'atto del tesseramento, da effettuare con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti federali attuativi delle norme statutarie. 3. La richiesta di tesseramento di cui alle lettere a), b), c), f), g), è ricevibile soltanto dopo l'accettazione della domanda di affiliazione/adesione della società di appartenenza, secondo le procedure previste dai regolamenti federali»*.

Art. 30, comma 1, Regolamento organico della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI nella riunione del 25 maggio 2009: *«La richiesta di primo tesseramento avviene tramite l'affiliato/aderente con il quale il giocatore intende tesserarsi, avuto riguardo alla regolarità dell'affiliazione/adesione. Deve essere redatta su appositi moduli disponibili sul sito internet www.figh.it, sottoscritti dal giocatore e dal Presidente dell'affiliato/aderente. Deve essere inviata alla Segreteria Generale (o al Comitato/Delegazione regionale competente per territorio se delegato) secondo le disposizioni organizzative annualmente stabilite dal Consiglio Federale»*.

tesseramento l'atleta entra giuridicamente a far parte dell'ordinamento sportivo, rimanendo soggetto alla normativa prevista dalla Federazione Nazionale e divenendo titolare di una serie di rapporti giuridici, con il concretarsi di reciproci diritti e obblighi nei confronti degli altri atleti tesserati dalle associazioni sportive, della propria associazione sportiva, della Federazione Nazionale e di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento.⁹

Prevede, infatti, l'art. 10, comma 2 dello Statuto FIGH che gli atleti «*entrano a far parte della FIGH all'atto del tesseramento, da effettuare con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti federali attuativi delle norme statutarie*» ed al comma 3 dello stesso articolo è prescritto che «*La richiesta di tesseramento di cui alle lettere a), b), c), f), g), è ricevibile soltanto dopo l'accettazione della domanda di affiliazione/adesione della società di appartenenza, secondo le procedure previste dai regolamenti federali. Non possono essere tesserati coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti*», con ciò ulteriormente ribadendo la soggezione alle normative Federali da parte dell'atleta a seguito del suo tesseramento.

Principale conseguenza per l'atleta, in tema di obblighi derivanti dal tesseramento, è l'insorgenza del «*vincolo sportivo*», in forza del quale non può liberamente tesserarsi presso un'altra associazione operante nell'ambito della stessa disciplina sportiva; ovviamente si fa riferimento all'atleta dilettante, essendo stato il *vincolo* esplicitamente abrogato, in quanto ritenuto ostacolo alla mobilità lavorativa ed alla libertà contrattuale, per gli atleti professionisti con il D.L. 20 settembre 1996, n. 485, convertito nella L. 18 novembre 1996, n. 586, che ha modificato la L. 23 marzo 1981, n. 91.¹⁰

In particolare è stato modificato l'art. 6 della L. 23 marzo 1981, n. 91 laddove prevedeva l'obbligo del pagamento della indennità di preparazione e promozione con riferimento ad ogni trasferimento di atleta professionista. L'art. 6 citato, nella versione novellata, prevede l'obbligo del pagamento dell'indennità, oggi denominato «*premio di addestramento e formazione tecnica*», soltanto in caso di stipula del primo contratto professionistico e soltanto a favore della società o della associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività sportiva dilettantistica o giovanile. Il vincolo sportivo permane, invece, nella L. n. 91/1981 per gli atleti tesserati nelle categorie dilettanti e giovani, salvo le considerazioni che seguono alla luce della sentenza della Corte di Giustizia nella causa *Olympique Lyonnais*

⁹ Secondo alcuni autori il tesseramento è fonte di un «*autentico rapporto contrattuale*»: cfr. P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 1, 2005, 67-84.

¹⁰ Legge 23 marzo 1981, n. 91, art. 16 (così come modificato dal D.L. 20 settembre 1996, n. 485, convertito nella L. 18 novembre 1996, n. 586): «*(Abolizione del vincolo sportivo) Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come «vincolo sportivo» nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società*».

SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC.¹¹

Il tesseramento può avvenire con le modalità e nei termini che sono stabiliti dai regolamenti federali attuativi delle norme statutarie, ma solo da parte delle società o associazioni affiliate o aderenti alla Federazione.

In forza dei Regolamenti e delle determinazioni Federali, il tesseramento alla FIGH si effettua con due diverse modalità: a) tesseramento cartaceo; b) tesseramento on line.

L'art. 29, comma 1 del Regolamento Organico della FIGH ci dà una definizione di tesseramento affermando, che «(Tesseramento dei giocatori) Il tesseramento è l'atto procedimentale attraverso cui si determina il vincolo per anni sportivi¹² tra il giocatore e l'affiliato, per un periodo di tempo non superiore a 4 (quattro) anni sportivi, secondo quanto previsto dallo Statuto federale e fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 36¹³». Quindi attraverso il tesseramento si determina l'insorgere del vincolo in capo all'atleta a favore della società tesserante, nonché la sua soggezione all'ordinamento sportivo.¹⁴ Si realizza mediante con l'apposizione della firma da parte dell'atleta sul modulo MT1 (per gli atleti Italiani) di primo tesseramento predisposto dalla FIGH.¹⁵ Nel caso di atleta minorenni la firma dovrà essere congiuntamente apposta anche da chi «ne esercita la potestà o tutela».¹⁶

Il termine «atto procedimentale» utilizzato dal Regolamento comporta una qualificazione della manifestazione di volontà dichiarata con la firma come negozio giuridico complesso, in cui sono presenti due rapporti congiuntamente: uno associativo, tra l'atleta e la società sportiva, ed uno con la FIGH, in seguito al quale c'è l'assunzione dello status di sportivo tesserato (con l'inserimento del soggetto nell'ordinamento sportivo) e l'acquisizione di diritti ed obblighi da esso derivanti.

Ma «atto procedimentale» si riferisce anche al materiale procedimento complesso che porta all'inserimento dell'atleta nella FIGH, che si apre con l'apposizione della firma sul modulo indicato¹⁷ e si conclude con il rilascio della tessera federale o equipollente titolo emesso dalla FIGH; atto, quest'ultimo, a seguito

¹¹ Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2010, causa C-325/08, *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC*, *Olympique Lyonnais SASP/Olivier Bernard e Newcastle UFC*, Allegato 1, cap. I., in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 6, n. 1, 2010.

¹² Art. 4, comma 4, Regolamento, cit.: «Per anno sportivo si intende il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno solare successivo».

¹³ Art. 36 Regolamento organico, cit.: «(Particolari scadenze del vincolo di tesseramento) 1. Al fine di agevolare ed incentivare la pratica sportiva della pallamano, i giocatori fino ai 15 (quindici) anni cessano dal vincolo con la Società di appartenenza al termine di ciascuna stagione sportiva. 2. Per i giocatori che compiono i 15 (quindici) anni nell'anno solare in corso la firma, da apporsi congiuntamente a chi ne esercita la potestà o tutela, determina il vincolo per un periodo non superiore a 4 (quattro) anni sportivi».

¹⁴ Art. 11, Statuto, cit.

¹⁵ C.d. cartellino.

¹⁶ Art. 30, comma 2, Regolamento Organico, cit.

¹⁷ È prevista anche la possibilità di tesseramento on-line utilizzando la procedura contenuta nel sito della Federazione www.figh.it.

del quale il tesseramento acquista efficacia.¹⁸ Procedimento che è disciplinato dagli articoli 29 e ss. del Regolamento Organico. L'art. 30 del Regolamento specifica che «1. La richiesta di primo tesseramento avviene tramite l'affiliato/aderente con il quale il giocatore intende tesserarsi, avuto riguardo alla regolarità dell'affiliazione/adesione. Deve essere redatta su appositi moduli disponibili sul sito internet www.figh.it, sottoscritti dal giocatore e dal Presidente dell'affiliato/aderente. Deve essere inviata alla Segreteria Generale (o al Comitato/Delegazione regionale competente per territorio se delegato) secondo le disposizioni organizzative annualmente stabilite dal Consiglio Federale. 2. La richiesta di primo tesseramento per minorenni deve essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o tutela». Alla richiesta devono essere allegati a pena di inammissibilità alcuni documenti¹⁹ tra cui è fondamentale la presenza di una attestazione del Presidente dell'affiliato/aderente con la quale si attesti che il giocatore, per il quale è richiesto il tesseramento, è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, attraverso il rilascio delle idonee certificazioni mediche. Tutti gli atleti che partecipano ai campionati nazionali e regionali di serie nonché a quelli giovanili debbono essere in possesso del certificato medico di idoneità all'attività agonistica. Analogamente per tutti gli atleti che partecipano all'attività promozionale o amatoriale. Tale elemento è ritenuto di tale rilevanza da comportare in caso di sua assenza la mancata concessione del tesseramento o l'immediata revoca dello stesso per il suo successivo venir meno.²⁰

I tesserati non in regola con il tesseramento non possono partecipare a nessuna gara o manifestazione che si svolga sotto l'egida della FIGH.

È, altresì, prevista la revoca del tesseramento accordato qualora si verificano successivamente motivi di invalidità o illegittimità.

Gli affiliati ogni anno devono inoltrare alla FIGH le richieste per il rinnovo dei tesseramenti. In caso di temporanea inidoneità del tesserato la richiesta resta in sospeso fino all'ottenimento della prescritta idoneità. Anche in tale caso il rinnovo acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale o equipollente titolo emesso dalla FIGH,²¹ anche on line. Le società, cioè, ricevono una e-mail di avviso

¹⁸ Art. 30, comma 6, Regolamento Organico, cit.

¹⁹ Anche se è prevista la possibilità di una successiva integrazione entro un termine concesso di 15 giorni, decorsi inutilmente il quale la richiesta non potrà essere accolta. È possibile comunque formulare una nuova richiesta producendo ex-novo tutta la prevista documentazione: (Art. 31, comma 2, Regolamento Organico, cit.)

²⁰ Vi è l'obbligo per gli affiliati e gli aderenti di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, la Segreteria Generale della FIGH nonché il Comitato/Delegazione regionale competente per territorio, della accertata inidoneità alla pratica dell'attività sportiva di un loro giocatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Vi è anche una dichiarata responsabilità in capo agli affiliati e agli aderenti dell'utilizzo del giocatore dal momento della certificazione di intervenuta inidoneità, nonché dell'utilizzo di giocatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva. La mancata osservanza di tali disposizioni comporta il deferimento dei responsabili agli Organi di giustizia federale competenti, a cura del Procuratore Federale (Art. 30, comma 5, Regolamento Organico, cit.).

²¹ Art. 32, Regolamento, cit.

della pubblicazione sul sito del certificato di tesseramento, il giorno immediatamente successivo a quello in cui è stato convalidato il tesseramento dall'ufficio competente.

I termini entro i quali far pervenire le richieste di tesseramento sono:

- 26 giugno 2009 – Rinnovo tesseramento atleti tramite tabulato per le Società partecipanti ai campionati di serie A d'Elite – AI – A2 – A3 maschile – AI – A2 femminile (contestuale alla riaffiliazione);
- 15 settembre 2009 – Rinnovo tesseramento atleti tramite tabulato per le Società partecipanti a tutti gli altri campionati (contestuale alla riaffiliazione).

Il mancato arrivo del tabulato contestualmente al rinnovo dell'affiliazione determinerà l'automatico rinnovo del tesseramento per tutti i tesserati inclusi nello stesso.

- 15 settembre 2009 – 1° termine tesseramento atleti/e extracomunitari/e in “quota assegnata dal CONI” (serie A d'Elite maschile, AI femminile e A 1 maschile);
- 30 novembre 2009 – Primo tesseramento atleti “di formazione italiana”;
- 23 dicembre 2009 – 2° termine tesseramento atlete extracomunitarie in “quota assegnata dal CONI” (serie AI femminile);
- 29 gennaio 2010 – 2° termine tesseramento atleti extracomunitari in “quota assegnata dal CONI” (serie A d'Elite maschile) – Trasferimento in prestito/definitivo atleti;
- 18 febbraio 2010 – Tesseramento atleti extracomunitari in “quota assegnata dal CONI” (serie A d'Elite maschile, serie AI maschile e serie AI femminile) – Tesseramento atleti comunitari e atleti italiani provenienti da federazione estera – Modifica status da “non italiano” a “italiano”;
- 31 marzo 2010 – Tesseramento atleti comunitari ed atleti extracomunitari “residenti in Italia e mai tesserati all'estero”;
- 30 aprile 2010 – Tesseramento atleti italiani non provenienti da federazione estera – Tesseramento dirigenti/collaboratori e medici/massaggiatori (fanno eccezione le società che effettuano l'adesione successivamente a tale data, per le quali il tesseramento è consentito se effettuato contestualmente all'adesione) – Tesseramento personale tecnici;
- 14 maggio 2010 – Licenza di società tecnici.

Le Società ogni anno devono inoltrare alla Segreteria Generale le richieste per il rinnovo dei tesseramenti restituendo, allegato alla domanda di riaffiliazione, il tabulato ufficiale ricevuto dalla Federazione, debitamente firmato dal Presidente dell'affiliato dopo aver effettuato le seguenti operazioni:

- a) barrare i nominativi per i quali non intende rinnovare il tesseramento;
- b) barrare i nominativi che erroneamente sono stati inseriti nel suo organico;
- c) controllare con attenzione i dati anagrafici dei nominativi per i quali intende rinnovare il tesseramento, correggendo eventuali errori;
- d) procedere ad effettuare il “Primo Tesseramento” a mezzo dell'apposito modulo senza firma del giocatore, da allegare al tabulato stesso apponendo la dizione “già tesserato, mancante dal tabulato”, qualora si rilevasse la mancanza dal tabulato di giocatori tesserati nella stagione precedente. La verifica di merito viene effettuata dagli uffici.

In caso di mancato inoltro del tabulato unitamente alla domanda di rinnovo dell'affiliazione tutti i tesserati presenti nello stesso vengono automaticamente rinnovati per l'anno sportivo 2009/10.

A seguito della convalida del tesseramento la FIGH attiva una convenzione assicurativa avente ad oggetto l'assicurazione per infortuni, lesioni, morte nei confronti del tesserato, applicazione delle disposizioni di legge in materia di assicurazione degli sportivi dilettanti.²²

Nel caso degli atleti è prevista l'incompatibilità della qualifica di atleta con qualsiasi altra carica sociale.²³ Il verificarsi della incompatibilità, per qualsiasi motivo, comporta l'obbligo dell'atleta di optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa.

In tal caso, se l'atleta vuole rinunciare al tesseramento già in vigore per attivarne un altro deve optare formalmente per iscritto allegando la nuova richiesta di tesseramento precisando che opta per altra funzione (tecnico, arbitro) o carica sociale (presidente, dirigente, collaboratore, medico, massaggiatore) deve allegare una dichiarazione in tal senso della società di appartenenza e viene posto in aspettativa annuale, conservando comunque il vincolo di tesseramento con la propria società.

Una volta espletata l'opzione non è consentito revocarla né effettuare altre opzioni per tutta la durata dell'anno sportivo.

In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza della carica assunta posteriormente. In caso di temporanea incompatibilità il tesseramento viene sospeso, rimanendo confermato il vincolo tra il giocatore e l'affiliato.²⁴ Lo Statuto Federale prevede che se si verifica una situazione di permanente conflitto d'interessi tra il soggetto (l'atleta nel caso che ci interessa, ma la previsione riguarda tutti i soggetti che compongono la FIGH), per ragioni economiche, con l'organo nel quale è eletto o nominato, questi (l'atleta) è incompatibile con la carica che riveste e decade automaticamente al verificarsi della situazione stessa. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

2. *Il vincolo sportivo*

Entrando a far parte dell'organizzazione federale il giocatore accetta di essere soggetto di tutti i diritti e gli obblighi provenienti dallo statuto e dai regolamenti federali e instaura un rapporto contrattuale con la Federazione Sportiva, comportante l'accettazione delle clausole statutarie e regolamentari espressamente richiamate nei moduli che sottoscrive, tra le quali, come ricordato dal citato art. 29 del Regolamento, assumono rilevanza preminente le disposizioni inerenti al vincolo,

²² Art. 34, Regolamento Organico cit.

²³ Art. 51, Statuto Federale richiamato dall'art. 33 del Regolamento Organico.

²⁴ Art. 33, comma 2, Regolamento Organico, cit.

che disciplinano il rapporto tra lo sportivo e l'associazione.²⁵

A seguito del tesseramento e, quindi, dell'insorgere del vincolo, la società ha il diritto di utilizzare le prestazioni del giocatore e il potere di inibire all'atleta di prestare la propria attività a favore di un'altra squadra. Anzi esplicitamente il Regolamento, all'art. 33, prescrive che «è vietato il tesseramento di un giocatore contemporaneamente per più di un affiliato» e che «in caso di doppio tesseramento il secondo in ordine di tempo sarà nullo. Il doppio tesseramento costituisce violazione disciplinare».

Allo stesso tempo l'atleta ha il dovere di fornire le proprie prestazioni alla società per cui è vincolato e il dovere di non prestarle ad altre società senza il consenso della prima, in caso di violazione sarà sanzionato sotto il profilo disciplinare.

Il vincolo è inteso così come un obbligo di esclusiva del giocatore a favore dell'associazione sportiva per il quale è tesserato, e riconosciuto attraverso le previsioni dello Statuto e dei Regolamenti federali attuativi, e che si specifica, in particolare, nella previsione di ben individuate ipotesi di scioglimento del vincolo tassativamente previste dalle norme organizzative federali, accettate al momento della sottoscrizione del tesseramento. Per effetto di detto vincolo, il trasferimento ad altra società è impossibile senza l'accettazione della società tesserante, limitando in questo modo la possibilità di concorrenza fra le società sportive.

Alla luce delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali, nonché delle altre disposizioni cui si attiene la FIGH nel disciplinare la propria attività, può dirsi che, con l'insorgenza del tesseramento l'atleta ha:

- l'obbligo di tenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva;
- l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività commissiva od omissiva che anche indirettamente si manifesti contraria agli obblighi sportivi e alla rettitudine sportiva;
- l'obbligo dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- l'obbligo di adire per le controversie attinenti l'attività sportiva, sorte tra gli affiliati, esclusivamente gli organi Federali (c.d. vincolo di giustizia);
- l'obbligo di osservare le norme imposte nel Codice di comportamento sportivo.

Prevede, infatti, lo Statuto della FIGH all'art. 11 «(Doveri dei tesserati) I tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive. I tesserati devono astenersi dall'effettuare o accettare scommesse su gare o eventi

²⁵ Secondo D. ZINNARI, *Percorsi dottrinali in tema di vincolo sportivo*, in *Giustiziasportiva.it*, 2005, 55, nota 62: «occorre distinguere la situazione dell'atleta professionista da quello non professionista. A seguito dell'entrata in vigore della l. 91/81 il primo stipula un contratto di lavoro con il quale si vincola alla società datrice e solo dopo aver riscontrata la conformità alle proprie prescrizione avviene il tesseramento presso la Federazione. Il secondo invece attraverso il tesseramento presso la Federazione per tramite della società interessata manifesta la volontà di acquisire lo status di membro della Federazione, di accettarne lo statuto e le norme tra le quali quelle che prevedono l'assunzione del vincolo a favore dell'associazione per tramite della quale è stata inoltrata la domanda di tesseramento».

organizzati dalla FIGH Sono altresì tenuti all'osservanza del codice di comportamento sportivo emanato dal CONI. I tesserati hanno il dovere di attenersi al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6 del presente Statuto. Devono praticare lo sport della pallamano in conformità alle norme ed agli indirizzi del CIO, del CONI, della FIGH e nel rispetto delle Norme Sportive Antidoping del CONI; devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della IHF e della EHF, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI Ciascun tesserato è inoltre tenuto, se selezionato per le rappresentative nazionali, a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FIGH, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a lui conferito»; all'art. 14 «(Sanzioni) Le violazioni delle norme dello statuto e dei regolamenti della FIGH comportano, a carico degli affiliati, aderenti e tesserati, le sanzioni di natura disciplinare sportiva previste dalle norme federali. Agli affiliati, aderenti e tesserati possono essere irrogate anche sanzioni di natura pecuniaria. Il Regolamento Giustizia e Disciplina assicura il diritto di difesa in ogni stato e grado del processo e prevede i mezzi di impugnativa delle eventuali sanzioni»; all'art. 54 è previsto il «Vincolo di giustizia» ed all'art. 55 la «Clausola compromissoria e collegio arbitrale».

Nella Pallamano vige il divieto esplicito, statuito dall'art. 13 dello Statuto Federale, di vincolo a tempo indeterminato, essendo previsto per gli atleti con una età superiore ai 15 anni un tempo massimo di durata dello stesso di quattro anni sportivi,²⁶ mentre l'art. 36 del Regolamento Organico, richiamato dall'art. 29, prevede, invece, per gli atleti con una età inferiore ai 15 anni la cessazione del vincolo con la Società affiliata di appartenenza al termine di ciascuna stagione sportiva, e per i giocatori che compiono i quindici anni nell'anno solare in corso la firma, da apporsi congiuntamente a chi ne esercita la potestà o tutela, determina il vincolo per un periodo non superiore a 4 (quattro) anni sportivi.

Lo stesso articolo, relativamente «alle figure che operano nell'ambito degli aderenti» alla FIGH, aggiunge al 2° comma che «Il tesseramento (...) è soggetto a rinnovo annuale».

Lo stesso articolo specifica al terzo comma la piena libertà di «tesserarsi alla FIGH in qualità di giocatore (di) tutti coloro che sono idonei a praticare la pallamano, nel rispetto delle norme legislative e federali in materia sanitaria e secondo le modalità di cui al presente regolamento», per cui unico limite al tesseramento, oltre le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 dello Statuto Federale, richiamato dall'art. 33 del Regolamento Organico, è l'idoneità dell'atleta alla pratica di tale sport.

²⁶ Art. 13, Statuto cit.: «(Tesseramento: durata e cessazione) 1. Le procedure per il tesseramento, ivi comprese le modalità per il rinnovo e le modalità di svincolo, sono disciplinate dal Regolamento Organico. 2. Il tesseramento è valido per l'anno sportivo cui si riferisce. 3. La durata del vincolo di tesseramento tra atleta ed affiliato non può essere a tempo indeterminato, né superiore a 4 (quattro) anni sportivi. 4. Il tesseramento cessa: a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione inflitta dai competenti organi federali di giustizia; c) nei casi previsti dall'art. 9 del presente statuto». Art. 29, Regolamento, cit.

Ipotesi particolari sono rappresentate, proprio alla luce della validità temporale del vincolo, nell'ambito della FIGH dal tesseramento del minore e dell'atleta madre.

In relazione al tesseramento del minore, vengono in rilievo due problematiche relative alle modalità di sottoscrizione del consenso da parte dei genitori dell'atleta e alla possibilità di recesso da vincolo una volta raggiunta la maggiore età.

Circa la sottoscrizione la FIGH ha disposto, con all'art. 36, comma 2, del suo Regolamento organico, per la validità del tesseramento del minore il necessario consenso dell'esercente la potestà genitoriale o la tutela (attraverso al sua firma congiunta con quella del minore), non chiarendo se sia necessaria la sottoscrizione del modulo da parte di entrambi o di uno solo dei soggetti indicati. Vale la pena di ricordare che la sottoscrizione del cartellino da parte del o dei genitori avviene in qualità di legali rappresentanti del figlio, che, in quanto minore, è privo di capacità di agire e di conseguenza non in grado di assumere obbligazioni giuridicamente rilevanti e/o di esprimere validamente la sua volontà. Rifacendosi alle disposizioni del Codice Civile viene in rilievo l'art. 316 c.c.²⁷ in forza del quale l'adesione sottoscritta dai genitori nell'esercizio della potestà loro attribuita dalla legge è pienamente efficace per il minore.

Alcuni autori²⁸ hanno sottolineato come sia necessaria la presenza delle firme di entrambi i genitori. Ciò perché «*all'interno dell'ordinamento sportivo facente capo al CONI sia ravvisabile la tendenza ad applicare in un numero crescente di discipline sportive il requisito del consenso di entrambi i genitori, sulla scia dell'orientamento seguito dalla Segreteria Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) in data 7 novembre 1988, poi confermato dalla CAF della stessa federazione in data 14 ottobre 1999,²⁹ e da ultimo ribadito dalla Corte Federale in data 12 luglio 2004³⁰*».

La pronuncia, da ultimo citata, motivava la propria decisione sul disposto dell'art. 316 c.c., che riconosce l'esercizio comune della potestà sui figli minori da parte di entrambi i genitori, e dell'art. 320, comma 3°, c.c., che disciplina gli atti di straordinaria amministrazione, dal momento che il tesseramento, al pari di questi

²⁷ Art. 316 c.c. «Esercizio della potestà dei genitori. Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti che ritiene più idonei ed indifferibili. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio».

²⁸ L. SANTORO, *Il tesseramento minorile*, Rivista della ISSN: 1974-4331, vol. 1, n. 2, sez. 1, 2008.

²⁹ CAF 14/10/1999, in Co. Uff. n. 9/c.

³⁰ Corte Federale FIGC 12 luglio 2004, (C.U. n. 2/Cf 2004/2005), in *GiustiziaSportiva.it*, 2005, fasc. 1°, II, 80, con nota di A. DE SILVESTRI, *Il tesseramento tra potestà genitoriale e diritti del minore (nota a Deferimento della Commissione Tesseramenti FIGC Veneto e Decisione della Corte Federale in data 12.7.2004)*.

atti, sarebbe atto incidente «sul patrimonio (...) del minore», nonché sulla sua persona, in quanto comporterebbe una sorta di «scelta esistenziale» per lo stesso.

Tale ultimo richiamo è stato, tuttavia, criticato dalla citata dottrina, dal momento che l'art. 320 c.c. richiede per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione «*non soltanto il consenso di entrambi i genitori esercenti la potestà sul figlio minore, ma anche l'autorizzazione del giudice tutelare, che accerti la ricorrenza del requisito della necessità o utilità evidente dell'atto avuto riguardo all'interesse del minore*». La critica in particolare pone in rilievo come non soltanto non soccorrono indici normativi a favore della necessità del controllo giudiziale e, poi, come appaia «*in concreto eccessivo rispetto all'atto del tesseramento che non è idoneo ad incidere in modo significativo sulla sfera patrimoniale del minore*».

In relazione alla scadenza del vincolo per i minori si deve distinguere tra i minori di 15 anni, per i quali l'art. 36 del Regolamento Organico prevede la cessazione dal vincolo con la Società di appartenenza alla fine di ciascuna stagione sportiva, per agevolare ed incentivare la pratica sportiva della pallamano, e minori con un'età superiore ai 15 anni, per i quali è previsto un vincolo (come già detto, previa firma di consenso di entrambi i genitori) per un periodo non superiore ai 4 anni sportivi.

In relazione all'atleta madre si richiama l'art. 12, comma 2, dello Statuto federale a norma del quale: «*Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi delle vigenti normative, hanno diritto al mantenimento del vincolo di tesseramento con la Società sportiva di appartenenza fino alla data di cessazione dello stesso*».

Altra ipotesi particolare è prevista dall'art. 19 del Regolamento Organico il quale stabilisce che i giocatori degli affiliati interessati da fusioni e incorporazioni tra società sportive saranno tesserati fino alla scadenza del vincolo preesistente: a) in caso di fusione per il nuovo affiliato; b) in caso di incorporazione per l'affiliato incorporante.

Se la fusione e l'incorporazione dovesse determinare un trasferimento di sede di attività dell'affiliato in altra provincia della regione o in altra regione, ovvero nel caso di variazione della sede sociale al di fuori della regione, l'affiliato è obbligato a notificare questa circostanza ai giocatori in forma scritta entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione comunicandola alla FIGH.

Entro i 30 (trenta) giorni successivi i giocatori potranno tesserarsi per altro

²⁶ Art. 13, Statuto cit.: «(Tesseramento: durata e cessazione) 1. Le procedure per il tesseramento, ivi comprese le modalità per il rinnovo e le modalità di svincolo, sono disciplinate dal Regolamento Organico. 2. Il tesseramento è valido per l'anno sportivo cui si riferisce. 3. La durata del vincolo di tesseramento tra atleta ed affiliato non può essere a tempo indeterminato, né superiore a 4 (quattro) anni sportivi. 4. Il tesseramento cessa: a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione inflitta dai competenti organi federali di giustizia; c) nei casi previsti dall'art. 9 del presente statuto». Art. 29, Regolamento, cit.

affiliato avente sede nello stesso comune di origine.

La mancata comunicazione ai giocatori nei termini determina l'automatica decadenza del vincolo.

La mancata richiesta di nuovo tesseramento da parte del giocatore nei termini previsti determina la conferma del vincolo per l'affiliato sorto dalla fusione o per l'affiliato incorporante, ovvero per l'affiliato che abbia operato una variazione della sede sociale al di fuori della regione.

Una volta intervenuto il tesseramento l'atleta assume la qualifica di giocatore di Pallamano.

Relativamente all'attività agonistica, in osservanza al principio della corretta nello svolgimento dei campionati, i giocatori che partecipano ad un campionato di serie inferiore possono in ogni momento essere trasferiti alla squadra di un campionato superiore della stessa Società, ma in tal caso non possono più partecipare alle gare del campionato inferiore (tale disposizione non si applica di conseguenza alla Coppa Italia ed alle altre manifestazioni indette dalla Federazione). Sono esclusi da tale limitazione i soli tesserati minorenni per i quali è consentita la contemporanea partecipazione a due campionati di serie della stessa Società.

Il giocatore non tesserato o comunque non in regola con le norme federali non può disputare gare autorizzate dalla FIGH.

Relativamente all'attività promozionale il tesseramento è valido unicamente per la partecipazione alle attività non agonistiche indette dalla FIGH ed organizzate dagli Organi Territoriali. L'atleta tesserato per partecipare all'attività promozionale non potrà partecipare all'attività agonistica, mentre un tesserato per attività agonistiche potrà partecipare all'attività promozionale.

Relativamente all'attività amatoriale il tesseramento per la partecipazione a tale attività, come il tesseramento per la partecipazione al beachhandball, segue le regole indicate per l'attività agonistica analizzate sin ora.

In merito alle categorie di giocatori occorre distinguere le previsioni della disciplina internazionale, contenute nel Codice di ammissione dell'IHF per i giocatori di Pallamano, che la FIGH, aderendo all'IHF deve rispettare, e le disposizioni

²⁷ Art. 316 c.c. «Esercizio della potestà dei genitori. Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti che ritiene più idonei ed indifferenti. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio».

²⁸ L. SANTORO, *Il tesseramento minorile*, Rivista della ISSN: 1974-4331, vol. 1, n. 2, sez. 1, 2008.

²⁹ CAF 14/10/1999, in Co. Uff. n. 9/c.

³⁰ Corte Federale FIGC 12 luglio 2004, (C.U. n. 2/Cf 2004/2005), in *GiustiziaSportiva.it*, 2005, fasc. 1°, II, 80, con nota di A. DE SILVESTRI, *Il tesseramento tra potestà genitoriale e diritti del minore (nota a Deferimento della Commissione Tesseramenti FIGC Veneto e Decisione della Corte Federale in data 12.7.2004)*.

contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali della FIGH.

Le norme internazionali dell'IHF, nell'individuare lo status degli atleti, distinguono tra «*giocatori senza contratto*» e «*giocatori con contratto (o professionisti)*»,³¹ individuando i primi in coloro che non hanno un ingaggio scritto con la loro Società o Federazione e non percepiscono alcuna indennità per la loro partecipazione alle competizioni, al di fuori delle normali spese, cioè relative a viaggio, vitto ed alloggio in occasione di una gara, abbigliamento sportivo, assicurazione e partecipazione agli allenamenti,³² mentre i secondi sono coloro che percepiscono una indennità superiore alle spese.³³ I giocatori professionisti sono, poi, coloro che svolgono come attività lavorativa quella di giocatore di pallamano, cui si applica la disciplina dei giocatori a contratto.³⁴

L'attività sportiva all'interno della FIGH è svolta preferenzialmente a livello dilettantistico, ma è comunque riconosciuta e consentita l'attività professionale.³⁵

³¹ Art. 2 Codice di Ammissione dell'IHF per i Giocatori di Pallamano: «(*Status del Giocatore*) I giocatori delle Federazioni nazionali affiliate alla IHF sono: a) giocatori senza contratto; b) giocatori a contratto (o professionisti)».

³² Art. 3. Codice ammissione IHF cit.: «(*Giocatori senza contratto*) 3.1 I giocatori che non hanno un ingaggio scritto con la loro Società o Federazione e non percepiscono alcuna indennità per la loro partecipazione alle competizioni, al di fuori delle normali spese, vengono considerati giocatori senza contratto. 3.2. Le spese normali, che tutti i giocatori possono ricevere senza alcun effetto sul loro status, comprendono quelle relative a viaggio, vitto ed alloggio in occasione di una gara, abbigliamento sportivo, assicurazione e partecipazione agli allenamenti. Contributi finanziari che non si riferiscono a spese normali saranno considerati come remunerazioni per l'attività di giocatore di pallamano».

³³ Art. 4. Codice ammissione IHF cit.: «*Giocatori a contratto* 4.1 Il giocatore che percepisce una indennità superiore all'ammontare fissato al punto 3 viene considerato come giocatore a contratto. Un accordo/contratto scritto che fissa diritti e doveri tra le parti interessate deve essere sottoscritto. 4.2 La Federazione nazionale entro il 31 dicembre di ogni anno deve procedere alla registrazione centrale di tutti i giocatori a contratto che rientrano nella sua giurisdizione. 4.3 Prima del 28 febbraio di ogni anno ogni Federazione nazionale deve comunicare alla Federazione continentale il registro centrale di tutti i giocatori a contratto. Le Federazioni continentali sono tenute a registrare i giocatori a contratto presso la IHF prima del 31 marzo. 4.4 La IHF o la Federazione continentale ha il diritto di determinare autonomamente lo status del giocatore e la relativa richiesta può essere inoltrata dalla Federazione nazionale, dal giocatore o da un club. 4.5 L'accordo/contratto tra il giocatore ed il club dovrà includere tutte le clausole che regolano i reciproci diritti e doveri e dovrà essere valido per un periodo determinato. Le clausole menzionate nel contratto originale (vedere la pubblicazione IHF) sono considerate come elementi di un accordo/contratto tra un giocatore ed il club. Le parti interessate sono libere di regolamentare ulteriori clausole nel rispettivo accordo/contratto che non devono contravvenire il contratto originale. 4.6 In caso di controversie, una copia di ogni contratto deve essere messa a disposizione su richiesta dell'IHF o della Federazione continentale responsabile. 4.7 Le Federazioni nazionali hanno il diritto di includere proprie autonome disposizioni nei contratti con i giocatori. Queste disposizioni, tuttavia, non devono essere in contrasto con il Codice di ammissione dell'IHF».

³⁴ Art. 5. Codice ammissione IHF cit.: (*Giocatori professionisti*) 5.1 Sono considerati giocatori professionisti coloro i quali svolgono come attività lavorativa quella di giocatore di pallamano. 5.2 Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al punto 4.

³⁵ Art. 1, comma 8, Statuto Federale: «La FIGH svolge la propria attività a livello dilettantistico nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Olimpica. Su proposta del Consiglio Federale, e previa approvazione dell'Assemblea Nazionale, può essere consentito e riconosciuto l'esercizio

Il Regolamento Organico Federazione Italiana Giuoco Handball, cui rinvia lo Statuto Federale, invece parla di tesseramento dei giocatori non distinguendo tra «professionisti» e «dilettanti».

L'art. 35 del Regolamento Organico distingue i tesserati alla FIGH in giovanili e seniores. Fanno parte delle categorie giovanili: 1) Under dodici maschile e femminile; 2) Under quattordici maschile e femminile; 3) Under sedici maschile e femminile; 4) Under diciotto maschile e femminile. L'età minima per l'espletamento dell'attività agonistica è di otto anni. Inoltre è previsto un tesseramento promozionale per le attività non agonistiche (TAP).

3. Trasferimenti di atleti

3.1 Disciplina nazionale del trasferimento ed il tesseramento degli atleti comunitari, extracomunitari e naturalizzati

Una volta istauratosi il vincolo, con il perfezionamento del tesseramento, la società tesserante rimane l'unico soggetto in grado di porre in essere la facoltà, la volontà ovvero il diritto di scegliere o concedere lo scioglimento di tale legame. Per effetto di detto vincolo, il trasferimento ad altra società è impossibile, limitando in questo modo la possibilità di concorrenza fra le società sportive.

Le stesse norme organizzative della FIGH vietano la validità del recesso unilaterale da parte dell'atleta indipendentemente dall'approvazione della Società di appartenenza.

Lo Statuto cristallizza le ipotesi di rinnovo e le modalità di svincolo, stabilendo che esse sono disciplinate dal Regolamento Organico, ma aggiunge,³⁶ poi, che esso

di attività professionistiche, stabilendone i criteri di distinzione rispetto a quelle dilettantistiche, secondo le norme di legge ed olimpiche in vigore, nonché provvedendo all'inserimento nei regolamenti federali delle norme di attuazione del settore professionistico, eventualmente necessarie».

³⁶ Art. 13, Statuto cit.: «(Tesseramento: durata e cessazione) *Le procedure per il tesseramento, ivi comprese le modalità per il rinnovo e le modalità di svincolo, sono disciplinate dal Regolamento Organico. Il tesseramento è valido per l'anno sportivo cui si riferisce. La durata del vincolo di tesseramento tra atleta ed affiliato non può essere a tempo indeterminato, né superiore a 4 (quattro) anni sportivi. Il tesseramento cessa: a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione inflitta dai competenti organi federali di giustizia; c) nei casi previsti dall'art. 9 del presente statuto ».* Art. 9, Statuto, cit. «Cessazione dell'affiliazione e dell'adesione – 1. Gli affiliati/aderenti cessano di appartenere alla FIGH nei seguenti casi: a) per recesso; b) per estinzione; c) per mancato svolgimento di attività sportiva agonistica, nel caso degli affiliati, o promozionale-amatoriale, nel caso degli aderenti, secondo le norme dei regolamenti federali; d) per radiazione; e) per mancata riaffiliazione/rinnovo dell'adesione annuale entro i termini previsti dai regolamenti federali; f) per revoca dell'affiliazione/dell'adesione, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione/l'adesione; g) per inadempienza ed insolvenza degli obblighi patrimoniali nei confronti della FIGH. 2. Avverso i provvedimenti di diniego e di revoca dell'affiliazione/dell'adesione, è ammesso, ai sensi dell'art. 7, lettera n), dello Statuto CONI, il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI. 3. Nei casi di cessazione, gli affiliati/aderenti devono

viene meno: per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento (dell'atleta); per ritiro della tessera quale sanzione inflitta dai competenti organi federali di giustizia; nei casi previsti dall'art. 9 dello stesso statuto e quindi: a) per recesso; b) per estinzione; c) per mancato svolgimento di attività sportiva agonistica, nel caso degli affiliati, o promozionale-amatoriale, nel caso degli aderenti, secondo le norme dei regolamenti federali; d) per radiazione; e) per mancata riaffiliazione o rinnovo dell'adesione annuale entro i termini previsti dai regolamenti federali; f) per revoca dell'affiliazione o dell'adesione, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione o l'adesione; g) per inadempienza ed insolvenza degli obblighi patrimoniali nei confronti della FIGH.

Il Regolamento Organico, a sua volta, si occupa delle modalità di svicolo e delle vicende estintive del vincolo con gli artt. 37-54.³⁷

Si è detto che conseguenza immediata e diretta dell'insorgenza del vincolo è l'obbligo dell'atleta di partecipare alle manifestazioni sportive solo per la società che lo ha tesserato.

È consentita una deroga a tale principio per tornei o gare amichevoli purché la società presso la quale il soggetto è tesserato rilasci all'altra società un apposito nulla osta, dandone comunicazione scritta alla FIGH.

La possibilità di esercizio di attività agonistica per una società sportiva diversa da quella del tesseramento e, quindi, la cessazione del vincolo è riconosciuta dall'art. 37 del Regolamento Organico.

I casi da essa indicati sono a titolo:

- a) Definitivo;
- b) Prestito annuale;
- c) Risoluzione del vincolo.

Il trasferimento definitivo o per prestito può essere ottenuto, previo nullaosta rilasciato dall'affiliato di appartenenza, con le modalità previste dagli artt. 38 e 39 del presente regolamento.

Il termine ultimo per i trasferimenti (definitivo o prestito) è fissato annualmente dal Consiglio Federale.

Ovviamente a questi deve aggiungersi il normale decorso del periodo previsto per la vigenza del vincolo indicato nel modulo di tesseramento (massimo quattro anni).

Ipotesi particolare di scioglimento del vincolo è prevista in caso di cessazione del rapporto di affiliazione/adesione della società tesserante nei confronti della

provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIGH 4. All'adempimento di quanto previsto al precedente comma 3, sono personalmente e solidalmente tenuti tutti i componenti dei consigli direttivi in carica nel periodo di tempo tra l'insorgere del debito e la cessazione dell'affiliazione/adesione. Se le obbligazioni di cui ai punti precedenti non vengono adempiute, i componenti dell'ultimo Consiglio direttivo non possono ricoprire alcuna carica societaria e/o federale. In questo caso, il Consiglio Federale respinge o revoca l'affiliazione/adesione della società interessata. 5. La cessazione di appartenenza alla FIGH comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa».

³⁷ Altra vicenda estintiva del vincolo è prevista dal già analizzato art. 19 del Regolamento Organico.

FIGH. In tali casi l'art. 22 del Regolamento Organico prevede come conseguenza immediata ed automatica lo svincolo d'ufficio dei giocatori.

Le Società, quindi, che intendono svincolare i propri atleti potranno farlo al momento del rinnovo delle richieste di tesseramento tramite tabulato, barrando il nominativo dall'elenco sul tabulato stesso entro i termini indicati. Se tale comunicazione perviene in data successiva l'atleta può essere tesserato per altra società esclusivamente a seguito di trasferimento definitivo o in prestito.

Ogni giocatore, quindi, può ottenere dalla propria Società il nulla osta per essere trasferito ad altra Società, in prestito³⁸ o a titolo definitivo.³⁹

La richiesta di trasferimento deve essere effettuata tramite l'apposito modulo per l'autorizzazione al trasferimento, valido per la stagione in corso, debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato dai Presidenti delle due Società interessate e dal giocatore. Deve essere altresì allegato il relativo modulo di primo tesseramento, valido per la stagione in corso, per il tesseramento con la nuova società, debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato dal Presidente della nuova Società e dal giocatore. La richiesta di trasferimento e quella di tesseramento per minorenni deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la potestà o tutela. Le richieste di trasferimento e tesseramento, con allegata l'attestazione del versamento, devono essere inviate unicamente alla FIGH. Senza la suddetta attestazione non è, in ogni caso, possibile procedere alla ratifica del trasferimento ed al tesseramento. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del certificato di tesseramento o provvisorio equipollente titolo emesso dalla FIGH, con le modalità già indicate. Il trasferimento sia in prestito che definitivo per gli atleti della sola categoria seniores è soggetto, a carico della società richiedente, al pagamento di una somma indicata dalla Federazione.⁴⁰

Il contestuale tesseramento per la nuova Società è soggetto, a carico della stessa, alla normale quota di tesseramento, determinata in base alla categoria di appartenenza dell'atleta.

Nel corso della stagione è consentito:

- il trasferimento definitivo di giocatori che abbiano già preso parte ad incontri ufficiali (Coppa Italia e/o campionato), senza alcuna limitazione di serie e/o categoria;
- il trasferimento in prestito di giocatori che abbiano già preso parte ad incontri ufficiali (Coppa Italia e/o campionato), senza alcuna limitazione di serie e/o categoria;

Nel corso della stessa stagione non è consentito:

- il trasferimento definitivo di giocatori che siano già stati trasferiti ad altro affiliato a titolo definitivo;
- il trasferimento definitivo di giocatori che siano già stati trasferiti ad altro

³⁸ Art. 39, Regolamento Organico cit.

³⁹ Art. 38, Regolamento Organico cit.

⁴⁰ Tale somma per il Campionato 2009/2010 è stata indicata in Euro 120,00 per la categoria senior maschile, e di Euro 80,00 per la categoria senior femminile.

- affiliato a titolo di prestito;
- il trasferimento in prestito di giocatori che siano già stati trasferiti a titolo definitivo nel corso della stessa stagione;
 - il trasferimento in prestito di giocatori che siano già stati trasferiti a titolo di prestito nel corso della stessa stagione;
 - il rientro all'affiliato di appartenenza di giocatori in posizione di prestito;
 - il trasferimento in prestito di giocatori con scadenza del vincolo al termine dell'anno sportivo.

All'atto della richiesta di un trasferimento, sia in prestito che definitivo, è necessario che entrambe le società interessate siano affiliate per la stagione in corso.

Tali limitazioni non si applicano ai giocatori per i quali la Federazione disponga la cessazione del vincolo in caso di ritiro od esclusione dal campionato di competenza della società per la quale sono tesserati.

Come per il tesseramento anche per il trasferimento dell'atleta, sia in prestito che a titolo definitivo, può essere utilizzata la procedura on-line sul sito della Federazione. Al termine della procedura il modulo di trasferimento e tesseramento dovrà essere stampato, con la firma digitale del Presidente della società di provenienza e firmato in originale dal Presidente della società di destinazione, dal tesserato e, per i minori, da chi esercita la potestà o tutela, e dovrà essere conservato agli atti della società di destinazione stessa per un periodo non inferiore a cinque anni.⁴¹ La Federazione ha facoltà in ogni momento di acquisire l'originale del modulo di trasferimento e tesseramento. Il mancato adempimento di tale obbligo nel termine fissato (compreso comunque tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci giorni utili e consecutivi) determina l'automatica revoca del tesseramento e la richiesta di attivazione dei competenti organi di giustizia.

L'art. 52 del Regolamento prende in considerazione il tesseramento dei giocatori non Italiani, distinguendo tra giocatori comunitari ed extracomunitari.

Sono giocatori comunitari, secondo le norme UE e le particolari disposizioni CONI, gli atleti provenienti dai paesi della CE,⁴² mentre sono giocatori extracomunitari i cittadini provenienti dalle altre nazioni. Se l'atleta è in possesso di una nazionalità plurima (extracomunitaria e comunitaria) il citato articolo 52 prescrive che prevale quella comunitaria, e, comunque, sempre quella italiana.

Le procedure di tesseramento, transfer internazionale e visto o permesso di soggiorno possono essere effettuate dalla società sportive soltanto successivamente

⁴¹ In via alternativa il suddetto documento potrà, sotto la personale responsabilità del legale rappresentante dell'affiliato, essere conservato agli atti della società di destinazione stessa per un periodo non inferiore a cinque anni.

⁴² A dire il vero l'art. 52 del Regolamento Organico esplicitamente prevede: «(Tesseramento di giocatori non italiani). I giocatori non italiani ai fini del tesseramento possono essere tesserati nel numero, termini e modalità previsti annualmente dal Consiglio Federale, nel rispetto delle disposizioni emanate dal CONI, e sono divisi in tre categorie: comunitari, neocomunitari ed extracomunitari, in relazione al possesso o meno della cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea».

all'avvenuto perfezionamento della domanda di iscrizione al campionato di competenza.

Pur prevedendo l'art. 52 che «i giocatori non italiani ai fini del tesseramento possono essere tesserati nel numero, termini e modalità previsti annualmente dal Consiglio Federale, nel rispetto delle disposizioni emanate dal CONI» ed all'art. 53 che «il Consiglio Federale, sulla base delle disposizioni emanate dal CONI, determina annualmente il numero di giocatori non italiani che possono essere iscritti a referto per ciascun incontro e per ciascun campionato di serie o categoria», il tesseramento di giocatori comunitari si può effettuare senza alcuna limitazione.

La FIGH ha previsto il 18 febbraio di ciascun anno sportivo quale termine ultimo entro il quale devono risultare depositati presso la stessa FIGH il modulo di tesseramento e la ricevuta del contributo di tesseramento, nonché l'autorizzazione al transfer internazionale da parte della IHF o dell'EHF.

Come per i giocatori Italiani, anche per i giocatori comunitari la durata del vincolo non può comunque essere superiore a quattro anni sportivi.

L'art. 54 del Regolamento Organico prescrive la procedura da seguire per ottenere il transfer internazionale.

Il trasferimento di un giocatore italiano ad altra Federazione è sottoposto alla normativa generale sui trasferimenti emanata dalla IHF e dalla EHF.

La richiesta di tesseramento all'estero di giocatori italiani è subordinata al rilascio del «*certificato di trasferimento internazionale*» da parte della IHF (per i trasferimenti intercontinentali) o della EHF (per i trasferimenti in Europa).

Per i giocatori italiani che si trasferiscono all'estero avendo lo status di «*no contract player*» secondo quanto previsto dalla normativa internazionale sui trasferimenti emanata dalla IHF e dalla EHF, all'atto del rientro in Italia si ripristina il vincolo con l'ultima Società/Associazione italiana di appartenenza.

Per i giocatori italiani che si trasferiscono all'estero a titolo definitivo avendo lo status di «*contract player*» secondo quanto previsto dalla normativa internazionale sui trasferimenti emanata dalla IHF e dalla EHF, all'atto del rientro in Italia sono liberi di tesserarsi per qualsiasi Società/Associazione.

Per i giocatori italiani che si trasferiscono all'estero a titolo di prestito avendo lo status di «*contract player*» secondo quanto previsto dalla normativa internazionale sui trasferimenti emanata dalla IHF e dalla EHF, all'atto del rientro in Italia si ripristina il vincolo con l'ultima Società/Associazione italiana di appartenenza.

I giocatori italiani che si trasferiscono all'estero possono ottenere, anche nel corso della stessa stagione sportiva, il ripristino del tesseramento in Italia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa internazionale sui trasferimenti emanata dalla IHF e dalla EHF, nei termini e con le modalità annualmente fissate dal Consiglio Federale.

Occorre l'inoltro alla FIGH, a cura della Società, della richiesta del trasferimento internazionale, l'esplicazione degli adempimenti amministrativi internazionali, sempre a cura della Società, ed infine il rilascio del nulla osta da

parte della EHF o dell'IHF e conseguente comunicazione alla Società dell'avvenuta concessione.

All'interno della FIGH, quindi, alla luce delle disposizioni del CONI, il tesseramento di giocatori extracomunitari può essere espletata nel numero di:

- 6 tesseramenti nella Serie A d'Elite maschile
- 4 tesseramenti Serie A1 femminile
- 2 tesseramenti nella Serie A1 maschile

Non è consentito il tesseramento di giocatori extracomunitari in quota CONI da parte delle società militanti negli altri campionati

La FIGH ha previsto diversi termini entro i quali effettuare il deposito presso di essa da parte delle società della richiesta di tesseramento, della ricevuta del contributo di tesseramento, nonché l'autorizzazione al transfer internazionale da parte della IHF o EHF, fermo restando comunque l'obbligo di inoltrare successivamente alla FIGH copia del permesso di soggiorno, non appena in possesso dell'atleta.

Decorsi tali termini senza che siano stati effettuati i tesseramenti nel numero indicato, le società perderanno definitivamente il diritto ad effettuarli successivamente.

La procedura da seguire per ottenere il transfer internazionale è la seguente:

- Inoltro alla FIGH, a cura della Società, della richiesta del trasferimento internazionale
- Adempimenti amministrativi internazionali a cura della Società
- Rilascio del nulla osta da parte della EHF o IHF e conseguente comunicazione alla Società dell'avvenuta concessione

Nel caso di giocatori extracomunitari sarà necessario anche ottenere il visto o permesso di soggiorno da parte delle Società. Esse, cioè, dovranno inoltrare alla FIGH la richiesta visto di ingresso o la richiesta rinnovo permesso di soggiorno, salvo il caso in cui il giocatore sia già in possesso di un permesso di soggiorno con validità almeno fino al termine dell'anno sportivo; a ciò seguiranno gli adempimenti amministrativi della FIGH e del CONI; si provvederà al rilascio del nulla osta da parte del CONI e conseguente comunicazione alla Società dell'avvenuta concessione; la società, a sua volta, dovrà procedere al compimento degli adempimenti previsti dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.⁴³ La società dovrà successivamente, procedere all'inoltro alla FIGH di copia del permesso di soggiorno o ricevuta rilasciata dalle Poste Italiane⁴⁴ e fermo restando comunque l'obbligo di inoltrare successivamente alla FIGH copia del permesso di soggiorno, non appena in possesso dell'atleta.

Se le società presentassero la richiesta di visto o permesso di soggiorno prima di aver ottenuto il rilascio del transfer internazionale, in caso di mancato rilascio dello stesso, il visto o permesso di soggiorno è formalmente utilizzato e di

⁴³ Indicati con Circolari n. 23/2005 e n. 14/2007 della Segreteria Generale, disponibili *on line* sul sito internet della Federazione www.figh.it.

⁴⁴ Secondo le modalità indicate nella Circolare n. 74/2006 della Segreteria Generale, disponibile *on line* sul sito internet della Federazione.

conseguenza viene decurtato il contingente di tesseramenti a disposizione della società stessa.

La società può pertanto attendere il perfezionamento del transfer internazionale per presentare la richiesta di visto o permesso di soggiorno, ma in questo caso dovrà attendere il perfezionamento della stessa perché il tesseramento possa essere rilasciato.

Secondo le prescrizioni degli articoli 52 e 53 del Regolamento Organico il CONI ha assegnato una quota massima di utilizzo di giocatori stranieri da parte delle società che è:

1. fino a quattro giocatori tra quelli comunitari ed extracomunitari tesserati: ogni gara del campionato di serie A d'Elite maschile e di qualunque altra manifestazione ufficiale indetta dalla FIGH per la medesima serie;
2. fino a tre giocatrici tra quelle comunitarie ed extracomunitarie tesserate in ogni gara del campionato di serie A1 femminile e di qualunque altra manifestazione ufficiale indetta dalla FIGH per la medesima serie;
3. un solo giocatore tra quelli comunitari ed extracomunitario tesserati in ogni gara del campionato di serie A1 maschile e di qualunque altra manifestazione ufficiale indetta dalla FIGH per la medesima serie;
4. i giocatori extracomunitari in quota assegnata dal CONI non possono essere utilizzati (iscritti a referto) nei campionati di serie A2 maschile e femminile, nel campionato di serie B maschile, nei campionati regionali di serie e nei campionati di categoria;
5. I giocatori comunitari possono essere utilizzati (iscritti a referto) nei campionati di serie A2 maschile e femminile, nel campionato di serie B maschile, nei campionati regionali di serie e nei campionati di categoria, con le modalità di cui al successivo punto 6.c.⁴⁵

Relativamente ai giocatori comunitari, all'interno del numero fissato dalla quota CONI, i giocatori tesserati con società di serie A d'Elite maschile, A1 maschile e femminile in quota CONI, possono essere trasferiti, soltanto a titolo definitivo, esclusivamente ad altra società militante in serie A d'Elite maschile, A1 maschile e femminile, a condizione che quest'ultima non abbia già esaurito il contingente di tesseramenti consentito. La società cedente, tuttavia, a seguito del trasferimento del giocatore non può procedere ad un nuovo tesseramento di giocatore comunitario, e, comparativamente la società acquirente utilizza a sua volta una posizione di tesseramento.

Prescrivono i Regolamenti Federali che a tutti gli affiliati è consentito il tesseramento di giocatori extracomunitari a qualunque titolo residenti in Italia, a condizione che gli stessi non abbiano compiuto il 18° anno d'età e non siano mai stati tesserati per altra Federazione aderente alla IHF alla data della domanda di tesseramento.

E' fatto obbligo agli affiliati di richiedere immediatamente alla FIGH la revoca di questo tesseramento qualora il giocatore contraiga un tesseramento all'estero

⁴⁵ Vademecum FIGH campionato 2009/2010.

ovvero venga schierato in una rappresentativa nazionale estera.⁴⁶

Il tesseramento di giocatori extracomunitari residenti in Italia e mai tesserati all'estero si può effettuare senza alcuna limitazione.

Il termine di tesseramento di tali giocatori è il 31 marzo di ogni anno sportivo.

Il tesseramento scade al termine dell'anno sportivo in corso.⁴⁷

Per ottenere il transfer internazionale è necessario l'inoltro alla FIGH, a cura della Società, della richiesta trasferimento internazionale, valido per l'anno sportivo, con la specifica indicazione che il giocatore non è mai stato tesserato all'estero; l'inoltro alla FIGH della dichiarazione sottoscritta dal giocatore nella lingua del paese di origine, in italiano ed inglese; il rilascio del nulla osta da parte della EHF/IHF e conseguente comunicazione alla Società dell'avvenuta concessione. Tale procedura si applica anche ai giocatori comunitari residenti in Italia e mai tesserati all'estero.

Anche per tali giocatori è necessario allegare il Permesso di soggiorno. Infatti, la società deve inoltrare alla FIGH copia del permesso di soggiorno, valido fino al termine dell'anno sportivo. Qualora la validità del permesso di soggiorno sia inferiore a tale data, il tesseramento avrà scadenza coincidente con la data indicata sul permesso di soggiorno e verrà sospeso a tale data, fino al ricevimento della documentazione di richiesta di rinnovo e fermo restando comunque l'obbligo di inoltrare successivamente alla FIGH copia del permesso di soggiorno, non appena in possesso dell'atleta.

Agli extracomunitari residenti in Italia e mai tesserati all'estero che risultino tesserati alla FIGH nel corso dell'anno sportivo precedente, per ottenere il rinnovo del tesseramento si applicano, per l'anno sportivo successivo le medesime procedure già viste per il tesseramento di tali giocatori.

Questa procedura verrà utilizzata anche nei confronti del rinnovo del tesseramento di giocatori minorenni e diventino maggiorenni all'inizio dell'anno sportivo per cui si chiede il rinnovo.

Se il giocatore contraffa un tesseramento all'estero ovvero venga schierato in una rappresentativa nazionale estera⁴⁸ la società affiliata ha l'obbligo di richiedere immediatamente alla FIGH la revoca di tale tipo di tesseramento.

Il rinnovo del tesseramento di giocatori extracomunitari residenti in Italia e mai tesserati all'estero si può effettuare senza alcuna limitazione.

Il termine ultimo di tesseramento⁴⁹ è fissato al 31 marzo dell'anno sportivo per cui si chiede il tesseramento.

Il tesseramento viene rilasciato con scadenza al termine dell'anno sportivo in corso oppure con data antecedente corrispondente a quella riportata sul permesso

⁴⁶ Se si verifica ciò il giocatore può essere tesserato in Italia esclusivamente all'interno del contingente di extracomunitari in quota CONI.

⁴⁷ Ovvero con data antecedente corrispondente a quella riportata sul permesso di soggiorno: *Vademecum*, cit.

⁴⁸ Al verificarsi di tali ipotesi il giocatore può essere tesserato in Italia esclusivamente a valere sul contingente di extracomunitari/neocomunitari in quota CONI.

⁴⁹ Come già visto è il termine entro il quale devono risultare depositati presso la FIGH il modulo

di soggiorno o certificato sostitutivo provvisorio.

Sempre in base all'art. 52 e 53 del Regolamento Organico, i limiti di utilizzo dei giocatori comunitari, residenti all'estero e mai tesserati all'estero, sono stati fissati in:

- un giocatore tra quelli comunitari e quelli «residenti in Italia e mai tesserati all'estero» regolarmente tesserati in ogni gara del campionato di serie A2 maschile e femminile, di serie B maschile e femminile e di qualunque altra manifestazione ufficiale indetta dalla FIGH per la medesima serie;
- senza limiti di numero in ogni gara dei campionati di categoria Under 18 maschile e femminile, Under 16 maschile e femminile, Under 14 maschile e femminile, Under 12 maschile e femminile (in questi ultimi nel rispetto dei limiti di età previsti per ciascuno di essi);
- in misura complessiva non superiore al 30% degli iscritti a referto in ciascuna gara In ogni gara dei campionati di serie B femminile e serie C maschile;
- fino ad un massimo di 2 atleti tra quelli comunitari e quelli «residenti in Italia e mai tesserati all'estero» a condizione che siano iscritti a referto non meno di 12 atleti italiani in ogni gara del campionato Under 18 nazionale maschile.

Ai giocatori residenti in Italia e mai tesserati all'estero si applica il solo trasferimento definitivo.

Categoria particolare è rappresentata dai «giocatori di formazione italiana», cioè gli atleti e le atlete di nazionalità non italiana che non siano mai stati tesserati presso alcuna Federazione estera, o tesserati in Italia per almeno quattro stagioni continuative con status di «giocatore italiano» e/o «residente in Italia e mai tesserato all'estero», o ancora che abbiano presentato domanda di acquisto della cittadinanza italiana, non avere compiuto il 21° anno d'età. Il tesseramento di tali giocatori è parificato al tesseramento dei giocatori Italiani.

Tale tesseramento viene rilasciato per un periodo non superiore a quattro stagioni sportive consecutive.

Se il tesserato acquista la cittadinanza italiana entro il suddetto termine l'atleta viene definitivamente confermato nel tesseramento «italiano». Se, invece, entro tale termine non sia stata ancora concessa la nazionalità italiana, l'atleta torna definitivamente nella categoria di tesseramento dei giocatori non italiani, con le limitazioni indicate annualmente emanate dal Consiglio Federale e già analizzate.

Il tesseramento come giocatore «di formazione italiana» si può effettuare senza alcuna limitazione.

Il termine per tale tipologia di tesseramento è fissato al 30 novembre dell'anno sportivo in corso.

Il tesseramento viene rilasciato con scadenza non superiore a quattro anni sportivi, secondo quanto indicato nel modulo di tesseramento. Il tesseramento è comunque soggetto ad una sospensione provvisoria quando risulti scaduto il permesso di soggiorno o certificato sostitutivo provvisorio (per i soli giocatori

di tesseramento, la ricevuta del contributo di tesseramento e la copia del permesso di soggiorno o certificato sostitutivo provvisorio.

extracomunitari) e fino a quando questo non venga prorogato o rinnovato.

La Società può utilizzare (iscrivere a referto) i giocatori «di formazione italiana» senza limiti di numero.⁵⁰

L'art. 54 del Regolamento Organico prescrive dei precisi limiti al trasferimento dei giocatori non italiani.

Il giocatore non italiano in posizione di «*non contract player*» che si trasferisce all'estero non può rientrare in Italia nel corso della stessa stagione sportiva. Il giocatore non italiano in posizione di «*contract player*» che si trasferisce a titolo definitivo in posizione di «*non contract player*» nel paese per il quale può essere schierato nella squadra nazionale non può rientrare in Italia nel corso della stessa stagione sportiva. Il giocatore non italiano in posizione di «*contract player*» che si trasferisce a titolo definitivo all'estero con il medesimo status può rientrare in Italia nel corso della stessa stagione sportiva.

Invece, ai fini del trasferimento, per il giocatore italiano in posizione di «*non contract player*» che si trasferisce all'estero senza espresso consenso da parte della Società italiana di appartenenza, all'atto del rientro in Italia si ripristina il vincolo con la medesima Società, sempre che lo stesso non sia scaduto. Il giocatore italiano con posizione di «*contract player*» che si trasferisce all'estero a titolo definitivo, all'atto del rientro in Italia è libero di tesserarsi per qualsiasi Società. Il giocatore italiano che si trasferisce all'estero può ottenere nella stessa stagione agonistica il ripristino del tesseramento in Italia entro il termine massimo del 18 febbraio dell'anno sportivo, e comunque con le limitazioni indicate dalla Federazione per il primo Tesseramento dell'atleta.

Casi particolari di tesseramento si hanno qualora un giocatore riceva un trasferimento con lo status di «*non contract player*», ma modifichi entro 12 mesi la sua posizione in quella di «*contract player*», la Società sarà tenuta al pagamento di tasse amministrative a favore della Federazione che ha emesso il certificato di trasferimento con lo status di «*non contract player*»⁵¹ ed a favore della EHF.⁵² Al termine di un trasferimento in prestito i diritti ritornano alla Federazione che ha emesso il certificato di trasferimento. Qualora lo stesso club che ha usufruito delle prestazioni del giocatore in prestito richieda il prolungamento del precedente trasferimento dovrà procedere ad una nuova richiesta ma non sarà tenuto al pagamento di alcuna tassa amministrativa.

Nel caso in cui il giocatore sia richiesto invece da un club diverso dello stesso Paese cui appartiene il Sodalizio che ha usufruito precedentemente delle prestazioni del giocatore si dovrà procedere ad una nuova richiesta ed al pagamento delle tasse amministrative previste in relazione allo status dell'atleta.

I giocatori di nazionalità straniera che non abbiano raggiunto i diciotto anni potranno ricevere il trasferimento se la famiglia dell'atleta si trasferisca nel Paese sede del nuovo club per ragioni non legate alla pallamano e possa documentarlo.

⁵⁰ Vademecum cit., 33.

⁵¹ Per una somma pari ad Euro 600,00: Vademecum cit., 35.

⁵² Per una somma pari ad Euro 600,00: Vademecum cit., 35.

Analogamente, gli studenti che non abbiano raggiunto i diciotto anni e che abbiano nel loro Paese ed in quello sede del trasferimento lo status di «*non contract player*» potranno essere trasferiti senza alcun addebito ed alcun addebito si applica qualora si tratti della richiesta di primo tesseramento in assoluto nella vita di un atleta di nazionalità straniera.

Altra specificità di disciplina riguarda il tesseramento di giocatori naturalizzati.

Sono considerati giocatori italiani gli atleti, non di esclusiva cittadinanza italiana all'atto della nascita, che abbiano successivamente ottenuto la cittadinanza italiana con atto formale rilasciato dallo Stato italiano.

I giocatori comunitari ed extracomunitari che acquisiscono la nazionalità italiana successivamente al tesseramento, possono ottenere nel corso della stagione, e anche se sono stati già iscritti a referto, la modifica dello status in quello di «italiano» a condizione che presentino apposita richiesta, corredata della relativa documentazione, entro e non oltre il 18 febbraio dell'anno sportivo.

Ad essi si applica la normativa generale sul tesseramento relativo agli atleti di nazionalità italiana. Per gli atleti in possesso di nazionalità plurima all'atto della nascita si intende prevalente il possesso della nazionalità italiana.

3.2 La Disciplina internazionale del Trasferimento

Riepilogando quanto già analizzato, in base alla vigente normativa internazionale sui trasferimenti le Società devono comunicare alla FIGH, entro il termine annualmente comunicato con apposita circolare della Segreteria Generale, l'elenco dei giocatori italiani, comunitari ed extracomunitari in posizione di «*contract player*», per il successivo inoltro ufficiale alla EHF. Tutti i giocatori per i quali non verrà fatta la suddetta comunicazione saranno automaticamente considerati dalla EHF come «*no contract player*».

Prescrive il paragrafo 1 del Regolamento dell'IHF per i Trasferimenti che ogni giocatore deve rispettare il Regolamento per il trasferimento tra Federazioni della IHF, come pure le eventuali disposizioni specifiche della Federazione continentale competente. Ogni Federazione nazionale deve organizzare le procedure per i suoi trasferimenti interni con la pubblicazione di un regolamento interno. Un regolamento emesso da una Federazione per i trasferimenti interni non può, tuttavia, essere in contraddizione con il Regolamento per il trasferimento tra Federazioni dell'IHF e con le disposizioni specifiche emesse dalle Federazioni continentali.

Ogni giocatore ha il diritto al trasferimento internazionale.⁵³ Il trasferimento tra Federazioni diviene valido solo dopo l'emissione di un Certificato di trasferimento completo e legalmente firmato, confermato dall'IHF (in caso di trasferimenti tra continenti) o dalla Federazione continentale competente (in caso di trasferimenti

di tesseramento, la ricevuta del contributo di tesseramento e la copia del permesso di soggiorno o certificato sostitutivo provvisorio.

⁵³ Regolamento dell'IHF per i trasferimenti art. 2.

nello stesso continente). Per l'autorizzazione alla cessione ad altra Federazione, è obbligatorio utilizzare il Certificato ufficiale per il trasferimento internazionale.

Il giocatore che è o era autorizzato a giocare per un club di una Federazione, può ricevere l'autorizzazione a giocare per il club di un'altra Federazione solo se quest'ultima è in possesso di un Certificato di trasferimento internazionale emesso dalla Federazione cedente e confermato dalla IHF o dalla rispettiva Federazione continentale.

La validità di un Certificato di trasferimento Internazionale non deve essere limitata ad un determinato periodo di tempo ed eventuali clausole in tal senso che compaiano su un Certificato Internazionale di Trasferimento devono essere considerate nulle e non valide. Le uniche eccezioni consentite sono previste nel caso di prestito fatto sulla base di un contratto in corso.

Le Federazioni nazionali possono far pagare spese o diritti per l'emissione di un Certificato di trasferimento Internazionale solo in base a quanto stabilito dall'IHF (per i trasferimenti tra continenti) o dalla competente Federazione continentale (per trasferimenti nello stesso continente).⁵⁴

Il Certificato di Trasferimento Internazionale può essere chiesto solo della Federazione nazionale di appartenenza del club per cui il giocatore desidera tesserarsi, unica ad avere il diritto a richiederlo.⁵⁵ La richiesta deve essere indirizzata alla Federazione nazionale in possesso dei diritti di trasferimento ed una copia di tale richiesta deve essere spedita all'IHF (in caso di trasferimenti tra continenti) o alla competente federazione continentale (in caso di trasferimento nello stesso continente).

Possono essere richiesti chiarimenti dalle Federazioni nazionali all'IHF o alla Federazione continentale competente nel caso vi siano dubbi su quale Federazione sia in possesso dei diritti di trasferimento del giocatore.

Il Certificato di trasferimento deve essere emesso dalla Federazione cedente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento,⁵⁶ salvo il caso in cui esistano dei motivi validi per opporsi a tale cessione.

La Federazione cedente deve prendere in considerazione ogni diritto preesistente di una eventuale terza Federazione. In tal caso una copia del certificato di trasferimento deve essere messa a disposizione anche di questa terza Federazione.

Se entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della Federazione ricevente, la Federazione cedente non si preoccupa di emettere un Certificato di Trasferimento Internazionale o omette di fornire le ragioni che motivano il suo rifiuto, la Federazione ricevente può richiedere direttamente alla IHF (nel caso di trasferimenti tra continenti) o alla Federazione continentale competente (in caso di

⁵⁴ Regolamento dell'IHF, cit., art. 3.

⁵⁵ Regolamento dell'IHF, cit., art. 4.

⁵⁶ La richiesta può essere spedita via fax o e-mail, in tal caso il periodo dei 30 giorni inizia il giorno stesso in cui la richiesta di trasferimento è trasmessa dalla nuova Federazione nazionale ricevente. Per quanto concerne le richieste di trasferimento spedite per posta il periodo dei 30 giorni inizia 7 giorni dopo l'emissione della richiesta di trasferimento da parte della nuova Federazione nazionale ricevente (art. 4 Regolamento dell'IHF, cit.).

trasferimento nello stesso continente) di emettere un Certificato di trasferimento.

Anche eventuali decisioni di rifiuto adottate dalla Federazione nazionale cedente non può essere in contraddizione con il Regolamento per i trasferimenti tra Federazioni dell'IHF o con altri regolamenti pubblicati dalle Federazioni continentali.

Una copia del Certificato di trasferimento, confermata dalla Federazione nazionale cedente, deve essere fornita alla Federazione nazionale che ha richiesto il Certificato di trasferimento. Un'altra copia del Certificato di trasferimento deve obbligatoriamente essere indirizzato rispettivamente all'IHF (in caso di trasferimenti tra continenti) o alla Federazione continentale competente (in caso di trasferimenti nello stesso continente).

Il Certificato di trasferimento, confermato, deve essere notificato alla Federazione ricevente e rispettivamente all'IHF (in caso di trasferimento intercontinentale) ed alla Federazione continentale competente (in caso di trasferimento continentale) entro 30 giorni dalla data di richiesta.

La IHF o la Federazione continentale competente possono decretare il rilascio di un Certificato di trasferimento da parte di una Federazione o prendere una decisione sussidiaria e redigere esse stesse un Certificato di trasferimento. In questo ultimo caso la validità di questa decisione può essere limitata nel tempo.

Il Certificato di Trasferimento non può essere soggetto al pagamento di somme diverse da quelle amministrative previste dalla IHF o dalla Federazione continentale competente per l'emissione del Certificato.⁵⁷

È possibile l'emissione del Certificato anche se il giocatore sia stato sospeso dalla Federazione nazionale cedente, o se esistono procedimenti disciplinari in atto contro lo stesso. In tal caso la prima data possibile per l'autorizzazione del trasferimento è il primo giorno dopo la scadenza della sospensione. Nel caso in cui la Federazione nazionale ricevente abbia dei dubbi sulla legittimità della sospensione del giocatore, essa può richiedere all'IHF o alla Federazione continentale competente, dei chiarimenti in merito.⁵⁸

È prevista una tassa amministrativa stabilita dalla IHF o dalla Federazione continentale competente per l'emissione di un Certificato di trasferimento non facendosi distinzione tra giocatori senza contratto e giocatori a contratto. Tale tassa dovrà essere agata all'IHF (in caso di trasferimenti intercontinentali) o alla Federazione continentale competente (in caso di trasferimenti continentali) dal club ricevente o dalla rispettiva Federazione.

Il ritorno di un giocatore alla Federazione competente, al termine di un trasferimento limitato nel tempo (prestito), deve essere eseguito senza pagamento di spese amministrative. Fa eccezione il caso del ritorno del giocatore alla

⁵⁷ Il Regolamento interno dell'EHF relativo ai trasferimenti prevede all'art. 3 il pagamento a titolo di diritto di trasferimento alla Federazione cedente di Euro 750, ed alla EHF di Euro 750 da parte della Federazione ricevente e del suo club; ma vi vedano anche i Regolamenti di Trasferimento dell'IHF artt. 3.3 e 7.

⁵⁸ Regolamento dell'IHF, cit., art. 6.

Federazione competente prima del termine del prestito (ritorno anticipato); in tale ipotesi, infatti, è dovuta la tassa amministrativa.

Alcun pagamento sarà dovuto in caso di prolungamento di un prestito alla stessa Federazione nazionale ricevente.⁵⁹

E ipotesi di rifiuto di rilascio del Certificato sono disciplinate dall'art. 8 del Codice dell'IHF.

È legittimo il rifiuto di una Federazione nazionale al rilascio di un Certificato di Trasferimento Internazionale se:

1. Il giocatore che desidera lasciare la Federazione nazionale non ha tenuto fede agli obblighi specificati nel contratto con il suo club attuale o precedente.
2. Esiste un motivo valido per impedire il trasferimento dal club che cede il giocatore al club di un'altra Federazione con cui il giocatore intende firmare o ha firmato un contratto.

Sono da considerare motivi validi:

1. Disaccordo sull'ammontare dell'indennizzo che deve essere pagato dal club ricevente al club cedente.
2. Sospensioni in vigore o procedimenti disciplinari in corso.

Se viene rifiutata l'emissione di un Certificato di Trasferimento Internazionale le ragioni di tale rifiuto devono essere spiegate per iscritto e comunicate alla Federazione ricevente e alla IHF o alla Federazione continentale competente entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'art. 10 del Codice IHF disciplina le tre ipotesi di trasferimento di giocatori a contratto:

1. Il prestito fatto sulla base di un contratto in corso
E' possibile ogni qual volta si desideri nel corso della durata del contratto, i diritti di trasferimento restano di proprietà della Federazione nazionale cedente. Durante il periodo del prestito il contratto tra il club ed il giocatore resta in vigore. Il giocatore deve dare il suo consenso.
2. Trasferimento con cessione dei diritti di trasferimento
Il trasferimento con la cessione dei diritti di trasferimento alla Federazione nazionale ricevente sulla base di un contratto in corso valido. Tale trasferimento deve essere effettuato con il consenso del club cedente, del giocatore, e del club ricevente.
3. Trasferimento a scadenza contratto
Il trasferimento a scadenza di contratto con passaggio dei diritti di trasferimento alla Federazione nazionale ricevente.

La procedura di trasferimento⁶⁰ prevede che quando viene firmato un contratto tra un giocatore ed un club di un'altra Federazione il nuovo club ha l'obbligo di contattare il club cedente che può avere diritto ad un indennizzo e deve notificargli la stipula del contratto. La richiesta di trasferimento dovrà essere per iscritto ed una copia della domanda di trasferimento deve essere spedita all'IHF (in caso di

⁵⁹ Regolamento dell'IHF, cit., art. 7.

⁶⁰ Regolamento dell'IHF, cit., art. 11.

trasferimenti intercontinentali) o alla Federazione continentale (in caso di trasferimento continentale).

Il Certificato di trasferimento, confermato dalla Federazione nazionale cedente, deve essere notificato alla Federazione nazionale ricevente così come alla IHF ed alla Federazione continentale competente.

Soltanto a ricevimento, da parte della Federazione nazionale ricevente, del Certificato di trasferimento internazionale confermato dalla IHF o dalla Federazione continentale competente il giocatore sarà autorizzato a giocare con la Federazione nazionale ricevente, a partire dalla data di cessione specificata sul Certificato di trasferimento.

È possibile richiedere l'emissione di un Certificato di trasferimento attraverso la competente Federazione nazionale da parte del giocatore mentre è sotto contratto se questi prova, con sentenza di un tribunale civile o in altro modo, che il club non ha rispettato gli obblighi contrattuali presi nei suoi confronti.

Se un giocatore conclude due o più contratti per lo stesso periodo di tempo (eccetto in caso di prestito), sarà valido solo il primo contratto firmato con la competente Federazione nazionale. In tal caso la IHF o la Federazione continentale competente avvieranno una procedura disciplinare.

Una particolare pregnanza è riconosciuta alla vigenza del Vincolo, anche nella disciplina internazionale.

L'art. 12 del Regolamento dell'IHF stabilisce che un giocatore non può cambiare club fino al momento in cui il suo contratto è in vigore. È esplicitamente esclusa la possibilità di un recesso unilaterale del giocatore, anzi una modifica o rescissione del contratto non può avvenire senza l'accordo scritto delle due parti contraenti.

Il Regolamento dell'IHF considera il prestito di un giocatore⁶¹ da parte di un club ad un altro come un trasferimento. Pertanto deve essere emesso un Certificato di trasferimento se un giocatore lascia una Federazione nazionale per giocare per la Federazione

Dopo la scadenza del periodo di prestito il giocatore ritorna automaticamente al suo club di origine che lo ha dato in prestito.

I termini relativi al prestito di un giocatore a contratto (durata del prestito, obblighi che ne derivano, ecc. ...) devono costituire oggetto di un accordo scritto separato da allegare al Certificato di trasferimento. Non sono consentite clausole riferite a questo argomento sul Certificato di trasferimento, che pertanto sarebbero considerate nulle.

La durata di qualsiasi prestito non può oltrepassare la durata del contratto originale che rimane valido tra il giocatore ed il suo club.

In base alle disposizioni del Regolamento dell'IHF il Vincolo scade decorso il termine di 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto tra il giocatore ed il club: dopo tale termine il giocatore diviene automaticamente giocatore senza contratto e, quindi, potrà essere trasferito secondo le regole previste per i giocatori senza

⁶¹ Regolamento dell'IHF, cit., art. 13.

contratto.⁶²

Diversa è la procedura per il trasferimento dei giocatori senza contratto.

Non è previsto alcun limite di tempo per il loro trasferimento.

Dopo l'emissione del Certificato di trasferimento da parte della competente Federazione cedente e l'invio di comunicazione da parte di quest'ultima alla Federazione ricevente, il giocatore senza contratto è autorizzato a giocare per questa Federazione.

Il Regolamento interno dell'EHF relativo ai trasferimenti disciplina i trasferimenti dei giocatori di pallamano (sia a contratto che senza contratto) nell'ambito della Federazione Europea di Pallamano.

Secondo l'art. 3 del predetto Regolamento EHF un giocatore senza contratto ha il diritto di giocare per la nuova Federazione dal momento in cui viene messo a disposizione dalla Federazione cedente. Un giocatore a contratto, invece, ha il diritto di giocare per la nuova Federazione appena ricevuta conferma del trasferimento da parte dell'EHF (con copia indirizzata alla Federazione ricevente e cedente)

La Procedura di trasferimento dettata dall'art. 4 del predetto Regolamento EHF è la seguente:

- 1) Accordo tra il giocatore ed il nuovo club (nel caso di giocatore a contratto interviene con la firma del contratto) e domanda del club alla Federazione nazionale, relativa ad una autorizzazione al tesseramento del giocatore.⁶³
 - 2) Domanda di rilascio del Certificato di trasferimento indirizzata per iscritto dalla Federazione ricevente alla Federazione cedente. Nello stesso tempo invio all'EHF di una copia della domanda di trasferimento.⁶⁴
 - 3) Versamento dei diritti di trasferimento dalla Federazione o club ricevente alla Federazione cedente e all'EHF.⁶⁵
 - 4) Risposta della Federazione cedente alla domanda di trasferimento internazionale, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di trasferimento (con copia all'EHF) e rilascio del Certificato di trasferimento da parte della Federazione cedente nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda di trasferimento; consegna del Certificato di trasferimento, confermato, all'EHF ed alla Federazione ricevente.⁶⁶
- In caso di *Giocatori senza contratto*: consegna del Certificato di trasferimento confermato dalla Federazione cedente all'EHF ed alla Federazione ricevente.⁶⁷

⁶² Per la definizione si veda l'art. 3 del Codice di ammissione dell'IHF e l'art. 9.1 del Regolamento dell'IHF.

⁶³ Si veda anche Regolamento di trasferimento dell'IHF art. 11.1.

⁶⁴ Si veda anche Regolamento interno dell'EHF relativo ai trasferimenti – formulario di domanda – e Regolamento di Trasferimento dell'IHF artt. 11.2, 11.3.

⁶⁵ Si veda Regolamento interno dell'EHF relativo al trasferimento art. 3.1 e Regolamento di Trasferimento dell'IHF artt. 7.2, 7.3 e 7.4.

⁶⁶ Si veda anche Regolamento di trasferimento dell'IHF art. 4.6,8,11.4 e Regolamento interno dell'EHF relativo ai trasferimenti – Certificato di trasferimento.

⁶⁷ Si veda anche Regolamento per trasferimento dell'IHF artt. 17.4, 17.5.

- In caso di *Giocatori a contratto*: consegna del Certificato di trasferimento da parte della Federazione cedente all'EHF ed alla Federazione ricevente.⁶⁸
- 5) Trattamento amministrativo del Certificato di trasferimento da parte dell'EHF:
In caso di *Giocatori senza contratto*:
 - giocatore senza contratto che resta giocatore senza contratto
 - Incorporazione del trasferimento nella banca dati dei giocatori ed archiviazione del Certificato di trasferimento da parte dell'EHF.In caso di *Giocatori a contratto*:
 - giocatore a contratto che resta giocatore a contratto
 - giocatore a contratto che diviene giocatore senza contratto
 - giocatore senza contratto che diviene giocatore a contratto
- 6) Rilascio dell'autorizzazione a giocare da parte dell'EHF a seguito di:
 - ricevimento dei diritti di trasferimento
 - certificazione dell'avvenuto versamento
 - invio della copia del Certificato di trasferimento alle Federazioni, cedente e ricevente.
 - Incorporazione del trasferimento nella banca dati dei giocatori dell'EHF
 - Archiviazione del certificato a cura dell'EHF

Secondo le disposizioni contenute nel Codice di Ammissione dei Giocatori all'IHF e del Regolamento sui trasferimenti dell'EHF, riassumendo, il trasferimento internazionale si svolge con le seguenti modalità:

- Preventivamente è necessario il raggiungimento di un accordo tra il giocatore ed il nuovo club;
- quest'ultimo provvederà all'iscrizione del giocatore presso di esso il club richiederà alla Federazione nazionale⁶⁹ rispettiva una autorizzazione per il giocatore ad un trasferimento, che potrà essere illimitato o limitato;
- il club avanzerà domanda di rilascio del Certificato internazionale di trasferimento da parte della Federazione ricevente alla Federazione cedente;
- nella domanda dovrà essere indicato lo Status del giocatore nella Società di provenienza (se, cioè, giocatore a contratto o giocatore non a contratto), il termine di scadenza del contratto con la Società di provenienza, il nominativo della Società italiana richiedente, lo Status che il giocatore rivestirà nella Società italiana (quindi se giocatore a contratto o giocatore non a contratto), la data di inizio e fine del contratto;
- contemporaneamente si provvederà all'invio all'EHF di una copia della domanda di trasferimento;
- il club ricevente versa alla Federazione cedente e all'EHF dei diritti di trasferimento;⁷⁰

⁶⁸ Si veda anche Regolamento di trasferimento dell'IHF art. 11.4.

⁶⁹ Nel caso della FIGH la richiesta per un trasferimento internazionale dovrà essere inoltrata obbligatoriamente alla FIGH - Ufficio Tesseramento.

⁷⁰ In tal senso si vedano anche il *Regolamento per il trasferimento dell'IHF paragrafo 7* e il *Regolamento interno dell'EHF relativo ai trasferimenti paragrafo 3.1*: la somma dal 1.1.2002 è di EURO 750.

- la Federazione cedente deposita la domanda presso il club cedente e risponde entro 30 giorni alla Federazione ricevente;
- nel caso in cui allo scadere del termine non ci sia ancora una risposta, la Federazione ricevente presenta all'EHF una documentazione della domanda;⁷¹
- dopo aver controllato i documenti, la EHF può confermare il certificato Internazionale di Trasferimento;
- in caso di inosservanza di tale procedura si applica il Catalogo delle Sanzioni stabilite nel regolamento arbitrale della EHF;⁷²
- si avrà, quindi, il Rilascio del Certificato Internazionale di trasferimento da parte della Federazione cedente e la notifica all'EHF ed al Club ricevente;
- seguirà la verifica dei documenti ed inserimento del trasferimento nella banca dati dei giocatori presso l'EHF;
- vi sarà, poi, la conferma da parte dell'EHF;
- la notifica del Certificato Internazionale di Trasferimento confermato dall'EHF alla Federazione cedente ed alla Federazione ricevente;
- infine si avrà il deposito del certificato da parte dell'EHF.

3.3 *La risoluzione del vincolo e l'indennità di preparazione*

Come si è già visto l'art. 37 del Regolamento Organico prevede che le ipotesi di cessazione degli effetti del vincolo sono il trasferimento a titolo definitivo, il prestito annuale e la risoluzione del Vincolo.

Il regolamento Organico intitola una intera sezione, la seconda, alla "Risoluzione del vincolo", disciplinando tale ipotesi agli artt. 40-45.

L'art. 40 stabilisce che: «1. *I giocatori, alle condizioni e con le limitazioni di cui ai successivi articoli, possono richiedere la risoluzione del vincolo, con le modalità e procedure prescritte. 2. Detta risoluzione assume efficacia a seguito del versamento all'affiliato di appartenenza, da parte dell'affiliato di nuova destinazione, di un premio di preparazione determinato sulla base dei coefficienti di cui alla successiva Tabella A, e del parametro base di riferimento, stabilito in Euro 500,00 (cinquecento). Il premio dovrà essere depositato presso la Segreteria Generale della FIGH*».

L'art. 41, invece, prescrive che «*Possono richiedere la risoluzione del vincolo: a) i giocatori sottoposti ad un vincolo pluriennale che alla data della richiesta appartengono alle categorie giovanili, a favore di Società/Associazioni militanti in un campionato nazionale; b) i giocatori sottoposti ad un vincolo pluriennale che alla data della richiesta rientrano nella categoria di tesseramento seniores, a favore di qualsiasi Società/Associazioni*».

Da ciò si ricava che legittimati a chiedere la risoluzione sono i giocatori sottoposti ad un vincolo pluriennale che alla data della richiesta appartengono

⁷¹ Si veda in tal senso il Formulario di richiesta e conferma dell'invio della domanda allegato al Regolamento sui trasferimenti dell'EHF.

⁷² Regolamento arbitrale della EHF paragrafo 2.4.

alle categorie giovanili, a favore di Società/Associazioni militanti in un campionato nazionale, nonché i giocatori sottoposti ad un vincolo pluriennale che alla data della richiesta rientrano nella categoria di tesseramento seniores, a favore di qualsiasi Società/Associazione e che la risoluzione diventerà efficace solo dopo che l'affiliato di nuova destinazione ha versato all'affiliato di appartenenza di un premio di preparazione determinato sulla base di due coefficienti: quelli indicati dallo stesso articolo (Tabella A), e del parametro base di riferimento, stabilito in Euro 500,00; il premio dovrà essere depositato presso la Segreteria Generale della FIGH ed andrà totalmente reinvestito nell'attività sportiva dall'affiliata di nuova destinazione.

Il premio di preparazione viene determinato moltiplicando il parametro base (Euro 500,00) per ciascun coefficiente cui il giocatore sia interessato:

1. il coefficiente «Età»;
2. il coefficiente «Campionato»;
3. il coefficiente «Presenze in Nazionale» (distinto per le categorie Allievi, Junior e Senior).

Se il giocatore ha sottoscritto un tesseramento a termine superiore ad 1 anno e intenda risolverlo anticipatamente, l'affiliato di nuova destinazione deve versare all'affiliato di appartenenza un premio di preparazione calcolato sulla base dei criteri su indicati ed individuati nella Tabella A, incrementato di un coefficiente di penale, stabilito in base al momento in cui viene chiesta la risoluzione anticipata del vincolo a termine (Tabella B).⁷³

⁷³ Art. 40 Regolamento Organico: «1. I giocatori, alle condizioni e con le limitazioni di cui ai successivi articoli, possono richiedere la risoluzione del vincolo, con le modalità e procedure prescritte. 2. Detta risoluzione assume efficacia a seguito del versamento all'affiliato di appartenenza, da parte dell'affiliato di nuova destinazione, di un premio di preparazione determinato sulla base dei coefficienti di cui alla successiva Tabella A, e del parametro base di riferimento, stabilito in Euro 500,00 (cinquecento). Il premio dovrà essere depositato presso la Segreteria Generale della FIGH. 3. Il premio di preparazione viene determinato moltiplicando il parametro base per ciascun coefficiente cui il giocatore sia interessato: a) il coefficiente "Età" è riferito agli anni compiuti alla data della richiesta di risoluzione del vincolo; b) il coefficiente "Campionato" è riferito all'ultima gara di campionato della serie maggiore per la quale il giocatore risulti iscritto a referto con l'affiliato per il quale è originariamente tesserato; c) Il coefficiente "Presenze in Nazionale" si applica per il livello più alto cui il giocatore ha maturato il diritto: - per la categoria Allievi vengono prese in considerazione le presenze in gare ufficiali, desunte dai referti di gara, a tutte le fasi dei Campionati Europei di categoria e della Coppa Latina. Il coefficiente si applica a condizione che nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo il giocatore abbia partecipato ad almeno una gara ufficiale; - per la categoria Junior vengono prese in considerazione le presenze in gare ufficiali, desunte dai referti di gara, a tutte le fasi dei Campionati Mondiali ed Europei di categoria. Il coefficiente si applica a condizione che nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo il giocatore abbia partecipato ad almeno una gara ufficiale; - per la categoria Senior si utilizza il coefficiente ridotto nel caso di giocatore che, avendo comunque raggiunto il numero minimo di presenze richieste per beneficiare del relativo coefficiente, non sia stato schierato a referto in gare ufficiali, cioè desunto dai referti di gara (tutte le fasi dei Campionati Mondiali ed Europei, Giochi del Mediterraneo, Giochi Olimpici), nei 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo. 4. Nel caso in cui un giocatore

Si riportano le indicate tabelle A) e B)

Tabella A

Età	
16	1,0
17	1,1
18	1,2
19	1,3
20	1,4
21	1,5
22	1,6
23	1,7
24	1,8
25	1,9
26	2,0
27	1,8
28	1,6
29	1,4
30	1,2
31 ed oltre	1,0

Campionato	
Giovanili	1,0
C/M	1,0
B/M	1,3
A2/M	1,8
A1/M	2,8
B/F	1,0
A2/F	1,3
A1/F	2,8
Elite M	3,0

Sesso	
Maschile	2,0
Femminile	1,0

Presenze in Nazionale	
Allievi (min. 4)	1,2
Junior (min. 4)	1,5
Senior (min. 10)	6,0
Senior (ridotto)	4,0

Tabella B

Termine a 2 anni	
Dopo 1 anno	1,25
Termine a 3 anni	
Dopo 1 anno	1,50
Dopo 2 anni	1,25
Termine a 4 anni	
Dopo 1 anno	1,75
Dopo 2 anni	1,50
Dopo 3 anni	1,25

abbia sottoscritto un tesseramento a termine superiore ad 1 (uno) anno e intenda risolverlo anticipatamente, l'affiliato di nuova destinazione deve versare all'affiliato di appartenenza un premio di preparazione calcolato sulla base della Tabella A, incrementato in base alla Tabella B di un coefficiente di penale, stabilito in base al momento in cui viene chiesta la risoluzione anticipata del vincolo a termine. 5. Il premio di preparazione andrà totalmente reinvestito nell'attività sportiva».

Del resto anche nella disciplina internazionale è previsto il pagamento di una indennità in caso di passaggio del giocatore da una società ad un'altra.

Il Regolamento dell'IHF agli artt. 14 e 15 prescrivono il diritto del club precedente di richiedere un *indennizzo* al nuovo club, a seguito della conclusione del contratto con il giocatore a contratto.⁷⁴ Se non esiste un accordo tra il club cedente ed il club ricevente circa l'ammontare dell'indennizzo, la Federazione cedente può rifiutare l'autorizzazione a giocare: tale ipotesi costituisce un motivo lecito per il rifiuto dell'emissione di un Certificato di trasferimento.

In caso di trasferimento di un giocatore senza contratto il club cedente può richiedere un *indennizzo* di formazione soltanto nei casi in cui il giocatore interessato abbia avuto uno status di giocatore a contratto nel club cedente.⁷⁵

L'art. 18 del Regolamento IHF afferma: «1. *Un club che lascia un giocatore a contratto ha diritto a richiedere un indennizzo*⁷⁶ *a meno che il giocatore diventi un giocatore senza contratto nella Federazione in cui egli è autorizzato a giocare per la squadra nazionale.* 2. *Se un giocatore precedentemente a contratto firma un nuovo contratto entro 36 mesi dopo la fine del contratto, il club che ha avuto per ultimo il giocatore a contratto ha il diritto di richiedere un indennizzo. L'ammontare di tale indennizzo sarà definito alla scadenza dell'ultimo contratto e deve comparire su un allegato del Certificato di trasferimento».*

La procedura di risoluzione, individuata dall'art. 42 del Regolamento Organico, indica che il tesserato che intenda richiedere la risoluzione del vincolo deve inoltrare alla Segreteria della FIGH e per conoscenza all'affiliato di appartenenza, una richiesta scritta individuale di risoluzione, a pena di irricevibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare nel periodo compreso fra il 1° ed il 25 giugno di ciascun anno. A tale dichiarazione si deve, inoltre, allegare fotocopia della ricevuta della raccomandata attestante la regolare comunicazione all'affiliato di appartenenza della richiesta di risoluzione del vincolo. Qualora il giocatore non abbia compiuto la maggiore età alla data di inoltro della domanda di trasferimento d'ufficio la stessa deve essere controfirmata da chi esercita la potestà o la tutela.

L'affiliato di nuova destinazione deve inoltrare alla Segreteria Generale, e per conoscenza all'affiliato per il quale il giocatore risulta allo stato tesserato, conferma scritta della volontà di procedere al tesseramento del giocatore, negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al precedente comma 1, allegando altresì esclusivamente alla Segreteria Generale ricevuta del versamento della tassa di Euro 150,00.

⁷⁴ Regolamento dell'IHF cit., art. 14 «*Quando un giocatore a contratto conclude un contratto con un nuovo club, il suo club precedente ha il diritto di richiedere un indennizzo a meno che la materia sia trattata in maniera diversa da particolari accordi internazionali*»; art. 15 «*Se non esiste un accordo tra il club cedente ed il club ricevente circa l'ammontare dell'indennizzo, la Federazione cedente può rifiutare l'autorizzazione a giocare. Questo costituisce un motivo pertinente per il rifiuto dell'emissione di un Certificato di trasferimento*».

⁷⁵ Regolamento dell'IHF cit., art. 17.

⁷⁶ Si veda anche Regolamento dell'IHF cit., art. 15.

La Segreteria Generale, ricevuta la documentazione, trasmette gli atti alla Commissione Tesseramento che provvede a determinare il premio di preparazione dandone comunicazione agli interessati entro il 15 luglio.

Il giocatore tesserato per l'affiliato di nuova destinazione a seguito di risoluzione del vincolo non può essere trasferito ad altro affiliato a titolo definitivo o per prestito, per tutta la durata dell'anno sportivo in corso.

Nelle more del procedimento le parti interessate potranno richiedere la revoca dell'istanza dandone comunicazione alla Segreteria Generale con raccomandata A.R.⁷⁷

L'affiliato di nuova destinazione, ricevuta la comunicazione di avvenuta risoluzione del vincolo, deve, entro massimo cinque giorni, far pervenire alla Segreteria Generale un assegno circolare, intestato all'affiliato per il quale il giocatore risultava tesserato all'atto della richiesta di risoluzione del vincolo, di importo pari al premio di preparazione determinato dalla Commissione Tesseramento ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento.

In caso di ritardato deposito dell'assegno oltre il termine massimo fissato, si determina la decadenza del diritto al trasferimento del tesserato.⁷⁸

Il Regolamento Organico prevede anche dei limiti alla possibilità di risoluzione del vincolo.⁷⁹

La risoluzione del vincolo non potrà essere richiesta per ogni affiliato da più di un giocatore per ciascuna stagione sportiva.⁸⁰

Se per il medesimo affiliato vi è la richiesta di risoluzione del vincolo da parte di un giocatore tesserato, la priorità⁸¹ viene stabilita nell'ordine per:

- a) rango federale più elevato tra gli affiliati che richiedono il tesseramento;
- b) data di inoltro della richiesta;
- c) minore età anagrafica;
- d) anzianità di tesseramento alla FIGH.

3.4 *Lo Svincolo per giusta causa*

Altra ipotesi di cessazione degli effetti del vincolo è individuata dagli artt. 46-51 del Regolamento Organico disciplinando lo «*Svincolo per giusta causa*».

L'art. 46 del Regolamento stabilisce i casi in cui è possibile ottenere la cessazione del vincolo dall'affiliato di appartenenza per:

- a) Rinuncia al tesseramento da parte dell'affiliato.
- b) Inattività del giocatore;
- c) Inattività dell'affiliato;

⁷⁷ Art. 43 Regolamento Organico FIGH cit.

⁷⁸ Art. 44 Regolamento Organico FIGH cit.

⁸⁰ Art. 45 Regolamento Organico FIGH cit.

⁸¹ Possono essere due se almeno uno di essi ha un minimo di due presenze complessive in gare ufficiali, desunte dai referti di gara, dei Campionati Europei di categoria, dei Campionati Mondiali di categoria e della Coppa Latina.

⁸² Art. 44 Regolamento Organico FIGH cit.

- d) Mancata assistenza tecnica o organizzativa;
- e) Cambiamento di residenza del nucleo familiare dei giocatori delle categorie giovanili.

È consentita, quindi, a possibilità per il giocatore di liberarsi dal vincolo attraverso la *Rinuncia al tesseramento da parte degli affiliati*.⁸²

Gli affiliati, cioè, che intendono svincolare i propri atleti potranno farlo al momento del rinnovo del tabulato, barrando il nominativo dall'elenco.

Tuttavia, se tale comunicazione perviene in data successiva al termine fissato dal Consiglio Federale, l'atleta può essere tesserato per altro affiliato esclusivamente a seguito di trasferimento definitivo o in prestito.

Il giocatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento dell'annata sportiva, di firmare una richiesta di primo tesseramento a favore di qualunque affiliata, nel rispetto comunque delle disposizioni dettate dal Regolamento Organico.

Altra ipotesi di svincolo è rappresentata dall'*inattività del giocatore*.⁸³

I giocatori tesserati devono aderire alle convocazioni scritte da parte dell'affiliato tesserante per la partecipazione alle gare di campionato. Nel caso in cui il giocatore sia impedito a partecipare ad una o più gare di campionato a partecipare dovrà inviare all'affiliato idonea certificazione attestante l'impedimento.

E l'inattività del giocatore permane la società affiliante potrà chiedere lo svincolo conseguente ad inattività del giocatore, indipendentemente dalla sua volontà, ma solo per giocatori che nel corso dell'anno sportivo precedente e fino alla richiesta, non abbiano preso parte a partite ufficiali di campionato.

La procedura si realizza a seguito di decisione da parte degli organi competenti.

Per avvalersi del diritto di svincolo i giocatori dovranno richiederlo a mezzo lettere raccomandate A.R. indirizzate all'affiliato di appartenenza ed alla Segreteria Generale.

L'affiliato può opporsi alla richiesta presentando le proprie controdeduzioni inviandole alla Segreteria Generale ed al giocatore, con lettere raccomandate A.R. entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo, allegandovi i documenti atti a dimostrare la inesistenza del diritto del giocatore ivi comprese le avvenute contestazioni scritte al giocatore, con lettera raccomandata A.R. per la mancata partecipazione non giustificata ad una o più gare.

La Segreteria Generale provvederà ad inviare la documentazione alla Commissione Tesseramento che deciderà, in via definitiva, la concessione dello svincolo d'autorità dandone comunicazione alle parti.

La mancata presentazione delle controdeduzioni, nei modi e nei termini previsti da parte dell'affiliato, è considerata adesione alla richiesta del giocatore e pertanto la Commissione Tesseramento provvederà a svincolare d'autorità il giocatore dandone comunicazione alle parti.

⁸² Art. 47 Regolamento Organico FIGH cit.

⁸³ Art. 48 Regolamento Organico FIGH cit.

Diversa ipotesi è rappresentata dall'*inattività dell'affiliato*.⁸⁴

L'affiliato può non iscriversi, rinunciare, ritirarsi o essere escluso da uno o più campionati, ma ha l'obbligo di comunicare a mezzo lettera raccomandata ai propri tesserati tali circostanze, entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento stesso.

In caso di non iscrizione o rinuncia vengono automaticamente svincolati d'ufficio tutti coloro che hanno partecipato al campionato nella stagione sportiva precedente per la serie o categoria cui si riferisce l'evento⁸⁵ e tutti coloro che avrebbero potuto prendere parte, per la loro età, unicamente a quel campionato.

In caso di ritiro o esclusione dal campionato, oltre i giocatori già indicati, vengono automaticamente svincolati gli atleti iscritti nei referti arbitrali nell'anno agonistico in corso sino al verificarsi dell'evento e tutti coloro che avrebbero potuto prendere parte, per la loro età, unicamente a quel campionato.

Lo svincolo per inattività spetta altresì ai giocatori delle categorie giovanili se l'affiliato di appartenenza non partecipi al campionato di categoria reso obbligatorio dalle disposizioni federali, fatta eccezione per coloro che abbiano comunque preso parte a gara ufficiale per l'affiliato di appartenenza.

Lo svincolo spetta al giocatore anche in caso di mancata assistenza tecnica e/o organizzativa e sanitaria da parte dell'affiliato per la quale è tesserato a condizione che non abbia preso parte ad alcuna partita di campionato e sia stato ultimato almeno il girone di andata del campionato di competenza.⁸⁶

La domanda di svincolo deve essere inviata dal giocatore all'affiliato di appartenenza e alla Segreteria Generale con lettera raccomandata AR.

L'affiliato ha diritto di opporre le proprie controdeduzioni, inviandole alla Segreteria Generale e al giocatore, con lettere raccomandate A.R. entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo, allegandovi i documenti atti a dimostrare l'inesistenza del diritto del giocatore.

La Commissione Tesseramento, esaminata la documentazione, provvederà a concedere o meno lo svincolo d'autorità dandone comunicazione alle parti. La mancata presentazione delle controdeduzioni, nei modi e nei termini sopra indicati, da parte dell'affiliato è considerata adesione alla richiesta del giocatore e pertanto la Commissione Tesseramento provvederà a svincolare d'autorità il giocatore dandone comunicazione alle parti.

Altra ipotesi di cessazione degli effetti del vincolo è costituita dal cambiamento residenza del nucleo familiare dei giocatori delle categorie giovanili.⁸⁷

I giocatori di minore età che militino esclusivamente nei campionati regionali di serie o di categoria, il cui nucleo familiare abbia trasferito la residenza fuori dalla regione risultante all'atto del tesseramento possono ottenere lo svincolo

⁸⁴ Art. 49 Regolamento Organico FIGH cit..

⁸⁵ L'elenco degli aventi diritto viene desunto dai referti arbitrali della stagione agonistica precedente.

⁸⁶ Art. 50 Regolamento Organico FIGH cit..

⁸⁷ Art. 51 Regolamento Organico FIGH cit..

dall'affiliato di appartenenza dopo 60 giorni dall'effettivo cambio di residenza.

La Commissione Tesseramento, accertato il diritto del giocatore, provvede con decorrenza immediata a concedere lo svincolo dall'affiliato di appartenenza.

La domanda di svincolo d'autorità va presentata con lettere raccomandate AR alla Segreteria Generale e all'affiliato di appartenenza.

4. *La sentenza Bernard e il suo impatto sul mondo della Pallamano*

La recente sentenza Bernard della Corte di Giustizia europea è destinata ad espletare una notevole influenza anche nel settore della Pallamano.⁸⁸

La Corte, dopo avere riconosciuto la propria competenza a decidere, ha affermato che la disciplina francese analizzata è idonea a dissuadere il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione. Conseguentemente, tale regime costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori.⁸⁹

Pur tuttavia, la stessa Corte di Giustizia riconosce che *«Una misura che ostacoli la libera circolazione dei lavoratori può essere ammessa solo qualora persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e sia giustificata da motivi imperativi d'interesse generale. In tal caso occorre, inoltre, che l'applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v., in particolare, sentenze 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, punto 32, nonché citate sentenze Bosman, punto 104, Kranemann, punto 33, e ITC, punto 37)»*.

La "giustificazione" nell'apposizione del limite predetto, tenuto conto *«delle specificità dello sport in generale e del gioco del calcio in particolare, al pari della loro funzione sociale ed educativa»*, va individuata nella *«legittimità degli scopi consistenti nell'incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori (v. sentenza Bosman, citata supra, punto 106)»*; ora, secondo la Corte *«la prospettiva di percepire indennità di formazione è idonea ad incoraggiare le società a cercare calciatori di talento e ad assicurare la formazione dei giovani calciatori (v. sentenza Bosman, citata supra, punto 108)»*.

Pertanto, conclude la Corte, *«un sistema che preveda un'indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa da quella che ne abbia curato la formazione può essere giustificato, in linea di*

⁸⁸ Corte di Giustizia Europea, sentenza del 16 marzo 2010, causa n. C-325/08, *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC*.

⁸⁹ Corte di Giustizia Europea sentenza cit.: punto 35 *«35 Si deve necessariamente rilevare che un regime come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore «promessa» è tenuto, al termine del suo periodo di formazione, a concludere, a pena di esporsi al risarcimento del danno, il suo primo contratto come giocatore professionista con la società che ne ha curato la formazione, è idoneo a dissuadere il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione»*; punto 37 *«37 Conseguentemente, tale regime costituisce una restrizione ai sensi dell'art. 45 TFUE»*.

principio, dall'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori. Tuttavia, un siffatto sistema deve essere effettivamente idoneo a conseguire tale obiettivo e deve risultare proporzionato rispetto al medesimo, tenendo debitamente conto degli oneri sopportati dalle società per la formazione tanto dei futuri giocatori professionisti quanto di quelli che non lo diverranno mai (v., in tal senso, sentenza Bosman, cit. supra, punto 109)».

Alla luce di tali considerazioni, quindi, il sistema francese, che «è caratterizzato dal versamento alla società che ha provveduto alla formazione non di un'indennità di formazione, bensì di un risarcimento del danno al quale il giocatore interessato si espone per effetto dell'inadempimento ai propri obblighi contrattuali ed il cui importo prescinde dai costi effettivi di formazione sostenuti dalla società medesima» ed in cui «tale risarcimento del danno non viene calcolato rispetto ai costi di formazione sostenuti dalla relativa società, bensì rispetto al danno complessivo da essa subito (...) e l'importo del danno viene stabilito sulla base di una valutazione basata su criteri non precisati ex ante», va ben al di là degli obiettivi meritevoli di tutela secondo la Corte di «incoraggiamento dell'ingaggio e della formazione di giovani giocatori nonché del finanziamento di tali attività».

La decisione della Corte ha avuto il seguente tenore «L'art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento. Per garantire la realizzazione di tale obiettivo non è necessario un regime, come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore «promessa» il quale, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro si esponga alla condanna al risarcimento del danno determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione».⁹⁰

5. Conclusioni

Non si può fare a meno di rilevare, tuttavia, che se da un punto di vista di principio il dettato della sentenza della Corte è certamente condivisibile, atteso che mira a tutelare la possibilità di incoraggiare le società ad addestrare e formare giovani calciatori professionisti attraverso il riconoscimento dell'indennità di formazione alla società che ha provveduto all'addestramento dell'atleta, le considerazioni svolte risultano contraddittorie con gli stessi argomenti posti a suo fondamento.

Si legge infatti nella sentenza che «i ricavi degli investimenti realizzati dalle

⁹⁰ Corte di Giustizia Europea, sentenza cit..

società che provvedono alla formazione dei giocatori sono caratterizzati dalla loro natura aleatoria, atteso che le società sopportano investimenti per tutti i giovani giocatori ingaggiati e soggetti a formazione, eventualmente, per vari anni, laddove solamente una parte di tali giocatori proseguirà, al termine della formazione, una carriera professionistica, o in seno alla società che ne ha curato la formazione o in una società diversa (v., in tal senso, sentenza Bosman, citata supra, punto 109). Le spese derivanti dalla formazione dei giovani giocatori risultano peraltro compensate, in linea generale, solo parzialmente dai vantaggi che la società che cura la formazione può trarre, nel corso del periodo di formazione, dai giocatori medesimi. Ciò premesso, le società che provvedono alla formazione dei giocatori potrebbero essere scoraggiate dall'investire nella formazione di giocatori giovani qualora non potessero ottenere il rimborso delle somme versate a tal fine nel caso in cui un giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa. Ciò vale, in particolare, per le piccole società che provvedono alla formazione di giovani giocatori, i cui investimenti operati a livello locale nell'ingaggio e nella formazione dei medesimi rivestono importanza considerevole nella realizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport».

Ora se ciò è non si comprende perché limitare il pagamento dell'indennità alle sole spese sostenute per la formazione e non ricomprendervi l'intero effettivo danno subito dalla società medesima, ovviamente debitamente provato dalla società stessa nelle sedi competenti.

Si ritiene che tali considerazioni andrebbero espletate proprio in un settore quale quello dello sport in cui il valore dell'atleta non può essere rigidamente parametrato e predeterminato e l'influenza della formazione nel suo excursus professionale è determinante.

Ora delle due l'una: o si considera la funzione sociale dello sport e, quindi, l'incoraggiare e formare i giovani atleti, per cui si ritiene che alcuna somma debba essere riconosciuta alla società stessa proprio per le finalità da essa perseguite e per quel riferimento all'aleatorietà dei ricavi degli *investimenti realizzati dalle società che provvedono alla formazione dei giocatori* «atteso che le società sopportano investimenti per tutti i giovani giocatori ingaggiati e soggetti a formazione, eventualmente, per vari anni, laddove solamente una parte di tali giocatori proseguirà, al termine della formazione, una carriera professionistica, o in seno alla società che ne ha curato la formazione o in una società diversa»; oppure, come riconosciuto dalla stessa Corte, visto che «*le spese derivanti dalla formazione dei giovani giocatori risultano compensate, in linea generale, solo parzialmente dai vantaggi che la società che cura la formazione può trarre, nel corso del periodo di formazione, dai giocatori medesimi*» e che «*le società che provvedono alla formazione dei giocatori potrebbero essere scoraggiate dall'investire nella formazione di giocatori giovani qualora non potessero ottenere il rimborso delle somme versate a tal fine nel caso in cui un giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa*», proprio nei confronti delle «*piccole società che*

provvedono alla formazione di giovani giocatori, i cui investimenti operati a livello locale nell'ingaggio e nella formazione dei medesimi rivestono importanza considerevole nella realizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport» è necessario riconoscere una giusta compensazione alla società di formazione, provvedendo al pagamento nei confronti delle società *formanti* non solo delle spese sostenute, ma anche del mancato guadagno derivante dal contrattualizzazione dell'atleta formato.

Ciò vale a maggior ragione in un settore quale quello della Pallamano in cui le spese sostenute per l'addestramento di un atleta non sono di rilevante entità e, quindi, il mancato introito di un giusto compenso potrebbe portare la società stessa, soprattutto quelle di piccola dimensione, a non potere più provvedere all'addestramento di altri giovani. Atteso che questa è la finalità ultima della pronuncia in virtù della quale è stata riconosciuta la legittimità del pagamento di una tale indennità, seppur in palese contrasto con i principi di libera circolazione del giocatore, la contraddizione è palese.

Sarebbe stato preferibile non scegliere una soluzione salomonica e procedere o all'abolizione dell'indennità (e giustamente avrebbe fatto la Corte a procedere anche all'abolizione del Vincolo che è in palese contrasto con i principi di libera circolazione) o riconoscere l'effettivo depauperamento del patrimonio societario derivante dalla mancata sottoscrizione del primo contratto professionistico con la società formante da parte dell'atleta formato, tenuto conto anche dello sviluppo futuro di carriera del giocatore in cui la formazione ha un valore rilevante e determinante.

Proprio alla luce di tale sentenza e delle finalità che essa si propone di tutelare, pur dovendosi procedere alla necessaria revisione dei criteri di calcolo della «indennità di formazione» prevista dall'art. 40 del Regolamento Organico della FIGH⁹¹ perché in contrasto con i criteri calcolo individuati nella esaminata sentenza della Corte di Giustizia Europea, si ritiene che il procedimento di calcolo indicato

⁹¹ Art. 40 Regolamento Organico cit.: «Il premio di preparazione viene determinato moltiplicando il parametro base per ciascun coefficiente cui il giocatore sia interessato:

a) il coefficiente «Età» è riferito agli anni compiuti alla data della richiesta di risoluzione del vincolo;

b) il coefficiente «Campionato» è riferito all'ultima gara di campionato della serie maggiore per la quale il giocatore risulti iscritto a referto con l'affiliato per il quale è originariamente tesserato;

c) Il coefficiente «Presenze in Nazionale» si applica per il livello più alto cui il giocatore ha maturato il diritto:

– per la categoria Allievi vengono prese in considerazione le presenze in gare ufficiali, desunte dai referti di gara, a tutte le fasi dei Campionati Europei di categoria e della Coppa Latina. Il coefficiente si applica a condizione che nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo il giocatore abbia partecipato ad almeno una gara ufficiale.

– per la categoria Junior vengono prese in considerazione le presenze in gare ufficiali, desunte dai referti di gara, a tutte le fasi dei Campionati Mondiali ed Europei di categoria. Il coefficiente si applica a condizione che nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo il giocatore abbia partecipato ad almeno una gara ufficiale.

– per la categoria Senior si utilizza il coefficiente ridotto nel caso di giocatore che, avendo comunque raggiunto il numero minimo di presenze richieste per beneficiare del relativo coefficiente, non sia stato schierato a referto in gare ufficiali, ciò desunto dai referti di gara (tutte

nell'ambito della FIGH sia molto più idoneo a patrocinare le finalità su cui la sentenza stessa si fonda, riconoscendo una giusta ed adeguata somma alla società formante, atteso anche l'obbligo previsto dal comma 5 dello stesso art. 40 Regolamento Organico per cui «*Il premio di preparazione andrà totalmente reinvestito nell'attività sportiva*» e, quindi, nel settore giovanile.

Tuttavia, si ritiene che sarebbe auspicabile la stessa abrogazione del vincolo sportivo tout court inteso, perché in palese contrasto con specifiche previsioni normative.

Si fa riferimento all'art. 1 della Legge n. 91/1981 che stabilisce: «*l'esercizio dell'attività sportiva, sia svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero*», ed ancora all'art. 18 Cost. che, garantendo e riconoscendo la libertà di associazione, statuisce che essa si realizza nella libertà di costituire un'associazione, aderirvi o meno se già costituita (libertà negativa di associazione) e nella libertà di recedervi, inoltre essa è disciplinata dall'art. 20 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948,⁹² nonché dall'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁹³ e dall'art. 22 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.⁹⁴

È, inoltre, violato il diritto previsto dall'art. 24 c.c. di recedere dall'associazione qualora l'associato non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

Alla luce, poi, del disposto della l. 91/1981 che ha abrogato il vincolo sportivo per gli atleti professionisti è evidente anche la violazione del principio di uguaglianza sostanziale, tutelato dal sancito dall'art. 3 Cost., con violazione del diritto alla parità di trattamento rispetto agli atleti dilettanti; ed alla luce di ciò è palese, poi, anche la violazione dell'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sul divieto di discriminazione, che impone il godimento dei diritti e delle libertà riconosciute nella stessa Convenzione a tutti gli uomini senza alcuna possibile distinzione.

Sarebbe allora utile, proprio in occasione della ineludibile revisione dei criteri di calcolo della indennità di formazione, procedere alla abolizione dello stesso vincolo sportivo, vigente ormai solo per i giocatori dilettanti,⁹⁵ anche perché, come visto, in palese contrasto con una serie di disposizioni normative imperative previste dall'ordinamento pubblico, e comunitario.⁹⁶

le fasi dei Campionati Mondiali ed Europei, Giochi del Mediterraneo, Giochi Olimpici), nei 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo».

⁹² Art. 20 Dichiarazione dei diritti dell'uomo: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione».

⁹³ Art. 11 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali «Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi».

⁹⁴ Art. 20 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può esser costretto a far parte di un'associazione».

⁹⁵ La legge n. 91/1981, così come modificata dalla legge 18 novembre 1996 n. 586, ha provveduto all'abolizione del vincolo sportivo per i giocatori professionisti.

⁹⁶ Si fa riferimento alla violazione dell'art. 1418 c.c.

CAPITOLO X

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA PALLAVOLO

di *Immacolata Maria Ciarletta**

SOMMARIO: 1. Introduzione. Vincolo sportivo: storia e inquadramento giuridico – 2. La questione dello sport dilettantistico – 3. Vincolo sportivo nello sport dilettantistico – 4. Tesseramenti – 5. Vincolo sportivo nella pallavolo – 6. Lo svincolo dei pallavolisti – 7. Trasferimenti di atleti – 8. I pallavolisti cubani: i casi Gato, Dennis, Rivero, Mayeta e Borges – 9. Disciplina nazionale – 10. Analisi e prospettive alla luce della sentenza Bernard

1. *Introduzione. Vincolo sportivo: storia e inquadramento giuridico*

La nascita dell'istituto del vincolo sportivo va collocata alla fine dell'Ottocento allorquando, sotto forma di accordo consortile fra le società calcistiche, veniva impiegato per regolare la concorrenza in tema di ingaggio di atleti, per evitare che solo i club più facoltosi avessero a disposizione i migliori giocatori, riequilibrando in tal modo i tornei calcistici.

Originariamente, quindi, il «vincolo» si concretizzava in un legame indissolubile e a tempo indeterminato dell'atleta con la società di appartenenza, in ragione del quale il rapporto poteva essere sciolto solo con il consenso della società, salvo rinuncia dello sportivo al tesseramento.¹ La *ratio* di questo legame era riconducibile fondamentalmente allo scopo di assicurare all'atleta cicli di addestramento, garantendogli l'*optimum* della forma e, nel contempo, di tutelare l'interesse della società a conservare l'affiliazione del suo sportivo, affinché avesse anche un ritorno economico dopo aver sostenuto più o meno cospicue spese per il suo addestramento.²

Dal punto di vista giuridico, considerando che l'attività delle associazioni sportive è di natura strettamente privatistica, ne deriva che il rapporto che lega l'atleta alla società ha la medesima natura.³

* Avvocato, Dottore di Ricerca in Comparazione e Diritti della Persona, e titolare dell'Assegno di Ricerca sulle Discriminazioni indirette dei lavoratori comunitari presso la Cattedra di Diritto del Lavoro dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ M. TORTORA, C. IZZO, L. GHIA, *Diritto sportivo*, 1998, 74.

² M. FERRARO, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in *RDS*, 1987, 4-5.

³ Così Cass. 1° marzo 1983, n. 1532, in *Rep. Foro It.*, 1983, «Il rapporto che si instaura tra una

Stipulando il tesseramento, infatti, l'atleta instaura un autentico rapporto contrattuale con la propria associazione e, conseguentemente, accetta le clausole statutarie e regolamentari della relativa federazione, richiamate talora espressamente nei moduli ai quali viene apposta la relativa sottoscrizione. Questa tesi è suffragata da inequivocabili argomenti rinvenibili nella legislazione, nella giurisprudenza e in molta dottrina.⁴

Nella legislazione è noto che alle federazioni sportive nazionali è stata attribuita la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, con esplicito assoggettamento al codice civile (art. 15, comma primo, D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242). Peraltro, nel disciplinare lo sport professionistico all'inizio degli anni Ottanta, il legislatore aveva ritenuto scontata questa configurazione dell'istituto del vincolo sportivo, ricondotto espressamente alle «limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta professionista» (art. 16, legge 23 marzo 1981, n. 91).

In giurisprudenza è stato sancito che i regolamenti delle federazioni sportive nazionali, nel disciplinare i rapporti negoziali tra le società sportive e tra le stesse società e gli atleti, si configurano come atti di autonomia privata, perché sia le società che gli sportivi, aderendo alle federazioni, manifestano la volontà di sottostare per il futuro alle disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell'ambito dell'organizzazione sociale.⁵

2. *La questione dello sport dilettantistico*

La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) si definisce ancora dilettantistica, anche se registra nei propri campionati a livello apicale un numero sempre crescente di professionisti di fatto. Per comprendere meglio l'istituto del vincolo sportivo nello sport che si sta analizzando, occorre innanzitutto esaminare la questione del vincolo dilettantistico e della natura del rapporto giuridico che si instaura tra lo sportivo dilettante e la compagine di cui fa parte.

La dicotomia professionista-dilettante è sorta nella seconda metà dell'Ottocento, quando in Inghilterra hanno avuto origine le moderne discipline sportive. All'epoca, gli atleti avevano assunto la posizione di dilettanti, sia perché le attività praticate erano per loro natura inutilitaristiche e sia perché, appartenendo a classi socialmente agiate, non avevano affatto bisogno di lavorare e ricavare un

società sportiva ed un soggetto che presta la sua opera a favore di essa, intercorrendo tra due soggetti di diritto privato, ha indiscutibilmente carattere privatistico, e non vale a mutare la sua struttura il fatto che la società e il prestatore d'opera siano tesserati o affiliati con una Federazione sportiva facente parte del CONI».

⁴ Si vedano tra gli altri: AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di Paolo Moro, Euro 92 Editrice, Pordenone, 2002; E. CROCETTI BERNARDI, *Le discriminazioni nei confronti degli atleti stranieri*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, cit.; A. DE SILVESTRI, *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in *Riv. Dir. Sport*, 1991, 297; A. DE SILVESTRI, *Enfatizzazione delle funzioni e "infortuni giudiziari" in tema di sport*, in *Riv. Dir. Sport*, 1993, 2-3, 370; P. LOMBARDI, *Il vincolo degli atleti nei diritto dello sport internazionale*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, cit.; E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Roma, 2003.

⁵ Cass. civ., sez. III, 5 aprile 1993, n. 4063 in *Foro It.*, 1994, I, 136; *Riv. Dir. Sport*, 1993, 493.

reddito sostitutivo dallo sport. Da quel momento, la qualifica di dilettante è stata imposta quale requisito per l'ammissione alle gare nel rispetto del principio della *par condicio* dei partecipanti e, idealizzata e sublimata, è stata recepita quale fattore costitutivo ed imprescindibile della dottrina olimpica, fondata sulla incompatibilità tra *homo ludens* e *homo faber*.

Fino alla fine degli anni Settanta, infatti, lo sport dilettantistico veniva così considerato un fenomeno socio – culturale di massa a carattere prettamente amatoriale, con la conseguenza di una scarsa attenzione da parte dei giuristi dell'epoca, non ancora pronti a coglierne le notevolissime implicazioni giuridiche quantomeno sotto il profilo associativo.

Risale così all'inizio degli anni Ottanta un radicale mutamento dell'intero contesto sportivo nazionale che ha costretto ben presto le istituzioni sportive, da un lato, a rivedere l'ormai anacronistica identificazione, di stampo olimpico, di ogni forma di sport con quello puro dilettantistico, e il nostro legislatore, dall'altro, ad abbandonare la tradizionale posizione di disinteresse per la materia.

L'analisi giuridica delle problematiche connesse al dilettantismo sportivo risulta estremamente complessa per molteplici ragioni. *In primis* è da riscontrare l'assenza di disposizioni di legge che disciplinino la materia in modo minuzioso. La normativa vigente appare insufficiente a ricostruire in maniera organica una disciplina adeguata, seppure il legislatore sia talora intervenuto in settori particolarmente delicati (si pensi, ad esempio, alla tutela della salute degli atleti e al regime tributario dei sodalizi sportivi). In effetti, è innanzitutto la «trasversalità» dello sport, cioè la sua attitudine ad essere astrattamente ricompreso in diverse proposizioni normative e con differenti sfere di applicazione, ad offrire ampi spazi all'elaborazione suppletiva degli interpreti, costretti a confrontarsi sia con le prescrizioni di provenienza delle Federazioni Nazionali ed Internazionali, sia con le disposizioni legislative di rango ordinario e costituzionale, sia con le norme comunitarie.

Questa situazione ha creato incertezza negli interpreti, in ordine soprattutto all'individuazione ed alla comprensione delle fonti normative e regolamentari in materia. Il fenomeno sportivo in senso ampio è governato da istituzioni, nazionali e internazionali, le quali emanano atti idonei a disciplinare lo svolgimento della pratica sportiva. L'individuazione della natura di questi enti e, di conseguenza, della natura dei loro atti, è determinante ai fini di una corretta ricostruzione della disciplina del caso concreto, alla luce dei principi fondamentali dell'unitario ordinamento giuridico. Occorre, ora, verificare più attentamente cosa si debba realmente intendere per «dilettantismo». Nell'ordinamento italiano non è possibile rinvenire una definizione in positivo di «sportivo dilettante» o di «attività sportiva dilettantistica», poiché gli unici interventi legislativi in materia⁶ hanno cercato di individuare lo sport dilettantistico argomentando *a contrario*, come cioè tutto ciò che non è professionistico. Questo meccanismo aprioristico di disciplina dei fenomeni non rende però sempre giustizia delle questioni che si pongono nella realtà.

⁶ Legge 25 marzo 1986, n. 80; Legge 16 dicembre 1991, n. 398 e Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Da molti anni si discorre di «professionismo di fatto» con riferimento a buona parte del settore dilettantistico. L'assenza di una normativa specifica e adeguata alla dinamica dei fatti sembra già di per sé rendere preferibile un'analisi empirica circa le modalità di svolgimento della pratica sportiva. Questo dovrebbe consentire di pervenire a una nozione attuale e più corretta di «dilettantismo», anche alla luce di considerazioni relative all'evoluzione storico-filosofica di tale concetto.

La Legge 91/1981 all'art. 2 definisce sportivi professionisti: «Gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica». Inoltre, all'art. 3, la stessa legge prevede che la suddetta attività sportiva a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella Legge 91/1981.

In verità, il testo originario della Legge aveva optato per la configurazione del professionismo sportivo come lavoro autonomo, ma com'è noto, la scelta finale è stata in favore della subordinazione,⁷ seppur con alcune variazioni, quali la non applicazione al rapporto di lavoro delle norme contenute negli artt. 4, 5, 7 (per le sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali), 13, 18, 19, 34 della Legge 300/1970 e negli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della Legge 604/1966.

Tornando alla Legge 91, dal disposto degli artt. 2 e 3 si evince che possono essere qualificati come dilettanti gli sportivi che:

- pur facendo parte dell'elenco previsto dall'art. 2 della legge in esame, ancorché titolari di contratti di lavoro subordinato, svolgono attività sportive con associazioni aderenti a Federazioni sportive, o anche dipendenti diretti di quest'ultime, non riconosciute dal CONI;
- in possesso dei requisiti di cui sopra, esercitano discipline sportive, pur organizzate da Federazioni sportive provviste di riconoscimento, escluse però dal novero di quelle espressamente definite "professionistiche" dal CONI;
- praticano discipline sportive rientranti in quelle professionistiche, possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla legge summenzionata, pur se in possesso di contratto di lavoro subordinato, ma militano però in categorie espressamente definite dalle rispettive Federazioni come dilettantistiche.

Tale opzione legislativa ha così alimentato le ambiguità circa la qualificazione giuridica del rapporto tra sportivi dilettanti e società, ingenerando l'inconveniente di sottrarre alla disciplina della Legge 91/1981 l'intera area del cd. «professionismo di fatto».⁸ Detta legge, in realtà, regola solo il professionismo ufficializzato,

⁸ F. BIANCHI – G. D'URSO, *La nuova disciplina del lavoro sportivo. Principi, soggetti, organizzazione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1992, 7. Tale metodo definitorio legittima l'idea dell'ordinamento sportivo quale «ordinamento a carattere chiuso». Circa il carattere dominante dell'elemento della qualificazione, G. VALORI, *Il diritto nello sport*, Torino, 2005, 200, ove: «non

lasciando del tutto aperto il problema dei professionisti di fatto, e cioè di quelle figure che seppur formalmente dilettanti, perché operanti in federazioni o leghe dilettantistiche, offrono comunque prestazioni da considerare lavoristiche ai sensi del codice civile, rivestono le caratteristiche da questo richieste, in particolare l'eterodirezione e la retribuzione. È proprio il caso dei pallavolisti di Serie A, che offrono prestazioni del tutto simili ai loro colleghi cestisti della medesima serie, ma che vengono qualificati come sportivi dilettanti.

A livello normativo, l'art. 5.2, lett. D), D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 prevede che spetti al Consiglio Nazionale del CONI stabilire «in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione nazionale sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica».⁹

In concreto, quindi, sono le disposizioni degli Statuti e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Internazionali a definire in vario modo lo spartiacque tra attività sportiva professionistica e dilettantistica.

Com'è logico, però, risulta evidente che non può essere rimessa all'arbitrio delle diverse Federazioni la possibilità di qualificare un atleta come professionista, dunque soggetto che presta la propria attività dietro corrispettivo, oppure dilettante, quindi soggetto che attua gratuitamente la propria prestazione sportiva.¹⁰ Tale importazione naturalmente crea, in concreto, ingiustificate disparità di trattamento tra i diversi atleti. È noto, infatti, che tra il professionismo e il dilettantismo un numero consistente di sportivi si colloca in una zona grigia, poiché esercita l'attività sportiva dietro una retribuzione «a nero»; costoro sono tuttavia qualificati «dilettanti» e privati delle tutele del professionismo «ufficiale».¹¹

Questa situazione sembra radicata solamente in Italia, dal momento che, altrove, legislatore e interpreti, conformandosi al lineare, coerente e condivisibile orientamento della Corte di Giustizia, si sono mossi verso soluzioni diverse.

Un rimedio prospettabile potrebbe essere individuato nella eliminazione della distinzione tra «professionismo» e «dilettantismo»: tuttavia ciò non è conciliabile con le esigenze pratico-organizzative dello sport, dal momento che le Federazioni Nazionali e Internazionali necessitano di questa distinzione. Né sarebbe possibile impedire ad enti privati, quali le Federazioni stesse, di operare una scelta del genere qualora, in concreto, essa non risulti lesiva di interessi superiori di altri soggetti.

è lo svolgimento dell'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità a conferire alla prestazione sportiva la qualificazione di attività professionistica o dilettantistica, quanto il riconoscimento ufficiale da parte delle Federazioni sportive dell'esercizio dell'attività sportiva professionistica per i propri tesserati».

⁹ Cfr. art. 6.4., lett. D) dello Statuto CONI adottato il 23 marzo 2004 secondo cui il Consiglio: «stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale e delle Discipline Sportive associate, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica».

¹⁰ I. e A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, 74. Gli autori definiscono dilettante «colui il quale svolge l'attività sportiva per il solo piacere di farlo e in modo imperfetto».

¹¹ E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, 8.

Inoltre, è dato riscontrare che talora il legislatore ha utilizzato il concetto di «agonismo», al fine di attribuire una differente disciplina a determinate attività sportive. L'agonismo è elemento soggettivo, attinente alla sfera psicologica della persona e come tale risulta inidoneo a giustificare differenze di disciplina.

La corretta soluzione di queste problematiche di carattere generale sembra utile al fine di individuare il più opportuno e ragionevole regolamento del caso concreto, specialmente in riferimento al tema principale in esame: il vincolo sportivo nella pallavolo.

3. *Vincolo sportivo nello sport dilettantistico*

In origine tutti gli atleti erano vincolati a vita con le società di appartenenza, a prescindere dall'attività da questa prestata.

Il quadro ha cominciato a mutare a decorrere dagli anni Settanta, quando si è presa progressiva coscienza che il vincolo che legava l'atleta alla compagine professionistica era in realtà un vincolo di natura lavoristica. In tal caso, però, si è notato che il lavoro è garantito dalla Costituzione e che, di conseguenza, la sua tutela è precettiva, imperativa, di talché appariva singolare che ci fosse un rapporto di lavoro in cui il prestatore era vincolato a vita col datore di lavoro.

Per tali ragioni la Legge 91/81 ha abolito il vincolo a vita per i professionisti, facendolo combaciare con la durata del contratto di lavoro. Bisogna arrivare dunque a questa normativa per distinguere il vincolo dei professionisti da quello dei dilettanti perché prima, sotto questo profilo, non c'era nessuna distinzione, nel senso che il vincolo era per tutti a tempo indeterminato. La Legge n. 91, avendo qualificato come lavoristica la prestazione dello sportivo professionista, ha perciò stabilito che il vincolo tra questi e la società può essere solo a tempo determinato, e non può eccedere i cinque anni.

Quanto dura il vincolo degli atleti dilettanti?

Storicamente, e comunque sino a poco tempo fa, era a tempo indeterminato per tutte le Federazioni. Sin da ora è possibile sottolineare una differenza: nel professionismo, prima nasce il vincolo, poi nasce il tesseramento. Infatti, leggendo l'art. 4 della Legge n. 91/81, si evince che il rapporto di lavoro professionistico si costituisce con la stipula di un contratto, che peraltro deve essere conforme al contratto tipo, frutto di contrattazione collettiva. Se non c'è il contratto, che pertanto costituisce un *prius* logico, non ci può essere il tesseramento. Invece, con la stipula del contratto nasce il vincolo e, conseguentemente, il tesseramento che costituisce perciò un *posterius* rispetto al vincolo stesso.¹²

Per i dilettanti la dinamica è diversa. In effetti, anche per costoro il rapporto nasce da un contatto tra l'atleta e la società, e ciò a prescindere dalla circostanza, ininfluyente, di chi sia a muoversi per primo. Sta di fatto che vengono in contatto sportivo e società, ma è questa, in ogni caso, ad inoltrare materialmente la richiesta

¹² C. ALVIST (a cura di), *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Seminario giuridico della Università di Bologna, Giuffrè, Milano, 2006, 84.

di tesseramento del primo. Quando poi la Federazione rileva la conformità di questa richiesta ai propri schemi interni, ecco allora che nasce il tesseramento di quell'atleta e, contemporaneamente, (però dal punto di vista logico è un *posterius*), nasce il vincolo dello stesso con la società.

In effetti, accanto al dilettante in senso tradizionale, cioè colui che si dedica allo sport per mera passione, come pratica salutistica del tempo libero e che per definizione è assolutamente antinomica al concetto di lavoro, esiste anche un altro dilettante e cioè quello che, al di là della qualifica formale, percepisce invece compensi, spesso lauti ed a titolo di esclusivo sostentamento.

Se nel caso del dilettante pure il rapporto di vincolo integra un ulteriore rapporto associativo, essendo unico il centro di interesse e risolvendosi nella partecipazione alla gara l'adempimento del patto che vede accomunati atleti e società intorno al fine comune della pratica sportiva e, se possibile, della vittoria, lo stesso non può dirsi per il dilettante retribuito. In quest'ultimo caso, serve evidentemente qualificare in termini giuridici la percezione delle somme di denaro, perché ove la misura e la rilevanza di queste dovesse indurre a considerare le prestazioni dell'atleta in termini di scambio con la società controparte, e non più come apporto al comune negozio associativo, si aprirebbe inevitabilmente la strada alla ricostruzione della vicenda in termini di lavoro.

4. Tesseramenti

Il tesseramento degli sportivi pallavolisti è regolamentato da una serie di norme entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2006, che prima di tutto sanciscono che possono essere tesserati alla FIPAV tutti gli atleti a partire dal compimento del quinto anno di età nella stagione sportiva in corso. I problemi nascono a partire dalla normativa sul vincolo dei tesserati, perché è terribilmente intricata e complicata, tanto da sembrare, agli occhi di un semplice lettore, un guazzabuglio di numeri e date.

Ricordiamo che dal 1° luglio 2006 sono state applicate le nuove norme sul tesseramento e sul vincolo, esplicitate negli articoli 10 ter e 70¹³ dello Statuto

¹³ Art. 70 - Norme Transitorie

1. L'art. 10 ter del presente Statuto entrerà in vigore:

- nell'anno sportivo 2005/2006 per gli atleti di trentaquattro anni di età e per gli atleti di primo tesseramento;
- nell'anno sportivo 2006/2007 per gli atleti di trentatré anni di età;
- nell'anno sportivo 2007/2008 per gli atleti di trentadue anni di età;
- nell'anno sportivo 2008/2009 per gli atleti di trentuno anni di età;
- nell'anno sportivo 2009/2010 per gli atleti di trenta anni di età;
- nell'anno sportivo 2010/2011 per gli atleti di ventinove anni di età;
- nell'anno sportivo 2011/2012 per gli atleti di ventotto anni di età;
- nell'anno sportivo 2012/2013 per gli atleti di ventisette anni di età;
- nell'anno sportivo 2013/2014 per gli atleti di ventisei anni di età;
- nell'anno sportivo 2014/2015 per gli atleti di venticinque anni di età;
- nell'anno sportivo 2015/2016 per gli atleti di ventiquattro anni di età;

Federale e agli articoli 32, 32 bis e 33 RAT, di cui si parlerà nel prossimo paragrafo. Tornando al tema del tesseramento, si noti che lo sportivo che intende aderire al sodalizio con una compagine dovrà soggiacere alle seguenti norme sul vincolo:

1) Il vincolo ha durata:

a) annuale:

per gli atleti di età inferiore ad anni 14 e per quelli di età superiore ad anni 33;

per gli atleti in prestito;

per gli atleti stranieri;

b) con scadenza al 24° anno di età per gli atleti che effettueranno il primo tesseramento dal 14° al 23° anno di età;

c) Quinquennale per gli atleti che effettuano il primo tesseramento dopo il compimento del 24° anno di età.

Al compimento del 24° anno, gli sportivi vincolati possono ritesserarsi con il proprio sodalizio o tesserarsi per altra società sportiva, sempre e comunque come primo tesseramento e con vincolo quinquennale. In parole povere, l'atleta che finalmente può sciogliere il proprio vincolo con la prima società, dopo aver rispettato tutti i requisiti temporali, automaticamente andrà a vincolarsi con un'altra compagine, dovendo ripercorrere tutto il tortuoso sistema del primo tesseramento... praticamente, *rebus sic stantibus*, il pallavolista si libererà dal vincolo sportivo solo quando appenderà le scarpe al chiodo! Addirittura, anche dopo la scadenza del 33° anno di età, gli atleti possono ritesserarsi con il proprio sodalizio o con altra società sportiva, sempre però con primo tesseramento e vincolo annuale. Infine, si rammenta che in caso di vincolo con altro sodalizio, lo sportivo dovrà anche corrispondere all'associato di precedente tesseramento un indennizzo nella misura fissata annualmente dal Consiglio Federale.

5. *Vincolo sportivo nella pallavolo*

Il vincolo sportivo è un istituto peculiare del solo ordinamento sportivo, anche se i suoi effetti non si esauriscono nell'ambito dell'agonismo, concernendo anzi un diritto, come quello di associazione, che con il suo corollario della libera facoltà di recesso dall'associazione, è assolutamente prioritario nella lista dei diritti civili del cittadino.¹⁴

Nei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali,

– nell'anno sportivo 2016/2017 per tutti gli atleti tesserati alla FIPAV.

¹⁴ A tal proposito, si riporta di seguito un interessante intervento del Deputato Edouard Ballman sulla questione della durata del vincolo sportivo. «In tutte le discipline di squadra e individuali, salve alcune rarissime eccezioni previste dai singoli regolamenti federali (come quello del calcio per i minori di quattordici anni), la sottoscrizione del "cartellino" (eseguita dai genitori quali legali rappresentanti del minore d'età) devolve irrevocabilmente e senza limiti di tempo la titolarità dei poteri sulle prestazioni sportive dell'atleta alle associazioni. Il problema emerge nel caso di controversia fra l'atleta, che intende far valere la propria libertà di recedere dal rapporto associativo, e la società sportiva, che pretende di conservare il proprio patrimonio tecnico al fine di mantenersi competitiva e di ottenere un premio di preparazione o di addestramento, e diventa

deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI il 23 marzo 2004, è stato disposto che «gli statuti ed i regolamenti organici dovranno prevedere la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo», in modo da limitare sempre di più i confini di questo particolare istituto.

Per quanto concerne la pallavolo, però, occorre subito notare che la Federazione Italiana di Pallavolo (FIPAV) ha escogitato il modo per prolungare oltremodo gli effetti del vincolo a tempo indeterminato, concedendo di fatto il diritto ad una reale temporaneità dello stesso solamente ai giocatori della massima serie maschile, per i quali sarebbe stato impossibile mantenerlo in vita nonostante la pallavolo non faccia parte degli sport aventi un settore professionistico «ufficializzato». In effetti, dopo le modifiche sancite dall'Assemblea Nazionale Straordinaria del 7 novembre 2004 e con approvazione della Giunta Nazionale del CONI il 17 dicembre 2004, con delibera n. 604, l'art. 10 bis dello Statuto della FIPAV ha stabilito che «con la procedura di tesseramento, per l'atleta dilettante o comunque non professionista¹⁵ si costituisce il vincolo nei confronti di un'associazione o società sportiva associata alla Federazione».

Per una disamina della disciplina è bene guardare al Regolamento federale

ancora più evidente quando si tratta di minori o di dilettanti che giocano per puro spirito amatoriale. Devono, dunque, ritenersi nulle quelle clausole regolamentari (che hanno un valore contrattuale) che prevedono l'assunzione del vincolo sportivo a tempo indeterminato da parte di un atleta militante in un'associazione non riconosciuta (quale è generalmente la società che opera nel settore dilettanti) e che negano il diritto di recesso *ad nutum* dal rapporto associativo, previsto invece dalla legge n. 91 del 1981, e successive modificazioni, per i professionisti, con una conseguente disparità ingiustificata di trattamento. Infatti, impedire il recesso degli atleti (titolari della qualifica di associati, avendo assunto tale vincolo con il tesseramento) da un'associazione sportiva rende nullo il divieto (sostanzialmente implicito in tutte le clausole statutarie) dello svincolo per scelta dell'atleta poiché appare una violazione: a) del diritto di praticare liberamente la propria attività agonistica; b) della libertà di associazione tutelata dall'articolo 18 della Costituzione, che comprende anche il diritto di non associarsi; c) del principio di uguaglianza sostanziale, data la parzialità del trattamento riservato illogicamente ai professionisti. In giurisprudenza si afferma che l'adesione ad un'associazione non riconosciuta (e dunque, alla federazione delle varie società sportive) comporta l'assoggettamento dell'aderente al relativo regolamento senza necessità di specifica accettazione, con il limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso (Cassazione civile, sentenza 9 maggio 1991, n. 5191). Peraltro, più recentemente, è stato ribadito che il principio della libertà di associazione implica il diritto di dissociarsi, come previsto dall'articolo 20 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, secondo il quale «nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione», e che rientra nella funzione del legislatore ordinario la regolamentazione dell'esercizio anche dei diritti costituzionalmente garantiti, quando la relativa disciplina dettata dalla legge ordinaria, o quella pattizia da essa consentita, non sopprimano il diritto di dissociazione o ne rendono oltremodo ostico l'esercizio con modalità oggettivamente coercitive, impeditive o preclusive. Dunque, se la libertà di recesso vale per ogni lavoratore (sotto forma di dimissioni), nonché per qualsiasi associato a partiti politici o sindacati (che sono le note associazioni non riconosciute), non si vede perché non debba spettare ad atleti che svolgono gratuitamente attività sportive, che devono essere incentivate e tutelate secondo il principio generale di libertà».

¹⁵ Secondo una ripartizione interna, la federazione qualifica professionisti di fatto gli atleti/e tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai campionati nazionali di serie A, anche

di affiliazione e tesseramento (RAT), approvato il 15 luglio 2005¹⁶ dal Consiglio Federale che nella sezione seconda disciplina i rapporti con gli affiliati. L'art. 30 del Regolamento stabilisce che il vincolo sportivo si concretizza nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti esclusivamente nell'interesse dell'associato con il quale è tesserato, e nel consequenziale divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante. Sul tempo della nascita del vincolo, la norma prevede che lo stesso si costituisce con la procedura del tesseramento e produce i suoi effetti dopo l'omologazione del tesseramento da parte dell'Ufficio Tesseramento.

Sono quindi rinvenibili due tipi di obbligazione: una di fare, in vista soprattutto del raggiungimento di un obiettivo personale dell'atleta, e una di non fare, logicamente riconducibile ad una clausola di esclusiva a tutela della società che consente allo sportivo di esprimere il proprio talento.¹⁷

L'art. 31 del RAT prevede anche il divieto di più vincoli con diversi associati, facendo salva l'ipotesi del prestito e concedendo all'atleta di essere vincolato con più associati nel corso di una stagione sportiva nei casi di:

- assorbimento, fusione o cessazione dell'affiliazione dell'associato con il quale egli era legato dal vincolo;
- scioglimento coattivo o riscatto dal vincolo;
- doppio trasferimento in relazione ai campionati nazionali di serie A e B, maschili e femminili, limitatamente agli atleti che abbiano preso parte ai campionati nazionali di serie A.

Dall'art. 32 RAT inizia la vera e propria disciplina del vincolo sportivo, molto complessa ed articolata a differenza di altri sport, mediante il quale la Federazione è riuscita comunque a mantenere «incatenati» la pressoché totalità degli atleti. Infatti, il principio innovativo, sostitutivo del vincolo a tempo indeterminato è contenuto nel primo comma della norma in esame, il quale stabilisce che tale vincolo ha durata quinquennale a partire dalla stagione sportiva del compimento del venticinquesimo anno di età dello sportivo. Sebbene tale norma appaia già da subito abbastanza criptica in un'ottica complessiva di durata del vincolo, il successivo articolo, definito norma transitoria ma applicabile fino al 2017, promuove una molto graduale eliminazione del vincolo a tempo indeterminato.

L'art. 32 bis è suddiviso per stagioni sportive e guardando ad esempio alla prossima stagione 2009/2010, si evince che la innovazione di cui all'art. 32 entrerà in vigore solo ed esclusivamente per gli atleti che nel corso della stessa abbiano

se in realtà gli unici ad avere una disciplina differente, per quanto attiene al vincolo, sono solamente gli atleti partecipanti ai campionati di Serie A/1 e A/2 maschile.

¹⁶ Delibera n. 068/2005 e successive modifiche introdotte con del. n. 114 del 3 dicembre 2005.

¹⁷ C. PASQUALIN, *Intervento al primo convegno di diritto sportivo "Giustizia sportiva e giustizia ordinaria*, in *RDS*, 1980, 288". Il giocatore ha in primo luogo il dovere di fornire le proprie prestazioni alla società per cui è vincolato; in secondo luogo, ha il dovere di non prestare la propria attività per un'altra società senza il consenso di quella per cui è vincolato.

compiuto trenta anni di età; per gli altri già tesserati alla FIPAV il comma 2 prescrive la durata illimitata nel tempo del vincolo.

Quindi, alla luce dell'analisi di queste due norme, si può tracciare il seguente percorso: vincolo con la stessa società dai 14 ai 24 anni e successive durate quinquennali dello stesso, ancora con la prima società o con società diverse. Infatti, gli scaglioni provvisori della norma transitoria arrivano a configurare quanto si è appena detto, prevedendo che il vincolo avrà durata quinquennale a partire dal venticinquesimo anno di età per tutti gli atleti tesserati al termine della stagione sportiva 2016/2017.¹⁸ Infine, il vincolo ha durata annuale solamente per gli atleti di età inferiore ad anni 14 e per quelli di età superiore ai trentaquattro, per gli atleti in prestito e per gli stranieri.

Ancora, il Consiglio Federale ha previsto una diversità di durata del vincolo per gli atleti che partecipano ai campionati di Serie A/1 e A/2 maschile. Essendo tali sportivi professionisti di fatto, la FIPAV ha dovuto ideare delle modalità diverse dello scioglimento del vincolo, affermando che «a far data dall'anno successivo del compimento ventiquattresimo anno di età, in assenza di sottoscrizione di vincolo volontario,¹⁹ l'atleta potrà chiedere il tesseramento per altro affiliato».²⁰

6. *Lo svincolo dei pallavolisti*

Le carte federali prevedono diverse modalità di scioglimento del vincolo sportivo, consistenti principalmente:

- a) nello svincolo per decadenza, che opera per ogni atleta al compimento di una determinata età e permette allo sportivo di potersi validamente tesserare, al raggiungimento di questo limite, per un qualsiasi affiliato di suo gradimento, con la sicurezza di poter riacquistare la libertà sportiva alla fine di ogni stagione.
- b) nella giusta causa, la cui nozione può essere rinvenuta nell'art. 35 RAT FIPAV, dove viene stabilito che il vincolo può essere sciolto quando l'interruzione definitiva di questo risulti equa dopo aver contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo. Va precisato che la maggior parte

ancora più evidente quando si tratta di minori o di dilettanti che giocano per puro spirito amatoriale.

¹⁸ L'art. 10 ter dello Statuto federale prevede che dagli 8 ai 14 anni il vincolo sia annuale, mentre dai 14 ai 25 anni gli atleti, in mancanza di nullaoستا sono vincolati alla società per la quale sono tesserati. Con il compimento dei 25 anni il vincolo ha una durata quinquennale. Per i pallavolisti di età superiore ai 34 anni il vincolo torna ad essere annuale. La seconda caratteristica comune è costituita dal pagamento dell'indennità (o premio di formazione tecnica) alla società presso la quale l'atleta si svincola di diritto in ossequio alla normativa federale.

¹⁹ «Gli atleti e gli affiliati possono concordare di prolungare il vincolo per più anni sportivi, fino ad un massimo di cinque; il regime di vincolo volontario può essere concordemente prescelto dagli atleti e dagli affiliati anche prima che lo stesso compia il ventiquattresimo anno di età». Norme per il tesseramento atleti serie A maschile.

²⁰ La riforma è nota come «Riforma Giani» per un problema legato al suo cartellino, ma fortunatamente la stessa ha fatto sì che anche altri giovani talenti abbiano potuto, in assenza di vincolo volontario, decidere finalmente per quale squadra giocare.

delle richieste di svincolo per giusta causa viene proposta a seguito di sopravvenuta incompatibilità ambientale tra atleta e associato vincolante.

- c) Nello svincolo per rinuncia da parte dell'affiliato.
- d) nello svincolo per inattività dell'atleta, che corrisponde al diritto degli atleti tesserati di poter partecipare attivamente alle competizioni sportive. L'inattività dovuta a motivi non imputabili allo sportivo comporta una violazione dei doveri assunti dall'affiliato con il contratto associativo e viene pertanto sanzionato dalla federazione attraverso lo scioglimento del vincolo dell'atleta interessato.
- e) Nello svincolo per cambiamento di residenza dell'atleta, si vuole in questo modo evitare che l'atleta, che per motivi diversi sia costretto a trasferirsi in altra località distante dalla sede degli allenamenti, venga penalizzato con una inattività forzata.
- f) Nel riscatto del cartellino, concesso esclusivamente alle pallavoliste militanti nella serie A1 e A2 e consiste nel versamento all'associato vincolante di una somma di denaro a titolo di indennizzo delle spese sostenute nell'interesse dell'atleta.

Nel precisare che versano in una condizione di svantaggio solo i giovani atleti e i dilettanti, è evidente come vi sia una elevata diversità di trattamento rispetto ai professionisti che, a seguito dell'emanazione della Legge n. 91/81, non solo non sono soggetti all'istituto in questione in quanto abolito dall'art. 16, ma sono stati anche riconosciuti quali lavoratori, prevedendo per loro una serie di garanzie che a parità di situazioni i dilettanti (spesso professionisti di fatto) non hanno.

Più precisamente, con normativa alla mano, si legge che dall'art. 34 all'art. 40, il RAT disciplina i casi in cui è possibile lo scioglimento del vincolo prima della scadenza prevista. In effetti, non è così frequente che uno sportivo dilettante eserciti tutta la sua carriera pallavolistica nella stessa squadra, ma non per questo si deve pensare che il vincolo non abbia un peso notevole sulle libere scelte dei calciatori. Le ipotesi di scioglimento anticipato del suddetto vincolo possono essere ricondotte a due categorie:

1. Scioglimento di diritto: esso può avvenire per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato vincolante; per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante; per nulla-osta dello stesso; per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta entro il termine annuale; per mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di sezione o di fascia d'età tale da permettere allo sportivo di prendervi parte; per riscatto, limitatamente alle atlete dei Campionati Nazionali di Serie A/1 e A/2 maschili e femminili, seppure il RAT disciplini solo la femminile.
2. Scioglimento in via coattiva: si può verificare per giusta causa,²¹ per cessione

²¹ La giusta causa dello scioglimento del vincolo va ricercata in fatti e/o avvenimenti precisi, gravi, circostanziati che giustifichino l'interruzione coattiva del vincolo. Trattasi, quindi di «casi estremi» in cui oggettivamente è impossibile la prosecuzione del rapporto sportivo tra l'atleta e il sodalizio. A tal proposito, la giurisprudenza sportiva ha più volte rimarcato tale concetto, dichiarando ad es. che «una generica incompatibilità caratteriale non basta per ottenere lo svincolo dell'atleta, se non vi è traccia né viene indicato un solo episodio che possa in qualche modo

di diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante; per mancato rilascio da parte dell'associato vincolante della dichiarazione di consenso allo scioglimento del vincolo nonostante il pagamento per il riscatto, limitatamente agli atleti dei Campionati di Serie A femminili.

Il vincolo può essere sciolto, come accennato nell'introduzione del paragrafo, per giusta causa, quando l'interruzione definitiva risulti equa dopo aver contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo (art. 35, comma primo RAT). Se la giusta causa è riconducibile a motivi di lavoro o di studio, questa non è ammissibile per gli atleti vincolati con associati che, nella stagione sportiva al cui termine si chiede l'interruzione del vincolo, abbiano preso parte ai Campionati Nazionali di Serie A (art. 35, comma terzo, RAT).

È da riportare che è ormai opinione costante della Commissione d'Appello Federale, in veste di organo di seconde cure per i contenziosi sorti per i tesseramenti decisi in primo grado dalle Commissioni di tesseramento atleti, riconoscere validità allo scioglimento del vincolo a seguito di scrittura privata che abbia data certa di inizio e di durata dello svincolo, stipulata tra lo sportivo, ovvero i genitori di questo nel caso sia ancora minorenni, e la società vincolante, seppure tale modalità di scioglimento non è stata prevista dal Regolamento.

7. *Trasferimenti di atleti*

Com'è ormai chiaro, l'istituto del vincolo sportivo è stato ideato principalmente per garantire la salvaguardia del patrimonio economico di una società, la cui voce più importante è il «parco-giocatori». L'abolizione del vincolo nello sport professionistico ha rischiato di diventare il trampolino di lancio per il cd. «monopolio dei talenti», in parole povere, la concentrazione dei giovani più talentuosi presso le società più ricche.

Per evitare uno squilibrio tale, l'art. 6 della Legge n. 91/1981 prevedeva il versamento di un'indennità di preparazione che le società acquirenti avrebbero dovuto effettuare in favore dell'ultima compagine di appartenenza dello sportivo, anche se svincolato. Quest'argine difensivo a tutela della specificità culturale dello sport, rispetto alle regole economiche del libero mercato, è oltremodo ceduto con la ormai celebre sentenza Bosman.²² Tale pronuncia ha operato su un doppio binario,

evidenziarla». Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Distaccata Campania-Basilicata-Molise-Puglia – decisione del 29/11/2008. Ancora, la Commissione d'Appello Federale, in un'altra decisione dichiarava che: «il vincolo è un istituto cardine della disciplina federale. Con il tesseramento, l'atleta si impegna a praticare la disciplina sportiva della pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato destinatario dell'impegno e si preclude la medesima pratica con altro associato. Lo scioglimento del vincolo per giusta causa può essere pronunciato solo di fronte a gravi e precisi elementi, che facciano ritenere equa l'interruzione definitiva del vincolo, dopo aver contemperato le esigenze dell'atleta con quelle dell'associato, nel quadro delle direttive Fipav ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo».

²² Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/1993, in *Foro It.*, 1996, IV, 3.

per un verso eliminando le restrizioni all'utilizzazione di atleti provenienti da altri Paesi dell'UE, e per altro verso, che qui più rileva, abolendo l'istituto dell'indennità alle società di provenienza, sempre in relazione al trasferimento di giocatori professionisti comunitari tra società sportive di due nazioni. Il minimo comune denominatore di entrambi gli interventi è la volontà di rimozione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle persone nei mercati del lavoro degli Stati membri, art. 45 TFUE.

Il regime delle indennità è stato lo scudo a difesa degli equilibri delle società sportive che ha sostituito di fatto, nello sport professionistico per un periodo di tempo, il vincolo sportivo. Questo nuovo istituto era stato introdotto dallo stesso legislatore nella stessa legge in cui si era preso cura di precisare che il vincolo di configurava come «limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta».

La Corte ha ritenuto che tale indennità, come condizione per il rilascio del certificato di svincolo, inquadrata anche dalle norme UEFA come corresponsione, da parte della società acquirente del cartellino, di un'indennità che coprisse le spese di preparazione, se si trattava del primo trasferimento, oppure, negli altri casi, a seconda dei programmi professionali nel periodo di permanenza della squadra cedente, di un'indennità variabile, è illegittima ai sensi dell'art. 45 TFUE.

È evidente che i giudici europei si sono lasciati trasportare dalla convinzione che i giocatori, nonché lavoratori, venissero trattati alla stregua di merce che viene venduta e comprata.²³ D'altronde, però, l'enorme giro di interessi e di denaro che si è creato attorno al mondo dello sport professionistico determina l'impossibilità di un'equiparazione *tout court* con l'ordinario mondo del lavoro.²⁴

Per questo il nostro legislatore ha creato rapidamente, con la legge n. 586/1996 di riforma della legge 91/1981, un «Premio di addestramento e formazione tecnica» che spetta ad ogni società o associazione sportiva «presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile²⁵»; a tale compagine spetta anche un'opzione per il primo contratto professionistico dello sportivo, laddove il CONI riconosce questa possibilità.

Le modalità di individuazione dell'importo sono demandate ai regolamenti delle varie Federazioni, essendo certamente differente il volume di affari intorno ai diversi sport, fra cui quello della pallavolo sta sicuramente raggiungendo livelli elevati, pur non essendo ancora questo sport incluso tra quelli aventi un settore professionistico, seppure in realtà questo settore sia di fatto esistente in modo praticamente completo nelle categorie A/1 e A/2 maschile e femminile già da diversi anni.

Le istituzioni comunitarie, per tali ragioni, si trovano in difficoltà nel dover

²³ Identica, infatti, è la motivazione che nel 1978 ha portato il Pretore di Milano ad emanare il decreto c.d. «blocco del calciomercato».

²⁴ P. FANFANI ritiene che il rapporto atleta-società non sia riconducibile all'ambito del diritto del lavoro, per la mancanza di sinallagmaticità della cd. «causa sportiva».

²⁵ Nuovo art. 6 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, così come modificato dall'art. 1 della Legge 18 novembre 1996, n. 586.

conciliare le esigenze di tutela dei lavoratori sportivi con la difesa di quella che è chiamata la logica sportiva, nella sua dimensione popolare, educativa, sociale e culturale. Il dibattito, inoltre, è ora incentrato anche su chi difende il cd. «protezionismo sportivo», ovvero la posizione contraria alla massiccia importazione di atleti stranieri e a favore delle piccole società, e chi preme per la piena liberalizzazione della disciplina del lavoro sportivo, nonché per una riforma che parifichi le società alle aziende di tipo commerciale.²⁶

La Commissione si sta perciò muovendo su due campi: da una parte, finanziando progetti di valorizzazione del ruolo educativo dello sport, nel contesto di una riforma organica che chiarisca la struttura giuridica dello stesso, dall'altra, attivandosi per una seria ristrutturazione del diritto del lavoro sportivo, conformemente ai principi ispiratori dell'Unione Europea.

8. *I pallavolisti cubani: i casi Gato, Dennis, Rivero, Mayeta e Borges*

Si tratta di giocatori di pallavolo di nazionalità cubana, quasi tutti militanti nella rappresentativa nazionale del loro Paese, che hanno chiesto tra il 2001 e il 2002 asilo politico in Italia, dichiarando di essere impediti nell'esercizio delle libertà democratiche in patria.²⁷ I giocatori, con l'intenzione di disputare il campionato di serie A italiano, hanno cercato di ottenere, in diversi momenti, il tesseramento da parte della FIPAV; questa ha però rigettato le loro richieste, con la motivazione che la Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB) non aveva concesso loro l'autorizzazione per trasferirsi in Italia. Ritenendosi discriminati in base alla nazionalità, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 286/98 Gato e Dennis sono stati i primi ad impugnare il diniego al tesseramento della FIPAV davanti ai giudici ordinari, forti di un regolare permesso di soggiorno, concesso per ragioni umanitarie, e di un accordo contrattuale già raggiunto con un club italiano.

Realmente interessante e significativo è il fatto che, partendo dalla pressoché identica situazione di fatto, due Tribunali nazionali, quello di Verona e quello di Roma, sono arrivati – oltretutto a distanza di tredici giorni l'uno dall'altro – a conclusioni molto diverse.

In effetti, dalla lettura dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona il 23 luglio 2002, emergeva la sussistenza di un comportamento discriminatorio ai danni del ricorrente Gato Moja, lesivo del suo diritto al lavoro: «la necessaria e preventiva autorizzazione delle Federazioni sportive di appartenenza, richiesta per i lavoratori sportivi extracomunitari, costituisce un ingiustificato e pertanto vietato, ai sensi degli artt. 43, lett. d) e 44 D. Lgs. 286/98, elemento di differenziazione rispetto ai lavoratori italiani ed extracomunitari tale da compromettere il godimento o l'esercizio in condizioni di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita

²⁶ La società pilota alla quotazione in borsa è stata la Lazio Calcio S.p.A., ammessa alla quotazione il 15 aprile 1998.

²⁷ J. TOGNON, 2002, cit.

pubblica».

Di tutt'altro avviso il Tribunale di Roma, che, pronunciandosi sul ricorso presentato da Angel Dennis, nella sua decisione, datata 10 luglio 2002, ha ritenuto non potersi applicare al caso in questione le disposizioni contenute nella l. n. 91/81 relative al divieto di limiti previsti per il giocatore professionista nell'estrinsecazione della sua libertà contrattuale. A questa conclusione il Giudice romano è arrivato considerando l'inquadramento dilettantistico dato al gioco della pallavolo da parte del CIO e del CONI.²⁸ E' da rilevare come, proprio trattando dell'annoso problema professionismo-dilettantismo, il Giudice di Verona era arrivato a conclusioni ben diverse: «prive di pregio appaiono le considerazioni di parte convenuta circa un minor rango del dilettantismo rispetto al professionismo e circa una conseguente inconfigurabilità e non tutelabilità di un diritto al lavoro del giocatore dilettante: le norme contenute nel D. Lgs. 286/98 non legittimano alcuna discriminazione del dilettante».

La sussistenza di un comportamento discriminatorio da parte della FIPAV è stato accertato anche dal Tribunale di Piacenza, che, con provvedimenti emessi il 23 ottobre e il 15 novembre 2003 in seguito ai ricorsi presentati da Rivero, Majeta e Borges, ha ordinato alla FIPAV di procedere immediatamente al tesseramento dei suddetti atleti, in modo da consentirne la partecipazione al campionato 2002-2003. Il Giudice piacentino, riprendendo quasi testualmente la decisione del Tribunale di Verona, ha riconosciuto la discriminazione «nell'imposizione dell'obbligo del preventivo rilascio, per i lavoratori sportivi extracomunitari, dell'autorizzazione delle Federazioni sportive di appartenenza, ai fini del tesseramento alla FIPAV».

9. *Disciplina nazionale*

Il Consiglio Federale della FIPAV²⁹ ha reso esecutivo, sin dalla corrente stagione sportiva, la riforma delle norme di trasferimento (scioglimento del vincolo) dei soli giocatori tesserati per Società di Serie A1 e A2 maschili proposta dalla Lega Pallavolo. Si è arrivati, quindi, a definire un progetto maggiormente consona all'attuale situazione sportiva-sociale.

A partire dal ventitreesimo anno di età, infatti, per i soli atleti tesserati per Club di Serie A, il vincolo sarà di durata annuale. Gli atleti e le Società potranno concordare di prolungare il vincolo per più anni sportivi (c.d.: vincolo volontario), fino ad un massimo di cinque.

Durante tale periodo l'atleta potrà trasferirsi ad altro club, a titolo definitivo o temporaneo, solo con il consenso del sodalizio presso il quale è tesserato. Al termine del periodo di vincolo annuale o volontario, l'atleta è libero di trasferirsi e

²⁸ Sulle motivazioni che stanno alla base della regola che prevede la necessità dell'autorizzazione da parte della Federazione di provenienza per l'ottenimento da parte della FIVB del transfer internazionale, CROCETTI BERNARDI e SILVESTRI indicano la volontà di impedire che il gioco al più alto livello finisca con l'essere monopolizzato dalle Nazioni che hanno più mezzi economici.

²⁹ Comunicato Congiunto FIPAV-Lega del 7 luglio 2004.

tesserarsi per qualsiasi altro sodalizio. Quest'ultimo, però, dovrà versare un indennizzo alla società di precedente tesseramento, il cui mancato pagamento è preclusivo all'iscrizione della Società inadempiente al campionato a cui avrebbe titolo di partecipare nell'anno successivo (art. 33 RAT). Il calcolo dell'indennizzo è basato solo su due parametri che incidono su una aliquota base, uguale per tutti, pari a 12.500 euro.

Detto importo potrà, quindi, variare sulla base della serie di appartenenza e di destinazione e sul valore dell'atleta, valore parametrato ai livelli di attività svolti dal giocatore.³⁰

Va comunque sottolineato che il valore massimo dell'indennizzo non potrà essere superiore ad euro 140.000 per atleti di Serie A1 e 80.000 euro per atleti di Serie A2.

Questi i fondamentali obiettivi perseguiti:

1. garantire e facilitare la circolarità degli atleti e il loro diritto a determinare per quale soggetto svolgere la loro prestazione sportiva;
2. riconoscere una adeguata tutela alle Società che «lavorano» sul vivaio;
3. mantenere l'attuale assetto dei Regolamenti FIPAV sul concetto di vincolo.

10. *Analisi e prospettive alla luce della sentenza Bernard*

Il 16 marzo 2010, con la sentenza Bernard della Corte di Giustizia europea,³¹ forse, è avvenuta una piccola rivoluzione del sistema delle indennità per lo scioglimento del vincolo sportivo, partita per lo sport del calcio, ma destinata a produrre importanti ripercussioni in molte discipline agonistiche.

Infatti l'indennizzo, pur mantenendo in vita il vincolo sportivo, ha finalmente una natura definita: non più risarcitoria o, addirittura, punitiva, nei confronti dello sportivo che decide di «abbandonare» la società che lo ha formato e preparato, ma piuttosto compensativa e di incoraggiamento.

Natura compensativa, perché le società sopportano investimenti per tutti i giovani sportivi ingaggiati e soggetti a formazione, eventualmente, per vari anni,

³⁰ A. OLIVIERO, *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 2, 2007, 53. Secondo l'autore, le Federazioni sportive, tra cui la FIPAV: «prevedono, infatti, complicati meccanismi per l'individuazione di questo pagamento parametrato a risultati sportivi, età, società di provenienza. Trattasi in ogni caso di indici, parametri, formule matematiche talvolta molto lontani dall'individuare l'effettivo valore dell'atleta. Rinvenute queste caratteristiche comuni risulta evidente come ciascuna Federazione abbia in ogni caso previsto una disciplina restrittiva la cui ratio andrebbe individuata nell'esigenza di una preservazione dell'equilibrio economico del sistema sportivo, affinché venga precluso il dirottamento integrale delle risorse esclusivamente sugli emolumenti degli atleti. La giustificazione di tali restrizioni però deve obbligatoriamente e ragionevolmente contemperarsi con l'altrettanta, se non superiore, essenziale esigenza di garantire l'esercizio della libertà di praticare, senza vincoli che conculchino le condizioni effettive di svolgimento, la propria attività agonistica, di cui il diritto di trasferimento da una società ad un'altra costituisce non solo un necessario corollario, bensì un essenziale presupposto».

³¹ Cfr. Allegato 1 della presente opera.

laddove solamente una parte di tali giocatori proseguirà, al termine della formazione, una carriera professionistica, o in seno alla società che ne ha curato la formazione o in una società diversa.³² Natura di incoraggiamento, perché un sistema che preveda un'indennità di formazione può essere giustificato dall'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani atleti da parte delle compagini sportive.

Tale sistema, però (e questa è la novità della sentenza Bernard), deve risultare effettivamente idoneo a conseguire tale scopo e, soprattutto, deve essere proporzionato rispetto al medesimo. Per fare ciò, occorrerebbe fissare dei parametri rigidi per calcolare «matematicamente» la somma da versare in caso di svincolo volontario dello sportivo, in modo da evitare speculazioni, ricordando che le società sportive hanno diritto ad un mero indennizzo e non certo ad un risarcimento totale per la perdita di un loro atleta. Di tal guisa, la Corte di Giustizia ha operato contemporaneamente la difesa dei vivai e il primato sociale dello sport, proponendo una decisione che segna il ritorno a una visione meno economicista dello sport.

Ovviamente la sentenza in esame avrà delle ricadute anche sulla regolamentazione del versamento dell'indennizzo negli altri sport, forse finalmente anche nella pallavolo, la quale soffre ancora l'assenza di una normazione puntuale sul sistema dello svincolo dello sportivo.³³

³² Tratto dal punto 109 della Sentenza Bosman.

³³ Si rammenta che a norma degli artt. 33, 4° comma e 36 RAT, gli atleti che vogliono sciogliere il vincolo devono versare all'associato vincolante un indennizzo.

CAPITOLO XI

IL VINCOLO SPORTIVO NEL PUGILATO

di *Francesco Lucrezio Monticelli**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Tesseramenti – 3. Categorie di atleti – 4. Il vincolo sportivo nel pugilato – 5. Lo svincolo dei pugili – 6. Indennità di formazione – 7. Analisi e prospettive alla luce della sentenza Bernard

«I campioni non si formano in palestra. I campioni nascono da qualcosa che hanno dentro: un desiderio, un sogno, una visione. Devono avere l'energia dell'ultimo istante, devono essere un po' più veloci, devono avere la capacità e la volontà. Ma la volontà deve essere più forte.»

Muhammed Ali

1. *Introduzione*

Il vincolo sportivo costituisce un elemento fondamentale della disciplina di tutte le regolamentazioni adottate dalle federazioni sportive. Si tratta di una situazione, tipica dello sport dilettantistico, che porta alla soggezione di un atleta ad una società sportiva affiliata alla Federazione in conseguenza della quale non risulta possibile il trasferimento ad un'altra società senza il preventivo nulla osta della prima.

La *ratio* all'origine di tale istituto, come noto, consiste nella tutela del duplice interesse dell'atleta all'ottenimento della formazione necessaria per raggiungere doti fisiche e tecniche tali da consentirgli di operare nella maniera migliore e, in maniera corrispondente, della società a conservare il rapporto con lo sportivo e ad avere un ritorno economico dopo aver investito nella sua preparazione.

Disciplinato in maniera più o meno intensa, a seconda della disciplina sportiva, questo legame dell'atleta con la Società-Associazione di appartenenza deve essere commentato, per quanto riguarda il pugilato, in modo parzialmente differente rispetto ad altri sport.

Risulta infatti evidente dall'analisi comparata di quanto è previsto, sotto tale profilo, nell'ambito della maggior parte delle discipline sportive che la regolazione della Federazione Pugilistica Italiana rappresenta una anomalia. Pur trattandosi infatti di uno sport in cui le problematiche tipiche delle attività sportive

* Componente del comitato di redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello sport.

dilettantistiche si riscontrano in maniera intensa, la regolamentazione di tale istituto appare come la meno stringente.

Può anzi affermarsi con certezza che gli inviti del Consiglio Nazionale del CONI relativi all'introduzione di regole sul vincolo che ne limitino la durata e che ne stabiliscono la temporaneità sono stati, come si vedrà in seguito, pienamente accolti.

2. *Tesseramenti*

Il tesseramento è l'atto formale con il quale una Federazione Sportiva Nazionale conferisce allo sportivo l'abilitazione all'esercizio dell'attività agonistica nelle competizioni e nelle gare da essa organizzate. Con tale atto l'atleta diventa soggetto di una serie di diritti e doveri sanciti nelle norme federali.

Il tesseramento è stato oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina e di diverse pronunce giurisprudenziali. Prescindendo dalla disamina delle varie teorie che hanno interpretato l'atto-tesseramento dal punto di vista pubblicistico o privatistico concentreremo l'attenzione sulle disposizioni federali.

Il tesseramento dei pugili è disciplinato in maniera differente a seconda che si tratti di professionisti o dilettanti.

Partendo dal regolamento organico l'art. 45 stabilisce che i pugili sono tesserati per la Federazione Pugilistica Italiana su richiesta sottoscritta ed inoltrata dalla Società e Associazione per la quale intendono svolgere attività. Tale principio che costituisce la norma in quasi tutte le federazioni sportive nazionali è stato oggetto di recente modifica per i professionisti.

Il regolamento di tale settore all'art. 7 ora prevede infatti che "I pugili per svolgere l'attività agonistica devono provvedere al proprio tesseramento" attraverso il deposito di una serie di documenti presso la federazione.

Appare pertanto operativo solo per il pugile dilettante il tesseramento effettuato attraverso una Società o Associazione affiliata alla Federazione.

Tale differenza costituisce uno degli aspetti più importanti della disciplina federale in materia di tesseramenti per gli effetti che si determinano in relazione all'indennità di preparazione. L'assenza infatti di un soggetto all'infuori dell'atleta stesso che possa beneficiare della preparazione impartita da altri ha condotto la federazione ad individuare soluzioni originali, che verranno in seguito descritte, per realizzare le finalità di tutela, tipiche della sopra citata indennità, delle Società o Associazioni che operano nel settore dilettantistico.

Va inoltre precisato che l'atto di adesione alla federazione è sottoposto a norma delle regole federali ai requisiti e limiti che si riscontrano anche nella maggior parte delle discipline federali e che possono differenziarsi in maniera più o meno elevata a seconda del peculiare campo di applicazione.

Il tesseramento alla Federazione Pugilistica Italiana avviene per mezzo di una determinata modulistica entro un certo termine e cessa per motivi specificatamente previsti come il mancato rinnovo, la decadenza a qualsiasi titolo

della carica, la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento, la sanzione comminata dai competenti organi di Giustizia, il recesso, l'inattività sportiva durante un biennio sportivo federale o per la radiazione.

3. *Categorie di atleti*

Gli atleti tesserati alla federazione pugilistica italiana sono qualificati sia come professionisti sia come dilettanti. Rilevano ai fini della qualificazione le disposizioni previste dai regolamenti del settore dilettanti e del settore professionisti.

In particolare l'art. 1 del regolamento del settore dilettanti stabilisce che «è dilettante il pugile che partecipa a pubbliche gare per puro spirito agonistico e non a scopo di lucro; (...) nella categoria dei dilettanti sono compresi i pugili Aspiranti, Schoolboys (solo maschi) Cadetti, Juniores e Seniores»¹ mentre l'art. 1 del regolamento del settore professionisti prevede che «sono qualificati professionisti i pugili in possesso di idonei requisiti tecnici accertati dalla FPI (NDR Federazione Pugilistica Italiana), che esercitano l'attività sportiva in forma di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della Legge 91/81, stipulando contratti per

¹ Cfr. Reg. settore dilettanti: *Art. 2 - Pugili Aspiranti* 1. L'aspirante pugile può frequentare la palestra di una società regolarmente affiliata, sostenervi allenamenti, ma non può disputare incontri. Deve aver compiuto il 13° e non superato il 32° anno di età. 2. L'aspirante può essere ammesso a svolgere attività agonistica, presentando domanda di tesseramento e versando la tassa relativa, senza doversi sottoporre ad ulteriore visita di idoneità, nel corso dello stesso anno. *Art. 3 - Pugili Schoolboys* 1. Appartengono alla qualifica Schoolboys i pugili maschi che hanno già compiuto il 13° anno d'età e compiano il 14° nell'anno cui il tesseramento si riferisce. 2. I pugili Schoolboys gareggiano sulla distanza delle tre riprese di 1'30" ciascuna: a) fra di loro; b) con i pugili Cadetti che non abbiano compiuto il 15° anno di età». 3. I pugili Schoolboys non possono sostenere più di 15 incontri ogni anno. *Art. 4 - Pugili Cadetti (Junior)* 1. Appartengono alla qualifica Cadetti i pugili maschi che compiono il 15° o il 16° anno d'età, nell'anno cui il tesseramento si riferisce e le pugili femmine che hanno già compiuto il 14° anno e compiano il 15° o il 16° anno d'età nell'anno cui il tesseramento si riferisce. 2. I pugili Cadetti maschi gareggiano sulla distanza delle tre riprese di due minuti ciascuna: a) fra di loro; b) con i pugili Juniores. Inoltre i pugili Cadetti maschi che non hanno compiuto il 15° anno di età gareggiano sulla distanza delle tre riprese di 1'30" con i pugili Schoolboys. 3. Le pugili Cadette femmine gareggiano sulla distanza delle tre riprese di 1'30" ciascuna: a) fra di loro; b) con le pugili Juniores. *Art. 5 - Pugili Juniores (Youth)* 1. Appartengono alla qualifica Juniores i pugili che compiono il 17° o il 18° anno d'età, nell'anno cui il tesseramento si riferisce. I pugili Juniores che abbiano maturato i punti previsti dal successivo art. 7, punto 5, su richiesta della loro Società, possono essere inseriti nella qualifica Seniores Ia Serie. 2. I pugili Juniores maschi gareggiano sulla distanza delle quattro riprese di due minuti ciascuna: a) fra di loro; b) con i pugili Seniores IIIa e IIa Serie e sulla distanza delle tre riprese di due minuti ciascuna; c) con i pugili Cadetti. 3. Le pugili Juniores femmine gareggiano sulla distanza delle tre riprese di due minuti ciascuna: a) fra di loro; b) con le pugili IIa Serie e sulla distanza delle tre riprese di 1'30" ciascuna; c) con le pugili Cadette. *Art. 6 - Pugili Seniores (Elite)* 1. Appartengono alla qualifica Seniores i pugili che compiono dal 19° al 35° anno di età nell'anno cui il tesseramento si riferisce, Qualora si tratti di primo tesseramento il pugile non deve aver compiuto il 32° anno di età. Appartengono inoltre alla qualifica Seniores Ia Serie i pugili provenienti dalla qualifica Juniores che avendo maturato i punti previsti dal successivo art. 7, punto 5, su richiesta della loro Società, siano stati inseriti in tale qualifica.

uno o più incontri con società organizzatrici».

Guardando alle disposizioni sopra riportate ben si comprende che nella formulazione si sono tenuti in adeguata considerazione tutti gli elementi di base che distinguono lo sportivo dilettante dal professionista.²

La definizione di entrambe le categorie, così come prevista dalle disposizioni regolamentari, non ingenera particolari problematiche interpretative.

Relativamente al professionismo è da rilevare come sia di recente elaborazione la norma di qualificazione che prevede il richiamo all'art 3, secondo comma dell'art. 91, disciplinante l'attività sportiva oggetto di lavoro autonomo.

Tale formulazione si è d'altronde resa indispensabile per le caratteristiche intrinseche della disciplina, che rendono difficilmente ipotizzabile l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Seppure il riferimento allo svolgimento dell'attività sportiva, a titolo oneroso e con carattere di continuità, come previsto dall'art. 2 della L. 91/1981, sia stato per un lungo periodo presente nel regolamento, ai fini della qualificazione dell'atleta professionista, è evidente come l'attività dei pugili trovi nel lavoro autonomo la sua forma contrattuale più idonea.

Pur comportando la necessità di un impegno costante in allenamento, l'esercizio agonistico della disciplina da parte dell'atleta professionista risulta infatti svolto nell'ambito di singoli eventi.

Pertanto il disposto dell'art 3, comma a) della L. 91/81 secondo cui la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di lavoro autonomo quando «l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo» individua in maniera maggiormente efficace l'attività del pugile professionista.

4. *Il vincolo sportivo nel pugilato*

Il vincolo sportivo rappresenta l'effetto più rilevante dell'atto del tesseramento. Si tratta, come si è sopra detto, di una situazione, tipica dello sport dilettantistico, che porta alla soggezione di un atleta ad una società sportiva affiliata alla Federazione in conseguenza della quale non risulta possibile il trasferimento ad un'altra società senza il preventivo nulla osta della prima.³

² Per approfondimenti sul rapporto di lavoro dello sportivo professionista cfr. L. MUSUMARRA, E. CROCETTI BERNARDI (a cura di), *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Experta, Forlì, 2007, 26-35; J. TOGNON, *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in www.giuslavoristi.it, 2005, 10, nonché, M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in M. Colucci (a cura di), *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, 2004, 21-22.

³ Cfr. AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di Paolo Moro, Euro 92 Editrice, Pordenone, 2002; E. CROCETTI BERNARDI, *Le discriminazioni nei confronti degli atleti stranieri*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, cit.; A. DE SILVESTRI, *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 297; A. DE SILVESTRI, *Enfatizzazione delle funzioni e "infortuni giudiziari" in tema di sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 2-3, 370; P. LOMBARDI, *Il vincolo degli atleti nei diritto dello sport internazionale*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, cit.

Al di là delle considerazioni che possono farsi intorno all'istituto del vincolo e alla sua contrarietà ai principi costituzionali e comunitari deve essere innanzitutto premesso che l'istituto nel pugilato trova una disciplina piuttosto ragionevole.

Stabilisce infatti l'art. 12 dello Statuto Federale che gli atleti dilettanti non possono essere vincolati con il tesseramento ad una stessa società per un periodo superiore a quarantotto mesi. Alla scadenza del quadriennio, viene poi previsto, il vincolo è rinnovabile per un periodo da concordarsi fra il Pugile e la Società.

Risulta pertanto una durata piuttosto ridotta del vincolo che si attesta in sede di prima applicazione sui quattro anni e la cui prosecuzione è rimessa alle parti in causa. L'istituto d'altronde, se risponde anche alla finalità di garantire all'atleta un livello di preparazione adeguato allo svolgimento dell'attività agonistica, può essere anche uno strumento utile a capitalizzare gli sforzi compiuti per formarsi.

In controtendenza rispetto ad una diffusa valutazione negativa di esso possiamo pertanto affermare che, a condizione che trovi una giusta regolazione, il vincolo può rispondere ad una giusta logica protettiva.

Il vincolo sportivo potrebbe in verità meritare giuste critiche solo qualora sia eccessivamente lungo ed in tal caso si potrebbero ravvisare addirittura profili di illiceità, con conseguente nullità ex art 1418 c.c. per contrasto con norme imperative di ordine pubblico.⁴

La sproporzione dei termini, presente in alcuni statuti e regolamenti federali, potrebbe d'altronde determinare l'effetto perverso di comprimere la libertà contrattuale dell'atleta con violazioni evidenti del principio di uguaglianza e della libertà individuale. Si deve considerare che allo stato vi sono altre attività sportive nelle quali l'atleta risulta di fatto vincolato alla società di appartenenza per un periodo corrispondente a tutta la sua carriera di agonista.

Anche al fine di evitare tali conseguenze il CONI ha rivolto spesso un invito alla moderazione alle federazioni nazionali individuando il limite temporale ideale proprio in quarantotto mesi.

Le suddette critiche non toccano tuttavia la disciplina sportiva in esame, che, come si è già evidenziato, è sotto questo profilo del tutto ragionevole e conforme alle indicazioni del CONI.

5. *Lo svincolo dei pugili*

Come si è detto nel paragrafo precedente i pugili dilettanti non possono essere vincolati ad una stessa società per più di quarantotto mesi alla scadenza dei quali il vincolo è rinnovabile per un periodo da concordarsi fra il Pugile e la Società o Associazione.

Essi di conseguenza, in pendenza degli effetti del vincolo, pur volendo esercitare la propria attività per una società diversa rispetto a quella di appartenenza, sono impossibilitati a farlo a meno che non ricorrano determinati presupposti.

⁴ P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, cit., 73.

L'art.12 comma 2 dello Statuto Federale, prevede che il trasferimento di un pugile dilettante ad altra Società, in corso di vincolo, sia subordinato al nulla-osta espresso dalla Società di appartenenza che deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su apposito modulo predisposto dalla Federazione.

I Comitati Regionali possono tuttavia autorizzare il trasferimento, anche senza il parere favorevole delle società di appartenenza, in una serie di casi rigidamente previsti quali:

1. cambio di residenza documentato del pugile;
2. inattività agonistica del pugile per almeno sei mesi derivante da cause imputabili alla Società;
3. inattività agonistica del pugile per almeno dodici mesi dalla presentazione della domanda di trasferimento

Si tratta, come evidente, di un elenco tassativo di ipotesi che tuttavia non contiene condizioni particolarmente stringenti per lo svincolo. Considerando d'altronde anche la durata piuttosto breve del legame le disposizioni sopra riportate possono ritenersi una regolamentazione idonea a garantire una certa libertà di movimento dell'atleta fra le Società o Associazioni sportive.

6. *Indennità di formazione*

Il trasferimento del pugile dilettante è subordinato, oltre che al nulla osta, anche al possibile versamento da parte della società di destinazione a quella di provenienza di una indennità di formazione. Tale indennità ha lo scopo di compensare la società di provenienza per le spese sostenute e l'attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica del pugile.

Si tratta ai sensi dell'art. 50 del Regolamento organico di una mera facoltà che si sostanzia nel versamento di una somma che varia a seconda dell'età e dei titoli vinti dall'atleta secondo il seguente schema:

a)	Euro 30,00/100,00	Schoolboys, cadetti
b)	Euro 100,00/150,00	Juniore, seniores II-III
c)	Euro 150,00/200,00	Seniores I
d)	Euro 150,00/200,00	Almeno una volta campione d'Italia cadetto
e)	Euro 200,00/300,00	Campione europeo cadetto
f)	Euro 250,00/400,00	Campione del mondo cadetto
g)	Euro 150,00/200,00	Almeno una volta campione d'Italia juniores
h)	Euro 300,00/400,00	Campione europeo junior
i)	Euro 400,00/500,00	Campione del mondo junior
j)	Euro 400,00/600,00	Almeno una volta campione d'Italia senior I serie
k)	Euro 400,00/500,00	Almeno tre volte convocato in maglia azzurra
l)	Euro 1.500,00/2.000,00	Almeno una volta vincitore di Torneo Internazionale, Campione del Mondo Militare, Campione ai giochi del Mediterraneo
m)	Euro 3.000,00/5.000,00	Campione Europeo senior, Medaglia alle Olimpiadi (bronzo, argento)
n)	Euro 8.000,00/10.000,00	Campione del Mondo senior, Campione Olimpico

Al livello procedurale si prevede che l'importo dovrà essere versato alla Società di provenienza del pugile all'atto della firma del documento federale di trasferimento. Nel caso di mancato accordo sull'importo e di eventuali controversie tra le due Società in merito al versamento dell'indennità, la decisione spetterà in via definitiva al Consiglio Federale.

Come può notarsi anche tale aspetto trova nel pugilato una disciplina piuttosto equa sia per la previsione del versamento dell'indennità in termini di mera facoltà, sia per l'importo nel singolo caso dovuto che raggiunge al massimo la cifra di 10.000 euro. Viene precisato poi dallo stesso art. 50 del Regolamento Organico che l'indennità percepita da una Società deve essere utilizzata per il perseguimento di fini sportivi.

Un discorso a parte deve essere fatto per i casi di passaggio dell'atleta dilettante al professionismo. L'art. 3 del regolamento del settore professionisti, in vigore fino alla fine di dicembre del 2009, stabiliva che in caso di passaggio al professionismo era riconosciuto alla Società Sportiva di provenienza del pugile dilettante un importo di equo indennizzo per l'attività formativa svolta.

Tale somma poteva variare da 500 a 10.000 euro, a seconda sempre dell'età e dei titoli vinti dall'atleta, e doveva essere versata dalla Società sportiva professionistica di primo tesseramento alla società Sportiva dilettantistica di provenienza dello stesso, all'atto della firma del documento comprovante il passaggio.

Questa impostazione è stata ora radicalmente modificata dalle nuove norme regolamentari del settore professionisti. La necessità di rivedere il rapporto di lavoro del pugile professionista in termini di lavoro autonomo e la conseguenziale introduzione della figura del procuratore di pugili, quale rappresentante che ne tutela gli interessi nei confronti delle Società organizzatrici dietro specifico incarico, hanno condotto infatti ad introdurre il tesseramento diretto del pugile alla Federazione.

Non esistendo pertanto un soggetto, al di fuori dell'atleta al primo tesseramento da professionista, che possa beneficiare di un qualsivoglia addestramento impartito si è, nella nuova regolamentazione, giunti all'eliminazione dell'indennità di preparazione.

Le finalità sottese all'indennità di preparazione vengono tuttavia garantite almeno in parte attraverso differenti strumenti.

Il riconoscimento di risorse economiche in ragione della qualità della formazione del pugile rappresenta un obiettivo che la Federazione deve in qualche modo garantire. Da questo punto di vista va detto che le Società e Associazioni Sportive dilettantistiche che portano i pugili ad un livello elevato ricevono dei contributi dalla Federazione stessa in ragione dell'importanza dei risultati conseguiti.

Considerato poi che di norma il tecnico sportivo che prepara ed allena il pugile professionista è il medesimo che lo ha formato da dilettante è stato sancito dall'art. 22 del regolamento professionisti che ad esso spetta una quota pari al 5% del compenso del pugile.

Tale meccanismo, non assimilabile all'indennità di preparazione in quanto non legato al trasferimento dell'atleta e non riguardante la Società o Associazione di appartenenza, costituisce semplicemente una presa d'atto della realtà dei rapporti che intercorrono tra i pugili e coloro che effettivamente e concretamente provvedono alla loro formazione. Trattandosi di relazioni destinate a non dissolversi con il passaggio al professionismo dell'atleta il versamento di una somma parametrata sul compenso da questi percepito permette di fornire al vero responsabile della sua formazione una risorsa economica realmente vicina al livello tecnico raggiunto.

7. *Analisi e prospettive alla luce della sentenza Bernard*

Con la sentenza Bernard⁵ la Corte di Giustizia ha emanato dei principi che saranno destinati ad incidere sulla disciplina dell'indennità di formazione/preparazione delle federazioni sportive nazionali.

La Corte ha ritenuto pienamente legittimo il sistema dell'indennità di formazione individuando tuttavia dei limiti all'introduzione e regolamentazione di esso.

Non si tratta, come evidente, di una rivoluzione totale ma appare certo che molte federazioni dovranno intervenire sulle proprie norme. In particolare nell'ambito delle discipline sportive professionistiche le conseguenze potranno essere piuttosto intense.

Da una parte infatti, analizzando in maniera puntuale quanto sopra detto in relazione alla sentenza, può ricavarsi che normative federali che impongano la stipulazione del primo contratto da professionista ad un atleta delle categorie giovanili con la Società di appartenenza non possono essere ritenute legittime.

L'indennità poi non potrà avere natura risarcitoria e dovrà quindi essere adeguatamente proporzionata ai costi effettivamente sostenuti per la formazione.

Per quanto riguarda il pugilato come si è visto la normativa che prevedeva l'indennità di preparazione, in caso di stipula del primo contratto da professionista, è venuta meno con la nuova regolazione che ha introdotto una impostazione completamente diversa.

La previsione del tesseramento diretto da parte del pugile che passa al professionismo ha infatti determinato il venir meno di un soggetto beneficiario della preparazione impartita al di là dell'atleta stesso.

Alla luce delle disposizioni della sentenza Bernard si potrebbe pertanto riflettere sulla possibilità di introdurre il pagamento di una indennità da parte del pugile stesso. La finalità di realizzare l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani sportivi sarebbe connessa eventualmente anche ad un sistema di questo tipo.

Non risulta tuttavia opportuno gravare sulla situazione di un pugile che all'atto del suo primo tesseramento da professionista non dispone di risorse economiche particolarmente consistenti.

⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2010, causa C-325/08, *Olympique Lyonnais SASP v Olivier Bernard and Newcastle United FC*.

CAPITOLO XII

IL VINCOLO NEL RUGBY

di *Lorenzo Cuomo**

SOMMARIO: 1. La dimensione economica e sociale nello sport – 2. Professionismo vs dilettantismo – 3. La particolarità del Rugby nelle discipline dilettantistiche – 4. La disciplina positiva del vincolo – 4.1 Il vincolo sportivo regolamentare – 4.2 La cessazione del vincolo sportivo regolamentare – 4.3 Il vincolo sportivo volontario – 5. L'indennità di formazione – 6. L'anacronismo del vincolo: spunti di riflessione dalla sentenza Tar Lazio, sezione terza ter, 12 maggio 2003, n. 4103 – 7. Conclusioni

1. La dimensione economica dello sport

Il Parlamento europeo ha preso ampiamente posizione in merito agli aspetti socio economici dello sport, approvando nel 2008 una risoluzione sul Libro bianco sullo sport,¹ che riunisce le posizioni precedentemente sviluppate dallo stesso organo.²

Lo sport come parte inalienabile della identità, cultura e cittadinanza europea, consente a molte persone di praticare un'attività sportiva benefica per la salute ma anche di sperimentare una partecipazione sociale attiva, ed esplica così una funzione di integrazione che contribuisce alla coesione sociale. Lo sport di massa rappresenta la base che consente a numerose squadre e singoli sportivi di eccellenza di emergere; ed infatti negli art. 6, 165 TFEU, si evidenzia il contributo dell'Unione europea alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle specificità dello sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa.

Tuttavia, la pratica sportiva agonistica può essere soggetta a nuove limitazioni ed è chiamata a far fronte a nuove sfide. Tra le altre figurano le crescenti pressioni commerciali, lo sfruttamento dei giovani giocatori e sportivi

Le suddette problematiche e le violazioni dello spirito sportivo devono essere affrontate in maniera decisa per non mettere a repentaglio l'eccezionale contributo apportato dallo sport in termini di sviluppo e promozione di importanti valori sociali, culturali ed educativi.

* Avvocato; professore a contratto - Facoltà di scienza della formazione - Università di Salerno.

¹ Cfr. Libro bianco sullo sport (COM(2007)0391) reperibile *on line* all'indirizzo web http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007_0391it01.pdf.

² Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2008 sul Libro bianco sullo sport (2007/2261(INI)).

Il dibattito politico sullo sport in Europa spesso attribuisce un'importanza considerevole al cosiddetto «modello europeo dello sport». Gli sviluppi economici e sociali comuni alla maggior parte degli Stati membri, accompagnati dalla crescente commercializzazione, dall'aumento del numero dei partecipanti e dal ristagno del numero di lavoratori volontari, hanno aperto nuove sfide per l'organizzazione dello sport in Europa.

Durante i dibattiti con gli organi sportivi europei riguardo al Libro bianco sullo sport, la Commissione e il Parlamento europeo hanno concordato sulla necessità di proteggere la specificità dello sport in ogni caso e che particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a tale questione, quali che siano i nuovi aspetti dello sport contemplati dalla legge comunitaria a seguito dell'adozione ufficiale del trattato di Lisbona.

All'interno del contesto storico e culturale europeo, lo sport e le attività sportive sono state tradizionalmente organizzate su base nazionale, al fine di soddisfare le esigenze del pubblico europeo. Le squadre nazionali sono importanti in termini di identità ma anche di solidarietà con lo sport di massa.

A causa della particolare natura dello sport organizzato, le strutture sportive europee sono di norma meno sviluppate rispetto alle strutture sportive a livello nazionale e internazionale, mentre lo sport europeo è organizzato secondo strutture continentali e non a livello dell'Unione europea dei 27.

Inoltre, l'Unione europea riconosce l'autonomia delle organizzazioni sportive e delle loro strutture rappresentative, come gli enti di organizzazione dei campionati professionistici. Tuttavia, è necessaria una regolamentazione a livello europeo al fine di garantire un coordinamento migliore e più efficace.

Questo perché in termini economici lo sport può senza dubbio contribuire al conseguimento degli obiettivi di Lisbona di crescita e creazione di posti di lavoro, promuovere lo sviluppo locale regionale e rurale e stimolare il turismo.

Tuttavia, la mancanza di una chiara definizione dello sport nei 27 Stati membri ha messo in ombra il rilevante peso economico dello sport. Per esempio, gli Stati membri non hanno chiaramente definito se lo sport sia o meno un servizio pubblico che può usufruire di benefici finanziari, eventualmente sotto forma di agevolazioni fiscali.

Secondo la Commissione, una parte crescente del valore economico dello sport è connessa ai diritti di proprietà intellettuale, come comunicazioni commerciali, marchi registrati, e diritti d'immagine e di trasmissione. D'altra parte, nonostante il significato economico generale dello sport, la maggior parte delle attività sportive ha sede in strutture senza scopo di lucro, molte delle quali necessitano di aiuti pubblici per poter garantire a tutti i cittadini l'accesso alle suddette attività.

Per questa ragione, è importante riconoscere la particolare natura degli organi sportivi senza scopo di lucro, e il diritto comunitario dovrebbe in conseguenza prendere in considerazione la differenza tra gli organi volontari senza scopo di lucro da una parte e le organizzazioni lucrative dall'altra.

2. Professionismo vs dilettantismo

La Corte di Giustizia ha dato precise indicazioni sull'applicazione dei principi enunciati nella sentenza *Bosman*³ allo sport professionistico o semiprofessionistico, cioè ai lavoratori che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazioni di servizi retribuite. L'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario se configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato. Come emerge dal punto 76 della sentenza, la Corte ha riconosciuto che le norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone e dei servizi non ostano a norme o prassi giustificate da motivi non economici inerenti alla natura e al contesto specifici di talune competizioni sportive.

Tali restrizioni della sfera di applicazione delle dette norme, tuttavia deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico. Pertanto, essa non potrà essere invocata per escludere un'intera attività sportiva dalla sfera di applicazione del Trattato. Nonostante i riferimenti sull'ambito di applicazione dati dalla Corte, i dubbi della dottrina sono stati numerosi. Ci si è interrogati, prima di tutto, su quali criteri dovessero essere impiegati nell'individuazione degli sportivi professionisti; se fosse necessario che fosse professionistica, o avesse un settore professionistico, l'istituzione o la struttura in cui l'atleta è inserito, vale a dire la Federazione, la Lega, il Campionato o la Società sportiva; se ci dovesse essere un importo minimo di retribuzione per considerare un atleta professionista.

Le risposte a queste domande, se cercate nel sistema italiano, sono apparse subito dopo l'emissione della sentenza *Bosman* (e lo sono ancora oggi) molto complicate da trovare.

Se i principi affermati in sentenza sono apparsi certamente applicabili agli sport di squadra con settore professionistico ai sensi della legge 91/1981 (come il calcio, la pallacanestro e il ciclismo), la situazione è molto più ambigua per i settori non professionistici di detti sport e per gli sport di squadra che ancora risultano dilettantistici (come il rugby).

Diventa paradossale sottolineare che due atleti, i quali svolgono la loro attività con carattere di professionalità e continuità, nell'ambito di discipline sportive regolamentate dal CONI, vincolati a continui impegni sotto il profilo degli allenamenti e delle gare possono avere trattamenti diversi, nell'ipotesi di uno sportivo professionista a godere delle forme di tutela previste dalla legge 91/1981, mentre il dilettante retribuito resta collocato «in una specie di limbo giuridico o di spazio vuoto di diritto⁴».

La dottrina⁵ ha sottolineato come il fatto che sta alla base della grande

³ Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL c. Jean-Marc Bosman e altri e Union des Associations de Football Européennes (UEFA) c. Jean-Marc Bosman*.

⁴ A. BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Riv. Giur. Lav. Prev. Soc.*, 1997, 525.

⁵ E. CROCETTI BERNARDI, *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Comm.*, Utet, 2003, 757.

confusione italiana nella distinzione tra sport professionistico e dilettantistico, sia dovuto alla libertà lasciata dal CONI alle Federazioni nazionali nella scelta su come qualificare l'attività svolta dai propri tesserati.

Se, come emerge da altre sentenze delle Corti CE non relative allo sport, è da considerarsi lavoratore ai sensi del diritto comunitario chiunque percepisca un corrispettivo superiore a un rimborso-spese, anche se di entità modesta, il diritto a non essere discriminato potrebbe essere invocato anche da un atleta formalmente non professionista.

L'orientamento prevalente in dottrina è stato comunque quello a favore di una generale applicabilità della sentenza a tutte le discipline e a qualunque livello, «guardando il diritto comunitario unicamente la persona del lavoratore, anziché la natura del datore di lavoro e il contesto in cui è inserito, con la conseguenza che il diritto a non essere discriminato derivante dall'art. 48 del Trattato sarebbe invocabile anche da un atleta formalmente non professionista ai sensi della legge 91/81, cui però venisse accordata una remunerazione da una società sportiva».

3. *La particolarità del Rugby nelle discipline dilettantistiche*

Il Rugby è uno sport che si presta perfettamente ad essere adottato come metafora del team building. Ognuno si sente corresponsabile dei successi e degli insuccessi della squadra, dando il meglio di sé in un'ottica di pieno coinvolgimento, collaborazione e sostegno reciproco. La competizione tra giocatori si trasforma in ricerca dell'eccellenza tecnica personale nella piena e costante consapevolezza, però, che il risultato raggiungibile collettivamente è di gran lunga superiore a qualsiasi risultato individuale. vi è una tensione costante dei singoli e del gruppo verso uno sviluppo delle competenze esistenziali indispensabili alla gestione delle dinamiche biologiche, emozionali, intellettuali implicite alla competizione sportiva.⁶

La particolarità del rugby sta nel fatto che esso può essere un paradigma della cd. «formazione cognitiva metaforica»; questo tipo di formazione consiste in attività di espressione artistica e sportiva, che spostano l'attenzione verso obiettivi apparentemente distanti dalle dinamiche lavorative, per poi inferirne le logiche di processo e le analogie di contenuto. Tali interventi utilizzano come strumento formativo la metafora, potente strumento di strutturazione e potenziamento dell'apprendimento. La formazione cognitiva metaforica favorisce un apprendimento diretto ed efficace in quanto interviene sul cambiamento degli stili cognitivi, emotivi e socio relazionali che le persone utilizzano in azienda, permettendo un'esperienza di riflessione dei processi caratteristici del lavoro e attivando processi di cambiamento.

Il rugby e la metafora trovano la loro naturale alchimia in aziende moderne

⁶ H. BLAHA «Il football è uno sport bestiale giocato da bestie. Il calcio è uno sport da gentiluomini giocato da bestie. Il Rugby è uno sport bestiale giocato da gentiluomini». W.J. CAREP «Il rugby è un gioco per gentiluomini di tutte le classi sociali ma non lo è per un cattivo sportivo, a qualsiasi classe appartenga».

e coraggiose che vogliono veramente passare oltre quella forma di competitività senza freni. La scoperta e la conoscenza dei fondamenti del nobilissimo gioco del rugby aiutano le persone corrette, forti ma leali, decise ma responsabili; in pratica le regole del pallone ovale possono rendere consapevoli e far apprendere a tutti i membri della squadra i principi di costruzione di uno spirito di gruppo positivo oltre che orientato agli scopi: responsabilizzare così i partecipanti a creare con le proprie forze lo spirito di appartenenza e di collaborazione, sviluppare le competenze emotive, intellettuali ed esistenziali necessarie all'atleta/manager per prendere parte alla vita della squadra condividendo le personali risorse umane e professionali, sviluppare infine le importanti relazioni interne improntate alla fiducia e alla collaborazione nella direzione degli scopi di squadra.

4. *La disciplina positiva del vincolo*

La Federazione Italiana Rugby, fondata nel 1928 (FIR), è una associazione con personalità di diritto privato riconosciuta ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni ed alla quale è riconosciuta una autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

La FIR non persegue fini di lucro ed è disciplinata, per quanto non previsto dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, dal codice civile e dalla legislazione vigente in materia.

La FIR⁷ ha lo scopo di promuovere, regolamentare e sviluppare in Italia il gioco del rugby, di attuare programmi di formazione di giocatori e tecnici nonché quello di promuovere e mantenere relazioni con le associazioni rugbistiche internazionali.

La FIR è costituita dalle società sportive che praticano, promuovono od organizzano lo sport del Rugby, costituite quali associazioni e società, di qualsiasi forma giuridica, non aventi scopo di lucro e affiliate con riconoscimento dal Consiglio Nazionale del CONI.

Per il riconoscimento, gli statuti delle società e delle associazioni sportive devono uniformarsi ai parametri previsti dall'art. 90 della L. 289/02, così come modificato dalla L. 128/04.

In particolare le Associazioni, le Società, di qualsiasi forma giuridica devono essere retti da uno statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna e che prevede assenza di scopo di lucro e, nel caso di organismi costituiti in società di capitali, i singoli statuti societari e gli atti costitutivi devono prevedere – a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione – oltre l'assenza del fine di lucro, il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto, il vincolo sportivo tra l'atleta e la Società di appartenenza ha durata fino al compimento da parte dell'atleta del 23° anno di età.

⁷ Cfr. statuto FIR 2004 (modificato con delib. n. 154 dalla G.N. CONI) reperibile *on line* all'indirizzo web www.federugby.it.

Ma è il regolamento organico⁸ a disciplinare specificamente il vincolo, come fonte del rapporto tra il soggetto affiliato e il tesserato giocatore.⁹

Il vincolo sportivo viene distinto in regolamentare e volontario; il primo si realizza in ragione dell'applicazione delle norme statutarie e regolamentari e si produce, a pena di nullità, con atto scritto mediante appositi moduli predisposti dalla FIR.¹⁰

Il vincolo volontario è il vincolo che si determina tra tesserato giocatore maggiorenne e soggetto affiliato in conseguenza di un accordo tecnico agonistico tra essi intervenuto, che deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto; quest'ultimo prevale sul vincolo sportivo regolamentare.

4.1 *Il vincolo Sportivo Regolamentare*

Il vincolo Sportivo Regolamentare è diversamente disciplinato, a seconda che venga realizzato prima del compimento del 23° anno di età e tra il 23° e 27° anno di età ed oltre.

Il vincolo sportivo regolamentare tra l'atleta ed il soggetto affiliato di appartenenza fino al compimento da parte dell'atleta del 23° anno di età è così articolato: fino al compimento del 15° anno di età il vincolo sportivo è limitato alla stagione sportiva per cui l'atleta è tesserato con il soggetto affiliato; dal 15° al 19° anno di età e, comunque, sino alla fine della stagione sportiva in cui il 19° anno di età è compiuto l'atleta resterà vincolato al soggetto affiliato di appartenenza; compiuto il 19° anno di età come sopra e fino al compimento del 23° anno di età e, comunque, sino alla fine della stagione sportiva in cui è compiuto il 20mo, il 21mo, il 22mo, e il 23mo anno di età, l'atleta ha la facoltà di rinnovare il vincolo con il soggetto affiliato di appartenenza.

L'atleta, in tale periodo, al termine della stagione sportiva e prima dell'inizio della nuova, ha comunque facoltà di essere trasferito con nulla osta dell'affiliato di appartenenza ad altro soggetto affiliato, con il quale si stabilirà analogo vincolo, previo versamento al soggetto affiliato di appartenenza di una indennità di formazione da parte del soggetto affiliato a cui il giocatore si trasferisce. In caso di diniego espresso, il tesserato potrà ricorrere alla Commissione Paritetica di Conciliazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla data della comunicazione.

Il vincolo Sportivo Regolamentare dei tesserati tra il 23° e 27° anno di età ed oltre, è così analiticamente disciplinato: il giocatore che ha compiuto il 23° anno di età nella stagione sportiva a cui ha partecipato può rinnovare di anno in

⁸ FIR – regolamento organico (Approvato dal Consiglio Federale con deliberazione n. 110 del 24 novembre 2006 e successive modifiche approvate con deliberazioni n. 9/2007 del 17 febbraio 2007 e n. 28/2007 del 13 aprile 2007).

⁹ Sulla natura duplice degli effetti del vincolo, per il rapporto con le federazioni e con la società di appartenenza cfr. A. PISCINI, in *Il tesseramento di un atleta: natura giuridica dell'atto e dei vincoli conseguenti*, 62.

¹⁰ Cfr. Circolare informativa 2009/2010 Cons. Fed. 4 aprile 2009.

anno il tesseramento per il soggetto affiliato di appartenenza, sino al compimento del 27° anno di età e comunque sino alla fine della stagione sportiva in cui il 27° anno di età è compiuto; oppure non rinnovare il tesseramento. In tal caso il giocatore potrà essere tesserato per altri soggetti affiliati solo con nulla-osta della Società di appartenenza, che avrà facoltà di subordinarlo al pagamento dell'indennità di formazione.

Anche in questa ipotesi, in caso di diniego espresso, il tesserato potrà ricorrere alla Commissione Paritetica di Conciliazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla data della comunicazione o, in ogni altro caso, entro il 30 novembre di ogni anno.

Nell'ipotesi di mancato rinnovo, il soggetto affiliato di appartenenza ha diritto al versamento integrale della indennità di formazione quando il giocatore, compiuto il 23° anno di età o terminata la stagione sportiva in cui il 23° anno di età è compiuto, intenda trasferirsi ad altro soggetto affiliato senza rinnovare il tesseramento.

L'indennità di formazione in favore del soggetto affiliato di appartenenza decresce di un quarto per ogni stagione sportiva in cui il tesserato giocatore abbia rinnovato il tesseramento fino al compimento del 27° anno di età.

Maggiore libertà è prevista per il giocatore che ha compiuto il 27° anno di età, il quale potrà trasferirsi nelle stagioni sportive successive ad altri soggetti affiliati senza nulla osta e senza che il soggetto affiliato di appartenenza possa richiedere alcuna indennità di formazione.

I giocatori ultraventisetenni sono vincolati solo per la stagione sportiva in cui è rilasciata la tessera ed il loro trasferimento non è subordinato al pagamento di alcuna indennità di formazione.

4.2 La cessazione del vincolo sportivo regolamentare

Il vincolo pluriennale cessa se il giocatore per diciotto mesi consecutivi non abbia partecipato ad alcuna gara. Il vincolo cessa se il soggetto affiliato non si iscrive al campionato della categoria per cui il giocatore viene escluso o si ritira dallo stesso campionato; il soggetto affiliato di appartenenza si fonde con altro soggetto affiliato di provincia diversa e non immediatamente limitrofa o cede il titolo sportivo ad altro soggetto affiliato di provincia diversa e non immediatamente limitrofa. Il vincolo cessa, altresì, quando si verifichi una causa di cessazione di appartenenza del soggetto affiliato alla F.I.R. prevista dall'art. 10 dello Statuto (revoca della affiliazione, radiazione inattività della società).

Particolari norme sono previste per i cd. juniores che hanno compiuto la maggiore età e che partecipano al campionato seniores, i quali restano vincolati al soggetto affiliato di appartenenza se questo svolge il relativo campionato, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 48.

I giocatori di categoria U.17 e U.19, tesserati per quei soggetti affiliati che svolgono esclusivamente attività sino alle predette categorie, e che si trovano nelle condizioni di passare in una categoria superiore, non svolta dal soggetto

affiliato di appartenenza, possono essere tesserati da altro soggetto affiliato; in tal caso il nulla osta può essere, ma solo per il primo anno, temporaneo oppure definitivo e può essere subordinato unicamente al pagamento dell'indennità di formazione.

4.3 *Il vincolo sportivo volontario*

Il giocatore che abbia compiuto la maggiore età e il soggetto affiliato di appartenenza possono stipulare tra di loro accordi tecnico-agonistici, con i quali il giocatore si impegna a giocare per un soggetto affiliato per una o più stagioni sportive, fino ad un massimo di cinque, ridotte a quattro se il giocatore non ha compiuto il 23° anno di età.

Durante la vigenza dell'accordo il giocatore potrà essere trasferito solo ed esclusivamente con nulla osta da parte del soggetto affiliato di appartenenza od a seguito di lodo arbitrale che preveda la risoluzione dell'accordo.

La validità e la opponibilità di tali accordi deve risultare da un «*memorandum*», conforme al modello stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

E' stabilita la prevalenza del vincolo volontario sul vincolo regolamentare.

Il vincolo sportivo volontario cessa per accordo tra le parti, scadenza, risoluzione risultante da lodo arbitrale.

Il vincolo sportivo volontario cessa altresì al verificarsi delle stesse condizioni di inattività, volontaria o imposta, della società affiliata.

Alla cessazione del vincolo sportivo volontario, il trasferimento del giocatore ad altro soggetto affiliato avviene senza nulla osta e senza indennità di formazione.

Una particolare ipotesi è disciplinata dall'art. 39 del reg. organico, in ipotesi di fusione tra società affiliate. E' stabilito che la fusione tra soggetti affiliati determina l'acquisizione del vincolo regolamentare o volontario in favore del soggetto affiliato sorto in seguito alla fusione.

5. *L'indennità di formazione*

L'indennità di formazione ha lo scopo di indennizzare il soggetto affiliato di appartenenza, in caso di trasferimento del giocatore ad altro soggetto affiliato, delle spese sostenute e l'attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica del giocatore e del vivaio e deve essere reinvestita totalmente per il perseguimento di fini sportivi. L'indennità è dovuta per i soli giocatori che hanno iniziato la loro attività sportiva in Italia nelle categorie Propaganda o Juniores ed hanno continuato la loro attività in Italia.

L'indennità di formazione spetta al soggetto affiliato di appartenenza anche nel caso che il giocatore sia inserito nei programmi di Centri Federali di Formazione e Specializzazione, ma in tal caso il trasferimento del giocatore ad altro soggetto affiliato potrà avvenire solo previo parere federale.

Nel calcolo dell'indennità, oltre al rimborso forfetario delle spese sostenute dal soggetto affiliato di appartenenza si tiene altresì conto dell'età del tesserato ed

il momento in cui si verifica il trasferimento e del passaggio a categoria superiore o trasferimento alla stessa categoria come criterio di determinazione della qualità tecnica raggiunta del giocatore, da valutarsi anche come espressione della qualità del vivaio di provenienza e della formazione ricevuta dal soggetto affiliato.

Una tutela riceve altresì l'aspettativa del soggetto affiliato che ha formato il giocatore di poterlo utilizzare nella propria squadra seniores, ai fini del raggiungimento degli obiettivi sportivi della Società.

L'indennità di formazione è pari per i giocatori che abbiano compiuto il 19° anno nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato

- a. ad Euro 1.000,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie C;
- b. ad Euro 2.500,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie B;
- c. ad Euro 7.500,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie A;
- d. ad Euro 15.000,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie Ecc.

Nel caso in cui nel corso delle due stagioni sportive successive il giocatore fosse trasferito a soggetto affiliato di categoria superiore, il soggetto affiliato di appartenenza originario ha diritto di ottenere da questa ultima il relativo conguaglio. Il 20% delle eventuali indennità riconosciute dalla Federazione ai soggetti affiliati per le convocazione dei loro tesserati giocatori nelle squadre nazionali sono di spettanza del soggetto affiliato presso il quale il giocatore abbia svolto l'attività giovanile U.17.

Per i giocatori che abbiano compiuto il 20°, 21°, 22° e 23° anno di età nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato, qualunque sia la categoria del soggetto affiliato di provenienza :

- a. ad Euro 1.000,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie C;
- b. ad Euro 2.500,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie B;
- c. ad Euro 10.000,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie A;
- d. ad Euro 23.000,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie Ecc.

Tuttavia, nel caso in cui nel corso delle due stagioni sportive successive il giocatore fosse trasferito a soggetto affiliato di categoria superiore, il soggetto affiliato di appartenenza originario ha diritto di ottenere da questa ultima il relativo conguaglio.

Per i giocatori che abbiano compiuto il 24° anno nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato:

- a. ad Euro 750,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie C;
- b. ad Euro 1.875,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie B;
- c. ad Euro 7.500,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie A;
- d. ad Euro 17.250,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie Ecc.

Per i giocatori che abbiano compiuto il 25° anno nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato:

- a. ad Euro 375,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie C;
- b. ad Euro 1.250,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie B;
- c. ad Euro 5.000,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie A;
- d. ad Euro 11.500,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie Ecc.

Per i giocatori che abbiano compiuto il 26° anno nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato:

- a. ad Euro 187,50 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie C;
- b. ad Euro 625,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie B;
- c. ad Euro 2.500,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie A;
- d. ad Euro 5.570,00 se il soggetto affiliato cui intende trasferirsi svolge attività in serie Ecc.

Infine per i giocatori che abbiano compiuto il 27° anno nel corso della stagione sportiva e che, terminata la stessa, intendano trasferirsi per la successiva ad altro soggetto affiliato:

- a. parametro «zero» qualunque sia il soggetto affiliato cui intende trasferirsi.

Una particolare ipotesi di compensazione è prevista a favore del giocatore, rispetto alla indennità di formazione di cui all'art. 46, con riferimento ad ogni somma comunque versata in ogni momento del tesseramento, per la sua formazione tecnica, fisica ed agonistica.

6. *L'anacronismo del vincolo: spunti di riflessione dalla sentenza Tar Lazio, sezione terza ter, 12 maggio 2003, n. 4103*

Uno spunto di riflessione circa l'anacronismo e la sostanziale illegittimità del vincolo

viene da una sentenza dei giudici amministrativi che prendeva spunto da un ricorso della FIP avverso l'annullamento degli atti che hanno consentito lo scioglimento di un'atleta dal vincolo di tesseramento.

Il TAR ha avuto modo di precisare, preliminarmente, che gli atti interni «di comportamento», attinenti all'ordinamento sportivo in senso stretto rientrano comunque nella sua giurisdizione (cfr. anche sent. 2974 del 28 dicembre 2000) che finisce con l'attenere a tutti i provvedimenti in grado di alterare stabilmente il rapporto di affiliazione esistente tra i soggetti interessati e le associazioni, o comunque di condizionare o modificare in misura giuridicamente rilevante lo status di un soggetto nell'ordinamento sportivo.

Né assumeva pregio, per il TAR, la prospettata personalità «di diritto privato» che sarebbe stata assunta dalle Federazioni Sportive affiliate al CONI a seguito del D.lgs. n. 242/1999 e che quindi non potrebbero far configurarle come «autorità amministrative».

In relazione all'esercizio di poteri discrezionali di natura pubblicistica e di indubbia rilevanza esterna, il TAR ha aderito all'indirizzo per cui le Federazioni sportive restano un'emanazione diretta del Comitato olimpico nazionale italiano anche nell'assetto successivo al D.lgs. n. 23 luglio 1999 n. 242.

Su tale scia devono essere esclusi dalla giurisdizione amministrativa solo i casi relativi:

- alle questioni attinenti all'*attività sportiva*, che concerne l'attività strettamente agonistica, professionale e dilettantistica;
- le vertenze concernenti l'*attività associativa*, vale a dire i momenti di partecipazione dei singoli alla vita sociale della Federazione; ed infine le *altre controversie non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia federale*, evidentemente concernenti diritti soggettivi che sono deferibili ad un giudizio arbitrale.

In tutti gli altri casi, le federazioni sportive esercitano un potere discrezionale nello stabilire e nel valutare le condizioni ed i requisiti per l'ammissione a competizioni sportive e campionati, per cui la posizione dei soggetti interessati non può che avere natura di interesse legittimo (Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2000, n. 46, Cons. Stato, sez. VI, 11 agosto 2000, n. 4475; Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 2000, n. 5846).

Il punto interessante della sentenza ha riguardato la collocazione della fattispecie del vincolo e della sua abolizione in una ipotesi di libero esercizio di diritti fondamentali della persona (diritto alla libera associazione ovvero del diritto al lavoro) rispetto ai quali, ai sensi dell'art. 113 e 103 Cost. non può ritenersi sussistente alcuna zona franca estranea alla tutela giurisdizionale, per lo meno sotto il profilo della logica, della razionalità e dell'imparzialità delle scelte e della tutela delle libertà individuali.

Il Collegio ha ritenuto del tutto recessivo, sul piano dei valori costituzionali, il rilievo della pretesa della società ricorrente di mantenere un vincolo sportivo, successivamente alla scadenza del contratto con l'interessata. La concezione che

considerava l'atleta come «proprietà» della Società, è apparsa assolutamente arcaica sotto il profilo dell'equità sostanziale.

Per i giudici appare difficile configurare come «dilettantistico» una attività sportiva comunque connotata dai requisiti richiesti («remunerazione comunque denominata» e la continuità delle prestazioni) per l'attività professionistica.

La sentenza si segnala perché cerca di porre un limite ai casi più evidenti di iniquità al perdurare di un vincolo sportivo contro la volontà degli interessati, quando il volgere al termine della vita agonistica si risolve in un manifestamente iniquo limite alla libertà contrattuale degli atleti.

7. Conclusioni

La recente sentenza Bernard¹¹ nel contemperare i diversi interessi ha sancito la legittimità dell'istituto dell'indennizzo a favore della società che ha formato il giocatore, nel caso in cui questi, terminata la formazione decida di sottoscrivere un contratto da professionista con un'altra squadra.

L'indennizzo è stato inquadrato nell'ottica di un incentivo alla formazione dei talenti, non in un'ottica speculativa ma strettamente economicistica di equiparazione di costi e ricavi; l'indennizzo non ha più funzione risarcitoria in senso civilistico, ma esclusivamente premiale

Ed in questo senso la sentenza è in linea con la funzione comunitaria di promozione dello sport; ricordiamo che già nel dicembre 1999 la relazione della Commissione al Consiglio europeo di Helsinki evidenziava che la funzione sociale d'interesse generale dello sport era messa in pericolo dall'apparizione di fenomeni, di natura diversa, che mettevano talvolta in discussione gli aspetti etici e i principi di organizzazione dello sport, tra i quali anche lo sfruttamento di giovani sportivi e la ricerca di guadagni finanziari rapidi a discapito di un'evoluzione più equilibrata dello sport.

La Commissione, pur prendendo atto che il numero di posti di lavoro prodotti direttamente o indirettamente dallo sport era aumentato del 60% nel corso degli ultimi dieci anni, era assolutamente consapevole delle contraddizioni a livello di alcuni principi fondamentali dello sport, determinati ad es. dalla tentazione di taluni operatori sportivi e di alcuni club di uscire dal quadro delle federazioni per sfruttare al meglio il potenziale economico dello sport a loro esclusivo profitto. Tale tendenza, oggi diventata ancora più marcata, può rimettere in discussione il principio di solidarietà finanziaria fra lo sport professionistico e lo sport dilettantistico.

Ma a parere di chi scrive, sono commendevoli le enunciazioni di principio, come quelle contenute nella sentenza predetta, che hanno una ricaduta valoriale per le associazioni sportive che forniscono un contributo decisivo all'educazione e alla formazione dei giovani, nonché alla vita democratica e sociale.

¹¹ Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2010, causa C-325/08, *Olympique Lyonnais SASP v Olivier Bernard and Newcastle United FC*, disponibile on line all'indirizzo web www.curia.eu (aprile 2010).

Lo sviluppo di azioni in favore del mantenimento della funzione sociale dello sport deve essere accompagnato dalla realizzazione di un quadro giuridico più sicuro e più stabile, che consenta di conciliare tale funzione sociale ed educativa con l'incremento della dimensione economica dello sport per cui il contributo dell'Unione europea rappresenta una componente indispensabile onde deflazionare i conflitti e per evitare la dispersione delle risposte.

CAPITOLO XIII

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA SCHERMA

di *Giampiero Pastore**

SOMMARIO: 1. Vincolo sportivo ed indennità di trasferimento – 2. La Federazione Italiana Scherma ed il vincolo sportivo – 3. Evoluzione normativa in ambito europeo – 4. La «sentenza Bernard». Impatto e possibili sviluppi nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali

1. Vincolo sportivo ed indennità di trasferimento

Con l'entrata in vigore della L. n. 91/1981, successivamente modificata dalla L. n. 586/1996, è stata sancita l'abrogazione del vincolo sportivo negli sport professionistici. Il diritto fondamentale di un atleta di svolgere liberamente l'attività sportiva in Italia, ha così assunto connotati differenti a seconda del tipo di attività praticata, professionistica o dilettantistica.¹

Per quanto riguarda gli sport professionistici, è stato stabilito lo svincolo degli atleti dopo un certo periodo di tempo ed è stata messa a punto l'elaborazione di parametri di calcolo per i trasferimenti, essendo il vincolo sportivo a tempo indeterminato definito letteralmente come «limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta professionista».²

I principi fondamentali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) hanno chiarito che, a tutela della libera prestazione delle attività sportive, tutte le Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN) devono prevedere nei propri statuti che il vincolo sportivo degli atleti sia a tempo determinato, con una

* Avvocato, atleta della nazionale italiana di scherma, consigliere federale della Federazione Italiana Scherma (FIS).

¹ Il vincolo sportivo comportava, sino ad un recente passato, il diritto di esclusiva della società di poter disporre delle prestazioni agonistiche del professionista, riservandosi ogni valutazione su trasferimenti ad altre società. L'accesso alla logica giuslavoristica e, più ancora, la proclamazione della libertà dell'esercizio dell'attività sportiva di cui all'art. 1 della legge n. 91/1981, hanno imposto di rivisitare pericolose forme di intermediazione e penetranti ingerenze sulla sfera personale dell'atleta. Si è, quindi, reso necessario riscrivere le regole della mobilità attraverso la disciplina della cessione del contratto, di cui all'art. 5 della legge, che configura un'attenuazione rispetto ai profili di una discrezionalità estrema.

² Legge 23 marzo 1981, n. 91, art. 16.

congrua e ragionevole durata.

Sulla base del principio che deve caratterizzare i nuovi statuti e regolamenti delle federazioni sportive, di «partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale»,³ è altresì previsto che nei regolamenti organici delle FSN debbano essere disciplinate le condizioni e le modalità di svincolo.

E' da sottolineare come l'istituto del vincolo sportivo è sì un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sportiva per un atleta che voglia cambiare società di appartenenza, ma allo stesso tempo offre un'importante forma di tutela e di garanzia per la stabilità dei vivai, equilibrando il rapporto tra società ed atleta che a volte può divenire conflittuale e caratterizzato da contrapposti interessi.

La ratio dell'istituto affonda le sue radici in una visione collettivistica e statalista dello sport, avvalorando il principio intangibile dell'autonomia regolamentare. Con la riforma avvenuta con il D.lgs. n. 242/99 (c.d. legge Melandri) che ha conferito espressi poteri di diritto privato alle Federazioni, si propende ad esaltare la natura contrattualistica del vincolo sportivo.⁴

I provvedimenti delle FSN aventi ad oggetto lo svolgimento di un campionato sportivo, nella parte riguardante il tesseramento degli atleti, non coinvolgono le deliberazioni e gli indirizzi fissati dal CONI, ma esauriscono la loro portata all'interno della Federazione. I regolamenti federali che disciplinano i rapporti tra società affiliate e tesserati sono quindi da considerarsi come atti di autonomia privata, dove il tesseramento costituisce il negozio in base al quale l'atleta entra a far parte dell'organizzazione federale, e con il quale ne accettano le norme regolamentari e disciplinari.⁵

La totale eliminazione del vincolo sportivo porterebbe non pochi problemi all'intero sistema sportivo dilettantistico nazionale. Basti pensare a tutte quelle società che, dopo aver formato atleti aiutandoli e sostenendoli nella loro crescita sportiva, rischierebbero di non poter godere dei frutti del lavoro svolto negli anni in caso di trasferimento dell'atleta ad un'altra società.

Di questo ne sono consapevoli le stesse FSN che, nei loro regolamenti, hanno introdotto delle previsioni tendenti ad eliminare i risvolti negativi, che si potrebbero creare con un uso poco ortodosso del vincolo sportivo.⁶

³ D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, art. 16, comma 1.

⁴ P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 1, 2005, 67.

⁵ Cass., 1° marzo 1983, n. 1532, in *Rep. Foro. It.*, 1983, «Il rapporto che si instaura tra una società sportiva ed un soggetto che presta la sua opera a favore di essa, intercorrendo tra due soggetti di diritto privato, ha indiscutibilmente carattere privatistico, e non vale a mutare la sua struttura il fatto che la società e il prestatore d'opera siano tesserati o affiliati con una Federazione sportiva facente parte del CONI».

⁶ Il vincolo sportivo limita il diritto fondamentale dell'atleta a svolgere una pratica libera. I principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, approvati dal CONI nel corso del 2004, hanno posto le basi per il suo concreto superamento.

Mentre in precedenza le operazioni di trasferimento degli atleti fra club non potevano che avvenire in costanza di vincolo, oggi il mutato scenario, per quanto costituzionalmente più attento ai

Le indennità di allenamento/premio di addestramento hanno lo scopo di indennizzare la società di appartenenza in caso di trasferimento dell'atleta ad altro soggetto affiliato, delle spese sostenute e l'attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica dello sportivo che è stato un proprio tesserato.

La regolamentazione dell'indennità di allenamento, e dell'eventuale possibilità di riscatto unilaterale da parte dell'atleta, si pone come un elemento di mediazione tra diverse esigenze, sia delle società sportive che si dedicano alla crescita dei vivai, sia dell'atleta che ha la possibilità di scegliere dove e con chi praticare la propria attività sportiva.

In analogia con quanto previsto dall'art. 6, comma 3 della L. n. 91/81, i regolamenti federali prescrivono che l'entrata delle indennità di preparazione venga messa a bilancio della società e reinvestita per il perseguimento dei fini sportivi.

L'esigenza di addivenire a questa soluzione nasce dal bisogno di salvaguardare l'autonomia del mondo dello sport. Ciò si evince dal fatto che sia la giurisprudenza, di merito e di legittimità, che la dottrina prevalente riconoscono in ordine all'indennità di preparazione e formazione la clausola compromissoria, con conseguente rinuncia convenzionale del tesserato alla tutela giurisdizionale ordinaria.⁷

2. *La Federazione Italiana Scherma ed il vincolo sportivo*

Nel recepimento delle disposizioni dei principi fondamentali del CONI, lo statuto della Federazione Italiana Scherma (di seguito FIS) disciplina all'art. 2, comma 1 che *«l'attività sportiva federale è dilettantistica ed è disciplinata dai principi emanati dal CONI, dal CIO e dalla FIE»*, e all'art. 9, comma 8 che *«il vincolo sportivo degli atleti ha durata corrispondente all'anno agonistico»*.

Il regolamento organico della FIS, al capo V relativo ai rapporti con la società di appartenenza, specifica all'art. 28, comma 2 che *«Lo schermitore è vincolato con una società dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo»*, e all'art. 29 che *«1. Lo schermitore che intende cambiare società può farne richiesta in ogni momento conseguendo immediatamente lo scioglimento del vincolo.*

2. Qualora lo schermitore abbia già partecipato a gare, facenti parte dell'attività ufficiale (nazionale od internazionale, sia individuale che a squadre) secondo quanto stabilito annualmente dal regolamento dell'attività agonistica, lo scioglimento del vincolo si produce al 1° settembre successivo, salvo quanto previsto nei successivi articoli 31 e 32».

In particolare, l'art. 15 delle *«Disposizioni per lo svolgimento dell'attività agonistica e pre-agonistica nella stagione 2009/2010»* stabilisce come procedere, nel caso di cambi di società, all'assegnazione in favore della nuova società di

diritti riconosciuti agli sportivi professionisti o meno dalle Leggi e dalla stessa Carta fondamentale, costringe l'interprete a vagliare caso per caso l'operazione di cessione.

⁷ L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, 2008, 171-188.

tesseramento o di allenamento dei punteggi conseguiti dagli atleti che si trasferiscono, sia nel caso in cui venga raggiunto un accordo tra la società di provenienza e la nuova società per cui l'atleta si tessera, sia qualora la società di provenienza non rilasci una liberatoria.

Pertanto l'atleta che alla fine della stagione agonistica desidera cambiare società ed ottenga la liberatoria, nella stagione agonistica successiva porterà integralmente i punti alla nuova società, mentre, qualora non vi sia accordo tra le società i punti conseguiti verranno assegnati tra i due affiliati di riferimento con una normativa sancita.

E' da tener presente che ogni anno vengono assegnati dalla FIS dei contributi economici alle società sulla base dei punti ottenuti durante la stagione precedente, e quindi maggiore sarà il punteggio finale, maggiore sarà il contributo ricevuto.

Questo sistema non è da considerare come un'indennità di formazione che altresì prevederebbe, da parte della società che acquisisce l'atleta, l'impegno a versare alla società di provenienza un corrispettivo economico.

Tale sistema garantisce di fatto il diritto di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica, così come sancito dai principi generali dell'ordinamento, nonché dall'art. 1, L. n. 91/1981, secondo cui «*l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero*», trattandosi di un vincolo necessario e teso unicamente a garantire delle classifiche sportive annuali veritiere, evitando che un singolo atleta possa gareggiare per più società nel corso dello stesso anno agonistico.

Va però osservato che la mancanza di un riconoscimento economico da parte della società che acquisisce l'atleta o dell'atleta stesso alla società di provenienza, va a danneggiare di fatto non poco quest'ultima, che contribuisce in maniera incisiva nella crescita e nella formazione del tesserato.

Con il fine di individuare delle proposte che rispondano alle più attuali esigenze federali, è allo studio una bozza di proposta alternativa alla disciplina attualmente in vigore, che dovrebbe prevedere la corresponsione di una indennità di formazione o preparazione in favore della società di provenienza dell'atleta all'atto del trasferimento, nel caso di mancata concessione della liberatoria.

La quantificazione dell'importo varierebbe in base ad una serie di parametri quali l'anzianità di tesseramento, l'età dell'atleta ed i risultati agonistici ottenuti.

3. *Evoluzione normativa in ambito europeo*

Al progetto di unificazione europea non poteva rimanere estraneo un fenomeno come quello sportivo che, oltre a costituire per tutta l'Unione Europea un indispensabile veicolo promozionale, può considerarsi uno dei più evidenti esempi di aggregazione internazionale.

Il principio secondo cui le norme di diritto comunitario vanno sempre applicate, sia che seguano, sia che precedano nel tempo le leggi ordinarie interne con esse incompatibili, è stato ribadito da interventi, sia legislativi che

giurisprudenziali, volti a rendere effettiva nel nostro ordinamento la cogenza della normativa comunitaria.⁸

Il principio fondamentale della libera circolazione di persone e servizi all'interno dell'Unione riconosciuta nel trattato di Roma è sicuramente quella che in ambito sportivo ha portato le maggiori innovazioni.

Il tema della libera circolazione delle persone, già affrontato in alcune precedenti sentenze,⁹ è stato alla base della celebre sentenza "Bosman" della Corte di Giustizia Europea del 15 dicembre 1995, che ha portato una vera rivoluzione in tutto il mondo sportivo.¹⁰

Questa ha avuto conseguenze importanti tanto per lo sport professionistico quanto per quello non professionistico. La sentenza riguarda qualsiasi sport ove un atleta percepisca una somma di denaro intendendosi, secondo il diritto comunitario, lavoratore chiunque percepisca un corrispettivo per un'attività svolta.

Tramite il pretesto della valenza economica del settore sportivo ci sono stati poi ulteriori interventi giudiziari, volti a sovvertire le norme sportive.

Attuando i principi cui si ispira la politica comunitaria, la sentenza Bosman non ha però tenuto conto di alcuni aspetti della realtà sportiva, e del fatto che, in questo settore, l'applicazione integrale delle norme che affermano i suddetti principi, avrebbe potuto comportare conseguenze negative e situazioni ben diverse da quelle perseguite.¹¹

I settori giovanili delle società sono stati penalizzati da un indiscriminato afflusso di atleti stranieri, ed è così andato a scemare l'interesse a proseguire nell'impiego di risorse nei vivai, venendo compromesso l'aspetto ricreativo e formativo che lo sport ha sempre avuto per i giovani.

Poche società hanno continuato ad investire sulla formazione essendoci la possibilità di perdere senza alcun indennizzo i propri atleti in caso di trasferimento ad altro club.

L'azzeramento dell'indennizzo è risultato negativo per i bilanci delle società e solo negli ultimi anni le Federazioni hanno cercato di arginare il fenomeno, introducendo le indennità di formazione/preparazione.

La sentenza Bosman ha di fatto portato alla necessità di una riconsiderazione della natura giuridica del vincolo sportivo.

Con il passare degli anni l'Unione Europea ha riconosciuto sempre maggiormente la rilevanza sociale dello sport ed il ruolo che assume nel forgiare l'identità dell'atleta e nel riavvicinare le persone.

⁸ G. MARTINELLI, F. ROMELI, E. RUSSO, *L'ordinamento sportivo*, Edizioni SDS 2009, 22-31.

⁹ Corte di Giustizia, sentenza del 12 dicembre 1974, causa 36/74, *B.N.O. Walrave, I. J. M. Koch c. Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wierlen Unie e Federacion Espanola Ciclismo*, con riferimento al ciclismo e Corte di Giustizia, sentenza del 14 luglio 1976, causa 13/76, *Gaetano Donà c. Mario Mantero*, con riferimento al calcio.

¹⁰ G. VIDIRI, *Il "caso Bosman" e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità Europea*, 1995.

¹¹ M. COCCIA, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2-3, 1994.

E' stata sottolineata la notevole importanza sociale dell'attività sportiva, la legittimità di norme volte a salvaguardare equilibri finanziario-sportivo delle società, a sostenere la ricerca di atleti di talento e ad assicurare la loro formazione, ma si è ritenuto che questi scopi non fossero di per sé una giustificazione valida a superare l'incompatibilità delle norme con i principi comunitari.

Proprio perchè lo sport ha sempre costituito un fattore di aggregazione sociale, si è rivendicata la necessità di un'attività sportiva accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno, e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali.

Particolare attenzione è stata riposta alla preservazione delle politiche di formazione degli sportivi, al libero accesso all'attività sportiva e alla protezione dei giovani.

Le organizzazioni sportive e gli stati membri hanno avuto ed avranno responsabilità sempre maggiori nella conduzione delle questioni inerenti allo sport, nell'ottica di salvaguardare le strutture sportive e di mantenere la funzione sociale dello sport in seno all'Unione Europea.

Agli indubbi vantaggi che la pratica di alto livello può far conseguire, si è contrapposta la necessità di preservare il benessere degli atleti in genere, e in particolare degli sportivi minorenni e degli atleti disabili.

Si è cercato di realizzare un vero e proprio movimento sportivo europeo che tuteli non solo l'atleta professionista, ma che favorisca un allargamento dell'intera pratica sportiva in senso comunitario.

La risoluzione emanata dal Parlamento Europeo l'8 maggio 2008 ha attribuito allo sport uno status più preciso, dettagliato e regolamentato all'interno dell'Unione Europea.

Esercitando il suo potere di impulso legislativo il Parlamento Europeo ha rivolto raccomandazioni alla Commissione Europea, ai singoli Stati membri, ai Comitati Olimpici e alle Federazioni Sportive Nazionali.

Secondo il Parlamento la Commissione deve esercitare le proprie competenze legislative in materia, conformemente al principio di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia delle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali, tenendo conto della specificità dello sport rispetto alle altre materie di sua competenza.

La risoluzione dell'8 maggio 2008 del Parlamento Europeo si è occupata del finanziamento delle attività sportive, richiedendo il mantenimento del sistema di finanziamento pubblico dell'attività sportiva, al fine di assicurare sufficienti fondi anche allo sport non professionistico, della regolamentazione delle scommesse sportive, dei diritti televisivi, delle agevolazioni fiscali riservate da alcuni Stati alle attività sportive, della normativa necessaria per affrontare la lotta al doping, del problema della violenza e del razzismo nello sport, del ruolo che lo sport ha nell'ambito scolastico e, più in generale, come fattore di inclusione sociale e come strumento di tutela sanitaria dell'integrazione sociale di persone provenienti da ambienti non privilegiati, dell'attività sportiva al femminile e dell'integrazione dei soggetti disabili nelle discipline sportive tradizionali.

Di particolare importanza è il passaggio in cui il Parlamento ha sostenuto che, nonostante il fatto che la legislazione antidiscriminatoria dell'Unione Europea si applichi anche allo sport, vi siano dei casi in cui restrizioni limitate e proporzionate alla libera circolazione possano essere utili e necessarie per favorire il sistema sportivo.

Nella risoluzione vi è una richiesta di non introdurre norme che creino discriminazioni fondate sulla nazionalità, ma allo stesso tempo è stato ritenuto fondamentale riconoscere la legittimità di misure atte a favorire la promozione degli atleti provenienti da programmi di formazione.

E' stata ribadita la necessità di combattere lo sfruttamento dei ragazzi, vigilando sul rispetto delle leggi esistenti e applicando rigidamente il divieto di trasferimento all'interno dell'UE di atleti di età inferiore ai 16 anni, nonché il principio secondo cui la firma del primo contratto professionistico debba avvenire con la società che ha formato l'atleta.

Tutto ciò si è andato ad inquadrare nel processo di attuazione del «Piano d'azione Pierre De Coubertin» contenuto nel «Libro Bianco sullo Sport», emanato dalla Commissione Europea nel luglio 2007 al fine di sottolineare il ruolo sociale ed economico dello sport in Europa.¹²

E' con il trattato di Lisbona, entrato in vigore l'1 dicembre 2009, che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, senza tuttavia sostituirli, che l'Unione si è dotata di un quadro giuridico e di strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini.¹³

Il trattato di Lisbona ha aperto la strada ad una vera dimensione europea nello sport. Nuove disposizioni consentono ora all'UE di sostenere, coordinare ed integrare le azioni degli Stati membri, promuovendo la neutralità e la trasparenza nelle competizioni sportive, nonché la cooperazione tra organismi sportivi. E' stata inoltre tutelata l'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare dei giovani.

4. *La «sentenza Bernard». Impatto e possibili sviluppi nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali*

E' all'interno di questo contesto politico e normativo che il 16 marzo 2010 la Corte di Giustizia Europea ha emanato la «sentenza Bernard».¹⁴

La sentenza potrà avere un impatto notevole sui regolamenti sportivi di tutte le federazioni sportive nazionali, in particolare sulle norme sull'indennità di formazione e/o preparazione così come calcolate oggi.

¹² Il Libro Bianco è il contributo della Commissione al dibattito europeo sull'importanza dello sport nella vita quotidiana. Esso migliora la visibilità dello sport nella definizione delle politiche europee, sensibilizza maggiormente sulle necessità e specificità del settore europeo e individua nuove azioni appropriate a livello europeo. L'attuazione del libro bianco può contribuire a preparare la strada verso una futura azione di sostegno dell'UE nel settore dello sport.

¹³ J. TOGNON, *Diritto europeo dello sport*, Cortina, 2008.

¹⁴ Vedi *infra* Allegato I di questa opera.

Appare chiaro che le ripercussioni di carattere economico potranno essere di notevole rilevanza, ed è proprio per questo che le Federazioni dovranno creare dei parametri chiari, certi e soprattutto proporzionati al reale valore economico della situazione.

La sentenza Bernard nel prevedere molto chiaramente che in caso di trasferimento non si potrà assolutamente parlare di risarcimento del danno, lascia però non pochi dubbi circa la portata degli effettivi costi di formazione che una società sostiene non per il solo atleta trasferitosi, quanto per tutta l'attività di formazione.

E' proprio su questo punto che le Federazioni, attraverso i loro regolamenti dovranno indicare nel modo più dettagliato possibile il valore di un trasferimento con delle apposite tabelle.

Il rischio di facili sperequazioni e di mancanza di oggettività è molto forte. Basti pensare ad esempio agli sport individuali dove non c'è alcun criterio per valutare i costi della formazione che sostiene una società nei confronti di un gruppo. Un conto è dare un valore ad un singolo atleta che raggiunge determinati risultati, altro è fare valutazioni su di un gruppo al cui interno ci sono varie tipologie di atleti di livelli distinti.

I parametri che determinano il calcolo della somma dovuta possono essere rapportati a vari fattori (età anagrafica, anzianità di tesseramento, categoria di appartenenza, partecipazione a competizioni ufficiali, ranking, ecc.). In uno sport individuale tener conto di tutti questi fattori sulle più disparate tipologie di atleti risulta quantomeno complesso, e si rischierebbe di non fare un'adeguata valutazione del trasferimento.

Appare auspicabile che il calcolo dell'indennità di formazione venga rimesso all'intesa tra le società sportive coinvolte nel trasferimento dell'atleta, le quali si dovranno comunque attenere ad un importo massimo esigibile secondo tabelle stilate dalle Federazione di appartenenza secondo criteri opportunamente calcolati.

CAPITOLO XIV

COME ABOLIRE IL VINCOLO SPORTIVO E VIVERE FELICI: IL SINGOLARE CASO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI NEL PANORAMA SPORTIVO ITALIANO

di *Alessio Piscini**

SOMMARIO: 1. Introduzione e una premessa metodologica – 2. Brevi cenni sul vincolo sportivo – 3. La struttura associativa e l'agonismo programmatico nella FISJ; radici profonde di una liberazione – 4. Dal nulla-osta a nulla osta: storia e *rationes* di una liberazione – 5. Conclusioni (anche alla luce della sentenza Bernard)

1. *Introduzione e una premessa metodologica*

Arduo è il compito dell'esegeta, quando manchino le norme.

Paradosale potrebbe sembrare un intervento in materia di vincolo che analizzi la normativa della Federazione Italiana Sport Invernali (d'ora in avanti, FISJ; per l'esattezza, le discipline invernali sono sci, biathlon, slittino, bob e tobogganing e alpinismo secondo la classificazione internazionale¹), poiché questa ha espressamente abolito ogni sorta di *vincolo sportivo*.

L'*eccezionalità* della situazione che ci occupa sta nell'assoluta libertà che è concessa ai tesserati, con espressa rivendicazione di tale libertà come titolo di merito.

In pratica, la FISJ fa punto d'orgoglio essere l'unica Federazione (almeno,

* Avvocato del Foro di Firenze; Docente Master in Diritto ed Economia dello Sport presso la facoltà di Economia e Commercio, Università di Firenze; membro del CdA Societ Basket Serie A s.r.l.; fiduciario AIC; Giudice Unico Regionale Toscana FISJ.

¹ «La FISJ opera in armonia col Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI, e col CIO: ad essa è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI stesso. Oltre ad essere riconosciuta dal CONI, aderisce con tutti gli obblighi inerenti alle seguenti Federazioni Internazionali: Federazione Internazionale di Sci (FIS), Unione Internazionale Biathlon (IBU), Federazione Internazionale Slittino (FIL), Federazione Internazionale Bob e Tobogganing (FIBT) e Unione Internazionale Associazioni di Alpinismo (UIAA) ed è da queste riconosciuta come l'unica rappresentante degli sport individuati come sport invernali, meglio descritti nel proseguito del presente Statuto, in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali.», art. 1.4 Statuto FISJ anno 2004; le discipline regolate dalla FISJ comprendono sci alpino, sci di fondo, salto e combinata nordica, biathlon, slittino, bob, skeleton, sci alpinismo, *freestyle*, *snowboard*, sci d'erba, sci di velocità, *carving* e *telemark*, artt. da n. 3 a n. 16, Agenda dello Sciatore 2009-2010 disponibile *on line* all'indirizzo web www.fisi.org (marzo 2010).

tra quelle maggiormente *popolose*) ad esser virtuosa nel rispetto integrale al diritto costituzionalmente garantito del cittadino al libero svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.²

Ciò detto, il presente articolo potrebbe pure concludersi.

Tuttavia, il singolare caso della FISJ nell'altrimenti granitico panorama sportivo italiano, ancorato nella grande maggioranza dei casi a un dilettantismo dal *quadruplo binario* (con accumulazione e confusione di atleti professionisti di fatto, semi-professionisti o professionisti di fatto, dilettanti veri e propri e dilettanti-amatori) e a un viscerale amore per i *vincoli* (sportivo e di giustizia),³ non è accaduto e accade casualmente, ma è portato di un'esperienza e una struttura federale peculiare e, non v'è motivo di negarlo, della natura individuale degli sport invernali.⁴ Questa peculiarità può consentire, se correttamente analizzata, l'apertura su riflessioni – non solo giuridiche – in ordine all'utilità e alla concreto farsi operativo degli istituti vincolistici nel mondo ordinamentale sportivo.

Per l'effetto, il tenore del presente articolo, in uno con la questione più strettamente tecnica dell'atteggiarsi del vincolo all'interno dell'ordinamento di settore (*recte*, endo-federale), dovrà rivolgersi ad una più ampia analisi sociologico-politica del caso FISJ, al fine di comprendere come sia possibile per una Federazione e l'enorme numero delle proprie affiliate (1.355 associazioni aventi diritto al voto per l'assemblea elettiva del 2010) sopravvivere (o meglio, vivere) senza vincolo sportivo.

2. *Brevi cenni sul vincolo sportivo*

Consapevoli di non poter essere né esaustivi né innovativi (anche nell'ambito della presente opera), giova comunque una sommaria descrizione dell'istituto (e della sottesa *ratio*) del vincolo sportivo.

Premesso che tale istituto – quale limitazione alla libertà di associazione e tesseramento – è ormai applicato e applicabile esclusivamente agli atleti dilettanti, dopo che la legge 23 marzo 1981 n. 91 nonché la celeberrima sentenza *Bosman*⁵

² Così, G. AMATO, *Problemi Costituzionali connessi all'attuale disciplina del CONI*, nota a sent. Cass. civ., sez. un., 25 giugno 1965 n. 1067 in *Giur. It.*, 1966, I, 1, 913. La giurisprudenza di merito ha poi chiarito: «non si reputa che l'esercizio dell'attività sportiva in generale possa costituire oggetto di un diritto essenziale della persona umana, come si è talvolta sostenuto; non si può d'altro canto non osservare, così come è stato autorevolmente puntualizzato in dottrina, che il suddetto esercizio può invece considerarsi oggetto di una situazione soggettiva costituzionalmente raccomandata, ed in secondo luogo che i limiti posti alla esplicazione di quell'attività fisica debbono essere legittimi», Tribunale Milano, sentenza 17 luglio 1967.

³ Sul punto, A. PISCINI, *Il tesseramento di un atleta: natura giuridica dell'atto e dei vincoli conseguenti*, FIGC-LPSC e Fondazione Franchi, Roma, 2003.

⁴ Ciò pure non vale per la totalità delle altre Federazioni organizzanti gli sport individuali, tuttavia.

⁵ Corte di Giustizia Europea, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL c. Jean-Marc Bosman e altri e Union des Associations de Football Européennes (UEFA) c. Jean-Marc Bosman*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 541.

hanno sancito l'applicabilità integrale dei principi di diritto del lavoro agli sportivi professionisti, come riconosciuti dall'ordinamento federale, il lavoro si limita al solo mondo dilettantistico che, pure, in Italia costituisce la grande maggioranza del settore sportivo.⁶

Ciò posto, il vincolo si atteggia come limitazione del tesseramento. Pertanto, è necessario definire quest'ultimo.

Il tesseramento è l'atto di adesione dell'atleta (e di ogni singolo) alla Federazione; ha durata annuale e sancisce l'acquisizione di cittadinanza del singolo all'interno dell'agonismo programmatico come regolato dalla Federazione medesima.

Il tesseramento è qualificato come atto giuridico di natura prettamente privatistica, avente per oggetto l'adesione ad un'associazione a struttura aperta.⁷ Un recente intervento delle Sezioni Unite ha tolto ogni dubbio circa la natura privatistica del tesseramento medesimo: «*i provvedimenti delle federazioni sportive nazionali aventi per oggetto lo svolgimento di un campionato sportivo, nella parte riguardante il tesseramento degli atleti, non coinvolgono le deliberazioni e gli indirizzi fissati dal Coni, ma esauriscono la loro portata all'interno della federazione*».⁸

Il tesseramento, però, non esaurisce la sua funzione nella concessione di uno *status* ordinamentale all'atleta, ma si struttura come atto *trilatero*. Posto che la Federazione si configura come unione delle associazioni affiliate,⁹ il singolo atleta – a parte alcune eccezioni che non interessano ai nostri fini – deve necessariamente aderire ad una affiliata previamente all'ingresso nella Federazione medesima, che lo riconosce soltanto in virtù di detta appartenenza.

In tal senso, il rapporto giuridico di tesseramento si atteggia come un fascio di tre rapporti biunivoci tra Federazione, associazione affiliata e atleta tesserato, ognuno con propria autonomia ma intrinsecamente connesso.

Differentemente, un'autorevole dottrina ha ritenuto che discendesse dal tesseramento medesimo il rapporto associativo con il sodalizio per il quale svolge

⁶ Professionisti sportivi, secondo la normativa italiana, sono soltanto gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che siano qualificati come professionisti dalle normative CONI e Federali, art. 2, Legge 23 marzo 1981 n. 91; attualmente, possono esser considerati professionisti soltanto gli atleti apicali nel calcio, nella pallacanestro, nel ciclismo, nel pugilato, nel golf e nel motociclismo.

⁷ Così, AA.VV., *Vincolo Sportivo e diritti fondamentali*, a cura di P. MORO, Euro92, Pordenone, 2002; M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI, *Diritto dello Sport*, Le Monnier, Firenze, 2003, 92. e A. PISCINI, *Il tesseramento di un atleta: natura giuridica dell'atto e dei vincoli conseguenti*, cit., 36-37.

⁸ Cass. civ., sez. un., 1° ottobre 2003, n. 14666, in *Giust. Civ. Mass.*, 2003, 10.

⁹ «(La FISLI, ndr) è costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02 che senza scopo di lucro praticano in Italia gli sport invernali», art. 1.2 Statuto FISLI approvato dall'Assemblea Federale Straordinaria del 27 novembre 2004 e approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 17 dicembre 2004 (d'ora in avanti, Statuto 2004).

l'attività agonistica,¹⁰ pur dissentendo da tale interpretazione (poiché il tesseramento, quale *status a scadenza annuale* si ritiene aver autonomia concettuale e operativa rispetto all'*affectio societatis* tra singolo associato e associazione sportiva), si rileva come, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non muti: la Federazione, con il tesseramento, vincola il soggetto-atleta al rispetto integrale dello Statuto e dei regolamenti della Federazione medesima (nonché del CONI),¹¹ con ciò creandosi una situazione di specifica obbligazione – apprezzabile civilisticamente¹² e disciplinarmente – al rispetto integrale della normativa vigente.

In tal guisa sorge il vincolo sportivo, come norma endo-federale posta a tutela della stabilità pluriennale dei rapporti agonistici tra affiliata e tesserato, mediante divieti (o limitazioni) al libero tesseramento di un atleta, anche alla scadenza annuale,¹³ in pratica, il singolo viene sottoposto ad un reticolato normativo in forza del quale la sua libertà di associazione (come sancita dall'art. 18 del testo Costituzionale) viene compressa in via temporanea o anche a tempo indeterminato.¹⁴

A difesa di questo *golem* si sono mossi via via tutti i rappresentanti delle federazioni, e del mondo sportivo nazionale, rivendicandone utilità, beneficio sulla tutela dei vivai e della specificità sportiva, nonché sul peculiare stato dello sport italiano. Il vincolo è solitamente agitato quale scudo al libero-scambismo dell'attività sportiva, posto come antitesi ad un corretto svolgersi della parità competitiva (in particolare, per gli sport di squadra, come ovvio).

Tuttavia, in questo granitico panorama spicca un'eccezione che merita di esser valutata.

¹⁰ «*stipulando il tesseramento, infatti, l'atleta instaura un autentico rapporto contrattuale con la propria associazione*», così, P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 1, 2005, 69.

¹¹ «*i tesserati della Federazione sono le singole persone fisiche che tramite gli affiliati chiedono l'iscrizione alla FISI stessa accettando i principi statutari e le regole organizzative della stessa, partecipando poi all'attività sportiva agonistica*», art. 4.7, Statuto 2004, cit.; la norme è ripetuta, con differenti formulazioni, in tutti gli Statuti federali.

¹² Giova ricordare come, per consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, «*le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo*», Corte di Cassazione, sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3545, in *Giust. Civile*, Mass. 2004, 2.

¹³ Il vincolo può atteggiarsi in vario modo: dal divieto vero e proprio di tesseramento *sine die*, salva autorizzazione dell'associazione di provenienza, alla previsione di un dato temporale – frequentemente la durata di una categoria giovanile o il quadriennio olimpico – nel quale l'atleta resta legato all'associazione.

¹⁴ Come previsto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (d'ora in poi, FIGC) sino alla riforma delle Norme Organizzative Interne Federali (d'ora in avanti, NOIF), del 2002.

3. *La struttura associativa e l'agonismo programmatico nella FISI; radici profonde di una liberazione*

Le eccezioni non sono mai casuali, tuttavia.

Spogliandosi delle vesti di esegeta del diritto, sia opportuna una breve digressione sociologica, per le ragioni di cui in premessa.

La FISI è unione di sci club, atteggiati – come tutti gli omologhi nelle altre federazioni – quale associazioni sportive dilettantistiche.

È pacifico – e notorio – come la struttura di uno sci club sia peculiare, rispetto ad altre realtà sportive, per la maggior incidenza del momento associativo (in senso sociale e finanche turistico¹⁵).

I tesserati, frequentemente, non costituiscono la maggioranza dei membri di uno sci club, tra i quali vi sono soci non tesserati la cui adesione dipende dalla possibilità di esercitare un'attività associativo-ludica (*recte*, sportiva non agonistica e comunque ricreativa¹⁶). In tal senso, vi è minor immedesimazione tra tesserati e compagine associativa rispetto alla maggioranza dei sodalizi facenti parte dell'ordinamento CONI-FSN-DNA.

Ciò a tacere dell'importanza delle attività *collaterali* dei vari sci club tra cui, su tutte, la tenuta di scuole di sci o la gestione degli impianti di risalita.¹⁷

Questa impostazione peculiare dello sci club si aggiunge ad altri due fattori di massima rilevanza: da un lato, comunemente a tutti gli sport individuali, l'incidenza dello sport militare nel miglioramento agonistico degli atleti di alto livello,¹⁸ dall'altro, la permanenza del confronto internazionale fra atleti a mezzo

¹⁵ La funzione turistica dello sci è riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale, che, nel decidere sull'eventuale contrasto della legge-quadro per la professione di maestro di sci con l'attribuzione legislativa primaria alle regioni, rileva come «*l'opportunità di assicurare standard minimi di bagaglio tecnico-culturale risalta a fortiori per la rilevata importanza turistica dello sci, divenuto sport di massa che implica non trascurabili interessi economici*», Corte cost., 18 luglio 1991, n. 360 in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 391.

¹⁶ L'oggetto associativo è così consigliato dalla FISI stessa nel modello di statuto come pubblicato nel sito istituzionale (consultabile *on line* all'indirizzo web www.fisi.org, aprile 2010): lo sci club «*conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline contemplate dalla FISI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.*» (art. 1.2).

¹⁷ Si veda l'articolo 1.2, modello statuto, cit., cfr. nota precedente n. 16.

¹⁸ Tanto che non è previsto neppure il fenomeno del c.d. *doppio tesseramento* dell'atleta in una società civile e nel gruppo militare: nella FISI il rapporto con il Gruppo Sportivo Nazionale Militare e Corpo di Stato è esclusivo e incompatibile con ogni altro vincolo associativo: così art.

delle squadre nazionali.¹⁹

La combinazione di questi fattori rende difficilmente compatibile l'organizzazione di uno strutturato agonismo a base associativa o *di società*, tanto che le competizioni che prevedano una graduatoria per società e premi ai sodalizi sono l'eccezione e non la regola nel panorama agonistico della FISI, sia a livello nazionale sia a livello regionale.²⁰

Una simile atteggiarsi dell'agonismo programmatico federale consente una minor attenzione – e una minor pressione politica – alla tutela dei vincoli associativi, primo su tutti il vincolo sportivo, e degli interessi economici degli sci club al mantenimento del c.d. *parco atleti*.

Può esser utile paragonare questa minor pressione alla corrispondente tensione (in senso proporzionalmente inverso) della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), pure sempre operante – in linea teorica – nell'ambito di sport invernali, anche di squadra. Nella FISG la libertà associativa concessa alle discipline individuali è temperata dalla possibilità di un «vincolo volontario», mentre nell'hockey, sport di squadra, è previsto espressamente un «vincolo sportivo» quadriennale,²¹ tanto che una controversia endo-ordinamentale in ordine alla legittimità di alcuni tesseramenti in pretesa costanza di vincolo è stato *casus belli* per il primo lodo dall'allora neonata Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI in materia di vincolo sportivo.²²

Resta il fatto che, nonostante le superiori valutazioni, la FISI non ha sin da subito concesso assoluta libertà ai propri tesserati: l'*iter* della liberazione è stato comunque lungo.

Per limiti d'esposizione, sarà evitata l'archeologia giuridica e la ricostruzione del vincolo nei tempi che furono.

18, 20, 21 e 22 Regolamento Organico Federale (d'ora in avanti, ROF 1999, come approvato dalla Giunta Nazionale del Coni, delibera n. 421 del 15 dicembre 1999 e pubblicato *on line* all'indirizzo web www.fisi.org, aprile 2010).

¹⁹ Le *World Cups* organizzate dalle Federazioni Internazionali e previste per la quasi totalità degli sport invernali occupano generalmente l'intero periodo agonistico, da ottobre a marzo, e prevedono la partecipazione costante di rappresentative nazionali.

²⁰ Con alcune eccezioni, quali il Criterium Italiano a Squadre per società e la Coppa Italia Master; deve esser posto in evidenza che la circostanza non discende necessariamente dalla natura individuale dello sport, laddove si pensi all'importanza delle gare tra società nell'atletica leggera, altro sport individuale, laddove i più importanti impegni agonistici su pista indoor, in specie per le categorie giovanili, corrispondono a gare di società (Campionati Italiani di Società; Top Challenge/Coppa Italia, di recente istituzione per il settore assoluto).

²¹ Regolamento Organico Federale FISG approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005, artt. 39 ss.

²² Lodo Arbitrale 5 novembre 2002, controversia Hockey Club Gherdeina / FISG, pubblicato *on line* all'indirizzo web www.coni.it, (aprile 2010), sezione Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; la controversia aveva origine nella richiesta di una associazione al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per la concessione di svincolo di alcuni atleti, asseritamente illegittimo; la Camera decise di affrontare nel merito la questione – respingendo la richiesta per la rilevata legittimità degli svincoli – sulla scorta della valutazione del tesseramento e del conseguente vincolo quale atto di natura privatistica – e dunque disponibile e arbitrabile.

Basti sapere che la storia recente della Federazione descrive l'asestamento di una ibrida temperie, nella quale il vincolo non era espressamente codificato.

Piuttosto, ai fini di un trasferimento di fine stagione, si prevedeva la necessità di ottenere un «*nulla-osta*» al trasferimento dalla società di precedente appartenenza per tutti gli atleti «*con punteggio internazionale, nazionale e regionale*».²³

La regola aveva struttura particolarmente elastica, e val la pena riportarla integralmente: «*L'atleta con punteggio internazionale, nazionale e regionale può trasferirsi ad altra società dopo aver ottenuto il nulla-osta della società presso la quale è stato tesserato l'anno precedente, da richiedersi con lettera raccomandata entro il 31 maggio ad eccezione dei punteggiati nello sci d'erba per i quali il termine è il 30 settembre. La nuova società deve allegare il nulla-osta alla richiesta di tesseramento. In nessun caso è ammissibile il trasferimento di atleti punteggiati nel corso della stagione agonistica. Il trasferimento di un atleta ad altra società deve avvenire alle seguenti condizioni: a) l'eventuale premio di riconoscimento alle società stabilito dal CF (Consiglio Federale, ndr) per gli atleti giovani che entrano per la prima volta in una squadra nazionale, verrà suddiviso proporzionalmente fra le società di appartenenza degli ultimi tre anni; b) i punteggi per la graduatoria di agonismo verranno assegnati per una stagione solo alla società di provenienza*» (art. 20, ROF 1996).

In pratica, esisteva un *doppio canale* volto esclusivamente a far ottenere un nuovo tesseramento (alla naturale scadenza del precedente) per il tramite di associazione diversa: da un lato, assoluta libertà per gli atleti *non punteggiati* (dunque, il cui valore agonistico non fosse rappresentato dalle graduatorie di fine stagione), ovvero nel caso di inattività della precedente associazione,²⁴ dall'altro, necessità di una autorizzazione nel caso di atleti punteggiati, con alcuni (minimi) accorgimenti a beneficio del sodalizio *abbandonato*.

La complicazione stava nel fatto che il diniego al nulla-osta dovesse esser motivato, come previsto dal combinato disposto dell'art. 20 con l'art. 22: «*la società che intendesse negare il nulla-osta di trasferimento deve comunicare la sua decisione al richiedente entro 10 giorni dalla domanda, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificandone i motivi. Le contestazioni sui casi di trasferimento vengono decise: a) dal CR (Comitato Regionale, ndr) per i tesserati a società appartenenti allo stesso; b) dal CF (Consiglio Federale, ndr) per i tesserati appartenenti a CR diversi e atleti appartenenti a squadre nazionali. E' ammesso l'ulteriore ricorso al Collegio Arbitrale.*»

La mancanza di previsione circa i legittimi motivi di diniego e la struttura politica degli organi di risoluzione delle controversie di per sé facevano desumere la volontà di costruire un sistema misto politico-giuridico che consentisse un libero

²³ Così, art. 20 ROF come approvato dalla Giunta Esecutiva del CONI in data 28 marzo 1996 (d'ora in avanti, ROF 1996).

²⁴ Art. 21, ROF 1996: sono i casi di mancata riaffiliazione; mancato rinnovo del tesseramento; dichiarazione per scritto di rinuncia all'attività agonistica.

trasferimento degli atleti, opponibile soltanto per motivi di opportunità da valutarsi caso per caso.

D'altronde, le cronache non rammentano particolare affollamento di contenziosi in ordine ai rarissimi dinieghi.

Ciò posto, la FISÌ si è presentata – all'alba del terzo millennio – per sua particolare organizzazione, nella miglior disposizione per anticipare l'auspicabile riforma del sistema vincolistico ordinamentale.

4. *Dal nulla-osta a nulla osta: storia e rationes di una liberazione*

Prima di analizzare compiutamente la riforma dello Statuto FISÌ operata nell'anno 2000 (annata olimpica per gli sport invernali), deve esser chiarito che l'agonismo federale si basa su principi del tutto analoghi a quelli delle altre Federazioni, talché non vi è motivo tecnico-sportivo né un'abdicazione all'attività giovanile strutturata che abbia facilitato la liberazione dal vincolo.

In particolare, la FISÌ struttura la sua attività agonistica sulle «*categorie*» in base a criteri di età.

Ogni singola disciplina (*recte*, sport invernale) è libera di regolare la suddivisione degli atleti in relazione alle proprie specifiche caratteristiche; soltanto l'età minima di accesso all'agonismo – anche questa divisa per disciplina – refluisce nella normativa generale della Federazione.²⁵

Volendo, per comodità e a titolo meramente esemplificativo, utilizzare quale paradigma la disciplina dello sci alpino, si rileva come sia la medesima Federazione Internazionale chiarisca la ripartizione per età nelle competizioni giovanili, previste, nella stagione sportiva 2009/2010, per i nati tra gli anni 1998 e 1990.²⁶ Nella Federazione nazionale simile ripartizione refluisce nelle categorie agonistiche: pulcini (divisi in baby, anni 2001-2002; cuccioli, anni 1999-2000), children (divisi in ragazzi, anni 1997-1998; allievi, anni 1995-1996), giovani (divisi in aspiranti, anni 1993-1994; juniores, anni 1990-1992) e seniores (nati dal 1989).²⁷

A queste categorie giovanili e seniores si aggiunge poi il settore (sempre più rilevante in termini numerici e di consistenza economica) dei master, ovverosia dei nati nell'anno 1965 e precedenti), destinati ad una sorta di semi-agonismo.²⁸

Le associazioni, dunque, possono comunque scegliere la tipologia prevalente della propria attività, rivolgendosi al settore giovanile, al settore assoluto ovvero al settore master secondo l'occasione, l'inclinazione, l'ideologia.

In ogni caso, dette categoria non subiscono alcuna differenziazione in termini di capacità e limitazione del tesseramento, ai cui fini sono tutte assolutamente

²⁵ Art. 20, ROF 1999: dai 10 anni per il freestyle, lo slittino e il salto agli anni 15 per il bob.

²⁶ FIS *Alpine ICR Rules Competition*, pubblicato *on line* all'indirizzo web www.fis-ski.com, (aprile 2010).

²⁷ Agenda dello Sciatore 2009-2010, punto 4, tabella 4.3, reperibile *on line* all'indirizzo web www.fisi.org, cit..

²⁸ Agenda dello Sciatore 2009-2010, punto 4, *ibidem*.

parificate – e lo sono sempre state, anche nella pre-vigente operatività del *nulla-osta*.

La circostanza non è di poco conto, insegnando come le argomentazioni a difesa del vincolo sportivo in ordine alla tutela dei vivai, dell'equilibrio competitivo e dell'armonia complessiva del sistema agonistico (pur esistenti) non trovino scontato riscontro dal lato pratico, dovendo comunque esser calate in situazioni fattuali spesso prismaticamente operanti.

Nel caso di specie, la FISI, nell'anno 2000, si trovava nella situazione normativa e fattuale sopra descritta: attività agonistica prevalentemente individuale; divisione dell'agonismo nei canonici settori giovanile/seniores/master; trasferibilità degli atleti alla scadenza del tesseramento annuale condizionata a nulla-osta motivato.

La peculiare struttura della Federazione ha consentito tuttavia la realizzazione di una riforma radicale del sistema, con rivendicazione statutaria della situazione di fatto creatasi di abolizione di ogni vincolo al trasferimento degli atleti.

Ciò posto, il 16 settembre 2000, giorno di approvazione del nuovo Statuto Federale avanti l'Assemblea Federale Straordinaria, si è valutata (e approvata) la riforma dell'art. 4 (rubricato «*instaurazione dei rapporti federali*»), che, nella previgente formulazione, al comma 4, dopo la parte relativa all'affiliazione, suonava genericamente così: «*I dirigenti federali, centrali e periferici, quelli delle società affiliate, i soci delle stesse che partecipano a gare o a qualunque altra manifestazione compresa nell'ambito di attività della FISI, i tecnici di ogni livello, devono essere tesserati alla FISI stessa nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Organico.*»²⁹

A fronte di tale, tautologica, indicazione, si decise di stravolgere integralmente la previsione, con ribaltamento pure della struttura dei commi (prima quelli relativi al tesseramento; poi all'affiliazione).

Questo il testo, che val la pena leggere integralmente, quantomeno nella parte relativa al tesseramento:

«Sono affiliati alla FISI tutti gli organismi e le società sportive che, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, sono costituite dai tesserati alla Federazione.

I tesserati della Federazione sono le singole persone fisiche che partecipano agli Organismi affiliati e che chiedono l'iscrizione alla FISI stessa accettando i principi statutari e le regole organizzative della stessa, partecipando poi all'attività sportiva agonistica.

La durata di iscrizione di ciascun tesserato è di 12 mesi, e può essere rinnovata alla scadenza.

Il trasferimento di ogni tesserato da una società affiliata ad altra società

²⁹ Statuto FISI ratificato dal Consiglio Nazionale del CONI il 15 dicembre 1995, delibera n. 821 (d'ora in avanti; Statuto 1995).

affiliata è libero alla scadenza di ogni anno d'iscrizione, non sussistendo tra i tesserati e gli affiliati FISI alcun vincolo sportivo.

*La tessera FISI è unica e non prevede diverse categorie di tesserati ed è valida per dirigenti, tecnici, atleti ed ogni altra persona comunque aderente alla Federazione».*³⁰

La formulazione ha perso un pò di forza espressiva (retrocedendo nuovamente nella struttura dell'articolo al comma 7) con l'approvazione dell'attualmente vigente statuto da parte dell'Assemblea Federale Straordinaria del 27 novembre 2004. Il testo oggi in vigore recita: «*I tesserati della Federazione sono le singole persone fisiche che, tramite gli affiliati, chiedono l'iscrizione alla stessa accettando i principi statutari e le regole organizzative della stessa, partecipando poi all'attività sportiva agonistica.*

La validità annuale della tessera è fino al termine della stagione sportiva, fissata convenzionalmente al 30 settembre.

Il trasferimento di ogni tesserato da una società affiliata ad altra società affiliata è libero alla scadenza di ogni anno d'iscrizione, non sussistendo tra i tesserati e gli affiliati FISI alcun vincolo sportivo.

*La tessera FISI è unica e non prevede diverse categorie di tesserati ed è valida per dirigenti, tecnici, atleti ed ogni altra persona comunque aderente alla Federazione».*³¹

La lettura dell'art. 4 del testo statutario, come susseguitosi nel tempo, temperato con l'abolizione di ogni indennità o premio conseguente al trasferimento, consente di descrivere brevemente l'attuale situazione della FISI come un *tesserato centrismo*, nel pieno rispetto della libertà di associazione del singolo, che, ogni anno, può scegliere, senza condizionamenti, di meglio gestire il proprio impegno agonistico, sia rinnovando o meno la volontà associativa con la FISI, sia valutando il sodalizio con cui meglio ritiene di poter collaborare per la realizzazione delle finalità associative.

5. Conclusioni (anche alla luce della sentenza Bernard)

Ben poco resta da dire, all'esito della descrizione dei testi normativi della Federazione, come susseguitosi nel tempo e attualmente vigenti.

La FISI è un'eccezione nel panorama italiano – non ci possiamo stancare di ripeterlo.

Per ciò che concerne questa Federazione, la sentenza Bernard³² è *inutiliter data*, poiché la libertà dal vincolo ha comportato pure l'abbattimento del sistema di *indennizzo controllato* che la Corte ritiene compatibile sia con la specificità

³⁰ Art. 4, commi da 1 a 5, Statuto FISI come ratificato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 15 novembre 2000, delibera n. 1056 (d'ora in avanti, Statuto 2000).

³¹ Statuto FISI come approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 17 dicembre 2004 (d'ora in avanti, Statuto 2004).

³² Corte di Giustizia UE, sentenza del 16 marzo 2010, causa C-325/08, *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC*.

dello sport sia con l'applicazione dei generali principi di libera circolazione dei lavoratori e dei cittadini all'interno dello spazio unico europeo.

Posto che oggetto della pronuncia è lo sport professionistico, tuttavia l'identificazione della *ratio* indennitaria come compensazione degli sforzi formativi (e non come incentivo ad un vincolo), consente di individuare un indirizzo, una visione, una *Weltanschauung* europea volta alla tutela sia delle libertà individuali sia del ruolo sociale dello sport (quest'ultimo nella sua declinazione agonistica come nella sua declinazione ricreatorio-motoria), con salvaguardia ragionata della specificità ordinata mentale e, nel particolare, della tutela dei vivai.

Questo indirizzo è già presente – concretamente applicato e attuale – nella Federazione Italiana Sport Invernali che, non per meriti astratti o per *fughe in avanti* dei propri dirigenti, ma per il naturale sviluppo di una concezione peculiare del rapporto associato-atleta e della propria organizzazione agonistica, vive (bene? Agli addetti l'ardua sentenza) senza alcun vincolo e senza alcuna gabella che limiti gli atleti, anche i più competitivi.

CAPITOLO XV

IL VINCOLO SPORTIVO NELLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE SUL TENNIS

di *Felice Antignani**

SOMMARIO: 1. La Federazione Italiana Tennis e la natura dilettantistica dell'attività sportiva – 2. La normativa rilevante in materia – 3. Il tesseramento. I settori d'età e le categorie di atleti – 4. Il vincolo sportivo e le ipotesi di cessazione. La disciplina del trasferimento degli atleti – 5. L'indennità di svincolo – 6. La sentenza *Bernard* e il suo ipotetico impatto sulla disciplina federale nazionale.

1. *La Federazione Italiana Tennis e la natura dilettantistica dell'attività sportiva*

L'esercizio della pratica sportiva tennistica, sul territorio italiano, è disciplinato e regolamentato dalla Federazione Italiana Tennis (di seguito, per brevità, «FIT» o «Federtennis»), definita, all'art. 1, comma 1, dello Statuto, «*un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del primo libro del codice civile e dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni sul riordino del CONI, ed in conformità allo statuto di quest'ultimo*».

La FIT, così come desumibile dal testo del suddetto art. 1 dello Statuto, è stata fondata a Firenze il 16 maggio 1910 sotto l'antica denominazione di Federazione Italiana di *lawn - tennis*; essa comprende tutte le società ed associazioni, costituite ai sensi dell'art. 90 della L. n. 289/2002 e successive modificazioni, che senza finalità lucrative praticano l'attività tennistica sul territorio nazionale. La FIT è membro dell'*International Tennis Federation* e della *Tennis Europe*, riconoscendo, accettando e contribuendo all'applicazione dei relativi regolamenti ed atti ufficiali.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello Statuto della FIT, «*l'attività del gioco del tennis (...) è di natura dilettantistica ed è disciplinata dalla norme dell'ordinamento sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella carta olimpica*».

* Associato dello Studio Legale Monaco (Roma), LLM in *International Sports Law* presso l'*Instituto Superior de Derecho y Economía* di Madrid.

La natura dilettantistica, attribuita all'attività sportiva, comporta automaticamente la qualificazione dell'atleta come dilettante, e cioè colui che svolge l'attività sportiva per divertimento, spirito agonistico,¹ e comunque colui che non tragga dalla pratica agonistica la principale fonte di sostentamento per i bisogni e le esigenze della vita quotidiana.² Più dettagliatamente, i tennisti, in Italia, svolgono la propria attività all'interno di un'associazione sportiva, affiliata alla FIT, senza l'instaurazione di alcun legame contrattuale o di lavoro subordinato. Ciò determina l'inapplicabilità, nel settore in esame, dalle norme specificamente dedicate al professionismo sportivo, *ex. L. n. 91/1981*.

2. *La normativa rilevante in materia*

A tal punto, procediamo brevemente ad individuare le diverse fonti che disciplinano l'esercizio dell'attività dilettantistica svolta dai tennisti in seno alla FIT.

A rilevare, soprattutto in termini di vincolo sportivo, oltre al già citato Statuto, è il Regolamento Organico della FIT (di seguito, il «Regolamento»), contenente, ai sensi dell'art. 1, «*le norme di attuazione dello statuto*».

All'interno del Regolamento spiccano, ai nostri fini, le disposizioni in tema di tesseramento, vincolo, trasferimento degli atleti ed indennità di svincolo.

Urge un'importante anticipazione in merito ai concetti di tesseramento e vincolo sportivo, fenomeni assolutamente distinti da un punto di vista giuridico. Il rapporto tra tesseramento e vincolo può qualificarsi come rapporto causa – effetto. Più precisamente, il tesseramento genera il legame tra l'atleta e la FIT, legame che comporta l'assoggettamento dell'atleta a tutte le disposizioni e regolamentazioni federali; il vincolo, invece, quale effetto del tesseramento, lega, con differenti peculiarità e modalità d'essere, l'atleta all'associazione (affiliata alla FIT) presso cui svolge l'attività sportiva.

In effetti, il vincolo sportivo – discendente dal tesseramento e dall'accettazione espressa delle disposizioni federali che ne disciplinano l'insorgenza e le modalità di esplicazione – si sostanzia in un obbligo, per l'atleta dilettante, di «giacenza» – con differenti effetti temporali – presso la compagine in cui pratica l'attività sportiva.

Sofferamoci, ora, sulle caratteristiche del tesseramento e sulla suddivisione degli sportivi in differenti categorie.

3. *Il tesseramento. I settori d'età e le categorie di atleti*

Il tesseramento³ è l'atto formale attraverso il quale l'atleta, che intende partecipare

¹ Il Barone DE COUBERTIN sosteneva che «*il dilettantismo non è un regolamento, è un sentimento, uno stato d'animo*».

² Al riguardo, per maggiori approfondimenti legati al fenomeno del dilettantismo retribuito o del professionismo di fatto, L. MUSUMARRA, in *Dir. Sport*, Le Monnier, Firenze, 216-222.

³ Lo status di tesserato rende l'atleta centro di imputazione di diritti e doveri in ambito federal-associativo; in tal senso, A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pariordinati nella Federazione Italiana*

all'attività tennistica, si lega alla Federtennis, acquistando, di conseguenza, il diritto alla partecipazione alle competizioni e manifestazioni da essa patrocinate.

L'art. 9 dello Statuto FIT include gli atleti tra le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la Federtennis.

Accanto alle persone fisiche tesserate, lo Statuto disciplina il fenomeno dell'affiliazione, e cioè del legame che le associazioni sportive, dislocate sull'intero territorio nazionale, realizzano con la Federtennis, al fine di ottenere il diritto – dovere all'organizzazione e diffusione della pratica sportiva.

Attraverso il tesseramento, a norma dell'art. 10 dello Statuto, i soggetti (tra cui gli atleti) sono «*tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della FIT, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere gli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali*»; in aggiunta, «*i tesserati sono tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo del CONI*».

La previsione *ex art.* 10 dello Statuto, dal carattere di clausola generale, rappresenta la base di partenza dell'indagine che tale studio si propone di realizzare, e cioè un'analisi, profonda e dettagliata, dell'istituto del vincolo sportivo in ambito tennistico. Basti sottolineare, da ora, che la normativa della FIT dedica numerose disposizioni all'istituto del vincolo, rendendolo, nella forma e nella sostanza, pienamente operante nei confronti degli atleti, dal momento della sottoscrizione del tesseramento.

A conferma del carattere assolutamente pregnante della suddetta considerazione, si richiama, al riguardo, autorevole dottrina⁴ secondo la quale, stante la natura privatistica delle federazioni sportive nazionali, il tesseramento ed il vincolo hanno natura negoziale, concretandosi nella sottoscrizione di un contratto associativo con la Federazione di riferimento. Più concretamente, «*il valore negoziale ed associativo delle carte federali appare indubitabile, con la conseguenza che il vincolo sportivo ha natura di contratto associativo aperto, sostanziandosi nell'approvazione diretta del tesseramento con la società e indiretta delle clausole statutarie regolamentari dell'ente organizzatore*».

In aggiunta, «*i regolamenti federali disciplinanti i rapporti tra società affiliate e tesserati sono da qualificarsi come atti di autonomia privata che rinvencono la propria genesi proprio nell'iniziale manifestazione di volontà di ciascuno dei richiamati soggetti, di adire, e per l'effetto di sottostare, alle disposizioni federali*».⁵

Pur accogliendo la suddetta interpretazione sulla natura negoziale degli

Giuoco Calcio, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 503-581. Sul tesseramento quale atto interno alle Federazioni, Cass. Civ. Sez. Unite, 1 ottobre 2003, n. 14666, in *Foro amm. CDS*, 2004, 93, con nota di FERRARA, in base alla quale «*i provvedimenti delle Federazioni sportive nazionali (...), nella parte riguardante il tesseramento degli atleti, (...) esauriscono la loro portata all'interno della Federazione*».

⁴ Così P. MORO, *Natura e Limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 1, 2005, 69.

⁵ Così G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè editore, Milano, 2008, 172.

atti e delle disposizioni federali, è opportuno ribadire quanto espresso *supra* in merito alla qualificazione del vincolo quale effetto del tesseramento. Entrambi gli istituti hanno, a parere di chi scrive, natura negoziale; tuttavia, il tesseramento rappresenta il contratto associativo attraverso cui l'atleta concretizza l'adesione al mondo federale, accettando l'applicazione nei suoi confronti delle disposizioni federali, tra le quali spiccano, ai fini della presente indagine, quelle che disciplinano l'instaurazione e l'operatività del vincolo sportivo. In altre parole, il vincolo ha natura negoziale perché si sostanzia in un obbligo – per l'atleta – che ha la sua fonte nel contratto associativo di tesseramento.

Ciò premesso, appare sicuramente maggiormente opportuno definire «clausole», rimarcando il loro carattere contrattuale,⁶ le disposizioni contenute negli atti e documenti ufficiali della Federtennis.

Come già accennato in precedenza, l'esercizio della pratica sportiva, nel tennis, è effettuato in forma dilettantistica.

Le categorie di atleti sono disciplinate agli artt. 73 e ss. del Regolamento FIT, nel libro terzo, rubricato «Tesserati».

Ai sensi dell'art. 73 del Regolamento, «*l'esistenza del tesseramento, e cioè del rapporto giuridico - sportivo che lega una persona alla FIT, è documentata dalla tessera federale di riconoscimento*». In altre parole, la tessera federale, rilasciata dall'associazione affiliata investita della relativa richiesta, è lo strumento attraverso cui si sostanzia il rapporto giuridico, a parere di chi scrive, di natura associativa, con la Federtennis.

Con riferimento specifico agli atleti, il Regolamento FIT prevede due distinte ipotesi di tessera: (i) la tessera atleta, disciplinata dall'art. 77, e (ii) la tessera atleta non agonista, disciplinata dal successivo art. 78.

La tessera atleta è essenzialmente finalizzata all'esercizio della pratica sportiva e produce, quale effetto principale, il vincolo sportivo dell'atleta con l'affiliato che l'ha rilasciata. Più precisamente, attraverso il tesseramento mediante l'ottenimento della tessera atleta, il tennista risulta vincolato all'affiliato di riferimento per un anno se egli è maggiorenne, o minorenni appartenente al settore under 10, oppure per un massimo di quattro anni consecutivi, o comunque fino al raggiungimento della maggiore età, se egli appartiene ai restanti settori di classificazione.

L'art. 84 del Regolamento FIT, rubricato «Settori di età», distingue e classifica gli atleti secondo la propria età. Si riporta, in nota,⁷ integralmente, il testo della disposizione.

⁶ In senso contrario, Trib. Venezia, ord. 14 luglio 2003, in *Giust. civ.*, 2003, 2476 «*Il rapporto che si instaura tra un dilettante ed un'associazione sportiva affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale non ha natura contrattuale (...)*».

⁷ «Art. 84 - Settori di età

1. I tesserati, in rapporto alla loro età, si distinguono nei seguenti settori:

a) Giovanili, suddivisi in:

1) Under 10: sono coloro che hanno compiuto otto anni, ma non ancora dieci;

2) Under 12: sono coloro che hanno compiuto dieci anni, ma non ancora dodici;

Alla classificazione degli atleti in base all'età, si aggiunge la loro suddivisione (esclusivamente valevole per i possessori della tessera atleta), a norma degli artt. 85, 86, 87, 88 ed 89 (riportati integralmente in nota⁸) del Regolamento, in quattro categorie, secondo il valore tecnico ed i risultati sportivi di ciascuno. Ogni categoria si compone di vari gruppi, anch'essi individuati e composti in relazione esclusiva al valore tecnico degli atleti.

Dopo aver sinteticamente descritto le modalità e le caratteristiche del tesseramento federale, è opportuno soffermarsi sulle previsioni del Capo IV del Regolamento, volte a disciplinare l'istituto del vincolo, i trasferimenti degli atleti, le ipotesi (e le modalità) di cessazione del vincolo, l'istituto dell'indennità di svincolo.

3) *Under 14*: sono coloro che hanno compiuto dodici anni, ma non ancora quattordici;

4) *Under 16*: sono coloro che hanno compiuto quattordici anni, ma non ancora sedici;

5) *Under 18*: sono coloro che hanno compiuto sedici anni, ma non ancora diciotto;

b) *Ordinari*: sono coloro che hanno compiuto diciotto anni;

c) *Veterani*, identificati in:

1) *Over 35*: sono coloro che hanno compiuto trentaquattro anni;

2) *Over 40*: sono coloro che hanno compiuto trentanove anni;

3) *Over 45*: sono coloro che hanno compiuto quarantaquattro anni;

4) *Over 50*: sono coloro che hanno compiuto quarantanove anni;

5) *Over 55*: sono coloro che hanno compiuto cinquantaquattro anni;

6) *Over 60*: sono coloro che hanno compiuto cinquantanove anni;

7) *Over 65*: sono coloro che hanno compiuto sessantaquattro anni;

8) *Over 70*: sono coloro che hanno compiuto sessantanove anni;

9) *Over 75*: sono coloro che hanno compiuto settantaquattro anni;

10) *Over 80*: sono coloro che hanno compiuto settantanove anni.

2. Per tutti i settori il computo dell'età viene riferito al 1° gennaio (ora zero) dell'anno in corso, tranne per il settore under 10, l'accesso al quale avviene al compimento dell'ottavo anno di età, anche nel corso dell'anno.

3. Per i settori giovanili l'appartenenza ad un settore è esclusiva, mentre per i settori veterani l'appartenenza ad un settore implica contemporaneamente l'appartenenza ai settori di età inferiore».

⁸ «Art. 85 - *Categorie di classifica*

1. I tesserati agonistici, in rapporto al loro valore tecnico ed ai risultati ottenuti, vengono classificati nelle seguenti categorie:

a) prima categoria;

b) seconda categoria;

c) terza categoria;

d) quarta categoria.

2. La classifica dei giocatori provenienti da una Federazione straniera, al primo tesseramento in Italia, è competenza della Commissione campionati e classifiche.

3. I criteri per la determinazione delle classifiche sono pubblicati negli Atti ufficiali.

4. Le classifiche possono subire modificazioni nel corso dell'anno, nei casi previsti dai criteri sopra indicati.

5. È possibile la retrocessione di un solo gruppo per anno.

Art. 86

– *Prima categoria*

1. Sono classificati di prima categoria i primi giocatori della graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche.

2. Sono elencati in un unico gruppo con graduatoria di valori decrescenti.

4. *Il vincolo sportivo e le ipotesi di cessazione. La disciplina del trasferimento degli atleti*

Il vincolo sportivo, in ambito tennistico, è disciplinato dall'art. 90 del Regolamento.⁹

La disposizione appena enunciata suggerisce importanti considerazioni. Essa rappresenta il fulcro della nostra indagine, dal momento che individua il momento di insorgenza del vincolo sportivo all'atto di rilascio della tessera atleta.

Art. 87

– Seconda categoria

1. Sono classificati di seconda categoria quei giocatori che, nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche, seguono i giocatori classificati di prima categoria.
2. Sono suddivisi in otto gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo gruppo.

Art. 88

– Terza categoria

1. Sono classificati di terza categoria quei giocatori che, nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche, seguono i giocatori classificati di seconda categoria.
2. Per tutti i settori il computo dell'età viene riferito al 1° gennaio (ora zero) dell'anno in corso, tranne per il settore under 10, l'accesso al quale avviene al compimento dell'ottavo anno di età, anche nel corso dell'anno.
3. Per i settori giovanili l'appartenenza ad un settore è esclusiva, mentre per i settori veterani l'appartenenza ad un settore implica contemporaneamente l'appartenenza ai settori di età inferiore».
2. Sono suddivisi in cinque gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto e quinto gruppo.

Art. 89

– Quarta categoria

1. Sono classificati di quarta categoria quei giocatori che, nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, su proposta della Commissione campionati e classifiche, seguono i giocatori classificati di terza categoria.
2. Sono suddivisi in sei gruppi, di valore decrescente, denominati primo, secondo, terzo, quarto e quinto gruppo ed N.C. (non classificati).
- b) nei casi in cui è consentito lo scioglimento su domanda».

⁹ L'art. 90 del Regolamento recita espressamente:

- «1. La disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i tesserati muniti di tessera atleta.
2. Il possessore di tale tessera è vincolato con l'affiliato di appartenenza
 - a) se maggiorenne o minorenni appartenente al settore under 10, per l'anno in corso;
 - b) se minorenni, con esclusione degli appartenenti al settore under 10, fino al massimo di quattro anni consecutivi o, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età; e può trasferirsi ad altro affiliato con il rispetto delle condizioni e dei termini di cui agli articoli seguenti.
3. Chi nell'anno precedente non aveva la tessera atleta può richiedere la stessa, senza formalità e senza procedura di trasferimento, a favore di qualsiasi affiliato.
4. Il tesserato appartenente ai settori di età under 12 o under 14 non può ottenere il trasferimento ad altro affiliato, salvi i casi previsti negli articoli seguenti.
5. Il tesserato appartenente ai settori di età soggetti all'indennità di svincolo, a cui, per qualsiasi motivo, non sia stata rilasciata la tessera atleta nell'anno precedente, resta comunque vincolato all'affiliato di appartenenza alle stesse condizioni e con gli stessi termini».

I principi cardine che si desumono dalla previsione sono: (i) la limitazione della disciplina dei trasferimenti ai soli possessori della tessera atleta; (ii) lo stretto legame tra la tessera atleta e la sussistenza (ed operatività) del vincolo.

Il rilascio della tessera atleta, come esaminato in precedenza, determina l'instaurazione del legame con la FIT (l'ingresso dell'atleta nel mondo tennistico - federale), e, di conseguenza, tra i molteplici effetti, provoca l'insorgere del vincolo sportivo tra l'atleta e l'associazione affiliata (alla FIT) presso cui egli milita.

La durata del vincolo è di 1 (un) anno (dal rilascio della tessera) nell'ipotesi di atleta maggiorenne o appartenente al settore under 10; ciò, da un punto di vista giuridico, consente di affermare la legittimità del vincolo, data la limitata estensione temporale, e comunque non particolarmente pregiudicativa del diritto fondamentale dell'atleta allo svolgimento della pratica sportiva¹⁰ e della libertà di associazione (stante la natura associativa del rapporto che l'atleta instaura con la FIT attraverso il tesseramento), costituzionalmente prevista.¹¹

Ben più problemi pongono, dal punto di vista della legittimità del vincolo, le disposizioni seguenti, in seno all'art. 90 del Regolamento.

Il vincolo sportivo, infatti, può aver una durata fino a 4 (quattro) anni per tutti gli ulteriori (rispetto al settore under 10) atleti minorenni e, in aggiunta, la possibilità di trasferimento presso altra compagine associativa è, di regola, vietata per gli atleti dei settori under 12 ed under 14.

In altre parole, per gli atleti minorenni, non appartenenti al settore under 10, il vincolo associativo può avere una durata assolutamente consistente (fino a quattro anni dal rilascio della tessera) e, in aggiunta a tale profilo, i tennisti ricompresi nelle categorie under 12 ed under 14 finiscono per restare sostanzialmente bloccati presso la compagine presso cui, fino a quel momento, hanno militato.

Tali disposizioni meriterebbero, a parere di chi scrive, una reale e concreta rivisitazione al fine di uniformare la legittimità del vincolo al diritto fondamentale dell'atleta di praticare, liberamente e senza costrizioni riconducibili alla natura, alla presunta autonomia, ed alla specificità dello sport, l'attività agonistica.¹² In aggiunta, la congruità della durata temporale del vincolo deve essere necessariamente rapportata alla libertà fondamentale di associazione, riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica, cui fa da inevitabile corollario il diritto di poter recedere dai vincoli associativi in essere al fine di poter liberamente stipularne dei nuovi.

Sulla base di quanto affermato, le clausole statutarie che determinano la sussistenza di un vincolo ingiustificatamente esteso appaiono in palese contrasto

¹⁰ Diritto sancito dai principi generali dell'ordinamento, e rinvenibile nelle diverse libertà individuali garantite dalla Carta Costituzionale. Per un maggiore approfondimento, P. MORO, *Natura e Limiti del vincolo sportivo*, cit., 73-75 e G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 174-175.

¹¹ Si tratta dell'art. 18 della Costituzione.

¹² In tal senso, TAR Lazio, sentenza 12 maggio 2003, n. 4103, «*la pretesa della società ricorrente al mantenimento del vincolo sportivo (...) appare recessiva proprio sul piano dei valori costituzionali*».

con norme inderogabili di preminente interesse pubblico, e, come tali, radicalmente nulle *ex art.* 1418 c.c.

Le ipotesi e le modalità di cessazione del vincolo, disciplinate dell'art. 91¹³ del Regolamento, rispecchiano, in buona sostanza, il percorso logico - normativo realizzato dalla Federtennis, e fin qui esaminato.

Ai sensi dell'art. 91 del Regolamento, l'atleta maggiorenne o under 10 può svincolarsi se: 1) comunica, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, la propria intenzione di svincolarsi al Comitato provinciale d'appartenenza; 2) nei casi (disciplinati dal successivo art. 92) in cui è consentito lo svincolo su domanda (anticipato rispetto all'ipotesi di cessazione del vincolo per decorso del termine); 3) nelle ipotesi in cui avviene lo scioglimento d'ufficio.

L'atleta minorenni, con esclusione di quelli appartenenti al settore under 10, può svincolarsi: 4) al raggiungimento della maggiore età oppure al termine del quarto anno consecutivo di legame con l'affiliato d'appartenenza (comunicando, in tale ipotesi, al Comitato provinciale la propria intenzione di ottenere l'interruzione del vincolo); 5) nei casi in cui è consentito lo scioglimento su domanda (art. 92 del Regolamento); 6) nelle ipotesi in cui lo scioglimento avviene d'ufficio.

Quanto ai trasferimenti, il terzo comma dell'art. 91 attribuisce al tennista svincolato la possibilità di trasferirsi, con l'osservanza delle formalità previste dall'art. 94 del Regolamento, presso altra compagine affiliata (alla FIT), (a) nell'anno successivo alla cessazione del vincolo, nelle ipotesi disciplinate ai punti 1) e 4), (b) nell'anno in corso nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 2) e 5). Se ricorrono, invece, le ipotesi di scioglimento d'ufficio, di cui ai precedenti punti 3) e 6), l'atleta è libero di tesserarsi per altro affiliato senza avviare alcuna pratica di

¹³ L'Art. 91 del Regolamento recita espressamente:

«1. Per il tesserato atleta maggiorenne o minorenni appartenente al settore under 10, il vincolo cessa:

a) se entro il 31 dicembre dà comunicazione scritta all'affiliato ed al Comitato provinciale di appartenenza dell'intenzione di svincolarsi;

b) nei casi in cui è consentito lo scioglimento su domanda;

c) nei casi in cui avviene lo scioglimento d'ufficio.

2. Per il tesserato atleta che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età, con esclusione di quelli appartenenti al settore under 10, il vincolo cessa:

a) al raggiungimento della maggiore età e comunque al termine del quarto anno consecutivo di vincolo, se entro il 31 dicembre dà comunicazione scritta all'affiliato ed al Comitato provinciale di appartenenza dell'intenzione di svincolarsi;

b) nei casi in cui è consentito lo scioglimento su domanda;

c) nei casi in cui avviene lo scioglimento d'ufficio.

3. Il tesserato atleta, dopo la cessazione del vincolo, è libero:

a) di rinnovare il vincolo per lo stesso affiliato, per un ulteriore anno, per i tesserati atleti maggiorenni o minorenni appartenenti al settore under 10, e per ulteriori quattro anni e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, per gli altri tesserati atleti minorenni.

b) di trasferirsi ad altro affiliato:

1) nell'anno successivo, nei casi a) del primo e del secondo comma;

2) nell'anno in corso, nei casi b) del primo e del secondo comma;

c) di tesserarsi per altro affiliato, senza necessità di pratica di trasferimento, nei casi c) del primo e del secondo comma».

trasferimento.

Per completezza di informazione si riportano, in nota, gli articoli 92, 93, 94, 95, 95 e 96 del Regolamento.¹⁴

¹⁴ «Art. 92 - Scioglimento del vincolo su domanda

1. Lo scioglimento del vincolo tra tesserato atleta ed affiliato è concesso, su domanda del tesserato, nel corso dell'anno, nei seguenti casi:

a) per il maggiorenne e per il minorenni appartenente al settore under 10:

1) con il nulla-osta dell'affiliato di appartenenza;

2) per il trasferimento della residenza in comune di altra provincia;

3) per il trasferimento del domicilio in comune di altra provincia per motivi di lavoro o di studio;

4) quando l'affiliato di appartenenza è sospeso da qualsiasi attività federale;

5) per mancato rilascio della tessera (o mancata richiesta della sua emissione agli organi federali), in presenza dei requisiti.

b) per il minorenni, appartenente ai settori under 16 ed under 18:

1) se ha ottenuto il nulla-osta dell'affiliato di appartenenza e se, essendo soggetto all'indennità di svincolo, l'affiliato di destinazione l'ha versata all'affiliato di appartenenza o questi vi ha rinunciato;

2) per il trasferimento della residenza in comune di altra provincia;

3) quando l'affiliato di appartenenza è sospeso da qualsiasi attività federale;

4) per mancato rilascio della tessera (o mancata richiesta della sua emissione agli organi federali), in presenza dei requisiti.

c) per il minorenni, appartenente ai settori under 12 ed under 14:

1) per il trasferimento della residenza in comune di altra regione;

2) quando l'affiliato di appartenenza è sospeso da qualsiasi attività federale;

3) per mancato rilascio della tessera (o mancata richiesta della sua emissione agli organi federali), in presenza dei requisiti.

2. Il trasferimento della residenza o del domicilio deve essere comprovato con certificazione anagrafica o con atto equipollente, esclusa l'autocertificazione.

Art. 93 - Scioglimento d'ufficio del vincolo

1. Il vincolo tra tesserato atleta ed affiliato si scioglie nei seguenti casi:

a) per cessazione di appartenenza alla F.I.T. dell'affiliato, per qualsiasi motivo;

b) per scioglimento dell'affiliato;

c) per trasferimento della sede dell'affiliato al di fuori del comune di appartenenza o dei comuni limitrofi facenti parte della stessa regione.

2. In tali casi, i tesserati possono ottenere, senza procedura di trasferimento, anche per l'anno in corso, la tessera atleta da altro affiliato con le limitazioni previste successivamente.

Art. 94 - Modalità del trasferimento

1. Il trasferimento dei tesserati atleti avviene:

a) per l'anno successivo, nei casi di cessazione del vincolo per decorrenza del termine;

b) anche nel corso dell'anno, in tutti gli altri casi di scioglimento del vincolo, con le limitazioni successivamente previste.

2. L'interessato deve presentare, al Comitato provinciale, per il trasferimento nell'ambito della provincia, o al Comitato regionale, per il trasferimento fuori provincia, la domanda di trasferimento con le seguenti modalità:

a) nei casi di cessazione del vincolo per decorrenza del termine, entro il 31 dicembre, con allegati

1) la tassa di trasferimento;

2) la copia della comunicazione di svincolo all'affiliato ed al Comitato provinciale di appartenenza;

b) in tutti gli altri casi di scioglimento del vincolo, prima della richiesta della nuova tessera atleta, con allegati (per ciascun caso indicato in parentesi):

L'art. 92 del Regolamento, in particolare, disciplina le ipotesi di scioglimento del vincolo su domanda dell'atleta interessato, nel corso dell'anno o stagione sportiva, distinguendola dalla fattispecie di comunicazione della volontà di svincolo per decorso del termine.

Ciò che immediatamente colpisce la nostra attenzione è l'obbligo per l'atleta (con esclusione di quelli appartenenti ai settori under 12 ed under 14) di ottenimento di un nulla-osta da parte dell'affiliato di riferimento, nell'ipotesi in cui decida di svincolarsi prima della scadenza del «periodo di vincolo», e laddove non ricorra una delle ulteriori condizioni stabilite dallo stesso art. 92.

L'art. 95 del Regolamento si preoccupa di stabilire le caratteristiche (formali) del provvedimento di nulla - osta e, al terzo comma, statuisce che «*il nulla-osta non può essere sottoposto a condizione alcuna*».

Dall'analisi delle disposizioni suindicate si desume il principio federale secondo il quale, se non ricorrono le ipotesi di scioglimento anticipato descritte dall'art. 92, l'atleta può ottenere lo svincolo solo con il consenso dell'affiliato di appartenenza, dato che la qualificazione giuridica del nulla-osta, a ben vedere, è quella di un atto unilaterale, frutto esclusivamente della volontà di chi lo pone in essere.

Ciò determina un'ingiustificata (ed al contempo anticostituzionale) compressione della libertà dell'atleta (i) allo svolgimento dell'attività tennistica e (ii) di associarsi secondo i dettami del nostro ordinamento giuridico.

In aggiunta, a ben vedere, è altrettanto lecito effettuare un'ulteriore precisazione. Quali siano, infatti, i fondamenti giuridici, e al tempo stesso logici, della concessione di nulla-osta, da parte dell'affiliato di riferimento, non è possibile desumerlo da una lettura sistematica del contesto dispositivo offerto dal

1) la tassa di trasferimento (sempre);

2) per i soli giocatori soggetti all'indennità di svincolo, la ricevuta del pagamento dell'indennità ovvero la dichiarazione liberatoria o di rinuncia dell'affiliato, sottoscritta dal presidente (articolo 92, comma 1, lettera b), n. 1);

3) il nulla-osta (articolo 92, comma 1, lettera a), n. 1 e lettera b) n. 1);

4) la certificazione anagrafica o l'atto equipollente comprovante il trasferimento della residenza o del domicilio (articolo 92, comma 1, lettera a), nn. 2 e 3, lettera b), n. 2 e lettera c), n. 1);

5) la richiesta all'affiliato di rilascio della tessera (articolo 92, comma 1, lettera a), n. 5, lettera b), n. 4 e lettera c), n. 3).

Art. 95 - Nulla-osta

1. Il nulla-osta deve essere redatto dall'affiliato di appartenenza ed essere sottoscritto dal suo Presidente o da chi ne fa le veci.

2. Esso deve contenere le generalità dell'interessato, gli estremi relativi al numero ed alla data del rilascio della tessera e la data della sottoscrizione.

3. Il nulla-osta non può essere sottoposto a condizione alcuna.

Art. 96 - Limitazioni ai trasferimenti

1. Il tesserato atleta che ha rappresentato un affiliato in un qualsiasi Campionato nazionale a squadre non può ottenere la tessera atleta per altro affiliato fino alla successiva annata sportiva.

2. Ai fini della rappresentanza di un affiliato l'inserimento dell'atleta nella formazione, dichiarata all'atto dell'iscrizione o presentata al Giudice arbitro, è equiparato alla materiale partecipazione alla gara».

Regolamento. Stessa conclusione (logico - normativa) può essere prospettata per il significato dell'espressione contenuta nel terzo ed ultimo comma dell'art. 92 del Regolamento. L'espressione «*condizione alcuna*» a cui fa riferimento la disposizione non trova adeguata, e al contempo, sufficiente spiegazione all'interno delle clausole (del Regolamento) dedicate al tesseramento, al vincolo ed ai trasferimenti.

Ciò che rileva, quindi, è l'assoluta indeterminatezza di una disposizione che, di fatto, attribuisce all'affiliato di riferimento un potere in grado di incidere, negativamente e con limiti d'estensione poco definiti, sulla sfera delle libertà e dei diritti fondamentali dell'atleta.

A tal punto, tralasciando i profili di incostituzionalità ed illegittimità parziali della disciplina federale emersi nel corso della nostra indagine, i tratti salienti, in tema di vincolo sportivo, possono essere così schematizzati:

- Il vincolo sportivo sussiste per tutte le categorie di atleti possessori della tessera atleta; ha una durata mutevole, a seconda della classificazione (categoria di appartenenza) dell'atleta medesimo.
- Lo scioglimento anticipato del vincolo, su domanda dell'interessato, può essere subordinato al rilascio di un nulla-osta dell'affiliato di appartenenza, e cioè, in alcune fattispecie, puntualmente disciplinate dal Regolamento, l'esito della richiesta di scioglimento anticipato del vincolo dipende unicamente dalla manifestazione di volontà dell'affiliato di appartenenza.

In conclusione, è opportuno segnalare che, attraverso l'adesione al mondo federale, ogni singolo atleta si impegna (contrattualmente) a sottoporre tutte le questioni inerenti al tesseramento, al trasferimento, al nulla - osta, alla cessazione ed allo scioglimento del vincolo alla cognizione della Commissione Tesseramenti (organo della FIT) in 1° (primo) grado, ed alla Corte d'appello federale, in sede di giudizio di 2° (secondo) grado.

La previsione, contenuta nell'art. 98¹⁵ del Regolamento, rubricato «contestazioni e reclami», – riconducibile al *genus* della clausola compromissoria,¹⁶ istituito attraverso il quale i soggetti rinunciano ad adire la giurisdizione ordinaria per la risoluzione delle controversie di natura sportiva – introduce il cd. vincolo di giustizia per la risoluzione dei contenziosi aventi ad oggetto il vincolo sportivo e gli istituti che ne fanno da corollario.

5. *L'indennità di svincolo*

L'art. 97 del Regolamento disciplina l'istituto dell'indennità di svincolo, valevole

¹⁵ L'Art. 98 del Regolamento recita espressamente:

«1. Tutte le questioni inerenti al tesseramento, al trasferimento, al nulla-osta, alla cessazione ed allo scioglimento del vincolo sono competenza della Commissione tesseramenti, alla quale può essere proposto reclamo, con le modalità previste nel Regolamento di giustizia».

2. Avverso le decisioni della Commissione tesseramenti è ammesso appello alla Corte d'appello federale».

¹⁶ Sulla natura della clausola compromissoria e sul rapporto con il vincolo di giustizia, si veda L. CANTAMESSA, *Il sistema arbitrale della FIGC*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore,

per tutti gli atleti minorenni (ad esclusione di quelli appartenenti al settore under 10) che, durante l'anno, (i) chiedono (ed ottengono) lo scioglimento del vincolo per trasferirsi presso altro affiliato, e (ii) hanno parametro superiore a 0 (zero).

La disposizione in esame stabilisce le modalità di calcolo dell'indennità, il cui importo è essenzialmente data dalla moltiplicazione del parametro attribuito ad ogni singolo atleta e, una cifra fissa, stabilita dal Consiglio Federale della Federtennis, pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

L'entità del parametro varia al variare dell'età di ogni singolo atleta dei risultati agonistici ottenuti nel corso della stagione sportiva; l'art. 97 contiene una tabella standard, da cui è possibile desumere il parametro di riferimento valido per ogni singolo tennista.

L'indennità sarà corrisposta dall'affiliato di destinazione (a favore dell'affiliato di provenienza) e, per espressa disposizione, dovrà essere reinvestita per il perseguimento di finalità ed obiettivi strettamente sportivi.

Dalla lettura dell'art. 90 si desume, quale peculiarità maggiormente interessante, che l'indennità di svincolo:

1. rappresenta il corrispettivo del trasferimento degli atleti minorenni tra le associazioni affiliate, solo laddove questi ultimi abbiano chiesto ed ottenuto lo scioglimento anticipato del vincolo nel corso dell'anno (fattispecie, come visto in precedenza, disciplinata dall'art. 92 del Regolamento);
 2. non costituisce esempio di indennità di formazione, e cioè di indennizzo da corrispondere, all'associazione di provenienza dell'atleta, per i costi effettivamente imputabili all'attività di preparazione ed addestramento tecnico.¹⁷
6. *La sentenza Bernard e il suo ipotetico impatto sulla disciplina federale nazionale*

La Corte di Giustizia, con sentenza del 16 marzo 2010, causa C - 325/08, *Olympique Lyonnais SASP / Olivier Bernard e Newcastle FC*,¹⁸ si è pronunciata sostanzialmente

Lineamenti di diritto sportivo, cit., 104.

¹⁷ Le disposizioni nazionali in ambito calcistico, contenute nelle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) contemplano l'ipotesi di un premio di addestramento e formazione tecnica da corrispondere, a talune condizioni e presupposti, al club di provenienza del calciatore. L'istituto del premio di addestramento si rinviene anche nella normativa calcistica internazionale, e precisamente nelle *FIFA Regulations on the status and transfer of player*, dove assume la denominazione di *training compensation*.

¹⁸ Il contesto fattuale della controversia che ha determinato la pronuncia della corte può essere così schematicamente riassunto: il giovane calciatore *Olivier Bernard* ha ricevuto un'offerta di contratto (professionistico) dal club francese *Olympique Lyonnais SASP*, responsabile della suo addestramento tecnico nell'ultimo triennio; al rifiuto del calciatore, è seguita la sottoscrizione del contratto professionistico (il primo) con il club inglese *Newcastle FC*. Un siffatto comportamento rendeva, secondo la normativa francese, il calciatore passibile di condanna al risarcimento del danno nei confronti della società che lo aveva formato. Il club francese, forte della propria posizione giuridica nella vicenda, ha citato *Bernard* e il club inglese dinanzi

a favore dell'importanza dell'indennità di formazione – affermandone, al contempo, il carattere non risarcitorio¹⁹ – da corrispondere alla società, di uno Stato membro, che ha addestrato il calciatore dilettante, nell'ipotesi in cui quest'ultimo concluda il primo contratto da professionista con altra società appartenente ad un diverso Stato membro dell'UE.

Tale indennità, precisa la Corte, deve essere inevitabilmente calcolata sulla base dei costi effettivi sostenuti dalla società «*per la formazione tanto dei futuri giocatori professionisti quanto di quelli che non lo diverranno mai*». Ciò significa che la base di calcolo dell'indennità di formazione sarà rappresentata, in maniera estensiva rispetto a numerose disposizioni attuali in ambito calcistico,²⁰ dai costi che la società ha sostenuto per addestrare tutti gli atleti ricompresi nella propria «scuderia» e non solo quelli, di fatto, sopportati per la formazione del singolo calciatore promessa, destinato ad una carriera nel professionismo calcistico.²¹

Ciò detto, il concreto riconoscimento attribuito dalla Corte all'indennità di formazione – da corrispondere al club di provenienza del calciatore dilettante in seguito alla sottoscrizione del primo contratto professionistico con differente club situato sul territorio UE – rende palesemente illegittime le disposizioni federali che vietano all'atleta dilettante la sottoscrizione del primo contratto professionistico con altro club, diverso da quello in cui egli milita, appartenente o meno alla medesima federazione nazionale.

In tal senso, appare opportuno precisare che una previsione federale che, formalmente o di fatto, impedisce all'atleta la possibilità di cogliere (e sottoscrivere) offerte lavorative sull'intero territorio dell'UE, si concreta in una palese violazione della libertà di circolazione dei lavoratori.²²

all'autorità giurisdizionale francese, chiedendo la condanna di entrambi, in solido, al versamento di un importo a titolo risarcitorio, il cui ammontare doveva essere pari alla retribuzione che il calciatore avrebbe percepito, nel corso di una stagione sportiva, se avesse accettato l'offerta di contratto. La *Cour de Cassation*, investita della questione, chiedeva poi, alla Corte di Giustizia una pronuncia pregiudiziale sulla legittimità delle norme francesi in materia di risarcimento del danno per mancata sottoscrizione del primo contratto professionistico, alla luce del principio sulla libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 45 TFUE. Il testo della sentenza è consultabile *on line* all'indirizzo web www.splc.eu/documents.htm (aprile 2010).

¹⁹ La Corte ha precisato che l'indennità di formazione non è diretta a risarcire il club di provenienza del calciatore, per il trasferimento e la conclusione, da parte di quest'ultimo, del primo contratto professionistico con altro club; bensì, ne ribadisce il carattere di indennità volta ad incentivare la formazione e l'addestramento dei giovani atleti, nonché il miglioramento dei cd. «vivaì».

²⁰ In termini di regolamentazione nazionale ed internazionale, l'entità dell'indennità di formazione è essenzialmente parametrata sui costi sostenuti dalla società per aver formato il singolo calciatore.

²¹ La novità importante, nella pronuncia della Corte, sta nell'aver posto un legame stretto tra l'indennità di formazione e la realizzazione dell'obiettivo, dei club, alla formazione di nuovi talenti, senza privare le società della possibilità di ottenere (a titolo di indennità) il pagamento di somme pari ai costi effettivamente sostenuti per l'addestramento complessivo degli atleti del «settore giovanile». Alla luce di ciò, l'ammontare dell'indennità non deve assolutamente travalicare il *quantum* realmente sostenuto per il compimento della suddetta formazione tecnica.

²² Per maggiori approfondimenti al riguardo, P. AMATO, *La libera circolazione degli sportivi*

Tuttavia, se le federazioni non possono (legittimamente) impedire il trasferimento di un atleta presso altro Stato membro dell'UE, attraverso la sottoscrizione del primo contratto professionistico, sono perfettamente legittimate – grazie a quanto statuito nella sentenza *Bernard* – a ricevere un'indennità di formazione, quale riconoscimento per l'educazione e l'addestramento (tecnici) effettivamente impartiti all'atleta medesimo.

La sentenza *Bernard* produrrà effetti immediati nel settore calcistico, il quale rappresenta il contesto in cui si sono sviluppati i fatti e gli accadimenti che hanno portato alla pronuncia dei giudici europei e, in aggiunta, finirà per condizionare anche gli Statuti e Regolamenti Ufficiali delle differenti (rispetto alla FIGC) federazioni nazionali che disciplinano sport professionistici. In particolare, risulteranno investite quelle disposizioni volte a regolamentare il passaggio dell'atleta dallo *status* di dilettante o quello di professionista.

Per quanto concerne, invece, l'ambito tennistico, la natura dilettantistica dell'attività sportiva impedisce, in linea di principio, un richiamo diretto all'applicazione dei principi suggeriti dalla Corte.

Tuttavia, a ben vedere, la Federtennis potrebbe utilizzare le considerazioni della Corte per cambiare notevolmente i presupposti dell'indennità disciplinata dall'art. 97 del Regolamento, e cioè l'indennità di svincolo.

Come affermato *supra* (par. 5.), l'indennità di svincolo si fonda su una classificazione degli atleti, che tiene conto (a) della loro età e (b) dei risultati agonistici ottenuti all'esito dello svolgimento di talune competizioni.

Sarebbe, invece, auspicabile immaginare l'inserimento nelle disposizioni federali – in sostituzione dell'indennità di svincolo – un indennizzo di formazione, essenzialmente rapportato ai costi sostenuti dall'associazione affiliata alla FIT per essersi occupata dell'addestramento tecnico dei «propri» tennisti, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Expert, Forlì, 2007.
- AA.VV., *Diritto dello sport*, Le Monnier Università/ Economia e Diritto, Milano, 2008.
- AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, 2008.
- ADINOLFI A., *La circolazione dei cittadini di Stati terzi: obblighi comunitari e normativa nazionale*, in B. Nascimbene (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori*, Giuffrè, Milano, 1998.
- AGNINO F., *Statuti sportivi discriminatori ed attività sportiva: quale futuro?*, in *Il Foro Italiano*, 2002, 898.
- ALCARO F., *La condizione nel contratto, tra atto e attività*, Cedam, Padova, 2008.
- ALLEGRO G., *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in AA.VV., Giuffrè, Milano, 2008.
- ALVISI C., *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Giuffrè, Milano, 2006.
- AMATO G., *Problemi Costituzionali connessi all'attuale disciplina del CONI*, nota a sent. Cass. S.U. 25 giugno 1965 n. 1067, in *Giurisprudenza Italiana*, Vol. I, n. 1, 1966.
- AMATO P., SARTORI S., *Gli effetti del nuovo accordo collettivo sul rapporto di lavoro del calciatore professionista. Primi commenti e principali innovazioni rispetto al testo 1989/1992*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 2, n. 1, 2006.
- AMATO P., *Il diritto alla libera circolazione alla luce dell'entrata in vigore della direttiva n. 2004/38/CE: il quadro europeo e il caso italiano*, in *Rivista di Diritto delle Relazioni Industriali*, n. 2, 2008.
- AMATO P., *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 3, 2005, 39-66.
- AMATO P., *L'effetto discriminatorio della regola del 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 5, n. 1, 2009, 13-28.
- AMATO P., *La libera circolazione degli sportivi*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008.
- BAKKER M., *The training compensation system*, in *The International Sports Law Journal*, n. 1-2, 2008.
- BARBARITO A., TORO M., *Problematiche della legge n. 91/1981*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1983.
- BARNARD C., *The substantive law of the European Union. The four freedoms*, University Press, Oxford, 2007.
- BASILE M., *L'autonomia delle federazioni sportive*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2008.
- BELLAVISTA A., *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 1997.

- BELLAVISTA A., *Lavoro sportivo e azione collettiva*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, I-II, 2008.
- BENAZZO P., PATRIARCA S., *Codice commentato delle S.r.l.*, Utet, Torino, 2006.
- BLACKSHAW I.S., *Mediating Sports Disputes*, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2002.
- BIANCHI D'URSO F., D'URSO G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo. Principi, soggetti, organizzazione*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1992.
- BIANCHI D'URSO F., VIDIRI G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1982.
- BIANCHI D'URSO F., VIDIRI G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Diritto del Lavoro*, 1989.
- BLANPAIN R., COLUCCI M., *Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull'ordinamento italiano*, Cedam, Padova, 2000.
- BLANPAIN R., *The Legal Status of Sportsmen and Sportswomen under International, European and Belgian National and Regional Law*, Kluwer Law International, The Hague, 2002.
- BLANPAIN R., COLUCCI M., *Il dialogo sociale europeo nello sport*, in *Oltre il Gioco. Opportunità occupazionali e sviluppo delle competenze nello sport* (Di Cola G., a cura di), ILO, Geneva, 2006.
- BLANPAIN R., *European Labour Law*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2010.
- BUONOCORE V., *Manuale di Diritto Commerciale*, Giappichelli, Torino, 2004, 574.
- BUY F., *Le joueur de football en formation et le principe de libre circulation des travailleurs*, in *Recueil Dalloz*, 13 maggio 2010.
- CAFFERATA R., *Tendenze strutturali della crescita dello sport come business*, in *Economia e diritto del terziario*, 1998.
- CAMPOBASSO G.F., *Diritto Commerciale*, I, UTET, 2008.
- CANTAMESSA L., *La cessione di contratto dei calciatori professionisti*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008.
- CARRESI F., *Il contratto*, in A. Cicu e F. Messineo, *Trattato di Diritto Civile*, I, Giuffrè, Milano, 1987.
- CARETTI P., *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2002.
- CESARINI SFORZA W., *Il diritto dei privati*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1933.
- CIARROCCHI A., *L'evoluzione dei rapporti tra società sportive e atleti professionisti e il suo influsso sulla crisi economica del calcio*, in *Rivista Giuridica del Lavoro*, 2004.
- CIRILLO F. M., *Commento sub art. 4 della Costituzione*, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, *Il diritto del lavoro, Costituzione, Codice Civile, Leggi speciali*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2007.
- COCCIA M., *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2-3, 1994.
- COLUCCI M., *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in M. Colucci, *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, 2004.
- COLUCCI M., *Libera circolazione delle persone*, in M. Colucci, S. Sica (a cura di), *L'Unione Europea, Principi – Istituzioni – Politiche – Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 2005.
- COLUCCI M., *L'autonomia e la specificità dello sport nell'unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 15-33.

- COLUCCI M., *L'Union européenne et le sport: au-delà du Livre Blanc*, in *Revue du Droit de L'Union Européenne*, Editions Clément Juglar, n. 3, 2007, 633.
- COLUCCI M., *Sport in the EU Treaty. In the name of Specificity and Autonomy*, in R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx, *The Future of Sports Law in the European Union, Beyond the EU Reform Treaty and the White Paper on Sport*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2008.
- CORCIONE V., *Procura ad litem e valido esercizio del diritto di riscatto ex art. 39, l. n. 392/1978*, in *Obbligazioni e Contratti*, n. 8, 2008.
- CROCETTI BERNARDI E., *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Digesto, Discipline Privatistiche, sez. Commerciale*, Utet, 2003, 757.
- CROCETTI BERNARDI E., *Lo sport tra lavoro e passatempo*, in AA.VV., *Experta*, Forlì, 2007.
- D'ANTONA M., *Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel rapporto di lavoro*, in *Argomenti di Diritto del Lavoro*, I, 1995.
- DE CRISTOFARO M., *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all'art. 4*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 1982.
- DE CRISTOFARO M., *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Diritto del Lavoro*, 1989.
- DE SILVESTRI A., *Il diritto sportivo oggi*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1988, 198-199.
- DE SILVESTRI A., *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1991.
- DE SILVESTRI A., *Enfatizzazione delle funzioni e "infortuni giudiziari" in tema di sport*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1993, 2-3.
- DE SILVESTRI A., *La riforma del calcio dilettantistico*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002.
- DE SILVESTRI A., *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in *Giustizia sportiva*, 2006.
- DE SILVESTRI A., *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, *Experta*, Forlì, 2007.
- DE SILVESTRI A., *Enfatizzazione delle funzioni e "infortuni giudiziari" in tema di sport*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1993, 2-3.
- DE SILVESTRI A., *Il tesseramento tra potestà genitoriale e diritti del minore* (nota a Deferimento della Commissione Tesseramenti FIGC Veneto e Decisione della Corte Federale in data 12.7.2004), in *Giustizia sportiva.it*, 2005, Fasc. 1°, II, 80.
- DE STEFANIS C., *Formulario dei contratti*, La Tribuna, Piacenza, 2008.
- DI FILIPPO M., *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 1996, II, 232.
- D'ONOFRIO P., *Manuale operativo di diritto sportivo. Casistica e responsabilità*, Maggioli, Rimini, 2007.
- DURANTI D., *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, Vol. I, 1983.
- FAVELLA R., *Il rapporto di lavoro dell'arbitro di calcio*, in *Il Lavoro nella Giurisprudenza*, n. 12, 2009.
- FERRARA F., *La condizione potestativa*, in *Scritti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1954.
- FERRARO G., *Il rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2006.
- FERRARO M., *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in *RDS*, 1987.
- FOGLIA R., *Il tesseramento dei calciatori e libertà di circolazione nella Comunità europea*, in *Diritto del Lavoro*, Vol. I, 1989.
- FONTANA A., *Osservazioni sulla natura giuridica del contratto di lavoro sportivo*, in *Temi genovese*, 1964, 227.

- FRATTAROLO C., *L'ordinamento sportivo nella Giurisprudenza*, Milano, 1995.
- GALGANO F., GENGHINI R., *Il nuovo diritto societario*, in F. Galgano, *Trattato di diritto commerciale*, Cedam, Padova, 2006.
- GARDINER S., *Sports Law*, Cavendish, Londra, 2006.
- GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, ESI, Napoli, 2000.
- GRASSANI M., *L'allenatore dilettante non può essere lavoratore subordinato*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 35-53.
- HENDRICKX F., *Future direction of Sports Law*, in R. Blanpain - M. Colucci - F. Hendrickx (a cura di) *The Future of Sports Law in the European Union. Beyond The EU Reform Treaty and the White Paper*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2008.
- INDRACCOLO E., *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, ESI, Napoli, 2008.
- INFANTINO G., *Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport*, disponibile on line all'indirizzo web http://it.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/480395_DOWNLOAD.pdf (consultato il 30 aprile 2010).
- LAMARQUE E., *Commento sub art. 3 della Costituzione*, in G. amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, *Il diritto del lavoro, Costituzione, Codice Civile, Leggi speciali*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2007.
- LENAERTS K., NUFFEL P.V., *Constitutional law of the European Union*, Sweet&Maxwell, London, 2006.
- LOMBARDI P., *Il vincolo degli atleti nei diritto dello sport internazionale*, in *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di Paolo Moro, Euro 92 Editrice, Pordenone, 2002.
- LUBRANO E., *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, in M. Colucci, *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, 2004.
- LUBRANO E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Roma, 2003.
- LUISO P., *Gli effetti della sentenza Bosman su rapporti pendenti*, in *Rivista dell'Arbitrato*, 1997.
- LUNARDON F., *La subordinazione*, in C. Cester (a cura di), *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, Utet, Torino, 2007.
- MAGNANI M., *Diritto dei contratti di lavoro*, Giuffrè, Milano, 2009.
- MARANI TORO I. E A., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977.
- MARCHESE T., *Diritto del lavoro e tutela dei vivai giovanili*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Experta, Forlì, 2007.
- MARTINELLI G., *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1993.
- MARTINELLI G., *Il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico: problematiche e prospettive*, in *Giustizia Sportiva*, n. 2, 2005.
- MARTINELLI G., ROMEI F., RUSSO E., *L'ordinamento sportivo*, Edizioni SDS, 2009, 22-31.
- MASCLÉ J-C., *Les articles 30, 36 et 100 du traité CEE à la lumière de l'arrêt "Cassis de Dijon"*, in *Revue trimestrielle de droit européen* 1980.
- MATTERA RICIGLIANO A., *L'arrêt "Cassis de Dijon": une nouvelle approche pour la réalisation et le bon fonctionnement du marché intérieur*, in *Revue du Marché Commun*, 1980.
- MATTERA RICIGLIANO A., *La sentenza Cassis de Dijon: un nuovo indirizzo programmatico per la realizzazione definitiva del mercato comune*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1981.

- MENGONI L., *Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, I, 1954.
- MERCURI L., *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, voce del *Novissimo digesto*, appendice, Torino, VII, 1987.
- MINERVINI G., *Divisione contrattuale ed atti equiparati*, Napoli, 1990.
- MORO P., *Questioni di diritto sportivo. Casi controversi dell'attività dei dilettanti*, Pordenone, 1999.
- MORO P., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali del minore*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Euro 92, Pordenone, 2002.
- MORO P., *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 1, 2005.
- MORO P., *Vincolo sportivo e rimedi giudiziali*, in *Giustizia sportiva*, 2009, n. 3.
- MUSUMARRA L., *Il rapporto di lavoro sportivo*, in AA.VV., *Diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze, 2004.
- MUSUMARRA L., *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 2, 2005.
- MUSUMARRA L., *Il doping*, in AA.VV., *Diritto dello sport*, Le Monnier Università, Firenze, 2008.
- NAPPI S., *Libera circolazione dei lavoratori subordinati*, in F. Carinci, A. Pizzoferrato (a cura di), *Diritto del lavoro dell'Unione Europea*, Utet, Torino, 2010.
- OLIVIERO A., *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 2, 2007.
- ORLANDI M., *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di "stranieri comunitari" in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in *Giustizia Civile*, I, 1996.
- PARRISH R., *Sports law and policy in the European Union*, University Press, Oxford, 2003.
- PARRISH R., MIETTINEN S., *The sporting exception in European Union law*, Asser Press, The Hague, 2008.
- PASQUALIN C., *Giustizia sportiva e giustizia ordinaria*, in *RDS*, 1980, 286.
- PASTORE G., *Statuti e regolamenti federali e del CONI*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008.
- PERSIANI M., *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982.
- REALMONTE F., *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1997.
- RINALDI M., *Lavoro subordinato*, in AA.VV., *Nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, vol. 4, Utet, 2008.
- PISCINI A., *Il tesseramento di un atleta: natura giuridica dell'atto e dei vincoli conseguenti, FIGC-LPSC e Fondazione Franchi*, Roma, 2003.
- ROCCELLA M., TREU T., *Diritto del lavoro della Comunità europea*, Cedam, Padova, 2007.
- ROMEI R., *Prestatore di lavoro subordinato, Commento sub art. 2094*, in AA.VV., *Il diritto del lavoro, Costituzione, Codice Civile, Leggi speciali*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2007.
- ROSSI L.S., *Gli stranieri*, in A Tizzano (a cura di), Torino, 2000, 129.

- RUBINO F., *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1952, 66.
- RUOTOLO M., *Giustizia sportiva e Costituzione*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1998, 408.
- SANNINO M., *Diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2002.
- SANNINO M., VERDE F., *Il diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2008.
- SANTORO L., *Il tesseramento minorile*, Rivista della ISSN: 1974-4331, Vol. I, Fasc. 2, Sez. 1, 2008.
- SANTORO PASSARELLI G., PELLACANI G., *Subordinazione e lavoro a progetto*, in AA.VV., *Il nuovo diritto del lavoro*, Utet, 2008.
- SCARCELLO A. – TOMASSI A., *Il tramonto del vincolo sportivo. Nota alla decisione del Tribunale di Venezia, Giudice del lavoro, 13 agosto 2009*, in *Giustizia Sportiva*, n. 3, 2009.
- SCOGNAMIGLIO R., *La disponibilità del rapporto di lavoro subordinato*, in *Rivista di Diritto del Lavoro*, I, 2001.
- SIGNORINI M., *Le organizzazioni sportive*, in M. Colucci, *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, 2004.
- SOEK J., *The prize for freedom of movement: the Webster case*, in *The International Sports Law Journal*, n. 1-2, 2008.
- TESAURO G., *Diritto comunitario*, Cedam, Padova, 2008.
- TOGNON J., *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, in *Rivista Amministrativa del Repertorio Italiano*, 2002.
- TOGNON J., *La libera circolazione nel diritto comunitario: il settore sportivo*, in *Rivista Amministrativa*, 2003.
- TOGNON J., *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in *Rivista giuslavoristi.it*, 2005.
- TOGNON J., *La libera circolazione degli sportivi in ambito comunitario*, in P. Mennea (a cura di), *Normativa e tutela dello sport*, Giappichelli, Torino, 2007.
- TOGNON J., *Diritto europeo dello sport*, Cortina, 2008.
- TORTORA M., *L'ordinamento sportivo* in C.G. Izzo, A. Merone, M. Tortora (diretto da), G. Guarino (con la collaborazione di), G. Merone, *Il diritto dello sport*, Milano, 2007.
- TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto privato*, Cedam, Padova, 2009.
- TROIANO R., DEL NINNO A., *La conclusione del contratto*, Utet, Torino, 2004.
- VACCARO M. J., *Livelli normativi e fenomeno migratorio*, Giappichelli, Torino, 2008.
- VAN DEN BOGAERT S., *Practical regulation of the mobility of sportsmen in the EU post Bosman*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2005.
- VAN DEN BOGAERT S., *Practical regulation of the mobility of sportsmen in the EU post Bosman*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2005.
- VIDIRI G., *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, in *Giustizia Civile*, Fasc. II, 1993.
- VIDIRI G., *Il "caso Bosman" e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità Europea*, in *Foro Italiano*, Vol. IV, 1995.
- WEATHERILL S., *The Olivier Bernard case: how, if at all, to fix compensation for training young players?*, *International Sports Law Journal*, n. 1/2 2010, Asser Instituut, The Hague (Paesi Bassi).
- WYATT D., *Article 30 EEC and Non-Discriminatory Trade Restrictions*, *European Law Review* 1981, 185-193.

- ZINNARI D., *Percorsi dottrinali in tema di vincolo sportivo*, in *Giustiziasportiva.it*, 2005.
- ZOLI C., *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giustizia Civile*, 1985.
- ZYLBERSTEIN J., *The Specificity of Sport: a concept under threat in The Future of Sports Law in the European Union: Beyond the EU Reform Treaty and the White Paper*, (a cura di R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx), luglio 2008, Kluwer Law International.
- ZYLBERSTEIN J., *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol.4, n. 1, 2008.

ALLEGATO I

**SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 16 MARZO 2010
*OLYMPIQUE LYONNAIS SASP C. OLIVIER BERNARD E
NEWCASTLE UFC***

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
16 marzo 2010*

«Art. 39 CE – Libera circolazione dei lavoratori – Restrizioni – Calciatori professionisti – Obbligo di sottoscrizione del primo contratto di calciatore professionista con la società che ha curato la formazione – Condanna del giocatore al risarcimento del danno per violazione di tale obbligo – Giustificazioni – Obiettivo di incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani giocatori»

Nel procedimento C-325/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) con decisione 9 luglio 2008, pervenuta in cancelleria il 17 luglio 2008, nella causa

Olympique Lyonnais SASP

contro

Olivier Bernard,

Newcastle UFC,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts e dalla sig.ra P. Lindh, presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, P. Kûris, E. Juhász, A. Borg Barthet e M. Ilešić (relatore), giudici,

* Lingua processuale: il francese.

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capounità,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 5 maggio 2009,

considerate le osservazioni presentate:

- per l'Olympique Lyonnais SASP, dall'avv. J.-J. Gatineau, avocat;
- per il Newcastle UFC, dallo studio legale Celice-Blancpain-Soltner, avocats;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Czubinski, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. D. del Gaizo, avvocato dello Stato;
- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C.M. Wissels e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Ossowski, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra D.J. Rhee, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Van Hoof e G. Rozet, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 39 CE.
- 2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra l'Olympique Lyonnais SASP (in prosieguo: l'«Olympique Lyonnais») ed il sig. Bernard, calciatore professionista, nonché il Newcastle UFC, società calcistica di diritto inglese, in merito alla condanna di questi

ultimi al risarcimento del danno per aver unilateralmente risolto i propri obblighi derivanti dall'art. 23 della «Charte du football professionnel» (Carta dei calciatori professionisti; in prosieguo: la «Carta») della Federazione francese del gioco del calcio relativa alla stagione 1997-1998.

Contesto normativo

Il diritto nazionale

3 All'epoca dei fatti della causa principale, l'assunzione di giocatori di calcio era disciplinata, in Francia, dalla Carta avente carattere di contratto collettivo. Il titolo III, capitolo IV, di detta Carta riguardava la categoria dei «joueurs espoir» (in prosieguo: i giocatori «promessa»), vale a dire i giocatori di età compresa tra i 16 e i 22 anni e assunti da una società calcistica professionistica, nell'ambito di un contratto a tempo determinato, in qualità di giocatori in formazione.

4 La Carta obbligava il giocatore «promessa», nel caso in cui la società che ne aveva curato la formazione glielo imponesse, a sottoscrivere, in esito alla formazione, il suo primo contratto di giocatore professionista con la società medesima. A tal riguardo, l'art. 23 della Carta, nel testo applicabile ai fatti della causa principale, prevedeva quanto segue:

«(...)

Alla normale scadenza del contratto [del giocatore “promessa”], la società può esigere dalla controparte la sottoscrizione di un contratto come calciatore professionista.

(...)».

5 La Carta non prevedeva alcun regime risarcitorio per la società formatrice nel caso in cui un giocatore si rifiutasse, al termine della formazione, di sottoscrivere il contratto come calciatore professionista con la società medesima.

6 In una siffatta ipotesi, la società formatrice disponeva, tuttavia, della possibilità di proporre un'azione nei confronti del giocatore «promessa», ex art. L 122-3-8 del Codice del lavoro francese, per violazione degli obblighi contrattuali derivanti dall'art. 23 della Carta, al fine di ottenere la condanna del giocatore medesimo al risarcimento del danno. L'art. L 122-3-8 del Codice del lavoro francese, nel testo applicabile ai fatti

della causa principale, così recitava:

«Salvo accordo delle parti, il contratto a tempo determinato non può essere risolto anteriormente alla scadenza del termine se non in caso di colpa grave, di forza maggiore o di risoluzione anticipata.

(...)

La violazione di tali disposizioni da parte del lavoratore fa sorgere il diritto del datore di lavoro al risarcimento del danno corrispondente al pregiudizio subìto».

Causa principale e questioni pregiudiziali

- 7 Nel 1997 il sig. Bernard concludeva, per una durata di tre stagioni con effetto a decorrere dal 1° luglio dell'anno medesimo, un contratto come giocatore «promessa» con l'Olympique Lyonnais.
- 8 Anteriormente alla data di scadenza di tale contratto, l'Olympique Lyonnais proponeva al sig. Bernard la sottoscrizione di un contratto come giocatore professionista per la durata di un anno a decorrere dal 1° luglio 2000.
- 9 Il sig. Bernard si rifiutava di sottoscrivere il contratto e concludeva, nell'agosto del 2000, un contratto come giocatore professionista con il Newcastle UFC.
- 10 Venuta a conoscenza di tale contratto, l'Olympique Lyonnais citava il sig. Bernard dinanzi al Conseil de Prud'hommes (Tribunale del lavoro) di Lione, chiedendone la condanna in solido con il Newcastle United al risarcimento del danno. L'importo richiesto era pari ad EUR 53 357,16, equivalente, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, alla retribuzione che il sig. Bernard avrebbe percepito in un anno se avesse sottoscritto il contratto offertogli dall'Olympique Lyonnais.
- 11 Il Conseil de Prud'hommes di Lione riteneva che il sig. Bernard avesse risolto unilateralmente il contratto e lo condannava, in solido con il Newcastle UFC, a corrispondere all'Olympique Lyonnais un risarcimento danni dell'importo di EUR 22 867,35.
- 12 La Cour d'appel di Lione riformava tale decisione ritenendo, sostanzialmente, che l'obbligo, per un giocatore al termine del periodo di formazione, di concludere un contratto come giocatore professionista

con la società che ne abbia curato la formazione implicasse parimenti il correlativo divieto, per il giocatore medesimo, di concludere un contratto con una società di un altro Stato membro, il che costituirebbe violazione dell'art. 39 CE.

- 13 Avverso la sentenza pronunciata dalla Cour d'appel di Lione l'Olympique Lyonnais proponeva ricorso per cassazione.
- 14 La Cour de cassation ritiene che l'art. 23 della Carta, se è pur vero che non vietava formalmente ad un giovane giocatore di concludere un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, produceva l'effetto di impedire al medesimo o di concludere un siffatto contratto o di dissuaderlo, potendo la violazione di tale disposizione esporlo al pagamento di un risarcimento del danno.
- 15 La Cour de cassation sottolinea che la causa principale solleva un problema di interpretazione dell'art. 39 CE, in quanto pone la questione se tale restrizione possa essere giustificata dall'obiettivo consistente nell'incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti come affermato nella sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921).
- 16 Ciò premesso, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 - «1) Se il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall'[art. 39 CE] osti ad una disposizione di diritto nazionale in forza del quale un giocatore "promessa" che, al termine del proprio periodo di formazione, sottoscrive un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro dell'Unione europea si rende passibile di condanna ad un risarcimento danni.
 - 2) In caso di risposta affermativa (...), se la necessità di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti costituisca un obiettivo legittimo o una ragione imperativa di interesse generale tale da giustificare una siffatta restrizione».

Sulle questioni pregiudiziali

- 17 Con le questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se un regime, per effetto del quale un giocatore «promessa» si espone alla condanna al risarcimento del danno qualora concluda, al termine del

periodo di formazione, un contratto come giocatore professionista non con la società che ne abbia curato la formazione, bensì con una società di un altro Stato membro, costituisca una restrizione ai sensi dell'art. 45 TFUE e, eventualmente, se tale restrizione possa risultare giustificata dalla necessità di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori.

Osservazioni presentate alla Corte

- 18 A parere dell'Olympique Lyonnais, l'art. 23 della Carta non costituisce ostacolo all'effettiva libera circolazione di un giocatore «promessa», atteso che questi può liberamente sottoscrivere un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro alla sola condizione di corrispondere un'indennità alla propria ex società.
- 19 Il Newcastle UFC, i governi francese, italiano, dei Paesi Bassi e del Regno Unito nonché la Commissione delle Comunità europee deducono, per contro, che un regime, come quello oggetto della causa principale, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, vietata, in linea di principio, dall'art. 39 CE.
- 20 Nel caso in cui dovesse essere affermato che l'art. 23 della Carta costituisce ostacolo alla libera circolazione dei giocatori «promessa», l'Olympique Lyonnais, richiamandosi alla menzionata sentenza Bosman, ritiene che tale disposizione risulti giustificata dalla necessità di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, considerato che essa è unicamente volta a consentire alla società che ha curato la formazione del giocatore di recuperare le spese di formazione sostenute.
- 21 Il Newcastle UFC sostiene, per contro, che la citata sentenza Bosman abbia chiaramente assimilato qualsiasi «indennità di formazione» ad una restrizione incompatibile con il principio di libera circolazione dei lavoratori, atteso che l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori non costituirebbero un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una siffatta restrizione. Il Newcastle UFC deduce peraltro che, nel regime di cui trattasi, il risarcimento del danno sarebbe determinato secondo criteri arbitrari e non sarebbe conoscibile ex ante.
- 22 I governi francese, italiano, dei Paesi Bassi e del Regno Unito nonché la Commissione sostengono che il fatto di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori di calcio costituisce, secondo la menzionata sentenza Bosman, un obiettivo legittimo.

- 23 Il governo francese osserva tuttavia che, nell'ambito del regime oggetto della causa principale, il danno che la società che ha provveduto alla formazione può pretendere viene calcolato non in base ai costi di formazione sostenuti, bensì con riguardo al danno da essa subito. Un siffatto regime non risponderebbe, a parere del detto governo così come a parere del governo del Regno Unito, alle esigenze di proporzionalità.
- 24 Il governo italiano ritiene che un sistema di indennizzazione possa essere considerato quale misura proporzionata ai fini del conseguimento dell'obiettivo consistente nell'incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori sempreché l'indennità sia determinata sulla base di parametri ben definiti e calcolati in funzione degli oneri sostenuti dalla società che ha provveduto alla formazione. Il governo medesimo sottolinea che la possibilità di pretendere un'«indennità di formazione» riveste importanza particolare soprattutto per le piccole società che dispongono di strutture e bilanci limitati.
- 25 I governi francese, italiano e del Regno Unito nonché la Commissione si richiamano peraltro al regolamento della Federazione internazionale gioco calcio (FIFA) sullo status e sul trasferimento dei giocatori, entrato in vigore nell'anno 2001, vale a dire successivamente ai fatti oggetto della causa principale. Tale regolamento contiene disposizioni relative al calcolo delle «indennità di formazione» che si applicano nel caso in cui un giocatore, al termine della formazione con una società di uno Stato membro, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro. A parere del governo francese e del Regno Unito nonché della Commissione, tali disposizioni sono conformi al principio di proporzionalità.
- 26 Il governo dei Paesi Bassi rileva, in termini più generali, che sussistono motivi di interesse generale, connessi ad obiettivi di formazione, che possono giustificare una normativa per effetto della quale un datore di lavoro che provveda alla formazione di un lavoratore possa legittimamente esigere da questi di restare alle sue dipendenze ovvero pretendere dal medesimo, in caso contrario, la corresponsione di un risarcimento. Il detto governo ritiene che, per poter risultare proporzionato, il risarcimento deve rispondere a due requisiti, vale a dire che l'importo da versare venga calcolato in funzione delle spese sostenute dal datore di lavoro ai fini della formazione e che si tenga conto della misura e del periodo di tempo per i quali il datore di lavoro abbia potuto trarre profitto dalla formazione.

Sull'esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori

- 27 Si deve rammentare, in limine, che, considerati gli obiettivi dell'Unione europea, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto dell'Unione solo in quanto sia configurabile come attività economica (v., segnatamente, sentenze *Bosman*, citata supra, punto 73, e 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, *Meca-Medina e Majcen/Commissione*, Racc. pag. I-6991, punto 22).
- 28 Conseguentemente, quando un'attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, come nel caso dell'attività degli sportivi professionisti o semiprofessionisti, essa ricade, in particolare, nell'ambito di applicazione degli artt. 45 TFUE e seguenti o degli artt. 56 TFUE e seguenti (v., in particolare, sentenza *Meca-Medina e Majcen/Commissione*, citata supra, punto 23 e giurisprudenza ivi richiamata).
- 29 Nella specie, è pacifico che l'attività di lavoro subordinato del sig. Bernard rientri nella sfera di applicazione dell'art. 45 TFUE.
- 30 Si deve inoltre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l'art. 45 TFUE si applica non solo agli atti delle autorità pubbliche, ma anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato (v. sentenza *Bosman*, citata supra, punto 82 e giurisprudenza ivi richiamata).
- 31 Dal momento che le condizioni di lavoro nei vari Stati sono disciplinate sia mediante disposizioni legislative o regolamentari, sia mediante contratti collettivi e altri atti conclusi o adottati da soggetti privati, una limitazione dei divieti previsti dall'art. 45 TFUE agli atti delle autorità pubbliche rischierebbe di creare disuguaglianze nell'applicazione dei medesimi (v. sentenza *Bosman*, citata supra, punto 84).
- 32 Nella specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che la Carta presenta carattere di contratto collettivo nazionale, ragion per cui ricade nella sfera di applicazione dell'art. 45 TFUE.
- 33 Infine, per quanto attiene alla questione se una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, costituisca una restrizione ai sensi dell'art. 45 TFUE, occorre ricordare che l'insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira ad agevolare, per i cittadini degli Stati membri, l'esercizio di attività lavorative di qualsiasi tipo nel territorio dell'Unione ed osta

ai provvedimenti che possano sfavorire questi cittadini, quando essi intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro (v., segnatamente, sentenze *Bosman*, citata supra, punto 94; 17 marzo 2005, causa C-109/04, *Kranemann*, Racc. pag. I-2421, punto 25, e 11 luglio 2007, causa C-208/05, *ITC*, Racc. pag. I-181, punto 31).

- 34 Disposizioni nazionali che ostacolano o dissuadano un lavoratore, cittadino di uno Stato membro, dall'abbandonare il suo Stato di origine per esercitare il suo diritto alla libera circolazione costituiscono, di conseguenza, ostacoli a questa libertà anche qualora esse si applichino indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati (v., segnatamente, citate sentenze *Bosman*, punto 96; *Kranemann*, punto 26, e *ITC*, punto 33).
- 35 Si deve necessariamente rilevare che un regime come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore «promessa» è tenuto, al termine del suo periodo di formazione, a concludere, a pena di esporsi al risarcimento del danno, il suo primo contratto come giocatore professionista con la società che ne ha curato la formazione, è idoneo a dissuadare il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione.
- 36 Un siffatto regime, se è pur vero che non impedisce formalmente al giocatore di sottoscrivere, come rilevato dall'*Olympique Lyonnais*, un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, rende nondimeno meno interessante l'esercizio di tale diritto.
- 37 Conseguentemente, tale regime costituisce una restrizione ai sensi dell'art. 45 TFUE.

Sulla giustificazione della restrizione alla libera circolazione dei lavoratori

- 38 Una misura che ostacoli la libera circolazione dei lavoratori può essere ammessa solo qualora persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e sia giustificata da motivi imperativi d'interesse generale. In tal caso occorre, inoltre, che l'applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v., in particolare, sentenze 31 marzo 1993, causa C-19/92, *Kraus*, Racc. pag. I-1663, punto 32, nonché citate sentenze *Bosman*, punto 104, *Kranemann*, punto 33, e *ITC*, punto 37).

- 39 Per quanto attiene allo sport professionistico, la Corte ha già avuto modo di affermare che, considerata la notevole importanza sociale dell'attività sportiva e, specialmente, del gioco del calcio nell'Unione, si deve riconoscere la legittimità degli scopi consistenti nell'incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori (v. sentenza Bosman, citata supra, punto 106).
- 40 Al fine di esaminare se un sistema che restringe il diritto alla libera circolazione dei giocatori sia idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non vada al di là di quanto necessario per il suo conseguimento, si deve tener conto, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 30 e 47 delle conclusioni, delle specificità dello sport in generale e del gioco del calcio in particolare, al pari della loro funzione sociale ed educativa. La pertinenza di tali elementi risulta, inoltre, avvalorata dalla loro collocazione nell'art. 165, n. 1, secondo comma, TFUE.
- 41 A tal riguardo si deve riconoscere che, come la Corte ha già avuto modo di affermare, la prospettiva di percepire indennità di formazione è idonea ad incoraggiare le società a cercare calciatori di talento e ad assicurare la formazione dei giovani calciatori (v. sentenza Bosman, citata supra, punto 108).
- 42 Infatti, i ricavi degli investimenti realizzati dalle società che provvedono alla formazione dei giocatori sono caratterizzati dalla loro natura aleatoria, atteso che le società sopportano investimenti per tutti i giovani giocatori ingaggiati e soggetti a formazione, eventualmente, per vari anni, laddove solamente una parte di tali giocatori proseguirà, al termine della formazione, una carriera professionistica, o in seno alla società che ne ha curato la formazione o in una società diversa (v., in tal senso, sentenza Bosman, citata supra, punto 109).
- 43 Le spese derivanti dalla formazione dei giovani giocatori risultano peraltro compensate, in linea generale, solo parzialmente dai vantaggi che la società che cura la formazione può trarre, nel corso del periodo di formazione, dai giocatori medesimi.
- 44 Ciò premesso, le società che provvedono alla formazione dei giocatori potrebbero essere scoraggiate dall'investire nella formazione di giocatori giovani qualora non potessero ottenere il rimborso delle somme versate a tal fine nel caso in cui un giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa. Ciò vale, in particolare, per le piccole società che provvedono alla formazione di giovani giocatori, i cui investimenti operati a livello

locale nell'ingaggio e nella formazione dei medesimi rivestono importanza considerevole nella realizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.

- 45 Ne consegue che un sistema che preveda un'indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa da quella che ne abbia curato la formazione può essere giustificato, in linea di principio, dall'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori. Tuttavia, un siffatto sistema dev'essere effettivamente idoneo a conseguire tale obiettivo e deve risultare proporzionato rispetto al medesimo, tenendo debitamente conto degli oneri sopportati dalle società per la formazione tanto dei futuri giocatori professionisti quanto di quelli che non lo diverranno mai (v., in tal senso, sentenza *Bosman*, citata supra, punto 109).
- 46 Per quanto attiene ad un regime, come quello oggetto della causa principale, dai punti 4 e 6 supra emerge che tale sistema è caratterizzato dal versamento alla società che ha provveduto alla formazione non di un'indennità di formazione, bensì di un risarcimento del danno al quale il giocatore interessato si espone per effetto dell'inadempimento ai propri obblighi contrattuali ed il cui importo prescinde dai costi effettivi di formazione sostenuti dalla società medesima.
- 47 Infatti, come illustrato dal governo francese, a termini dell'art. L-122-3-8 del Codice del lavoro, tale risarcimento del danno non viene calcolato rispetto ai costi di formazione sostenuti dalla relativa società, bensì rispetto al danno complessivo da essa subito. Inoltre, come rilevato dal *Newcastle UFC*, l'importo del danno viene stabilito sulla base di una valutazione basata su criteri non precisati ex ante.
- 48 Ciò premesso, la prospettiva di percepire un siffatto risarcimento va al di là di quanto necessario ai fini dell'incoraggiamento dell'ingaggio e della formazione di giovani giocatori nonché del finanziamento di tali attività.
- 49 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, le questioni pregiudiziali devono essere risolte nel senso che l'art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione

che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.

- 50 Per garantire la realizzazione di tale obiettivo non è necessario un regime, come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore «promessa» il quale, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro si esponga alla condanna al risarcimento del danno determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione.

Sulle spese

- 51 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L'art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.

Per garantire la realizzazione di tale obiettivo non è necessario un regime, come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore «promessa» il quale, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro si esponga alla condanna al risarcimento del danno determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione.

Firme

ALLEGATO I I

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 16 luglio 2009¹

Causa C-325/08

Olympique Lyonnais
contro
Olivier Bernard e Newcastle United

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de Cassation (Francia)]

«Libera circolazione dei lavoratori – Disposizione nazionale in forza della quale un calciatore è tenuto a indennizzare la società che lo ha formato se, al termine della formazione, conclude un contratto come giocatore professionista con una società in un altro Stato membro – Ostacolo alla libertà di circolazione – Giustificazione dovuta all'esigenza di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori professionisti»

1. Per quelli che seguono «il bel gioco», si tratta di una passione – persino una religione.² Folle di devoti tifosi attraversano tutto il territorio dell'Unione per sostenere la loro squadra ad ogni partita, e l'attesa prestazione di potenziali nuove reclute (sottoscrizioni di possibili trasferimenti e talenti del vivaio) è una questione di cruciale importanza. Per i ragazzi più dotati, l'essere individuati da uno scopritore di talenti e ottenere un tirocinio (ossia, un contratto di formazione) con una buona società è una chiave magica che apre la porta di una carriera da professionista. Prima o poi, tuttavia, il sogno della gloria come calciatore è necessariamente associato alla cruda realtà di guadagnare il massimo reddito ottenibile in un periodo di tempo limitato come giocatore professionista presso una società che sia disposta

¹ Lingua originale: l'inglese.

² Come scrive Bill Shankly (forse in modo apocrifo) riflettendo sul rapporto tra i tifosi del Liverpool e dell'Everton, «alcuni credono che il calcio sia una questione di vita o di morte. Sono veramente infastidito da questo atteggiamento. Vi posso assicurare che è molto, molto più importante di così» (traduzione libera). Per altre versioni di ciò che può (o non può) essere stato detto, vedi www.shankly.com/Webs/billshankly/default.aspx?aid=2517.

ad offrire la migliore busta paga. Allo stesso tempo, le società sono comprensibilmente riluttanti a vedere le «loro» migliori giovani promesse, nella cui formazione hanno fortemente investito, catturate da altre società. Quando la società di formazione è piccola e relativamente povera e la società cacciatrice è grande e enormemente più ricca, tali manovre rappresentano una vera minaccia per la sopravvivenza (sia economica che sportiva) della società più piccola.

2. I fatti alla base della presente domanda pregiudiziale possono essere esposti brevemente. Ad un giovane calciatore veniva offerto un contratto come professionista dalla società francese che lo aveva formato per tre anni. Egli rifiutava, ma accettava un'altra offerta di giocare come professionista per una società inglese. All'epoca, le disposizioni in materia di calcio professionistico in Francia lo rendevano passibile di condanna al risarcimento dei danni nei confronti della società francese. La suddetta società citava sia lui sia la società inglese davanti ai giudici francesi chiedendone la condanna al pagamento di una somma pari alla retribuzione che egli avrebbe percepito in un anno se avesse sottoscritto il contratto con la società francese.
3. In tale quadro, la Cour de Cassation (Corte di Cassazione francese) chiede se le descritte disposizioni siano in contrasto con il principio della libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 39 CE e se, in tal caso, possano essere giustificate dalla necessità di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti.

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Diritto comunitario

4. L'art. 39 CE garantisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, tale libertà implica in particolare il diritto a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro.

Disposizioni nazionali

5. All'epoca dei fatti,³ l'art. L. 120-2 del Code du travail (Codice del lavoro francese) disponeva: «Nessuno può limitare i diritti personali o le libertà individuali o collettive mediante restrizioni che non sono giustificate dalla

³ Un nuovo codice è entrato in vigore il 1° maggio 2008. La sostanza delle disposizioni in questione è rimasta la stessa, ma la numerazione e la presentazione sono cambiate.

natura del compito da svolgere e proporzionate allo scopo perseguito».

6. L'art. L. 122-3-8 del medesimo codice disponeva che un contratto di lavoro a tempo determinato poteva essere risolto prima della scadenza solo con l'accordo delle parti o in caso di grave violazione o di forza maggiore. Se il datore di lavoro risolveva il contratto anticipatamente in altre circostanze, il lavoratore aveva diritto ad un risarcimento pari almeno al salario che avrebbe percepito se il contratto fosse arrivato a scadenza. Se il lavoratore risolveva il contratto, il datore di lavoro aveva diritto ad un risarcimento dei danni corrispondente alle perdite sopportate.
7. A quell'epoca, il Code du Sport (Codice dello Sport) non conteneva disposizioni relative alla formazione di atleti professionisti, sebbene ora l'art. L. 211-5 preveda che i contratti di formazione professionale possono richiedere che un tirocinante, al termine della formazione, concluda un contratto di lavoro con la società di formazione per un periodo non superiore ai tre anni.
8. L'assunzione di calciatori professionisti è stata ulteriormente regolata in Francia dalla Charte du Football Professionnel (Carta dei calciatori professionisti), che ha valore di contratto collettivo per il settore. Il Titolo III, Capo IV, della Carta (nella versione del 1997-1998) concerneva una categoria conosciuta come «*joueurs espoir*» – promesse del calcio di età compresa tra i 16 ed i 22 anni che sperano di intraprendere una carriera da professionisti, assunti come tirocinanti da una società professionista, con un contratto a tempo determinato. L'art. 23 del suddetto capo⁴ disponeva, tra l'altro:

«(...)

Alla normale scadenza del contratto, la società può esigere dalla controparte la stipula di un contratto come calciatore professionista.

(...)

1. Qualora la società non usufruisca di tale facoltà, il calciatore potrà definire la propria situazione come segue:

⁴ Sebbene dalla copia della Carta depositata dal Governo francese appaia che la disposizione interessata è l'art. 23 del Titolo III, Capo IV, della Carta, le parti ed i giudici nazionali si sono uniformemente riferiti ad esso come all'art. 23 della Carta. Per evitare contraddizioni, farò lo stesso e mi riferirò ad esso come all'«Articolo 23 della Carta del calcio». La stessa disposizione è attualmente l'art. 456 della versione della Carta del 2008-2009.

- (a) sottoscrivendo un contratto come calciatore professionista con una società di sua scelta, senza che sia dovuta alcuna indennità alla società di provenienza;
- (...)
2. Se rifiuta di stipulare un contratto come giocatore professionista, il calciatore non potrà, per un periodo di tre anni, sottoscrivere alcun contratto a qualunque titolo con un'altra società della [lega nazionale francese del calcio] senza il consenso scritto della società in cui è stato 'joueur espoir' (...)
- (...)
9. All'epoca dei fatti, tale Carta – che si applicava e continua ad applicarsi solo in Francia – non regolava l'indennità tra società nei casi in cui un calciatore fosse stato formato da una società e poi avesse firmato un contratto con un'altra società, mentre ora invece essa disciplina tale fattispecie. Secondo il rappresentante del Governo francese all'udienza, le regole attualmente in vigore in Francia sono sostanzialmente coincidenti con le attuali regole della FIFA esposte di seguito.

Disposizioni internazionali

10. Per quanto riguarda i trasferimenti tra società di calcio in paesi diversi, il Regolamento della FIFA relativo allo statuto e ai trasferimenti dei calciatori (in prosieguo: il «Regolamento») ora contiene disposizioni sull'indennità di formazione qualora un calciatore firmi il suo primo contratto da professionista o venga trasferito prima della fine della stagione in cui cade il suo 23° compleanno. Il citato Regolamento è stato elaborato in collaborazione con la Commissione, sulla scia della sentenza della Corte nella causa *Bosman*.⁵
11. In base all'art. 20 del Regolamento della FIFA e all'allegato n. 4 del medesimo, l'indennità di formazione è corrisposta alla società o alle società di formazione del calciatore quando egli sottoscrive il suo primo contratto da professionista e, successivamente, ogni volta che viene trasferito come professionista fino al termine della stagione in cui cade il suo 23° compleanno.
12. Al primo tesseramento come professionista, la società con la quale è iscritto corrisponde un'indennità di formazione ad ogni società che abbia contribuito alla sua formazione, in proporzione al periodo trascorso presso ciascuna società. Per i trasferimenti successivi, l'indennità di formazione è dovuta

⁵ Sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93 (Racc. pag. I-4921).

alla società di provenienza solo per il periodo durante il quale egli è stato effettivamente formato da quella società.

13. Le società sono suddivise in categorie in base all'investimento finanziario nella formazione dei giocatori. I costi di formazione per ciascuna categoria corrispondono alla spesa necessaria per formare un calciatore per un anno, moltiplicato per un «fattore giocatore» medio – il rapporto di giocatori che è necessario formare per avere un calciatore professionista.
14. Il calcolo tiene conto dei costi che la nuova società avrebbe dovuto sostenere se avesse formato essa stessa il calciatore. In generale, la prima volta che un calciatore viene tesserato come professionista, l'indennità è calcolata tenendo conto dei costi di formazione sopportati dalla nuova società moltiplicati per il numero di anni di formazione. Per i trasferimenti successivi, il calcolo è basato sui costi di formazione a carico della nuova società moltiplicati per il numero di anni di formazione presso la società di provenienza.
15. Tuttavia, per i giocatori che si muovono all'interno dell'Unione europea o dell'Area Economica Europea, se il calciatore si sposta da una società di categoria inferiore ad una di categoria superiore, il calcolo è basato sulla media dei costi di formazione delle due società; se si sposta da una categoria superiore ad una inferiore, il calcolo è basato sui costi di formazione della società della categoria inferiore.
16. C'è anche un «meccanismo di solidarietà» disciplinato dall'art. 21 e dall'allegato n. 5. Se un professionista viene trasferito prima della scadenza del suo contratto, ogni società che ha contribuito alla sua educazione e formazione nel periodo compreso tra il suo 12° e 23° compleanno riceve una percentuale dell'indennità pagata alla sua società di provenienza. Essa ammonta complessivamente ad un massimo del 5% dell'indennità totale, distribuita nelle diverse stagioni e tra le società interessate.
17. Allo stesso modo della situazione in Francia, all'epoca dei fatti non esistevano regole internazionali di questo tenore.

FATTI, PROCEDIMENTO E QUESTIONI PREGIUDIZIALI

18. Nel 1997, Olivier Bernard firmava un contratto come «joueur espoir» con la società di calcio francese Olympique Lyonnais, con decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno, per tre stagioni. Prima della scadenza del contratto, l'Olympique Lyonnais gli offriva un contratto da professionista per un anno a partire dal 1° luglio 2000. Il signor Bernard (apparentemente insoddisfatto

per il compenso proposto) non accettava l'offerta ed invece, nell'agosto 2000, sottoscriveva un contratto come professionista con la società inglese Newcastle United.⁶

19. Venuta a conoscenza ditale contratto, l'Olympique Lyonnais citava il Signor Bernard davanti al Conseil de Prud'hommes (Tribunale del lavoro) di Lione, chiedendo che venisse condannato in solido con la Newcastle United al risarcimento dei danni. L'importo richiesto era pari ad EUR 53 357.16 – equivalente, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, alla retribuzione che il Signor Bernard avrebbe percepito in un anno se avesse sottoscritto il contratto offertogli dall'Olympique Lyonnais.
20. Il Conseil de Prud'hommes ha ritenuto che il Signor Bernard avesse risolto il contratto unilateralmente e, in forza dell'art. L. 122-3-8 dell'Employment Code, condannava lui e la Newcastle United a pagare in solido all'Olympique Lyonnais una somma pari a EUR 22 867.35. La sentenza non recava alcuna motivazione relativamente alla differenza tra l'importo richiesto e quello accordato.
21. I convenuti proponevano appello dinnanzi alla Cour d'appel (Corte d'appello), di Lione, che ha dichiarato l'art. 23 della Carta del calcio illegittimo. Ha ritenuto che la restrizione da essa imposta fosse incompatibile con il principio fondamentale della libertà di esercitare una attività professionale e con l'art. L. 120-2 dell'Employment Code. In particolare, non c'era nessuna disposizione che specificasse l'ammontare dell'indennità che doveva essere corrisposta per la formazione nel caso di risoluzione anticipata del contratto. Esigere che un calciatore continui a lavorare per la società che lo ha formato costituisce una restrizione alla libertà di contrarre sproporzionata rispetto alla protezione dei legittimi interessi della società, a prescindere dai costi di formazione.
22. Benché la Newcastle United avesse formulato una richiesta in tal senso, nessuno dei suddetti giudici reputava necessario rinviare la questione per la pronuncia pregiudiziale. La Cour d'appel, tuttavia, pur basando la propria decisione sul diritto francese, riteneva che il requisito imposto dall'art. 23 della Carta del calcio fosse contrario anche al principio di cui all'art. 39 CE.
23. L'Olympique Lyonnais ha ora presentato ricorso alla Cour de Cassation.

⁶ I fatti alla base della presente domanda di pronuncia pregiudiziale concernono, perciò, due ben note e ben finanziate società. Ad ogni modo, i principi in gioco si applicano a tutte le società di calcio professionistico, a prescindere da quanto sia ricca la società di destinazione o povera quella di formazione del calciatore.

Suddetto giudice evidenzia come il ricorso dell'Olympique Lyonnais si fondi sul mancato adempimento da parte del sig. Bernard dell'obbligo di sottoscrivere un contratto con la società che lo ha formato e non sul divieto di sottoscrivere un contratto con un'altra società della lega francese. L'obbligo in questione non proibisce ad un calciatore di firmare un contratto con una società estera, ma è probabile che lo dissuada dal farlo in quanto può incorrere in una responsabilità per danni. D'altro canto, tale responsabilità potrebbe essere giustificata dal legittimo interesse della società a tenere un giovane calciatore che ha appena formato.

24. La Cour de cassation richiama la sentenza nella causa Bosman, in base alla quale l'art. 39 CE «osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione», e ritiene che il caso in oggetto dia origine ad una seria difficoltà nella interpretazione di tale articolo.
25. Pertanto, essa richiede una pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni:
 - «1. Se il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall'[art. 39 CE] osti ad una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un 'joueur espoir' che al termine del proprio periodo di formazione sottoscrive un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro dell'Unione europea si rende passibile di condanna a un risarcimento danni.
 2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la necessità di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti costituisca un obiettivo legittimo o una ragione imperativa di interesse generale tale da giustificare una siffatta restrizione».
26. Osservazioni scritte sono state presentate dall'Olympique Lyonnais e dalla Newcastle United, dai governi francese, italiano, dei Paesi Bassi e del Regno Unito, nonché dalla Commissione. All'udienza del 5 maggio 2009, l'Olympique Lyonnais, il governo francese e la Commissione hanno presentato argomentazioni orali.

VALUTAZIONE

Osservazioni preliminari

Implicazioni delle questioni

27. Mi sembra importante ricordare che l'attività sportiva ricade nell'ambito di applicazione del diritto comunitario solo e proprio perchè e in quanto rientri nella sfera delle attività economiche ed individuali e delle libertà delle quali tale diritto si occupa. Ciò è indubbiamente una delle premesse fondamentali alla base della sentenza nella causa *Bosman*.⁷
28. Perciò, se i principi e le regole del diritto comunitario si applicano a situazioni come quella di cui al caso di specie, allora, di conseguenza, la decisione della Corte in questo caso ha, potenzialmente, implicazioni maggiori per i lavoratori e i datori di lavoro in tutti i settori interessati da tali principi e regole.
29. Pertanto ha ragione il governo dei Paesi Bassi a sottolineare che il presente caso si ripercuote sulla questione generale di un datore di lavoro che voglia investire nella formazione di un dipendente ma non sia disposto a vedere tale dipendente portare immediatamente via le preziose abilità acquisite per metterle al servizio di un datore di lavoro concorrente. Tale questione concerne il diritto comunitario in quanto, come ogni restrizione posta alla libertà di un lavoratore di cercare o accettare un altro impiego, potrebbe restringere la sua libertà di circolazione all'interno della Comunità.
30. Le caratteristiche peculiari dello sport in generale, e del calcio in particolare, non mi sembrano di estrema importanza per valutare se si sia in presenza di una restrizione vietata alla libertà di circolazione. Tuttavia, esse devono essere considerate attentamente quando si esaminano le possibili giustificazioni per una tale restrizione – proprio come le specifiche caratteristiche di qualsiasi altro settore dovrebbero essere tenute a mente quando si esamina la giustificazione alle restrizioni applicabili in tale settore.
31. Detto ciò, tuttavia, non ritengo che la Corte abbia ascoltato sufficienti argomenti per trattare adeguatamente della questione più ampia. Il governo dei Paesi Bassi, che ha sollevato la questione più generale nelle sue osservazioni scritte, non era presente all'udienza, e nessuna delle parti presenti si è soffermata sulla questione, pur essendo stata sollecitata dalla Corte. In tali circostanze, propongo di non considerare nel dettaglio le implicazioni più ampie del caso, e suggerisco che la Corte circoscriva la propria decisione allo specifico contesto del procedimento principale.

⁷ V., in particolare, i punti 73-87 della sentenza e la giurisprudenza ivi citata; v. anche la sentenza 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, Meca-Medina e Majcen/Commissione (Racc. pag. I-6991, punti 22 e segg.).

Ambito della disposizione contestata

32. Come pongono in evidenza sia la Newcastle United che il governo del Regno Unito, l'art. 23 della Carta del calcio non contiene un obbligo specifico di corrispondere un'indennità a carico di un giocatore che stipuli un contratto con una società di un altro Stato membro al termine della sua formazione con una società francese.
33. Tuttavia, le questioni rimesse alla Corte riguardano la compatibilità con il diritto comunitario non di una qualsivoglia disposizione specifica, ma di una norma «in forza della quale un "joueur espoir" che al termine del proprio periodo di formazione sottoscrive un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro dell'Unione europea può essere condannato al risarcimento dei danni». Questo è il significato che il Conseil de Prud'hommes ha attribuito all'art. 23 della Carta del calcio e all'art. L. 122-3-8 del Codice del Lavoro, e né la Cour d'appel né la Cour de Cassation hanno affermato che esso aveva errato nel dare tale interpretazione – ma semplicemente che il significato in questione è, o può essere, incompatibile con una norma di diritto di rango superiore.
34. Di conseguenza, l'interesse di questa Corte deve appuntarsi sull'effetto descritto, qualsiasi sia la disposizione che lo contiene.

Questione n. 1: Compatibilità con l'art. 39 CE

35. Alla prima questione può risponderci brevemente e semplicemente: una norma che produce l'effetto descritto è, in linea di principio, vietata dall'art. 39 CE. Le ragioni che portano a tale conclusione sono state esposte, più o meno dettagliatamente, nella maggior parte delle osservazioni presentate alla Corte.
36. Lo sport è soggetto al diritto comunitario in quanto possa essere considerato un'attività economica ai sensi dell'art. 2 CE. L'assunzione retribuita di un calciatore professionista o semiprofessionista costituisce una tale attività economica.⁸
37. L'art. 39 CE si applica non solo agli atti delle autorità pubbliche, ma anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato, incluse le norme della federazione del gioco del calcio.⁹ Tutte

⁸ V. la sentenza Meca-Medina e Majcen/Commissione, punti 22 e 23, nonché la giurisprudenza ivi citata.

⁹ V. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch, (Racc., 1405, punto 17); sentenza Bosman, punto 82; 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lethonen, (Racc., I-2681, punto 35).

le disposizioni richiamate nel caso presente ricadono in una o in un'altra delle suddette categorie.

38. La situazione di un giocatore francese, residente in Francia, che conclude un contratto di lavoro con una società di calcio di un altro Stato membro, non è una situazione interamente interna che esula dall'ambito di applicazione del diritto comunitario. Costituisce accettazione di un'offerta di lavoro effettivamente fatta, alla quale si specificamente l'art. 39 del Trattato CE. Specificamente.
39. Una norma può essere considerata come un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori se impedisce o dissuade un cittadino di uno Stato membro dall'esercitare il proprio diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro, persino qualora si applichi a prescindere dalla nazionalità dei lavoratori interessati,¹⁰ a meno che il potenziale impedimento all'esercizio della libertà di circolazione sia troppo aleatorio e indiretto.¹¹
40. Le norme che impongono il pagamento di un'indennità di trasferimento, di formazione o di sviluppo tra società all'atto del trasferimento di un calciatore professionista costituiscono, in linea di principio, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. È probabile che limitino la libera circolazione dei calciatori che intendono proseguire la propria attività in un altro Stato membro persino quando si applicano anche ai trasferimenti tra società dello stesso Stato membro.¹² Le norme in base alle quali un calciatore professionista non può proseguire la sua attività con una nuova società in un altro Stato membro a meno che non corrisponda alla società di provenienza un' indennità di trasferimento, costituiscono un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.¹³
41. Se una norma che impone al nuovo datore di lavoro di pagare una somma di denaro al precedente datore di lavoro è perciò in linea di principio un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, ciò deve essere ugualmente o a maggior ragione vero se è il lavoratore stesso ad essere responsabile a qualsiasi titolo. Egli deve o convincere il nuovo datore di lavoro a versare l'indennità da lui dovuta o deve farvi fronte con le proprie risorse che, con ogni probabilità, saranno inferiori a quelle di cui dispone un datore di lavoro. Né il potenziale impedimento all'esercizio della libera circolazione è in alcun modo aleatorio o indiretto. L'obbligo di versare una somma di denaro è un

¹⁰ V. sentenze Bosman, punto 96; 27 gennaio 2000, causa C-190/98, Graf (Racc. pag. I-493, punti 18-23); Lehtonen, (punti 47-50).

¹¹ V. sentenza Graf, punti 23-25.

¹² V. sentenza Bosman, punti 98 e 99.

¹³ Sentenza Bosman, punto 100.

elemento prioritario e rilevante per qualsiasi lavoratore che contempa di rifiutare un'offerta di lavoro per accettarne un'altra.¹⁴

42. Tale analisi, a mio parere, non è inficiata dalle osservazioni dell'Olympique Lyonnais secondo le quali una situazione del tipo di cui si discute non sarebbe interessata dall'art. 39 CE, in quanto tale articolo riguarderebbe la discriminazione per ragioni di nazionalità e non la restrizione alla libertà di contrarre nel quadro di obbligazioni reciproche a titolo oneroso, e/o in quanto la controversia di fatto ricadrebbe nell'ambito del diritto della concorrenza, come caso di (presunta) concorrenza sleale.
43. Per quanto riguarda il primo punto, dalla giurisprudenza della Corte è evidente che l'art. 39 CE riguarda le restrizioni alla libertà di contrarre se sono tali da impedire o dissuadere un cittadino di uno Stato membro dall'esercitare il suo diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro, almeno quando derivino da atti di autorità pubbliche o da normative volte a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato. Per quanto concerne il secondo punto, sebbene la controversia tra l'Olympique Lyonnais e il Newcastle United possa ben riguardare questioni di diritto della concorrenza, tali questioni non sono state sollevate dal giudice del rinvio, così che gli Stati membri e la Commissione non hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito. Peraltro, anche qualora la controversia sollevasse questioni di diritto della concorrenza, ciò non osterebbe di per sé all'applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di libertà di circolazione.¹⁵

Questione n. 2: Possibile giustificazione

44. Le misure nazionali che possono ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio di libertà fondamentali garantite dal Trattato possono nondimeno sfuggire al divieto se perseguono uno scopo legittimo compatibile con il Trattato. Perché sia così, tuttavia, esse devono soddisfare quattro ulteriori condizioni: devono essere applicate in modo non discriminatorio; devono essere giustificate da primarie ragioni di pubblico interesse; devono essere idonee ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo che perseguono; non devono andare oltre ciò che è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.¹⁶

¹⁴ In antitesi alla situazione di cui alla causa Graf (v. in particolare i punti 13 e 24 di quella sentenza).

¹⁵ V., per esempio, sentenza Meca-Medina e Majcen/Commissione, punto 28.

¹⁶ V. le sentenze 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus (Racc. pag. I-1663, punto 32); 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard (Racc. pag. 1-4165, punto 37; sentenza Bosman, punto 104). La frase «*raisons impérieuses d'intérêt général*» usata dalla Corte sistematicamente in francese, è

45. Si può difficilmente contestare che l'ingaggio e la formazione di un giovane calciatore professionista sia uno scopo legittimo compatibile con il Trattato. Non solo tutti coloro che hanno presentato osservazioni concordano sul punto, ma la stessa Corte lo ha affermato.¹⁷ Né, nel caso presente, c'è qualche indizio nel senso che le norme di cui si discute siano applicate in modo discriminatorio.
46. Come ha rilevato la Corte nella sentenza *Bosman*,¹⁸ è impossibile prevedere con certezza il futuro sportivo di giovani calciatori. Solo un numero limitato arriva a giocare da professionista, così che non può esservi alcuna garanzia che un tirocinante si dimostrerà, di fatto, un bene prezioso sia per la società di formazione che per qualsiasi altra società. Norme come quella di cui qui si discute sono perciò forse non decisive al fine di incentivare le società a ingaggiare e formare giovani calciatori. Nondimeno, le suddette norme assicurano che le società non siano disincentivate nell'ingaggio e nella formazione dalla prospettiva di vedere il proprio investimento nella formazione utilizzato a beneficio di qualche altra società, senza alcuna indennità per loro. La tesi secondo cui norme aventi tale effetto sarebbero giustificate dal pubblico interesse sembra plausibile.
47. D'altro lato, in Europa, il calcio professionistico non è solo un'attività economica, ma anche una questione di considerevole importanza a livello sociale. Dal momento che è generalmente percepito come collegato e condividente molte delle virtù dello sport a livello amatoriale, c'è un vasto consenso pubblico sul fatto che la formazione e l'ingaggio di giovani calciatori debba essere incoraggiato più che scoraggiato. Più specificamente, il Consiglio europeo di Nizza nel 2000 ha riconosciuto che «la Comunità deve tenere conto (...) delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale».¹⁹ Inoltre, sia il Libro Bianco della Commissione sullo sport,²⁰ che la risoluzione del Parlamento su di esso,²¹ pongono considerevole enfasi sull'importanza della formazione.
48. Per altro verso, più in generale, come evidenziato dal governo dei Paesi Bassi, la strategia di Lisbona adottata dal Consiglio europeo del marzo 2000, e le varie decisioni e linee guida adottate da allora in vista della sua attuazione nei campi dell'educazione, della formazione e dell'apprendimento

¹⁷ V. sentenza *Bosman*, cit. alla nota 5, punto 106.

¹⁸ Al punto 109.

¹⁹ Allegato IV alle conclusioni della Presidenza alla riunione del Consiglio europeo di Nizza (7, 8 e 9 dicembre 2000).

²⁰ COM(2007) 391 def.

²¹ Risoluzione non legislativa dell'8 maggio 2009 (documento P6_TA(2008)0198).

continuo, danno primaria importanza alla formazione professionale in tutti i settori. Se i datori di lavoro sono sicuri di poter beneficiare per un ragionevole periodo di tempo dei servizi dei dipendenti che provvedono a formare, ciò è un incentivo alla formazione, il che è anche nell'interesse degli stessi lavoratori.

49. Tuttavia, è molto più difficile accettare che la norma di cui si discute nel presente procedimento sia idonea ad assicurare il raggiungimento del suddetto obiettivo e non vada oltre ciò che è necessario allo scopo.
50. Tutti quelli che hanno presentato osservazioni – inclusa l'Olympique Lyonnais – convengono sul fatto che solo una misura che indennizzi le società in modo proporzionato rispetto ai costi di formazione effettivi è appropriata e proporzionata a tale fine. Di conseguenza, un'indennità basata sulla futura retribuzione del giocatore o sul (mancato) futuro profitto della società non sarebbe accettabile.
51. Quella appena esposta mi sembra essere un'analisi corretta. Degli ultimi due criteri, il primo potrebbe essere suscettibile di manipolazioni ad opera della società, mentre il secondo sarebbe troppo incerto. Nessuno dei due sembrerebbe avere particolare rilevanza rispetto alla questione essenziale dell'incentivare (o almeno di non scoraggiare) l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori. L'indennità collegata agli effettivi costi di formazione sembra assai più rilevante. Tuttavia, è stata espressa una serie di ulteriori avvertimenti.
52. In primo luogo, giacché solo una minoranza dei calciatori tirocinanti risulterà avere in seguito un valore di mercato nel calcio professionistico, mentre per individuare suddetta minoranza dovrà essere formato un numero di giocatori significativamente maggiore, l'investimento nella formazione risulterebbe scoraggiato se, nel determinare l'indennità più appropriata, fosse preso in considerazione unicamente il costo di formazione del singolo calciatore. E' perciò opportuno che una società che ingaggia un calciatore formato da un'altra società, paghi un'indennità che rappresenti una rilevante percentuale dei costi totali di formazione sopportati da quest'ultima.
53. In secondo luogo, può succedere che la formazione di un particolare calciatore venga effettuata da più società, così che qualsiasi indennità dovuta dovrebbe, tramite alcuni opportuni meccanismi, essere suddivisa in porzioni tra le società coinvolte.
54. Entrambe queste preoccupazioni appaiono rilevanti al fine di determinare se uno specifico progetto di indennità sia adeguato e proporzionato allo

- scopo di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti.
55. Sono meno convinta della terza preoccupazione che è stata espressa, ovvero che l'onere di corrispondere l'indennità dovrebbe gravare unicamente sul nuovo datore di lavoro e non sull'ex tirocinante.
56. Questa non mi sembra un'affermazione che si possa sostenere incondizionatamente. In generale, le abilità e la competenza che fanno acquistare al singolo un valore sul mercato del lavoro possono essere acquisite a sue spese, a spese della collettività o a spese del datore del lavoro che lo ha formato in cambio dei suoi servizi. Se, in quest'ultimo caso, allo scadere del periodo di formazione, il «saldo» tra i costi di formazione e i servizi resi indica che il costo della formazione non è stato ancora pienamente indennizzato, allora non sembra irragionevole che al tirocinante si richieda di «provvedere al saldo», o fornendo ulteriori servizi come dipendente o (qualora non volesse farlo) pagando un'indennità per l'equivalente. Sebbene la necessità di pagare un'indennità di formazione possa dissuadere un lavoratore dall'accettare di sottoscrivere un contratto con un nuovo datore di lavoro, nello stesso come in un altro Stato membro, non sembra esservi una particolare ragione per la quale egli dovrebbe essere posto, a spese del datore di lavoro che lo ha formato, in una posizione migliore per accettare tale contratto rispetto ad un altro candidato che si è formato a proprie spese.
57. Tali considerazioni, tuttavia, variano a seconda del modo in cui la formazione è generalmente organizzata in un particolare settore. Se, come sembra essere il caso, la formazione di calciatori professionisti è di norma a carico della società, allora una disciplina relativa alle indennità tra società, che non coinvolga gli stessi giocatori, sembra adeguata. Ed io vorrei sottolineare che, se dovesse essere lo stesso calciatore a sopportare il pagamento dell'indennità di formazione, l'importo dovrebbe essere calcolato unicamente sulla base del costo della sua formazione individuale, senza tenere conto dei costi totali di formazione. Se è necessario formare un numero n di giocatori per averne uno destinato ad avere successo professionalmente, allora il costo sopportato dalla società di formazione (ed il risparmio della nuova società) sarà pari al costo di formazione di quel numero n di calciatori. Sembra corretto e proporzionato che l'indennità tra società si basi su tale costo. Per il singolo calciatore, tuttavia, solo i costi individuali della sua formazione sembrano rilevanti.
58. In sintesi, la necessità di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti può giustificare l'obbligo di pagare un'indennità di formazione qualora non si ottemperi all'obbligo di restare con la società di

formazione per un periodo determinato (e non eccessivamente lungo)²² dopo il completamento della formazione. Tuttavia, ciò vale solo se l'importo di cui si tratta è basato sui costi effettivi in cui è incorsa la società di formazione e/o risparmiati dalla nuova società nonché, nella misura in cui l'indennità debba essere pagata dallo stesso calciatore, limitata ai restanti costi della formazione individuale.

Le norme francesi e della FIFA attualmente in vigore

59. Molte delle parti che hanno presentato osservazioni hanno richiamato l'attenzione della Corte sulle norme attualmente contenute negli artt. 20 e 21, nonché negli allegati nn. 4 e 5 delle Regole FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori. Tali norme ora disciplinano situazioni come quella del Sig. Bernard, ma non erano in vigore all'epoca dei fatti di cui alla presente controversia. Tali norme sono state adottate nel 2001, con l'approvazione della Commissione, con l'obiettivo di conformarsi alla giurisprudenza della Corte, in particolare alla decisione nella sentenza *Bosman*. Il governo francese inoltre sottolinea che la Carta francese del calcio professionistico ha fatto lo stesso ed ora contiene norme simili per le situazioni interne.
60. Il governo del Regno Unito mette in risalto in particolare come, in base alle attuali norme della FIFA, la società e non il calciatore, paghi l'indennità. L'indennità è calcolata tenendo conto dei costi di formazione per un calciatore ed è corretta in base al rapporto dei tirocinanti necessari per produrre un calciatore professionista. Varie tutele e limiti rendono l'indennità proporzionata al fine perseguito, e un meccanismo di solidarietà ripartisce l'indennità tra le diverse società che abbiano tutte contribuito alla formazione.
61. Esplicitamente o implicitamente, le suddette parti hanno anche richiesto che la Corte dia il suo placet alle norme attualmente in vigore.
62. Tuttavia, a me pare che una specifica approvazione non sarebbe corretta nel contesto del caso presente, che concerne una situazione alla quale le suddette norme non si applicavano. Detto ciò, alcune delle ragioni che ho esposto supra ed alcune delle ragioni che saranno utilizzate dalla Corte nella sua sentenza, possono ben essere rilevanti se e quando dovesse diventare necessario esaminare la compatibilità delle suddette norme con il diritto comunitario.

²² Perciò, nel quadro di un'intera carriera da calciatore professionista che è necessariamente di durata limitata, un obbligo di passare (diciamo) i primi 10 anni dalla data della sottoscrizione del primo contratto da professionista con la società di formazione sarebbe chiaramente inaccettabile.

CONCLUSIONE

63. Alla luce di tutto quanto precede, sono dell'avviso che la Corte debba risolvere le questioni sollevate dalla Cour de Cassation nel modo seguente:
- (1) Una norma di diritto nazionale in forza della quale un calciatore tirocinante che al termine del proprio periodo di formazione sottoscriva un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro può essere condannato al risarcimento dei danni è, in linea di principio, vietata dal principio di libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 39 del Trattato CE.
 - (2) Una tale norma può nondimeno essere giustificata dalla necessità di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani calciatori professionisti, a condizione che l'importo considerato sia basato sui costi effettivi sopportati dalla società di formazione e/o risparmiati dalla nuova società e, relativamente alla parte di indennità che dovesse essere pagata dallo stesso calciatore, limitata ai restanti costi della formazione individuale.

ALLEGATO III

TABELLA SINOTTICA¹
(aggiornata al 3 giugno 2010)

Vincolo sportivo e indennità di formazione in 14 discipline sportive italiane

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
Calcio	<p>Artt. 27 e ss. NOIF</p> <p>PROFESSIONISTI LNP – Lega Pro Giovani (fino a 16 anni) Giovani di serie (da 14 a 19 anni)</p> <p>NON PROFESSIONISTI LND – CALCIO A 5 Quelli che svolgono attività ricreativa</p> <p>Giovani Dilettanti</p>	<p style="text-align: center;">SI</p> <p><i>Art. 33 NOIF</i> Da 14 a 19 anni: “giovani di serie”</p> <p><i>Art. 32 NOIF</i> Fino a 25 anni: <u>dilettanti</u></p>	<p style="text-align: center;">SI</p> <p><i>Art. 106 NOIF:</i> “<i>Calciatori non professionisti</i>” e “<i>giovani dilettanti</i>”:</p> <p>a) rinuncia da parte della società; b) svincolo per accordo; c) inattività del calciatore; d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore; f) abrogato g) abrogato h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” i) Svincolo per decadenza del tesseramento</p> <p><i>Giovani di serie</i> Solo lettere a) e d) <i>supra</i></p>	<p style="text-align: center;">SI</p> <p><i>Art. 99 NOIF</i> Definita secondo l’età del calciatore e la categoria del club Min. 4.000 euro Max 93.000 euro</p> <p><i>Art. 99 bis NOIF</i> Premio alla carriera 18.000 euro per ogni anno di formazione</p>

¹ La tabella è stata redatta da Paolo Amato, Felice Antignani, Mario Calenda, Immacolata Maria Ciarletta, Michele Colucci, Francesco Contatore, Lorenzo Cuomo, Rolando Favella, Filomena Focillo, Francesco Lucrezio Monticelli, Giampiero Pastore, Alessio Piscini, Andrea Scarano, Giuseppe Silvestro, Sonia Siniscalco ed è stata impaginata da Antonella Frattini.

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
Baseball	<p>TUTTI DILETTANTI</p> <p>Art. 31.09 Regolamento Organico FIBS: Atleta di scuola Italiana; Atleta straniero.</p> <p>Art. 1 Regolamento di attività agonistica: Attività agonistica federale; Attività agonistica sociale.</p>	<p>SI</p> <p>Art. 12.2 Statuto FIBS</p> <p>Da 14 a 38 anni per gli uomini Da 14 a 32 anni per le donne</p>	<p>SI</p> <p>Da Art. 31.13 a Art. 31.15 Regolamento Organico FIBS</p> <p>Svincolo unilaterale</p> <p>1- Se minorenni dopo 2 anni dal primo tesseramento;</p> <p>2- Se maggiorenni dopo 3 anni dal primo tesseramento</p> <p>Art. 15 Statuto</p> <p>1- Mancato tesseramento;</p> <p>2- Perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;</p> <p>3- Per ritiro della tessera in seguito a sanzione comminata da organi di giustizia.</p>	<p>SI</p> <p>R.O. Allegato Regolamento Organico FIBS e Art. 31.15</p> <p>Le tabelle tengono conto del: a) età dell'atleta; b) ruolo dell'atleta; c) eventuali partecipazioni in squadre che abbiano preso parte a competizioni ufficiali riconosciute; d) coefficiente economico stabilito in base al ruolo; e) coefficiente di età.</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
Ciclismo	<p><i>Art. 4 STATUTO FCI</i></p> <p>PROFESSIONISTA Ciclista che, tesserato per una società sportiva affiliata, intrattiene con la stessa un rapporto di lavoro regolato da contratto</p> <p>DILETTANTE a) Ciclista che sceglie liberamente di praticare il ciclismo nell'ambito della FCI con il solo ed esclusivo vincolo di natura sportiva; b) ciclismo giovanile; c) ciclismo amatoriale.</p>	<p>SI</p> <p><i>Art. 4 STATUTO FCI</i> <i>art. 26 REGOLAMENTO TECNICO ATTIVITÀ AGONISTICA</i></p> <p>Durata massima del vincolo sportivo: 4 anni</p>	<p>SI</p> <p><i>Artt. 25-30 REGOLAMENTO TECNICO ATTIVITÀ AGONISTICA</i></p> <p>- in caso di: a) trasferimento del ciclista ad altra società, previo nulla-osta della società di appartenenza; b) comunicazione, da parte della società, entro il 30 settembre di ogni anno, di non voler rinnovare il tesseramento del corridore; c) comunicazione, da parte della società, entro il 30 settembre di ogni anno, di non voler rinnovare la propria affiliazione alla FCI; d) mancato rinnovo, da parte della società, entro l'1 gennaio di ogni anno, della propria affiliazione alla Federazione; e) mancato tesseramento, da parte della società, entro l'1 gennaio di ogni anno, del direttore sportivo o del medico sociale; f) mancato pagamento, da parte della società, entro l'1 gennaio di ogni anno, di ammende per qualsiasi causa inflitte nella precedente stagione agonistica; g) passaggio del ciclista dalle categorie del dilettantismo a quelle amatoriali.</p>	<p>SI (Premio di addestramento e formazione tecnica)</p> <p><i>Allegato 10 al REGOLAMENTO TECNICO ATTIVITÀ AGONISTICA; NORME TRASFERIMENTO ATLETI</i></p> <p>L'importo del premio di addestramento e formazione tecnica è graduato in base ai seguenti parametri: - categoria di appartenenza del ciclista (e quindi età dell'atleta); - risultati sportivi conseguiti dal ciclista nella precedente stagione agonistica.</p> <p>In caso di trasferimento del ciclista presso una società che sia affiliata ad un diverso Comitato Regionale della FCI, e solo per certe categorie di atleti, è prevista la corresponsione di parte del premio in favore degli organi federali.</p> <p>Inoltre, salva l'ipotesi di trasferimento di un/a ciclista appartenente alle categorie Under 23 o Elite Femminile, la società acquirente deve riconoscere alla cedente una somma a titolo di bonus, il cui importo è individuato dalle norme federali.</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
<p>Ginnastica</p>	<p>Art. 9 Reg. Organico FGI</p> <p>Il tesseramento è unico, si differenzia solo per sezione (M-F-R-GPT-AE-T), per categorie e non esiste alcuna suddivisione in professionisti e non.</p>	<p>SI</p> <p>Art.9 comma 6 Reg. Organico FGI Solo per atleta che svolge attività di 3° livello interregionale e/o nazionale, indiv. o squadra “Fino al 31 dicembre dell’anno sportivo successivo “</p> <p>L’atleta che non svolge le suindicate attività è vincolato fino al termine del corrente anno .</p> <p>Eccezione è il caso dell’atleta è militare (comma 11) inquadrato nel Team Italia, se l’assegnazione ha superato i tre anni: alla fine del periodo di ferma l’atleta è libero da ogni vincolo societario.</p>	<p>SI (art. 9: comma 7 e 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> - C. 7: a richiesta con nulla-osta al trasferimento della soc. appartenenza - C. 8: se soggetto a vincolo e privo di nulla-osta può avvalersi della facoltà dello svincolo unilaterale se-guendo una specifica procedura: <ol style="list-style-type: none"> 1)richiesta entro il 20.12 alla ADS di appartenenza 2)invio copia entro pari data al Comitato e alla FGI 3)richiesta nulla-osta società 4)dichiarazione della nuova società di impegno a versare l’indennità di preparazione. <p>La mancanza di uno degli adempimenti o documenti rende l’atto nullo</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentando cert. famiglia comprovante cambio di residenza rispetto a quello indicato al tesseramento - se non rinnova o regolarizza tesseramento - se la società di appartenenza cessa di far parte della FGI - quando la società partecipa ad una fusione con quella di acquisizione - comma 10: comunicazione di rinuncia a partecipare all’attività agonistica federale per l’anno successivo: può tesserarsi per la nuova società ma non può svolgere attività. 	<p>SI (art. 9 comma 8 e allegato A)</p> <p>L’indennità di preparazione, eventualmente dovuta per il trasferimento degli atleti, è definita autonomamente tra le Società interessate;</p> <p>Vi è una tabella con indicate indennità che si devono comunque intendersi come importo massimo esigibile nei casi di richiesta di svincolo unilaterale in relazione all’anzianità e alla tipologia di gara svolta</p> <p>Sono previste deroghe ad esempio per i militari (comma 11)</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
Hockey		<p>Art. 13 Statuto La richiesta di tesseramento viene trasmessa dalla società di appartenenza secondo le procedure indicate nel Regolamento Organico.</p> <p>2. Il vincolo instaurato con il tesseramento di atleta è così disciplinato:</p> <p>a) fino al compimento del 14° anno di età cessazione del vincolo dell'Associato di appartenenza al termine di ciascuna stagione agonistica su richiesta dell'interessato.</p> <p>b) tra i 14 e i 35 anni di età il vincolo può essere sciolto annualmente dietro pagamento dell'indennità di preparazione stabilita dal Consiglio federale, nell'ambito del Regolamento Organico</p> <p>c) Oltre il 35° anno di età il vincolo cessa automaticamente al termine di ogni anno sportivo.</p>	<p><u>La decadenza</u> del vincolo si realizza nella fattispecie prevista all'art. 27 del Regolamento Organico e precisamente:</p> <p>a) mancata riaffiliazione della società;</p> <p>b) mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta;</p> <p>c) sospensione della società;</p> <p>d) cessazione della società;</p> <p>e) termine del periodo di validità del vincolo.</p> <p><u>Il vincolo sportivo</u>, può essere sciolto nei seguenti casi:</p> <p>a) Rilascio del nulla-osta da parte della società di appartenenza;</p> <p>b) Cambio di residenza dell'atleta e sempre che tale trasferimento costituisca effettivo impedimento al proseguimento della attività agonistica;</p> <p>c) Mancata assistenza tecnica da parte della società.</p>	<p>L'indennità di formazione di ciascun giocatore è pari al prodotto della aliquota base (ab) moltiplicata per il numero degli anni di tesseramento, compresi eventuali anni di prestito per altra società, e moltiplicata per i parametri A, B e C della tabella di riferimento con le seguenti precisazioni:</p> <p>1. Aliquota base Euro 150 per atleti sia maschi sia femmine</p> <p>2. Anni di tesseramento: anche per i nati nel 1997 deve essere considerato un anno di parametro.</p> <p>3. Età del tesserato: nati negli anni tra il 1997 e 1975 Atleti Nazionali compresi.</p> <p>4. Elemento base è la classe di età (millesimo) e non l'aver compiuto o meno l'anno X al momento della richiesta di trasferimento.</p> <p>5. I parametri si intendono riferiti alla posizione e alla attività dell'anno sportivo precedente (2008/2009) a quello nel quale viene richiesto il trasferimento definitivo.</p> <p>6. Parametro B, campionati obbligatori: si applica a quelle società che nella stagione precedente hanno preso parte ai campionati obbligatori giovanili.</p> <p>7. Parametro C, per Qualità del tesserato si devono intendere: la disponibilità provata dell'atleta a seguire i Corsi di specializzazione e/o di perfezionamento previsti dal Settore</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
				<p>Squadre Nazionali; i raduni della Nazionale; le convocazioni nelle selezioni sia dell'area Giovani Azzurri sia delle rappresentative U.21 ed Assolute.</p> <p>Per “Giovani Azzurri” si intendono, quindi, tutti quegli atleti ed atlete che nella stagione precedente (2008/ 2009) risultino inseriti nella rosa di una delle nazionali giovanili e abbiano partecipato ad almeno due raduni nazionali o decentrati.</p> <p>Si considerano, invece, “atleti nazionali” quanti, nelle due stagioni sportive precedenti, hanno disputato almeno due incontri internazionali (vale a dire: inseriti nella lista dei sedici giocatori in una gara internazionale contro rappresentative nazionali di pari livello di un paese straniero). Nel caso si possa applicare all'atleta più di un moltiplicatore, si dovrà applicare solo quello più alto.</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
<p>Nuoto</p>	<p>Art. 5 Statuto Federale FIN</p> <p>“Gli atleti tesserati alla FIN devono essere dilettanti, in conformità alle norme della FINA, alle quali si fa integrale riferimen-to”.</p> <p>AGONISTI</p> <p>A - NUOTO ESORDIENTI B da 10 a 11 anni (maschi) da 9 a 10 anni (femmine) ESORDIENTI A da 12 a 13 anni (maschi) da 11 a 12 anni (femmine) RAGAZZI da 14 a 16 anni (maschi) da 13 a 14 anni (femmine) JUNIORES da 17 a 18 anni (maschi) da 15 a 16 anni (femmine) CADETTI da 19 a 20 anni (maschi) 17 a 18 anni (femmine) SENIORES da 21 anni (maschi) da 19 anni (femmine).</p> <p>B - TUFFI ESORDIENTI C2 da 10 a 11 anni ESORDIENTI C1 da 12 a 13 anni RAGAZZI da 14 a 15 anni JUNIORES da 16 a 18 anni SENIORES da 19 anni</p> <p>C - PALLANUOTO UNDER 20 da 18 a 20 anni</p>	<p>SI</p> <p>Normativa generale affiliazioni e tesseramenti 2009/2010</p> <p><i>VINCOLI</i></p> <p>a) Temporaneo: “Gli atleti del Settore NUOTO si intendono tesserati a vincolo temporaneo sino al primo anno della categoria Ragazzi. Gli atleti dei Settori TUFFI, SINCRONIZZATO e SALVAMENTO si intendono tesserati a vincolo temporaneo sino all’età riferita al primo anno della categoria Ragazzi. Gli atleti del Settore PALLANUOTO si intendono tesserati a vincolo temporaneo sino all’età riferita al primo anno della categoria Under 13. Inoltre il vincolo provvisorio è previsto per gli atleti di tutte le categorie al loro primo tesseramento, intendendosi per tale anche quello effettuato dopo un anno di interruzione di tesseramento”.</p> <p>b) Definitivo: “Si intendono tesserati a vincolo definitivo tutti gli atleti che non rientrano tra quelli aventi diritto al tesseramento a vincolo provvisorio. Sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 comma 9 dello Statuto Federale il vincolo definitivo è valido per una durata pari a otto intere stagioni agonistiche. Si precisa che sempre a termine di Statuto, il computo dei suddetti termini sono decorsi</p>	<p>SI</p> <p>Artt. 12 e 15 Regolamento Organico F.I.N.</p> <p>a) rinuncia da parte della società; b) svincolo per accordo; c) concessione d’ufficio del nulla osta da parte della commissione Tesseramenti e Trasferimenti; d) cambiamento di residenza dell’atleta; e) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società, (limitatamente alla Pallanuoto).</p>	<p>NON ESPRESSAMENTE DISCIPLINATA</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
	<p>(maschi) UNDER 19 da 18 a 19 anni (femmine) UNDER 17 da 16 a 17 anni UNDER 15 da 14 a 15 anni (maschi) da 11 a 15 anni (femmine) UNDER 13 da 11 a 13 anni</p> <p>D - NUOTO SINCRONIZZATO ESORDIENTI B da 10 anni ESORDIENTI A da 11 a 12 anni RAGAZZE da 13 a 15 anni JUNIORES da 16 a 18 anni SENIORES da 19 anni ASSOLUTO da 25 anni</p> <p>E - SALVAMEN- TO ESORDIENTI B da 10 a 11 anni (maschi) da 9 a 10 anni (femmine) ESORDIENTI A da 12 a 13 anni (maschi) da 11 a 12 anni (femmine) RAGAZZI da 14 a 16 anni (maschi) da 13 a 14 anni (femmine) JUNIORES da 17 a 18 anni (maschi) da 15 a 16 anni (femmine) CADETTI da 19 a 20 anni (maschi) da 17 a 18 anni (femmine) ASSOLUTO da 21 anni (maschi) da 19 anni (femmine)</p>	<p>dalla stagione agonistica 2005/2006**.</p>		

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
	<p>MASTER Il tesseramento del Settore Master, da effettuare attraverso le Società affiliate, è consentito al conseguimento del limite di età per il tesseramento nel settore agonistico: A – NUOTO da 25 anni B - TUFFI da 25 anni C - PALLANUOTO da 30 anni D – NUOTO SINCRONIZZATO da 20 anni E – SALVAMENTO da 25 anni</p> <p>AMATORI Atleti di tutte le fasce di età ad esclusione della categoria Agonisti e Master.</p>			

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
Pallacanestro	Art. 4 e ss. Regolamento esecutivo fip a) Professionisti; b) Giovani di serie; c) Professionisti provenienti da Federazione o Paese straniero; d) Non professionisti; e) Giovani dilettanti.	SI Fino ai 21 anni , a partire dal 1° luglio 2010 (per effetto dell'art. 5 Statuto FIP, fermo il vigore della prima norma transitoria dello statuto, per gli atleti che nel corso degli anni solari 2006, 2007, 2008, 2009 compiono rispettivamente il 21° anno e il 32° anno di età)	SI Art. 5 Statuto FIP: svincolo automatico al compimento dei 21 anni, a partire dal 1° luglio 2010 (fermo il regime temporaneo stabilito dalla prima norma transitoria, statuto FIP), previo pagamento di un indennizzo parametrato al campionato di appartenenza Art. 14 Regolamento esecutivo FIP: Tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione della società dal campionato Art. 15 Regolamento esecutivo FIP: Trasferimento conseguente a mancata utilizzazione Art. 16 Regolamento esecutivo FIP: Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore	SI Art. 4 e ss. Regolamento esecutivo FIP Definita secondo l'età dell'atleta ed il campionato di appartenenza del club acquirente, compresa tra: 20.000 e 100.000 euro.

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
<p>Pallamano</p>	<p>L'art. 2 del Codice di ammissione dell'IHF per i giocatori di Pallamano afferma: "(Status del Giocatore) <i>I giocatori delle Federazioni nazionali affiliate alla IHF sono:</i> <i>a) <u>giocatori senza contratto</u></i> <i>b) <u>giocatori a contratto (o professionisti)</u>"</i></p> <p>L'art. 3 afferma che: <i>(Giocatori senza contratto) I giocatori che non hanno un ingaggio scritto con la loro Società o Federazione e non percepiscono alcuna indennità per la loro partecipazione alle competizioni, al di fuori delle normali spese, vengono considerati giocatori senza contratto.</i></p> <p>L'art. 5, comma 1 dello stesso Codice statuisce che: <i>"(Giocatori professionisti) Sono considerati giocatori professionisti coloro i quali svolgono come attività lavorativa quella di giocatore di pallamano"</i></p> <p>Il Regolamento Organico Federazione Italiana Giuoco Handball, cui rinvia lo Statuto Federale, invece parla di tesseramento dei giocatori non distinguendo tra "professionisti" e "dilettanti"</p> <p>Art. 35 Reg. Org., distingue i tesserati alla F.I.G.H. in giovanili e seniores.</p>	<p>SI</p> <p>Art. 29, 1° comma e 36 Reg. Org.: 4 anni per gli atleti dal 15° anno in poi</p> <p>Art. 36: i giocatori fino ai 15 anni cessano dal vincolo con la Società di appartenenza al termine di ciascuna stagione sportiva;</p>	<p>SI</p> <p>Artt. 40 e 41, comma 1 Reg. Org. sono legittimati a chiedere la risoluzione del vincolo i giocatori:</p> <p>a) <i>sottoposti ad un vincolo pluriennale che alla data della richiesta appartengono alle categorie giovanili, a favore di Società/Associazioni militanti in un campionato nazionale;</i> b) <i>sottoposti ad un vincolo pluriennale che alla data della richiesta rientrano nella categoria di tesseramento seniores, a favore di qualsiasi Società/Associazioni.</i></p> <p>Art. 39: trasferimento ad altro affiliato (società) e svicolo:</p> <p>a) Definitivo; b) Prestito annuale; c) Risoluzione del vincolo (ex artt. 40 - 51).</p> <p>1. Art. 46 risoluzione per giusta causa: a) Rinuncia al tesseramento da parte dell'affiliato. b) Inattività del giocatore; c) Inattività dell'affiliato; d) Mancata assistenza tecnica o organizzativa; e) Cambiamento di residenza del nucleo familiare dei giocatori delle categorie giovanili.</p>	<p>INDENNIZZO</p> <p>L'Art. 40 Reg. Org. prescrive che i giocatori possono chiedere la risoluzione dal vincolo, ma la risoluzione diventerà efficace solo dopo che l'affiliato di nuova destinazione ha versato all'affiliato di appartenenza di un premio di preparazione determinato sulla base dei coefficienti indicati dallo stesso articolo (Tabella A), e del parametro base di riferimento, stabilito in Euro 500,00; il premio dovrà essere depositato presso la Segreteria Generale della FIGH ed andrà totalmente reinvestito nell'attività sportiva dall'affiliata di nuova destinazione (art. 40);</p> <p>Modalità calcolo premio: Il premio di preparazione viene determinato moltiplicando il parametro base (Euro 500,00) per ciascun coefficiente cui il giocatore sia interessato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il coefficiente "Età"; 2. il coefficiente "Campionato"; 3. Il coefficiente "Presenze in Nazionale" (distinto per le categorie Allievi, Junior e Senior). <p>Se il giocatore ha sottoscritto un tesseramento a termi-</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
	<p>Fanno parte delle categorie giovanili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Under 12 maschile e femminile 2. Under 14 maschile e femminile 3. Under 16 maschile e femminile 4. Under 18 maschile e femminile <p>L'età minima per l'espletamento della attività agonistica è di anni 8 (otto).</p> <p>Inoltre è previsto un tesseramento promozionale per le attività non agonistiche. (T.A.P.)</p>			<p>ne superiore ad 1 anno e intenda risolverlo anticipatamente, l'affiliato di nuova destinazione deve versare all'affiliato di appartenenza un premio di preparazione calcolato sulla base dei criteri su indicati ed individuati nella Tabella A, incrementato di un coefficiente di penale, stabilito in base al momento in cui viene chiesta la risoluzione anticipata del vincolo a termine (Tabella B)</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
<p>Pallavolo</p>	<p>SOLO DILETTANTI</p> <p>In pratica si parla solo di tesseramento degli atleti, senza operare alcuna distinzione tra “professionisti” e “dilettanti”</p>	<p>SI</p> <p>ART. 32, 1° comma RAT: 5 anni per gli atleti dal 25° anno; ART 32, 2° comma RAT: 1 anno per: 1) atleti che hanno compiuto 34 anni, 2) Atleti in prestito; 3) Atleti stranieri.</p> <p>L’art. 32 bis prevede un sistema di eliminazione graduale del vincolo a tempo indeterminato (oggi ancora in vigore) a seconda dell’anno di tesseramento, fino ad arrivare alla piena applicazione dell’art. 32 RAT nel 2017.</p>	<p>SI</p> <p>ART. 33 RAT: Svincolo possibile al termine del 24° anno, ovvero al termine di ogni quinquennio di tesseramento. ART. 34 RAT: scioglimento di diritto: A) estinzione o cessazione dell’attività dell’associato vincolante; B) Mancata adesione dell’atleta all’assorbimento o fusione dell’associato vincolante; C) Nulla-osta dell’associato vincolante; D) Mancato rinnovo del tesseramento dell’atleta da parte dell’associato vincolante entro il termine annuale; E) Mancata partecipazione dell’associato vincolante all’attività federale di sezione o fascia di età tale da permettere all’atleta di prendervi parte; F) Riscatto, limitatamente agli atleti dei Campionati Nazionali di Serie A femminili.</p> <p>Scioglimento in via coattiva: A) Giusta causa (ex art. 35 RAT si concretizza nell’interruzione definitiva del rapporto, dopo aver soppesato gli interessi dell’atleta e quelli dell’associato, secondo le direttive FIPAV); B) Cessione del diritto sportivo o rinuncia alla iscrizione ad un campionato da parte dell’associato vincolante; C) Mancato rilascio da parte dell’associato vincolante della dichiarazione di consenso allo scioglimento del vincolo nonostante il pagamento dell’indennizzo per il riscatto, limitatamente agli atleti dei Campionati Nazionali di Serie A Femminili</p>	<p>INDENNIZZO</p> <p>A norma degli artt. 33, 4° comma e 36 RAT, gli atleti che vogliono sciogliere il vincolo devono versare all’associato vincolante un indennizzo.</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
Pugilato	<p>REGOLAMENTO SETTORE PROFESSIONISTI</p> <p>Art. 6 Sono qualificati professionisti i pugili in possesso di idonei requisiti tecnici accertati dalla FPI, che esercitano l'attività sportiva in forma di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della Legge 91/81, stipulando contratti per uno o più incontri con società organizzatrici</p> <p>REGOLEMENTO SETTORE DILETTANTI</p> <p>Art. 1 E' dilettante il pugile che partecipa a pubbliche gare per puro spirito agonistico e non a scopo di lucro. Col tesseramento alla FPI gli atleti accettano in ogni parte e ad ogni effetto lo Statuto e i Regolamenti della stessa. Essi si impegnano, altresì, se richiesti, a mettersi a disposizione della FPI e dei suoi Organi per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale a carattere regionale, interregionale, nazionale e internazionale, in Italia e all'estero. Nella categoria dei dilettanti sono compresi i pugili Aspiranti, Schoolboys (solo maschi), Cadetti, Juniores e Seniores.</p>	<p>SI</p> <p>Art. 12 STATUTO FEDERALE</p> <p>Gli Atleti dilettanti non possono essere vincolati con il tesseramento ad una stessa società per un periodo superiore a quarantotto mesi. Alla scadenza del quadriennio il vincolo è rinnovabile per un periodo da concordarsi fra il pugile e la Società.</p>	<p>SI</p> <p>Art. 12 STATUTO FEDERALE</p> <p>Il trasferimento di un pugile dilettante ad altra Società, in corso di vincolo, è subordinato al nulla-osta espresso dalla Società d'appartenenza. I Comitati Regionali possono autorizzare il trasferimento, anche senza il parere favorevole delle Società d'appartenenza, nei seguenti casi: <i>a-</i> cambio di residenza documentato del pugile; <i>b-</i> inattività agonistica del pugile per almeno sei mesi derivante da cause imputabili alla Società; <i>c-</i> inattività agonistica del pugile per almeno dodici mesi dalla presentazione della domanda di trasferimento. In caso di contenzioso fra due Società per il trasferimento di un pugile, viene costituito apposito collegio arbitrale a norma dell'Art. 49 del presente Statuto.</p>	<p>SI</p> <p>Art 50 REGOLAMENTO ORGANICO</p> <p>Nel caso di passaggio di un pugile dilettante in corso di vincolo da una Società ad un'altra, la Società di provenienza ha facoltà di chiedere alla Società di destinazione del pugile il riconoscimento di una indennità di formazione. Detta indennità ha lo scopo di compensare la società di provenienza per le spese sostenute e l'attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica del pugile. L'indennità di formazione percepita da una Società deve essere reinvestita nel perseguimento di fini sportivi. L'indennità varia da un minimo di euro 30 ad un massimo di 10.000 a seconda dell'età e dei titoli vinti dall'atleta.</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
	<p>Per frequentare la palestra di una Società affiliata e per svolgere attività agonistica, è indispensabile essere muniti della tessera FPI per la stagione sportiva in corso. Il pugile può essere ammesso alla gara dopo aver espletato le procedure previste per il tesseramento. E' fatto assoluto divieto a tutti i pugili dilettanti di sostenere allenamenti o esibizioni con pugili professionisti, salvo deroghe da concedersi dal Consiglio di Presidenza, su istanza degli interessati.</p> <p>7- Gli incontri fra pugili appartenenti a qualifiche diverse, quando ammessi, si svolgono secondo le norme stabilite per la qualifica inferiore</p>			

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
Rugby	<p>DILETTANTI</p> <p>Art. 3 statuto federale (delibera G.N. CONI del 29/4/2005)</p> <p>Art.32 regol. organico</p> <p>(delib. Co. Fed. nr. 110 del 24 .11.2006 e nr. 9/2007 del 17.2.2007 e nr. 28/2007 del 13.4.2007)</p>	<p>SI</p> <p>Di tipo regolamentare e volontario</p> <p>1. VINCOLO REGOLAMENTARE</p> <p>Art. 14 n. 1,2, 3 statuto fed.</p> <p>Art. 33 regol. organico</p> <p>Il vincolo sportivo fino al compimento da parte dell'atleta del 23° anno di età.;</p> <p>dal 15° al 19° anno di età vincolo con la Società di appartenenza;</p> <p>dal 23° anno al 27° anno di età, l'atleta resterà vincolato alla Società di appartenenza, salva la possibilità di costituire altro vincolo temporaneo con altra Società.</p> <p>Il vincolo pluriennale cessa se il giocatore per diciotto mesi consecutivi non abbia partecipato ad alcuna gara.</p> <p>Il vincolo cessa se:</p> <p>il soggetto affiliato non si iscrive al campionato della categoria per cui il giocatore è o può essere tesserato o se il soggetto affiliato di appartenenza sia stata escluso dal Campionato nazionale;</p> <p>il soggetto affiliato di appartenenza si fonde con altro soggetto affiliato di provincia diversa o cede il titolo sportivo.</p> <p>Il vincolo cessa, altresì, quando si verifichi una causa di cessazione di appartenenza del soggetto affiliato alla F.I.R.</p> <p>Art. 14 n. 4 statuto fed.</p> <p>2. VINCOLO VOLONTARIO</p> <p>durata massima di anni 5</p>	<p>SI</p> <p>Art. 14 n. 1,2, 3 statuto fed.</p> <p>Art. 34- 36 regol. organico</p> <p>Fino al compimento del 15° anno di età il vincolo sportivo è limitato alla stagione sportiva per cui l'atleta è tesserato con la società affiliata; al 19° anno di età l'atleta potrà rinnovare il vincolo con la Società di appartenenza fino al compimento del 23°anno di età o essere trasferito ad altra Società, con la quale si stabilirà analogo vincolo, previo versamento alla società di appartenenza di una indennità di formazione da parte della società a cui il giocatore si trasferisce ;</p> <p>dal compimento del 27° anno di età, il vincolo sportivo sarà limitato alla stagione sportiva per cui il giocatore è tesserato con la Società affiliata, salva la facoltà per le parti di convenire, mediante accordo scritto da depositarsi a pena di nullità presso la Federazione, secondo le norme regolamentari, un vincolo volontario di maggior durata</p>	<p>SI</p> <p>Art. 14 n. 5 statuto fed.</p> <p>L'indennità di formazione ha lo scopo di indennizzare la Società di appartenenza per le spese sostenute e l'attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica del giocatore e deve essere reinvestita totalmente per il perseguimento di fini sportivi</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
		<p>prevale sul vincolo regolamentare</p> <p>cessa per accordo tra le parti, scadenza, risoluzione risultante da lodo arbitrale.</p> <p>Alla cessazione del vincolo sportivo volontario, il trasferimento del giocatore avviene senza nulla-osta e senza indennità di formazione.</p>		

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
Scherma	<p>DILETTANTI</p> <p>REGOLAMENTO ORGANICO</p> <p>ART. 23</p> <p>b) Tessera di Atleta: è rilasciata al socio dell'affiliata che ne abbia fatto richiesta al fine di svolgere attività agonistica. Detta tessera può essere rilasciata solo previo deposito presso la società del certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>c) Tessera non agonistica: è rilasciata a coloro che praticano attività schermistica non agonistica ed amatoriale. Detta tessera può essere rilasciata solo previo deposito presso la società del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge.</p>	<p>SI</p> <p>REGOLAMENTO ORGANICO</p> <p>Cambiamento della società di appartenenza</p> <p>Art.27</p> <p>1. All'atleta che non si trovi nella condizione di diritto di cambiare società per cui è vincolato, ma che ne esprima la volontà, non può essere inibita l'attività schermistica da parte della società di appartenenza.</p> <p>Durata del vincolo</p> <p>Art. 28</p> <p>1. La disciplina del vincolo riguarda esclusivamente i tesserati muniti di tessera di atleta.</p> <p>2. Lo schermitore è vincolato con una società dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.</p>	<p>SI</p> <p>REGOLAMENTO ORGANICO</p> <p>Scioglimento del vincolo</p> <p>Art. 29</p> <p>1. Lo schermitore che intende cambiare società può farne richiesta in ogni momento conseguendo immediatamente lo scioglimento del vincolo.</p> <p>2. Qualora lo schermitore abbia già partecipato a gare, facenti parte dell'attività ufficiale (nazionale od internazionale, sia individuale che a squadre) secondo quanto stabilito annualmente dal regolamento dell'attività agonistica, lo scioglimento del vincolo si produce al 1° settembre successivo, salvo quanto previsto nei successivi articoli 31 e 32.</p> <p>Trasferimenti nell'anno</p> <p>Art. 31</p> <p>Non è possibile effettuare più di un trasferimento di società per ciascun anno schermistico, salvo che nel caso di tesseramento per un Gruppo Sportivo delle Forze Armate come da precedente art. 30.</p> <p>Non è possibile partecipare all'attività agonistica ufficiale nello stesso anno agonistico per società diverse, salvo quanto è conseguente al disposto del precedente comma.</p> <p>Effetti della cessazione dell'affiliazione</p> <p>Art. 32</p> <p>1. Nel caso di cessazione di appartenenza alla FIS, per i motivi previsti all'art. 8 dello Statuto, della società a cui è vincolato, il tesserato può richiedere il passaggio ad altro Affiliato, con decorrenza dalla data da cui ha effetto la cessazione. In tale caso i punteggi eventualmente</p>	<p>DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ AGONISTICA E PRE-AGONISTICA</p> <p>CAMBI DI SOCIETÀ</p> <p>Nel caso di cambio di società di un atleta, se la società di provenienza (o di allenamento nel caso di atleti militari) rilascia la dichiarazione di liberatoria dei punteggi (modulo allegato n 3) controfirmato dalle parti i punteggi acquisiti dagli atleti sono assegnati integralmente alla nuova società di tesseramento o di allenamento.</p> <p>Nel caso detta liberatoria non venga rilasciata, i passaggi degli atleti da una Società all'altra vengono così disciplinati:</p> <p>a) nell'eventualità del trasferimento di atleti da una Società per la quale siano stati tesserati per un periodo minimo di anni due consecutivi (Società A) ad una nuova Società (B), i punteggi acquisiti dagli atleti sono assegnati come segue;</p> <p>- nel primo anno il punteggio spetta integralmente alla società di provenienza (A)</p> <p>- nel secondo anno il punteggio spetta integralmente alla società di provenienza (A)</p> <p>- nel terzo anno</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
			<p>acquisiti dagli atleti sono dalla stessa data attribuiti alla nuova affiliata a cui si vincolano.</p> <p>2. Ai fini dell'attribuzione del diritto di voto di cui all'art. 17, comma 6 dello Statuto, non vengono computati gli atleti tesserati provenienti da altre società negli ultimi dodici mesi.</p>	<p>tutto il punteggio spetta alla nuova società (B). La medesima ripartizione si applica anche alle Società di allenamento ed alla Società di provenienza per gli atleti che fanno parte o entrano a far parte di un corpo militare di cui all'art. 3.</p> <p>b) nell'eventualità di un ulteriore trasferimento di atleti dalla società (B) ad una terza società (Società C) fermi restando i diritti acquisiti dalla prima società di provenienza (A), i punteggi ottenuti dagli atleti sono assegnati come segue;</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la Società (B) ha tesserato l'atleta per un solo anno, dopo l'ulteriore trasferimento non matura per la stessa alcun diritto al punteggio; - se la Società (B) ha tesserato l'atleta per due anni, dopo l'ulteriore trasferimento la stessa matura il diritto all'acquisizione del punteggio subentrando alla Società (A). <p>La norma è valida solo nel caso in cui la società di provenienza si riaffili alla Federazione entro i termini previsti dal Regolamento Organico. In caso di cessazione tutto il punteggio spetta subito alla nuova società.</p>

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
Sport invernali	DILETTANTI Non avendo istituito il professionismo. Lo Statuto prevede in via generica il tesseramento di "singoli" ma indica che possono essere affiliate soltanto Associazioni Sportive Dilettantistiche e Gruppi Sportivi Militari (art. 1.2 Statuto e art. 1 Regolamento Organico Federale)	NO Art. 4.9 Statuto: "il trasferimento di ogni tesserato da un affiliato ad un altro è libero alla scadenza di ogni anno d'iscrizione non sussistendo tra i tesserati e gli affiliati FISI alcun vincolo sportivo". Norma proposta nella medesima formulazione nell'art. 17, Regolamento Organico Federale	NON C'E' VINCOLO L'unico legame tra società e atleta – inscindibile – si crea nell'anno di validità del tesseramento.	NO

SPORT	STATUS ATLETI	VINCOLO	IPOTESI DI SVINCOLO	INDENNITÀ DI FORMAZIONE
<p>Tennis</p>	<p>PROFESSIONISTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tennisti del circuito ATP; - Tenniste del circuito WTA. <p>Artt. 73 e ss. REGOLAMENTO ORGANICO FIT (di seguito, “Regolamento”)</p> <p>DILETTANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli atleti, possessori della <u>tessera atleta</u> o della tessera <u>atleta non agonista</u> (ex artt. 77 e 78 del Regolamento). 	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valido per i soli possessori della <u>tessera atleta</u>. <p><i>Artt. 77, 90 e 91 del Regolamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - atleti maggiorenni ed atleti <i>under</i> 10: <u>fino al 31 dicembre dell’anno in corso</u>; - atleti <i>under</i> 12, <i>under</i> 14, <i>under</i> 16, <i>under</i> 18: <u>fino al massimo di 4 anni consecutivi</u>; 	<p>SI</p> <p><i>Art. 92 del Regolamento – Scioglimento del vincolo su domanda :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - atleta maggiorenne e minorenne appartenente al settore <i>under</i> 10: <ol style="list-style-type: none"> a) nulla-osta dell’affiliato di appartenenza; b) trasferimento della residenza in comune di altra provincia; c) trasferimento del domicilio in comune di altra provincia per motivi di lavoro o di studio; d) quando l’affiliato di appartenenza è sospeso da qualsiasi attività federale; e) mancato rilascio della tessera (o mancata richiesta della sua emissione agli organi federali), in presenza dei requisiti. - atleta minorenne, appartenente ai settori <i>under</i> 16 ed <i>under</i> 18: lettere a), accompagnata dal pagamento dell’indennità di svincolo (nei casi in cui è prevista), b), d) ed e). - atleta minorenne, appartenente ai settori <i>under</i> 12 ed <i>under</i> 14: <ol style="list-style-type: none"> 1) per il trasferimento della residenza in comune di altra regione; 2) lettere d) ed e). <p><i>Art. 93 – Scioglimento d’ufficio del vincolo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cessazione di appartenenza alla FIT dell’affiliato, per qualsiasi motivo; 2) scioglimento dell’affiliato; 3) trasferimento della sede dell’affiliato al di fuori del comune di appartenenza o dei comuni limitrofi facenti parte della stessa regione. 	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valido per i soli possessori della <u>tessera atleta</u>. <p><i>Art. 97 del Regolamento – Indennità di svincolo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - si applica agli atleti minorenni (ad esclusione di quelli del settore <i>under</i> 10), con parametro superiore a 0; - il parametro è calcolato sulla base dell’età e della classifica dell’atleta; - l’ammontare dell’indennità si ottiene moltiplicando il parametro dell’atleta con la cifra base, stabilita dal Consiglio Federale, pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Sports Law and Policy Centre
www.slp.c.eu – info@slpc.eu



Prezzo Euro 60,00